dei posti disponibili sia riservata agli orfani di guerra e ad estendere ai portalettere rurali collocati a riposo prima del 1952 il trattamento integrativo di quiescenza istituito in applicazione del d. P. R. 5 giugno 1952, n. 656.

Disegno di legge* pres. il 22 agosto 1956 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Braschi (S. n. **1659, C. n. **2536**): *Conglobamento delle retribuzioni dei fattorini telegrafici, procaccia, scortapieghi, scambisti e guardapprodi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.* — La retribuzione dei fattorini telegrafici, compresi i provvisori, è elevata a decorrere dal 1° luglio 1955 a lire 32,50 lorde per ognuno dei primi 900 oggetti recapitati in un mese ed a lire 7,50 lorde per ciascuno dei successivi. La retribuzione mensile lorda dei procaccia, scortapieghi, scambisti, guardapprodi è elevata dal 1° luglio 1955 ad un importo tale che, dopo l'applicazione delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali, risulti pari al l'ammontare mensile netto del trattamento spettante al 30 giugno 1955 a titolo di retribuzione e assegni personali, di indennità carovita e di assegno integrativo. — Approvato dalla Commissione Lavori pubblici e poste del Senato in sede deliberante (rel. *Vaccaro*) il 7 novembre 1956 e dalla Commissione Trasporti e comunicazioni della Camera in sede legislativa (rel. *De Biagi*) il 30 novembre 1956. — **Legge 13 dicembre 1956, n. 1410.**

Disegno di legge* pres. il 22 agosto 1956 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Braschi (S. n. **1660, C. n. **2540**): *Conglobamento parziale e totale delle competenze dei ricevitori e portalettere dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.* — Ai ricevitori e portalettere dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, equiparati, ai fini economici, al personale commesso, vengono attribuiti, rispettivamente a decorrere dal 1° luglio 1955 e dal 1° luglio 1956, gli stipendi conglobati di cui alle tabelle *A* e *B* annesse alla legge medesima. Di conseguenza risultano soppressi l'indennità di carovita, l'assegno integrativo, il premio di interessamento e l'assegno perequativo — Approvato dalla Commissione Lavori pubblici e poste del Senato in sede deliberante (rel. *Vaccaro*) il 7 novembre 1956 e dalla Commissione Trasporti e comunicazioni della Camera in sede legislativa (rel. *Concas*) il 30 novembre 1956. — **Legge 13 dicembre 1956, n. 1411.**

Proposta di legge del dep. Viola ed altri, ann. il 26 ottobre 1956 (C.n. **2500**): *Applicazione al personale subalterno del Ministero delle poste e telecomunicazioni, che abbia la qualifica di ex combattente, reduce, mutilato o categorie assimilate, del beneficio di inquadramento già goduto dagli impiegati di seconda categoria della stessa amministrazione.* — Propone che anche al personale subalterno ex combattente sia concesso il beneficio dell'inquadramento con decorrenza 1° marzo 1950 (anziché 1° giugno 1951 come attualmente). — Rimasta alla Camera (da svolgere).

D. P. R. 11 gennaio 1957, n. 363: Revisione dei ruoli organici del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni. — Detti ruoli organici prevedono un posto di direttore generale ed uno di ispettore generale superiore per le telecomunicazioni. Per la carriera direttiva del personale amministrativo sono previsti 1.085 posti dal 1° luglio 1957, 1.192 posti dal 1° luglio 1958 e 1.299 posti dal 1° luglio 1959. Per la carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni sono previsti 176 posti dal 1° luglio 1957 e 211 dal 1° luglio 1958. Per la carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici sono previsti 76 posti. Per la carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti sono previsti 30 posti.

Per la carriera di concetto del personale amministrativo contabile sono previsti 4.400 posti dal 1° luglio 1956, 4.450 dal 1° luglio 1958 e 4.500 dal 1° luglio 1959. Per la carriera di concetto dei servizi industriali i posti previsti sono 379; per la carriera di concetto dei geometri, 225. — Per le carriere esecutive sono previsti i seguenti posti: carriera esecutiva specializzata, 18.930; carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni radio, 200; carriera esecutiva del personale specializzato delle officine postelegrafiche, 440; carriera esecutiva del personale di archivio, 2000. — Le carriere del personale ausiliario prevedono 25.500 posti per i servizi postali e telegrafici e 2000 per i servizi di anticamera.

Disegno di legge* pres. il 30 gennaio 1957 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Braschi (S. n. **1851, C. n. **3092**): *Disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.* — Coordina in un testo unico, migliorandolo, le norme che disciplinano le competenze accessorie del personale dipendente che si suddividono in varie voci (indennità di missione e di trasferimento, indennità per servizio straordinario, premio di maggiore produzione, indennità del personale addetto presso le stazioni, i porti e gli aeroporti, indennità per servizio serale e notturno, indennità del personale negli uffici ambulanti e natanti, indennità « maneggio valori »). Tali voci costituiscono una integrazione mensile dello stipendio, giustificata in considerazione del carattere economico e industriale dell'Amministrazione postelegrafonica. L'onere a carico dell'Amministrazione medesima per le dette competenze accessorie già di circa 6 miliardi annui passa, con l'approvazione del provvedimento suddetto, a 10 miliardi e mezzo con un aumento pertanto di circa l'80 %. — La Commissione Lavori pubblici e poste del Senato, in sede deliberante (rel. *Vaccaro*) discute il disegno di legge nella seduta dell'11 luglio 1957 e l'approva in quella del 17 luglio 1957 con alcuni emendamenti. Su proposta del Ministro delle poste *Mattarella* vengono estesi i benefici per indennità di stazione, di porto e di confine anche ai dirigenti, ai coadiuvanti e ai facenti funzioni di dirigenti di stazioni amplificatrici di confine; inoltre vengono aumentate le indennità orarie spettanti al personale in servizio nelle ore notturne. Oltre a varie modifiche di forma, viene aggiunto un nuovo articolo nel quale viene fissata al 1º luglio 1956 la decorrenza dei benefici previsti nel provvedimento. — La Commissione Trasporti e comunicazioni della Camera (rel. *Iervolino Angelo Raffaello*) l'approva nella seduta in sede legislativa del 31 luglio 1957. — **Legge 8 agosto 1957, n. 776,**

Proposta di legge del dep. Jervolino Angelo Raffaele, ann. il 27 marzo 1957 (C. n. **2819**): *Adeguamento del personale del Ministero delle Poste e delle telecomunicazioni.* — Nel 1954 l'Amministrazione delle poste bandì un concorso a 500 posti di gruppo *B* e a 1.800 di gruppo *C*. Entrambi i concorsi sono stati espletati nel 1955, ma, mentre molti concorrenti, pur conseguendo l'idoneità, non hanno trovato utile collocazione in graduatoria, risultano tutt'ora scoperti 1.040 posti nella carriera di concetto amministrativo-contabile e 1.480 posti nelle carriere esecutive, specializzata e di archivio. Onde non costringere l'Amministrazione a bandire nuovi concorsi si propone di assegnare i posti diponibili agli idonei dei concorsi predetti, con un limite di 1.000 posti per il gruppo *C*. — Discussa dalla Commissione Trasporti e comunicazioni della Camera in sede legislativa (rel. *Menotti*) l'11 ottobre 1957, e, successivamente, dall'11 dicembre 1957 insieme al disegno di legge C. n. 3220 (v. oltre) dal quale resta assorbita.

Proposta di legge del dep. Jervolino Angelo Raffaele, ann. il 27 marzo 1957 (C. n. **2820**): *Ordinamento delle carriere del personale del Ministero delle Poste e delle telecomunicazioni.* — 1º) attribuisce al direttore generale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e all'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni, il trattamento economico di cui al coefficiente 970 (ex grado III); 2º) istituisce 19 posti di direttore centrale dell'Azienda autonoma delle poste e telecomunicazioni e 4 posti di direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, attribuendo ai predetti funzionari il trattamento economico di cui al coefficiente 900 (ex grado IV); 3º) apporta talune riduzioni negli organici dei consiglieri di seconda e terza classe. — Discussa dalla Commissione Trasporti e comunicazioni della Camera, in sede legislativa, unitamente alla proposta C. n. 2819, e successivamente al disegno C. n. 3220, (v. oltre) dal quale resta assorbita.

Proposta di legge del dep. Colitto, ann. l'11 aprile 1957 (C. n. **2863**): *Valutazione del servizio prestato nelle ex ricevitorie postelegrafoniche ai fini della progressione in carriera.* — Propone che agli ex ricevitori e gerenti, nonché ai direttori, reggenti e titolari degli uffici locali o agenzie, venga riconosciuta l'equiparazione agli impiegati dello Stato, per il periodo prestato nelle predette qualità, ai fini della valutazione della anzianità di servizio necessaria per la partecipazione a tutti gli esami richiesti per la progressione in carriera. — Assorbita dal disegno di legge C. n. 3219 (v. la sottovoce *Disp. gen. e varie*) il 18 dicembre 1957.

Proposta di legge del dep. Pastore ed altri, ann. il 1° agosto 1957, svolta e presa in considerazione il 15 novembre 1957 (*urg.*) (C. n. **3133**): *Indennità di buona uscita al personale ausiliario del Ministero delle poste e telecomunicazioni.* — A detto personale vengono computati utili agli effetti dell'indennità di buonuscita gli anni di servizio compiuti con le qualifiche di impiegato ausiliario o di agente subalterno ausiliario. — Rimasta presso la Commissione Trasporti e comunicazioni della Camera in sede legislativa.

Disegno di legge* pres. l'11 ottobre 1957 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Mattarella (C. n. **3220, S. n. **2447**): *Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.* — Il provvedimento supplisce alla mancata emanazione, per intervenuta scadenza dei termini, da parte del Governo del decreto presidenziale (giusta conferimento di delega in base all'art. 9 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181) con cui provvedere alla revisione dello stato giuridico ed al riordinamento delle carriere del personale del Ministero di cui sopra. Si divide in disposizioni generali ed in 3 titoli: il primo sullo stato giuridico del personale, il secondo sull'ordinamento delle carriere ed il terzo relativo alle disposizioni finali e transitorie. L'innovazione più importante è quella concernente l'istituzione di ruoli funzionali, caratterizzati da un più elevato trattamento economico e da un migliore sviluppo di carriera, nell'ambito delle carriere tipiche del personale di concetto, esecutivo ed ausiliario. Nella prima si ha un ruolo organico per i direttori e ispettori di ragioneria e assimilati; nella carriera esecutiva si hanno ruoli organici per gli operatori di esercizio, delle stazioni radio, delle officine postelegrafoniche e di posta pneumatica urbana e ruoli organici per il personale specializzato dei servizi telefonici e per il personale specializzato delle stazioni amplificatrici ponti radio ed officine telefoniche; nella carriera ausiliaria infine si hanno un ruolo organico per gli agenti tecnici delle telecomunicazioni e un ruolo organico per gli agenti tecnici dei trasporti. Rimane pertanto immutata la struttura del Ministero imperniata sui due rami distinti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, essendo state rinviate ad altro successivo provvedimento le modifiche strutturali. — Altra innovazione importante è la riduzione di un'ora dell'orario d'obbligo giornaliero di talune categorie del personale: si passa a sette ore per quella delle carriere ausiliarie di esercizio e tecniche e a sei per quello esecutivo addetto alla commutazione telefonica. In ordine alla consistenza numerica dei ruoli, si precisa che per l'Amministrazione postale il contingente complessivo fissato col d. P. R. 11 gennaio 1957 n. 563, è rimasto immutato, mentre quello dell'Azienda telefoni ha subito un lieve aumento. Spostamenti sono stati però effettuati fra i vari ruoli.

Il disegno di legge, unitamente alla proposte C. nn. 2819 e 2820, è discusso dalla Commissione Trasporti e comunicazioni della Camera nelle sedute in sede legislativa del 4, 11 e 20 dicembre 1957, 14, 15, 16, 22, 23, 29, 30 e 31 gennaio 1958, precedute da un intenso lavoro di studio e di preparazione di un Comitato ristretto, ed è infine approvato nella seduta del 5 febbraio 1958, restando assorbite le due proposte di legge. — Dopo ampia relazione del dep. *Bima*, si susseguono, nella lunga discussione generale e nell'esame degli articoli e dei relativi emendamenti, il Presidente della Commissione *Jervolino Angelo Raffaele*, il Ministro delle poste e telecomunicazioni *Mattarella* e i deputati, *Francavilla*, *Cappugi*, *Bogoni*, *Zanibelli*, *Santi*, *Colasanto*, *Troisi*, *Ceccherini*, *Calandrone Pacifico*, *Cacciatore*, *Rubeo*, *Scalia*, *Petrucci*, *Menotti* e *De Biagi*. — Tra le numerose modifiche apportate al provvedimento sono da ricordare le seguenti: 1°) riduzione, per tre anni, del 50 % dell'anzianità necessaria per la promozione per tutti i dipendenti; 2°) riscatto, per la pensione, di tutti gli anni prestati in qualità di fattorini presso le ex agenzie di recapito; 3°) ruolo speciale dei capi di ufficio « permanente » anzichè « transitorio »; 4°) nuova composizione del Consiglio di amministrazione; aumento in esso, da due a quattro, dei posti dei rappresentanti dei postelegrafonici e loro elezione a scrutinio diretto e segreto; 5°) soppressione delle discriminazioni di sesso per l'accesso ad alcune carriere; 6°) elevazione dal 10 al 20 % dell'aliquota di posti riservata ai figli dei dipendenti o ex dipendenti postali nei concorsi per la carriera « ausiliari »;

7°) decorrenza della legge dal 31 dicembre 1957; 8°) ruolo aperto dal XII all'XI grado *C* dopo 4 anni di anzianità nel XII grado; 9°) elevazione del numero dei posti delle qualifiche terminali di alcuni ruoli, con lievi revisioni degli organici.

Sono quindi approvati tre ordini del giorno: il primo (*Colasanto*) accolto dal Ministro Mattarella, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, invita il Governo a tener conto, ai fini dello svolgimento delle carriere, del servizio prestato durante il fascismo da impiegati con la qualifica di telefonisti; il secondo (*Santi*) invita il Ministro a tener conto della necessità di facilitare ai dirigenti sindacali eletti l'espletamento del proprio mandato; il terzo (*Cappugi*) invita il Governo ad emendare, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, i decreti ministeriali rivolti a specificare le mansioni relative ai quadri di specializzazione della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria. — Il provvedimento è quindi approvato, senza emendamenti, dalla Commissione Lavori Pubblici e poste del Senato in sede deliberante nella seduta del 20 febbraio 1958 (rel. *Corbellini*). — **Legge 27 febbraio 1958, n. 119.**

D. M. 25 novembre 1957 (*Gazz. Uff. n. 322*): Nomina del Collegio dei revisori dell'Istituto postelegrafonici per il quadriennio 25 novembre 1957-24 novembre 1961.

Proposta di legge del dep. Santi ed altri, ann. l'11 marzo 1958 (C. n. **3673**): *Modifica alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 776.* — La proposta prevede una serie di miglioramenti economici a favore del personale postelegrafonico. Sono ritoccate le indennità di trasferta dei capi squadra, operai salariati e guardiafili; il compenso per il lavoro straordinario è stabilito nella misura di un settimo dello stipendio iniziale lordo rapportato a giornata; sono aumentate da 1,68 a 4,66 % le competenze accessorie per tutto il personale; è istituito per tutto il personale un premio di maggior produzione variante da un minimo di lire 8.000 ad un massimo di lire 25.000 mensili a seconda dei gradi; è istituita un'indennità mensile fissa di lire 3.000 per il personale che presta servizio presso gli uffici di corrispondenza e pacchi presso le stazioni ferroviarie, porti, aeroporti ecc. (l'indennità è aumentata fino a lire 6.000 per il personale dirigente); è aumentata l'indennità di rischio e di maneggio valori per i cassieri e tutti gli altri dipendenti che maneggiano danaro e valori; è istituita un'indennità di lire 2.500 mensili per il personale addetto alla manutenzione di impianti telegrafici; è istituita un'indennità giornaliera da un minimo di lire 100 ad un massimo di lire 250 a favore del personale tecnico e meccanico che presta servizio presso impianti di particolare importanza; altra indennità di lire 150 giornaliere è istituita per il personale viaggiante e per quello addetto al recapito della corrispondenza postale e telegrafica. — Rimasta alla Camera (da svolgere).

Interr. Pieraccini, ann. 8 ottobre 1953: Concessione dell'assegno integrativo ai ragionieri postelegrafonici (r. s.); es. 17 novembre 1953.

Interr. Pieraccini, ann. 23 ottobre 1953: Promozione dei « messaggeri » dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni (r. s.); es. 27 novembre 1953.

Interr. Bogoni, ann. 30 ottobre 1953: Tutela dell'azione sindacale dei postelegrafonici (r. s.); es. 17 novembre 1953.

Interr. Pessi, ann. 18 novembre 1953: Definizione delle pratiche amministrative relative a dipendenti dell'ufficio telegrafico principale di Genova sospesi per procedimento penale (r. s.); es. 26 gennaio 1954.

Interr. Scalia, ann. 3 marzo 1954: Sistemazione in ruolo del personale delle poste e delle telecomunicazioni (r. s.); es. 11 maggio 1954.

Interr. Roberti, ann. 25 marzo 1954: Trattamento giuridico ed economico degli apprendisti postelegrafonici (r. s.); es. 18 maggio 1954.

Interr. Cervone, ann. 7 aprile 1954: Concessione dell'indennità per lavoro notturno ai telegrafisti dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi (r. s.); es. 14 maggio 1954.

Interr. Pedini, ann. 12 aprile 1954: Sistemazione in ruolo dei fattorini telegrafici provvisori (r. s.); es. 14 maggio 1954.

Interr. Castellarin, ann. 29 aprile 1954: Sistemazione del ruolo tecnico speciale del personale dei telegrafi (r. s.); es. 30 ottobre 1954.

Interr. Gui, ann. 26 maggio 1954: Esenzione dei procaccia postali dal limite massimo di età per l'ammissione al concorso per il grado XIII (r. s.); es. 30 giugno 1954.

Interr. Maglietta, ann. 14 giugno 1954: Sistemazione degli apprendisti assunti negli uffici postali e telegrafici (r. s.); es. 26 luglio 1954.

Interr. Maglietta, ann. 6 luglio 1954: Aumento del personale dei servizi postali in Napoli (r. s.); es. 26 ottobre 1954.

Interr. Foderaro, ann. 3 agosto 1954: Istituzione dei ruoli speciali transitori in favore dei supplenti postali (r. s.); es. 30 settembre 1954.

Interr. Spampanato, ann. 28 settembre 1954: Perequazione del trattamento economico degli impiegati postali delle ricevitorie (r. s.); es. 23 novembre 1954.

Interr. De' Cocci, ann. 29 settembre 1954: Estensione al personale degli uffici locali e agenzie postali dei benefici concessi al personale di ruolo (r. s.); es. 23 novembre 1954.

Interr. Albizzati, ann. 24 novembre 1954: Sistemazione del personale postelegrafonico del centro automezzi (r. s.); es. 18 gennaio 1955.

Interr. Maglietta, ann. 30 novembre 1954: Concessione di benefici al personale di gruppo *C* delle poste e telecomunicazioni (r. s.); es. 19 gennaio 1955.

Interr. Musotto, ann. 30 novembre 1954: Provvidenze a favore dei portalettere rurali (r. s.); es. 19 gennaio 1955.

Interr. Maglietta, ann. 14 dicembre 1954: Facilitazioni di trasporto ai portalettere napoletani (r. s.); es. 25 gennaio 1955.

Interr. D'Ambrosio, ann. 16 dicembre 1954: Situazione degli impiegati delle poste e telecomunicazioni laureati in lettere e lingue straniere (r. s.); es. 25 gennaio 1955.

Interr. Sponziello, ann. 16 dicembre 1954: Provvidenze a favore dei fattorini telegrafici (r. s.); es. 25 gennaio 1955.

Interr. Rubino, ann. 25 gennaio 1955: Assorbimento dei candidati risultati idonei nell'ultimo concorso per il gruppo *A* dell'Amministrazione delle poste (r. s.); es 21 febbraio 1955.

Interr. Barbieri, ann. 21 febbraio 1955: Sperequazione esistente tra i combattenti delle due guerre agli effetti delle agevolazioni concesse per il passaggio in ruolo del personale avventizio dell'amministrazione postale (r. s.); es. 14 aprile 1955.

Interr. Madia, ann. 16 marzo 1955: Ricostruzione della carriera degli invalidi di guerra assunti presso il Ministero delle poste e telecomunicazioni inquadrati come ex ausiliari (r. s.); es. 21 aprile 1955.

Interr. Bontade Margherita, ann. 10 maggio 1955: Indennità di missione agli agenti e salariati temporanei e giornalieri dei circoli di costruzione poste e telegrafi (r. s.); es. 23 giugno 1955.

Interr. Spadazzi, ann. 10 maggio 1955: Assunzioni dei fattorini del servizio telegrafico (r. s.); es. 23 giugno 1955.

Interr. Maglietta, ann. 13 giugno 1955: Benefici al personale postelegrafonico « trentanovista » di grado X del gruppo *C* (r. s.); es 25 luglio 1955.

Interr. Scotti Alessandro, ann. 13 giugno 1955: Assegnazione di mezzi motorizzati ai procaccia rurali (r. s.); es. 25 luglio 1955.

Interr. Cottone, ann. 13 giugno 1955: Provvidenze a favore dei postelegrafonici triestini, di alcuni impiegati e agenti diurnisti e degli ex gerenti le ricevitorie postali con sedi nei territori ceduti alla Jugoslavia (r. s.); es. 21 settembre 1955.

Interr. Colasanto, ann. 14 ottobre 1955: Benefici al personale dipendente dall'Amministrazione telefonica assunto in servizio in data anteriore al 23 marzo 1939 (r. s.); es. 3 dicembre 1955.

Interr. Colitto, ann. 20 ottobre 1955 e 18 gennaio 1956: Estensione al personale degli uffici postelegrafonici della legge relativa all'esodo volontario dei dipendenti civili delle amministrazioni dello Stato (r. s.); es. 17 dicembre 1955 e 6 marzo 1956.

Interr. Berry, De Capua e Sensi, ann. 24 novembre e 13 dicembre 1955 e 11 aprile 1956: Aumento dei posti del concorso di gruppo *C* alle poste e telecomunicazioni (r. s.); es. 31 gennaio e 5 giugno 1956.

Interr. Angioy, ann. 18 gennaio 1956: Sistemazione del personale trentanovista di gruppo *C* delle poste e delle telecomunicazioni (r. s.); es. 28 febbraio 1956.

Interr. Spadazzi, ann. 18 gennaio 1956: Pubblicazione sui bollettini delle poste e telecomunicazioni dell'elenco di tutti i posti disponibili nell'Amministrazione (r. s.); es. 5 giugno 1956.

Interr. Buffone, ann. 19 gennaio 1956: Inquadramento dei supplenti giornalieri delle poste e telecomunicazioni (r. s.); es. 11 aprile 1956.

Interr. Failla, ann. 3 febbraio 1956: Situazione dei fattorini telegrafici dipendenti dai direttori di ricevitorie postali locali (r. s.); es. 6 giugno 1956.

Interr. Madia, ann. 14 febbraio 1956: Obbligo di mantenere in servizio senza limiti di età i ricevitori postali assunti per concorso o per successione (r. s.); es. 28 marzo 1956.

Interr. Roberti, ann. 21 febbraio 1956: Sistemazione dei commessi con mansioni di impiegati delle poste e telecomunicazioni (r. s.); es. 20 aprile 1956.

Interr. Roberti, ann. 3 maggio 1956: Sistemazione degli operai provvisori delle poste e telecomunicazioni di Milano (r. s.); es. 21 luglio 1956.

Interr. De Marsanich, ann. 8 giugno 1956: Inquadramento di un gruppo di impiegati nel ruolo transitorio di gruppo *B* delle poste e telecomunicazioni (r. s.); es. 21 luglio 1956.

Interr. Bontade Margherita, ann. 1° ottobre 1956: Miglioramento del trattamento economico degli agenti salariati addetti alla manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche (r. s.); es. 9 ottobre 1956.

Interr. Di Giacomo, ann. 1° ottobre 1956: Inquadramento nell'albo nazionale dei supplenti degli uffici locali delle poste e telegrafi (r. s.); es. 6 novembre 1956.

Interr. Berlinguer, Gallico Spano Nadia e Pirastu, ann. 23 ottobre e 14 novembre 1956: Sulla situazione degli alloggi dei postelegrafonici di Nuoro (r. s.); es. 15 e 22 gennaio 1957.

Interr. Gullo, ann. 13 novembre 1956: Pagamento delle supplenze da parte dei titolari di agenzie postelegrafoniche durante il periodo di congedo ordinario (r. s.); es. 15 gennaio 1957.

Interr. Cervone, ann. 19 dicembre 1956: Sistemazione dei capi ufficio dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni (r. s.); es. 19 febbraio 1957.

Interr. Di Bella, ann. 15 gennaio 1957: Miglioramento del trattamento economico al personale guardafili per le prestazioni effettuate fuori sede (r. s.); es. 19 febbraio 1957.

Interr. Colitto, Rosini e Santi, ann. 17 gennaio, 12 marzo e 5 giugno 1957: Modalità d'assunzione dei fattorini telegrafici (r. s.); es. 25 giugno 1957.

Interr. Scalia, ann. 26 febbraio 1957: Consultazioni preventive delle organizzazioni sindacali sui problemi dei postelegrafonici (r. s.); es. 2 aprile 1957.

Interr. sen. Cadorna, ann. 15 marzo 1957: Composizione della vertenza sorta con il personale degli uffici locali e delle agenzie delle poste e telecomunicazioni (r. s.); es. 9 aprile 1957.

Interr. Pavan, ann. 6 giugno 1957: Orari dei dipendenti delle direzioni provinciali delle poste (r. s.); es. 18 novembre 1957.

Interr. Sensi, ann. 11 giugno 1957: Sistemazione dei supplenti postali (r. s.); es. 26 luglio 1957.

Interr. Amiconi, ann. 25 giugno 1957: Situazione degli impiegati delle poste vincitori del concorso per capo ufficio e ragioniere aggiunto (r. s.); es. 24 settembre 1957.

Interr. Gaspari, ann. 27 luglio 1957: Assunzione degli idonei del concorso per 1800 ufficiali postelegrafonici (r. s.); es. 12 novembre 1957.

Interr. De Marsanich, ann. 18 settembre 1957: Posizione degli impiegati postelegrafonici vincitori del concorso di grado XI *B* (r. s.); es. 24 settembre 1957.

Interr. D'Ambrosio, ann. 14 novembre 1957: Riconoscimento del servizio nelle agenzie agli ex ricevitori postali ai fini dell'avanzamento e del trattamento di quiescenza (r. s.); es. 28 gennaio 1958.

Interr. Sanzo, ann. 14 novembre 1957: Ordinamento delle carriere del personale postelegrafonico (r. s); es. 4 febbraio 1958.

9. SERVIZI A DANARO (v. pure: *Banche:* Disp. gen. – *Cassa depositi e prestiti* – *Ministeri:* Difesa – *Pensioni civili e militari* – *Rivalutazioni monetarie*).

D. M. 8 maggio 1953 (*Gazz. Uff. n. 133*): Istituzione in Salerno dell'Ufficio dei conti correnti postali.

D. M. 14 novembre 1953 (*Gazz. Uff. n. 264*): Saggi d'interesse sulle nuove emissioni di buoni postali di risparmio. — Il saggio d'interesse è del 3,75 % per i primi 5 anni, del 4 % dal 6° al 10° anno, del 4,50 % dall'11° al 15° anno, del 5 % dal 16° al 20° anno.

D. M. 18 novembre 1953 (*Gazz. Uff. n. 283*): Sovrastampa dei buoni postali di risparmio della serie H.

Disegno di legge* pres. il 1° febbraio 1955 dal Min. del tesoro Gava (C. n. **1436, S. n. **1008**): *Norme integrative e modificative alla legge 11 luglio 1952, n. 911, sullo sblocco dei titoli bancari e postali, delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito e sulla devoluzione all'Erario di taluni di essi* (v. *Banche:* Disp. gen.). — **Legge 4 agosto 1955, n. 706.**

Disegno di legge* pres. il 3 febbraio 1955 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Cassiani (C. n. **1437, S. n. **1032**): *Modificazioni alle disposizioni relative ai termini di validità e di prescrizione dei vaglia postali e degli assegni di conto corrente postale ed alle esenzioni di tassa sui versamenti in conto corrente postale.* — Modifica gli articoli 97, 98, 112, 120, 121 e 123 del Codice postale e delle telecomunicazioni. — Approvato, con emendamenti, dalla Commissione Trasporti e comunicazioni della Camera in sede legislativa (rel. *Bima*) il 15 aprile 1955. Modificato dalla Commissione Lavori pubblici e poste del Senato in sede deliberante (rel *Vaccaro*) il 20 aprile 1956. Approvato definitivamente dalla Commissione Trasporti e comunicazioni della Camera il 13 giugno 1956. — Nel testo definitivo mira a semplificare il servizio dei vaglia postali uniformando in un unico termine il periodo di validità (due mesi oltre quello di emissione) e di prescrizione (due esercizi finanziari oltre quello di emissione), nonché a creare le premesse per una ulteriore espansione del servizio dei conti correnti, sia mediante l'esenzione dalla tassa di allibramento per i versamenti effettuati dagli utenti sui conti propri, sia mediante l'adozione di una procedura di favore nell'esigere la tassa sui prelevamenti da parte degli enti pubblici. — **Legge 25 giugno 1956, n. 715.**

Disegno di legge* pres. il 12 febbraio 1955 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Cassiani (S. n. **952, C. n. **1598**): *Istituzione del vaglia postale a taglio fisso.* — Approvato, con emendamenti, dalla Commissione Lavori pubblici e poste del Senato in sede deliberante (rel. *Molinari*) il 21 aprile 1955. Modificato dalla Commissione Trasporti e comunicazioni della Camera in sede legislativa (rel. *Ferrari Riccardo*) il 14 ottobre 1955. Approvato definitivamente dalla Commissione Lavori pubblici e poste del Senato il 24 novembre 1955. — Nel testo definitivo stabilisce che i vaglia postali a taglio fisso vengono emessi e pagati da tutti gli uffici postali, non sono cedibili per girata e gli istituti di credito possono effettuare il pagamento e chiederne il rimborso con le modalità indicate nelle norme di esecuzione della legge medesima. La validità è di due mesi oltre quello di emissione. — **Legge 5 dicembre 1955, n. 1288.**

D. M. 16 aprile 1955 (*Gazz. Uff. n. 118*): Istituzione in Parma dell'Ufficio dei conti correnti postali.

D. P. R. 21 dicembre 1955 n. 1509: Adeguamento dei limiti d'importo indicati nel Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda — Servizi a danaro).

D. M. 25 luglio 1956 (*Gazz. Uff. n. 15 del 1957*): Disciplina dell'uso dei conti correnti postali da parte dell'Amministrazione della difesa.

Proposta di legge del dep. Coggiola ed altri, ann. il 4 dicembre 1956 (C. n. **2591**): *Rivalutazione dei titoli emessi o garantiti dallo Stato, e dei Buoni fruttiferi*

postali, in base all'indice del costo della vita (v. *Debito pubblico:* Disposizioni generali). — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro della Camera in sede referente.

D. P. R. 24 marzo 1957, n. 366: Determinazione dei tagli dei vaglia postali a taglio fisso e delle relative tasse.

10 luglio 1957. — In sede di discussione dei *bilanci finanziari 1957-58* (C. nn. 2867, 2868 e 2869), la Camera respinge con 180 voti contrari e 179 favorevoli il primo punto dell'o. d. g. *Raffaelli* che proponeva di ripristinare il tasso 4,50 % sui buoni postali fruttiferi.

D. P. R. 15 luglio 1957, n. 858: Integrazione del regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda — Servizi a danaro) con le norme inerenti ai vaglia postali a taglio fisso.

D. M. 19 luglio 1957 (Gazz. Uff. n. 283): Caratteristiche tecniche dei vaglia postali a taglio fisso.

23 luglio 1957. — In sede di discussione della proposta di legge De' Cocci (C. n. 2005), concernente *provvedimenti a favore dell'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione* (v. *Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione*), la Commissione Finanze e tesoro della Camera in sede legislativa approva un o. d. g. *Raffaelli* con il quale si invita il Governo a considerare l'opportunità di elevare il tasso di interesse dei buoni postali fruttiferi al fine di non mettere in difficoltà la Cassa depositi e prestiti in relazione ai suoi molteplici scopi d'istituto.

D. M. 5 ottobre 1957 (Gazz. Uff. n. 269): Determinazione della data di inizio del servizio dei vaglia postali a taglio fisso.

D. M. 1° febbraio 1958 (Gazz. Uff. n. 82): Istituzione dell'Ufficio dei conti correnti postali in Lecce.

Interp. Dugoni, ann. 18 dicembre 1953: Criteri di politica finanziaria circa la recente riduzione dei tassi passivi praticati al risparmio postale e sue ripercussioni sull'andamento delle operazioni affidate alla Cassa depositi e prestiti.

Interr. Calandrone, ann. 19 dicembre 1953: Riduzione del tasso dei buoni postali fruttiferi (r. s.); es. 2 marzo 1954.

Interr. Pedini, ann. 23 marzo 1954: Elevazione del limite per le operazioni a risparmio negli uffici postali di terza classe (r. s.); es. 14 maggio 1954.

Interr. Franceschini Giorgio, ann. 16 dicembre 1954: Elevazione dei limiti pecuniari stabiliti dal d. P. R. 18 dicembre 1948, n. 1648 (r. s.); es. 25 gennaio 1955.

Interp. Dugoni, ann. 8 marzo 1955: Sulla politica di raccolta del risparmio postale che ha sconvolto le possibilità di finanziamento delle provincie e dei comuni.

Interr. Schirò, ann. 23 settembre 1955: Autorizzazione agli uffici postali ad effettuare i rimborsi dei titoli costituiti da depositi (r. s.); es. 9 novembre 1955.

Interr. Spadazzi, ann. 24 novembre 1955: Autorizzazione agli uffici postali ad effettuare l'esazione delle tasse di circolazione per gli automobili (r. s.); es 18 gennaio 1956.

Interr. Raffaelli, ann. 26 febbraio 1957: Consistenza dei depositi in buoni postali fruttiferi dal 1953 al 1956 (r. s.); es. 29 marzo 1957.

10. TARIFFE (v. pure la sottovoce: *Telefoni*).

D. P. R. 30 giugno 1954, n. 819: Modificazione alla voce 2 della tabella n. 1 delle tariffe postali, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1951, n. 582.

D. P. R. 10 ottobre 1955, n. 1099: Modificazioni ad alcune voci delle tariffe postali ed ai limiti di peso, dimensione, valore e assegno per gli oggetti affidati all'Amministrazione delle poste e per le operazioni ad essa richieste.

D. P. R. 20 marzo 1957, n. 333: Tariffa per la spedizione degli estratti di conto delle Amministrazioni dei giornali e delle cedole di commissioni librarie dirette alle Amministrazioni dei giornali.

D. M. 4 settembre 1957 (*Gazz. Uff. n. 240*): Modificazioni ad alcune voci delle tariffe postali internazionali. — Sono aumentate, tra l'altro, le tariffe per le cartoline illustrate con non più di 5 parole a lire 15, il diritto di espresso a lire 100 e di raccomandata a lire 90.

D. M. 4 settembre 1957 (*Gazz. Uff. n. 240*): Riduzione della tariffa dei pieghi di libri spediti da Case editrici o librarie.

D. P. R. 5 settembre 1957, n. 855: Modificazioni ad alcune voci delle tariffe postali e telegrafiche. — Sono aumentate, tra l'altro, le tariffe per le cartoline illustrate con non più di 5 parole a lire 15, il diritto di espresso a lire 75, le tasse per i vaglia, le tariffe dei telegrammi ecc.

D. M. 23 novembre 1957 (*Gazz. Uff. n. 73 del 1958*)*:* Riduzione della tariffa di spedizione da parte di Case editrici o librarie di pieghi sottofascia contenenti libri e pubblicazioni.

Interr. Bogoni, ann. 7 maggio 1954: Aumento delle tariffe postali e telegrafiche (r. s.); es. 25 settembre 1954.

Interr. Capalozza, ann. 13 giugno 1955: Sulla sovratassa per la corrispondenza inviata da pubblici uffici (r. s.); es. 25 luglio 1955.

Interr. Dazzi, ann. 4 ottobre 1955: Applicazione della tariffa privilegiata postale per i libri e giornali inviati in Australia (r. s.); es. 23 novembre 1955.

Interr. Bogoni, ann. 18 gennaio 1956: Agevolazioni tariffarie nelle spedizioni dei libri (r. s.); es. 6 marzo 1956.

Interr. Spampanato, ann. 19 gennaio 1956: Aumento dell'affrancatura per la spedizione in assegno postale (r. s.); es. 28 marzo 1956.

11. TELEFONI (v. pure le sottovoci: *Disp. gen. e varie – Codice postale* ecc. – *Personale – Tariffe* e le voci: *Bilanci dello Stato:* Consuntivi – *Ciechi – Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali – Lavoro:* Prevenzione degli infortuni ecc. – *Ministeri:* Lavoro ecc. – *Previdenza sociale:* Addetti ai pubblici servizi di telefonia – *Radiocomunicazioni*).

Provvedimento della Pres. Cons. Min. – Comitato intermin. prezzi – n. 379 del 31 agosto 1953 (*Gazz. Uff. n. 200*), riguardante la Cassa di conguaglio per le tariffe telefoniche. — Ad integrazione e chiarimento del provvedimento n. 347 del 14 gennaio 1953 regola la corresponsione del contributo integrativo per nuovi impianti telefonici a favore delle Società concessionarie (lire 20.000 per ciascun collegamento compreso nei primi 30.000 collegamenti e lire 15.000 per i successivi) e le modalità di versamento del sovraprezzo del 10 % sulle tariffe stabilite con il provvedimento n. 347.

D. M. 9 novembre 1953 (*Gazz. Uff. n. 260*): Dichiarazioni di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori relativi all'ampliamento della centrale telefonica « Stipel di Novara ». — I termini entro i quali debbono compiersi le espropriazioni sono prorogati al 12 novembre 1956 con *d. M. 5 novembre 1955* (*Gazz. Uff. n. 278*).

Proposta di legge* dei deputati Bersani e Geremia, ann. il 24 novembre 1953 (C. n. **363, S. n. **470**): *Autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a bandire un concorso interno per il grado iniziale del ruolo di gruppo* B. — **Legge 13 maggio 1954, n. 322.**

D. M. 9 dicembre 1953 (*Gazz. Uff. n. 3 del 1954*)*:* Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi agli impianti della nuova rete nazionale in cavi coassiali e di quelli riguardanti il potenziamento della rete telefonica già esistente, interessanti i territori percorsi dal cavo coassiale e compresi nelle tratte: Marzara del Vallo-Marsala-Trapani, Pescara-Foggia.

D. Pres. Cons. Min. 18 dicembre 1953 (*Gazz. Uff. n. 95 del 1954*)*:* Determinazione del contingente numerico del personale salariato temporaneo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1953-54. — Detto con-

tingente è fissato in 100 unità. — Per l'es. 1954-55 è diminuito a 75 unità (*d. Pres. Cons. Min. 25 febbraio 1955, Gazz. Uff. n. 160*); per l'es. 1955-56 a 65 unità (*d. Pres. Cons. Min. 27 marzo 1956, Gazz. Uff. n. 200*); per l'es. 1956-57 a 59 unità (*d. Pres. Cons. Min. 5 novembre 1956, Gazz. Uff. n. 75 del 1957*).

Disegno di legge* pres. il 4 gennaio 1954 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Panetti (C. n. **590, S. n. **713**): *Modificazione alla legge 11 dicembre 1952, n. 2529, concernente l'autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune aventi particolare importanza, e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di comuni di nuova istituzione.* — Fermo il principio che l'impianto telefonico sarà istituito in tutte le frazioni aventi una popolazione superiore ai 1.000 abitanti, viene riconosciuto il diritto alle frazioni, aventi una popolazione compresa fra 500 e 1.000 abitanti, di avere il telefono a condizione che dette frazioni siano distanti piú di 10 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico. Il telefono sarà istituito anche nelle frazioni che si trovano olte i 600 metri sul livello del mare e con popolazione di almeno 300 abitanti e sono distanti più di 5 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico. — Nella seduta in sede legislativa del 31 luglio 1954 la Commissione Trasporti e comunicazioni della Camera approva il provvedimento in un nuovo testo proposto dal Presidente *Jervolino Angelo Raffaele* che dà facoltà di provvedere al collegamento telefonico in tutte le frazioni, qualunque sia la distanza dal più vicino posto telefonico pubblico, quando concorrono particolari motivi specialmente di ordine sociale e inoltre negli scali ferroviari che distino più di 4 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico. Inoltre la Commissione approva un o. d. g. *Graziadei* in cui si fanno voti perché, al più presto, tutte le frazioni siano collegate ai capoluoghi. — La Commissione Lavori pubblici e poste del Senato (rel. *Canevari*), nella seduta in sede deliberante dell'8 ottobre 1954, limita, su proposta del sen. *Barbaro*, la facoltà di istituire il telefono per ragioni sociali alle frazioni site ad un'altitudine superiore ai 600 metri. Inoltre approva un emendamento *Masini* per cui il limite di 10 chilometri dal capoluogo per le frazioni da 500 a 1.000 abitanti è ridotto a 5 chilometri. — Detti emendamenti sono definitivamente accolti anche dalla Commissione della Camera nella seduta del 10 novembre 1954. — **Legge 22 novembre 1954, n. 1123.**

D. P. R. 12 gennaio 1954, n. 128: Norme e modalità per la ricostruzione della carriera del personale dell'Azienda di Stato per i Servizi telefonici di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, ratificato, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 1953, n. 328.

Il *bilancio poste e telecomunicazioni 1954-55*, pres. *il 30 gennaio 1954* (C. n. **642**, S. n. **513**), stabilisce in 500 milioni la somma da iscriversi nello stato di previsione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per le spese relative all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nei capoluoghi di comuni di nuova istituzione. — **Legge 18 giugno 1954, n. 419.** — Detta somma è elevata a 1 miliardo per l'es. 1955-56 (**legge 31 ottobre 1955, n. 970**) e a 2 miliardi per l'es. 1957-58 (**legge 31 ottobre 1957, n. 1015**).

Proposta di legge del dep. Cappugi ed altri, ann. il 14 maggio 1954, svolta e presa in considerazione il 31 gennaio 1957 (C. n. **897**): *Estensione al personale della ex Direzione generale dei telefoni delle norme di cui al decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, ratificato dalla legge 11 aprile 1953, n. 328.* — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera in sede legislativa.

D. M. 1° giugno 1954 (*Gazz. Uff. n. 177*): Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi agli impianti della rete telefonica interessante i territori percorsi nella tratta: Napoli-Bagnoli-Pozzuoli-Baia-Cappella-bivio Arco Felice-Miliscola; alla realizzazione di un ponte radio telefonico pluricanale destinato a collegare Pisa con Bologna, interessante i territori di: Pisa-Serra (Pisa)-M. Pidocchina (Pistoia)-M. Albana (Bologna)-Bologna.

D. M. 1° giugno 1954 (*Gazz. Uff. n. 178*): Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi agli impianti della nuova rete nazionale

in cavi coassiali e quelli riguardanti il potenziamento della rete telefonica nazionale già esistente, interessanti i territori percorsi dal cavo coassiale compresi nelle tratte Milano-Chiasso e Verona-Mantova.

Proposta di legge dei deputati Gaspari e Geremia, ann. il 14 giugno 1954 (**C. n. 955**): *Modifica ed integrazione all'ordinamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato con decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504.*— Richiama in vigore per 6 mesi norme abrogate dal d. l. n. 504 allo scopo di rispettare le legittime aspettative di alcune ristrette categorie di personale, le quali erano state danneggiate dall'applicazione del suddetto d. l. n. 504. —Rimasta alla Camera (da svolgere).

Proposta di legge del dep. Martino Edoardo, ann. il 14 luglio 1954 (C. n. **1030**): *Modificazione alla legge 11 dicembre 1952, n. 2529, concernente l'autorizzazione all'azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune aventi particolare importanza, per concorrere alla spesa per gli impianti di collegamento telefonici nei capoluoghi di comuni di nuova istituzione.* — Propone che si possa provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comuni situate ad oltre 600 metri, indipendentemente dal numero degli abitanti e dalla distanza del più vicino posto telefonico pubblico. — Ritirata il 19 giugno 1956 (la materia era già stata regolata dalla legge 22 novembre 1954, n. 1123; v. retro).

31 luglio 1954. — Al termine della seduta, in sede legislativa, della Commissione Trasporti e comunicazioni della Camera, il dep. *Mancini* chiede di conoscere l'intendimento del Governo in merito al problema della scadenza delle concessioni telefoniche. Il Ministro *Cassiani* dichiara che il Governo considera esaurito il suo impegno di fronte al Parlamento con la presentazione della relazione redatta dalla Commissione tecnica.

D. M. 31 agosto 1954 (*Gazz. Uff. n. 267*): Proroga (al 31 dicembre 1957) del termine per l'esecuzione dei lavori e delle espropriazioni relativi alla posa di alcune tratte del cavo coassiale (Milano-Verona; Roma-Napoli; Torino-Milano ecc.).

D. M. 31 dicembre 1954 (*Gazz. Uff. n. 47 del 1955*): Fissazione al 31 dicembre 1956, a tutti gli effetti di legge, del termine relativo all'esecuzione dei lavori e delle espropriazioni relativi alla posa del cavo coassiale per le tratte: Milano-Chiasso, Verona-Mantova e Napoli-Miliscola. — Detto termine è prorogato al 31 dicembre 1957 con *d. M. 3 dicembre 1956* (*Gazz. Uff. n. 1 del 1957*).

DD. MM. 31 dicembre 1954 e 1° gennaio 1955 (*Gazz. Uff. n. 47 del 1955*): Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori relativi agli impianti della nuova rete nazionale in cavi coassiali e quelli riguardanti il potenziamento della rete telefonica già esistente interessanti i territori di: Adrano-Randazzo-Santa Domenica della Vittoria-San Pietro Patti-Patti, per la tratta Adrano-Patti e di: Catania-Misterbianco-Paternò-Biancavilla-Adrano Regalbuto, per la tratta Catania-Adrano-Leonforte e i territori percorsi dal cavo coassiale compresi nelle tratte Genova-Ponte San Luigi e Pescara-Verona.

Proposta di legge del sen. Carmagnola ed altri, ann. il 25 marzo 1955 (S. n. **1019**): *Riscatto dei servizi telefonici.* — Stabilisce che per i servizi telefonici ad uso pubblico delle zone quarta e quinta, il Ministero delle poste e telecomunicazioni eserciterà il diritto di riscatto, notificando il relativo preavviso entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge. Prevede che gli impianti riscattati siano trasferiti all'I. R. I. al prezzo di acquisto, il quale per effettuare il pagamento di tale prezzo emetterà delle obbligazioni. L'I. R. I. costituirà due nuove società a cui verranno conferiti gli impianti riscattati; a queste due società saranno trasferite le concessioni finora tenute dalla T. E. T. I. e dalla S. E. T. e saranno rinnovate le concessioni alle tre società raggruppate nella S. T. E. T. sicché i servizi telefonici di tutte e cinque le società concessionarie risultino poi controllate dall'I. R. I. Affinché il controllo su tutte le società concessionarie dei telefoni sia permanentemente assicurato allo Stato sono previste limitazioni alla trasferibilità dei pacchetti azionari. — Rimasta presso la Commissione Lavori pubblici e poste del Senato in sede deliberante.

Provvedimento della Pres. Cons. Min. – Comitato intermin. prezzi – n. 498 del 4 giugno 1955 (Gazz. Uff. n. 139): Cassa conguaglio per le tariffe telefoniche. — È istituito un sovrapprezzo per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1955; detto sovrapprezzo varia per le tariffe urbane da un massimo di lire 852 ad un minimo di lire 136, e per le tariffe interurbane da un minimo di lire 4 per conversazioni su linee fino a 25 km ad un massimo di lire 44 per conversazione su linee oltre i 1.000 km.

D. M. 8 giugno 1955 (Gazz. Uff. n. 134): Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori per la posa del cavo coassiale interessante la tratta Canicattì-Licata-Ragusa.

D. M. 14 giugno 1955 (Gazz. Uff. n. 138): Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere necessarie per la costruzione della centrale telefonica in Canelli.

D. M. 30 giugno 1955 (Gazz. Uff. n. 178): Tariffe di abbonamento per le reti telefoniche urbane e per gli impianti in derivazione dagli apparecchi principali e tariffe per servizi telefonici ausiliari. — In relazione al provvedimento n. 498 del 4 giugno 1955, viene disposto un aumento medio delle tariffe del 7,40 %.

D. M. 4 luglio 1955 (Gazz. Uff. n. 309 del 1956): Incarico per il periodo 1° aprile-30 giugno 1955, al dott. ing. Alberto Fornò, esperto in materia di telefonia e di servizi telefonici, di speciali studi e ricerche sui problemi tecnici concernenti l'assetto definitivo da dare alla rete telefonica nazionale. — Detto incarico è stato prorogato per il periodo 1° luglio 1955-30 giugno 1956 con *d. M. 10 settembre 1955 (Gazz. Uff. n. 311 del 1956)* e per il periodo 1° luglio 1956-30 giugno 1957 con *d. M. 2 novembre 1956 (Gazz. Uff. n. 286 del 1957)*.

D. P. R. 4 agosto 1955, n. 917: Adeguamento delle tariffe telefoniche interurbane. — Contiene norme di applicazione del provvedimento n. 498 del 4 giugno 1955 del Comitato interministeriale prezzi. — Le tariffe telefoniche interurbane sono stabilite per 3 minuti primi da un minimo di lire 36 per linee fino a 15 chilometri ad un massimo di lire 580 per linee oltre i 1.000 chilometri.

D. M. 23 novembre 1955 (Gazz. Uff. n. 298): Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi agli impianti del ponte radio telefonico pluricanale per il collegamento fra le due provincie di Cagliari e Sassari interessante i territori di Sassari, Cima Canistreddu, Campu Sa Spina e Cagliari.

Disegno di legge* pres. il 23 novembre 1955 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Braschi (C. n. **1891, S. n. **1327**): *Adeguamento dei canoni di linee telefoniche in uso privato e del canone per linee telefoniche colleganti elettrodotti diversi tra loro interconnessi.* — Si eleva a lire 10.000 annue il canone per ogni circuito di comunicazione fino a tre chilometri con due stazioni ed a lire 1.500 il canone per ogni chilometro o frazione di chilometro in più e per ogni stazione in più. Si eleva inoltre da lire 20.000 a 50.000 il canone per i collegamenti fra linee telefoniche private in servizio di elettrodotti tra loro interconnessi. — Approvato dalla Commissione Trasporti e comunicazioni della Camera in sede legislativa (rel. *Jervolino Angelo Raffaele*) il 20 giugno 1956 e dalla Commissione Lavori pubblici e poste del Senato in sede deliberante (rel. *Focaccia*) il 29 febbraio 1956. — **Legge 15 marzo 1956, n. 210.**

Provvedimento della Pres. Cons. Min. – Comitato intermin. prezzi – n. 536 del 22 dicembre 1955 (Gazz. Uff. n. 302): Tariffe telefoniche. — Nulla innova rispetto alle tariffe disposte col provvedimento n. 498 del 4 giugno 1955.

D. M. 31 dicembre 1955 (Gazz. Uff. n. 53 del 1956): Tariffe di abbonamento per le reti telefoniche urbane e per gli impianti in derivazione dagli apparecchi principali e tariffe per i servizi telefonici ausiliari. — Restano in vigore le norme e le tariffe stabilite nel d. M. 30 giugno 1955.

D. M. 29 febbraio 1956 (Gazz. Uff. n. 59): Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere necessarie per l'ampliamento della Centrale telefonica San Paolo di Torino.

D. P. R. 20 marzo 1956, n. 323: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici (v. *Lavoro:* Prevenzione degli infortuni ecc.).

D. M. 22 marzo 1956 (Gazz. Uff. n. 89): Proroga al 25 aprile 1958 del termine fissato con decreto Ministeriale 30 agosto 1952 per l'esecuzione dei lavori e delle espropriazioni relativi agli impianti della nuova rete nazionale in cavi coassiali da eseguirsi sulle tratte indicate nel decreto stesso (Napoli-Andria; Bari-Brindisi; Napoli-Vibo Valentia; Palermo-Trapani ecc.).

D. P. R. 23 marzo 1956, n. 432: Tariffe telefoniche interurbane. — Le tariffe approvate in relazione al provvedimento n. 536 del 22 dicembre 1955 sono identiche a quelle di cui al d. P. R. 4 agosto 1955, n. 917.

Disegno di legge* pres. il 9 maggio 1956 (urg.) dal Min. delle poste e telecomunicazioni Braschi (S. n. **1478, C. n. **2316**): *Proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, sull'impianto di collegamenti telefonici* (sino all'esercizio 1959-60) — La Commissione Lavori pubblici e poste del Senato in sede deliberante (rel. *Focaccia*) l'approva il 15 giugno 1956 con un articolo aggiuntivo che stabilisce che all'onere di 800 milioni derivante dalla applicazione della legge per l'es. 1956-57 si provvede attingendo per una quota corrispondente al fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. — Approvato dalla Commissione Trasporti e comunicazioni della Camera in sede legislativa (rel. *Jervolino Angelo Raffaele*) il 27 giugno 1956. — **Legge 28 giugno 1956, n. 716.**

D. M. 4 luglio 1956 (Gazz. Uff. 178): Proroga del termine per l'esecuzione dei lavori e delle espropriazioni relative alla posa del cavo coassiale per le tratte Mazara del Vallo-Marsala-Trapani e Pescara-Foggia.

Proposta di legge* dei deputati Infantino e Delcroix, ann. il 18 luglio 1956 (C. n. **2405, S. n. **1937**): *Norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi* (v. *Ciechi*). — **Legge 14 luglio 1957, n. 594.**

Disegno di legge* pres. il 28 agosto 1956 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Braschi (C. n. **2450, S. n. **1713**): *Modificazioni all'articolo 236 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645* (v. la sottovoce *Codice postale* ecc.). — **Legge 18 dicembre 1956, n. 1445.**

D. M. 19 ottobre 1956 (Gazz. Uff. n. 274): Dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie alla costruzione di un nuovo edificio destinato ad ospitare le attrezzature occorrenti per l'ampliamento ed il potenziamento degli impianti telefonici di Torino centro.

D. M. 20 ottobre 1956 (Gazz. Uff. n. 274): Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi agli impianti del ponte radio telefonico pluricanale per i collegamenti internazionali Italia-Grecia-Turchia, interessanti il territorio di Corigliano d'Otranto (Lecce).

D. P. R. 9 gennaio 1957, n. 346: Autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ad effettuare un prelevamento di lire 800.000.000 dal proprio fondo di riserva ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 giugno 1956, n. 716.

D. P. R. 10 gennaio 1957, n. 362: Revisione dei ruoli organici dei dipendenti di alcune Amministrazioni statali. — Per quanto riguarda il Ministero delle poste e telecomunicazioni fissa come segue la consistenza numerica dei ruoli dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici: 1 posto di direttore tecnico; ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo: 150 posti; ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico: 160 posti; ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile: 250 posti; ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico: 300 posti; ruolo organico della carriera esecutiva del personale specializzato dei servizi telefonici: 5.075 posti; ruolo organico della carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni amplificatrici ponti radio e officine telefoniche: 950 posti; ruolo organico della carriera esecutiva del personale di archivio: 180 posti; ruolo organico della carriera del personale ausiliario: 250 posti; ruolo organico della carriera del personale ausiliario ad esaurimento: 180 posti (v. pure *Impiegati e salariati dello Stato:* Legge delega ecc.).

D. M. 15 febbraio 1957 (*Gazz. Uff. n. 54*): Dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie all'ampliamento della centrale telefonica di Lecco.

D. M. 27 febbraio 1957 (*Gazz. Uff. n. 266*): Conferimento al dott. Silvano Montagnani, estraneo alla Amministrazione dello Stato, dell'incarico di particolari studi in materia di servizi telefonici per il periodo 1° marzo-30 giugno 1957.

D.-l. 6 giugno 1957, n. 374: Norme integrative del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645. — Presentato per la conversione il 7 giugno 1957 con *disegno di legge* del Min. delle poste e delle telecomunicazioni Mattarella (C. n. **2956**, S. n. **2066**). — Con regi decreti 23 aprile 1925, nn. 505-509, fu concesso, per un periodo di 20 anni (poi prorogato a 30) a cinque società l'esercizio telefonico pubblico nel territorio dello Stato. Decorsi i 30 anni, in data 15 giugno 1956, il Ministero delle poste comunicò a ciascuna delle cinque società concessionarie che intendeva avvalersi della facoltà di riscatto. Tale comunicazione aveva valore di preavviso e comportava l'obbligo di eseguire il riscatto dopo un anno e cioè al 14 giugno 1957. Ma, non avendo avuto nel frattempo il Ministero la possibilità di preordinare mezzi e lavori necessari per attuare il riscatto stesso, si è fatto ricorso al decreto-legge in parola, il quale: 1°) dà facoltà all'Amministrazione di concedere i servizi telefonici ad uso pubblico a società con capitale posseduto in maggioranza dallo Stato senza fare ricorso alla formalità della gara prevista dagli articoli 48 e 49 del regolamento di esecuzione del codice postale e delle telecomunicazioni; 2°) stabilisce che l'Amministrazione subentra in tutti i rapporti giuridici assunti dal concessionario per la realizzazione dei piani tecnici; 3°) obbliga l'Amministrazione a procedere alla dichiarazione di riscatti non oltre 90 giorni dalla scadenza del preavviso; 4°) stabilisce che il prezzo del riscatto venga determinato in base al valore dei beni alla data della consegna, risultante, di massima, dall'ultimo inventario del concessionario; 5°) consente di procedere al rinnovo delle vigenti concessioni, con nuovi patti, nei confronti delle concessionarie, il cui capitale sia posseduto in maggioranza dallo Stato; 6°) stabilisce il trapasso dei beni e degli impegni delle concessionarie cessanti a quelle subentranti, facendo obbligo a queste di rilevare le cose riscattate dallo Stato e di assumere gli impegni nei quali lo Stato è subentrato con il riscatto; 7°) assicura la continuità del servizio presso la nuova concessionaria del personale dipendente dal concessionario cessante.

La relazione della Commissione Trasporti e comunicazioni della Camera (rel. *Jervolino Angelo Raffaele*), presentata l'8 giugno 1957, dà conto degli emendamenti proposti, i quali, oltre ad alcuni di mera forma, consistono: nell'obbligo di sentire il Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni, ove si voglia avvalersi della facoltà *sub 1°*); nello stabilire che la dichiarazione di riscatto deve essere fatta entro il 31 dicembre dell'anno in cui scade il preavviso (per fare coincidere tali dichiarazioni con la scadenza dei bilanci sociali) e nel disporre che la data di esecuzione del riscatto non può essere posteriore al 10 gennaio dell'anno successivo a quello della dichiarazione del riscatto stesso.

In Aula la discussione si svolge nelle sedute del 12 e 16 luglio 1957. — Il 12 intervengono i deputati: *Chiaramello* (favorevole, pur preferendo la statizzazione dei servizi telefonici), *Mancini* (favorevole, ma con riserve che impongono vigilanza soprattutto nel momento in cui si procederà all'unificazione delle reti irizzate con quelle dello Stato), *Cerreti* (il gruppo comunista accetta l'impostazione del decreto legge pur non essendone interamente soddisfatto, perché più favorevole alla nazionalizzazione; preoccupazioni che le due società private che si vogliono irizzare cadano in futuro di nuovo in mano dei privati), *Colitto* (contrario; ritiene che il decreto-legge sia incostituzionale sotto vari aspetti), *Capalozza* (favorevole) e *Natoli* (favorevole, pure con riserve per le quali preannunzia emendamenti). — A sua volta, il rel. *Jervolino Angelo Raffaele* difende il testo della Commissione, respingendo ogni emendamento, e egualmente il Ministro delle poste *Mattarella* replica alle varie critiche dando formale assicurazione del fermo intendimento del Governo di provvedere, nel minor tempo possibile, al nuovo ordinamento delle linee telefoniche. — Il 16 luglio il provvedimento è approvato nel testo della Commissione, dopo che sono stati respinti numerosi emendamenti. Viene pure approvato un o. d. g. *Natoli* che autorizza l'I. R. I. a

emettere obbligazioni garantite dallo Stato per coprire gli oneri a carico delle società subentranti.

La relazione della Commissione Lavori pubblici e poste del Senato (rel. *Vaccaro*), presentata il 24 luglio 1957, si pronunzia per l'accoglimento del testo della Camera. — In Aula, la discussione si svolge il 25 luglio 1957. — Intervengono i senatori: *Barbareschi* (favorevole), *Carmagnola* (favorevole; raccomanda che il prezzo del riscatto sia calcolato in modo da non danneggiare gli interessi della collettività) e *Gavina* (che illustra un o. d. g. con cui si invita il Governo a dare chiarimenti al Parlamento su quale soluzione intenda adottare, e cioè: costituzione di un ente apposito di diritto pubblico, oppure irrizzazione, oppure rinnovo delle attuali concessioni; il suo gruppo è favorevole alla nazionalizzazione). Dopo che il rel. *Vaccaro* ha respinto l'o. d. g. Gavina, il Ministro *Mattarella* afferma che il Governo manterrà il regime delle società, ma ciò farà a favore esclusivamente di società di cui lo Stato sia direttamente o indirettamente proprietario. Assicura pure circa la valutazione dei beni che saranno trasferiti. Dopo che il sen. *Gavina* non ha insistito per la votazione del suo o. d. g., il provvedimento è approvato. — **Legge 16 luglio 1957, n. 615.**

Proposta di legge dei senatori Raffeiner e Braitenberg, ann. il 26 giugno 1957 (S. n. **2027**): *Modifica alla legge 15 marzo 1956, n. 210, sull'adeguamento dei canoni di linee telefoniche ad uso privato e del canone per le linee telefoniche colleganti elettrodotti diversi tra loro interconnessi.* — Stabilisce che per circuiti di comunicazione inferiori a 300 metri con due stazioni, la misura del canone annuale è ridotta a 1000 lire e quella per ogni stazione in più delle prime due a 200 lire. — Rimasta presso la Commissione Lavori pubblici e poste del Senato in sede deliberante.

D. P. R. 16 ottobre 1957 (*Gazz. Uff. n. 297*): Nomina del dott. ing. Giuseppe Paleologo a direttore tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

DD. MM. 21 e 30 ottobre 1957 (*Gazz. Uff. nn. 280, 281, 282* e *285*): Approvazione dei piani tecnici concernenti l'istituzione delle nuove reti urbane B. C. autonome nei comuni di Rutigliano (Bari), Paceco (Trapani), Fasano (Brindisi) Torremaggiore (Foggia).

DD. MM. 30 ottobre 1957 (*Gazz. Uff. n. 293*): Approvazione dei piani tecnici nn. 466 e 468, presentati dalla Società servizi telefonici concernenti la trasformazione in reti telefoniche urbane a batterie centrale B. C. di quelle a batteria locale B. L. di Capurso e Triggiano (Bari), e contemporaneo ampliamento delle reti stesse.

D. D. 31 ottobre 1957 (*Gazz. Uff. n. 298*): Approvazione del piano tecnico concernente la posa di un nuovo cavo telefonico Brescia-Salò e del cavo telefonico interurbano Cremona-Casalmaggiore.

DD. MM. 31 ottobre 1957 (*Gazz. Uff. n. 299*): Approvazione del piano tecnico concernente la posa di un cavo telefonico Casalmaggiore-Viadana e di uno interurbano bivio Mirafiori-Orbassano.

D. M. 31 ottobre 1957 (*Gazz. Uff. n. 302*): Approvazione del piano tecnico concernente l'installazione del nuovo centro rete telefonico di Lauzacco.

D. M. 31 ottobre 1957 (*Gazz. Uff. n. 305*): Approvazione del piano tecnico concernente la posa di un nuovo cavo telefonico interurbano sotterraneo tra Bolzano e Merano.

D. M. 13 novembre 1957 (*Gazz. Uff. n. 298*): Approvazione del piano tecnico concernente l'istituzione della nuova rete telefonica urbana B. C. autonoma nel comune di Sambiase (Catanzaro).

D. M. 23 novembre 1957 (*Gazz. Uff. n. 321*): Approvazione del piano tecnico n. 1260, presentato dalla Società telefonica delle Venezie, concernente la costituzione del nuovo centro rete di Meolo.

D. M. 11 dicembre 1957 (*Gazz. Uff. n. 321*): Approvazione del « piano regolatore telegrafico nazionale » e del « piano regolatore telefonico nazionale » (v. la sottovoce *Disp. gen. e varie*).

DD. P. R. 14 dicembre 1957, nn. 1405-1409: Rinnovo delle concessioni del servizio telefonico ad uso pubblico: nella Ia Zona telefonica alla Società telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda (S. T. I. P. E. L.); nella 2a Zona telefonica alla Società Telefonica delle Venezie (T. E. L. V. E.); nella 3a Zona telefonica alla Società Telefoni Italia Medio Orientale (T. I. M. O.); nella 4a Zona telefonica alla Società Telefonica Tirrena (T. E. T. I.); nella 5a Zona telefonica alla Società Esercizi Telefonici (S. E. T.).

DD. MM. 23 dicembre 1957 e 9, 20 e 22 gennaio e 12 febbraio 1958 (Gazz. Uff. nn. 14, 25, 40 e 56): Approvazione dei piani tecnici nn. 485, 487, 480, 481, 484, 486, 493 e 494, presentati dalla Società Esercizi Telefonici, concernenti la istituzione delle nuove reti telefoniche urbane nei comuni di: Noicattaro (Bari), Morano Calabro (Cosenza), Candela (Foggia), Cassano Murge e Grumo Appula (Bari), Santa Maria Capua Vetere (Caserta), Casalnuovo di Napoli e Altofonte (Palermo).

D. M. 11 gennaio 1958 (Gazz. Uff. n. 49): Costituzione della Commissione prevista dall'articolo 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594, sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi.

D. M. 12 febbraio 1958 (Gazz. Uff. n. 62): Approvazione del piano tecnico presentato dalla Società Telefoni Italia Medio Orientale, concernente la istituzione della nuova rete telefonica urbana nel comune di Montefalco ed autorizzazione del distacco del territorio dello stesso Comune dalla rete urbana di Foligno.

D. M. 12 febbraio 1958 (Gazz. Uff. n. 62): Approvazione del piano tecnico n. 489, presentato dalla Società Esercizi Telefonici, concernente l'automatizzazione della rete telefonica urbana del comune di Torre del Greco (Napoli) ed autorizzazione del distacco del territorio dello stesso Comune dalla rete urbana di Napoli.

D. M. 12 febbraio 1958 (Gazz. Uff. n. 70): Approvazione del piano tecnico n. 1269, presentato dalla Società Telefonica delle Venezie, concernenti l'installazione di nuove centrali telefoniche urbane e di una nuova centrale telefonica interurbana a Feltre.

DD. MM. 12 febbraio 1958 (Gazz. Uff. n. 70): Approvazione dei piani tecnici nn. 1276 e 1283 presentati dalla Società Telefonica delle Venezie, concernenti il passaggio di San Valentino dal centro rete telefonico di Malles al centro rete di Resia e di Morimacco dal centro rete telefonico di Udine a quello di Cividale.

D. M. 12 febbraio 1958 (Gazz. Uff. n. 70): Approvazione del piano tecnico n. 1278 presentato dalla Società Telefonica delle Venezie, concernente l'automatizzazione del settore telefonico di Santo Stefano di Cadore.

D. M. 15 febbraio 1958 (Gazz. Uff. n. 47): Costituzione di nuove reti telefoniche urbane in alcuni Comuni della Toscana.

D. M. 18 febbraio 1958 (Gazz. Uff. n. 64): Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere concernenti gli impianti della nuova rete nazionale in cavi coassiali e relative diramazioni su filo o con ponti-radio, interessanti le tratte: Padova-Trento; Bassano-San Daniele del Friuli; Udine-Treviso; Firenze-Pesaro; Mazara del Vallo-Portoempedocle; Golfo Aranci-Cagliari.

D. M. 20 febbraio 1958 (Gazz. Uff. n. 54): Proroga dei termini entro i quali devono compiersi le espropriazioni ed i lavori attinenti all'ampliamento della centrale telefonica San Paolo di Torino (al 10 marzo 1959).

DD. MM. 20 febbraio 1958 (Gazz. Uff. nn. 68, 69 e 70): Approvazione dei piani tecnici nn. 1257, 1271 e 1272 presentati dalla Società Telefonica delle Venezie, concernenti la costituzione dei nuovi centri rete telefonici di Fagogna, Tricesimo e Basiliano.

D. M. 27 febbraio 1958 (Gazz. Uff. n. 71): Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità di opere relative ad impianti principali ed accessori di telecomunicazioni in Bologna.

D. M. 11 marzo 1958 (*Gazz. Uff. n. 71*): Modificazioni al regolamento di servizio (polizza di abbonamento al telefono) approvato con decreto Ministeriale 11 novembre 1930. — Le modifiche riguardano il pagamento dei canoni di abbonamento.

D. M. 26 marzo 1958 (*Gazz. Uff. n. 91*): Proroga al 31 dicembre 1960 del termine fissato per l'esecuzione dei lavori e per il compimento delle espropriazioni relativi alla posa del cavo coassiale telefonico lungo alcune tratte.

Interr. Antoniozzi, ann. 19 agosto 1953: Ampliamento dell'impianto telefonico in Cosenza (r. s.); es. 29 settembre 1953.

Interr. sen. Carmagnola, ann. 27 agosto 1953: Rinnovo delle concessioni telefoniche alle società concessionarie (r. s.); es. 23 ottobre 1953.

Interr. Colasanto, ann. 22 settembre 1953: Ampliamento della centrale telefonica del Vomero (r. s.); es. 9 ottobre 1953.

Interr. Capalozza, ann. 20 ottobre 1953: Tariffe telefoniche della società Timo (r. s.); es. 1° dicembre 1953.

Interr. Faralli, ann. 28 ottobre 1953: Tariffe della Società telefonica tirrena nella riviera del Levante (Genova) (r. s.); es. 19 novembre 1953.

Interr. Spadola, ann. 29 ottobre 1953: Collegamento telefonico Ragusa-Palermo-Roma (r. s.); es. 19 novembre 1953.

Interr. Maglietta, ann. 2 dicembre 1953: Applicazione del contatore telefonico sulla rete telefonica nazionale (r. s.); es. 26 gennaio 1954.

Interr. Bontade Margherita, ann. 10 marzo 1954: Allacciamento telefonico delle frazioni comunali della Sicilia e dell'Italia meridionale (r. s.); es. 12 luglio 1954.

Interr. Chiaramello, ann. 12 aprile 1954: Irregolarità nel servizio telefonico interurbano della rete del Piemonte (r. s.); es. 14 maggio 1954.

Interr. De' Cocci, ann. 14 luglio 1954: Revisione delle clausole di appalto dei posti telefonici pubblici con prescrizione di orario (r. s.); es. 30 settembre 1954.

Interr. sen. Molinari, ann. 22 settembre 1954: Miglioramento delle comunicazioni telefoniche tra Roma e la città di Sciacca (r. s.); es. 25 settembre 1954.

Interr. Spadazzi, ann. 23 settembre 1954: Installazione di cabine telefoniche per il servizio interurbano nelle principali stazioni ferroviarie italiane (r. s.); es. 19 ottobre 1954.

Interp. Mancini e Bianco, ann. 19 ottobre 1954: Problema delle concessioni telefoniche.

Mozione sen. Gavina, letta 17 novembre 1954: Rinnovo delle convenzioni per le concessioni telefoniche. — Svolgendo la propria mozione, nella seduta del 14 dicembre 1954, il sen. *Gavina*, premesso che sono state presentate al Parlamento le risultanze dei lavori dell'apposita Commissione nominata per lo studio del riassetto dei servizi telefonici, chiede di conoscere il punto di vista del Governo sull'opportunità di valersi, alla scadenza del 31 dicembre 1954, del diritto di riscatto, nonchè le intenzioni del Governo stesso sul futuro ordinamento del servizio telefonico. Sottolinea che la Commissione ministeriale ha concluso i suoi lavori prospettando la necessità di unificare i servizi telefonici, e invita conseguentemente il Governo a sostituirsi alle società concessionarie nella gestione dei telefoni.

Intervengono successivamente i senatori *Carmagnola* (favorevole al riscatto; nega che possa costare allo Stato 270 miliardi, come sostengono alcuni; ricorda che la gestione dei telefoni è nazionalizzata in tutti gli Stati), *Amigoni* (premesso che con il 31 dicembre 1954 non scade il termine utile per il preavviso da parte dello Stato alle società concessionarie, bensì inizia il periodo entro il quale lo Stato ha facoltà di esercitare il diritto di riscatto dei servizi telefonici, confuta l'affermazione che la Commissione incaricata di studiare il problema si sia dichiarata favorevole ad una unificazione dei servizi; ritiene che, salvi i necessari miglioramenti consigliati dall'esperienza, il sistema attuale possa ancora garantire il migliore espletamento dei servizi), *Terragni* (varie obiezioni alla richiesta di abolizione del sistema attuale; conferma che l'eventuale onere per il riscatto raggiunge i 270 miliardi), *Riccio* (invita il Governo a fare concrete proposte per migliorare il funzionamento dei telefoni secondo gli studi dell'apposita commissione tenendo presenti gli inconvenienti della nazionalizzazione), *Corbellini* (sottolinea che le ferrovie, al momento della nazionalizzazione, avevano già terminato il loro periodo di espansione, mentre i servizi telefonici sono ancora in fase di forte svi-

luppo), *Cianca* (favorevole all'unificazione dei servizi telefonici) e *Merlin Umberto* (favorevole ad assicurare allo Stato la maggioranza dei pacchetti azionari delle varie società concessionarie).

Replicando il Ministro delle poste e telecomunicazioni *Cassiani*, premesso che con il 31 dicembre 1954 si inizia il periodo entro il quale il preavviso per esercitare il riscatto può essere notificato in qualsiasi momento alle società concessionarie, esamina le conclusioni della commissione di studio, le quali sono di carattere squisitamente tecnico. Afferma che il Governo nutre il fermo intendimento di giungere ad una soluzione organica in un congruo periodo di tempo, in modo da non compromettere il normale funzionamento dei servizi; ma che non può, per il momento, andare oltre tali assicurazioni. — Successivamente il sen. *Corbellini* presenta un o. d.g. il quale, dopo una breve sospensione, viene modificato secondo un testo concordato con l'opposizione. Il nuovo testo dell'o. d. g. (la cui prima firma è del sen. *Gavina*) invita il Governo a predisporre sollecitamente una soluzione del problema per il funzionamento dei servizi telefonici, la quale tenga conto delle esigenze del progresso e del coordinamento tecnico ed economico dei mezzi impiegati e delle necessità del pubblico servizio. — L'o. d. g. viene approvato e conseguentemente risulta assorbita la mozione.

Interr. Alliata di Montereale ann. 13 dicembre 1954: Istituzione del servizio telefonico nei centri sprovvisti della Sicilia (r. s.); es. 25 gennaio 1955.

Mozione Mancini, letta 23 dicembre 1954: Termine delle concessioni alle società telefoniche.

Interr. Barbieri, ann. 21 febbraio 1955: Limitazione del servizio telefonico urbano di Firenze e di altre città della Toscana (r. s.); es. 28 ottobre 1955.

Interr. Bernardi, ann. 16 marzo 1955: Ricostruzione della carriera del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (r. s.); es. 14 aprile 1955.

Interr. Sciaudone, ann. 14 aprile 1955: Ammontare dei canoni richiesti e concessi per l'istituzione della rete telefonica urbana in Capua (Caserta) (r. s.); es. 13 giugno 1955.

Interr. Spadazzi, ann. 22 aprile 1955: Installazione di cabine telefoniche interurbane in alcune stazioni della Lucania (r. s.); es. 13 giugno 1955.

Interr. sen. Tartufoli, ann. 13 luglio 1955: Disservizio delle comunicazioni intercomunali il cui esercizio compete allo Stato (r. s.); es. 27 settembre 1955.

Interr. Bogoni, ann. 21 settembre 1955: Funzionamento dei servizi telefonici interurbani (r. s.); es. 9 novembre 1955.

Interr. Castellarin, ann. 21 settembre 1955: Valutazione della spesa a carico dello Stato per la nazionalizzazione dei telefoni (r. s.); es. 3 dicembre 1955.

Interr. Barbieri, ann. 28 settembre 1955: Applicazione alla categoria dei medici dei canoni delle tariffe telefoniche stabilite per la quinta categoria (r. s.); es. 23 novembre 1955.

Interr. Gatto, ann. 6 ottobre 1955: Esclusione della provincia di Venezia dalla concessione di allacciamenti telefonici alle frazioni (r. s.); es. 17 dicembre 1955.

Interr. Viviani Arturo, ann. 14 ottobre 1955: Collegamento telefonico diretto della polizia di Siena con tutti i comandi di polizia della provincia (r. s.); es. 9 novembre 1955.

Interr. Colitto, ann. 18 e 21 ottobre 1955: Istituzione di posti telefonici in alcune frazioni del comune di Foligno (r. s.); es. 17 dicembre 1955.

Interr. Trabucchi, ann. 20 ottobre 1955: Miglioramento dei servizi telefonici interurbani (r. s.); es. 13 dicembre 1955.

Interr. Castellarin, ann. 21 ottobre 1955: Rinnovo delle concessioni telefoniche (r. s.); es. 3 dicembre 1955.

Mozioni Mancini, Cerreti e Gaspari, lette 25 e 26 ottobre 1955 e 28 marzo 1956: Definitivo assetto unitario dei servizi telefonici e riscatto delle concessioni. — Ritirate 7 giugno 1956 (tramutate in o. d. g. sul bilancio del Ministero delle poste e telecomunicazioni).

Interr. Spampanato, ann. 15 novembre 1955: Situazione dei servizi telefonici a Caserta (r. s.); es. 17 dicembre 1955.

Interr. Sorgi, ann. 24 novembre 1955: Elenco delle frazioni dei comuni del Teramano fruenti di collegamento telefonico (r. s.); es. 31 gennaio 1956.

Interr. Minasi e Musolino, ann. 25 novembre 1955: Sostituzione d'autorità del titolare dell'agenzia telefonica di Gioia Tauro (Reggio Calabria); es. 21 marzo 1955.

Interr. Sammartino, ann. 29 novembre 1955: Installazioni di servizi telefonici nel Molise (r. s.); es. 31 gennaio 1956.

Interr. Mancini, ann. 13 dicembre 1955: Funzionamento del servizio telefonico in Calabria (r. s.); es. 5 giugno 1956.

Mozione Scalia, letta 17 dicembre 1955: Rinnovo delle concessioni alle società Timo, Telve e Stipel e riscatto delle società private Teti e Set. — Ritirata 15 giugno 1956 (tramutata in o. d. g. sul bilancio del Ministero delle poste e telecomunicazioni).

Interr. Calandrone Pacifico, ann. 20 gennaio 1956: Funzionamento del servizio telefonico nella provincia di Savona (r. s.); es. 20 marzo 1956.

Interr. sen. Asaro, ann. 24 gennaio 1956: Criteri adottati nelle concessioni di assuntorie dei posti telefonici pubblici (r. s.); es. 23 marzo 1956.

Interr. Mancini, ann. 26 gennaio 1956: Funzionalità degli impianti telefonici a Paola (Cosenza) (r. s.); es. 5 giugno 1956.

Interr. Semeraro Santo, ann. 3 febbraio 1956: Esclusione di Brindisi dal costruendo cavo coassiale (r. s.); es. 6 marzo 1956.

Interr. De' Cocci, ann. 3 febbraio 1956: Sviluppo dei servizi telestampanti (r. s.); es. 28 marzo 1956.

Interr. Spampanato, ann. 28 febbraio e 21 luglio 1956: Potenziamento del servizio telefonico di Caserta (r. s.); es. 11 aprile e 20 dicembre 1956.

Interr. Gaudioso, ann. 12 aprile 1956: Esonero della città di Siracusa dalla tariffa di maggiorazione degli abbonamenti telefonici per automatizzazione della rete (r. s.); es. 6 giugno 1956.

Mozione Bima, letta 5 giugno 1956: Nuove pattuizioni da stipulare con le attuali società concessionarie. — Ritirata 7 giugno 1956 (tramutata in o. d. g. sul bilancio del Ministero delle poste e telecomunicazioni).

Interr. Chiaramello, ann. 9 ottobre 1956: Miglioramento del servizio telefonico nel Piemonte (r. s.); es. 6 novembre 1956.

Interr. Selvaggi, ann. 17 dicembre 1956: Funzionamento dei servizi telefonici statali durante lo sciopero del personale (r. s.); es. 12 febbraio 1957.

Interp. Mancini, ann. 21 dicembre 1956: In merito al definitivo assetto del servizio telefonico dopo l'avvenuta disdetta delle convenzioni con le società concessionarie.

Interr. Villabruna, ann. ed es. 15 gennaio 1957: Eliminazione del disservizio telefonico interurbano di Torino (r. s.).

Interr. Scalia, ann. 21 febbraio 1957: Installazione di registratori per telefonate degli utenti (r. s.); es. 29 maggio 1957.

Interr. Caprara, ann. 29 maggio 1957: Attività della S.E.T. (r. s.); es. 17 luglio 1957.

Interr. Spadazzi, ann. 24 luglio 1957: Conseguenze per i dipendenti del passaggio all'I.R.I. delle società T.E.T.I. e S.E.T. (r. s.); es. 28 ottobre 1957.

Interr. Scalia, ann. 29 luglio 1957: Normalizzazione del servizio telefonico della Camera dei deputati con comuni italiani (r. s.); es. 24 settembre 1957.

Interr. Maglietta, ann. 30 luglio 1957: Sistemazione del personale della S.I.E.L.T.E. (r. s.); es. 24 settembre 1957.

Interr. Colitto, ann. 18 settembre 1957: Sollecito accoglimento delle domande d'impianto telefonico (r. s.); es. 18 novembre 1957.

Interr. Lizzadri, ann. 17 ottobre 1957: Riscatto patrimonio della T.E.T.I. da parte dell'I.R.I. (r. s.); es. 21 ottobre 1957.

Interr. sen. Romano Antonio, ann. 19 novembre 1957: Ampliamento della rete telefonica urbana di Enna (r. s.); es. 30 gennaio 1958.

Interr. Maglietta, ann. 26 novembre 1957: Utenze telefoniche in Gragnano (Napoli) (r. s.); es. 28 gennaio 1958.

Interr. Cremaschi, ann. 5 dicembre 1957: Concessioni delle titolarità dei posti telefonici pubblici ai parroci (r. s.); es. 28 gennaio 1958.

Interr. Geraci, ann. 22 gennaio 1958: Ampliamento della rete telefonica di Reggio Calabria (r. s.); es. 11 marzo 1958.

POUND EZRA

Interr. Del Bo, ann. 7 aprile 1954: Dimissioni dal nosocomio in U.S.A. e trasferimento in Italia del poeta Ezra Pound (tramutata in r. s.); es 6 luglio 1954.

PRATO, v. *Circoscrizione amministrativa* (Provincie).

PRECEDENZE NELLE PUBBLICHE FUNZIONI

Interp. sen. Lussu, ann. 4 febbraio 1958: Ordine delle precedenze nelle pubbliche funzioni.

PREMI DI STUDIO, v. *Borse e premi di studio.*

PREROGATIVE PARLAMENTARI

Vedi pure: *Sicilia* (Legislaz. statale: Disp. varie).

Per quanto riguarda i *trasporti* i deputati fruiscono della libera circolazione su tutte le ferrovie dello Stato e su quelle private, ed è concesso annualmente un limitato numero di biglietti gratuiti per i viaggi dei componenti le rispettive famiglie.

Sulle linee di navigazione sovvenzionate i parlamentari fruiscono del passaggio gratuito. Per i viaggi in aereo ed in vagone letto, le Camere concedono un certo numero di viaggi gratuiti, proporzionato alla distanza della sede dei parlamentari dalla capitale.

La Camera provvede pure, mediante un canone annuo, ad assicurare ai deputati il libero percorso su tutti i mezzi pubblici di trasporto municipalizzati della Capitale (tramvie, autobus, filobus).

Per il *soggiorno* nella capitale non sono previste speciali facilitazioni concernenti il vitto e l'alloggio. I singoli deputati provvedono per conto proprio, ed è all'uopo istituito una indennità di rimborso spese (v. *Indennità parlamentari*).

Quanto alla *corrispondenza*, è esclusa qualsiasi franchigia.

Non esistono *segretari* per il servizio particolare dei deputati: ciascuno vi provvede direttamente, con persona di sua fiducia, e ne cura la remunerazione.

Disegno di legge* pres. il 2 dicembre 1953 dal Min. della pubblica istruzione Segni (C. n. **450, S. n. **548**): *Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica.* — Stabilisce che i professori non di ruolo parlamentari (ai quali sono parificati anche i deputati o consiglieri regionali, i presidenti delle Amministrazioni provinciali, i sindaci di comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti e coloro che siano eletti dirigenti nazionali del Sindacato nazionale della scuola media) saranno mantenuti nell'elenco degli incaricati e gli anni del mandato saranno considerati come anni di servizio, con la qualifica attribuita durante l'ultimo anno di effettivo insegnamento (v. pure *Istruzione:* Istruzione secondaria: Personale insegnante ecc.). — **Legge 19 marzo 1955, n. 160.**

Proposta di legge del dep. Bigiandi, ann. il 14 febbraio 1956 (C. n.**2054**): *Accesso agli opifici dei senatori e dei deputati in carica.* — Stabilisce che i deputati

e i senatori in carica possono visitare, anche durante i turni di lavoro, gli opifici del territorio della Repubblica nei quali sono occupati oltre 30 lavoratori. — Rimasta presso la Commissione Industria della Camera in sede referente.

Interr. Marino, ann. 9 giugno 1954: Distribuzione ai membri del Parlamento della Relazione annuale del governatore della Banca d'Italia e delle relazioni periodiche degli enti pubblici investiti di funzioni di pubblico interesse (r. s.); es. 30 luglio 1954.

Interr. Pagliuca, ann. 10 luglio 1957: Garanzia dei posti sui treni ai parlamentari (r. s.); es. 26 luglio 1957.

Interr. Capalozza, ann. 5 febbraio 1958: Testo della circolare del 13 agosto 1953, n. 8559609/A. G., della Direzione generale previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sul trattamento economico dei dipendenti eletti deputati o senatori (r. s.); es 11 marzo 1958.

PRESCRIZIONE E DECADENZA, v. *Calamità pubbliche* (Alluvioni ecc.) – *Codici* (civile).

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1. DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI E VARIE – 2. ELEZIONE, v. *Parlamento nazionale* (Sedute comuni) – 3. SEGRETARIATO GENERALE – 4. MESSAGGI E COMUNICAZIONI AL PARLAMENTO.

1. DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI E VARIE (v. pure: *Senato della Repubblica:* Disposizioni costituzionali e varie).

Disegno di legge* pres. il 21 luglio 1956 dal Pres. del Cons. Segni e dal Min. delle finanze Andreotti (C. n. **2437, S. n. **1783**): *Disposizioni relative alla tenuta di San Rossore (Pisa) e alla villa Rosebery in Napoli* (v. *Demanio* ecc.). — **Legge 21 febbraio 1957, n. 32.**

Relazione e d. P R. 5 aprile 1957, n. 230: Autorizzazione alla prelevazione di lire 1.646.900.000 dal Fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1956-57. — Presentato per la convalida con *disegno di legge* del Min. del tesoro Medici l'8 maggio 1957 (*S. n. **1990**, C. n. **3251**). — Prevede, tra l'altro, l'assegnazione di 100 milioni per provvedere all'esecuzione di urgenti lavori al Palazzo del Quirinale. — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro della Camera in sede referente.

27 giugno 1957. — Nel corso del dibattito sulle comunicazioni del Governo Zoli al Senato, il sen. *Sturzo* formula rilievi di natura costituzionale in merito ai limiti dell'attività del Presidente della Repubblica, specie in relazione alle dichiarazioni fatte dal Presidente della Repubblica il 13 e 22 giugno 1957.

Proposta di legge costituzionale del dep. Del Fante, ann. il 24 settembre 1957, svolta e presa in considerazione il 12 febbraio 1958 (C. n. **3178**): *Modifica dell'articolo 83 della Costituzione sull'elezione del Presidente della Repubblica e nuova disciplina dei poteri previsti dagli articoli 59, 74, 87 e 135 della Carta costituzionale.* — La proposta ha per oggetto due importanti modifiche della Costituzione italiana: la elezione del Presidente della Repubblica e la sua responsabilità. Si propone, infatti, l'elezione diretta del Presidente della Repubblica da parte del corpo elettorale con modalità da stabilirsi con successiva legge ordinaria e l'attribuzione al Presidente della Repubblica della responsabilità dei propri atti. Tale responsabilità è sancita mediante una norma che stabilisce che per i poteri e gli atti che spettano al Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere, di indire le nuove elezioni delle Camere e di fissarne le prime riunioni, di inviare messaggi alle Camere, di chiedere alle Camere una nuova deliberazione sulle leggi, di indire il *referendum* popolare, di nominare senatori a vita e di nominare cinque membri della Corte Costituzionale, la controfirma ministeriale serve solo per riconoscere la regolarità formale dell'atto. In caso di dissenso fra il Presidente della Repubblica e il Governo è previsto il deferimento della questione alla Corte costituzionale. Per gli atti di cui all'art. 87 della Costituzione e per tutti gli altri per i quali è necessaria la sua firma, il Presidente della Repubblica può richie-

dere una deliberazione del Consiglio dei Ministri; in tal caso è obbligato a sottoscriverli entro dieci giorni dalla deliberazione stessa. — Rimasta alla Camera (da assegnare alla Commissione).

Proposta di legge costituzionale del sen. Nacucchi, ann. l'8 ottobre 1957 (S. n. **2165**): *Modifica dell'articolo 88 della Costituzione.* — Sottrae l'istituto dello scioglimento all'assenso governativo (necessario in quanto il decreto di scioglimento è controfirmato dal Presidente del Consiglio) proponendo che per gravi motivi il Presidente della Repubblica può, uditi i loro presidenti, il parere dei quali sarà riportato nel decreto, sciogliere le Camere od anche una sola di esse e che il decreto di scioglimento non è soggetto alla controfirma del Presidente del Consiglio dei Ministri. — Rimasta presso la Commissione Interni del Senato in sede referente.

Interr. sen. Sturzo, ann. 24 novembre 1955: Eventuale interpretazione di taluni atti del Capo dello Stato come partecipazione attiva del Presidente della Repubblica all'esercizio del Governo (r. s.); es. 2 dicembre 1955.

Interr. sen. Granzotto Basso, ann. 13 marzo 1956: Mancata visita del Presidente Gronchi al Museo Garibaldino di New York (r. s.); es. 26 aprile 1956.

2. ELEZIONE, v. *Parlamento nazionale* (Sedute comuni).

3. SEGRETARIATO GENERALE.

D. P. R. 23 marzo 1954 (Gazz. Uff. n. 83): Nomina del consigliere di Stato dott. Nicola Picella a segretario generale della Presidenza della Repubblica.

DD. P. R. 12 maggio 1955 (Gazz. Uff. n. 130): Cessazione del consigliere di Stato dott. Nicola Picella dalla carica di Segretario generale della Presidenza della Repubblica e nomina alla stessa carica del prefetto di prima classe dott. Oscar Moccia.

Disegno di legge pres. il 20 dicembre 1956 dal Pres. del Cons. Segni (C. n. **2638**): *Determinazione della spesa per il Segretario generale della Presidenza della Repubblica e per tutto il personale dipendente dal Segretariato.* — Il procedimento si riallaccia alla legge 9 agosto 1948, n. 1077, il cui art. 4 al primo comma dispone che lo stato giuridico ed economico e gli organi del personale addetto alla Presidenza sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica. Nel secondo comma stabilisce che alle spese per il Segretariato generale della Presidenza e per tutto il personale dipendente dal Segretariato si provvede con legge speciale e, sino a quando questa non sarà emanata, nei modi previsti dall'art. 12 del d.-l. 3 ottobre 1919, n. 1792; tale art. 12 dispone che l'ammontare della spesa necessaria per mantenere ed estendere al personale dell'Amministrazione della Real Casa (ora della Presidenza della Repubblica) i miglioramenti economici già concessi o che in seguito saranno concessi alle analoghe categorie del personale dello Stato, sarà rimborsato sul bilancio dello Stato. Dato che questa disposizione rende inoperante l'autonomia presidenziale sancita dal 1° comma del citato art. 4, almeno per quanto concerne lo stato economico del personale al servizio del Capo dello Stato, il presente provvedimento stabilisce che la spesa per il personale in argomento, pur gravando sempre sul bilancio dello Stato, è tuttavia in questo inserita sulla base delle determinazioni adottate in materia dal Presidente della Repubblica nell'esercizio della sua autonoma potestà. Di conseguenza viene abrogato il comma 2° dell'art. 4 della legge n. 1077. — La Commissione Interni della Camera nella sua relazione (rel. *Pintus*), presentata il 7 maggio 1957, rilevato che il disegno di legge intende dare attuazione al 3° comma dell'art. 84 della Costituzione, nel quale si parla di « dotazione » del Presidente della Repubblica, propone di approvarlo. — Rimasto in stato di relazione alla Camera.

Interr. Sponziello, ann. 4 ottobre 1957: Incarichi amministrativi di alcuni funzionari della Presidenza della Repubblica (r. s.); es. 14 ottobre 1957.

4. MESSAGGI E COMUNICAZIONI AL PARLAMENTO.

Messaggio del 21 novembre 1953 (C. Doc. VII, n. 1, S. Doc. LIV): Invita le Camere al riesame delle proposte di legge dei deputati Angiov, Napolitano Francesco, Ceccherini, Morelli, Di Vittorio ed altri (C. n. **92-189-190-216-231**, S. n. **150**): *Proroga della legge 14 febbraio 1953, n. 49, relativa ai diritti e compensi dovuti al personale degli Uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro e della Corte dei conti* (v. *Diritti casuali*). — **Legge 27 dicembre 1953, n. 948.**

3 aprile 1957. — Il Presidente *Leone* informa la Camera circa una comunicazione del Presidente della Repubblica relativa alla convocazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione di un membro effettivo e di uno supplente dell'Alta Corte siciliana. Inoltre comunica che, in seguito a questa comunicazione, ha deciso di non dar corso alla seduta comune fissata per il giorno successivo (v. pure *Sicilia*).

Messaggio del 27 dicembre 1957 per la ricorrenza decennale della promulgazione della Carta Costituzionale (allegato al resoconto stenografico delle sedute del 21 gennaio 1958 della Camera e del Senato).

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, v. *Ministeri.*

PRESIDÎ MEDICO-CHIRURGICI, v. *Farmacie e prodotti farmaceutici.*

PRESTAZIONI FONDIARIE, v. *Contratti agrari e prestazioni fondiarie.*

PRESTITI ESTERI, v. *Agricoltura* (Riforma fondiaria ecc.) – *Alberghi* – *Capitali esteri* – *Esportazioni* ecc. – *Istituto mobiliare italiano* – *Mezzogiorno e isole* – *Trattati* ecc.

PRESTITI MATRIMONIALI, v. *Famiglia.*

PRESTITI REDIMIBILI E CONSOLIDATI, v. *Debito pubblico.*

PRETURE, v. *Circoscrizione giudiziaria* – *Codici* (procedura civile) – *Magistratura* – *Ordinamento giudiziario.*

PREVIDENZA SOCIALE

1. DISPOSIZIONI GENERALI, ASSICURAZIONI PER GLI INFORTUNI, LE MALATTIE, LA INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI, LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA E LA TUBERCOLOSI, v. *Assicurazioni sociali* – 2. ASSEGNI FAMILIARI, v. *Lavoro* (Assegni familiari) – 3. INTEGRAZIONE SALARIALE, v. *Lavoro* (Salari ecc.) – 4. CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA, v. *Agricoltura* – 5. PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLO STATO, v. *Ente nazionale di previdenza ed assistenza per dipendenti statali* – *Pensioni civili e militari* – 6. PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI, v. *Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali* – *Pensioni e ordinamento delle Casse di previdenza amministrate* ecc. – 7. PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DA ENTI DI DIRITTO PUBBLICO, v. *Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico* – 8. PREVIDENZA MARINARA, v. *Marina mercantile* – 9. PREVIDENZA PER GLI AVVOCATI, PROCURATORI, GEOMETRI, INGEGNERI, ARCHITETTI, COMMERCIALISTI, RAGIONIERI, PERITI COMMERCIALI, VETERINARI ED OSTETRICHE, v. *Professioni* – 10. ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO IN CONCESSIONE – 11. ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA – 12. ADDETTI ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE – 13. ADDETTI ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO – 14. ADDETTI ALLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS – 15. ADDETTI ALLE AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE – 16. ADDETTI ALLO SPETTACOLO – 17. GIORNALISTI PROFESSIONISTI – 18. DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI – 19. IMPIEGATI AGRICOLI E FORESTALI – 20. AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO – 21. ADDETTI ALLE MINIERE DI ZOLFO – 22. ENTI VARI DI PREVIDENZA SOCIALE: a) *Associazione di previdenza tra i sacerdoti*

della Toscana – b) *Cassa di assistenza del sindacato nazionale delle belle arti* – c) *Cassa nazionale di assistenza ai farmacisti e Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti* – d) *Cassa nazionale mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa* – e) *Cassa di previdenza per gli agenti delle librerie di stazione* – f) *Casse di assistenza e previdenza degli scrittori, autori drammatici e musicisti – Case di riposo per musicisti e artisti drammatici* – g) *Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e scultori* – h) *Fondi di previdenza e pensioni per i dipendenti da istituti bancari* – i) *Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto* – l) *Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime* – m) *Fondo pensioni per il personale di ruolo della Società italiana autori ed editori* – n) *Fondo di previdenza per il personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali* – o) *Fondo di previdenza a favore del personale delle dogane* – p) *Fondo di previdenza per il personale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane* – q) *Opera nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani* – r) *Opera nazionale per i pensionati d'Italia* – s) *Società nazionale di mutuo soccorso per gli impiegati* – 23. COMMISSIONI PER LA PREVIDENZA DEGLI IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA.

Vedi pure: *Agricoltura* (Contributi agricoli unificati) – *Assicurazioni sociali – Assistenza e beneficenza – Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro – Chiesa cattolica – Enti ed istituti di diritto pubblico* ecc. – *Farmacie* ecc. – *Impiegati privati – Lavoro* (Assegni familiari – Prevenzione degli infortuni ecc.) – *Maternità e infanzia – Mutilati e invalidi – Notariato e archivi notarili – Pensioni civili e militari – Pensioni e ordinamento delle Casse di previdenza* ecc. – *Perseguitati politici e razziali – Poste e telecomunicazioni* (Personale) – *Professioni – Trattato di pace* (Provvedimenti ecc.).

1. DISPOSIZIONI GENERALI, ASSICURAZIONI PER GLI INFORTUNI, LE MALATTIE, L'INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI, LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA E LA TUBERCOLOSI, v. *Assicurazioni sociali.*

2. ASSEGNI FAMILIARI, v. *Lavoro* (Assegni familiari).

3. INTEGRAZIONE SALARIALE, v. *Lavoro* (Salari ecc.).

4. CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA, v. *Agricoltura.*

5. PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLO STATO, v. *Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali – Pensioni civili e militari.*

6. PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI, v. *Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali – Pensioni e ordinamento delle Casse di previdenza amministrate* ecc.

7. PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DA ENTI DI DIRITTO PUBBLICO, v. *Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.*

8. PREVIDENZA MARINARA, v. *Marina mercantile.*

9. PREVIDENZA PER GLI AVVOCATI, PROCURATORI, GEOMETRI, INGEGNERI, ARCHITETTI, COMMERCIALISTI, RAGIONIERI, PERITI COMMERCIALI, VETERINARI ED OSTETRICHE, v. *Professioni.*

10. ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO IN CONCESSIONE (v. pure: *Pensioni civili e militari:* Pensioni ferroviarie – *Trasporti pubblici* ecc.: Disp. gen. – Ferrovie in concessione).

D. M. 30 aprile 1953 (*Gazz. Uff. n. 172*): Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Tramvie e Ferrovie elettriche di Roma (S.T.E.F.E.R.).

D. P. R. 17 dicembre 1953, n. 1283: Estinzione della Cassa speciale di previdenza per il personale dipendente dal Consorzio cooperativo delle Ferrovie reggiane.

Proposta di legge* dei deputati Morelli e Scalia, ann. il 26 gennaio 1954 (C. n. **612, S. n. **771**): *Riapertura del termine di decadenza di cui all'articolo 5, ultimo comma, della legge 14 maggio 1949, n. 269, relativa a disposizioni in materia di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.* — L'art. 5 della legge n. 269 stabilisce che gli agenti collocati in quiescenza con il trattamento di previdenza assicurato dalle Casse speciali, possano ottenere il migliore trattamento di pensione a carico del Fondo, purchè, gli stessi agenti, ne facciano richiesta all'I.N.P.S. entro un anno dalla entrata in vigore della legge stessa e, cioè, entro il 7 giugno 1950. La presente proposta dispone la proroga di detto termine al 31 dicembre 1954. — La Commissione Lavoro della Camera in sede legislativa (rel. *Rapelli*) l'approva il 5 ottobre 1954 stabilendo che il termine è prorogato ad un anno dalla pubblicazione della legge. — Approvata senza modificazioni dalla Commissione Lavoro del Senato in sede deliberante (rel. *Angelini Cesare*) il 20 gennaio 1955. — **Legge 2 febbraio 1955, n. 80.**

Proposta di legge dei deputati Morelli e Scalia, ann. il 26 gennaio 1954 (C. n. **613**): *Modifica all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, riguardante miglioramenti al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti in concessione.* — Estende le norme dell'art. 3 della legge n. 4435, relative alla riliquidazione perequativa delle pensioni, anche ai lavoratori andati in pensione anteriormente al 1° febbraio 1945. — La Commissione Finanze e tesoro della Camera esprime parere contrario all'approvazione della proposta di legge. — Rimasta presso la Commissione Lavoro della Camera in sede legislativa.

Proposta di legge del dep. Endrich, ann. il 12 novembre 1954 (C. n. **1232**): *Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, concernente modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione.* — Intende consentire al personale di cui trattasi, che ne faccia richiesta, di rimanere in servizio fino a 65 anni di età ovvero sino al conseguimento del massimo della pensione se tale massimo venga raggiunto prima del compimento del 65° anno di età. — Decaduta il 28 gennaio 1955 per le dimissioni del proponente (v. oltre proposta Angioy C. n. 1713).

Proposta di legge del dep. Angioy ed altri, ann. il 13 luglio 1955 (C. n. **1713**): *Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, recante norme sul trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione.* — Il testo è identico a quello della proposta Endrich (C. n. 1232). — Rimasta presso la Commissione Lavoro della Camera in sede legislativa.

DD. MM. 14 e 16 luglio 1955 (*Gazz. Uff. n. 211*): Modificazioni degli statuti delle Casse di soccorso per il personale dipendente dalla Ferrovia Valle Seriana e dalla Società per la ferrovia elettrica di Valle Brembana, con sede in Bergamo.

Proposta di legge* del dep. Ceccherini, ann. il 25 novembre 1955 (C. n. **1897, S. n. **1815**): *Concessione di un assegno* una tantum *ai titolari di pensioni liquidate a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1945.* — Detto assegno è concesso in misura pari ad un dodicesimo dell'importo annuo della pensione. — Approvata dalle Commissioni Lavoro della Camera e del Senato rispettivamente il 19 dicembre 1956 e il 30 gennaio 1957. — **Legge 8 febbraio 1957, n. 43.**

Proposta di legge del dep. Berlinguer ed altri, ann. il 13 dicembre 1955 (C. n. **1939**): *Tredicesima mensilità per una categoria di pensionati del Fondo speciale addetti ai pubblici servizi di trasporto.* — Propone la concessione della 13° mensilità ai titolari delle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1945. — Assorbita dalla proposta di legge Ceccherini (C. n. 1897).

Proposta di legge del dep. Rubeo ed altri, ann. il 2 febbraio 1956 (C. n. **2040**): *Modifica all'articolo 4 della legge 14 maggio 1949, n. 269, concernente disposizioni*

in materia di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione. — Consente al personale di cui trattasi di chiedere, ai fini del trattamento di previdenza a carico del Fondo, il riconoscimento di tutto il periodo di servizio prestato con la qualifica di straordinario anteriormente al passaggio in ruolo. — Rimasta presso la Commissione Lavoro della Camera in sede legislativa.

D. M. 13 settembre 1956 (*Gazz. Uff. n. 239*): Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma.

D. M. 2 maggio 1957 (*Gazz. Uff. n. 307*): Modificazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società trasporti urbani di Ferrara (S. T. U.).

D. M. 2 maggio 1957 (*Gazz. Uff. n. 308*): Modificazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Anonima Imprese e Trasporti (S. A. I. E. T.), con sede a Pisa, esercente la ferrovia Pisa Marina-Tirrenia-Livorno.

Proposta di legge del dep. Carrugi ed altri, ann. l'11 luglio 1957, svolta e presa in considerazione il 13 febbraio 1958 (C. n. 3034): *Modifica dell'articolo 4 della legge 14 maggio 1949, n. 269, riguardante il riscatto previdenziale del periodo di avventiziato dei dipendenti dalle aziende ferrotramviarie e di navigazione interna.* — Ritirata il 14 febbraio 1958 (la modifica proposta è stata inserita nella legge 17 febbraio 1958, n. 140; v. oltre).

D. M. 15 novembre 1957 (*Gazz. Uff. n. 20 del 1958*): Soppressione della Cassa di soccorso per il personale già addetto alla ferrovia Bribano-Agordo gestita dalla Società anonima industriale e ferroviaria, con sede in Milano.

D. M. 15 novembre 1957 (*Gazz. Uff. n. 34 del 1958*): Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Azienda Trasporti Automobilistici (A. T. A.) di Gorizia.

Disegno di legge* pres. il 22 novembre 1957 dal Min. del lavoro e della previdenza sociale Gui (S. n. **2267, C. n. **3424**): *Norme di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.* — Dà attuazione agli impegni assunti dai Ministri del lavoro e dei trasporti in sede di soluzione della vertenza sindacale sorta nel settore dei pubblici servizi di trasporto in concessione, verso la fine del mese di marzo del 1957, in ordine al miglioramento delle pensioni ferro-tramviarie connesso al rialzo del costo della vita (per detti aumenti, v. oltre d. P. R. 27 novembre 1957, n. 1403) ed all'estensione ai dipendenti delle autolinee delle norme sui riscatti previdenziali già vigenti per altre categorie di agenti. — In particolare prevede la facoltà, per gli iscritti al Fondo a decorrere dal 1° marzo 1953, di chiedere il riscatto dei periodi di servizio prestati con assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso le aziende esercenti trasporti in concessione, anteriormente alla iscrizione al Fondo. Consente al personale di ruolo in servizio il riscatto integrale dei periodi di avventiziato. Concede ai pensionati ferro-tramvieri per il 1957 un assegno *una tantum* pari ad un dodicesimo dell'importo annuo della pensione percepita (detto assegno non è da considerarsi una tredicesima mensilità). — Discusso ed approvato dalla Commissione Lavoro del Senato (rel. *Angelini Cesare*) in sede deliberante, nella seduta del 18 dicembre 1957 e dalla Commissione Lavoro della Camera (rel. *Driussi*) in sede legislativa, nella seduta del 5 febbraio 1958. — **Legge 17 febbraio 1958, n. 140.**

D. P. R. 27 novembre 1957, n. 1403: Aumento delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione. — Sono aumentate del 12 %.

Interr. Pitzalis, ann. 28 luglio 1953: Proroga della presentazione delle domande ai sensi dell'art. 5 della legge 14 maggio 1949, n. 269 (r. s.); es. 22 agosto 1953.

Interr. Endrich, ann. 29 ottobre 1953: Revisione del trattamento di quiescenza fatto agli ex dipendenti delle ferrovie sarde (r. s.);es. 12 dicembre 1953.

Interr. Endrich, ann. 29 gennaio 1954: Revisione del trattamento previdenziale del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione (r. s.); es. 2 marzo 1954.

Interr. Sciorilli Borrelli e Albizzati, ann. 8 aprile 1954 e 16 dicembre 1955: Corresponsione della 13ª mensilità ai pensionati autoferrotramvieri e dei servizi di navigazione interna (r. s.); es. 14 maggio 1954 e 18 gennaio 1956.

Interr. Albizzati, ann. 30 luglio 1954: Estensione della 13ª mensilità ai ferrotramvieri collocati in pensione anteriormente al 1945 (r. s.); es. 30 settembre 1954.

Interr. Berlinguer, Albizzati e Semeraro Santo, ann. 23 settembre e 14 e 15 ottobre 1954: Versamento di contributi previdenziali arretrati da parte delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione (r. s.); es. 23 novembre e 19 e 26 ottobre 1954.

Interr. Miceli, ann. 28 settembre 1954: Concessione della facoltà di riscatto, ai fini della pensione, del servizio militare in periodo di guerra ai dipendenti delle aziende esercenti pubblici trasporti in concessione (r. s.); es. 19 ottobre 1954.

Interp. sen. Fiore, ann. 4 ottobre 1954: Inadempienza da parte di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione nei riguardi dei contributi previdenziali.

Interr. Laconi, ann. 26 gennaio 1955: Modifica della composizione della Commissione amministrativa della Cassa di soccorso delle ferrovie complementari sarde (r. s.); es. 22 febbraio 1955.

Interr. Basile Giuseppe, ann. 21 settembre 1955: Aumento delle vecchie pensioni ai ferrotramvieri (r. s.); es. 11 ottobre 1955.

Interr. Colasanto, ann. 13 dicembre 1955: Provvedimenti perequativi delle pensioni e concessione della tredicesima mensilità agli ex-ferrotramvieri (r. s.); es. 18 gennaio 1956.

Interr. Colasanto, ann. 13 marzo 1956: Adeguamento delle pensioni al personale dei servizi di trasporto in concessione (r. s.); es. 28 marzo 1956.

Interr. Albizzati, ann. 28 marzo 1956: Perequazione delle pensioni ai ferrotramvieri pensionati prima del 1951 e applicazione della 13ª mensilità (r. s.); es. 17 aprile 1956.

Interr. Albizzati, ann. 10 luglio 1956: Contributi assicurativi dovuti dalle aziende private e municipalizzate al Fondo speciale di previdenza per gli autoferrotramvieri (r. s.); es. 1° ottobre 1956.

Interr. sen. Barbareschi, ann. 20 novembre 1956: Sperequazione di trattamento pensionistico nei confronti dei tramvieri e ferrovieri delle linee secondarie (r. s.); es. 21 dicembre 1956.

Interr. De' Cocci e Colasanto, ann. 29 novembre 1956: Miglioramento del trattamento pensionistico dei tramvieri e ferrovieri delle linee secondarie (r. s.); es. 20 dicembre 1956 e 15 gennaio 1957.

Interr. Scalia, ann. 29 maggio 1957: Gestione della Cassa mutua e previdenza per dipendenti della ferrovia circumetnea di Catania (r. s.); es. 9 luglio 1957.

Interr. Maglietta, ann. 16 luglio 1957: Ripristino dell'amministrazione della Cassa soccorso A.T.A.N. di Napoli (r. s.); es. 2 agosto 1957.

Interr. Albizzati, ann. 31 luglio 1957: Mancato versamento all'I.N.P.S. dei contributi previdenziali da parte dell'azienda tramviaria di Napoli (r. s.); es. 2 dicembre 1957.

Interr. Albizzati, ann. 20 novembre 1957: Equiparazione delle pensioni degli autoferrotramvieri (r. s.); es. 20 dicembre 1957.

11. ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA.

Disegno di legge* pres. il 17 luglio 1956 dal Min. del lavoro e della previdenza sociale Vigorelli (S. n. **1611, C. n. **2515**): *Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione.* — Sulla base degli accordi sindacali stipulati fra le organizzazioni interessate, disciplina la previdenza dei lavoratori telefonici con un testo di norme unitario e completo che sostituisce i vari precedenti provvedimenti in materia. Le innovazioni di maggior rilievo possono così sintetizzarsi: trasformazione della struttura tecnico-finanziaria del fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia; riconoscimento, ai fini del trattamento di pensione, dei periodi di assenza dal lavoro per tubercolosi, non coperti da contribuzione e per i quali sia stata

prestata agli iscritti l'assistenza a carico dell'assicurazione contro la tubercolosi; inclusione della indennità di contingenza nella retribuzione base agli effetti del calcolo dei contributi e delle prestazioni; concessione della 13ª mensilità nella pensione; istituzione della maggiorazione della pensione diretta per i figli a carico del pensionato, compresi quelli maggiorenni inabili al lavoro e concessione della pensione a favore di questi ultimi; estensione del diritto a pensione a favore dei genitori dell'assicurato o del pensionato che muoia senza lasciare altri superstiti aventi diritto a detta prestazione; determinazione dei criteri per l'aumento delle prestazioni in corso di godimento alla data di decorrenza del trattamento previsto dal presente disegno di legge; coordinamento delle norme riguardanti la previdenza speciale in esame con quelle della assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti. — Approvato dalla Commissione Lavoro del Senato in sede deliberante il 26 ottobre 1956 (rel. *Grava*) e dalla Commissione Lavoro della Camera in sede legislativa il 21 novembre 1956 (rel. *Gitti*). — **Legge 4 dicembre 1956, n. 1450.**

D. M. 1º ottobre 1957 (Gazz. Uff. n. 253): Composizione del Comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione.

Interr. Troisi e De Capua, ann. 24 novembre e 13 dicembre 1955: Trattamento previdenziale ed assistenziale a favore degli assuntori dei telefoni pubblici (r. s.); es. 14 febbraio 1956.

Interr. Albizzati e Berlinguer, ann. 20 aprile e 12 giugno 1956: Provvedimenti a favore dei pensionati dipendenti dalle aziende telefoniche private; ritardo nella presentazione del relativo disegno di legge (r. s.); es. 6 e 23 giugno 1956.

12. ADDETTI ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

Proposta di legge* del dep. Rapelli ed altri, ann. il 6 marzo 1956 (C. n. **2108, S. n. **2518**): *Norme per il fondo di previdenza dei dipendenti delle esattorie e ricevitorie imposte dirette.* — Stanti le notevoli sperequazioni in atto nel settore, riordina l'intera materia, tenendo presenti gli studi preliminari compiuti dall'I. N. P. S. ed i risultati delle discussioni tra datori di lavoro e lavoratori protrattesi per alcuni mesi senza giungere a conclusione. — Discussa dalla Commissione Lavoro della Camera in sede legislativa (rel. *Scalia*) unitamente alla similare proposta Pastore (v. oltre C. n. 2125) nelle sedute del 14 e 27 febbraio 1958. Il 14 febbraio viene respinta una proposta di sospensiva avanzata dal dep. *Roberti*, il quale si oppone alla presa in considerazione di un testo unificato predisposto dal relatore. Nella seduta del 27 febbraio, il testo del relatore viene approvato, unitamente ad un o. d. g. *Gitti* con cui la Commissione precisa essere suo intendimento mantenere inalterato il diritto di iscrizione al Fondo di tutti i lavoratori dipendenti da esattorie, tesorerie comunali e ricevitorie provinciali, comunque gestite, il cui rapporto sia regolato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del 31 dicembre 1939 e del 13 dicembre 1941. Conseguentemente il nuovo testo assume il titolo di: « *Norme sul rinnovo del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette* ». — Il testo della Camera viene approvato senza modifiche, il 12 marzo 1958, dalla Commissione Lavoro del Senato, in sede deliberante (rel. *Grava*).

Detto testo si divide in sette titoli. Il titolo I tratta della natura e dell'organizzazione del Fondo, il quale ha lo scopo di integrare le pensioni dovute agli iscritti dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, e di garantire agli iscritti stessi un capitale comprensivo dell'indennità di anzianità e dell'integrazione dovuta, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. Sull'applicazione della presente legge e sul funzionamento del Fondo vigila un apposito Comitato istituito presso l'I. N. P. S. Lo stesso I. N. P. S. provvede alla gestione del Fondo. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo stesso tutti i dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, cui sia attribuibile la qualifica impiegatizia, nonché i dipendenti adibiti da istituti di credito a servizio cumulativo di credito ed esattoria, sempre che il loro rapporto di lavoro sia regolato da contratti collettivi della categoria esattoriale. —

Il titolo II prescrive le modalità generali di calcolo e di versamento dei contributi, e stabilisce le voci della retribuzione su cui si applicano i contributi stessi, e il loro ammontare in percentuale. — Il titolo III detta norme relative al trattamento di pensione, e precisa che il contributo dovuto al Fondo per tale fine è per tre quinti a carico del datore di lavoro e per due quinti a carico dei lavoratori. Precisa altresì i casi in cui l'iscritto cessato dal servizio è ammesso a proseguire i versamenti volontari, nonché regola la contribuzione per i periodi di assenza dal servizio senza retribuzione o con retribuzione ridotta. La pensione spetta di regola a coloro che: 1°) possano far valere almeno 15 anni di contribuzione ed abbiano compiuto l'età di 60 anni se uomini o di 55 se donne; 2°) possano far valere almeno 5 anni di contributi e siano riconosciuti invalidi, non per cause di servizio. Sono pure previste norme relative alla liquidazione delle pensioni di reversibilità e indirette, nonché delle indennità *una tantum*. Infine, qualora l'indice generale del costo della vita subisca variazioni in aumento o in diminuzione pari o superiori al 12 %, si provvederà, con decreto del Presidente della Repubblica, ad una corrispondente variazione della misura delle pensioni in corso. — Il titolo IV disciplina le prestazioni di capitale (la seconda delle finalità del Fondo) le cui contribuzioni sono a totale carico del datore di lavoro. Il capitale da liquidare è pari all'intero ammontare dell'indennità di anzianità dovuta, con l'aggiunta di 10 mensilità di retribuzione, oltre ad altre mensilità per il coniuge e per i figli minori, fino ad un massimo, di regola, pari a 35 mensilità. Dette prestazioni di capitale sono notevolmente ridotte in caso di dimissioni volontarie. — Il titolo V prescrive la responsabilità solidale del vecchio e del nuovo esattore o ricevitore per il pagamento dei contributi, in caso di trapasso di gestione di esattorie o ricevitorie. — Il titolo VI contiene norme transitorie, fra le quali rivestono particolare importanza quelle che sanciscono la riliquidazione: 1°) dei trattamenti di pensione spettanti al titolare di pensione d'invalidità e vecchiaia, liquidata anteriormente al 1° gennaio 1950. Esse sono riliquidate secondo nuovi importi che vanno da un minimo di lire 156.000 ad un massimo di lire 559.000 annue; 2°) delle pensioni dirette dovute dal Fondo, con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1956. Detta riliquidazione è fatta sulla base di tanti trentacinquesimi, quanti sono gli anni di contribuzione, del 63 % della retribuzione sulla quale è stata calcolata la pensione in godimento, maggiorata da una aliquota percentuale variabile a seconda dell'anno di decorrenza della pensione stessa. — Il titolo VII comprende le norme generali e finali. — **Legge 2 aprile 1958, n. 377.**

Proposta di legge del dep. Pastore ed altri, ann. il 15 marzo 1956 (C. n. **2125**, S. n. **2518**): *Trattamento di pensione e di anzianità per i dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.* — Si propone le stesse finalità della proposta Rapelli, unitamente alla quale viene discussa ed approvata in un testo unificato (per la discussione v. retro C. n. 2108). — **Legge 2 aprile 1958, n. 377.**

Interr. Colitto, ann. 13 luglio 1955: Revisione del trattamento di previdenza a favore degli addetti alla riscossione delle imposte dirette (r. s.); es. 25 luglio 1955.

13. ADDETTI ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO.

Proposta di legge del dep. Turnaturi, ann. il 20 dicembre 1954, svolta e presa in considerazione il 14 novembre 1956 (*urg.*) (C. n. **1352**, S. n. **1891**): *Modifica alla legge 29 aprile 1949, n. 221, sull'adeguamento delle pensioni ordinarie del personale civile e militare dello Stato, per estendere i benefici previsti al personale della gestione statale del dazio consumo di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, trasferito ai comuni ed iscritto alla Cassa di previdenza enti locali.* — Stabilisce che ai dipendenti pensionati delle cessate aziende statali delle imposte di consumo di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, i quali, dopo il 1° gennaio 1925, si iscrissero alla Cassa di previdenza per gli impiegati degli Enti locali, è concessa la liquidazione prevista per gli altri impiegati non iscritti alla predetta Cassa. — Approvata dalla Commissione Finanze e tesoro della Camera in sede legislativa il 20 febbraio 1957 (rel. *Romano*). — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato in sede deliberante.

D. M. 1° dicembre 1955 (*Gazz. Uff. n. 284*): Ricostituzione del Comitato speciale amministratore del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.

Disegno di legge* pres. il 4 marzo 1958 dal Min. del lavoro e della previdenza sociale Gui (S. n. **2511, C. n. **3668**): *Rivalutazione delle pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.* — Il provvedimento si basa sui seguenti principî: 1°) lasciare invariato l'attuale sistema tecnico e giuridico; 2°) sanare la irregolare situazione normativa formale riferentesi al periodo successivo al 31 dicembre 1955; 3°) apportare un immediato e sensibile miglioramento alle pensioni in atto e a quelle future; 4°) adeguare correlativamente il contributo al Fondo adeguamento, in relazione all'aumentato onere per l'integrazione delle pensioni. — In particolare il contributo viene portato all'8 % della retribuzione, di cui il 3,65 % a carico del datore di lavoro e il 4,35 % a carico del lavoratore. D'altra parte, le pensioni dirette decorrenti da data successiva al 31 dicembre 1949 sono integrate fino al raggiungimento di una percentuale dell'ultima retribuzione pari al 32,50 % per i primi cinque anni di contribuzione, aumentata dell'1,50 % per ogni anno fino al trentesimo e dell'1 % per ogni anno successivo al trentesimo. Viceversa le pensioni decorrenti da data anteriore a quella predetta sono rivalutate secondo una tabella che va da un minimo di lire 156.000 a un massimo di lire 429.000 annue. — Approvato dalla Commissione Lavoro del Senato in sede deliberante (rel. *Pezzini*) il 7 marzo 1958 e dalla Commissione Lavoro della Camera in sede legislativa (rel. *Calvi*) il 14 marzo successivo. — **Legge 25 marzo 1958, n. 329.**

Interr. Cuttitta, ann. 29 aprile 1954: Modifiche del trattamento di quiescenza al personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo (r. s.); es. 25 maggio 1954.

Interr. Santi, Dante e Macrelli, ann. 11 aprile 1956 e 6 maggio e 23 luglio 1957: Progetto di riordinamento del fondo di previdenza per gli addetti alla riscossione delle imposte di consumo (r. s.); es. 6 giugno 1956 e 17 luglio e 24 settembre 1957.

14. ADDETTI ALLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS.

Disegno di legge* pres. il 13 agosto 1954 dal Min. del Lavoro e della previdenza sociale Vigorelli (C. n. **1146, S. n. **998**): *Norme per la previdenza del personale delle aziende private del gas.* — Istituisce il « Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas », che costituisce una gestione autonoma in seno all'I. N. P. S., e detta norme intese a determinare la natura e l'ammontare delle prestazioni di pensione e di indennità spettanti ai lavoratori che sono cessati o cesseranno dal servizio dal maggio 1956, a regolare gli oneri contributivi a carico delle aziende e dei lavoratori e a definire la base delle prestazioni. — Discusso dalla Commissione Lavoro della Camera, in sede legislativa, nelle sedute del 26 novembre 1954 e 2 marzo 1955 ed approvato con alcuni emendamenti proposti dal rel. *Repossi* e concordati fra le parti interessate a seguito di trattative svoltesi presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. — Con le modifiche apportate si migliorano le liquidazioni e si regolarizzano le varie posizioni agli effetti della assicurazione generale obbligatoria. Inoltre si stabilisce che, fino a quando non sarà regolata l'assistenza di malattia nei confronti dei pensionati della previdenza sociale, il Fondo provvederà a tale assistenza mediante convenzione con istituti o enti adeguatamente attrezzati. — La Commissione Lavoro del Senato in sede deliberante discute il testo trasmesso dalla Camera nella seduta del 15 giugno 1955 (rel. *Varaldo*) e lo approva senza modifiche. — **Legge 1° luglio 1955, n. 638.**

D. M. 23 dicembre 1955 (*Gazz. Uff. n. 6 del 1956*): Costituzione del Comitato amministratore del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas.

Proposta di legge del sen. Bitossi ed altri, ann. il 26 febbraio 1957 (S. n. **1889**): *Interpretazione autentica del 1° comma dell'articolo 9 della legge 1° luglio 1955, n. 638, sulla previdenza del personale delle aziende private del gas.* — Stabilisce che sono obbligatoriamente iscritti al Fondo tutti i dipendenti delle aziende

che erano già iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 638. — Rimasta presso la Commissione Lavoro del Senato in sede deliberante.

Interr. sen. Fiore, ann. 31 gennaio 1956: Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas (r. s.); es. 26 aprile 1956.

15. ADDETTI ALLE AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE.

Disegno di legge* pres. il 20 maggio 1955 dal Min. del lavoro e della previdenza sociale Vigorelli (C. n. **1619, S. n. **1396**): *Norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private.* — Riproduce sostanzialmente un accordo stipulato nel 1949 fra le organizzazioni sindacali interessate. A tale scopo: *a*) istituisce, con effetto dal 1° gennaio 1949, un apposito Fondo di previdenza presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la gestione autonoma di un trattamento di pensione per il personale (impiegati ed operai) delle aziende elettriche private con almeno 15 dipendenti, sostituitivo di quello dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e per i superstiti; *b*) determina la struttura finanziaria del Fondo in una forma mista: parte a capitalizzazione, in ragione del 20 %, e parte a ripartizione, in ragione dell'80 %; *c*) determina e precisa l'obbligo della iscrizione al Fondo, a decorrere dal 1° gennaio 1949, per i lavoratori delle aziende elettriche aventi almeno 15 dipendenti, con esclusione, fra l'altro, dei lavoratori che abbiano optato, a norma degli accordi collettivi, per il precedente trattamento previdenziale o che abbiano ottenuto dalle aziende la liquidazione definitiva prevista dagli accordi stessi; *d*) determina il contributo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonchè le aliquote dei contributi stessi destinati alla capitalizzazione ed alla ripartizione; *e*) determina le prestazioni consistenti in un trattamento di pensione di vecchiaia e di invalidità a favore degli iscritti e dei loro superstiti, e nella corresponsione di una indennità *una tantum* nei casi di cessazione dal servizio o di morte dell'iscritto senza diritto a pensione; *f*) ricostituisce la posizione assicurativa nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti dell'iscritto al Fondo che cessi dal servizio senza diritto a pensione, o dei suoi superstiti, mediante trasferimento all'assicurazione predetta dell'importo dei contributi all'uopo occorrenti in base alle norme vigenti per l'assicurazione stessa da detrarsi dall'ammontare dell'indennità *una tantum* spettante all'iscritto o ai superstiti; *g*) prevede la possibilità di adeguare le pensioni in corso di godimento, mediante apposito decreto presidenziale, alle variazioni di carattere generale non inferiori al 15 % della retribuzione soggetta a contributo; *h*) regolamenta i rapporti finanziari tra la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, le aziende elettriche ed il Fondo.

Discusso dalla Commissione Lavoro della Camera, in sede legislativa, nelle sedute del 29 luglio 1955 e 29 febbraio 1956 ed approvato con alcuni emendamenti del rel. *Repossi*, concordati in sede sindacale, e relativi alla composizione del Comitato di amministrazione del Fondo, alla riduzione da quindici a dieci anni del periodo di contribuzione utile per il conseguimento del diritto a pensione, all'aumento delle aliquote della pensione spettanti ai superstiti ed alla possibilità di rinunciare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge alla opzione per il precedente trattamento previdenziale. Viene anche approvato un emendamento del Sottosegretario *Delle Fave* che estende ai lavoratori interessati l'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità, vecchiaia e superstiti. È infine approvato un o. d. g. *Di Mauro* ed altri, che invita il Ministro del lavoro ad esaminare, insieme al Comitato di gestione del Fondo, la possibilità (tenuto conto della situazione economico-finanziaria del Fondo stesso) di adeguare le pensioni in atto agli aumenti intervenuti nelle retribuzioni dei lavoratori della categoria in questi ultimi anni. — La Commissione Lavoro del Senato, nella seduta in sede deliberante del 22 marzo 1956, approva il testo trasmesso dalla Camera ed un o. d. g. del rel. *Grava* analogo all'o. d. g. *Di Mauro* già approvato dalla Commissione Lavoro della Camera. — **Legge 31 marzo 1956, n. 293.**

D. M. 14 settembre 1956 (*Gazz. Uff. n. 237*): Costituzione del Comitato per l'amministrazione del Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende elettriche private in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Proposta di legge del dep. Chiaramello, ann. il 6 febbraio 1958 (C. n. **3521**): *Norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private.* — Stabilisce che le disposizioni di cui alla legge 31 marzo 1956, n. 293, sono applicabili soltanto ai dipendenti di aziende elettriche private che si espressero favorevolmente con il *referendum* svoltosi dal 6 al 9 settembre 1952 circa la istituzione del Fondo dipendenti aziende elettriche private ed optarono per il trattamento previdenziale in essa previsto, in sostituzione di quello ordinario. Prevede un nuovo *referendum* tra tutti i lavoratori delle aziende elettriche private, in servizio alla data del 1° gennaio 1958 non interpellati con il precedente *referendum*. Stabilisce infine che per tutti i dipendenti di aziende elettriche private che opteranno per la iscrizione al Fondo di cui alla legge 31 marzo 1956, n. 293, riacquisteranno integralmente vigore tutte le norme della stessa legge, mentre coloro che esprimeranno voto contrario continueranno a godere del trattamento di previdenza ordinario. — Rimasta alla Camera (da assegnare alla Commissione).

Interr. Bernieri e Faletti, ann. 24 agosto e 22 settembre 1953: Costituzione di un Fondo pensioni per i dipendenti delle aziende elettriche (r. s.); es. 29 settembre e 20 ottobre 1953.

Interr. Bernieri, ann. 15 ottobre 1954: Istituzione della Cassa pensioni dei dipendenti da aziende elettriche (r. s.); es 29 ottobre 1954.

Interr. Faletti, Minasi e De' Cocci, ann. 11 e 25 novembre e 13 dicembre 1954: Istituzione di un Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende elettriche private (r. s.); es. 22 gennaio 1955.

Interr. Angelino Paolo, ann. 2 dicembre 1954: Trattamento di quiescenza dei dipendenti delle aziende elettriche (tramutata in r. s.); es. 13 giugno 1955.

Interr. Musolino, ann. 2 dicembre 1954: Istituzione di un Fondo autonomo di previdenza per i dipendenti dalle aziende elettriche; es. 13 giugno 1955.

Interr. Marotta, ann. 7 marzo 1955: Istituzione del Fondo autonomo pensioni a scala mobile per i dipendenti delle aziende elettriche (r. s.); es. 2 maggio 1955.

Interr. Castellarin, ann. 1° ottobre 1956: Istituzione del Fondo speciale di previdenza per i lavoratori elettrici (r. s.); es. 3 ottobre 1956.

16. ADDETTI ALLO SPETTACOLO.

DD. MM. 1° settembre e 25 novembre 1955 (*Gazz. Uff. n. 298*): Sostituzione di membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

DD. MM. 6 dicembre 1956 (*Gazz. Uff. n. 15 del 1957*): Conferma del presidente (dott. A. Trinchero) e ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

D. M. 13 novembre 1957 (*Gazz. Uff. n. 292*): Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Interr. Storchi, ann. 22 settembre 1953: Emanazione delle norme integrative concernenti le pensioni di invalidità e vecchiaia ai lavoratori dello spettacolo (r. s.); es. 20 ottobre 1953.

17. GIORNALISTI PROFESSIONISTI (v. pure: *Lotto* ecc.: Lotterie ecc.).

Disegno di legge* pres. il 18 gennaio 1955 dal Min. del lavoro e della previdenza sociale Vigorelli (S. n. **896, C. n. **1804**): *Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».* — Consolida e rende più efficienti l'organizza-

zione e il funzionamento dell'Istituto, già regolati dalla legge 20 dicembre 1951, n. 1564, e dal regolamento 1º gennaio 1953. Le nuove norme si rendono necessarie per avvicinare il funzionamento dell'Istituto a quello dell'I. N. P. S. e dell'I. N. A. M. In particolare: stabilisce l'intangibilità delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria; introduce il principio dell'automaticità assicurativa; disciplina il contenzioso, i doveri dei datori di lavoro e la liquidazione delle pensioni nel caso di cumulo di periodi di assicurazione di vecchiaia gestita dall'Istituto dei giornalisti con l'assicurazione generale dell'I. N. P. S. Inoltre prevede l'estensione all'Istituto stesso di tutti i benefici, i privilegi, le esenzioni tributarie sancite in favore dei maggiori istituti ed enti previdenziali ed assistenziali e per quelle gestioni obbligatorie di cui l'Istituto dei giornalisti è stato dichiarato « sostitutivo ». Per quanto concerne le sanzioni penali vengono riprodotte, salvo qualche necessaria integrazione, le disposizioni contenute negli articoli 23 e 24 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti. La vigilanza per l'applicazione delle norme sulla previdenza attuate dall'Istituto dei giornalisti è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro. — Discusso ed approvato dalla Commissione Lavoro del Senato, in sede deliberante, nella seduta del 29 settembre 1955 (rel. *Pezzini*), e dalla Commissione Lavoro della Camera, in sede legislativa, nella seduta del 21 ottobre 1955 (rel. *Rapelli*). — **Legge 9 novembre 1955, n. 1122.**

D. M. 18 giugno 1955 (*Gazz. Uff. n. 157*): Modificazioni del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti dell'Istituto nazionale « Giovanni Amendola ».

Disegno di legge pres. il 14 maggio 1956 dal Min. delle finanze Andreotti (C. n. **2264**, *S. n. **1869**): *Revisione del contributo annuale dovuto dallo Stato all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.* — Eleva il contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, stabilito in lire 60 milioni, a lire 115 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56. Concede inoltre al predetto Istituto un contributo straordinario di lire 55.000.000. — Assegnato alla Commissione Finanze e tesoro della Camera in sede referente, è approvato dall'Assemblea (rel. *Berzanti*) nella seduta del 31 gennaio 1957, con una modificazione di carattere formale e con il titolo modificato in: « *Aumento del contributo annuale concesso dallo Stato all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani* ». — Trasmesso al Senato, è approvato dalla Commissione Finanze e tesoro in sede deliberante nella seduta del 10 aprile 1957 (rel. *Ponti*). — **Legge 17 aprile 1957, n. 269.**

D. P. R. 20 giugno 1956, n. 781: Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ». — L'Istituto è ente di diritto pubblico ed è posto sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e previdenza sociale. L'Istituto stesso attua la previdenza e l'assistenza, in sostituzione delle corrispondenti forme obbligatorie, in favore dei giornalisti iscritti nella categoria professionisti del relativo albo, assorbendone le corrispondenti gestioni previdenziali ed assistenziali. — Sono organi dell'Istituto: il presidente, il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo. La composizione dei predetti organi assicura una larga rappresentanza dei giornalisti. Lo statuto prescrive poi le modalità di funzionamento, i compiti e la durata dei predetti organi. — L'Istituto, il cui esercizio finanziario coincide con l'anno solare, fruisce di entrate ben determinate, fra cui principali sono i contributi versati dalle aziende e dagli iscritti, nella misura e con le modalità stabilite dalla legge, dal regolamento e dai contratti di lavoro.

D. M. 30 giugno 1956 (*Gazz. Uff. n. 192*): Modifiche al regolamento per la previdenza ed assistenza ai giornalisti professionisti dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

DD. MM. 24 settembre 1956 (*Gazz. Uff. n. 248*): Costituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

D. M. 1° ottobre 1956 (*Gazz. Uff. n. 251*): Nomina del dott. Leonardo Azzarita a presidente dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

D. M. 28 febbraio 1958 (*Gazz. Uff. n. 85*): Approvazione delle modifiche agli articoli 4, 5 ultimo comma, 8 primo comma, 12, 21, 30 secondo comma, 31, nonchè l'aggiunta di altro comma agli articoli 19 e 48 al regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti.

18. DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI.

Disegno di legge* pres. il 26 ottobre 1953 dal Min. del lavoro e della previdenza sociale Rubinacci (C. n. **304, S. n. **224**): *Previdenza dei dirigenti di aziende industriali.* — Attribuisce la personalità di diritto pubblico all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, costituito nel 1929 dalla omonima Federazione, affidando al medesimo la gestione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti a favore degli iscritti, nonché la erogazione di prestazioni assistenziali facoltative. È prevista l'obbligatorietà dell'iscrizione all'Istituto di tutti i dirigenti di aziende industriali. I contributi sono posti a carico del datore di lavoro in misura dell'11 % della retribuzione complessiva, e per il 4 % a carico del dirigente di azienda, riservando al regolamento le norme di applicazione, tra cui l'ordinamento dell'Istituto. Sanzioni pecunarie sono previste per gli evasori all'obbligo assicurativo; la vigilanza e il controllo sono attribuiti al Ministero del lavoro della previdenza sociale. — Approvato dalla Commissione Lavoro della Camera in sede legislativa (rel. *Rapelli*) il 27 novembre 1953. La Commissione approva altresì un o. d. g. *Repossi* in cui s'invita il Governo a regolare nelle norme di applicazione la situazione di coloro che abbiano perso la qualità di dirigente prima di aver maturato il diritto al trattamento di quiescenza. — Approvato dalla Commissione Lavoro del Senato in sede deliberante (rel. *Pezzini*) il 18 dicembre 1953. — **Legge 27 dicembre 1953, n. 967.**

D. P. R. 10 gennaio 1955, n. 98: Determinazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui è calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali. — Tali limiti sono stabiliti rispettivamente in lire 1.261.000 e in lire 3.289.000 annue.

D. P. R. 17 agosto 1955, n. 914: Norme per l'attuazione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali. — Il capo I comprende le disposizioni generali. Il capo II regola le modalità di accertamento e corresponsioni dei contributi. Il capo III, che disciplina le prestazioni, prevede, tra l'altro, che il dirigente possa optare tra una pensione annua vitalizia pari a tanti trentacinquesimi del 68 % della retribuzione annua media per quanti sono gli anni contributivi e la pensione di vecchiaia che sarebbe corrisposta dall'I. N. P. S., più un'eventuale somma di capitale. I capi IV e V comprendono disposizioni varie e transitorie.

D. M. 26 luglio 1956 (*Gazz. Uff. n. 202*): Determinazione dei coefficienti di revisione delle retribuzioni ai fini del calcolo delle pensioni dovute dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali. — Revisiona i coefficienti di maggiorazione, mediante i quali devono essere computate, a partire dal 1° gennaio 1956, le nuove basi delle pensioni dovute ai dirigenti di cui all'intitolazione. I nuovi coefficienti vanno da un massimo del 23 % per l'anno 1950 ad un minimo del 3 % per l'anno 1954.

D. P. R. 4 dicembre 1956, n. 1600: Variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui è calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali. — I predetti limiti, stabiliti con il d. P. R. 10 gennaio 1955, n. 98, sono portati, rispettivamente, a lire 1.491.750 e a lire 4.485.000 annue.

D. P. R. 14 dicembre 1956, n. 1667: Approvazione del regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali. — Sono organi dell'Istituto: il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo e il Collegio dei sindaci.

Il regolamento detta per ciascuno di detti organi il modo di elezione o di nomina, i compiti e il funzionamento. L'esercizio finanziario dello Istituto coincide con l'anno solare, e vengono pure previsti i modi di impiego consentiti per i fondi disponibili.

D. M. 25 gennaio 1958 (Gazz. Uff. n. 37): Nomina del presidente (rag. L. Caracciolo d'Ardia) e costituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

19. IMPIEGATI AGRICOLI E FORESTALI.

D. M. 1° luglio 1953 (Gazz. Uff. n. 199): Conferma in carica del presidente (sig. A. Zini) della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali e composizione del Consiglio di amministrazione.

D. M. 6 novembre 1953 (Gazz. Uff. n. 271): Ricostituzione del Collegio sindacale della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali.

D. M. 8 maggio 1954 (Gazz. Uff. n. 140): Nomina del presidente (sig. E. Villani) della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali.

D. M. 12 maggio 1955 (Gazz. Uff. n. 116): Sostituzione del presidente della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali (nomina dell'on. L. D'Aragona).

DD. MM. 11 e 21 dicembre 1956 (Gazz. Uff. n. 3 del 1957): Conferma in carica del presidente (on. L. D'Aragona) e ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali.

20. AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO.

D. M. 2 maggio 1953 (Gazz. Uff. n. 137): Approvazione del nuovo regolamento dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio. — Stabilisce che l'E. N. A S. A. R. CO. provvede alla riscossione ed all'amministrazione dei contributi dovuti da ciascuna ditta industriale, commerciale o azienda cooperativa e dai relativi agenti e rappresentanti, previsti dall'art. 12 dell'accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del 30 giugno 1938. Le ditte hanno l'obbligo di iscrivere i propri agenti all'Ente, entro sei mesi dall'inizio del rapporto di agenzia. Le altre disposizioni riguardano l'amministrazione dell'Ente.

D. M. 6 novembre 1953 (Gazz. Uff. n. 270): Nomina del presidente (O. Momoli) e costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

D. M. 6 novembre 1953 (Gazz. Uff. n. 280): Ricostituzione del Collegio sindacale dell'Ente nazionale di assistenza degli agenti e rappresentanti di commercio.

Proposta di legge dei deputati Rapelli e Santi, ann. il 9 aprile 1954, svolta e presa in considerazione il 4 maggio 1954 (C. n. **792**, *S. n. **821**): *Agevolazioni fiscali all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio con sede in Roma (E. N. A S. A. R. C O.).* — Attribuisce all'Ente di cui all'intitolazione tutti i benefici e le esenzioni tributarie concesse all'I. N. P. S. — La relazione della Commissione Finanze e tesoro della Camera (rel. *Longoni*), presentata il 10 novembre 1954, si pronuncia favorevolmente. — In Aula, il 18 novembre 1954, il Sottosegretario alle Finanze *Castelli* ribadisce l'opposizione del Governo ad allargare l'attuale sfera delle esenzioni tributarie e pertanto propone un emendamento che concede all'Ente, per soli tre anni, di fruire dell'imposta fissa di registro e ipotecaria. Contro l'emendamento governativo intervengono i deputati *Rapelli*, *Raffaelli* e *Lizzadri*, dopo di che la proposta è approvata nel testo originale. — Ma la Commissione Finanze e tesoro del Senato, nella seduta in sede deliberante del 3 febbraio 1955 (rel. *De Luca Angelo*), accoglie un emendamento *Tra-*

bucchi, il quale, contemperando le esigenze dell'Ente con quelle del fisco, concede all'Ente stesso, per un periodo di cinque anni, il beneficio della tassa fissa di registro ed ipotecaria. — La relazione della Commissione Finanze e tesoro della Camera, presentata il 7 marzo 1955, accetta questo nuovo testo e successivamente l'Assemblea l'approva nelle sedute del 21 e 22 marzo 1955. — **Legge 31 marzo 1955, n. 176.**

Proposta di legge dei deputati Pastore e Morelli, ann. il 9 aprile 1954 (C. n. 794): *Disposizioni per la previdenza e l'assistenza sociale e per il trattamento di risoluzione del rapporto degli agenti e rappresentanti di commercio.* — Ha il fine precipuo di assicurare, tramite l'Ente nazionale di assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E. N. AS. A. R. CO.), alla suddetta categoria una adeguata assistenza nei casi di malattia e nei casi di infortunio occorsi nello svolgimento dell'attività professionale, nonché consentire un minimo di copertura previdenziale ai fini del trattamento di pensione per invalidità, vecchiaia e superstiti. — Rimasta presso la Commissione Lavoro della Camera in sede legislativa.

Proposta di legge del dep. Santi ed altri, ann. il 27 aprile 1954 (C. n. 827): *Estensione agli agenti e rappresentanti di commercio delle assicurazioni sociali gestite dall'I. N. P. S., dell'assicurazione malattia gestita dall'I. N. A. M. e della assicurazione infortuni gestita dall'I. N. A. I. L.* — Stabilisce che i relativi contributi sono totalmente a carico delle aziende industriali, artigiane, commerciali e cooperative che si avvalgono della collaborazione di agenti e rappresentanti di commercio. — Rimasta presso la Commissione Lavoro della Camera in sede legislativa.

D. M. 1° aprile 1955 (*Gazz. Uff. n. 101*): Modificazione dell'art. 11 del regolamento dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio.

D. M. 21 dicembre 1956 (*Gazz. Uff. n. 3 del 1957*): Conferma del presidente (sig. O. Momoli) e ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

Interr. Caccuri, ann. 27 ottobre 1954: Richiesta di previdenze per gli agenti e i rappresentanti di commercio (r. s.); es. 17 dicembre 1954.

21. ADDETTI ALLE MINIERE DI ZOLFO.

Proposta di legge* del dep. Di Mauro ed altri, ann. il 29 gennaio 1954 (C. n. 636, S. n. 798): *Aumento del trattamento di previdenza degli impiegati tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia.* — Stabilisce che, con decorrenza 1° gennaio 1951, la rendita erogata dall'I.N.A. agli impiegati tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia, in esecuzione del r. d. 3 novembre 1921, n. 1873, viene elevata di 60 volte, mentre riserva a un successivo decreto la determinazione del nuovo contributo che dovrà essere versato dai produttori di zolfo siciliani all'I.N.A. stesso. — Approvata dalla Commissione Lavoro della Camera in sede legislativa (rel. *Repossi*) il 29 ottobre 1954, con due emendamenti, intesi l'uno a posticipare la decorrenza del nuovo contributo dal 1° gennaio 1951 al 1° gennaio 1952, ed il secondo ad eliminare ogni accenno alla contribuzione da parte dei produttori. — Approvata dalla Commissione Lavoro del Senato in sede deliberante (rel. *Zagami*) il 3 febbraio 1955. — **Legge 12 febbraio 1955, n. 42.

Proposta di legge dei deputati Di Mauro e Faletra, ann. il 21 gennaio 1955, svolta e presa in considerazione il 4 marzo 1955 (C. n. 1404): *Proroga della legge 27 ottobre 1950, n. 904, relativa alle contribuzioni a favore della sezione di assistenza sociale dell'Ente zolfi italiani.* — La proroga, che si rende necessaria per permettere alla sezione di assistenza sociale, di cui all'intitolazione, di adempiere ai propri compiti istitutivi, è fissata fino all'esercizio finanziario 1956-57. Ciò comporta la corresponsione da parte dello Stato di 60 milioni all'anno per cinque

anni, per un onere totale di 300 milioni. — Discussa dalla Commissione Industria della Camera, in sede legislativa (rel. *Volpe*) il 17 dicembre 1955, il 25 e 26 gennaio 1956, unitamente al disegno C. n. 1591 (v. *Zolfo*) dal quale resta assorbita.

D. P. R. 8 settembre 1956, n. 1385: Recupero delle passività risultanti dal bilancio finale della Sezione speciale per l'assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori occupati presso le miniere di zolfo della Sicilia.

Disegno di legge pres. il 4 gennaio 1958 dal Min. del lavoro e della previdenza sociale Gui (C. n. 3434): *Norme per il trattamento di previdenza degli impiegati tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia.* — Provvede da un lato a dare esecuzione alla legge 12 febbraio 1955, n. 42, precisandone i limiti di applicazione e stabilendo la fonte dalla quale devono trarsi i mezzi di copertura per la relativa spesa, e dall'altro a sopprimere lo speciale trattamento di previdenza attualmente vigente, disponendo che gli impiegati tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia, al pari di tutti gli altri lavoratori dipendenti, siano iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria. — Rimasto presso la Commissione Lavoro della Camera in sede legislativa.

Interr. Di Mauro, ann. 17 novembre 1953: Aumento del trattamento di previdenza degli impiegati delle miniere di zolfo siciliane (r. s.); es. 20 marzo 1956.

Interr. Di Mauro, ann. 14 ottobre 1954: Rispetto delle leggi previdenziali da parte degli industriali zolfiferi siciliani (r. s.); es. 17 dicembre 1954.

Interr. Di Mauro, ann. 21 marzo 1957: Rivalutazione delle rendite vitalizie degli impiegati delle miniere zolfifere siciliane (r. s.); es. 17 luglio 1957.

22. ENTI VARI DI PREVIDENZA SOCIALE (v. pure: *Assicurazioni sociali – Carabinieri – Forze armate – Guardia di finanza – Impiegati privati – Istruzione*: Istruzione elementare – *Ministeri:* Finanze – *Notariato* ecc. – *Porti* ecc. – *Poste e telecomunicazioni*: Personale – *Professioni – Sicurezza pubblica*: Ordinamento ecc.):

a) Associazione di previdenza tra i sacerdoti della Toscana.

D. P. R. 12 settembre 1953, n. 835: Autorizzazione all'Associazione di previdenza tra i sacerdoti della Toscana ad accettare una donazione.

b) Cassa di assistenza del sindacato nazionale delle belle arti.

D. P. R. 11 marzo 1953 (*Gazz. Uff. n. 135*): Conferma in carica del commissario per la gestione straordinaria della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti (avv. G. Pinci).

D. P. R. 30 luglio 1953 (*Gazz. Uff. n. 255*): Conferma in carica del commissario per la gestione straordinaria della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti.

D. P. R. 8 febbraio 1954 (*Gazz. Uff. n. 132*): Proroga fino al 31 dicembre 1954 dei poteri conferiti al commissario per la gestione straordinaria della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti.

c) Cassa nazionale di assistenza ai farmacisti e Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (v. pure: *Farmacie* ecc).

D. P. R. 22 marzo 1954 (*Gazz. Uff. n. 126*): Proroga fino al 23 gennaio 1955 dei poteri conferiti al Commissario per la gestione straordinaria della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti (prof. O. Ponte). — Ulteriori proroghe sono state concesse fino al 30 giugno 1955 con *d. P. R. 2 aprile 1955* (*Gazz. Uff. n. 112*); fino al 31 dicembre 1955 con *d. P. R. 24 luglio 1955* (*Gazz. Uff. n. 247*); fino al 30 giugno 1956 con *d. P. R. 30 gennaio 1956* (*Gazz. Uff. n. 53*); fino al 31 ottobre 1956 con *d. P. R. 25 luglio 1956* (*Gazz. Uff. n. 208*, rettificato con *Gazz. Uff. n. 224*); fino al 30 aprile 1957 con *d. P. R. 14 dicembre 1956* (*Gazz. Uff. n. 32 del 1957*).

D. P. R. 9 novembre 1956, n. 1719: Nuova denominazione della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti e approvazione del nuovo statuto. — La nuova denominazione è la seguente: Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti. — Tale Ente, che ha sede in Roma e personalità giuridica di diritto pubblico, ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza degli iscritti e dei loro familiari. Partecipano all'Ente tutti i farmacisti iscritti negli albi provinciali. Gli organi dell'Ente medesimo sono: il Consiglio nazionale, il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo, il presidente, il vicepresidente e il Collegio dei sindaci. — Le entrate provengono dai contributi degli iscritti, dai contributi volontari, da lasciti e donazioni, nonché da altri cespiti stabiliti per legge. Il bilancio dell'Ente è composto di due separate gestioni, l'una per l'assistenza e l'altra per la previdenza. Le sovvenzioni sono corrisposte in caso di malattia, di disoccupazione involontaria, di vecchiaia e di invalidità. Inoltre, nelle singole provincie o nei capoluoghi di regione, potranno essere costituite sedi provinciali o regionali, che cureranno l'attuazione *in loco* dei compiti dell'Ente seguendone le direttive.

Interr. Rubino, ann. 12 dicembre 1957: Istituzione di una cassa pensioni per i farmacisti (r. s.); es 28 gennaio 1958.

d) Cassa nazionale mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa.

D. P. R. 4 maggio 1953, n. 1197: Approvazione dello statuto della Cassa nazionale mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa e della carta.

D. P. R. 30 luglio 1953 (Gazz. Uff. n. 232): Proroga fino al 31 dicembre 1953 delle funzioni di commissario straordinario della Cassa nazionale mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa (ing. G. Mascardi).

D. P. R. 27 settembre 1954 (Gazz. Uff. n. 257): Nomina del commissario straordinario della Cassa nazionale mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa (dott. P. Pirri).

D. P. R. 21 giugno 1955 (Gazz. Uff. n. 177): Proroga fino al 31 luglio 1955 dei poteri conferiti al commissario straordinario della Cassa nazionale mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa e della carta. — Ulteriori proroghe sono state concesse fino al 31 dicembre 1955 con *d. P. R. 23 settembre 1955 (Gazz. Uff. n. 274)*; fino al 30 giugno 1956 con *d. P. R. 31 dicembre 1955 (Gazz. Uff. n. 125 del 1956)*; fino al 31 dicembre 1956 con *d. P. R. 3 ottobre 1956 (Gazz. Uff. n. 295)*.

Interr. Albizzati e Berlinguer, ann. 21 febbraio e 19 luglio 1956: Ripristino dell'amministrazione ordinaria della Cassa di mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa (r. s.); es. 28 marzo e 1° ottobre 1956.

Interr. sen. Alberti, ann. 17 luglio 1956: Ripristino dell'amministrazione ordinaria della Cassa di previdenza per gli addetti all'industria della stampa e della carta (r. s.); es. 4 ottobre 1956.

e) Cassa di previdenza per gli agenti delle librerie di stazione.

D. P. R. 4 ottobre 1955, n. 1552: Riconoscimento della personalità giuridica alla Cassa di previdenza per gli agenti delle librerie di stazione.

f) Casse di assistenza e previdenza degli scrittori, autori drammatici e musicisti – Case di riposo per musicisti e artisti drammatici.

Disegno di legge* pres. il 17 novembre 1953 dal Pres. del Cons. Pella (C. n. **359, S. n. **305**): *Aumento del contributo autorizzato con legge 21 maggio 1951, n. 391, da destinarsi a favore della Casa di riposo per musicisti «Giuseppe Verdi»*. — Il contributo viene aumentato da 15 milioni a 20 milioni annui. — Approvato dalla Commissione Interni della Camera in sede legislativa (rel. *Bima*) il 18 dicembre 1953 e dalla Commissione Interni del Senato in sede deliberante (rel. *Piechele*) il 24 marzo 1954. — **Legge 7 aprile 1954, n. 100.**

Disegno di legge* pres. il 25 maggio 1954 dal Pres. del Cons. Scelba (C. n. **918, S. n. **767**): *Aumento del contributo previsto dall'articolo 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificato con legge 21 maggio 1951, n. 391, a favore delle Casse di assistenza e di previdenza degli scrittori, autori drammatici e musicisti.* — La somma annua da devolvere a favore delle suddette Casse è elevata a 60 milioni. — Discusso dalla Commissione Finanze e tesoro della Camera (rel. *Belotti*), in sede legislativa, il 23 giugno e 15 ottobre 1954 ed approvato senza emendamenti. Approvato dalla Commissione Finanze e tesoro del Senato, in sede deliberante, il 2 dicembre 1954 (rel. *Negroni*). — **Legge 20 dicembre 1954, n. 1227.**

D. M. 18 giugno 1955 (*Gazz. Uff. n. 163*): Ricostituzione degli organi di amministrazione e di controllo della Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici.

Proposta di legge* del sen. Busoni ed altri, ann. il 3 febbraio 1956 (S. n. **1364, C. n. **2521**): *Concessione di un contributo annuo di lire 20.000.000 per la casa di riposo degli artisti drammatici di Bologna.* — La proposta viene approvata dalla Commissione Interni del Senato in sede deliberante (rel. *Piechele*) il 24 ottobre 1956, con numerosi emendamenti riguardanti: 1°) la riduzione del contributo da 20 a 15 milioni; 2°) modifiche nell'imputazione della spesa; 3°) l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio della vigilanza sulla Casa di riposo. Conseguentemente il titolo risulta così modificato: « *Concessione di un contributo annuo di lire 15.000.000 per la Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna* ». — Approvata dalla Commissione Interni della Camera in sede legislativa (rel. *Manzini*) il 22 febbraio 1957. — **Legge 5 marzo 1957, n. 106.**

D. P. R. 14 aprile 1956, n. 533: Nuova denominazione della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale dei musicisti (Cassa nazionale di assistenza ai musicisti).

D. M. 2 maggio 1957 (*Gazz. Uff. n. 124*): Ricostituzione del Consiglio direttivo e del Collegio dei sindaci della Cassa nazionale di assistenza dei musicisti.

D. M. 7 maggio 1957 (*Gazz. Uff. n. 149*): Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici.

Interr. sen. Busoni, ann. 23 marzo 1954: Provvidenze a favore della Casa di riposo degli artisti drammatici di Bologna (r. s.); es. 12 maggio 1954.

Interr. sen. Busoni, ann. 25 luglio 1957: Istituzione di una casa di riposo per artisti musicisti e drammatici in Roma con i fondi del lascito Piccolomini (r. s.); es. 27 settembre 1957.

g) Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e scultori (v. pure: *Edifici pubblici*).

D. P. R. 22 novembre 1953, n. 1282: Approvazione del nuovo statuto della Cassa nazionale assistenza belle arti e del cambiamento della denominazione della stessa in Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e scultori.

Proposta di legge del dep. Lizzadri ed altri, ann. il 19 aprile 1955, svolta e presa in considerazione il 29 novembre 1955 (C. n. **1583**): *Provvidenze a favore dell'Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori.* — Tende a risolvere in modo adeguato il problema dell'assistenza e previdenza agli artisti, pittori e scultori mediante un contributo annuo da parte dello Stato di lire 50.000.000 in favore dell'E. N. A. P. P. S. — Rimasta presso la Commissione Lavoro della Camera in sede legislativa.

Proposta di legge del dep. Tozzi Condivi ed altri, ann. 13 marzo 1958 (C. n. **3682**): *Corresponsione di rendite vitalizie agli iscritti presso l'Ente di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori.* — Intende consentire ad una apposita gestione dell'Ente di cui all'intitolazione di corrispondere rendite vitalizie agli artisti anziani o invalidi. Gli introiti deriveranno: 1°) da un con-

tributo degli iscritti pari a quello previsto per l'assicurazione generale obbligatoria della classe VIII della Tabella *A* allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni; 2°) da un contributo annuo dello Stato di 50 milioni; 3°) da un sovraprezzo del 10 % sui biglietti di ingresso alle mostre ed esposizioni di arte figurativa organizzate dallo Stato e dagli enti pubblici; 4°) da una trattenuta del 5 % sull'importo di tutti i premi e premi-acquisto e sugli acquisti di opere d'arte effettuati pure dallo Stato e dagli enti pubblici. — Il diritto a prestazioni per vecchiaia si consegue con il raggiungimento del settantesimo anno, e l'ammontare della rendita annua è calcolato con lo stesso procedimento previsto per la liquidazione della pensione dell'I. N. P. S., con una sensibile differenziazione a vantaggio degli uomini nei confronti delle donne. — Rimasta alla Camera (da svolgere).

Interr. sen. Donini, ann. 25 maggio 1954: Provvedimenti per rendere funzionante l'Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori (r. s.); es. 25 giugno 1954.

h) Fondi di previdenza e pensioni per i dipendenti da istituti bancari.

D. P. R. 6 ottobre 1953, n. 1079: Estinzione e liquidazione del Fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro.

D. P. R. 22 novembre 1953, n. 1012: Modificazioni allo statuto del Fondo di previdenza per il personale del Banco di Santo Spirito.

D. P. R. 8 febbraio 1954, n. 661: Approvazione del nuovo statuto del Fondo di previdenza « Gino Caccianiga » per il trattamento a riposo degli stipendiati e salariati della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso.

D. P. R. 16 ottobre 1954, n. 1570: Approvazione della delibera dell'Assemblea generale del Fondo di previdenza per il personale del Banco di Roma che modifica l'art. 7 dello statuto del Fondo stesso.

D. P. R. 9 febbraio 1956, n. 279: Assunzione della denominazione di « Fondo pensioni per il personale della Banca commerciale italiana » al « Fondo di previdenza per il personale della Banca commerciale italiana ».

D. P. R. 20 giugno 1956, n. 720: Autorizzazione alla Cassa pensioni per gli impiegati della Sede centrale della Cassa di risparmio e depositi di Firenze ad acquistare degli immobili siti in Firenze.

Proposta di legge dei deputati Rapelli e Viviani Arturo, ann. il 25 gennaio 1957 (C. n. **2680**): *Trattamento previdenziale dei dipendenti del Monte dei Paschi di Siena e dell'Istituto San Paolo di Torino.* — Propone che i trattamenti attuati dai Fondi e Casse aziendali per la pensione a favore dei dipendenti dell'Istituto bancario San Paolo di Torino e del Monte dei Paschi di Siena sostituiscano a tutti gli effetti le corrispondenti forme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. — Rimasta presso la Commissione Lavoro della Camera in sede legislativa.

Proposta di legge del dep. Buttè, ann. il 13 febbraio 1957 (C. n. **2711**): *Concessione dell'esonero di cui all'articolo 28 del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, alla Cassa di risparmio delle province lombarde.* — L'art. 28 del r. d.-l. n. 636 dà facoltà al Ministro del lavoro di esonerare aziende ed enti pubblici dall'obbligo di assicurare i propri dipendenti presso l'I.N.P.S. Proponendo l'estensione di detto esonero alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, il provvedimento stabilisce che i trattamenti attuati dalla suddetta Cassa, direttamente ed a mezzo del Fondo aziendale per la pensione a favore dei suoi dipendenti, sostituiscono a tutti gli effetti le corrispondenti forme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. — Rimasta presso la Commissione Lavoro della Camera in sede legislativa.

Proposta di legge del dep. Scalia ed altri, ann. il 4 aprile 1957 (C. n. **2840**): *Trattamento previdenziale dei dipendenti della Cassa di risparmio di Torino, della Cassa di risparmio di Firenze e della Cassa di risparmio Vittorio Emanuele delle provincie siciliane.* — Propone che i trattamenti attuati dai Fondi aziendali

per la pensione a favore dei dipendenti della Cassa di risparmio di Torino, della Cassa di risparmio di Firenze e della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele delle provincie siciliane sostituiscano a tutti gli effetti le corrispondenti forme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. — Rimasta presso la Commissione Lavoro della Camera in sede legislativa.

D. P. R. 16 aprile 1957, n. 619: Approvazione della delibera in data 29 aprile 1956 dell'Assemblea degli iscritti al Fondo di previdenza per il personale del Banco di Santo Spirito.

D. P. R. 2 agosto 1957, n. 881: Autorizzazione al Fondo pensioni ed indennità al personale dipendente dalla Cassa di risparmio delle province lombarde ad acquistare un immobile in Milano.

i) Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto (v. pure: *Lotto* ecc.).

D. M. 1° luglio 1954 (*Gazz. Uff. n. 294*): Costituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » per il triennio 1° luglio 1954-30 giugno 1957.

D. M. 10 settembre 1955 (*Gazz. Uff. n. 275*): Estensione dell'assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali ai pensionati del « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto ».

D. P. R. 30 agosto 1956, n. 1113: Autorizzazione all'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » ad acquistare una area fabbricabile in Roma.

Disegno di legge pres. il 10 gennaio 1957 dal Min. delle finanze Andreotti (C. n. **2661**, *S. n. 2299): *Conglobamento totale del trattamento economico del personale delle ricevitorie del lotto.* — Fissa le seguenti contribuzioni al Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto: per i ricevitori e gli aiuto-ricevitori che hanno la gestione di una ricevitoria: l'8 % per le ricevitorie di prima classe (cioè con riscossioni oltre i 35 milioni), il 7 % per le ricevitorie di seconda classe (con riscossioni da 20 a 35 milioni), il 6 % per le ricevitorie di terza classe (con riscossioni da 10 a 20 milioni) e il 5 % per le ricevitorie di quarta classe (con riscossioni al di sotto di 10 milioni). Le predette percentuali sono prelevate sull'80 % degli aggi e 13ª mensilità riscossi. Gli aiuto-ricevitori, che non hanno la gestione di una ricevitoria, e i commessi avventizi contribuiscono con una ritenuta pari al 5 % dell'80 % della retribuzione iniziale prevista per il personale che presta servizio per l'intera settimana. Detta ritenuta graverà per metà a carico del ricevitore. Inoltre le vincite al lotto sono soggette alla ritenuta dell'1 % in favore del Fondo predetto (v. pure *Lotto* ecc.). — **Legge 4 febbraio 1958, n. 39.**

D. M. 18 settembre 1957 (*Gazz. Uff. n. 10*): Costituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » per il triennio 1° luglio 1957-30 giugno 1960.

D. M. 15 marzo 1958 (*Gazz. Uff. n. 120*): Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » (dott. M. de Romanis).

l) Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

D. M. 25 luglio 1953 (*Gazz. Uff. n. 190*): Nomina del presidente (rag. W. Banchelli) e composizione del Consiglio di amministrazione del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

D. M. 6 novembre 1953 (*Gazz. Uff. n. 4 del 1954*): Costituzione del Collegio sindacale del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

D. M. 30 ottobre 1957 (*Gazz. Uff. n. 312*): Nomina del presidente (rag. W. Banchelli) e ricostituzione del Consiglio di amministrazione e Collegio dei sindaci del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

m) Fondo pensioni per il personale di ruolo della Società italiana autori ed editori.

D. P. R. 15 novembre 1955, n. 1532: Riconoscimento della personalità giuridica al Fondo pensioni per il personale di ruolo della Società italiana degli autori ed editori (S. I. A. E.).

n) Fondo di previdenza per il personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

D. P. R. 4 dicembre 1954, n. 1281: Modificazioni al regolamento del Fondo di previdenza per il personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali. — Riguarda principalmente l'iscrizione di diritto al Fondo dei salariati che prestano servizio alle dipendenze dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

o) Fondo di previdenza a favore del personale delle dogane.

D. P. R. 4 dicembre 1954, n. 1263: Modificazioni al regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza a favore del personale delle dogane. — Modifica la ripartizione delle entrate annuali del fondo fra le varie finalità dello stesso. Precisa che il diritto all'indennità si acquista solo quando l'impiegato o il commesso abbia compiuto nel ruolo delle dogane due anni di servizio utile agli effetti della pensione. Fissa i nuovi coefficienti per determinare l'indennità spettante all'iscritto per ogni anno di servizio e secondo la categoria di appartenenza. Contiene inoltre norme circa le sovvenzioni in caso di malattia, infortunio o decesso e circa il conferimento di borse di studio ed altri ausili scolastici ai figli degli iscritti.

D. P. R. 4 dicembre 1956, n. 1572: Approvazione del nuovo regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza in favore del personale delle dogane. — Stabilisce che con il Fondo si provvede: *a*) a corrispondere una indennità agli iscritti al Fondo nel momento in cui cessino definitivamente dal servizio per collocamento a riposo, per passaggio ad altro impiego dello Stato o per qualsivoglia altra causa che non sia condanna penale passata in giudicato, o ai superstiti degli iscritti morti prima di abbandonare definitivamente il servizio; *b*) a corrispondere sovvenzioni in determinati casi.

p) Fondo di previdenza per il personale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane.

D. P. R. 22 novembre 1953, n. 1109: Modificazione alla misura delle indennità da erogarsi sul Fondo di previdenza per il personale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane. — L'indennità in questione è corrisposta all'avente diritto in base al numero di anni di servizio utili a pensione, nelle seguenti misure: 1°) per gli impiegati dei gruppi *A*, *B*, *C*, lire 14.000 per ogni anno di servizio; 2°) per il personale subalterno ed operaio, lire 11.000 per ogni anno di servizio; 3°) per il personale dei ruoli transitori dei gruppi *A*, *B*, *C*, lire 7.000 per ogni anno di servizio; 4°) per il personale del ruolo transitorio dei subalterni, lire 5.500 per ogni anno di servizio.

q) Opera nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani.

Proposta di legge del dep. Durand de la Penne, ann. il 27 marzo 1957(C. n. **2816**): *Contributo obbligatorio da parte dei sanitari dipendenti da pubbliche amministrazioni e dei sanitari liberi esercenti in favore dell'Opera nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani, con sede in Perugia.* — Propone di ridurre il contributo dovuto dai sanitari dipendenti da pubbliche amministrazioni e di

estendere l'obbligo del contributo stesso, in misura analoga, a tutti i sanitari liberi esercenti. Il nuovo contributo è dello 0,25 % dello stipendio percepito o dei redditi accertati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile. — Rimasta presso la Commissione Lavoro e sanità della Camera in sede referente.

r) Opera nazionale per i pensionati d'Italia.

D. M. 12 maggio 1955 (*Gazz. Uff. n. 115*): Nomina del presidente (on. R. Cuzzaniti) e dei componenti il Consiglio di amministrazione ed il Consiglio dei sindaci dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.

Disegno di legge pres. il 30 ottobre 1957 dal Min. del lavoro e della previdenza sociale Gui (*S. n. **2225**, C. n. **3426**): *Estensione del trattamento di riversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.* — Contempla anche un potenziamento dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia. Oltre alla concessione di un nuovo contributo straordinario (500 milioni), viene previsto un sensibile miglioramento delle entrate correnti (contribuzioni del Fondo adeguamento pensioni e contributi di pensionati) (v. pure *Assicurazioni sociali:* Invalidità ecc.). — **Legge 20 febbraio 1958, n. 55.**

Interr. Amendola Pietro, ann. 25 giugno 1957: Trattamento dei pensionati dell'I. N. P. S. ricoverati nelle case di riposo dell'Opera nazionale pensionati d'Italia (r. s.); es. 24 settembre 1957.

s) Società nazionale di mutuo soccorso per gli impiegati.

D. P. R. 21 maggio 1957, n. 1427: Estinzione della Società nazionale di mutuo soccorso fra gli impiegati, con sede in Milano.

23. COMMISSIONI PER LA PREVIDENZA DEGLI IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA.

D. M. 17 agosto 1954 (*Gazz. Uff. n. 216*): Sostituzione di componenti la Commissione centrale per la previdenza degli impiegati dell'industria.

D. M. 18 dicembre 1955 (*Gazz. Uff. n. 106 del 1956*): Sostituzione di componenti la Commissione centrale per la previdenza degli impiegati dell'industria.

Decreti Ministeriali concernenti ricostituzione delle Commissioni per la previdenza degli impiegati dell'industria: Pesaro (28 luglio 1953, *Gazz. Uff. n. 192*);

Alessandria (29 maggio 1954, *Gazz. Uff. n. 140*); Savona (21 agosto 1954, *Gazz. Uff. n. 210*); Vicenza (3 dicembre 1954, *Gazz. Uff. n. 11 del 1955*);

Savona (9 marzo 1955, *Gazz. Uff. n. 72*); Cuneo (5 aprile 1955, *Gazz. Uff. n. 101*);

Salerno (10 maggio 1957, *Gazz. Uff. n. 153*).

PREZIOSI

Disegno di legge* pres. il 19 aprile 1954 dal Min. dell'industria e commercio Villabruna (S. n. **506, C. n. **906**): *Modificazioni alla legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi.* — Estende al palladio ed agli oggetti di palladio le disposizioni di legge relative al platino ed oggetti di platino, fissando l'entità dei nuovi diritti per i saggi di materie prime di palladio (lire 2.000) e di oggetti dello stesso metallo (100 lire ogni grammo o frazione con un minimo di lire 2.000). — Approvato dalla Commissione Industria del Senato, in sede deliberante (rel. *Longoni*), il 13 maggio 1954 e dalla Commissione Industria della Camera, in sede legislativa (rel. *Pedini*), il 9 luglio 1954. — **Legge 17 luglio 1954, n. 648.**

D. M. 13 novembre 1956 (*Gazz. Uff. n. 302*): Istituzione in Valenza (Alessandria) di un servizio pubblico di controllo per le pietre preziose e le perle.

PREZZI

Vedi pure: *Acquedotti – Agricoltura – Alimentazione – Autoveicoli* ecc. – *Canapa – Combustibili – Concorrenza – Energia elettrica – Esportazioni* ecc. – *Gas – Industrie* (alimentari) – *Ministeri*: (Industria e commercio) – *Poste e telecomunicazioni* (Telefoni) – *Riso* ecc. – *Stampa – Zucchero.*

D. P. R. 21 febbraio 1953 (*Gazz. Uff. n. 242*): Collocamento fuori ruolo del funzionario dello Stato che attualmente assolve le funzioni di segretario del Comitato interministeriale dei prezzi.

Disegno di legge pres. il 22 settembre 1953 dal Pres. del Cons. Pella e dal Min. del tesoro Gava (C. n. **154**, S. n. **1491**): *Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato, per i generi alimentari* (v. *Alimentazione*). — **Legge 28 giugno 1956, n. 594.**

Disegno di legge* pres. il 24 settembre 1953 dal Pres. del Cons. Pella e dal Min. del tesoro Gava (S. n. **49, C. n. **496**): *Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato – Settore ufficio cereali, farine e pasta* (*U. CE. FA. P.*) (v. *Cereali*). — **Legge 22 giugno 1954, n. 395.**

30 ottobre 1953. — In sede di discussione del *bilancio agricoltura e foreste 1953-54* (C. n. **246**), la Camera approva un o. d. g. *Truzzi* ed altri per l'individuazione delle cause determinanti il divario esistente tra i prezzi alla produzione e i prezzi al dettaglio.

Disegno di legge pres. il 17 novembre 1953 dal Min. dell'industria e commercio Malvestiti (S. n. **182**): *Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni del prezzo dei prodotti industriali accordate sul bilancio dello Stato* (v. *Industrie:* Disp. gen.). — Rimasta all'ordine del giorno del Senato.

Provvedimento della Pres. Cons. Min. – Comitato intermin. prezzi – n. 592 del 24 agosto 1956 (*Gazz. Uff. n. 216*): Cassa di conguaglio per il prezzo del rame blister nella campagna 1955-1956.

Interr. sen. Menghi, ann. 11 marzo 1954: Contro l'aumento dei prezzi dei generi di consumo; es. 18 maggio 1954.

Interr. Buffone, ann. 25 marzo 1954: Provvedimenti per ovviare al rialzo dei prezzi dei generi non calmierati (r. s.); es. 27 aprile 1954.

Interr. De Marzi, ann. 31 marzo 1954: Aumento dei prezzi dei generi di prima necessità (r. s.); es. 27 aprile 1954.

Interr. Veronesi, ann. 22 aprile 1955: Prezzi delle lenti oftalmiche e degli occhiali (r. s.); es. 24 maggio 1955.

Interr. Colasanto e Maglietta, ann. 24 e 29 novembre 1955: Per impedire il rialzo dei prezzi dei legumi e di altri generi alimentari (r. s.); es. 21 luglio 1956.

Interp. sen. Mariotti, ann. 29 novembre 1956: Organizzazione degli organi preposti al controllo dei prezzi in conseguenza della situazione creatasi nel Medio Oriente.

Mozione sen. Pesenti, letta 6 dicembre 1956: Proposta per la formazione di una Commissione parlamentare consultiva per evitare l'aumento dei prezzi dei generi di prima necessità.

Interp. sen. Roda, ann. 7 dicembre 1956: Provvedimenti da adottarsi per impedire un eccessivo ed incontrollato aumento del costo della vita in dipendenza della situazione del Medio Oriente.

Interp. Grilli, ann. 29 maggio 1957: Adeguamento del prezzo delle fibre artificiali e sintetiche e filati di cotone da parte del Comitato interministeriale dei prezzi.

Interp. sen. Jannuzzi, ann. 25 giugno 1957: Adeguamento dei prezzi dell'olio d'olivo e del vino.

Interr. Scalia, ann. 17 luglio 1957: Aumento dei prezzi dei prodotti alimentari (r. s.); es. 18 settembre 1957.

Interr. Colasanto, ann. 24 luglio 1957: Aumento dei prezzi della frutta e commestibili in genere, specialmente a Napoli (r. s.); es. 14 ottobre 1957.

Interr. Penazzato, ann. 18 settembre 1957: Prezzo delle carni bovine (r. s.); es. 7 ottobre 1957.

Interp. Di Filippo, ann. 29 novembre 1957: Rinnovazione della commissione provinciale dei prezzi e applicazione di nuovi criteri per l'adozione dei prezzi *ad valorem* in particolare per gli articoli destinati al popolo i cui prezzi sono gravati del 50 % di dazio consumo sul costo dei prodotti.

PRICOLO FRANCESCO, v. *Aeronautica militare* (Ordinamento ecc.).

PRIGIONIERI E DISPERSI

Vedi pure: *Caduti in guerra* ecc. – *Combattenti* – *Forze armate* (Promozioni per merito di guerra) – *Lotto* ecc. (Lotterie ecc.) – *Medaglie* ecc. – *Pensioni civili e militari* (Personale delle Forze armate ecc.) – *Spettacoli.*

Proposta di legge del sen. Zelioli ed altri, ann. il 21 agosto 1953 (S. n. **25** C. n. **917**): *Deroga agli articoli 70 e 72 del Codice civile per le disposizioni testamentarie a favore di dispersi sui fronti orientali* (v. *Codice civile*). — Respinta dalla Commissione Giustizia della Camera il 24 novembre 1954.

Proposta di legge* del sen. Tartufoli, ann. 31 dicembre 1953 (S. n. **317, C. n. **780**): *Contributo per il completamento del Tempio-Istituto di Cargnacco, per i caduti e dispersi in Russia* (30 milioni). — **Legge 11 giugno 1954, n. 355.**

Disegno di legge pres. il 15 giugno 1954 dal Min. degli affari esteri Piccioni (S. n. **586**, C. n. **1305**): *Adesione dell'Italia alla Convenzione concernente la dichiarazione di morte delle persone disperse, firmata a Lake Success, New York, il 6 aprile 1950, ed alla esecuzione della Convenzione stessa.* — La Convenzione mira principalmente all'unificazione dei criteri per la dichiarazione di morte presunta, alla costituzione attraverso un Ufficio internazionale di un'anagrafe internazionale delle dichiarazioni di morte e delle procedure in corso ed alla regolamentazione delle Commissioni rogatorie interstatali. La Convenzione è in vigore sino al 23 gennaio 1957. — **Legge 19 febbraio 1957, n. 164.** — Il deposito dello strumento di ratifica avviene il 25 marzo 1958 (*Gazz. Uff. n. 95*).

Disegno di legge* pres. il 16 giugno 1954 dal Min. della difesa Taviani (S. n. **590, C. n. **1009**): *Nuovi termini per il conferimento di promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai reduci dalla prigionia.* — Detti termini sono prorogati fino ad un anno dall'entrata in vigore della legge, purché si tratti di proposte presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge e la prima autorità competente in ordine gerarchico a formulare la proposta o il destinatario della proposta stessa siano rientrati dalla prigionia dopo il 15 ottobre 1949. — Approvato dalla Commissione Difesa del Senato, in sede deliberante (rel. *Vaccaro*), il 1° luglio 1954 e dalla Commissione Difesa della Camera, in sede legislativa (rel. *Cavallari*), il 21 luglio successivo. — **Legge 31 luglio 1954, n. 606.**

Proposta di legge del dep. Tarozzi ed altri, ann. il 23 marzo 1955 (C. n. **1533**): *Integrazione del compenso spettante agli ex prigionieri italiani cooperatori negli Stati Uniti d'America, Gran Bretagna e Irlanda del Nord.* — L'integrazione spetta in quanto, da lunga data, i Governi americano e britannico hanno versato a quello italiano le somme dovute. Pertanto gli ex prigionieri in argomento possono chiedere il pagamento di una integrazione pari a 1000 lire per ogni giorno di cooperazione con le forze alleate. Un'apposita commissione, istituita presso il Ministero della difesa (Esercito), e contro le decisioni della quale è ammessa opposizione al giudice ordinario, vaglierà la fondatezza delle domande. — Rimasta presso la Commissione Difesa della Camera in sede legislativa.

Proposta di legge dei deputati Bardini e Baglioni, ann. il 23 settembre 1955 (C. n. **1775**): *Riconoscimento dei diritti dei cittadini italiani costretti a qualunque titolo alla cattività dai nazi-fascisti.* — I cittadini in questione ed i loro aventi

causa, per i quali concorrono le condizioni previste per l'erogazione di pensioni, beneficeranno di quelle già stabilite dalla tabella *C* attualmente in vigore. Inoltre il periodo di internamento viene considerato come prestazione di servizio militare in zona di combattimento e comporta il diritto al conferimento di una medaglia detta « dell'internamento civile in Germania », equivalente alla croce di guerra. Infine viene riconosciuto agli ex internati il diritto ad una indennità nella misura di lire 7.000 per ciascun mese o frazione di mese trascorsa in internamento. — Rimasta alla Camera (da svolgere).

Disegno di legge* pres. il 6 maggio 1957 dal Pres. del Cons. Segni (S. n. **1983, C. n. **3086**): *Erogazione di fondi per la ricerca dei dispersi in guerra e per il completamento del tempio eretto in Cargnacco del Friuli, per i caduti e dispersi in guerra su tutti i fronti.* — Sono stanziati 6 milioni per provvedere alle spese di funzionamento della Delegazione italiana presso la Commissione speciale dell'O. N. U. per i prigionieri di guerra, ed 1 milione a favore dell'Unione nazionale congiunti dei dispersi in guerra. È elevato da 30 a 33 milioni il contributo per il completamento del Tempio per i caduti e dispersi in guerra su tutti i fronti, eretto in Cargnacco del Friuli. — Approvato dalla Commissione Finanze e tesoro del Senato in sede deliberante (rel. *Tomè*) il 17 luglio 1957 e dalla Commissione Finanze e tesoro della Camera in sede legislativa (rel. *Facchin*) il 25 luglio successivo. — **Legge 2 agosto 1957, n. 698.**

Disegno di legge pres. il 7 settembre 1957 dal Min. degli affari esteri Pella (C. n. **3161**, S. n. **2257**): *Adesione al Protocollo per la proroga della validità della Convenzione del 6 aprile 1950 concernente la dichiarazione di morte delle persone disperse, adottato dalle Nazioni Unite a New York il 16 gennaio 1957.* — Il Protocollo proroga di dieci anni, e cioè fino al 22 gennaio 1967, la validità della Convenzione. — **Legge 11 febbraio 1958, n. 125.**

D. P. R. 20 settembre 1957, n. 1049: Approvazione del nuovo testo di statuto dell'Associazione nazionale ex internati, con sede in Roma.

Proposta di legge del sen. Tartufoli ed altri, ann. il 13 novembre 1957 (*S. n. **2242**, C. n. **3312**): *Giornata annuale del disperso in guerra.* — Alla celebrazione della giornata in questione è assegnata la terza domenica del mese di settembre. La proposta precisa anche che le celebrazioni devono avvenire in Roma all'Altare della Patria e a Cargnacco del Friuli nel Tempio per i caduti di tutti i fronti nonché in altri luoghi ove le organizzazioni patriottiche lo ritengano opportuno. — Discussa dalla Commissione Interni del Senato in sede deliberante (rel. *Elia*) il 29 gennaio e 25 febbraio 1958 ed approvata in un nuovo testo concordato che elimina l'obbligatorietà delle celebrazioni di Roma e di Cargnacco. — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera in sede legislativa.

Interr. Pieraccini, ann. 21 luglio 1953: Concessione di benefici agli ex internati civili e deportati politici (tramutata in r. s.); es. 28 gennaio 1954.

Interr. Vigorelli e Spadazzi, ann. 20 e 21 ottobre 1953: Notizie di prigionieri italiani nell'U. R. S. S. (r. s.); es. 17 novembre 1953.

Interr. Cerrotti e Barbieri, ann. 20 ottobre 1953 e 8 giugno 1954: Liquidazione di indennità agli ex prigionieri italiani in U. S. A. (tramutate in r. s.); es. 30 giugno 1951 e 9 novembre 1954.

Interr. Di Stefano Genova, Baldassarri, Gianquinto, Corona Achille, Reali, Amadei e Castellarin, ann. 20 novembre e 4 dicembre 1953, 26 gennaio, 5 marzo, 26 maggio e 8 luglio 1954: Liquidazione delle indennità agli ex prigionieri italiani in U. S. A. (r. s.); es. 23, 3 e 30 giugno e 23 settembre 1954.

Interr. Spampanato, ann. 26 gennaio 1954 e 18 gennaio 1955: Sui fatti a suo tempo verificatisi nel campo britannico di prigionieri italiani di Burguret (Kenya) (r. s.); es. 23 marzo 1954 e 14 aprile 1955.

Interr. sen. Taddei, ann. 31 marzo 1954: Riconoscimento della campagna di guerra per il periodo trascorso in cattività ai combattenti caduti prigionieri in mano alleata prima dell'8 settembre 1943 (r. s.); es. 29 luglio 1954.

Interp. Tarozzi, ann. 8 luglio 1954: Liquidazione delle competenze dovute agli ex prigionieri di guerra delle forze armate statunitensi.

Interr. Colognatti, ann. 13 ottobre 1954: Sui deportati politici italiani dalle truppe jugoslave (r. s.); es. 13 dicembre 1954.

Interr. sen. Braschi, ann. 13 dicembre 1954: Risultanze emerse dalle iniziative e pratiche svolte dal Governo in ordine ai cittadini e soldati italiani tuttora trattenuti in Russia e paesi satelliti (r. s.); es. 16 febbraio 1955.

Interr. Romualdi, ann. 21 febbraio 1955: Pubblicazione degli atti attestanti l'attività del governo della Repubblica sociale italiana nei confronti dei prigionieri italiani in Germania (r. s.); es. 26 maggio 1955.

Interr. Baresi, ann. 15 aprile 1955: Sorte dei giuliani deportati da militari jugoslavi nel maggio 1945 (r. s.); es. 10 maggio 1955.

Interr. Spampanato, ann. 20 aprile 1955: Sull'elenco pubblicato dal « Bollettino di informazioni » del Centro studi adriatici di Roma, concernente i cittadini arrestati e deportati dagli jugoslavi (r. s.); es. 13 giugno 1955.

Interr. Troisi, ann. 21 settembre 1955: Rimpatrio dei civili e dei militari italiani detenuti nel territorio albanese (r. s.); es. 25 ottobre 1955.

Interr. sen. Tartufoli, ann. 26 settembre 1955: Esito del passo effettuato dall'ambasciatore Magistrati a Ginevra in merito ai prigionieri e dispersi italiani nell'Unione Sovietica (r. s.); es. 13 ottobre 1955.

Interr. sen. Tartufoli, ann. 29 settembre 1955: Sviluppi negativi dei negoziati intercorsi tra il nostro delegato e il Ministro degli esteri russo sulla questione dei dispersi nella Unione Sovietica (r. s.); es. 10 novembre 1955.

Interp. Calabrò, ann. 11 ottobre 1955: Rimpatrio dei prigionieri dalla Russia.

Interr. Failla, ann. 2 dicembre 1955: Corresponsione dell'indennità dovuta ad alcuni ex prigionieri delle truppe britanniche (r. s.); es. 22 febbraio 1956.

Interr. Spampanato, ann. 19 gennaio 1956: Riconoscimento della licenza coloniale agli ufficiali già prigionieri degli inglesi e dislocati in campi di concentramento al di là del Mediterraneo (r. s.); es. 28 febbraio 1956.

Interr. Colitto, ann. 21 febbraio 1956: Pagamento dei crediti degli ex prigionieri italiani in U. S. A. (r. s.); es. 20 aprile 1956.

Interp. Calabrò, ann. 16 marzo 1956: Sul grave problema dei prigionieri italiani in Russia.

Interr. Barbieri, ann. 1° ottobre 1956: Provvedimenti a favore dei deportati in Germania per il lavoro forzato; es. 12 febbraio 1957.

Interr. Buffone, ann. 27 febbraio 1957: Benefici agli ex prigionieri di guerra italiani (r. s.); es. 29 maggio 1957.

Interr. Cavazzini, ann. 14 e 26 marzo 1957: Indennizzo agli italiani ex prigionieri dei tedeschi (r. s.); es. 18 settembre 1957.

Interr. sen. Zucca, ann. 22 marzo 1957: Liquidazione degli assegni di prigionia agli ex dipendenti dei Ministero dell'Africa italiana (r. s.); es. 29 maggio 1957.

Interr. Priore, ann. 9 aprile 1957: Iniziativa per precisazioni sui dispersi in Russia (r. s.); es. 29 maggio 1957.

Interr. Butté, ann. 18 settembre 1957: Indennizzo ai civili ex-internati in Germania (tramutata in r. s.); es. 20 dicembre 1957.

Interr. Berdardinetti, Infantino e Guerrieri Filippo, ann. 24 ottobre e 13 e 21 novemb e 1957: Messaggio di dispersi in Russia rinvenuto in Sicilia (r. s.); es. 20 e 2 dicembre 1957.

Interr. Nicoletto, ann. 30 ottobre 1957: Restituzione dei documenti sanitari relativi ad ex prigionieri italiani in America (r. s.); es. 21 dicembre 1957.

Interr. De Totto, ann. 12 novembre 1957: Rilascio di italiani deportati in Jugoslavia nel 1945 (r s.); es. 28 gennaio 1958.

Interr. Preti, ann. 13 novembre 1957: Indennità ai militari ex internati in Germania (r. s.); es. 21 dicembre 1957.

Interp. Calabrò, ann. 23 gennaio 1958: Risoluzione del problema dei prigionieri italiani in Russia.

PRIVATIVE COMUNALI, v. *Energia elettrica.*

PRIVATIVE DI STATO, v. *Monopoli di Stato* e le voci ivi richiamate.

PRIVATIVE INDUSTRIALI

Vedi pure: *Concorrenza – Danni di guerra* (Indennizzi per beni ecc. all'estero) *– Farmacie e prodotti farmaceutici – Ministeri* (Industria e commercio) *– Trattati e convenzioni internazionali.*

D. P. R. 20 ottobre 1953, n. 1145: Modificazioni ad alcuni articoli del regolamento sui brevetti per invenzioni industriali, approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244. — Riguardano il diritto di priorità e la protezione temporanea in caso di esposizioni.

D. P. R. 20 ottobre 1953, n. 1146: Sostituzione dell'art. 24 del regolamento per marchi d'impresa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795. — Aumenta da tre a sei mesi, dalla presentazione della domanda, il periodo entro cui devono essere prodotti i documenti, perché il brevetto goda della menzione di priorità.

D. P. R. 20 ottobre 1953, n. 1147: Modificazioni ad alcuni articoli del regolamento sui brevetti per modelli industriali, approvato con regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354. — Riguardano il diritto di priorità e la protezione temporanea in caso di esposizioni.

Disegno di legge* pres. il 24 dicembre 1953 dal Min. dell'industria e commercio Malvestiti (S. n. **309, C. n. **667**): *Sostituzione della tabella C annessa al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, recante il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per marchi di impresa.* — La nuova tabella sostituisce la classificazione dei generi di prodotti o merci attualmente in vigore con quella adottata dall'Ufficio internazionale per la protezione della proprietà industriale di Berna. — Approvato dalla Commissione Industria del Senato, in sede deliberante (rel. *Longoni*), il 24 febbraio 1954, e dalla Commissione Industria della Camera, in sede legislativa (rel. *Semeraro Gabriele*), il 26 marzo successivo. — **Legge 10 aprile 1954, n. 129.**

D. M. 11 marzo 1954 (*Gazz. Uff. n. 82*): Costituzione della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Disegno di legge* pres. il 16 giugno 1954 dal Min. del tesoro Gava (C. n. **970, S. n. **681**): *Nuove disposizioni in materia di indennità per danni alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti d'America* (v. *Danni di guerra*: Disp. gen.). — **Legge 22 novembre 1954, n. 1129.**

D. M. 4 agosto 1954 (*Gazz. Uff. n. 181*): Abrogazione del decreto Ministeriale 31 luglio 1947, concernente norme valutarie relative ai contratti di sfruttamento dei brevetti.

D. P. R. 14 settembre 1954, n. 1209: Approvazione delle modifiche allo statuto dell'Associazione nazionale degli inventori (A. N. D. I.).

D. M. 27 ottobre 1954 (*Gazz. Uff. n. 21 del 1955*): Nomina di tecnici per la Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti per invenzioni modelli e marchi.

D. M. 11 gennaio 1955 (*Gazz. Uff. n. 21*): Servizio di ricezione e verbalizzazione dei depositi di domande di brevetto e di domande di trascrizione di atti concernenti i brevetti. — Conferma che il servizio incaricato di ricevere e verbalizzare i depositi di domande di brevetto e di domande di trascrizione di atti concernenti i brevetti, da effettuarsi direttamente presso l'Ufficio centrale brevetti, continuerà a funzionare nei locali dell'Ufficio provinciale del commercio e della industria di Roma, come durante il periodo bellico.

Proposta di legge del sen. Tartufoli, ann. il 15 novembre 1955 (S. n. **1226**): *Disposizioni sulla durata dei brevetti per invenzioni industriali.* — Stabilisce che i brevetti in questione durino 18 anni anziché 15. La disposizione è valida anche per i brevetti in vigore al 15 novembre 1955. — Rimasta presso la Commissione Industria del Senato in sede deliberante.

Proposta di legge del dep. Leccisi ed altri, ann. il 17 novembre 1955 (C. n. **1879**): *Durata dei brevetti di invenzione.* — Ha le stesse finalità della proposta S. n. 1226 (v. sopra).

D. M. 15 dicembre 1955 (*Gazz. Uff. n. 41 del 1956*): Rinnovazione della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi per il biennio 1956-57.

D. M. 25 gennaio 1956 (*Gazz. Uff. n. 70*): Istituzione della Commissione per l'elaborazione degli schemi dei provvedimenti per l'aggiornamento e l'integrazione delle norme vigenti in materia di brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

D. M. 26 marzo 1956 (*Gazz. Uff. n. 200*): Nomina dei tecnici aggregati alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi per il biennio 1956-57.

Disegno di legge pres. il 31 luglio 1956 dal Min. dell'industria e commercio Cortese (S. n. **1654**): *Durata dei brevetti per invenzioni industriali.* — Aumenta da 15 a 18 anni la durata dei brevetti in questione, estendendo la proroga della validità anche alle domande di brevetto già depositate ed ai brevetti già concessi che risultino in vigore il 1° agosto 1956. La misura si giustifica principalmente con la necessità di adeguare la legislazione italiana a quella estera. Concede tuttavia a coloro che, anteriormente al 1° agosto 1956 abbiano effettuato serî e notevoli preparativi, non costituenti contraffazioni, per l'attuazione di invenzioni protette da brevetti (che, in base alle disposizioni precedentemente in vigore, sarebbero scaduti entro il 31 dicembre 1956) la possibilità di ottenere una licenza per l'attuazione a titolo non esclusivo dell'invenzione.

Assegnato alla Commissione Industria del Senato, in sede deliberante, il 14 novembre 1956 viene rimesso all'Assemblea ai sensi dell'art. 26 del Regolamento. Nuovamente deferito alla Commissione in sede deliberante il 4 dicembre 1957, viene nuovamente rimesso all'Assemblea l'11 dicembre successivo. — La relazione della Commissione (rel. *Turani*), presentata l'8 gennaio 1958, illustra gli emendamenti proposti, di cui i principali sono: 1°) l'abolizione del principio della retroattività della legge, la quale si applicherà soltanto ai brevetti che risultino in vigore alla data della sua entrata in vigore e non già al 1° agosto 1956; 2°) lo spostamento dal 31 dicembre 1956 al 31 dicembre 1957 della data di scadenza dei brevetti per i quali coloro che abbiano effettuato serî e notevoli preparativi possono ottenere la licenza.

In Aula, viene discusso nelle sedute del 13 e 19 febbraio e 5 marzo 1958, unitamente alle proposte di legge S. n. 1854 e al disegno di legge S. n. 2235. (v. oltre). — Il primo giorno intervengono i senatori *Busoni*, *Bardellini* e *Montagnani*. Tutti si dichiarano contrari al prolungamento della validità dei brevetti, che giudicano favorevole solo ai grandi monopoli, e chiedono che i disegni governativi siano emendati nel senso di adeguare la legislazione agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali, di introdurvi norme atte ad evitare la mancata attuazione del brevetto e di impedire il protrarsi di posizioni monopolistiche. — Il 19 febbraio intervengono i senatori *Valenzi*, *Einaudi*, *Roda* e *Terragni*. Il primo rinnova le accuse al Governo di connivenza con i monopoli, ed ugualmente fanno i senatori *Roda* e *Terragni*. Il sen. *Roda* presenta un o. d. g. di non passaggio all'esame degli articoli di tutti i tre provvedimenti in discussione; il sen. *Terragni* invece propone di non passare alla discussione degli articoli per il solo disegno n. 1654. — Il sen. *Einaudi* si sofferma sulla licenza obbligatoria, sull'esame preventivo e sulla proroga della durata dei brevetti. A proposito della licenza obbligatoria, si dichiara favorevole alla stessa, a patto però che i due progetti in materia siano ulteriormente elaborati, il che si presenta impossibile nello scorcio della legislatura. Circa l'esame preventivo dei brevetti, si dichiara contrario per le difficoltà concrete che esso comporta; quanto poi alla

proroga dei brevetti, dopo essersi opposto a ogni forma di retroattività della legge, ritiene eccessiva l'elevazione dell'attuale termine di 15 anni, elevazione che non può essere giustificata da esigenze inerenti all'ammortizzazione degli impianti che oggi avviene assai rapidamente. Conclude trattando dei mezzi più efficaci per la lotta ai monopoli. — Il 5 marzo, dopo la replica del rel. *Turani*, interviene il Ministro dell'industria e commercio *Gava*, il quale, premesso che dal dibattito è emerso che tutti accettano il principio della licenza obbligatoria, tratta della figura del dipendente inventore, soffermandosi quindi sulla durata dei brevetti. A tale proposito, difende la necessità della proroga, sia perché, in materia, vige il principio del trattamento nazionale, per cui il brevetto ha la durata prevista dalla legislazione nazionale dell'inventore, sia perché il ricercatore e l'imprenditore debbono affrontare spese ingenti, che non si esauriscono nel costo degli immobili e dei macchinari, ma afferiscono ad oneri di studio e di sperimentazione che precedono lo sfruttamento industriale del brevetto, e che possono essere coperte soltanto dal prolungamento della vita dello stesso. Conclude affermando che il mancato prolungamento dei brevetti annullerebbe la liberale politica valutaria in atto, intesa ad attirare in Italia larghe correnti di capitali esteri. — Rimasto all'ordine del giorno del Senato.

D. M. 10 dicembre 1956 (*Gazz. Uff. n. 14*): Modificazione alla composizione della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Disegno di legge pres. il 14 dicembre 1956 dal Min. dell'industria e commercio Cortese (S. n. **1797**): *Tutela delle novità vegetali.* — Stabilisce che possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni concernenti le novità vegetali nel campo delle piante vascolari atte ad avere un'applicazione agricola o industriale. La concessione del brevetto è subordinata al parere favorevole del Ministero della agricoltura e delle foreste. Prevede poi che, salvo accordo con il titolare del brevetto, chiunque ne abbia interesse possa chiedere licenze speciali per l'uso non esclusivo delle invenzioni brevettate. Le domande ai fini di cui sopra sono esaminate da un'apposita commissione, la quale deve valutare preventivamente i motivi di pubblico interesse che consigliano la concessione della licenza. La commissione è presieduta da un presidente di sezione della corte di cassazione ed è composta da 6 membri esperti in materia. L'autorità giudiziaria è competente a risolvere le eventuali controversie circa l'ammontare del compenso dovuto dal licenziatario. — La Commissione Industria del Senato in sede deliberante esamina il provvedimento il 27 marzo 1957 e, su proposta del rel. *De Luca Carlo*, nomina una Sottocommissione per l'esame preliminare del provvedimento stesso. — Rimasta presso la Commissione Industria del Senato in sede deliberante.

Proposta di legge del sen. Montagnani ed altri (*urg.*), ann. il 1° febbraio 1957 (S. n. **1854**): *Concessione di licenze obbligatorie sui brevetti industriali.* — Stabilisce che, dopo sei anni dalla data di concessione di un brevetto, chiunque vi abbia interesse può ottenere la concessione della licenza per l'utilizzazione dell'invenzione. Competente a concedere la licenza è, in prima istanza, il Presidente della Corte d'appello, con propria ordinanza; e, in seconda istanza (a seguito di ricorso), la stessa Corte. Al titolare del brevetto spetta, comunque, un compenso non inferiore allo 0,50 % e non superiore al 5 % del prezzo del prodotto fabbricato. — Deferita il 4 dicembre 1957 alla Commissione Industria del Senato in sede deliberante, l'11 dicembre successivo viene, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento, rimessa all'Assemblea. — La Commissione presenta pertanto l'apposita relazione che riferisce anche sul disegno S. n. 2235 (v. oltre). — In Aula viene discussa il 13 e 19 febbraio e 5 marzo 1958, unitamente a due disegni governativi sull'argomento (per la discussione, v. retro S. n. 1654). — Rimasta all'ordine del giorno del Senato.

Proposta di legge del dep. Macrelli, ann. il 17 luglio 1957 (C. n. **3054**): *Provvedimenti in materia di proprietà industriale.* — Prevede lievissimi aumenti sulle tasse per il rilascio di brevetti, marchi di fabbrica, ecc. (e in particolare l'istituzione di un diritto di statistica di lire 100) onde poter provvedere principalmente a pubblicare, periodicamente, i dati statistici inerenti all'attività dei brevetti in Italia. — Rimasta presso la Commissione Industria della Camera in sede referente.

Disegno di legge pres. il 9 novembre 1957 dal Min. per l'industria e il commercio Gava (S. n. 2235): *Istituzione di licenze obbligatorie sui brevetti per invenzioni industriali.* — Secondo la legislazione vigente (r. d. 29 giugno 1939, n. 1127) il brevetto dell'invenzione industriale decade se l'invenzione non è stata messa in attuazione entro 3 anni dalla concessione o se, dopo tale triennio, l'attuazione è stata sospesa per 3 anni. Detta norma contrasta con la convenzione adottata all'Aja il 6 novembre 1925 (ratificata e resa esecutiva in Italia con r. d.-l. 10 gennaio 1926, n. 169). Secondo la convenzione stessa, la decadenza del brevetto per mancata o insufficiente attuazione dell'invenzione cui si riferisce, non può essere dichiarata salvo nel caso che la preventiva concessione di licenze obbligatorie non sia stata sufficiente ad eliminare gli abusi derivanti dall'esercizio dei diritti esclusivi conferiti col brevetto stesso. — Pertanto si stabilisce che l'invenzione industriale, che costituisce oggetto del brevetto, deve essere attuata in modo da evitare che possano essere impedite o resi difficili: 1) il soddisfacimento della domanda del prodotto brevettato; 2) l'esportazione dello stesso; 3) l'attuazione di altre invenzioni brevettate, di notevole importanza per l'economia del Paese, che siano subordinate alla utilizzazione di invenzioni brevettate; 4) l'esercizio, nel territorio dello Stato, di attività economiche diverse da quelle alle quali si riferisce l'attuazione dell'invenzione. — Nei casi predetti, e nell'ipotesi di mancata attuazione dell'invenzione, trascorsi 3 anni dalla concessione del brevetto, qualunque interessato, che non sia contraffattore, ha diritto ad una licenza per l'uso dell'invenzione. Detta licenza non dà diritto all'uso esclusivo dell'invenzione né preclude l'attuazione dell'invenzione stessa al titolare del brevetto ed ai suoi aventi causa; ha effetto per la rimanente durata del brevetto ed è soggetta al pagamento di una indennità non superiore all'1,50 % dei ricavi netti conseguiti dal licenziatario. La determinazione di tale ricavo può essere fatta da un arbitratore designato dalle parti o dal presidente del Tribunale competente. Al Tribunale compete anche la soluzione delle controversie insorte in seguito alla concessione della licenza, la quale invece è di competenza del Ministero dell'Industria e del commercio, che può accordarla anche a titolo provvisorio.

Assegnato alla Commissione Industria del Senato in sede referente, il 4 dicembre 1957 viene deferito alla stessa in sede deliberante; ma l'11 dicembre successivo viene rimesso all'Assemblea, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento. La Commissione presenta pertanto la propria relazione (rel. *Turani*) il 1° febbraio 1957. Detta relazione esamina anche la proposta S. n. 1854 (v. retro). Premesso che nella materia occorre conciliare la necessità di pubblico interesse di evitare abusi nell'esercizio dei diritti esclusivi connessi al brevetto con la salvaguardia dei diritti degli inventori, dà ragione degli emendamenti proposti al testo governativo, di cui i principali sono: 1) l'obbligo per chi abbia intenzione di chiedere il rilascio della licenza di aver prima tentato di ottenere la concessione del brevetto dal titolare, senza riuscirvi per il rifiuto di questi o per le condizioni troppo onerose impostegli; 2) la sostituzione alla percentuale prevista dal disegno del termine generico del « congruo compenso » onde determinare il diritto alla prestazione economica a favore del titolare del brevetto da parte del licenziatario. — Il disegno di legge viene discusso in Aula il 13 e 19 febbraio e 5 marzo 1958, unitamente alla proposta S. n. 1854 e al disegno S. n. 1654 (al quale si rimanda per la discussione). — Rimasto all'ordine del giorno del Senato.

D. M. 16 dicembre 1957 (*Gazz. Uff. n. 61*): Costituzione della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi per il biennio 1958-59.

Proposta di legge del sen. Montagnani ed altri, ann. il 24 gennaio 1958 (S. n. 2402): *Disposizioni in materia di brevetti per invenzioni industriali.* — Riordina l'intera materia e si divide in cinque titoli (disposizioni generali, rilascio del brevetto, trascrizioni ed annotazioni, istituzione del fondo incremento scientifico, disposizioni transitorie). — Le principali innovazioni sono le seguenti: 1°) una maggiore protezione dell'inventore dipendente; 2°) l'istituzione della licenza obbligatoria, a mezzo della quale, dopo nove anni dalla data di concessione del brevetto, chiunque vi abbia interesse, purché possieda le necessarie capacità tecniche ed economiche ed ottemperi a molteplici obblighi (tra cui quello del regolare pagamento di un congruo compenso all'inventore) può utilizzare

l'invenzione; 3°) l'aumento da 15 a 18 anni della durata dei nuovi brevetti; 4°) l'introduzione del preventivo esame tecnico della invenzione per cui si richiede il brevetto. Detto esame preventivo ha lo scopo di controllare i requisiti di novità intrinseca ed estrinseca, di realtà e di industrialità di una invenzione. Per realizzarlo, il Governo è autorizzato a trattare un accordo con il Governo dell'Aja, per permettere all'istituendo Servizio esame preventivo di consultare gli atti, gli incartamenti, le delibere e l'archivio brevettuale del già esistente Ufficio olandese per l'esame preventivo; 5°) l'istituzione di una tassa progressiva sul reddito di licenza, i cui proventi sono ripartiti a metà fra l'Associazione nazionale inventori e il Consiglio nazionale delle ricerche. — Rimasta presso la Commissione Industria del Senato in sede referente.

D. M. 5 febbraio 1958 (*Gazz. Uff. n. 72*): Nonima dei membri tecnici della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti per il biennio 1958-59.

Decreti Ministeriali concernenti protezione temporanea di invenzioni industriali, modelli, marchi, ecc. che figurino in mostre, fiere, esposizioni, saloni ecc.:

« I Salone internazionale delle materie prime, macchinari e forni per ceramica » (6 maggio 1953, *Gazz. Uff. n. 138*); « XVII Fiera del Levante campionaria internazionale » di Bari e « VI Fiera di Bolzano campionaria internazionale » (10 giugno 1953, *Gazz. Uff. nn. 143 e 152*); « XXXI Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo » in Milano (10 luglio 1953, *Gazz. Uff. n. 160*); « Salone internazionale della tecnica (III edizione) » in Torino, (5 agosto 1953, *Gazz. Uff. n. 185*); « Rassegna nazionale teleradiocinematografica ed internazionale per le applicazioni dell'elettronica » in Roma (9 settembre 1953, *Gazz. Uff. n. 222*); « V Mostra mercato internazionale delle calzature » in Vigevano (4 dicembre 1953, *Gazz. Uff. n. 284*);

« XXXVI Salone internazionale dell'automobile » di Torino e « 56ª Fiera internazionale dell'agricoltura » in Verona (8 gennaio 1954, *Gazz. Uff. nn. 19 e 29*); « VII Presentazione nazionale moda della calzatura » in Bologna e « XXXII Fiera di Milano campionaria internazionale » (20 febbraio 1954, *Gazz. Uff. nn. 53 e 54*); « XXXII Fiera campionaria internazionale di Padova », « III Salone internazionale dell'imballaggio » in Padova, « XVIII Mostra-Mercato internazionale dell'artigianato » in Firenze e « II Mostra internazionale delle arti sanitarie » in Torino (24 febbraio 1954, *Gazz. Uff. nn. 53 e 55*); Fiere e Saloni che si terranno in Francia dal marzo al giugno 1954 (9 marzo 1954, *Gazz. Uff. n. 61*); « IV Salone internazionale della tecnica » in Torino, « V Mostra internazionale di applicazioni dell'elettricità » in Bologna, « III Salone internazionale dell'alimentazione » in Bologna e « XVIII Fiera di Bologna-campionaria nazionale » (3 aprile 1954, *Gazz. Uff. nn. 90 e 91*); « IX Mostra nazionale laniera e ceramica » in Vicenza (6 aprile 1954, *Gazz. Uff. n. 92*); IX Mostra internazionale delle conserve alimentari e dei relativi imballaggi in Parma, « I Mostra nazionale dell'argenteria e dell'orificeria » in Vicenza e « II Salone internazionale delle materie prime, macchinari e forni di ceramica » in Vicenza (4 maggio 1954, *Gazz. Uff. nn. 113-115*); « XIV Fiera di Ancona-Mostra mercato internazionale della pesca e attività affini » (7 maggio 1954, *Gazz. Uff. n. 121*); « XX Mostra internazionale della radio e televisione » in Milano (12 maggio 1954, *Gazz. Uff. n.* 130); « VII Fiera di Bolzano campionaria internazionale » (4 giugno 1954, *Gazz. Uff. n. 147*); fiere e saloni che si terranno in Francia nel secondo semestre 1954 (15 giugno 1954, *Gazz. Uff. n. 148*); « III Mostra nazionale del metano » in Piacenza, « XVIII Fiera del Levante campionaria internazionale » in Bari (18 e 19 giugno 1954, *Gazz. Uff. n. 153*); « Foire de Clermont Ferrand », « XXXII Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo » in Milano e « X Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano (6 luglio 1954, *Gazz. Uff. n. 162*); « IV Esposizione europea della macchina utensile in Milano (24 agosto 1954, *Gazz. Uff. n. 201*); fiere e Saloni che si terranno in Francia dal gennaio al giugno 1955 (28 dicembre 1954, *Gazz. Uff. n. 3 del 1955*);

« 57ª Fiera internazionale dell'agricoltura » di Verona (5 gennaio 1955, *Gazz. Uff. n. 17*); « VII Fiera campionaria della Sardegna » in Cagliari (2 febbraio

1955, *Gazz. Uff. n. 39*); « XV Fiera di Ancona, Mostra-mercato internazionale della pesca e attività affini » di Ancona. « X Fiera del Mediterraneo – Campionaria internazionale di Palermo », « V Mostra internazionale del cotone, del rayon e delle macchine tessili » di Busto Arsizio, « XXXVII Salone internazionale dell'automobile » di Torino, « XIX Mostra-mercato internazionale dell'artigianato » di Firenze e « Esposizione internazionale dello sport » di Torino (2 febbraio 1955, *Gazz. Uff. nn. 40* e *41*); « VIII Presentazione nazionale moda della calzatura » di Bologna (15 febbraio 1955, *Gazz. Uff. n. 51*); « XXXIII Fiera di Milano campionaria internazionale » (25 marzo 1955, *Gazz. Uff. n. 78*); « XIX Fiera di Bologna » e « VI Mostra internazionale di applicazione dell'elettricità » di Bologna (26 aprile 1955, *Gazz. Uff. n. 102*); « XXXIII Fiera campionaria internazionale di Padova » e « IV Salone internazionale dell'imballaggio » in Padova (5 maggio 1955, *Gazz. Uff. n. 114*); « VII Fiera campionaria internazionale di Trieste » (D. Commiss. Gen. Trieste 6 maggio 1955, *Gazz. Uff. n. 120*); « Fiera di Vicenza » (25 maggio 1955, *Gazz. Uff. n. 134*); « XIX Fiera del Levante » (27 maggio 1955, *Gazz. Uff. n. 139*); « XXI Mostra nazionale della radio e televisione » a Milano, « III Salone internazionale delle arti femminili dell'abbigliamento », « III Mostra nazionale di elettrodomestici », « I Mostra selettiva e concorso internazionale del mobile » (14, 15 e 18 giugno 1955, *Gazz. Uff. nn. 187* e *192*) (a); « X Mostra internazionale delle conserve alimentari e relativi imballaggi – Salone internazionale tecnico-industriale delle attrezzature per l'alimentazione », « IV Salone internazionale dell'alimentazione e delle attività domestiche », « VIII Fiera di Bolzano – campionaria internazionale », « XXXIII Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo », « Salone mercato internazionale delle contrattazioni dell'abbigliamento », « V Salone internazionale della tecnica » (16, 18, 19, 20 e 21 giugno 1955, *Gazz. Uff. n. 193*) (a); « VIII Presentazione nazionale della moda delle calzature » a Bologna (5 luglio 1955, *Gazz. Uff. n. 187*); « XXXVIII Salone internazionale dell'automobile » in Torino (8 novembre 1955, *Gazz. Uff. n. 277*); « VII Mostra mercato internazionale delle calzature » in Vigevano (27 novembre 1955, *Gazz. Uff. n. 283*); « VIII Fiera campionaria della Sardegna » in Cagliari (28 novembre 1955, *Gazz. Uff. n. 285*);

« XI Fiera del Mediterraneo » in Palermo, « I Mostra internazionale degli idrocarburi » e « V Mostra nazionale del metano » in Piacenza, « XX Mostra mercato internazionale dell'artigianato » in Firenze (30 gennaio 1956, *Gazz. Uff. nn. 32 e 33*); « XXXIV Fiera campionaria internazionale di Padova » e « V Salone internazionale dell'imballaggio » in Padova (15 febbraio 1956, *Gazz. Uff. n. 52*); « Salone Mercato internazionale dell'abbigliamento » in Torino (16 marzo 1956, *Gazz. Uff. n. 73*); « XXXIV Fiera di Milano, Campionaria Internazionale » (24 marzo 1956, *Gazz. Uff. n. 78*); « XX Fiera di Bologna Campionaria a settori specializzati », « IV Mostra nazionale di elettrodomestici », « XXII Mostra nazionale della radio e della televisione » (30 aprile 1956, *Gazz. Uff. n. 109*); « Fiera di Roma – Campionaria nazionale » (2 maggio 1956, *Gazz. Uff. n. 109*); « XVII Fiera di Messina » (5 maggio 1956, *Gazz. Uff. n. 120*); « IV Salone internazionale delle materie prime, macchinari e forni per ceramica », « XI Mostra nazionale laniera e della ceramica », « V Mostra delle pietre e dei marmi » e « III Mostra nazionale dell'argenteria e dell'oreficeria » in Vicenza (9 maggio 1956, *Gazz. Uff. n. 125*); « VI Salone internazionale della tecnica » di Torino (15 maggio 1956, *Gazz. Uff. n. 137*); « VI Mostra internazionale del cotone e delle fibre artificiali e sintetiche, chimica e macchine tessili » di Busto Arsizio e « XVI Fiera di Ancona » (17 maggio e 1° giugno 1956, *Gazz. Uff. n. 144*); « VIII Fiera campionaria internazionale di Trieste » (D. Commiss. gen. Trieste 21 maggio 1956, *Gazz. Uff. n. 144*); « XI Mostra internazionale delle conserve ed imballaggi – Salone internazionale delle attrezzature per l'alimentazione » (Parma) (6 giugno 1956, *Gazz. Uff. n. 148*); « IX Fiera campionaria internazionale di Bolzano » (9 luglio 1956, *Gazz. Uff. n. 175*); « V Fiera nazionale del latte » di Lodi (Milano)

(a) Detti decreti sono stati revocati e sostituiti dal d. M. 1° settembre 1955 (*Gazz. Uff. n. 208*).

(16 luglio 1956, *Gazz. Uff. n. 184*); Bari, « XX Fiera del Levante » (9 agosto 1956, *Gazz. Uff. n. 217*); « XXXIV Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo » in Milano (27 agosto 1956, *Gazz. Uff. n. 224*); « Salone mercato internazionale delle calzature » in Vigevano (1° settembre 1956, *Gazz. Uff. n. 254*); « Salone Mercato internazionale dell'Abbigliamento » (S. A. M. I. A.) in Torino (10 settembre 1956, *Gazz. Uff. n. 234*); « I Mostra comparativa della meccanizzazione postale » in Torino (20 settembre 1956, *Gazz. Uff. n. 252*);

« IX Fiera Campionaria della Sardegna » in Cagliari (20 gennaio 1957, *Gazz. Uff. n. 29*); « XXXIX Salone internazionale dell'automobile » in Torino (20 febbraio 1957, *Gazz. Uff. n. 56*); Esposizioni di Vicenza (21 febbraio 1957, *Gazz. Uff. n. 63*); « III Mostra internazionale delle arti sanitarie » Torino (23 febbraio 1957, *Gazz. Uff. n. 63*); « XXIII Mostra nazionale della radio e della televisione » Milano (25 febbraio 1957, *Gazz. Uff. n. 65*); « XII Fiera del Mediterraneo-campionaria internazionale » di Palermo (27 febbraio 1957, *Gazz. Uff. n. 66*); « XXXV Fiera di Milano campionaria internazionale » in Milano (9 marzo 1957, *Gazz. Uff. n. 79*); « Salone-mercato internazionale dell'abbigliamento » (14 marzo 1957, *Gazz. Uff. n. 86*); « XXI Fiera di Bologna » (15 marzo 1957, *Gazz. Uff. n. 95*); « XXI Mostra mercato internazionale dell'artigianato » e « I Salone internazionale del trattore e applicazioni relative » (27 marzo 1957, *Gazz. Uff. n. 95*); « Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento » Milano, « V Mostra nazionale di elettrodomestici » Milano, « XXXV Fiera di Padova Campionaria internazionale » e « VI Salone internazionale d'imballaggio » Padova (28 e 29 marzo, e 1° aprile 1957, *Gazz. Uff. n. 99*); « II Mostra internazionale degli idrocarburi » e « VI Mostra nazionale del metano » (Piacenza), « VII Salone internazionale della tecnica » (Torino) e « Undicesima triennale di Milano — Esposizione internazionale delle arti decorative ecc. » (30 marzo e 2 aprile 1957, *Gazz. Uff. nn. 109* e *110*); « XVII Fiera di Ancona – Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini » (16 aprile 1957, *Gazz. Uff. n. 108*); « IX Fiera campionaria internazionale di Trieste » (18 aprile 1957, *Gazz. Uff. n. 109*); « V Fiera di Roma – campionaria nazionale » (26 aprile 1957, *Gazz. Uff. n. 120*); « I Salone della musica e dello strumento musicale » in Ancona, « XII Mostra internazionale delle conserve alimentari e dei relativi imballaggi – Salone internazionale tecnico industriale delle attrezzature per l'alimentazione » in Parma e « XVIII Fiera di Messina – Campionaria internazionale » in Messina (8, 9 e 14 maggio 1957, *Gazz. Uff. n. 137*); « VII Mostra internazionale del cotone, delle fibre artificiali e sintetiche ecc. » in Busto Arsizio (Varese) e « X Fiera di Bolzano – Campionaria internazionale » in Bolzano (18 e 19 giugno 1957, *Gazz. Uff. n. 169*); « XXXV Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo » Milano e « XXI Fiera del Levante – Campionaria internazionale » Bari (4 e 8 luglio 1957, *Gazz. Uff. n. 175*); « Salone Mercato internazionale dell'abbigliamento » in Torino (9 agosto 1957, *Gazz. Uff. n. 212*); « IX Salone mercato internazionale delle calzature » in Vigevano (9 dicembre 1957, *Gazz. Uff. n. 319* e *n. 1 del 1958*);

« Mostra-concorso nazionale per la costruzione di mobili-tipo di carattere economico » (3 febbraio 1958, *Gazz. Uff. n. 44*); « Salone-mercato internazionale dell'abbigliamento » in Torino e « X Fiera campionaria della Sardegna » a Cagliari (12 e 19 febbraio 1958, *Gazz. Uff. n. 55*); « XXII Mostra-mercato internazionale dell'artigianato » in Firenze (24 febbraio 1958, *Gazz. Uff. n. 58*); « LX Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia » e « XI Salone della macchina agricola » in Verona (28 febbraio 1958, *Gazz. Uff. n. 55*); « XXII Fiera di Bologna campionaria nazionale a settori specializzati » (3 marzo 1958, *Gazz. Uff. n. 68*); « XXXVI Fiera di Milano – Campionaria internazionale » (24 marzo 1958, *Gazz. Uff. n. 78*); « Mostra-concorso nazionale del pollo da carne » in Varese, « VI Fiera di Roma – Campionaria nazionale » in Roma, « XXXVI Fiera di Padova-Campionaria internazionale » e « VII Salone internazionale dell'imballaggio » in Padova, « VIII Salone internazionale della tecnica » in Torino, « Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento » in Milano e « XIII Fiera del Mediterraneo Campionaria internazionale » in Palermo (26 e 27 marzo e 1° aprile 1958, *Gazz. Uff. n. 87*); « VI Salone internazionale della ceramica », « VII Mostra nazionale della pietra e dei marmi », « V Mostra nazionale dell'argenteria e dell'oreficeria » in Vicenza (3 aprile 1958 (*Gazz. Uff.*

n. 94); « X Fiera campionaria internazionale di Trieste » (18 aprile 1958, *Gazz. Uff. n. 108*); « Terza Mostra internazionale degli idrocarburi », « VII Mostra nazionale del metano » in Piacenza e « XVIII Fiera di Ancona – Mostra-Mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini » in Ancona (19 aprile 1958, *Gazz. Uff. nn. 104* e *106*); « XIII Mostra internazionale delle conserve alimentari e dei relativi imballaggi – Salone internazionale tecnico industriale delle attrezzature per l'alimentazione » in Parma (5 maggio 1958, *Gazz. Uff. n. 124*);

Interr. Angelini, ann. 14 aprile 1955: Elevazione del termine di protezione di brevetti per invenzioni industriali (r. s.); es. 24 maggio 1955.

Interr. Sorgi, ann. 26 maggio 1955: Esame della richiesta di brevetto presentata da E. Caserta per un dispositivo antiabbagliante elettronico per autoveicoli (r. s.); es. 23 giugno 1955.

Interr. sen. Alberti, ann. 23 luglio 1955: Cessazione dei lavori della Commissione di studio per la revisione della legislazione in materia di brevetti industriali (r. s.) es. 27 settembre 1955.

Interr. Veronesi, ann. 22 giugno 1956: Validità del brevetto per la fabbricazione del nylon da parte della Rodhiatoce (r. s.); es. 23 ottobre 1956.

Interr. Degli Occhi, ann. 14 luglio 1956: Pubblicazione dei bollettini dei brevetti concessi in Italia (r. s.); es. 23 ottobre 1956.

PRIVERNO, v. *Circoscrizione amministrativa* (Comuni: Rettifiche e determinazione di confini) – *Enti locali* (Finanza ecc.).

PROCURATORI LEGALI, v. *Professioni.*

PRODOTTI ALIMENTARI, v. *Alimentazione* – *Enti locali* (Finanza ecc.: Imposte di consumo) – *Esportazioni* ecc. – *Industrie* (alimentari).

PRODOTTI DIETETICI, v. *Alimentazione.*

PRODOTTI FARMACEUTICI, v. *Farmacie, farmacisti e prodotti farmaceutici* e le voci ivi richiamate.

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, v. *Commercio.*

PRODUTTIVITÀ, v. *Politica economica* e le voci ivi richiamate.

PROFESSIONI

1. DISPOSIZIONI GENERALI – 2. APPALTATORI E COSTRUTTORI – 3. ARTISTI – 4. AVVOCATI E PROCURATORI – 5. CAPITANI MARITTIMI, v. *Marina mercantile* (Provvedimenti per la gente di mare) – 6. CHIMICI – 7. DOTTORI AGRARI E PERITI AGRARI – 8. DOTTORI COMMERCIALISTI, PERITI COMMERCIALI E RAGIONIERI – 9. GEOMETRI – 10. GIORNALISTI – 11. INGEGNERI E ARCHITETTI – 12. MEDIATORI – 13. NOTAI, v. *Notariato e archivi notarili* – 14. ORCHESTRALI – 15. PERITI INDUSTRIALI – 16. PROFESSIONI SANITARIE – 17. REVISORI UFFICIALI DEI CONTI.

Vedi pure: *Amnistia* ecc. – *Autorizzazioni amministrative* – *Catasto* ecc. – *Combattenti* – *Fascismo* (Epurazione) – *Istruzione* (Istruzione superiore: Titoli di studio ecc. – Esami di Stato) – *Lavoro* (Assegni familiari) – *Marina mercantile* (Provvedimenti per la gente di mare) – *Spedizionieri* – *Trentino-Alto Adige.*

1. DISPOSIZIONI GENERALI (per gli esami di Stato e l'abilitazione all'esercizio professionale, v. pure: *Istruzione*).

Disegno di legge pres. il 20 dicembre 1954 dal Min. di grazia e giustizia De Pietro (S. n. 874, C. n. 1422): *Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, contenente norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sui Consigli nazionali professionali.* — Il provvedimento modifica il d. l. L. 23 novem-

bre 1944, n. 382, nelle disposizioni relative alle elezioni degli organi collegiali centrali e locali delle professioni, e stabilisce che i contributi dovuti dagli iscritti agli organi professionali siano riscossi a mezzo dei ruoli di imposte, comminando la cancellazione dall'albo all'iscritto moroso. Disciplina inoltre la determinazione delle tariffe professionali, che si fa a mezzo di decreto Presidenziale. — Approvato dalla Commissione Giustizia del Senato, in sede deliberante (rel. *Zoli*), con taluni emendamenti del sen. *Spallino* concernenti i termini di convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio, il 26 gennaio 1955. — Discusso dalla Commissione Giustizia della Camera in sede legislativa (rel. *Amatucci*) il 30 novembre 1955 e il 4 maggio 1956 e modificato nella parte relativa alle procedure richieste per l'elezione degli organi collegiali delle diverse professioni. — Rimasto presso la Commissione Giustizia del Senato in sede deliberante.

Proposta di legge del dep. Chiaramello ed altri, ann. l'11 ottobre 1956, svolta e presa in considerazione il 9 novembre 1956 (*urg.*) (*C. n. **2487**, S. n. **1841**): *Restituzione in proprietà del palazzo sito in Roma, via Sicilia 59, ai Consigli nazionali professionali.* — Lo stabile in questione era di proprietà della Confederazione fascista dei professionisti ed artisti. Si propone di devolverlo in proprietà ai Consigli nazionali degli avvocati e dei procuratori, ingegneri, architetti, dottori commercialisti, ragionieri, geometri, periti industriali, dottori agronomi, chimici, attuari, medici, veterinari, farmacisti ed ostetriche.

Approvata dalla Commissione Giustizia della Camera, in sede legislativa (rel. *Gorini*) il 25 gennaio 1957, con qualche modifica formale e con un emendamento sostanziale diretto a sostituire la elencazione nominativa dei Consigli e Ordini con la generica indicazione dei « Consigli nazionali degli Ordini e Collegi professionali legalmente costituiti ». Ciò per l'eventualità che l'inquadramento degli Ordini professionali possa variare in futuro.

Al Senato, la relazione della Commissione Lavoro (rel. *De Bosio*), presentata l'8 febbraio 1958, rileva che, se è indubitato che i Consigli degli Ordini sopra accennati, pur essendo la loro natura giuridica sostanzialmente diversa, sono subentrati nella rappresentanza e nelle funzioni della ex Confederazione fascista, è altrettanto pacifico che oltre a questi Ordini appartenevano alla Confederazione anche le categorie degli artisti, degli autori, giornalisti, inventori, registi, periti ed esperti pittori, le quali hanno conservato una struttura strettamente sindacale e non sono ancora disciplinate da un proprio ordinamento legislativo. Ritiene pertanto la relazione che anche queste ultime associazioni abbiano diritto di divenire comproprietarie dell'immobile, sebbene non possano ottenerne attualmente la devoluzione, non essendo ancora giuridicamente riconosciute. All'uopo, la relazione conclude che sarebbe stato opportuno emendare la proposta, ma che invece se ne chiede l'approvazione nel testo della Camera, data la prossima chiusura della Legislatura. — In Aula, nella seduta del 7 marzo 1958, il sen. *Ferretti* afferma che la proposta, se approvata, porterebbe una lesione al diritto, alla Costituzione e ad interessi sindacali precostituiti, in quanto non tutti gli ex sindacati fascisti sono rappresentati dagli Ordini, né gli stessi Ordini possono tutelare gli interessi delle categorie professionali sul piano sindacale. Successivamente intervengono i senatori *Cerutti* e *De Luca Luca*, entrambi favorevoli. Dopo che un o. d. g. *De Bosio*, con cui si dichiara che l'approvazione della proposta non pregiudica il diritto delle associazioni degli artisti e professionisti già facenti parte della disciolta Confederazione fascista ad ottenere la devoluzione dell'edificio in comunione con gli attuali beneficiari, non appena tali associazioni otterranno il giuridico riconoscimento, è stato dichiarato improponibile dal Presidente, Vicepresidente *Molè*, in quanto non appare legislativamente corretto, all'atto della votazione di un progetto di legge, darne interpretazione autentica attraverso un o. d. g., anziché colmarne le lacune con opportuni emendamenti, parla il rel. *De Bosio*. Conclude la discussione il Presidente del Consiglio *Zoli*, il quale nega, con argomentazioni storico-giuridiche, che la proposta comporti una qualsiasi scorrettezza a danno di chicchessia. — La proposta è quindi approvata. — **Legge 13 marzo 1958, n. 234.**

Proposta di legge del dep. Chiaramello ed altri, ann. il 26 ottobre 1956 (C. n. **2498**): *Norme sull'ordinamento degli Ordini e dei Collegi professionali.* — Intende completare particolari norme sul funzionamento degli Ordini e dei Collegi profes-

sionali, specie per quanto riguarda la loro costituzione, le circoscrizioni territoriali e il pagamento dei contributi. Dispone che gli Ordini e i Collegi abbiano personalità giuridica pubblica e ne determina la circoscrizione territoriale; detta norme circa la costituzione di nuovi Ordini e Collegi e l'eventuale loro fusione; tratta dello stemma nonché dei sigilli o timbri dei professionisti; detta norme per il rilascio di tessere di riconoscimento. Stabilisce che la morosità possa essere causa di cancellazione dall'Albo. Devolve, infine, la tutela delle professioni sanitarie ed ausiliarie all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e al prefetto. — Rimasta presso la Commissione Giustizia della Camera in sede referente.

Disegno di legge* pres. il 25 febbraio 1957 dal Min. della pubblica istruzione Rossi (C. n. **2739, S. n. **2428**): *Conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e simili* (v. *Istruzione:* Istruzione superiore: Titoli di studio ecc.). — **Legge 13 marzo 1958, n. 262.**

Interr. Colognatti, ann. 26 ottobre 1954: Provvedimenti per gli odontotecnici e gli architetti della Venezia Giulia (r. s.); es. 19 gennaio 1955.

Interp. Pintus, ann. 4 dicembre 1956: In merito ai provvedimenti che il Governo intende prendere per creare una classe di pubblicitari.

2. APPALTATORI E COSTRUTTORI (v. pure: *Appalti*).

Proposta di legge del dep. Camangi, ann. il 4 marzo 1954 (C. n. **683**): *Istituzione dell'albo nazionale dei costruttori.* — Prescrive l'obbligatorietà dell'iscrizione nell'Albo per ottenere l'appalto di lavori di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chiunque fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato, il cui importo sia superiore a lire cinque milioni; per i lavori d'importo inferiore l'iscrizione è facoltativa, ma costituisce, a parità di ogni altra condizione, titolo di preferenza. L'iscrizione nell'Albo è subordinata al possesso di determinati requisiti, sia d'ordine generale che tecnici e finanziari, e all'osservanza di determinate modalità ed avviene per determinate categorie e sottocategorie di lavori e per determinati importi massimi di lavori assumibili. È fatto obbligo alle imprese di segnalare tempestivamente tutte le variazioni intervenute nei loro requisiti e nella loro organizzazione e struttura; d'altra parte, sono previste le sanzioni cui sono soggetti i costruttori quando si verifichino determinati casi attinenti alla loro posizione commerciale, alla loro condotta morale e penale o al loro contegno verso la stazione appaltante, oppure casi riflettenti irregolarità o negligenza o malafede nella esecuzione di lavori. Sono anche determinate la composizione del Comitato centrale cui è affidata l'amministrazione dell'Albo e l'efficacia delle deliberazioni di detto Comitato e dei sottocomitati. Infine, disposizioni transitorie e finali regolano la posizione delle imprese, a suo tempo iscritte nell'Albo nazionale di appaltatori di opere pubbliche, che chiedano la iscrizione nel nuovo Albo a titolo di conferma dell'iscrizione precedente. — Rimasta presso la Commissione Lavori pubblici della Camera in sede legislativa.

Disegno di legge pres. il 15 ottobre 1957 (*urg.*) dal Min. dei lavori pubblici Togni (C. n. **3230**): *Istituzione dell'Albo nazionale degli appaltatori.* — Il disegno di legge prescrive l'obbligatorietà dell'iscrizione nell'Albo per i lavori di importo superiore ai 25 milioni di competenza dello Stato e di chiunque fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato; per i lavori di importo inferiore l'iscrizione è facoltativa, ma costituisce, a parità di ogni altra condizione, titolo di preferenza. L'iscrizione nell'Albo è subordinata al possesso di determinati requisiti, sia tecnici che finanziari, e all'espletamento di determinate modalità ed avviene per determinate categorie e specializzazioni di lavori e per determinati importi massimi di lavori assumibili. Gli appaltatori, d'altra parte, sono soggetti a specifiche sanzioni quando si verifichino determinati casi attinenti alla loro posizione commerciale, alla loro condotta morale e penale o al loro contegno verso la stazione appaltante, oppure casi riflettenti irregolarità o negligenza o malafede nella esecuzione di lavori. L'amministrazione dell'Albo e la sua pubblicazione è affidata ad un Comitato centrale con sede

presso il Ministero dei lavori pubblici, presieduto da un presidente di Sezione del Consiglio di Stato e i cui membri durano in carica due anni. È prevista anche la formazione del casellario degli appaltatori che deve servire per la compilazione e l'aggiornamento dell'Albo. — Rimasto presso la Commissione Lavori pubblici della Camera in sede legislativa.

Interr. sen. Spagnolli, ann. 16 febbraio 1955: Ricostituzione dell'Albo nazionale degli appaltatori e imprenditori di opere pubbliche (r. s.); es. 26 aprile 1955.

3. ARTISTI (v. pure: *Previdenza sociale:* Enti vari di previdenza).

13 luglio 1954. — In sede di discussione del *bilancio pubblica istruzione 1954-55* (C. n. **797**), la Camera approva un o. d. g. *Marangone Vittorio* e *Resta* che invita il Governo a presentare con sollecitudine un provvedimento di legge diretto a istituire un organismo di tutela professionale (Albo) a favore degli artisti pittori e scultori italiani.

4. AVVOCATI E PROCURATORI (v. pure: *Avvocatura dello Stato*).

Comunicato Min. grazia e giustizia (*Gazz. Uff. n. 91 del 1954*): Deliberazione del Consiglio nazionale forense, in data *15 dicembre 1953*, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale. — Conferma per il biennio 1954-56 gli onorari già approvati con d. M. 10 dicembre 1951 per il biennio precedente, apportando modifiche all'art. 5 della tariffa in materia penale e alle voci nn. 7 e 23 della tariffa in materia stragiudiziale. — Detta deliberazione è stata approvata con *d. M. 18 marzo 1954* (*Gazz. Uff. n. 82*).

D. M. 14 luglio 1954 (*Gazz. Uff. n. 169*): Approvazione della deliberazione del Consiglio nazionale forense del 2 luglio 1954, concernente la determinazione degli onorari di avvocato, nei giudizi penali dinanzi alla Corte di cassazione ed al Tribunale Supremo militare. — Mentre alcune voci degli onorari restano immutate, altri vengono aumentati fino ad un massimo del 200 %.

Disegno di legge* pres. il 16 dicembre 1954 dal Min. di grazia e giustizia De Pietro (S. n. **865, C. n. **1407**): *Devoluzione alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza sociale a favore degli avvocati e dei procuratori di somme depositate presso le cancellerie giudiziarie.* — Stabilisce che i residui delle somme versate presso gli uffici giudiziari per spese di cancelleria, e non ritirati dagli aventi diritto entro tre anni dalla definizione dell'affare, sono devoluti alla suddetta Cassa di previdenza. — **Legge 7 febbraio 1956, n. 65.**

Proposta di legge* del dep. Geraci ed altri, ann. il 21 gennaio 1955 (C. n. **1403, S. n. **1366**): *Modifica agli articoli 19, 22, 24 e 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, che istituisce la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori.* — Allo scopo di incrementare il patrimonio della Cassa in questione, onde migliorare il trattamento di previdenza dalla stessa corrisposto (e ciò senza aggravio per lo Stato), aumenta: 1°) i contributi dovuti per ogni causa civile, penale o di fronte alle giurisdizioni speciali amministrative e tributarie; 2°) il contributo previsto per la registrazione delle sentenze o dei decreti dell'autorità giudiziaria ordinaria e amministrativa; 3°) la percentuale sulle retribuzioni per incarichi giudiziari.

La proposta viene discussa dalla Commissione Giustizia della Camera, in sede legislativa (rel. *Amatucci*), il 27 gennaio 1956 ed approvata con numerose modifiche ed aggiunte, di cui le principali riguardano: la composizione di alcuni organi della Cassa e l'esplicita sanzione che gli atti per i quali non siano stati corrisposti i dovuti contributi di previdenza non possono essere ricevuti dai competenti uffici. — Al Senato viene discussa dalla Commissione Giustizia, in sede deliberante (rel. *Pelizzo*), il 22 marzo, 6 e 20 giugno 1956 ed approvata con numerose modifiche. Fra l'altro, il titolo viene così cambiato: « *Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori* ». — Il testo del Senato viene defini-

tivamente approvato dalla Commissione Giustizia della Camera, in sede legislativa, il 19 luglio 1956.

Detto testo definitivo apporta le seguenti principali modifiche alla legge n. 6: *a*) aumento da 7 a 9 dei membri del Consiglio di amministrazione della Cassa ed integrazione della Giunta esecutiva con due membri supplenti; *b*) fissazione di nuovi contributi a carico dei procuratori e degli avvocati, anche non iscritti alla Cassa, per ogni procedimento in cui esercitino il proprio ministero. Detti contributi oscillano, a seconda del grado di giurisdizione adita, da lire 100 a lire 500; *c*) migliore precisazione dei provvedimenti giurisdizionali per i quali è dovuto il contributo e la nuova misura di questo (da lire 250 per le sentenze dei conciliatori a lire 3.000 per le sentenze dei massimi organi della giustizia ordinaria e amministrativa); *d*) nuova misura delle percentuali sui compensi (dal 4 al 20 % sull'importo della retribuzione di ogni incarico conferito dall'autorità giudiziaria ad un avvocato o procuratore); *e*) precisazione che il trattamento di previdenza non è subordinato alla cancellazione dagli albi forensi, ed è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione volontaria della previdenza sociale e con qualsiasi altro assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale (sull'argomento v. oltre S. n. 2043, C. n. 3242); *f*) migliore precisazione dei diritti dell'iscritto che abbia effettuato versamenti volontari, sia per il calcolo della pensione che della liquidazione in contanti sostitutiva della prima; *g*) possibilità che l'onere della indennità di contingenza superi il 10 % dell'importo complessivo delle entrate previste dagli artt. 19 e 22 della legge n. 6, fino a toccare il massimo del 25 %; *h*) fissazione in lire 36.000 per qualunque iscritto, che all'entrata in vigore della legge abbia superato i 50 anni di età, del contributo personale minimo. — **Legge 31 luglio 1956, n. 991.**

Disegno di legge pres. il 9 marzo 1955 dal Min. di grazia e giustizia De Pietro (S. n. **996**): *Modificazioni all'Ordinamento delle professioni d'avvocato e procuratore legale.* — Le principali modifiche consistono: 1°) nel portare da un anno a due il periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami di procuratore; 2°) nel trasferire dal Ministro di grazia e giustizia al Presidente della locale Corte d'appello la nomina della Commissione esaminatrice per gli esami di procuratore, che debbano aver luogo presso la Corte stessa; 3°) nel modificare le prove scritte ed orali d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato come segue: prove scritte: unificazione degli esami di diritto civile e di diritto commerciale e introduzione di una prova di procedura civile; prove orali: abolizione dell'esame di diritto sindacale e corporativo e introduzione dell'esame di diritto del lavoro; 4°) in varie innovazioni tecniche alla parte procedurale degli esami per avvocato e procuratore, onde rendere più sollecito lo svolgimento degli stessi.

Il disegno viene discusso dalla Commissione Giustizia del Senato in sede deliberante (rel. *Papalia*) il 20 aprile, 5 ottobre 1955 e 23 e 31 gennaio 1957. In quest'ultima seduta, il Sottosegretario *Scalfaro* dichiara che numerose disposizioni del progetto in esame sono in contrasto con quelle di un nuovo disegno sull'ordinamento delle professioni forensi che il Ministero sta elaborando: chiede pertanto alla Commissione di non proseguire nella discussione, onde dar modo al Governo di ritirare il disegno e di presentarne uno più ampio. La proposta del Sottosegretario, messa ai voti, è approvata. — Ritirato il 22 ottobre 1957.

D. M. 16 luglio 1955 (*Gazz. Uff. n. 209*): Costituzione del Collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori.

D. M. 7 febbraio 1956 (*Gazz. Uff. n. 37*): Approvazione della deliberazione del Consiglio nazionale forense che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale. — La deliberazione, adottata il 25 gennaio 1956, conferma per il prossimo biennio gli onorari in vigore, già approvati con d. M. 18 marzo 1954.

Proposta di legge del dep. Buzzelli ed altri, ann. il 9 marzo 1956 (C. n. **2116**): *Tutela della funzione degli avvocati e procuratori nell'esercizio del loro patrocinio.* — Stabilisce che non possa essere disposto l'arresto di avvocati o di procuratori legali per i reati commessi in udienza ed in relazione all'esercizio del loro patro-

cinio, salvo i casi in cui è prevista dalla legge l'obbligatorietà del mandato e dell'ordine di cattura. — Rimasta presso la Commissione Giustizia della Camera in sede legislativa.

D. M. 18 giugno 1956 (*Gazz. Uff. n. 154*): Approvazione della deliberazione del Consiglio nazionale forense in data 30 maggio 1956, concernente la determinazione degli onorari di avvocato nei giudizi penali dinanzi alla Corte di Cassazione e al Tribunale Supremo Militare. — Conferma, per il nuovo biennio, la tariffa già approvata con d. M. 14 luglio 1954.

Proposta di legge del dep. Capalozza ed altri, ann. il 15 novembre 1956 (C. n. **2551**): *Sospensione dei termini processuali per consentire le ferie agli avvocati e procuratori* (v. *Ordinamento giudiziario*). — Rimasta presso la Commissione Giustizia della Camera in sede referente.

Proposta di legge* del dep. Geraci ed altri, ann. il 13 febbraio 1957 (C. n. **2712, S. n. **2160**): *Aggiornamento degli onorari degli avvocati e dei procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile.* — L'aggiornamento consiste nel raddoppiare gli onorari in vigore. — Assegnata alla Commissione Giustizia della Camera in sede legislativa (rel. *Franceschini Giorgio*) viene discussa il 23 luglio e il 26 settembre 1957, unitamente alla similare proposta C. n. 3168 (v. oltre) ed approvata in un testo unificato proposto dal Sottosegretario *Scalfaro* a nome del Governo. Secondo il nuovo testo i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile sono stabiliti dal Consiglio nazionale forense, con le modalità previste dall'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, relative agli onorari e alle indennità in materia penale e stragiudiziale. Anche il titolo viene modificato come segue: « *Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile* ». — Approvata dalla Commissione Giustizia del Senato, in sede deliberante (rel. *Azara*), il 30 ottobre 1957. — **Legge 7 novembre 1957, n. 1051.**

Proposta di legge dei senatori Petti e Agostino, ann. il 4 luglio 1957 (*S. n. **2043**, C. n. **3242**): *Integrazione dell'articolo 9 della legge 31 luglio 1956, n. 991, recante modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori.* — La legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza degli avvocati e dei procuratori, ha apportato profonde modifiche alle norme precedenti. Fra l'altro prevede due distinti trattamenti di previdenza, l'uno « normale », che si consegue dopo 40 anni di iscrizione alla Cassa a qualunque età, e dopo 25 anni di iscrizione con almeno 70 anni di età; l'altro (art. 56) « eccezionale » in favore degli avvocati e procuratori che percepiscono l'assegno vitalizio di cui all'art. 28 della legge 11 dicembre 1939, n. 1938, e degli avvocati e procuratori che abbiano compiuto il 70° anno di età, che siano iscritti all'Ente di previdenza e che non possano o non intendano avvalersi del diritto di riscatto. Per quest'ultima ipotesi l'art. 56 citato (comma quarto, n. 2) precisa che il trattamento di quiescenza si consegue a condizione che « l'iscritto non goda di pensione, eccettuata quella di guerra, a carico dello Stato o di altri enti pubblici, ovvero non ricopra uffici ai quali sia connesso un trattamento di quiescenza ». — Successivamente l'art. 9 della legge 31 luglio 1956, n. 991, riferendosi esplicitamente all'art. 31 della citata legge n. 6 (che riguarda il trattamento normale) ha precisato che il trattamento stesso è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione volontaria della previdenza sociale e con un qualsiasi altro assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale. In tale situazione di diritto, il Consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori ha respinto le domande di ammissione al trattamento eccezionale di previdenza sia degli iscritti che per la loro qualità di ex senatori già godono del trattamento previdenziale corrisposto dal Senato, sia dei senatori che, essendo in carica, non godono ancora di tale trattamento.

Contro tali deliberazioni, si propone una interpretazione autentica dell'art. 9 citato, consistente nell'includere esplicitamente le indennità parlamentari e gli assegni di natura previdenziale o mutualistica a favore degli ex deputati e senatori fra i benefici che non comportano la perdita del diritto al trattamento di pre-

videnza a carico della Cassa. — La proposta viene discussa dalla Commissione Giustizia del Senato, in sede deliberante (rel. *Pelizzo*), il 2 e 16 ottobre 1957. In quest'ultima seduta, dopo chiarimenti del Sottosegretario *Scalfaro* specie in ordine alle differenze fra trattamento normale e trattamento eccezionale, il sen. *Agostino* propone una modifica alla propria proposta, intesa alla soppressione pura e semplice del citato n. 2, comma quarto dell'art. 56 della legge 8 gennaio 1952, n. 6. Il nuovo testo è approvato, e, conseguentemente, il titolo viene così modificato: « *Modificazione dell'articolo 56 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori* ». — Alla Camera, la relazione della Commissione Giustizia (rel. *Capalozza*), presentata il 21 novembre 1957, si pronunzia per l'accoglimento del testo del Senato. — In Aula il progetto è esaminato nelle sedute del 28 novembre, 3 dicembre 1957 e 28 gennaio 1958. — Il 28 novembre si ha un rinvio della discussione, mentre il 3 dicembre 1957 parla il dep. *Cavallari Vincenzo* (favorevole alla sostanza del provvedimento, di cui però propone un nuovo testo). Successivamente il Sottosegretario *Scalfaro* si dichiara contrario alla proposta in linea di principio, chiedendone, in linea subordinata, il rinvio alla Commissione per un supplemento di esame. Il rinvio è concesso. — Nella seduta del 28 gennaio 1958, il Sottosegretario comunica che, dopo contatti tra il Ministro di grazia e giustizia, il Presidente della Cassa ed autorevoli esponenti del Senato, è stato concordato un nuovo testo (in parte ricalcante l'emendamento Cavallari), con il quale si limita la cumulazione della pensione di avvocato solo con i trattamenti mutualistico-previdenziali, in modo da non gravare eccessivamente sui fondi della Cassa. — Il nuovo testo, cui il relatore si dichiara favorevole, è approvato nella successiva seduta del 29 gennaio. — Ritrasmesso al Senato, il testo della Camera viene approvato dalla Commissione Giustizia in sede deliberante (rel. *Pelizzo*) il 13 febbraio 1958. — **Legge 20 febbraio 1958, n. 96.**

Proposta di legge* del dep. Caroleo, ann. il 18 settembre 1957 (C. n. **3168, S. n. **2160**): *Adeguamento delle tariffe degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore.* — Sostituisce gli onorari in vigore con nuove tabelle. — Discussa dalla Commissione Giustizia della Camera in sede legislativa unitamente alla similare proposta Geraci ed approvata in un testo unificato (per il seguito v. retro C. n. 2712). — **Legge 7 novembre 1957, n. 1051.**

D. M. 28 febbraio 1958 (*Gazz. Uff. n. 59*): Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile. — Approva la deliberazione del Consiglio nazionale forense del 15 febbraio 1958, presa in base alla legge 7 novembre 1957, n. 1051 (v. retro). La deliberazione, oltre alle tabelle degli onorari, contiene diverse disposizioni di carattere generale.

Interr. Madia, ann. 23 marzo 1954: Affidamento del patrocinio legale nei procedimenti dinanzi alle sezioni specializzate per le controversie agrarie ai procuratori iscritti negli albi professionali (r. s.); es. 30 marzo 1954.

Interr. sen. Cornaggia, ann. 6 ottobre 1954: Espulsione dall'aula del tribunale di Monza dell'avv. Degli Occhi deputato al Parlamento e arresto del difensore avv. S. Ramaioli; provvedimenti a difesa del libero esercizio della professione forense; es. 30 novembre 1954.

Interr. Foderaro, ann. 9 novembre 1954: Concessione di un'integrazione alla Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori (r. s.); es. 23 novembre 1954.

Interr. sen. Cerabona, ann. 20 aprile 1955: Sospensione degli esami di procuratore legale; es. 2 dicembre 1955.

Interr. sen. Sibille, ann. 13 ottobre 1955: Emanazione del regolamento della Cassa di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori (r. s.); es. 2 dicembre 1955.

Interr. sen. Marzola, ann. 12 luglio 1956: Disservizio e stasi dell'attività forense nella città di Milano (r. s.); es. 4 ottobre 1956.

Interr. Capalozza, ann. 1° ottobre 1956: Adeguamento delle tariffe professionali forensi, in conseguenza dell'aumento della competenza per valore dei conciliatori e dei pretori (r. s.); es. 13 novembre 1956.

Interr. Capalozza, ann. 8 novembre 1956: Concessione al procuratore legale del patrocinio fuori del distretto della corte di appello in cui è abilitato all'esercizio professionale, limitatamente alle preture limitrofe a quella nella cui giurisdizione risiede (r. s.); es. 17 dicembre 1956.

Interr. Capolozza, ann. 17 dicembre 1956: Esenzione delle marche di previdenza per avvocati per gli atti richiesti senza l'assistenza di un professionista legale (r. s.); es. 12 febbraio 1957.

Interr. Capalozza, ann. 12 febbraio 1957: Testo della circolare sul contributo di previdenza degli avvocati e procuratori (r. s.); es. 2 aprile 1957.

5. CAPITANI MARITTIMI, v. *Marina mercantile* (Provvedimenti per la gente di mare).

6. CHIMICI.

Disegno di legge* pres. il 31 gennaio 1956 dal Min. dell'industria e commercio Cortese (S. n. **1344, C. n. **2216**): *Tariffario nazionale delle prestazioni professionali dei chimici.* — Adegua, a causa della svalutazione monetaria, le tariffe e gli onorari previsti per le prestazioni professionali dei chimici. — Al Senato è discusso, in sede deliberante, dalla Commissione Industria il 22 marzo ed approvato, con modificazioni che non alterano la sostanza del provvedimento, il 18 aprile 1956 (rel. *Bussi*). — Alla Camera, assegnato in sede legislativa alla Commissione Industria, è discusso il 7 dicembre 1956, il 1° febbraio ed il 3 aprile 1957 (rel. *Graziosi*). Accogliendo il parere della Commissione Lavoro e le conclusioni di un Comitato ristretto nominato il 1° febbraio 1957, dopo ampia discussione, sono approvati gli articoli del disegno di legge con alcuni emendamenti intesi ad evitare che siano sovvertite le tradizionali competenze professionali delle categorie dei chimici e dei medici. Pertanto sono esclusi dal tariffario (perché non di competenza dei chimici) i prelievi di carattere biologico da organismi viventi e i pareri sia scritti che verbali di carattere biologico-diagnostico. — Dette modifiche sono approvate dalla Commissione Industria del Senato in sede deliberante il 10 luglio 1957. — **Legge 19 luglio 1957, n. 679.**

7. DOTTORI AGRONOMI E PERITI AGRARI (v. pure: *Agricoltura:* Disp. gen. e varie).

Proposta di legge del dep. Del Vescovo ed altri, ann. il 4 agosto 1954 (C. n. **1123**): *Modifica al regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365, concernente l'esercizio professionale dei periti agrari.* — Dispone che siano considerate di spettanza dei periti agrari due nuove attività professionali in aggiunta a quelle elencate nel r. d. n. 2365: la direzione e l'amministrazione anche di piccole aziende di trasformazione dei prodotti agricoli, condizionatamente al conseguimento, da parte del perito, dell'abilitazione rilasciata al termine degli appositi corsi di specializzazione e, inoltre, la progettazione e la direzione dei lavori di trasformazione fondiaria interessanti le piccole e medie aziende agrarie e relative costruzioni rurali, che non richiedano le speciali cognizioni degli ingegneri e dei dottori agronomi. — Rimasta presso la Commissione Agricoltura della Camera in sede legislativa.

Proposta di legge del dep. Scalia ed altri, ann. il 28 settembre 1955 (C. n. **1781**): *Riapertura dei termini fissati dall'articolo 22 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365, per l'iscrizione nell'albo dei periti agrari, dei licenziati delle ex-regie scuole pratiche di agricoltura, non in possesso di titolo abilitante all'esercizio professionale* (per la durata di un anno dall'entrata in vigore della legge). — Rimasta presso la Commissione Agricoltura della Camera in sede legislativa.

Interr. Bubbio, ann. 5 luglio 1954: Precisazione delle attribuzioni dei periti agrari specializzati (r. s.); es. 20 luglio 1954.

Interr. sen. Di Rocco, ann. 4 febbraio 1955: Costituzione di una commissione per la riforma degli ordinamenti professionali dei dottori agronomi (r. s.); es. 2 marzo 1955.

8. DOTTORI COMMERCIALISTI, PERITI COMMERCIALI E RAGIONIERI.

D. P. R. 27 ottobre 1953, n. 1067: Ordinamento della professione di dottore commercialista. — Il titolo I comprende le disposizioni generali e stabilisce che ai dottori commercialisti è riconosciuta competenza tecnica nelle materie commerciali, economiche, finanziarie, tributarie e di ragioneria. In particolare fanno oggetto della professione le seguenti attività: *a*) l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni; *b*) le perizie e le consulenze tecniche; *c*) le ispezioni e le revisioni amministrative; *d*) la verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e d'ogni altro documento contabile delle imprese; *e*) i regolamenti e le liquidazioni di avarie; *f*) le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali. Il titolo professionale di dottore spetta a coloro che abbiano superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione. Altre disposizioni concernono le incompatibilità, l'esercizio professionale e l'obbligo del segreto professionale.

Il titolo II riguarda i Consigli dell'Ordine e l'assemblea generale degli iscritti. Il titolo III il Consiglio nazionale (composto di 11 membri eletti dai Consigli degli Ordini fra coloro che abbiano un'anzianità di almeno 10 anni d'iscrizione nell'albo). Il titolo IV regola la tenuta degli albi e le condizioni per esservi iscritti; per coloro per cui sussistano cause di incompatibilità è prevista l'iscrizione in un elenco speciale. Il titolo V disciplina la cancellazione dall'albo o dall'elenco e il relativo provvedimento disciplinare. Il titolo VI stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari. Il titolo VII comprende le disposizioni transitorie e finali.

D. P. R. 27 ottobre 1953, n. 1068: Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale. — Sostanzialmente l'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale non si differenzia da quella di dottore commercialista. Formano particolare oggetto della professione: le divisioni patrimoniali, la compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione nei giudizi di graduazione, i piani di contabilità per aziende private e pubbliche, i riordinamenti di contabilità per riorganizzazioni aziendali, le determinazioni dei costi di produzione nelle imprese industriali, le rilevazioni in materia contabile e amministrativa.

Proposta di legge del dep. Chiaramello ed altri, ann. il 12 maggio 1954 (C. n. 888): *Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, concernente l'ordinamento della professione di dottore commercialista.* — Propone talune modificazioni al d. P. R. 27 ottobre 1953, n. 1067, stabilendo che gli impiegati privati non possono essere iscritti all'Albo quando l'attività impiegatizia è principale o prevalente su quella professionale, e che al Consiglio dell'Ordine spetta anche la tutela degli interessi morali e materiali della categoria. — Discussa e votata dalla Commissione Giustizia della Camera in sede legislativa (rel. *Bovetti*) il 25 febbraio 1955. La votazione risulta irregolare e il Presidente *Tosato* rinvia la proclamazione del risultato. Nella seduta dell'8 marzo successivo dichiara che la proposta deve intendersi respinta, in quanto la votazione, pur essendo irregolare, non lascia dubbi sull'esito.

Proposta di legge del dep. Alessandrini ed altri, ann. il 17 novembre 1954 (C. n. 1238): *Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, concernente l'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale.* — Stabilisce che gli impiegati privati non possono essere iscritti nell'albo quando l'attività impiegatizia è principale o prevalente su quella professionale, e che ai Consigli professionali spetta la tutela degli interessi morali e materiali della categoria. — Discussa e votata dalla Commissione Giustizia della Camera in sede legislativa, il 25 febbraio 1955. Il Presidente *Tosato* rileva l'irregolarità della votazione segreta e rinvia la proclamazione del risultato. Nella successiva seduta dell'8 marzo dichiara respinta la proposta di legge, dato che l'irregolarità della votazione non lascia dubbio alcuno sull'esito.

D. M. 16 marzo 1955 (*Gazz. Uff. n. 71*): Ricostituzione dell'archivio del Collegio dei ragionieri di Salerno.

Proposta di legge del dep. Chiaramello ed altri, ann. il 18 gennaio 1956 (C. n. 1988): *Modificazione dei decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953,*

n. 1067, concernente l'ordinamento della professione di dottore commercialista e 27 ottobre 1953, n. 1068, concernente l'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale. — Essendo trascorsi i termini fissati dall'art. 68 del Regolamento della Camera, ripropone quanto oggetto delle proposte di legge C. nn. 888 e 1238 (v. sopra), limitatamente al punto che attribuisce ai Consigli degli Ordini e ai Consigli dei Collegi dei professionisti in questione, la tutela degli interessi materiali e morali delle categorie. — Discussa dalla Commissione Giustizia della Camera, in sede legislativa (rel. *Fumagalli*) il 5 luglio 1957 e il 31 gennaio 1958. — Rimasta presso la Commissione Giustizia della Camera in sede legislativa.

Proposta di legge del sen. Mariotti ed altri, ann. il 19 luglio 1956 (S. n. **1620**): *Modifica del secondo comma dell'articolo 2375 del Codice civile* (v. *Codici:* Codice civile). — Respinta il 27 marzo 1957 dalla Commissione Giustizia del Senato.

Proposta di legge del dep. Chiaramello ed altri ann. il 2 aprile 1957, svolta e presa in considerazione il 4 aprile 1957 (*urg.*) (C. n. **2835**): *Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti.* — Alla Cassa sono iscritti di ufficio i dottori commercialisti che esercitano con carattere di continuità la libera professione, purché siano iscritti nei ruoli di ricchezza mobile; sono iscritti, su domanda, i dottori commercialisti che non risultano nei ruoli predetti. Il sistema previsto in tale progetto di legge si basa sul criterio mutualistico e sul criterio della capitalizzazione a premio periodico. Alla direzione della Cassa sono preposti il presidente, il vicepresidente, il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva, i Consigli degli Ordini. Per ciò che riguarda il controllo e l'approvazione dei bilanci finanziari viene costituito un Collegio di revisori dei conti.

Il Comitato dei delegati è composto dai rappresentanti dei diversi Ordini provinciali, in ragione di uno per Ordine, ed ha funzioni principalmente direttive. Nomina inoltre il Consiglio di amministrazione, approva i bilanci e modifica il regolamento interno della Cassa. Il Consiglio di amministrazione è costituito da nove componenti nominati a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa. Procede alla nomina della Giunta esecutiva e redige il bilancio preventivo e consuntivo; inoltre determina l'ammontare del contributo personale annuo a carico di ogni iscritto. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. La Giunta esecutiva, composta dal presidente e da due consiglieri eletti in seno al Consiglio di amministrazione, esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, delibera sulle iscrizioni alla Cassa, autorizza le spese straordinarie, provvede alla liquidazione delle pensioni, decide sui reclami. — Le principali fonti delle entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono: il contributo annuo a carico degli iscritti; il contributo per marche da applicare a cura del dottore commercialista in ogni atto che rilascia nell'esercizio della sua professione e che debba esibire per sè e per il committente agli uffici giudiziari ed a qualunque altro ufficio od autorità dello Stato, regione, provincia o comune; il contributo volontario degli iscritti alla Cassa; ogni altra eventuale entrata, comprese determinate percentuali sugli onorari per incarichi giudiziari e sindacali. La pensione diretta è corrisposta all'iscritto come segue: *a*) dopo 30 anni di contributi purché abbia raggiunto il 65° anno di età; *b*) al compimento del 70° anno di età purché abbia almeno 20 anni di contribuzioni; *c*) a qualsiasi età, in caso di invalidità, purché abbia almeno 15 anni di contribuzioni. Vi sono poi delle disposizioni transitorie che danno al dottore commercialista la possibilità di esercitare il diritto di riscatto in modo da percepire al 65° o al 70° anno di età la pensione. — Rimasta presso la Commissione Lavoro della Camera in sede legislativa.

Proposta di legge del dep. Rapelli ed altri, ann. il 15 novembre 1957 (C. n. **3294**): *Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.* — Propone di istituire la Cassa di cui all'intitolazione con personalità giuridica di diritto pubblico. Gli organi della Cassa sono: *a*) Assemblea generale; *b*) Consiglio di amministrazione; *c*) Comitato di presidenza; *d*) presidente; *e*) tre vicepresidenti; *f*) Collegio dei revisori. Le principali entrate, ordinarie e straordinarie, della Cassa sono costituite: dal contributo personale annuo a carico degli iscritti; dal contributo per marche da applicarsi su tutti gli atti che il ragioniere rilascia, a pena di nullità degli stessi, per ogni

grado di giurisdizione; dai versamenti volontari degli iscritti; dai redditi del patrimonio dell'ex Cassa confederale e da ogni altra eventuale entrata. Hanno diritto alla pensione i ragionieri per i quali concorrano i seguenti requisiti: 1°) abbiano cessato il loro esercizio professionale e si siano fatti cancellare dall'Albo; 2°) abbiano compiuto 35 anni di iscrizione nell'Albo; 3°) abbiano compiuto 25 anni di iscrizione nell'Albo ed abbiano raggiunto 65 anni di età; 4°) abbiano compiuto 5 anni di esercizio effettivo e di iscrizione nell'Albo, quando siano caduti in stato di inabilità assoluta e permanente. La misura delle pensioni è quella determinata dalle tabelle allegate al progetto. — Rimasta presso la Commissione Lavoro della Camera in sede legislativa.

9. GEOMETRI.

Proposta di legge del dep. Chiaramello, ann. il 27 novembre 1953 (C. n. **420**, *S. n. **857**): *Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.* — Discussa dalla Camera (rel. *Rapelli*) il 23 e 25 novembre 1954 e approvata con diversi emendamenti proposti dal Sottosegretario *Rocchetti*. Approvata dalla Commissione Giustizia del Senato in sede deliberante (rel. *Zoli*) il 5 ottobre 1955 senza modificazioni. — Nel suo testo definitivo istituisce, con sede in Roma, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, avente personalità giuridica di diritto pubblico. A tale Cassa sono iscritti d'ufficio i geometri che sono compresi nei ruoli di imposta di ricchezza mobile per reddito professionale e possono essere iscritti, su domanda, quelli che non risultano compresi nei ruoli predetti perché non raggiungono il minimo reddito imponibile. Gli iscritti sono tenuti a corrispondere un contributo annuale personale in base al reddito professionale e ad applicare delle marche per ogni atto che rilasciano nell'esercizio della loro professione; possono, altresì, eseguire versamenti volontari per aumentare l'importo della pensione o del corrispondente capitale. Il trattamento di previdenza consiste nella liquidazione di una pensione (dopo 40 anni di iscrizione qualunque sia l'età o dopo 25 anni di iscrizione ad almeno 70 anni di età) o di una somma capitale oppure di una pensione di invalidità in caso di malattia o infortunio che importino incapacità assoluta e permanente all'esercizio professionale, purché l'interessato non sia compreso nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello professionale, superiore a lire 300.000. Infine, viene attuato un trattamento di assistenza con provvidenze a favore degli iscritti che si trovino in stato di bisogno. — **Legge 24 ottobre 1955, n. 990.**

Proposta di legge* del dep. Chiaramello, ann. il 13 dicembre 1955 (C. n. **1941, S. n. **1936**): *Modificazione alla tariffa per le prestazioni professionali dei geometri.* — Prevede un aumento di circa 60 volte della tariffa in vigore al 1938, per ciò che riguarda gli onorari a vacazione. — Approvata dalla Commissione Lavori pubblici della Camera, in sede legislativa (rel. *Sanso*), il 29 marzo 1957 e dalla Commissione Lavori pubblici del Senato, in sede deliberante (rel. *Canevari*), il 26 settembre 1957. — **Legge 7 ottobre 1957, n. 974.**

D. M. 7 febbraio 1956 (*Gazz. Uff. n. 37*): Nomina del commissario straordinario della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei geometri (on. geom. D. Chiaramello).

Interr. Mezza Maria Vittoria, ann. 13 luglio 1954: Applicazione delle norme sulla competenza professionale dei geometri nella provincia di Modena (r. s.); es. 19 ottobre 1954.

Interr. Chiaramello, ann. 21 settembre 1955: Difesa del titolo di geometra (r. s.); es. 28 ottobre 1955.

Interr. Chiaramello, ann. 18 gennaio 1957: Mancata inclusione dei geometri nelle commissioni edilizie comunali (r. s.); es. 26 febbraio 1957.

Interr. Chiaramello, ann. 6 maggio 1957: Esclusione dei geometri dalla commissione edilizia di Piacenza (r. s.); es. 14 ottobre 1957.

Interr. De Francesco, ann. 16 dicembre 1957: Annullamento delle elezioni del Consiglio direttivo del collegio dei geometri di Foggia (r. s.); es. 28 gennaio 1958.

10. GIORNALISTI (v. pure: *Previdenza sociale*: Enti vari di previdenza – *Stampa*).

DD. MM. 23 giugno 1953 (Gazz. Uff. n. 29 del 1954) e 17 marzo 1955 (Gazz. Uff. n. 80): Composizione della Commissione unica per la tenuta degli Albi dei giornalisti e per la disciplina degli iscritti.

Disegno di legge pres. il 6 novembre 1956 dal Min. di grazia e giustizia Moro (C. n. **2517**): *Norme sui Consigli dell'Ordine dei giornalisti e sull'Albo professionale dei giornalisti.* — Disciplina l'organizzazione professionale dei giornalisti riducendo il numero dei Consigli dell'Ordine periferici, stabilendo che essi sono istituiti per ogni regione o gruppo di due o più regioni e che sono composti da nove membri, sette giornalisti professionisti e due pubblicisti. Il Consiglio nazionale dell'Ordine è composto in modo da garantire la rappresentanza locale dei professionisti di tutti i Consigli regionali e di tre pubblicisti per tutta la Repubblica. Il disegno di legge detta norme sulla tenuta dell'Albo professionale dei giornalisti, sull'iscrizione ad esso, sul praticantato, sull'esercizio della professione di giornalista, sulla disciplina degli iscritti all'Albo dei giornalisti e sui provvedimenti disciplinari presi dai Consigli dell'Ordine nei confronti degli iscritti. — Rimasto presso la Commissione Giustizia della Camera in sede legislativa.

Disegno di legge* pres. il 14 marzo 1957 dal Min. del lavoro e della previdenza sociale Vigorelli (S. n. **1910, C. n. **3319**): *Aumento della misura degli assegni familiari per i giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali.* — Attua l'accordo stipulato fra la Federazione italiana degli editori di giornali e la Federazione nazionale della stampa italiana, con il quale si provvede alla maggioranza degli assegni familiari che vengono adeguati a quelli corrisposti agli impiegati dell'industria. — Approvato dalla Commissione Lavoro del Senato, in sede deliberante, (rel. *Pezzini*), il 21 novembre 1957 e dalla Commissione Lavoro della Camera, in sede legislativa (rel. *Storchi*), il 18 dicembre successivo. — **Legge 5 gennaio 1958, n. 14.**

Proposta di legge del dep. Pintus, ann. il 25 luglio 1957 (C. n. **3101**): *Dell'ordine dei giornalisti.* — Mira ad accentuare il carattere professionale dell'ordine dei giornalisti stabilendo che possono essere iscritti all'Albo dei giornalisti soltanto coloro che esercitino in via esclusiva la professione giornalistica e che abbiano superato un esame di Stato per l'abilitazione professionale. — Rimasta presso la Commissione Giustizia della Camera in sede referente.

D. M. 5 aprile 1958 (Gazz. Uff. n. 88): Composizione della Commissione unica per la tenuta degli Albi dei giornalisti e per la disciplina degli iscritti.

Interr. Ferrari Riccardo, ann. 20 giugno 1956: Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti (r. s.); es. 1° ottobre 1956.

11. INGEGNERI E ARCHITETTI.

Proposta di legge del sen. Granzotto Basso, ann. il 21 dicembre 1954 (S. n. **875**): *Riconoscimento del titolo di ingegnere ai diplomati dei corsi per tecnici superiori istituiti con disposizione ministeriale del 7 luglio 1927 presso il Regio Istituto industriale di Torino negli anni 1927 e 1928* (v. *Istruzione:* Istruzione superiore: Titoli di studio ecc.). — Respinta dalla Commissione Istruzione del Senato il 2 marzo 1955.

Proposta di legge* del sen. Amigoni ed altri, ann. il 26 aprile 1956 (S. n. **1455, C. n. **3331**): *Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per ingegneri ed architetti.* — Discussa dalla Commissione Giustizia del Senato in sede deliberante nelle sedute del 21 aprile, 11 e 18 luglio, 24 ottobre e 7 novembre 1956, 21 gennaio, 9 e 31 ottobre e 20 novembre 1957 ed approvato con emendamenti proposti dal rel. *Azara*, dal Presidente *Spallino*, dal Sottosegretario per la giustizia *Scalfaro* e dal sen. *Magliano.* — Discussa dalla Commissione Lavoro della Camera in sede legislativa nelle sedute del 16 gennaio e 13 febbraio 1958 ed approvata in un nuovo testo predisposto dal rel. *Buttè.* — La nuova formulazione viene approvata dalla Commissione Giustizia del Senato nella seduta del 20 febbraio 1958. — Nel testo definitivo istituisce la Cassa

nazionale di previdenza a favore degli ingegneri e architetti con personalità giuridica di diritto pubblico. Alla Cassa, che ha lo scopo di attuare un trattamento di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti, sono iscritti tutti gli ingegneri ed architetti che possono per legge esercitare la libera professione. Organi della Cassa sono: il Presidente, il Comitato nazionale dei delegati, il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva ed il Collegio dei revisori dei conti. Entro due anni dalla pubblicazione della legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato nazionale dei delegati, dovrà essere approvato il regolamento di attuazione della Cassa nel quale, fra l'altro, dovranno essere stabilite: *a*) le norme di applicazione dei contributi (contributo individuale non superiore alle 48.000 lire annue e contributo non superiore all'uno per mille del costo dell'opera dovuto dai committenti all'atto del rilascio di approvazione dei progetti o di autorizzazione all'esecuzione di opere o di concessioni governative, regionali, provinciali e comunali per le quali è richiesto un elaborato tecnico di competenza degli ingegneri e degli architetti); *b*) l'età di pensionamento, i periodi di contribuzione necessari alla maturazione del diritto e le modalità di liquidazione della pensione; *c*) le condizioni relative al riconoscimento dell'invalidità permanente, nonchè quelle necessarie per assicurare la riversibilità della pensione ai familiari e precisamente al coniuge superstite e figli legittimi, naturali, riconosciuti, legittimati o adottati di età inferiore ai 21 anni o, in mancanza, ai genitori a carico; *d*) le norme di trattamento preferenziale da adottare a favore dei professionisti che abbiano, all'entrata in vigore della presente legge, superato i 50 anni. — **Legge 4 marzo 1958, n. 179.**

Proposta di legge* del sen. Amigoni ed altri, ann. il 20 novembre 1957 (S. n. **2261, C. n. **3472**): *Norme sulla tariffa degli ingegneri e degli architetti.* — Stabilisce che le tariffe degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese agli ingegneri ed agli architetti sono stabilite mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta dei Consigli nazionali riuniti degli ingegneri e degli architetti, sentite, da parte dei Consigli stessi, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle due categorie. — Approvato dalle Commissioni Lavori pubblici del Senato e della Camera rispettivamente il 23 gennaio e il 19 febbraio 1958. — **Legge 4 marzo 1958, n. 143.**

Interr. Bianchi Chieco Maria, ann. 9 dicembre 1953: Esclusione degli ingegneri liberi professionisti dai collaudi di opere pubbliche finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno (r. s.); es. 30 marzo 1954.

Interr. Del Fante, ann. 21 febbraio 1955: Abolizione della ritenuta sulle competenze ai collaudatori di opere di edilizia popolare, in base al d. M. 18 giugno 1949 sull'applicazione delle tariffe professionali degli ingegneri e architetti (r. s.); es. 23 marzo 1955.

12. MEDIATORI.

DD. MM. 22 febbraio 1955 (*Gazz. Uff. n. 55*): Approvazione dei regolamento per la formazione e conservazione dei ruoli dei pubblici mediatori in merci, presso le Camere di commercio, industria e agricoltura di Bologna e Padova.

Proposta di legge* dei deputati Caroleo e Delcroix, ann. il 23 febbraio 1955 (C. n. **1179, S. n. **2502**): *Norme per l'esercizio della professione di mediatore o di agente di affari praticante la mediazione.* — Coordina l'intera materia, attualmente regolata, in modo frammentario, dal Codice civile e dal regolamento di pubblica sicurezza. — Le principali innovazioni sono: 1°) creazione dell'Albo professionale, suddiviso in categorie merceologiche: per ottenere l'iscrizione occorre superare un esame, per l'ammissione al quale sono prescritti determinati titoli di studio oltre a requisiti di probità e a particolari limiti di età; 2°) divieto di esercitare la mediazione per i non iscritti all'Albo (i quali comunque non possono percepire alcun compenso); 3°) migliore specificazione dei diritti e dei doveri del mediatore, in ordine alla provvigione, al rimborso spese, alla garanzia della merce, ecc.

Assegnata alla Commissione Giustizia della Camera in sede referente, la proposta viene deferita alla stessa Commissione in sede legislativa, il 7 feb-

braio 1958. In tale sede (rel. *Breganze*) viene discussa il 14 e 28 febbraio successivi, unitamente alla similare proposta C. n. 3394 (v. oltre). Nella seduta del 14 viene nominato un Comitato ristretto, con l'incarico di predisporre un testo coordinato delle due proposte. Detto testo viene approvato il 28 febbraio, con lievi modifiche e con il titolo di: « *Disciplina della professione di mediatore* ». — Il testo della Camera viene discusso dalla Commissione Giustizia del Senato in sede deliberante (rel. *Romano Antonio*) il 5 e 6 marzo 1958, ed approvato senza modifiche.

Detto testo: 1°) precisa l'ambito di applicazione della nuova legge, che riguarda pertanto i mediatori professionali di cui al capo XI del titolo III del libro IV del Codice civile, eccezion fatta per gli agenti di cambio e per i pubblici mediatori marittimi; 2°) prescrive per l'esercizio professionale della mediazione l'iscrizione nei ruoli previsti dall'art. 2 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e dalle norme sull'ordinamento delle Camere di commercio. L'iscrizione si ottiene a seguito di esame; 3°) demanda la vigilanza sull'attività degli agenti di affari in questione alle Camere di commercio. — **Legge 21 marzo 1958, n. 253.**

Proposta di legge* del dep. De Maria ed altri, ann. il 19 dicembre 1957 (C. n. **3394, S. n. **2502**): *Disciplina della professione di agenti di affari in mediazione.* — Ha le stesse finalità della proposta C. n. 1479, unitamente alla quale viene discussa ed approvata, in un testo unificato, dalla Commissione Giustizia della Camera (v. sopra C. n. 1479). — **Legge 21 marzo 1958, n. 253.**

13. NOTAI, v. *Notariato e archivi notarili.*

14. ORCHESTRALI.

Proposta di legge del dep. Semeraro Gabriele, ann. il 4 luglio 1957 (C n. **3006**): *Riapertura dei termini per la presentazione delle domande degli aspiranti al conseguimento del giudizio di idoneità all'esercizio della professione di orchestrale e di direttore di complessi bandistici.* — Riapre detti termini per 60 giorni e precisa i gradi dell'idoneità all'esercizio della professione di direttore di banda. — Rimasta presso la Commissione Istruzione della Camera in sede legislativa.

15. PERITI INDUSTRIALI.

Disegno di legge* pres. l'11 settembre 1956 dal Min. dei lavori pubblici Romita (C. n. **2452, S. n. **1764**): *Tariffa professionale dei periti industriali.* — La tariffa proposta dal Consiglio nazionale dei periti industriali e rielaborata secondo i pareri espressi dai Ministri di grazia e giustizia, della pubblica istruzione e dell'industria e commercio, stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, delle indennità e per la liquidazione delle spese, spettanti al perito industriale per le prestazioni professionali stragiudiziali. — Approvato dalle Commissioni Lavori pubblici della Camera e del Senato rispettivamente il 20 novembre 1956 e il 27 febbraio 1957. — **Legge 12 marzo 1957, n. 146.**

16. PROFESSIONI SANITARIE (v. pure: *Ambasciate* ecc. – *Assicurazioni sociali:* Malattie – *Croce Rossa* – *Elezioni:* Elezioni politiche – *Enti locali:* Personale – *Farmacie* ecc. – *Lavoro:* Prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro – *Marina mercantile:* Provvedimenti per la gente di mare – *Ministeri:* Africa italiana – Alti Commissariati: Igiene e sanità pubblica – *Ospedali* – *Pensioni e ordinamento delle Casse di previdenza* ecc. – *Perseguitati politici e razziali* – *Previdenza sociale:* Enti vari ecc. – *Sanità pubblica* – *Stupefacenti*).

Proposta di legge del dep. Pastore ed altri, ann. il 22 settembre 1953 (C. n. **117**): *Disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico.* — Si divide in cinque sezioni. — La prima stabilisce che siano istituite, presso gli istituti professionali di Stato che presentino idonee attrezzature tecniche, scuole per l'insegnamento della odontotecnica, con corsi della durata di almeno quattro anni, per il conseguimento del diploma di qualifica di odontotecnico. Sono pure previsti appositi corsi

biennali per il conseguimento del diploma di odontotecnico dirigente di laboratorio. — La sezione seconda istituisce i Collegi provinciali degli odontotecnici, i relativi albi professionali, nonché la Federazione nazionale dei Collegi degli odontotecnici con sede in Roma e l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli iscritti ai Collegi. — La sezione terza fa obbligo a chiunque intenda esercitare l'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico di essere iscritto all'albo di categoria e ai medici dentisti e ai dirigenti di laboratori odontotecnici di assumere, per mansioni odontotecniche, soltanto persone munite del relativo diploma ed iscritte negli albi. — La sezione quarta tratta della disciplina dei rapporti di lavoro e previdenziali inerenti all'esercizio dell'attività odontotecnica; e la sezione quinta detta le pene a carico di coloro che esercitano un'attività odontotecnica senza avere i requisiti prescritti, e dei dirigenti di laboratori di odontotecnica e dei medici dentisti che assumono alle proprie dipendenze persone non provviste dei requisiti stessi. — Discussa dalle Commissioni riunite Interni e Lavoro e sanità della Camera in sede legislativa (relatori *Cotellessa* e *Zaccagnini*) il 17 novembre 1954 e l'11 ottobre 1957. — Rimasta presso le Commissioni riunite Interni e Lavoro e sanità della Camera in sede legislativa.

Proposta di legge del dep. Riva ed altri, ann. il 9 ottobre 1953 (C. n. **238**): *Disciplina dell'esercizio della professione stomato-odontoiatrica e dell'arte ausiliaria dell'odontotecnica.* — Si divide in quattro sezioni. La prima riserva l'esercizio della professione stomato-odontoiatrica ai laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso del diploma di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria. La regola soffre eccezioni in alcuni casi, per non danneggiare soprattutto coloro che, privi dei predetti requisiti, già esercitano tale professione. — La sezione seconda subordina l'esercizio dell'arte ausiliaria dell'odontotecnica al possesso dei seguenti requisiti: diploma di Stato di abilitazione all'esercizio di detta arte, iscrizione nell'apposito registro provinciale e licenza rilasciata dal prefetto. I titolari di laboratori di odontotecnica possono assumere, quali odontotecnici, soltanto persone munite dei requisiti in parola. Correlativamente sono istituiti appositi corsi di odontotecnica, della durata di quattro anni, presso le scuole professionali. — La sezione terza comprende le sanzioni e le disposizioni penali a carico degli abusivi e degli eventuali favoreggiatori. — La sezione quarta (norme transitorie) prevede un apposito esame per consentire a chi esercita attualmente l'odontotecnica di proseguire nell'attività. — Discussa dalle Commissioni riunite Interni e Lavoro e sanità della Camera in sede legislativa (relatori *Cotellessa* e *Zaccagnini*) l'11 ottobre 1957. — Rimasta presso le Commissioni riunite Interni e Lavoro e sanità della Camera in sede legislativa.

Proposta di legge* del dep. De Maria ed altri, ann. il 9 ottobre 1953 (C. n. **240, S. n. **642**): *Istituzione dei Collegi delle infermiere professionali e delle assistenti sanitarie visitatrici.* — Concede alle infermiere professionali ed alle assistenti sanitarie e visitatrici la possibilità di istituire i loro collegi provinciali ed i loro Albi professionali per la tutela e la dignità della loro professione. — Approvata dalla Commissione Lavoro e sanità della Camera e in sede legislativa (rel *Zaccagnini*) il 9 luglio 1954 e dalla Commissione Igiene e sanità del Senato in sede deliberante (rel. *Benedetti*) il 20 ottobre 1954. — **Legge 29 ottobre 1954, n. 1049.**

Disegno di legge pres. il 17 novembre 1953 dal Min. del tesoro Gava (*C. n. **354**, S. n. **422**): *Riforma del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati* (v. *Pensioni e ordinamento delle Casse di previdenza amministrate dal Ministero del tesoro*). — **Legge 11 giugno 1954, n. 409.**

Disegno di legge* pres. il 23 dicembre 1953 dal Pres. del Cons. Pella (S. n. **297, C. n. **672**): *Norme per la proroga della durata in carica dei Consigli direttivi degli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie.* — Stabilisce che detti Consigli direttivi, in carica al 31 dicembre 1953, continueranno a funzionare fino al 31 dicembre 1954. — **Legge 10 aprile 1954, n. 106.**

Disegno di legge pres il 4 gennaio 1954 dal Pres. del Cons. Pella (C. n. **569**): *Nuova disciplina giuridica delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.* — Modifica gli articoli 99, 100, 140, 141, 142 e 385 del T. U. delle leggi sanitarie

(r. d. 27 luglio 1934, n. 1265) secondo i seguenti criteri: 1°) integrare l'elencazione delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie, contenuta negli articoli 99 e 100 del T. U. delle leggi sanitarie, con altre attività attualmente sprovviste di disciplina giuridica, quali quelle del tecnico di estetica e di cosmesi, del tecnico di radiologia e terapia fisica e del tecnico di laboratorio per analisi cliniche e chimiche, ecc; 2°) subordinare l'esercizio delle arti ausiliarie ad apposita autorizzazione prefettizia: tale innovazione ha carattere più che altro formale perché in sostanza l'attuale « visto » non è che un modo di autorizzazione che, però, nell'attuazione pratica, ha dato luogo a vari inconvenienti; con il nuovo sistema, notevolmente più semplice del precedente, alle licenze rilasciate dalle scuole ed agli attestati di abilitazione previsti dalla vigente legislazione viene, in sostanza, riconosciuto valore di titoli di studio, il cui possesso costituisce requisito indispensabile per conseguire l'autorizzazione; 3°) sostituire alla procedura del decreto presidenziale, prevista per l'istituzione delle scuole, quella più spedita del decreto commissariale, in analogia a quanto stabilito per l'istituzione delle scuole-convitto professionale per infermiere; 4°) rinviare al regolamento i programmi d'insegnamento ed esame delle scuole, i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione prefettizia, nonché i limiti e le modalità di esercizio delle singole arti; 5°) adeguare al valore attuale della moneta le sanzioni pecuniarie previste a carico degli esercenti abusivi di un'arte ausiliaria dalle vigenti disposizioni; 6°) abrogare l'art. 385 del T. U. delle leggi sanitarie; 7°) stabilire il trattamento tributario, nei riguardi delle tasse di concessione governativa, dovuto per ciascun provvedimento che abilita all'esercizio di una delle arti ausiliarie: e ciò in relazione e ad integrazione di quanto disposto dalla legge 14 marzo 1953, n. 128.

Discusso dalle Commissioni riunite Interni e Lavoro e sanità della Camera, in sede legislativa (relatori *Cotellessa e Zaccagnini*), il 17 novembre 1954 e l'11 ottobre 1957. Nella prima seduta viene nominato un Comitato ristretto, mentre nella seconda si decide di rinviare la discussione, essendo stati nel frattempo presentati altri progetti di legge in materia. — Rimasto presso le Commissioni riunite Interni e Lavoro e sanità della Camera in sede legislativa.

D. P. R. 23 marzo 1954 (*Gazz. Uff. n. 28 del 1955*): Autorizzazione all'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « G. Piana » con sede a Torino, ad istituire una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico.

D. M. 3 aprile 1954 (*Gazz. Uff. n. 92*): Ricostituzione del Collegio sindacale dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza delle ostetriche.

Proposta di legge del dep. Selvaggi, ann. il 12 maggio 1954, svolta e presa in considerazione il 22 giugno 1954 (C. n. 884): *Provvedimenti a favore dei sanitari allontanati dall'impiego per ragioni politiche o razziali* (v. *Perseguitati politici e razziali*). — Rimasta presso la Commissione Lavoro e sanità della Camera in sede legislativa.

D. P. R. 18 giugno 1954 (*Gazz. Uff. n. 235*): Sostituzione di tre componenti della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Proposta di legge* del sen. Benedetti, ann. il 9 luglio 1954 (S. n. **636, C. n. **1061**): *Modificazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, concernente ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.* — Modifica l'art. 17 del d. l. n. 233, relativo alla composizione della Commissione centrale per i professionisti sanitari istituita presso l'A.C.I.S., stabilendo la nomina di 3 membri supplenti per ognuna delle categorie di sanitari. — **Legge 5 gennaio 1955, n. 15.**

Proposta di legge dei deputati Cappugi e Calvi, ann. il 1° agosto 1954 (*C. n. **1100**, S. n. **2519**): *Mantenimento dell'iscrizione negli Albi professionali degli odontoiatri forniti di diplomi all'estero.* — Consente, a determinate condizioni, ai cittadini italiani che abbiano conseguito all'estero un diploma di dentista, di continuare l'esercizio dell'odontoiatria in Italia, pur non essendo forniti di laurea in medicina. — La proposta viene discussa dalle Commissioni riunite Interni e Lavoro e sanità della Camera, in sede legislativa (relatori *Cotellessa* e *Zaccagnini*),

il 17 novembre 1954 e l'11 ottobre 1957, unitamente alla similare proposta Spadazzi (v. oltre C. n. 1126). Dopo che nella seduta dell'11 ottobre 1957 è stato nominato un Comitato ristretto per il coordinamento delle due proposte, il 12 dicembre 1957 le stesse sono assegnate in sede legiglativa alla Commissione Lavoro e sanità, che (rel. *De Maria*) le discute il 13 e 27 febbraio 1958 approvandole in un testo unificato. — Detto testo (il cui nuovo titolo è: « *Abilitazione all'esercizio professionale degli odontoiatri forniti di diploma estero* ») abilita all'esercizio dell'odontoiatria (con diritto a mantenere l'iscrizione negli elenchi transitori aggiunti agli Albi professionali dei medici chirurghi o di riottenerla) gli odontoiatri forniti di diploma estero, purchè siano stati iscritti negli elenchi predetti per un periodo non inferiore a tre anni prima della pubblicazione della presente legge e non ne siano stati esclusi per motivi di indegnità o disciplinari. L'iscrizione in detti albi è subordinata all'esito favorevole di una prova pratica di esame.

Discussa dalla Commissione Igiene e sanità del Senato, in sede deliberante (rel. *Benedetti*), il 13 marzo 1958, e respinta per motivi giuridici e pratici (in quanto, secondo il relatore, molti diplomi di odontotecnico conseguiti all'estero sono rilasciati da scuole private, se non addirittura inesistenti).

Proposta di legge del dep. Spadazzi ed altri, ann. il 4 agosto 1954 (C. n. **1126**, S. n. **2519**): *Sistemazione giuridica degli odontoiatri iscritti negli Albi aggiunti dei medici.* — Ha le stesse finalità della proposta Cappugi (v. retro C. n. 1100) unitamente alla quale viene discussa. — Respinta dalla Commissione Igiene e sanita del Senato, in sede deliberante, il 13 marzo 1958.

Proposta di legge del dep. Bartole ed altri, ann. il 18 novembre 1954 (*C. n. **1246**, S. n. **2481**): *Concessione della autorizzazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria a coloro che acquistarono la cittadinanza italiana in seguito ai trattati di San Germano e di Rapallo ed iniziarono l'apprendistato in regime della legislazione austriaca.* — Discussa dalla Commissione Lavoro e sanità della Camera in sede legislativa (rel. *De Maria*) il 13 febbraio 1958, unitamente alla similare proposta C. n. 1278 (v. oltre), con la quale viene approvata in un testo unificato. — Detto testo (il cui nuovo titolo è: « *Norme per l'autorizzazione all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria a coloro che hanno conseguito il titolo di studio in Austria o in Germania precedentemente all'acquisto o al riacquisto della cittadinanza italiana* ») autorizza all'esercizio della professione predetta: 1°) coloro che siano forniti del titolo di dottore in medicina dentaria, conseguito prima del 1° gennaio 1940 in una Università tedesca o austriaca; 2°) coloro che, avendo acquistato la cittadinanza italiana in seguito ai Trattati di San Germano e di Rapallo, dimostrino di aver iniziato, prima dell'entrata in vigore del r. d. 25 settembre 1921, n. 1288, il tirocinio o l'apprendistato di odontotecnico presso dentisti autorizzati, e di averli compiuti per la durata prevista dalle norme allora vigenti; 3°) coloro che hanno riacquistato la cittadinanza italiana ai sensi del d. l. 2 febbraio 1948, n. 23, o che comunque la riacquistino o la conservino, qualora abbiano conseguito in Austria o in Germania il diploma di dentista entro il 2 febbraio 1948 e siano stati colà abilitati all'esercizio della professione.

Discussa dalla Commissione Igiene e sanità del Senato, in sede deliberante (rel. *Cusenza*), il 6 marzo 1958. Il relatore propone la reiezione del progetto, insistendo sulla necessità del possesso della laurea in medicina per l'esercizio della odontoiatria. Dopo vari contrastanti interventi, viene approvata una proposta di rinvio del sen. *Raffeiner*. — Rimasta presso la Commissione Igiene e sanità del Senato in sede deliberante.

Proposta di legge del dep. Lizzadri, ann. il 18 novembre 1954 (C. n. **1248**): *Modifica dell'articolo 11 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, sulla disciplina delle arti ausiliari e delle professioni sanitarie.* — Autorizza gli odontotecnici a prestare la loro collaborazione ai medici chirurghi specializzati in odontoiatria e protesi dentaria per la prova e l'applicazione della protesi stessa (concedendo quindi agli stessi di operare nella bocca del paziente). — Rimasta presso le Commissioni riunite Interni e Lavoro e sanità della Camera in sede legislativa.

Proposta di legge del dep. Tinzl ed altri, ann. il 30 novembre 1954 (*C. n. **1278**, S. n. **2481**): *Norme per il riconoscimento dei titoli di dentista conseguiti in Austria o in Germania da coloro che riacquistano o hanno riacquistato la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, e per l'abilitazione dei medesimi all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria.* — Ha le stesse finalità della proposta C. n. 1246 (v. retro) unitamente alla quale viene discussa. — Rimasta presso la Commissione Igiene e sanità del Senato in sede deliberante.

Proposta di legge del sen. Terracini ed altri, ann. il 17 dicembre 1954 (S. n. **866**): *Disposizioni relative all'esercizio della funzione di assistente per coloro che in conformità dell'articolo 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, hanno conseguito il certificato di idoneità nell'arte odontotecnica.* — Concede a coloro che, avendo nel periodo di tempo dal 1912 al 1928 esercitato le funzioni di assistente odontotecnico presso medico-chirurgo specializzato o meno in odontoiatria, abbiano, in conformità dell'art. 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, conseguito un certificato di idoneità all'esercizio dell'arte odontotecnica, di continuare a esercitare le funzioni di assistente, sotto la vigilanza ed il controllo del medico odontoiatra. — Ciò in contrasto con l'art. 1 della legge 31 marzo 1912, n. 298 (secondo il quale « chi vuole esercitare l'odontoiatria e la protesi dentaria deve essere munito del diploma di laurea in medicina e chirurgia »), e con l'art. 11 del r. d. 31 maggio 1928, n. 1334 (secondo il quale « gli odontotecnici sono autorizzati a costruire unicamente apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati », con assoluto divieto di esercitare « alcuna manovra, cruenta od incruenta, sulla bocca del paziente »). — La proposta si basa pertanto su motivi umanitari per consentire ai vecchi odontotecnici la continuazione dell'attività totale della protesi dentaria, già esercitata fino al 1928.

Assegnata alla Commissione Igiene e sanità del Senato, in sede deliberante, il 23 marzo 1955 viene rimessa all'Assemblea. — La relazione (rel. *Perrier*), presentata il 25 marzo successivo, considerato che lo stato di fatto invocato dai proponenti è contrario alla situazione di diritto sancita dalla legge del 1912, e che la salute del paziente sconsiglia di affidare l'esercizio medico a chi non possiede preparazione anatomochirurgica, si pronunzia per la reiezione della proposta. — Rimasta all'ordine del giorno del Senato.

D. M. 10 febbraio 1955 (*Gazz. Uff. n. 104*): Ricostituzione del Comitato direttivo dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza delle ostetriche.

Proposta di legge* dei deputati Graziosi e Butté, ann. il 13 giugno 1955 (C. n. **1650, S. n. **2307**): *Istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari.* — Discussa, in sede legislativa, dalla Commissione Lavoro e sanità della Camera nelle sedute del 24 ottobre 1956, 25 settembre, 23 ottobre, 22 e 27 novembre e 6 dicembre 1957 ed approvata in una nuova formulazione predisposta da un Comitato ristretto con alcuni emendamenti proposti dal rel. *Buttè*, dal Presidente *Storchi* e dai deputati *Graziosi* e *Chiarolanza*. Viene approvato anche un o. d. g. *Di Mauro* e *Graziosi*, con il quale, ritenuto che si rende assolutamente necessario definire al più presto il problema delle pensioni di invalidità e vecchiaia ai veterinari, si invita il Governo a predisporre gli strumenti legislativi necessari affinché ai veterinari sia assicurato al più presto il diritto alla pensione di invalidità e vecchiaia. — Al Senato la proposta di legge viene discussa ed approvata dalla Commissione Lavoro, in sede deliberante (rel. *Zugaro De Matteis*), nella seduta del 5 febbraio 1958.

Nel testo definitivo istituisce l'E. N. P. A. V., con sede in Roma, presso la Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari, del quale fanno parte tutti i veterinari iscritti negli albi professionali provinciali. Agli iscritti all'Ente spettano: *a*) l'assistenza generica e specialistica in caso di malattia; *b*) il ricovero ospedaliero ed il rimborso delle spese per interventi chirurgici; *c*) l'indennità di lire 1 milione in caso di morte prima del compimento del 65° anno di età; *d*) sussidi straordinari, *una tantum*, tenute presenti le disponibilità del fondo. L'Ente provvede al raggiungimento dei suoi scopi mediante il contributo versato dagli iscritti che per il primo esercizio è fissato in lire 1.000 mensili. Gli organi dell'Ente sono

l'Assemblea nazionale, il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo, il presidente ed il Collegio sindacale, dei quali sono dettagliatamente stabilite la composizione e le attribuzioni. — **Legge 15 febbraio 1958, n. 91.**

Proposta di legge dei deputati Corona Achille e Berardi, ann. il 14 giugno 1955 (C. n. **1662**): *Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante disposizioni per la disciplina delle professioni sanitarie.* — Tende ad eliminare la necessità di svolgere le operazioni per le elezioni dei Consigli direttivi degli Ordini e dei Collegi delle professioni sanitarie in assemblea plenaria e a determinare nuove modalità per le elezioni. — Rimasta presso la Commissione Lavoro e sanità della Camera in sede legislativa.

D. P. R. 26 novembre 1955 (*Gazz. Uff. n. 11 del 1956*): Rinnovazione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

D. P. R. 8 giugno 1956 (*Gazz. Uff. n. 258*): Sostituzione del Presidente della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie e nomina dei componenti la Commissione per l'esame degli affari concernenti le professioni delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici di infanzia.

Proposta di legge del dep. Chiarolanza, ann. il 1° febbraio 1956 (C. n. **2034**, S. n. **2357**): *Assicurazione obbligatoria dei medici radiologi contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.* (v. *Assicurazioni sociali*: Infortuni e malattie professionali). — **Legge 20 febbraio 1958, n. 93.**

Disegno di legge pres. il 26 luglio 1956 dal Min. della pubblica istruzione Rossi (*C. n. **2444**, S. n. **1773**): *Norme integrative della legge 9 aprile 1955, n. 266, che ha esteso le disposizioni della legge 18 dicembre 1951, n. 1515, a coloro che hanno subito persecuzioni razziali o politiche.* — Integra le norme emanate al fine di regolarizzare, con il riconoscimento del titolo di studio conseguito nel paese di origine, la posizione di coloro che, rifugiatisi per motivi politici o razziali da tempo in Italia, abbiano acquistato la cittadinanza italiana. In tal senso consente, sotto determinate condizioni, l'iscrizione nell'Albo professionale dei medici-chirurghi (elenco aggiunto dei dentisti abilitati in via transitoria all'esercizio della professione), di coloro che siano forniti del titolo di dottore in medicina dentaria in Università tedesche o austriache. — Nella discussione presso la Commissione Istruzione della Camera in sede legislativa (rel. *Sorgi*) il 21 novembre 1956, l'articolo unico è approvato con un emendamento *Trabucchi* in base al quale gli interessati possono essere autorizzati in via transitoria all'esercizio della odontoiatria, con iscrizione in appositi elenchi e sotto il controllo degli Ordini dei medici. — In seguito al contrario parere della Commissione Igiene e sanità, il disegno di legge è respinto dalla Commissione Istruzione del Senato in sede deliberante il 10 aprile 1957.

Disegno di legge pres. il 5 dicembre 1956 (*urg.*) dal Pres. del Cons. Segni (S. n. **1782**, *C. n. **2624**): *Modifiche alle vigenti disposizioni sugli ordini delle professioni sanitarie e sulla disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.* — Le principali modifiche riguardano: 1°) la permanenza in carica dei Consigli direttivi degli Ordini e dei Collegi professionali (3 anni invece di 2); 2°) la permanenza in carica dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali (4 anni invece di 3); 3°) il sistema di elezione (maggioranza relativa anziché assoluta). Disposizioni transitorie prorogano fino al 31 dicembre 1957 la permanenza in carica dei Consigli direttivi esistenti all'atto dell'approvazione della legge, e al 30 giugno 1958 quella dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali.

Il disegno viene discusso dalla Commissione Igiene e sanità del Senato, in sede deliberante (rel. *Benedetti*), il 18 dicembre 1956 ed approvato con emendamenti, dei quali il principale è quello proposto dal sen. *Cusenza*, che pone talune limitazioni all'esercizio del voto per corrispondenza (sottoponendolo al controllo del sindaco) onde evitare facili abusi. — La Commissione Lavoro e sanità della Camera, nella seduta in sede legislativa del 21 dicembre 1956 (rel. *Zaccagnini*), approva il disegno con emendamenti, dei quali principale è quello proposto dallo stesso relatore, secondo cui viene soppressa la votazione per corrispondenza e si concedono due giorni consecutivi, di cui uno festivo, per le operazioni elettorali.

Nuovamente assegnato alla Commissione Igiene e sanità del Senato in sede deliberante, il 22 gennaio 1957 viene rimesso all'Assemblea, e la relativa relazione, presentata il 25 gennaio successivo, si pronunzia per l'accoglimento del testo della Camera. Ma in Aula, il 24 luglio 1957, detto testo viene nuovamente modificato, fra l'altro ad opera di un emendamento *Benedetti*, che ripristina il testo senatoriale per quanto attiene alle votazioni per corrispondenza. Viene pure approvato un emendamento *Boccassi*, secondo il quale i Comitati centrali sono eletti nell'anno successivo all'elezione dei presidenti e Consigli degli ordini professionali (e quindi ogni tre anni in luogo dei quattro proposti dal testo originale). — L'emendamento riguardante l'ammissibilità del voto per corrispondenza viene nuovamente soppresso dalla Commissione Lavoro e sanità della Camera, nella seduta in sede legislativa del 2 agosto 1957, con l'ulteriore modifica (emendamento *Scalia*) che alle votazioni sono riservati tre giorni consecutivi, dei quali almeno uno festivo.

La nuova relazione della Commissione Igiene e sanità del Senato, presentata l'11 ottobre 1957, raccomanda nuovamente l'approvazione del testo della Camera. Ciò avviene in Aula nella seduta del 16 ottobre successivo, dopo che l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica *Mott* ha dichiarato di rimettersi al Senato, pur essendo favorevole al voto per corrispondenza. Nel testo definitivo viene fissato al 31 marzo 1958 il termine di permanenza in carica degli attuali Comitati centrali delle Federazioni nazionali, e viene precisato che gli stessi dovranno essere rinnovati entro il 30 settembre 1958. — **Legge 21 ottobre 1957, n. 1027.**

Proposta di legge dei deputati Guerrieri Emanuele e Cortese Pasquale, ann. il 6 maggio 1957 (C. n. **2901**, S. n. **2468**): *Disposizioni per la previdenza e assistenza sociale delle ostetriche.* — La proposta tende a realizzare il trattamento di previdenza per la categoria, rendendo obbligatori i versamenti dei contributi, aumentandone il gettito nella misura strettamente indispensabile e articolandoli in varie forme che permettono di adeguare i contributi stessi ai proventi professionali di ciascuna ostetrica.

Assegnata alla Commissione Lavoro della Camera in sede referente, viene deferita alla stessa in sede legislativa il 28 gennaio 1958, ed è discussa il 5 e 7 febbraio successivi. In dette sedute viene approvato un nuovo testo elaborato dal rel. *Buttè*. Anche il titolo viene così modificato: « *Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche* ». — Approvata dalla Commissione Lavoro del Senato, in sede deliberante (rel. *Pezzini*) il 27 febbraio 1958.

Il testo definitivo si divide in sette titoli. — Il titolo I stabilisce che l'Ente di cui all'intitolazione ha personalità giuridica di diritto pubblico e lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza in favore di tutte le ostetriche regolarmente iscritte negli albi dei collegi provinciali. — Il titolo II fissa gli organi dell'Ente, che sono: il presidente, il Consiglio nazionale, il Comitato direttivo, il Comitato esecutivo e il Collegio dei sindaci. Di ciascun organo si precisa la composizione, le modalità di nomina o di elezione dei vari membri, la durata e le funzioni. — Il titolo III tratta del finanziamento e delle gestioni dell'Ente, che si dividono in gestione previdenza e gestione assistenza. Le iscritte sono tenute a versare un contributo annuo di lire 6.000 per la prima gestione e di lire 3.000 per la seconda. Inoltre, per incrementare la gestione di previdenza, tutte le ostetriche sono tenute ad applicare su ogni certificato di assistenza al parto una speciale marca di lire 500. — Il titolo IV disciplina il trattamento di previdenza che consiste in pensioni di invalidità e vecchiaia, che si conseguono: 1°) al compimento dell'età minima di 65 anni con almeno 10 anni di contribuzione; 2°) a qualunque età con 40 anni di contribuzione; 3°) a qualunque età, nel caso di inabilità totale e permanente alla professione, purché risultino versati 5 anni di contribuzione. — Il titolo V disciplina il trattamento di assistenza, che consiste nella erogazione delle seguenti prestazioni: 1°) sussidio giornaliero e concorso nelle spese sostenute in caso di malattia; 2°) assegni funerari; 3°) assegni di natalità; 4°) assegni per cure termali; 5°) sussidi in caso di comprovata ed eccezionale esigenza; 6°) assegni mensili continuativi nei casi di vecchiaia e di invalidità quando le iscritte versino in stato di necessità e non godano del trattamento di pre-

videnza. — Il titolo VI detta le disposizioni comuni alle gestioni e consente la cumulabilità delle prestazioni di previdenza e di assistenza con ogni altro eventuale trattamento di pensione o assistenziale goduto. — Il titolo VII, infine comprende le disposizioni transitorie e finali. — In allegato la tabella delle pensioni fissa i minimi ed i massimi delle stesse, che vanno da un minimo di lire 36.000 annue per cinque anni di contribuzione ad un massimo di lire 120.000 per 40 anni di contribuzione. Pure in allegato è compresa la tabella dei valori di riscatto. — **Legge 13 marzo 1958, n. 246.**

Proposta di legge* dei senatori Benedetti e Piechele, ann. il 24 luglio 1957 (S. n. **2080, C. n. **3502**): *Interpretazione autentica dell'articolo 367, lettera* b), *del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.* — Stabilisce che l'art. 367, lettera *b*), va inteso nel senso che sono autorizzati all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, quantunque non abilitati allo esercizio della professione di medico chirurgo, coloro che risultino pertinenti ai territori annessi dopo la I guerra mondiale (compresa Fiume) ed il cui stato di cittadini italiani delle nuove province sia regolato dal r. d. 30 dicembre 1920, n. 1890, e dal r. d.-l. 12 maggio 1927, n. 723. — Approvata dalla Commissione Igiene e sanità del Senato in sede deliberante (rel. *Spasari*) il 29 gennaio 1958 e dalla Commissione Lavoro e sanità della Camera in sede legislativa (rel. *Storchi*) il 12 marzo 1958, la quale approva anche un o. d. g. *Storchi* in cui si auspica che l'autorizzazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria sia concessa, con successivo provvedimento, anche: *a*) a coloro che trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma dell'articolo unico della legge 9 aprile 1955, n. 266, siano forniti del titolo di dottore in medicina dentaria conseguito prima del 1º gennaio 1940 in una delle università tedesche od austriache comprese nell'elenco approvato con d. M. 7 agosto 1952; *b*) ai rioptanti alto-atesini qualora abbiano conseguito in Austria o in Germania il diploma di dentista entro il 2 febbraio 1948 e siano stati abilitati all'esercizio della professione di dentista ai sensi degli ordinamenti vigenti in detti Stati; *c*) a coloro che avendo acquistato la cittadinanza italiana in seguito ai trattati di San Germano, dimostrino di aver iniziato il tirocinio o l'apprendistato di odontotecnico, prima dell'entrata in vigore del r. d. 25 settembre 1921, n. 1288. — **Legge 21 marzo 1958, n. 235.**

Proposta di legge del sen. Santero, ann. l'8 ottobre 1957 (S. n. **2166**): *Disciplina dell'esercizio della chirurgia.* — Stabilisce che la professione chirurgica può essere esercitata soltanto da chi, oltre ad aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti: primariato di chirurgia generale o di specialità chirurgica in ospedale di prima, seconda o terza categoria; libera docenza in patologia chirurgica, clinica chirurgica, medicina operatoria, o in una branca speciale della chirurgia; diploma di specializzazione in chirurgia generale o in una branca della chirurgia; servizio prestato in qualità di aiuto o di assistente effettivo di ruolo in istituti clinici chirurgici universitari o in reparti chirurgici di ospedali per un numero di anni pari a quelli richiesti per conseguire la specialità; l'aver esercitato per almeno 8 anni la professione chirurgica. Prevede l'istituzione in ogni provincia di un albo dei chirurghi. — Rimasta presso la Commissione Igiene e sanità del Senato in sede referente.

Proposta di legge del dep. De Maria, ann. il 9 dicembre 1957 (C. n. **3365**): *Elezioni dei rappresentanti dei sanitari rurali nei consigli direttivi degli ordini professionali.* — Tende a consentire ai sanitari dei centri rurali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di eleggere, in deroga alla legge 21 ottobre 1957, n. 1027, due propri rappresentanti nei Consigli direttivi dei rispettivi Ordini o Collegi professionali, con votazione per corrispondenza. — Rimasta presso la Commissione Lavoro della Camera in sede legislativa.

D. M. 7 gennaio 1958 (*Gazz. Uff. n. 17 del 1958*) Approvazione delle delibere 19 maggio e 9 dicembre 1957 del Comitato direttivo dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici concernenti il regolamento per l'attività statutaria dell'Ente.

D. P. R. 21 gennaio 1958 (*Gazz. Uff. n. 82*): Sostituzione di un componente la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Proposta di legge del dep. Chiarolanza, ann. il 4 febbraio 1958 (C. n. **3503**): *Stato giuridico dei medici ospedalieri* (v. *Ospedali*). — Rimasta alla Camera (da assegnare alla Commissione).

Interr. Turchi, ann. 17 novembre 1953: Parere dei consigli provinciali sanitari per l'assistenza veterinaria gratuita (r. s.); es. 1° dicembre 1953.

Interr. Caccuri, ann. 24 novembre 1953: Distribuzione di incarichi professionali ai medici da parte degli enti mutualistici (r. s.); es. 30 gennaio 1954.

Interr. Bartole, ann. 24 giugno 1954: Delimitazione della sfera di attribuzioni spettanti agli ordini professionali sanitari e relative federazioni (r. s.); es. 24 settembre 1954.

Interr. Spadazzi, ann. 14 luglio 1954: Sospensione di provvedimenti disciplinari e amministrativi a carico degli odontoiatri iscritti negli albi aggiunti (r. s.); es. 4 agosto 1954.

Interr. Pavan, ann. 21 luglio 1954: Autorizzazione all'esercizio della professione ad odontotecnici non titolari di gabinetti di odontoiatria (r. s.); es. 23 settembre 1954.

Interr. Lenza, ann. 19 gennaio 1955: Per la difesa degli interessi dei medici e dei farmacisti nei confronti degli enti assistenziali (r. s.); es. 21 febbraio 1955.

Interr. Ebner, ann. 7 marzo 1955: Riconoscimento dei diplomi di infermiera conseguiti in Germania e in Austria (r. s.); es. 21 aprile 1955.

Interr. Riva, ann. 21 febbraio 1956: Concorso da parte delle organizzazioni mutualistiche per l'istituzione di un fondo di previdenza a favore dei medici condotti (r. s.); es. 5 giugno 1956.

Interr. Colitto, ann. 27 marzo 1956: Salvaguardia dell'integrità fisica dei radiologi (r. s.); es. 3 luglio 1956.

Interr. sen. Boccassi, ann. 3 maggio 1956: Imposizione di un contributo ai medici iscritti all'Albo professionale che intendono prestare la propria opera presso gli enti mutualistici (r. s.); es. 4 ottobre 1956.

Interr. Bozzi e Roberti, ann. 15 e 19 luglio 1957: Scioglimento del consiglio direttivo dell'Ordine dei medici di Roma (r. s.); es. 1 ottobre e 5 dicembre 1957.

Interr. sen. Boccassi, ann. 18 ottobre 1957: Rinvio delle elezioni del consiglio dell'Ordine dei medici di Roma (r. s.); es. 17 dicembre 1957.

Interr. Cavallotti, ann. 23 ottobre 1957: Rinvio delle elezioni del consiglio dell'Ordine dei medici di Roma (r. s.); es. 18 novembre 1957.

17. REVISORI UFFICIALI DEI CONTI.

D. M. 27 settembre 1954 (*Gazz. Uff. n. 251*): Sessione ordinaria di novembre 1954 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

D. M. 25 febbraio 1955 (*Gazz. Uff. n. 90*): Sessione di aprile 1955 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

D. M. 8 febbraio 1956 (*Gazz. Uff. n. 56*): Sessione ordinaria di aprile 1956 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

D. M. 4 aprile 1957 (*Gazz. Uff. n. 100*): Sessione ordinaria di aprile 1957 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

D. M. 19 febbraio 1958 (*Gazz. Uff. n. 63*): Sessione ordinaria di aprile 1958 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Decreti ministeriali concernenti nomina di revisori ufficiali dei conti: 8 gennaio 1954 (*Gazz. Uff. n. 12*); 6 maggio 1954 (*Gazz. Uff. n. 115*); 14 luglio 1954 (*Gazz. Uff. n. 170*); 2 agosto 1955 (*Gazz. Uff. n. 185*); 29 marzo 1956 (*Gazz. Uff. n. 87*); 27 luglio 1956 (*Gazz. Uff. n. 197*); 15 novembre 1957 (*Gazz. Uff. n. 290*); 11 aprile 1958 (*Gazz. Uff. n. 94*).

PROFESSORI, v. *Istruzione*.

PROFILASSI ANTITUBERCOLARE (Indennità di), v. *Pensioni di guerra*.

PROFITTI DI REGIME, v. *Fascismo*.

PROFUGHI

Vedi pure: *Calamità pubbliche – Cassino – Enti locali* (Personale) – *Farmacie* ecc. – *Lotto* ecc. (Lotterie ecc.) – *Organizzazione delle Nazioni Unite – Pensioni di guerra – Trattati e convenzioni internazionali* (Assicurazioni sociali ecc.: Trattati multilaterali).

Proposta di legge del sen. Menghi ed altri, ann. il 30 settembre 1953 (S. n. **64**): *Disposizioni integrative della legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente la costruzione di alloggi per i profughi.* — Propone che la costruzione di detti alloggi possa essere affidata anche a quelle categorie di profughi che nelle ex colonie si sono sempre dedicati all'edilizia e che attualmente si sono riuniti in enti e cooperative. A detti enti e cooperative di profughi potrebbero essere affidati lavori anche da parte della Cassa per il Mezzogiorno, dell'A. N. A. S. e dei Ministeri dei lavori pubblici, della difesa e dei trasporti. — Discussa il 27 aprile 1954 dalla Commissione Interni del Senato in sede deliberante (rel. *Angelini Nicola*). — Ritirata il 6 ottobre 1955.

Disegno di legge* pres. il 22 ottobre 1953 dal Min. degli affari esteri Pella (C. n. **294, S. n. **638**): *Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo italiano e l'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, concluso a Roma il 2 aprile 1952* (v. *Trattati e convenzioni internazionali*: Rifugiati). — **Legge 15 dicembre 1954, n. 1271.**

Disegno di legge* pres. il 4 gennaio 1954 dal Min. dell'interno Fanfani (C. n. **577, S. n. **538**): *Modifiche alle disposizioni della legge 4 marzo 1952, n. 137, sulla assistenza a favore dei profughi.* — Esclude ogni effetto retroattivo all'art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 136, che aumenta il sussidio a favore dei profughi. Proroga la concessione di detti sussidi fino al 30 giugno 1954. — La Commissione Interni della Camera in sede legislativa approva il provvedimento il 12 maggio 1954 con alcune modifiche proposte dal rel. *Conci Elisabetta* per cui la concessione dei sussidi è prorogata al 30 giugno 1955 e con un articolo aggiuntivo che stabilisce che le disposizioni della legge non si applicano ai profughi della Cirenaica, attualmente residenti in Tripolitania, ai quali sarà concesso quale liquidazione definitiva un premio di lire 50.000. — Approvato l'8 luglio 1954 dalla Commissione Interni del Senato in sede deliberante (rel. *Angelini Nicola*). — **Legge 17 luglio 1954, n. 594.**

Disegno di legge pres. il 5 gennaio 1954 dal Min. degli affari esteri Pella (S. n. **348**, C. n. **872**): *Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo Statuto dei rifugiati, firmato a Ginevra il 28 luglio 1951* (v. *Trattati e convenzioni internazionali*: Rifugiati). — **Legge 24 luglio 1954, n. 722.** — Il deposito dello strumento di ratifica avviene il *15 novembre 1954* (*Gazz. Uff. n. 294*).

D. P. R. 27 marzo 1954, n. 178: Prelevazione di lire 585 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1953-54. — Presentato per la convalidazione il 18 giugno 1954 con *disegno di legge* del Min. del tesoro Gava (*S. n. **593**, C. n. **1193**). — Prevede, tra l'altro, il prelevamento di 110 milioni per l'istituzione ed il mantenimento di centri di raccolta e di smistamento profughi. — **Legge 9 aprile 1955, n. 290.**

Proposta di legge d'iniziativa della Regione Trentino-Alto Adige, ann. il 20 maggio 1954 (S. n. **535**): *Estensione della assistenza ai profughi a favore degli Altoatesini rimpatrianti dall'estero.* — Aumenta a tal fine le già previste anticipazioni creditizie di 3 miliardi di lire. — Rimasta presso la Commissione Interni del Senato in sede deliberante.

D. M. 5 giugno 1954 (*Gazz. Uff. n. 164*): Modificazione al piano nazionale di costruzione delle case per i profughi. — La somma complessiva prevista per la costruzione delle case per i profughi è elevata da lire 7.818.800.000 a lire 8.090.200.000.

Disegno di legge* pres. il 15 dicembre 1954 dal Pres. del Cons. Scelba (C. n. **1341, S. n. **977**): *Erogazione di cinque miliardi di lire all'Ente nazionale per le Tre Venezie, per l'esecuzione di un programma di trasformazione fondiaria e di sta-*

bile sistemazione produttiva dei profughi dai territori della Venezia Giulia amministrati o posseduti dalla Repubblica Popolare Federale Jugoslava (v. *Ente nazionale per le Tre Venezie*). — **Legge 31 marzo 1955, n. 240.**

D. M. 9 maggio 1955 (*Gazz. Uff. n. 146*): Modificazioni al piano nazionale di costruzione delle case per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137. — Le località di costruzione vengono aumentate da 44 a 50, mentre la spesa prevista di lire 8.090.200.000 resta invariata.

Proposta di legge del dep. Angioy ed altri, ann. il 13 luglio 1955 (C. n. **1712**): *Modifica dell'articolo 27 della legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente l'assistenza a favore dei profughi.* — Il citato art. 27 sancisce l'occupazione obbligatoria dei profughi per la sola manodopera impiegata presso le ditte o società imprenditrici di opere pubbliche o di lavori comunque effettuati dallo Stato o da enti locali. Con ciò restano completamente trascurate numerose categorie di prestatori d'opera, quali: impiegati di imprese private, addetti alle esattorie, tecnici delle industrie più svariate, elettricisti, meccanici in genere, infermieri, ecc. — Pertanto il predetto art. 27 viene modificato nel senso che è fatto obbligo agli enti pubblici a carattere nazionale soggetti a vigilanza governativa, agli enti locali e alle aziende private, che abbiano almeno 20 dipendenti, di assumere profughi assistibili, nella misura del 5 % dei dipendenti in servizio. — Discussa dalla Commissione Interni della Camera, in sede legislativa, unitamente al disegno governativo C. n. 2804 (per la discussione v. oltre), nel quale rimane assorbita.

Proposta di legge del sen. Buglione, ann. l'11 novembre 1955 (S. n. **1224**): *Provvedimenti a favore dei profughi.* — Costituisce una commissione tecnica presso il Ministero dell'interno, composta da un funzionario del Ministero del tesoro, uno del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e 5 del Ministero dell'interno, con il compito di controllare e coordinare l'operato delle commissioni tecniche provinciali di cui in appresso e di deliberare su ogni ricorso in appello ad esse presentato. In ogni capoluogo di provincia costituisce correlativamente una commissione tecnica ed amministrativa composta del prefetto, di un funzionario della prefettura con funzioni di segretario, di un funzionario dell'ispettorato del lavoro, di uno dell'ispettorato dell'agricoltura, di uno dell'ufficio del commercio e dell'industria, di un delegato del genio civile e dei rappresentanti delle associazioni di profughi regolarmente riconosciute. I compiti della commissione tecnica provinciale sono: il censimento dei profughi, il loro avvio al lavoro continuativo, la loro assistenza fino all'atto del collocamento al lavoro, nonché l'assegnazione degli alloggi ai profughi stessi. È fatto obbligo a tutti gli uffici statali, parastatali, comunali, pubblici, aziendali ed industriali, anche privati, che godono di sovvenzioni statali e che abbiano alle loro dipendenze più di 20 unità lavorative, di assumere un'aliquota del 2 % di profughi, siano essi impiegati, operai o generici. Ogni inadempienza a tale obbligo viene punita con un'ammenda giornaliera di 1.000 lire per ogni unità lavorativa non assunta. Stabilisce infine l'assegnazione ad ogni profugo, sino all'atto del suo inserimento nel lavoro continuativo, di un'indennità giornaliera di disoccupazione di 212 lire, più 20 lire di caropane. Tale onere è fronteggiato con un fondo di assistenza costituito con somme poste a disposizione dal Ministero del tesoro e con l'introito delle penali di cui sopra. Stabilisce altresì di concedere, sempre a carico di detto fondo, un vitalizio giornaliero di 300 lire per gli uomini dal sessantesimo anno di età e per le donne dal cinquantacinquesimo. — Rimasta presso la Commissione Interni del Senato in sede deliberante.

Proposta di legge* del dep. Caiati ed altri, ann. il 25 novembre 1955, svolta e presa in considerazione il 26 gennaio 1956 (C. n. **1898, S. n. **2373**): *Proroga e modificazione della legge 4 marzo 1952, n. 137, per l'assistenza a favore dei profughi.* — 1°) Proroga l'assistenza prevista dalla legge di cui all'intitolazione, e successive modifiche, fino al 31 dicembre 1958; 2°) concede ai profughi che rimpatrieranno non oltre il 5 gennaio 1957 di optare fra un sussidio di primo stabilimento di lire 50.000 a persona e l'assistenza prevista dalla legge di cui sopra; 3°) proroga la chiusura dei centri di raccolta fino all'avvenuta attuazione del programma edilizio e di lavoro previsto dalla legge n. 137 citata; 4°) autorizza un'ulteriore spesa di 6 miliardi, da destinarsi alla costruzione di case popolari per i profughi; 5°) ob-

bliga le ditte o le società imprenditrici di opere pubbliche o di lavori effettuati per conto o con finanziamento dello Stato, di Regioni, di enti pubblici e di enti locali, ad assumere tra i profughi il 3 % del personale. — Discussa dalla Commissione Interni della Camera, in sede legislativa, unitamente al similare disegno governativo C. n. 2971 (per la discussione v. oltre). — **Legge 27 febbraio 1956, n. 173.**

Proposta di legge del dep. Colitto, ann. il 20 aprile 1956 (C. n. **2203**): *Sistemazione al lavoro di profughi giuliani e dalmati.* — Dispone che le amministrazioni dello Stato, delle provincie, dei comuni, delle aziende municipalizzate, degli istituti dello Stato, degli enti di diritto pubblico e tutte le amministrazioni e gli istituti che si trovano sotto il controllo dello Stato, riservino ai profughi disoccupati, in caso di concorso e dopo ottenuta l'idoneità, il 10 % dei posti disponibili per gli impiegati d'ordine e il 20 % per quelli subalterni. Uguali percentuali sono riservate per l'avventiziato e lo straordinariato, mentre per gli operai l'aliquota è del 20 %. Inoltre, nelle assegnazioni di terre, derivanti da espropri o da bonifiche, verrà tenuto conto delle esigenze dei profughi disoccupati, che siano agricoltori. — Discussa dalla Commissione Interni della Camera in sede legislativa unitamente al disegno governativo C. n. 2804 (per la discussione v. oltre), dal quale rimane assorbita.

Disegno di legge pres. il 18 giugno 1956 dal Pres. del Cons. Segni (S. n. **1546**): *Finanziamenti ai profughi giuliani e dalmati per il reimpianto ed il perfezionamento delle attività lavorative già esercitate nei territori abbandonati.* — Tali finanziamenti, che verranno concessi dagli istituti ed aziende di credito designati dal Ministro del tesoro, sono ammessi al riscontro o alla cessione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, la quale viene autorizzata ad accantonare 700 milioni delle sue disponibilità per le operazioni medesime. La Cassa stessa, allo scopo di alleviare l'onere a carico del mutuatario, accorderà un contributo interessi in misura pari alla differenza tra il tasso praticato dagli Istituti e quello del 4 % che dovrà gravare sui beneficiari dei finanziamenti. Con apposita convenzione, alla stipula della quale interverrà l'Opera di assistenza ai profughi giuliani e dalmati, la Cassa e gli istituti ed aziende di credito prescelti per le operazioni di che trattasi, saranno disciplinate le modalità per la concessione dei finanziamenti e per la cessione degli stessi alla Cassa per il credito alle imprese artigiane. — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato in sede deliberante.

D. P. R. 4 luglio 1956, n. 1117: Norme di attuazione per il riconoscimento della qualifica di profugo, agli effetti della legge 4 marzo 1952, n. 137. — Contiene le modalità per la presentazione delle domande tendenti ad ottenere il riconoscimento della qualifica di profugo.

Relazione e d. P. R. 4 dicembre 1956, n. 1473: Prelevazione di lire 401.350.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1956-57. — Presentato per la convalidazione con *disegno di legge* del Min. del tesoro Medici il 24 gennaio 1957 (*S. n. **1828**, C. n. **2881**). — Prevede, tra l'altro, un prelevamento di 150 milioni per l'istituzione e il mantenimento di centri di raccolta e di smistamento profughi. — Rimasto in stato di relazione alla Camera.

D. M. 20 gennaio 1957 (*Gazz. Uff. n. 128*): Costruzione di case per i profughi ricoverati nei centri di raccolta (a Ravenna, Colle di Malamerenda e Padova).

Disegno di legge* pres. il 20 marzo 1957 dal Pres. del Cons. Min. Segni (C. n. **2804, S. n. **2216**): *Assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il Trattato di pace e dalla zona* B *del Territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi.* — Discusso dalla Commissione Interni della Camera in sede legislativa (rel. *Berry*) nelle sedute dell'11 e 23 ottobre 1957, unitamente alle proposte di legge Angioy e Colitto (v. retro C. nn. 1712 e 2203). L'11 ottobre si decide di prendere a base della discussione il testo governativo, che è approvato, il 23 ottobre successivo, con emendamenti proposti dal relatore, mentre restano assorbite le due proposte di legge C. nn. 1712 e 2203. — Approvato dalla Commissione Lavoro del Senato in sede deliberante (rel. *Zane*) il 20 febbraio 1958.

Nel testo definitivo, estende, per il periodo di due anni, ai profughi giuliano-dalmati le norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro, previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, per gli invalidi di guerra. Affida all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati il compito di raccogliere le domande presentate dagli aventi diritto, di compilare gli elenchi dei disoccupati, distinguendoli per sesso e categoria; stabilisce pure che il ricavato delle contravvenzioni, elevate ai datori di lavoro inadempienti, andrà a beneficio dell'Opera stessa per i suoi fini statutari. I profughi giuliani e dalmati (e la disposizione viene estesa a tutte le altre categorie di profughi) potranno quindi essere inclusi nel 10 % dei posti riservati agli invalidi di guerra, quando detta aliquota non risulti interamente coperta. — **Legge 24 febbraio 1958, n. 130.**

Disegno di legge* pres. il 9 maggio 1957 dal Min. dell'interno Tambroni (C. n. **2971, S. n. **2373**): *Parziale proroga delle provvidenze assistenziali stabilite a favore dei profughi dalle leggi 4 marzo 1952, n. 137, e 17 luglio 1954, n. 594.* — Prevede la proroga dell'assistenza a favore dei profughi fino al 30 giugno 1959, escludendo dal beneficio i profughi che siano rimpatriati da oltre 10 anni, che abbiano goduto delle provvidenze assistenziali per almeno 5 anni o che fruiscano di redditi superiori alle lire 7.000 mensili. Pure al 30 giugno 1959 è prorogato il termine massimo per la permanenza dei profughi negli appositi centri di raccolta. Prevede inoltre lo stanziamento di ulteriori 5 miliardi, da destinarsi alla costruzione di alloggi da assegnarsi ai profughi rimpatriati dopo il marzo 1952. Infine, nei concorsi per la istituzione di nuove rivendite, i profughi, già titolari di licenze di generi di monopolio, godono della preferenza assoluta.

Discusso dalla Commissione Interni della Camera, in sede legislativa (rel. *Bubbio*), il 2 ottobre e 18 dicembre 1957, unitamente alla similare proposta Caiati (v. retro C. n. 1898). — Il 2 ottobre viene preso a base della discussione il testo governativo, e viene nominato un Comitato ristretto per il suo coordinamento con la proposta Caiati. Il 18 dicembre il disegno viene approvato in un testo col quale l'assistenza ai profughi viene estesa fino al 31 dicembre 1960, restandone però esclusi coloro che risultino fruire di redditi superiori a lire 10.000 mensili per ciascun componente del nucleo familiare e a lire 15.000 mensili per i profughi isolati. La costruzione delle case popolari per i profughi è affidata alla prima Giunta dell'U. N. R. R. A.-Casas. Pure al 31 dicembre 1960 viene fissato il termine ultimo per la permanenza dei profughi in stato di bisogno nei centri di raccolta gestiti dal Ministero dell'Interno; mentre il premio di primo stabilimento di lire 50.000, nonché il trattamento assistenziale previsto dall'art. 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, verranno corrisposti anche ai profughi che rientreranno in Patria dopo l'entrata in vigore della legge. — Il titolo del provvedimento risulta pure così mutato: « *Parziali modifiche delle leggi 4 marzo 1952, n. 137, e 17 luglio 1954, n. 594, recanti provvidenze assistenziali a favore dei profughi* ». — Approvato dalla Commissione Interni del Senato, in sede deliberante (rel. *Piechele*), il 14 febbraio 1958. — **Legge 27 febbraio 1958, n. 173.**

Disegno di legge pres. l'8 luglio 1957 dal Min. degli affari esteri Pella (C. n. **3022**, S. n. **2265**): *Approvazione ed esecuzione dell'Accordo parziale sul fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa per i rifugiati nazionali e le eccedenze di popolazione in Europa, adottato a Strasburgo dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 16 aprile 1956* (v. *Consiglio d'Europa*). — **Legge 20 dicembre 1957, n. 1312.**

Proposta di legge del dep. Infantino ed altri, ann. il 13 dicembre 1957, svolta e presa in considerazione il 13 febbraio 1958 (*urg.*) (C. n. **3378**): *Istituzione dell'Opera nazionale profughi e provvidenze assistenziali a favore dei medesimi.* — Prevede l'istituzione dell'Opera nazionale per i profughi al fine di agevolare detta categoria nella assegnazione delle case e dei sussidi, riunendo in un unico organismo tutti i servizi e gli enti che attualmente si interessano dei profughi. — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera in sede referente.

Interr. Sammartino, ann. 25 giugno 1953: Mancata corresponsione del conguaglio del sussidio giornaliero ai profughi del Molise; es. 22 settembre 1953.

Interr. Maglietta, ann. 23 agosto 1953: Assegnazione ai profughi dell'I. R. O. di case popolari nella provincia di Napoli (r. s.); es. 2 ottobre 1953.

Interr. Belotti e Baglioni, ann. 22 settembre e 4 dicembre 1953: Sussidi ai profughi d'Africa (r. s.); es. 26 gennaio 1954.

Interr. Schirò, ann. 23 settembre 1953: Nomina del sig. Mezzopane, mancante della qualifica di profugo, quale rappresentante dei profughi d'Africa per la provincia di Messina (r. s.); es. 9 ottobre 1953.

Interr. Colitto, ann. 2 ottobre 1953: Presentazione di un disegno di legge per la proroga della legge 4 marzo 1952, n. 137, relativamente alla presentazione delle domande di assistenza da parte dei profughi (r. s.); es. 17 novembre 1953.

Interr. Colognatti, ann. 17 dicembre 1953: Maggiorazione del sussidio ai profughi dall'Africa e dalle terre adriatiche in occasione delle feste natalizie (r. s.); es. 28 gennaio 1954.

Interr. Spampanato e Sponziello, ann. 26 gennaio e 18 febbraio 1954: Concessione di sussidi ai profughi della Cirenaica e della Tripolitania (r. s.); es. 2 marzo 1954.

Interr. sen. Angrisani, ann. 16 marzo 1954: Provvedimenti nei confronti del presidente della Federazione nazionale profughi italiani d'Africa (r. s.); es. 12 maggio 1954.

Interr. Gatto, ann. 12 aprile 1954: Istituzione di un capitolo di bilancio per la costruzione di case per i profughi giuliani e dalmati (r. s.); es. 14 giugno 1954.

Interr. Almirante, ann. 27 aprile 1954: Restituzione ai pensionati statali, profughi della Venezia Giulia e Dalmazia della trattenuta precauzionale sugli arretrati di pensione (r. s.); es. 8 giugno 1954.

Interr. Calabrò, ann. 25 maggio 1954: Corresponsione di sussidi arretrati ai profughi dei centri di raccolta (r. s.); es. 14 giugno 1954.

Interr. Scalia, ann. 24 giugno 1954: Concessione ai profughi bisognosi del sussidio temporaneo mensile (r. s.); es. 20 luglio 1954.

Interr. Romualdi, ann. 30 giugno 1954: Eliminazione dei campi profughi (r. s.); es. 4 agosto 1954.

Interp. sen. Valenzi, ann. 9 luglio 1954: Provvedimenti per alleviare le angosciose condizioni degli italiani rimpatriati.

Interr. Gray, ann. 23 settembre 1954: Provvidenze in favore di famiglie di profughi giuliani alloggiati in vecchi locali della manifattura tabacchi di Sant'Orsola in Firenze (r. s.); es. 29 ottobre 1954.

Interr. Minasi, ann. 24 novembre 1954: Provvidenze assistenziali a favore dei profughi dall'Africa (r. s.); es. 18 gennaio 1955.

Interr. Franceschini Giorgio, ann. 2 dicembre 1954: Estensione ai profughi d'Africa dei benefici concessi ai profughi giuliani (r. s.); es. 25 gennaio 1955.

Interp. Cianca e Rapelli, ann. 13 e 14 dicembre 1954: Indiscriminato rilascio da parte dell'ex-Ministero dell'Africa di certificati di profugo per la concessione di licenze per l'esercizio di autopubbliche.

Interr. Baresi, ann. 24 febbraio 1955: Rimborso al comune di Gorizia delle spese di assistenza sanitaria e ospedaliera a favore dei profughi giuliani e dalmati (r. s.); es. 14 aprile 1955.

Interr. Pirastu, ann. 3 marzo 1955: Concessione della licenza di esercizio ai profughi che intendano svolgere l'attività già esplicata nei territori di provenienza (r. s.); es. 24 maggio 1955.

Interr. Baldassari, ann. 4 marzo 1955: Corresponsione ai profughi del conguaglio a titolo di sussidio, per gli arretrati dal 1° luglio 1951 al 1° aprile 1952 (r. s.); es. 10 maggio 1955.

Interr. Bartole, ann. 14 aprile 1955: Restituzione alla Jugoslavia di connazionali fuggiti clandestinamente dai territori della ex Venezia Giulia (r. s.); es. 10 maggio 1955.

Interr. De' Cocci, ann. 10 maggio 1955: Chiusura del campo profughi di Servigliano (r. s.); es. 13 giugno 1955.

Interr. Jannelli, ann. 23 giugno 1955: Visite ai campi profughi di rappresentanti di paesi di oltre cortina (r. s.); es. 18 luglio 1955.

Interp. De Totto, ann. 13 luglio 1955: Sospensione del sussidio ordinario ai profughi dei campi e fuori campo.

Interr. Bianchi Chieco Maria, Troisi e Scarpini, ann. 14, 15 e 16 luglio 1955: Proroga del sussidio giornaliero ai profughi (r. s.); es. 21 settembre 1955.

Interr. Spampanato, ann. 16 luglio 1955: Abrogazione delle provvidenze assistenziali ai profughi (r. s.); es. 21 settembre 1955.

Interr. sen. Menghi, ann. 19 luglio 1955: Proroga della concessione di sussidio ai profughi; es. 14 ottobre 1955.

Interr. sen. Valenzi, ann. 19 luglio 1955: Sospensione delle accettazioni nei campi profughi; es. 14 ottobre 1955.

Interr. Sammartino, ann. 21 luglio 1955: Emanazione di nuove norme relative all'assistenza a favore dei profughi (r. s.); es. 21 settembre 1955.

Interr. sen. Crollalanza, ann. 21 luglio 1955: Proroga della concessione dei sussidi ai profughi (r. s.); es. 27 settembre 1955.

Interr. Baresi, ann. 23 luglio 1955: Interruzione dell'assistenza ai profughi giuliano-dalmati (r. s.); es. 21 settembre 1955.

Interr. Colitto, ann. 25 luglio 1955: Provvidenze per i profughi triestini (r. s.); es. 21 settembre 1955.

Interr. Guadalupi, ann. 29 luglio 1955: Assegnazione di alloggi costruiti a Brindisi a profughi dei centri di raccolta di alcune province baresi (r. s.); es. 21 settembre 1955.

Interr. Basile Giuseppe, ann. 29 luglio 1955: Mancata proroga della legge concernente l'assistenza dei profughi (r. s.); es. 22 settembre 1955.

Interr. Lenoci, ann. 29 luglio e 21 settembre 1955: Restrizioni nell'assistenza ai profughi (r. s.); es. 21 e 30 settembre 1955.

Interr. Amendola Pietro, ann. 21 settembre 1955: Proroga della permanenza nei centri di raccolta dei profughi dipendenti statali (r. s.); es. 30 settembre 1955.

Interr. Spadazzi, ann. 21 settembre 1955: Cessazione dell'assistenza ai profughi (r. s.); es. 30 settembre 1955.

Interr. Colitto, ann. 21 settembre 1955: Pagamento del sussidio giornaliero ai profughi italiani d'Africa (r. s.); es. 19 ottobre 1955.

Interr. Pignatelli, ann. 21 settembre 1955: Provvedimenti a favore dei profughi di guerra (r. s.); es. 19 ottobre 1955.

Interr. Bardanzellu, ann. 21 settembre 1955: Provvidenze per i profughi senza tetto di Cagliari (r. s.); es. 9 novembre 1955.

Intarr. Spampanato, ann. 21 settembre 1955: Situazione degli italiani profughi dalla Dalmazia e dall'Istria (r. s.); es. 23 novembre 1955.

Interr. Grimaldi e Dante, ann. 21 settembre e 4 ottobre 1955: Proroga dell'assistenza ai profughi d'Africa (r. s.); es. il 25 ottobre 1955.

Interr. sen. Buglione, ann. 26 settembre 1955: Avviamento dei profughi d'Africa, Dalmazia e Venezia Giulia al lavoro obbligatorio (r. s.); es. 13 ottobre 1955.

Interr. sen. Nacucchi, ann. 30 settembre 1955: Sospensione ai profughi d'Africa e del Veneto del sussidio giornaliero (r. s.); es. 2 dicembre 1955.

Interr. Gaudioso, ann. 13 ottobre 1955: Proroga della concessione del sussidio ai profughi d'Africa (r. s.); es. 28 ottobre 1955.

Interr. Bartole, ann. 14 ottobre 1955: Concessione ai profughi della zona B di Trieste di anticipi sulle somme in dinari da essi versati presso la Banca Nazionale Jugoslava (r. s.); es. 9 novembre 1955.

Interr. Cacciatore, ann. 17 novembre 1955: Corresponsione di un sussidio straordinario mensile ai profughi della provincia di Salerno (r. s.); es. 13 novembre 1955.

Interr. Spampanato, ann. 23 novembre 1955: Corresponsione dei sussidi ai profughi che non vogliono essere ricoverati negli appositi istituti (r. s.); es. 18 gennaio 1956.

Interr. Colitto, ann. 29 novembre 1955: Sistemazione dei connazionali fuggiti dalla zona B (r. s.); es. 18 gennaio 1956.

Interr. sen. Taddei, ann. 24 gennaio 1956: Estensione a tutti i profughi delle provvidenze di cui al d. l. 24 febbraio 1948, n. 104 (estensione ai profughi d'Africa dei benefici in favore dei reduci) (r. s.); es. 1 marzo 1956.

Interr. sen. Taddei, ann. 24 gennaio 1956: Estensione ai profughi dipendenti statali che abbiano richiesto l'esodo volontario delle disposizioni della legge 27 febbraio 1955, n. 53, circa l'aumento di 5 o 7 anni ai fini del computo degli anni di servizio utile alla pensione (r. s.); es. 23 marzo 1956.

Interr. Colognatti, ann. 21 febbraio 1956: Provvidenze per i profughi dell'Istria a Trieste (r. s.); es. 28 marzo 1956.

Interr. Anfuso, ann. 23 febbraio 1956: Riconsegna ai paesi di origine dei profughi anticomunisti (r. s.); es. 13 marzo 1956.

Interp. Delcroix, ann. 9 marzo 1956: Riconsegna da parte della polizia dei profughi provenienti dalle vecchie province italiane.

Interr. Schiratti, ann. 22 marzo 1956: Liberazione del complesso immobiliare sito ad Udine, adibito a centro profughi (r. s.); es. 20 aprile 1956.

Interr. sen. Taddei, ann. 5 giugno 1956: Provvidenze assistenziali da adottarsi a favore del personale costretto a rimpatriare dalla Tunisia (r. s.); es. 20 luglio 1956.

Interr. Foderaro, ann. 1° ottobre 1956: Provvedimenti a favore dei profughi (r. s.); es. 23 ottobre 1956.

Interr. Bettoli, ann. 10 ottobre 1956: Esproprio di terreni a Vivaro e Mariago (Udine) per la costruzione di un villaggio per profughi giuliani, da parte dell'Ente nazionale per le tre Venezie (r. s.); es. 27 novembre 1956.

Interp. De Totto, ann. 10 ottobre 1956: Per conoscere lo scopo politico e l'entità dei contributi governativi al « Comitato di liberazione nazionale dell'Istria » e la loro utilizzazione; opportunità di affidare l'assistenza dei profughi giuliani e dalmati solo ad enti che abbiano i propri organi rappresentativi risultanti attraverso libere elezioni.

Interr. Almirante, ann. 23 ottobre 1956: Benefici per i profughi della Cirenaica (r. s.); es. 13 novembre 1956.

Interr. Michelini, ann. 6 novembre 1956: Riconoscimento della qualifica di profughi ai cittadini italiani rimpatriati dall'Egitto in seguito alla crisi del canale di Suez (r. s.); es. 4 dicembre 1956.

Interr. Roberti, ann. 17 dicembre 1956: Provvidenze per i profughi ungheresi accolti in Italia (r. s.); es. 22 gennaio 1957.

Interr. sen. Barbaro, ann. 18 dicembre 1956: Soppressione dell'assistenza ai profughi dall'estero (r. s.); es. 22 gennaio 1957.

Interr. sen. Taddei, ann. 24 gennaio 1957: Trasferimento nell'Italia meridionale dei profughi provenienti dall'Egitto (r. s.); es. 20 marzo 1957.

Interr. Maglietta, ann. 29 gennaio 1957: Provvidenze per profughi italiani dall'Egitto (tramutata in r. s.); es. 16 dicembre 1957.

Interr. sen. Valenzi e Riccio, ann. 31 gennaio 1957: Trasferimento dei connazionali rimpatriati dall'Egitto da Napoli a Reggio Calabria e Brindisi; es. 20 febbraio 1957.

Interr. Camangi, ann. 12 febbraio 1957: Provvidenze per i profughi residenti in Italia (r. s.); es. 19 febbraio 1957.

Interr. Colitto, ann. 19 febbraio 1957: Assistenza ai profughi giuliani e dalmati (r. s.); es. 29 marzo 1957.

Interr. Camangi, ann. 2 aprile 1957: Assistenza a connazionali profughi dalla Libia (r. s.); es. 25 giugno 1957.

Interr. Degli Occhi, ann. 3 aprile 1957: Provvidenze per i profughi provenienti dagli ex territori italiani (r. s.); es. 29 maggio 1957.

Interr. Grimaldi e Jannelli, ann. 9 aprile 1957: Provvidenze per i connazionali profughi dell'Egitto (r. s.); es. 29 maggio 1957.

Interr. Latanza, ann. 26 giugno 1957: Sussidio E. C. A. a profughi d'Africa nel leccese (r. s.); es. 26 luglio 1957.

Interr. De Marzio, ann. 18 settembre 1957: Provvidenze per profughi residenti a Bari (r. s.); es. 1° ottobre 1957.

Interr. Gray, ann. 18 settembre 1957: Riconsegna alla polizia di profughi iugoslavi (r. s.); es. 28 ottobre 1957.

Interr. Brusasca, ann. 19 dicembre 1957: Assistenza ai profughi in Tortona (Alessandria) (r. s.); es. 14 marzo 1958.

Interr. Camangi, ann. 21 gennaio 1958: Collaudo dei lavori per la sistemazione del campo profughi di Latina (r. s.); es. 11 marzo 1958.

Interp. sen. Palermo, Valenzi e Agostino, ann. 12 febbraio 1958: Diniego della concessione della libertà al sig. Rascid Kemali, internato nel campo profughi delle Fraschette.

PROMULGAZIONE (Errori di testo nella), v. *Pubblicazioni ufficiali.*

PROPAGANDA ANTIPROCREATIVA, v. *Codici* (penale).

PROPAGANDA ELETTORALE, v. *Elezioni* (Disp. gen. – Elezioni politiche).

PROPRIETÀ FONDIARIA, v. *Agricoltura – Catasto* ecc. – *Contratti agrari e prestazioni fondiarie – Imposte e tasse* (Imposte dirette) – *Montagna – Trentino-Alto Adige.*

PROPRIETÀ INDUSTRIALE, v. *Privative industriali* e le voci ivi richiamate.

PROPRIETÀ LETTERARIA ED ARTISTICA, v. *Autori ed editori – Ministeri* (Presidenza del Consiglio) – *Radiotelevisione – Trattati e convenzioni internazionali – Trattato di pace.*

PROSTITUZIONE

Proposta di legge del sen. Merlin Angelina, ann. il 22 agosto 1953 (*S. n. 28, C. n. 1439): *Abolizione della regolamentazione della prostituzione e per la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.* — Il testo della proposta di legge è uguale a quello già approvato nella prima legislatura dal Senato il 5 marzo 1952, trasmesso alla Camera il 17 marzo 1952 e decaduto per la fine della legislatura (S. n. 63, C. n. 2602 della I Leg.). — Vieta l'esercizio di case di prostituzione e ordina la chiusura di tutti i locali di meretricio; sostituisce gli articoli dal 531 al 536 del Codice penale; stabilisce pene detentive e pecuniarie raddoppiate, in determinati casi, a carico di coloro che posseggono, amministrano, dirigono o controllano case di prostituzione, o le affittano, nonchè di coloro che, possedendo un locale pubblico, vi ammettano persone dedite alla prostituzione, che istighino alla prostituzione o comunque la favoriscano entro i confini dello Stato o all'estero. Prevede l'arresto e l'ammenda anche per coloro che in luogo pubblico invitano al libertinaggio; vieta alle autorità amministrative di registrare le donne che esercitano la prostituzione e di munirle di documenti speciali; attribuisce al Ministero dell'interno, sul cui bilancio devono gravare gli oneri relativi, il compito di promuovere speciali istituti di patronato, di assistenza e di rieducazione per le donne uscenti dalle case di prostituzione. Le minori di 21 anni devono essere riconsegnate alle famiglie o affidate agli enti suddetti. Ad un corpo speciale di polizia femminile spettano i compiti relativi ai servizi del buon costume e della prevenzione della delinquenza minorile e della prostituzione.

Discussa il 21 gennaio 1955 dalla Commissione Interni del Senato in sede deliberante. Dopo la relazione favorevole del sen. *Boggiano Pico*, parlano, per brevi dichiarazioni di voto favorevoli, i senatori *Terracini*, *Locatelli*, *Riccio* e *Lubelli* e il Sottosegretario all'interno *Russo*. Il provvedimento è quindi approvato con pochi emendamenti tendenti a precisare il testo ed a meglio definire giuridicamente i reati contemplati nel provvedimento. Inoltre dal titolo sono soppresse le parole « *per la* ». — Assegnata alla Commissione Interni della Camera in sede legislativa, ai sensi dell'art. 40 Reg. è rimessa all'Assemblea il 21 marzo 1956. La relazione della Commissione (rel. *Tozzi Condivi*), dopo aver ribadito che la proposta mira a sopprimere non la prostituzione ma solo la sua regolamentazione, precisa come il provvedimento sia solo la premessa necessaria a una più completa elevazione della morale pubblica. Dopo aver ricordato il contrastato *iter* parlamentare della proposta nella prima legislatura, la relazione sottolinea l'incompatibilità della regolamentazione della prostituzione con i principî sanciti dagli articoli 3, 32 e 41 della Costituzione, principî già da tempo affermati in tutti i paesi più civili e accettati anche dall'O. N. U., di cui l'Italia è membro. Quanto alle obiezioni di ordine igienico, morale e pratico, formulate in varie sedi contro l'approvazione della proposta, afferma che la regolamentazione non garantisce dal contagio, né può essere considerata una difesa contro l'adul-

terio ed i vizi contro natura e che, d'altra parte, il problema della sistemazione delle prostitute trova già una prima soluzione in quella parte della proposta che prevede l'istituzione di speciali istituti di patronato. La Commissione esprime quindi parere favorevole alla proposta, senza apportare alcun emendamento al testo già approvato dalla Commissione del Senato.

All'inizio della discussione alla Camera (24 e 28 gennaio 1958) viene respinta una proposta di sospensiva del dep. *Caroleo* tendente a consentire al Governo di predisporre i mezzi necessari a sistemare le attuali prostitute. Nella seduta del 24 gennaio prendono la parola i deputati *Rubino*, il quale teme che l'abolizione della regolamentazione faccia aumentare la prostituzione clandestina e quindi le malattie veneree, sicché auspica che venga conservato il controllo sanitario; *Macrelli*, che chiede precise garanzie sanitarie; *De Maria*, che, sulla base di precise statistiche francesi, afferma che l'abolizione della regolamentazione determina una diminuzione delle malattie veneree, per favorire la quale occorrono però anche concrete misure profilattiche; *Berardi*, il quale insiste sul valore sociale della proposta che elimina il fenomeno dello sfruttamento; *Floreanini Gisella*, che sottolinea l'importanza del fattore sociale ed economico sul fenomeno della prostituzione; *Valandro Gigliola*, che fa rilevare il carattere immorale e ingiusto della regolamentazione della prostituzione; *Calabrò*, che contesta che l'abolizione della regolamentazione statale porti ad una diminuzione delle malattie veneree: essa in realtà sarà un incentivo alla prostituzione libera, che del resto ha comunque bisogno di un'organizzazione assistenziale e sanitaria, e porrà un grave problema educativo per la gioventù; *Caronia*, che, dopo aver sottolineato la contraddizione in cui cade lo Stato quando condanna la prostituzione e contemporaneamente la regolamenta, osserva che i controlli sanitari previsti dalla proposta sono perfettamente aderenti allo spirito delle disposizioni costituzionali relative alla salute pubblica, disposizioni tendenti a salvaguardare anche in questo campo la libertà del cittadino. — Nella seduta del 28 gennaio prende per primo la parola il rel. *Tozzi Condivi*, che sottolinea ancora l'importanza del provvedimento, soprattutto sotto il profilo igienico-sanitario e che, a maggior garanzia della sanità pubblica, propone un o. d. g. con il quale si precisa che l'art. 15 della proposta, che abroga tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con il provvedimento in esame, non investe la legge 25 luglio 1956, n. 837, concernente la profilassi delle malattie veneree. L'Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica *Mazza*, propone di emendare l'art. 15 nel senso di escludere dall'abrogazione le disposizioni sanitarie vigenti. — Vengono quindi respinti due emendamenti *Rubino* tendenti a conservare i poteri dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di fermo, di visita sanitaria e di registrazione delle persone colte in contravvenzione. — Per dichiarazione di voto prendono la parola i deputati *Chiarolanza*, che enuncia il voto contrario del gruppo monarchico; *Lombardi Riccardo*, che esprime la piena adesione del gruppo socialista alla proposta; *Cucco*, che, annunciando il voto contrario del gruppo del M. S. I., nega alla legge ogni efficacia igienico-sanitaria e sociale: *Conci Elisabetta*, che, a nome del gruppo democristiano, si dichiara favorevole e *Filosa*, che dichiara di votare contro. — La proposta viene approvata nella seduta del 29 gennaio 1958. — **Legge 20 febbraio 1958, n. 75.**

Interr. Spampanato, ann. 26 ottobre e 14 dicembre 1954: Sul concorso per 18 posti di medici visitatori delle case di meretricio di Napoli e provincia (r. s.); es. 23 novembre 1954 e 22 gennaio 1955.

PROTESTI CAMBIARI, v. *Cambiali* ecc.

PROTEZIONE CIVILE

La *relazione* della Commissione Interni del Senato al *bilancio dell'interno 1955-56* (S. n. **1168**-A), presentata il *19 ottobre 1955*, contiene in allegato un quadro sintetico dell'organizzazione e dello sviluppo della difesa civile nella maggior parte degli Stati esteri.

D. Pres. Cons. Min. 26 novembre 1956 (*Gazz. Uff. n. 39 del 1957*): Costituzione del « Comitato interministeriale per la protezione civile ». — Detto Comitato

ha il compito di coordinare e dare forma unitaria agli interventi che le singole Amministrazioni dello Stato sono istituzionalmente chiamate ad effettuare in materia di protezione civile ed è presieduto dal Ministro dell'interno. Con il decreto vengono anche designati i membri effettivi e supplenti per il triennio 1957-59.

Disegno di legge pres. il 20 dicembre 1956 (*urg.*) dal Min. dell'interno Tambroni (C. n. **2636**): *Disposizioni per la protezione civile in caso di eventi bellici e calamità naturali.* — Detta un complesso di norme organiche per quanto concerne la protezione delle popolazioni avverso le calamità naturali, coordinando ed adeguando le scarse disposizioni che attualmente regolano questa particolare materia. Detta, invece, delle disposizioni completamente nuove in merito alla protezione per eventi bellici, su cui, finora, non esistono disposizioni di alcun genere. È, pertanto, istituita presso il Ministero dell'interno la Direzione generale per la protezione civile con la contemporanea soppressione della Direzione generale antincendi che viene integralmente assorbita nel nuovo organismo; questo istituzionalmente deve: predisporre l'organizzazione e l'attuazione delle provvidenze, ivi compresa la provvista di mezzi e di materiali necessari, occorrenti per la protezione, il soccorso e l'assistenza delle popolazioni in caso di eventi bellici e di calamità naturali allo scopo di assicurare l'incolumità delle persone, la salvezza dei beni, il ripristino ed il funzionamento dei servizi essenziali per la vita delle popolazioni; diffondere nel Paese la conoscenza dei pericoli derivanti da eventi bellici e delle misure per fronteggiarli, in quanto l'autoprotezione è ritenuta uno dei mezzi più efficaci di prevenzione; organizzare misure di difesa ed addestrare il personale per la tutela dalla offesa bellica; provvedere alla protezione degli impianti e dei beni ed alla riattivazione dei servizi fondamentali; predisporre i servizi per lo sfollamento delle popolazioni; dare disposizioni e prendere iniziative per l'oscuramento e mascheramento del territorio nazionale; costruire, riattivare e mantenere i ricoveri. Tutti i compiti assegnati alla Direzione generale per la protezione civile, in caso di guerra, vanno svolti dal Ministero dell'interno in accordo con il Ministero della difesa e, in tutti i casi, le singole iniziative vanno coordinate con quelle delle amministrazioni civili dello Stato e degli altri enti. Agli scopi di cui sopra il Ministero dell'interno, o per sua delega i prefetti, possono provvedere in caso di grave ed urgente necessità alla requisizione dei beni nei limiti strettamente indispensabili per il funzionamento dei servizi.

Per assicurare il funzionamento dei servizi della protezione civile, il Ministro dell'interno provvede con il personale appartenente alle Amministrazioni dello Stato e con personale tecnico non dipendente che sia particolarmente competente per lo svolgimento di tali servizi nel limite massimo di 500 unità, che potranno essere assunte con contratti tipo di durata non superiore ad un anno. Inoltre, il Ministro dell'interno è autorizzato ad avvalersi di personale volontario da iscrivere in appositi quadri. A questo personale viene riconosciuta un retribuzione di lire 1.500 giornaliere durante i giorni di effettivo servizio. Spetta al Ministro dell'interno, di concerto con quello della difesa e del tesoro, di fissare il limite massimo dei contingenti volontari, il numero delle giornate annualmente fissate per l'addestramento, la corresponsione dell'ammontare delle diarie in caso di trasferimento, i rimborsi delle spese di viaggio e quanto altro necessario per il regolare funzionamento di tali contingenti volontari.

Con decreto del Presidente della Repubblica saranno rivedute, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le norme relative ai servizi comunque collegati con la protezione civile al fine di coordinare tale disciplina con quella risultante dal presente provvedimento. Per l'applicazione delle norme in esame viene stanziata, per l'anno finanziario 1957-58, la somma di lire 3 miliardi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, e la somma di lire 1.500.000.000 negli esercizi finanziari 1957-58, 1958-59 e 1959-60, per le provviste di materiale ed attrezzature varie per il Corpo dei vigili del fuoco.

La relazione della Commissione Interni della Camera (rel. *Agrimi*), presentata il 28 novembre 1957, si pronunzia favorevolmente, sottolineando l'eccezionale importanza del progetto, che colma una grave lacuna della nostra legislazione. — In Aula la discussione si svolge nelle sedute del 10, 13 e 17 dicembre 1957. — Il

10 intervengono i deputati: *Ortona* (giudica il provvedimento inutile, mentre auspica un potenziamento dei vigili del fuoco), *Facchin* (favorevole; problema della posizione del Corpo dei vigili del fuoco della Regione Trentino-Alto Adige), *Tarozzi* (contro l'istituto del volontariato, di tipica marca fascista) e *Berry* (favorevole). — Il 13 parlano i deputati *Sammartino* (favorevole) e *Jacometti* (presenta un o. d. g. per il non passaggio all'esame degli articoli e per invitare il Governo a presentare un disegno per una adeguata riorganizzazione e potenziamento del Corpo dei vigili del fuoco). — Il 17 infine intervengono i deputati: *Colitto* (favorevole al reclutamento del personale volontario e ad un aumento dei fondi), *Ceravolo* (aspetti sanitari del progetto, in relazione al pericolo di contaminazione da radioattività) e *Vedovato* (contro le critiche dell'opposizione). — Rimasto all'ordine del giorno della Camera.

D. Pres. Cons. Min. 10 giugno 1957 (*Gazz. Uff. n. 175*): Nomina di membri effettivi e di membri supplenti del Comitato interministeriale per la protezione civile.

D. Pres. Cons. Min. 12 febbraio 1958 (*Gazz. Uff. n. 51*): Sostituzione di componenti il Comitato interministeriale per la protezione civile per il triennio 1957-1959.

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI, v. *Ente nazionale per la protezione degli animali – Tiro a segno e tiro a volo.*

PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA, v. *Maternità e infanzia* e le voci ivi richiamate.

PROTEZIONE DELLE PIANTE, v. *Agricoltura* (Fitopatologia) – *Trattati e convenzioni internazionali.*

PROVINCIE, v. *Circoscrizione amministrativa – Enti locali.*

PROVVEDITORATI AGLI STUDI

Vedi pure: *Ministeri* (Pubblica istruzione).

Proposta di legge dei deputati Pitzalis e Bontade Margherita, ann. il 26 gennaio 1954, svolta e presa in considerazione l'11 maggio 1954 (C. n. **616**, *S. n. **1275**): *Norme sui provveditori agli studi.* — Assegnata alla Commissione Istruzione della Camera in sede legislativa (rel. *Segni*), il 14 ottobre 1954 è rimessa all'Assemblea che l'approva con emendamenti il 2 dicembre 1955. La Commissione Istruzione del Senato in sede deliberante (rel. *Tirabassi*) l'approva senza modificazioni il 4 maggio 1956. — Nel testo definitivo cumula in un unico organico i posti di provveditore agli studi di 1ª e 2ª classe, che rimangono complessivamente in numero di 95 e sono conferiti per anzianità congiunta al merito a coloro che hanno una anzianità di almeno tre anni nel grado inferiore. — **Legge 16 marzo 1956, n. 494.**

Proposta di legge del dep. Franceschini Francesco, ann. il 7 aprile 1954, svolta e presa in considerazione il 5 dicembre 1957 (C. n. **776**): *Revisione della carriera di ragioneria dei Provveditorati agli studi.* — Rivede il ruolo organico della carriera di ragioneria dei Provveditorati agli studi, creando, oltre al ruolo di gruppo *B*, un nuovo ruolo di gruppo *A* e disponendo per la copertura dei posti nella prima applicazione della legge. — Rimasta presso le Commissioni riunite Interni ed Istruzione della Camera in sede legislativa.

D. P. R. 10 gennaio 1957, n. 362: Revisione dei ruoli organici dei dipendenti di alcune Amministrazioni statali. — Per quanto riguarda il Ministero della pubblica istruzione fissa la consistenza numerica dei seguenti ruoli: ruolo organico della carriera di concetto del personale di ragioneria dei Provveditorati agli studi: 670 posti; ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi: 500 posti; ruolo organico della carriera esecutiva del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi: 1.090 posti.

Proposta di legge del dep. Pitzalis, ann. il 14 febbraio 1957, svolta e presa in considerazione il 22 marzo 1957 (*C. n. **2716**, S. n. **2173**): *Organici degli ispettori amministrativi e direttori di divisione del Ministero della pubblica istruzione e dei provveditori agli studi* (v. *Ministeri:* Pubblica istruzione). — Rimasta presso la Commissione Istruzione del Senato in sede deliberante.

Proposta di legge del dep. Marenghi ed altri, ann. il 6 luglio 1957, svolta e presa in considerazione l'11 ottobre 1957 (C. n. **3017**): *Modifica del ruolo organico dei viceprovveditori agli studi.* — Propone di aumentare detto organico da 45 a 112 posti e di diminuire il ruolo organico dei consiglieri di terza classe di 23 unità. — Rimasta presso la Commissione Istruzione della Camera in sede legislativa.

Proposta di legge del dep. Marzano ed altri, ann. il 27 settembre 1957 (*urg.*) (C. n. **3191**): *Aumento dell'attuale organico dei viceprovveditori agli studi.* — Propone di aumentare detto organico da 45 a 115 posti e di diminuire il ruolo organico dei consiglieri di terza classe di 28 unità. — Rimasta presso la Commissione Istruzione della Camera in sede legislativa.

Proposta di legge* del sen. Angelilli, ann. il 27 novembre 1957 (S. n. **2282, C. n. **3653**): *Conferimento di posti nella carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362.* — Il decreto presidenziale di cui all'intitolazione ha istituito la carriera di concetto amministrativa del personale dei Provveditorati agli studi. Poiché a detto personale saranno affidati compiti finora svolti da impiegati della carriera esecutiva, si propone che gli stessi impiegati possano partecipare ad un concorso speciale per l'immissione della nuova carriera, fino a coprire i due quinti dei posti disponibili.

Approvata dalla Commissione Istruzione del Senato in sede deliberante (rel. *Di Rocco*) il 5 marzo 1958, con emendamenti riguardanti: 1°) la necessità del possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o almeno della qualifica di archivista, per partecipare all'esame speciale; 2°) la specificazione che il predetto esame consta di due prove scritte ed una orale; 3°) norme per la valutazione dell'anzianità acquisita nella carriera di provenienza. — Anche il titolo viene modificato come segue: « *Accesso, mediante concorso per esame, degli impiegati della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi al nuovo ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dei Provveditorati medesimi* ». — Approvata dalla Commissione Istruzione della Camera in sede legislativa (rel. *Pitzalis*) il 14 marzo 1958. — **Legge 2 aprile 1958, n. 320.**

Proposta di legge del dep. Spadola, ann. il 30 gennaio 1958 (C. n. **3489**): *Modifica dell'articolo 283 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.* — Propone che i provveditori agli studi di 2ª classe siano promossi dopo un anno di servizio al grado di provveditore di 1ª classe. — Rimasta alla Camera (da svolgere).

Interr. Michelini, ann. 13 ottobre 1953: Assegnazione della reggenza del Provveditorato agli studi di Frosinone (r. s.); es. 28 ottobre 1953.

Interr. sen. Romano Antonio, ann. 26 gennaio 1954: Elevazione dei provveditori agli studi al grado V della gerarchia dello Stato (r. s.); es. 2 aprile 1954.

Interr. La Spada, ann. 27 gennaio 1954: Ampliamenti di organico e miglioramenti di carriera del personale dei provveditorati agli studi (r. s.); es. 2 marzo 1954.

Interr. D'Ambrosio, ann. 16 giugno 1954: Rimozione del provveditore agli studi di Napoli, sottoposto a procedimento penale per diffamazione (r. s.); es. 30 giugno 1954.

Interr. Lombardi Carlo, ann. 24 novembre 1954: Nomina del titolare del Provveditorato agli studi di Pavia (r. s.); es. 13 dicembre 1954.

Interr. Lozza, ann. 19 gennaio 1955: Congedi e assenze saltuarie dei provveditori agli studi (r. s.); es. 21 febbraio 1955.

Interr. sen. Agostino, ann. 15 febbraio 1955: Particolare considerazione per gli ex reggenti di uffici scolastici nel concorso a provveditore agli studi (r. s.); es. 25 marzo 1955.

Interr. Pagliuca, ann. 17 marzo 1955: Irregolarità commesse dal provveditore agli studi di Napoli (r. s.); es. 26 maggio 1955.

Interr. Lozza, ann. 15 aprile 1955: Trasferimento del provveditore agli studi di Parma (r. s.); es. 10 maggio 1955.

Interr. Bima, ann. 18 luglio 1955: Sistemazione nei ruoli dei provveditorati agli studi degli insegnanti che prestano servizio presso i provveditorati (r. s.); es. 21 settembre 1955.

Interr. Marzano, ann. 13 ottobre 1955: Assegnazione di insegnanti ai provveditorati agli studi (r. s.); es. 23 novembre 1955.

Interr. Bardini, ann. 3 maggio 1956: Comportamento del provveditore agli studi della provincia di Siena in occasione della celebrazione della Resistenza; es. 13 novembre 1956.

Interr. Marzano, ann. 1° ottobre 1956: Aumento dell'organico dei viceprovveditori agli studi (r. s.): es. 9 ottobre 1956.

Interr. sen. Bardellini, ann. 22 ottobre 1956: Criteri generali di ripartizione dei « premi in deroga » assegnati a provveditorati scolastici (r. s.); es. 20 novembre 1956.

Interr. Musolino, ann. 15 novembre 1956: Riordinamento dei ruoli organici del personale dei provveditorati agli studi (r. s.); es. 27 novembre 1956.

Interr. Scalia, ann. 21 febbraio 1957: Posti vacanti al provveditorato agli studi di Roma (r. s.); es. 18 settembre 1957.

Interr. Lozza, ann. 25 giugno 1957: Mantenimento nell'incarico di provveditore agli studi di Roma dell'ex provveditore già nominato consigliere della Corte dei conti (r. s.); es. 18 settembre 1957.

PROVVEDITORATI ALLE OPERE PUBBLICHE, v. *Opere pubbliche.*

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

Vedi pure: *Istituto poligrafico dello Stato.*

D. Pres. Cons. Min. 17 luglio 1953 (*Gazz. Uff. n. 195*): Autorizzazione al Provveditorato dello Stato a mantenere in servizio un contingente numerico di salariati temporanei per l'esercizio finanziario 1953-54 (49 unità). — Detto contingente resta immutato per l'es. 1954-55 (*d. Pres. Cons. Min. 25 agosto 1954, Gazz. Uff. n. 214 del 1955*); è ridotto a 39 unità per l'es. 1955-56 (*d. Pres. Cons. Min. 18 agosto 1955, Gazz. Uff. n. 261*); a 34 unità per l'es. 1956-57 (*d. Pres. Cons. Min. 18 luglio 1956, Gazz. Uff. n. 278*); a 33 unità per l'es. 1957-58 (*d. Pres. Cons. Min. 19 ottobre 1957, Gazz. Uff. n. 322*).

Disegno di legge pres. il 15 ottobre 1953 dal Min. del tesoro Gava (*S. n. 85, C. n. 399): *Nuovi limiti per le spese di competenza del Provveditorato generale dello Stato.* — Vengono stabiliti nuovi limiti di spesa per il Provveditorato generale dello Stato nei confronti del r. d.-l. 11 marzo 1923, n. 540, che, con il presente provvedimento, viene abrogato. Vengono riprodotte tutte le limitazioni predisposte nel suddetto decreto del 1923 ed i limiti con questo fissati vengono aumentati di 50 volte. Si dispone che, ricorrendo eccezionali motivi di urgenza od altra causa eccezionale, il Provveditorato può essere autorizzato ad eseguire acquisti e forniture in economia fino alla concorrenza di lire 5.000.000. — Discusso e approvato dalla Commissione Finanze e tesoro del Senato in sede deliberante (rel. *Cenini*) il 19 novembre 1953, viene assegnato alla Commissione Finanze e tesoro della Camera in sede legislativa. — Ritirato il 21 febbraio 1955.

D. M. 27 gennaio 1955 (*Gazz. Uff. n. 84*): Composizione della Commissione incaricata di esaminare i progetti di meccanizzazione dei servizi della pubblica amministrazione. — La Commissione è presieduta dal dr. C. Marzano, provveditore generale dello Stato.

PUBBLICA SICUREZZA, v. *Sicurezza pubblica.*

PUBBLICAZIONI UFFICIALI

DD. MM. 23 novembre 1953 (*Gazz. Uff. n. 20 del 1954*): Determinazione del prezzo di abbonamento e di vendita della « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1954 e prezzi delle inserzioni nella parte 2ª della « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1954. — Per il 1955 detti prezzi sono stati determinati con *dd. MM. 2 novembre 1954* (*Gazz. Uff. n. 55 del 1955*); per il 1956 con *dd. MM. 8 novembre 1955* (*Gazz. Uff. n. 302*); per il 1957 con *dd. MM. 30 ottobre 1956* (*Gazz. Uff. n. 319*); per il 1958 con *dd. MM. 16 novembre 1957* (*Gazz. Uff. n. 297*).

D. P. R. 16 ottobre 1957, n. 1021: Rettifica di errore nel testo promulgato dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1951, n. 1570, concernente nuovo trattamento economico del personale insegnante all'estero. — Il decreto presidenziale provvede a rettificare l'errore, in seguito alla constatazione che il testo promulgato dell'art. 6, di cui all'intitolazione, non è conforme a quello approvato dai due rami del Parlamento.

Interr. Del Vescovo, ann. 1° dicembre 1953: Pubblicazione gratuita nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di costituzione e degli statuti dei consorzi di cooperative di produzione e lavoro (r. s.); es. 10 aprile 1954.

Interr. Martino Edoardo, ann. 2 aprile 1954: Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle promozioni e degli scatti di grado del personale insegnante (r. s.); es. 25 maggio 1954.

PUBBLICITÀ, v. *Imposte e tasse* (Imposte indirette sui trasferimenti ecc.) – *Strade* (Disp. gen.) – *Trattati e convenzioni internazionali* (Commercio ecc.: Trattati multilaterali).

PUGLIE, v. *Acquedotti – Artigianato* ecc. (Disp. gen.) – *Bari – Brindisi – Calamità pubbliche – Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania – Esposizioni, mostre e fiere – Inchieste parlamentari – Molfetta – Taranto.*

PUNTI FRANCHI, v. *Industrie* (Zone industriali) – *Porti* ecc. – *Sardegna.*

QUOTIDIANI, v. *Stampa.*

RADIOCOMUNICAZIONI

Vedi pure: *Colombi viaggiatori – Poste e telecomunicazioni* (Telefoni) – *Trattati e convenzioni internazionali.*

D. M. 22 maggio 1953 (*Gazz. Uff. n. 159*): Proroga dei termini per l'esecuzione delle opere e le espropriazioni relative ai lavori per il centro radioelettrico postelegrafonico di Livorno. — Ulteriore proroga con *d. M. 28 giugno 1953* (*Gazz. Uff. n. 192*).

D. M. 22 maggio 1953 (*Gazz. Uff. n. 179*): Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere occorrenti per l'esercizio della stazione radiotrasmittente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di Prato Smeraldo (Roma). — Prorogati i termini per l'esecuzione dei lavori con *d. M. 15 giugno 1954* (*Gazz. Uff. n. 179*).

D. M. 25 agosto 1953 (*Gazz. Uff. n. 291*): Norme da osservare per la richiesta di rilascio o di rinnovo della licenza di esercizio e per il passaggio di gestione del servizio radiotelegrafico di bordo fra le società concessionarie.

Proposta di legge* del dep. Caronia ed altri, ann. il 27 novembre 1953, svolta e presa in considerazione il 25 maggio 1954 (C. n. **425, S. n. **768**): *Contributo annuo di lire 16.180.000 a favore del « Centro internazionale radio-medico »* (*C. I. R. M.*).

— Il C. I. R. M. è un ente che presta assistenza sanitaria a mezzo radio ai marittimi italiani ed esteri in navigazione, alle popolazioni delle piccole isole del Mediterraneo ed a tutti i passeggeri delle linee aeree civili internazionali e transcontinentali. — Approvata dalla Commissione Lavoro e sanità della Camera in sede legislativa (rel. *Zaccagnini*) il 15 ottobre 1954. Modificata dalla Commissione Igiene e sanità del Senato in sede deliberante (rel. *Zelioli Lanzini*) il 10 novembre 1954 e dalla Commissione Lavoro e sanità della Camera (rel. *Rapelli*) il 2 marzo 1955 (le modifiche approvate dalla Commissione del Senato stabilivano che alla copertura della spesa si sarebbe provveduto mediante contributi a carico degli armatori e dei concessionari di linee aeree; detta modifica non è stata accolta dalla Commissione della Camera). — Approvata definitivamente dalla Commissione Igiene e sanità del Senato il 23 marzo 1955. — **Legge 31 marzo 1955, n. 209.**

D. M. 14 gennaio 1954 (*Gazz. Uff. n. 64 suppl.*): Contratti tipo regolanti i rapporti fra le Ditte armatrici delle navi mercantili italiane e le Società concessionarie per l'esecuzione del servizio radioelettrico di bordo.

D. P. R. 14 gennaio 1954, n. 598: Norme per la concessione dell'impianto ed esercizio di stazioni di radioamatori. — L'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatori possono essere concessi in conformità delle norme contenute nel regolamento generale delle radiocomunicazioni in vigore (d. P. R. 27 dicembre 1948, n. 1694). In allegato sono contenute le norme per la concessione delle licenze.

DD. MM. 1° giugno 1954 (*Gazz. Uff. n. 178*): Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi agli impianti dei ponti radio telefonici pluricanali per i collegamenti internazionali Francia metropolitana-Algeria; Italia-Tunisia; Italia-Grecia; interessanti i territori di Cima Canistreddu (Sassari), Sassari (località Cantoniera la Corte), Campu Spina (Iglesias-Cagliari), miniera di Malcalzetta (Iglesias-Cagliari), Monte Erice (Trapani), Colle Buture (Catanzaro), Monte Sardo (Lecce), Cannole (Lecce); dei ponti radio telefonici pluricanali Roma-Pescara interessanti i territori di Ponte San Pancrazio-Pianezza Monte Calvo-Sella di Corno-Pietra Cornaiale-Bussi-Pescosansonesco-Monte Cosimo.

D. M. 22 novembre 1954 (*Gazz. Uff. n. 39 suppl. del 1955*): Approvazione delle norme tecniche relative agli impianti ed apparati radioelettrici a bordo delle navi mercantili.

D. P. R. 4 dicembre 1954 (*Gazz. Uff. n. 61 del 1955*): Approvazione della convenzione stipulata in data 8 luglio 1954, fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Italcable. — La convenzione apporta modificazioni in materia di depositi cauzionali e di penalità ad alcuni articoli delle convenzioni stipulate il 6 agosto 1935.

D. M. 14 dicembre 1954 (*Gazz. Uff. n. 34 del 1955*): Dichiarazione di pubblica utilità delle opere e degli impianti costituenti la stazione radioricevente del centro radioelettrico postelegrafonico di Palermo.

D. M. 1° febbraio 1955 (*Gazz. Uff. n. 72*): Composizione della Commissione nazionale incaricata di effettuare lo studio delle questioni tecniche in programma per l'VIII assemblea plenaria del Comitato consultivo internazionale delle radiocomunicazioni di Varsavia del 1956.

D. M. 13 maggio 1955 (*Gazz. Uff. n. 154*): Modificazione delle norme per il conseguimento del certificato limitato di radiotelefonista per il naviglio minore.

D. M. 24 maggio 1955 (*Gazz. Uff. n. 165*): Approvazione ed esecutorietà della convenzione aggiuntiva all'atto approvato con decreto Ministeriale 1° ottobre 1947, per la concessione alla Società Italiana Radio Marittima (S. I. R. M.) dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili.

D. M. 26 maggio 1955 (*Gazz. Uff. n. 166*): Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori di posa di un cavo di tipo telefonico fra l'ufficio centrale delle telecomunicazioni della Società Italcable in Roma, e la stazione radioelettrica trasmittente della Società medesima in località Torrenova.

D. M. 11 ottobre 1955 (*Gazz. Uff. n. 288*): Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere e degli impianti necessari per il completamento della stazione radioricevente del Centro radioelettrico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in Palermo (Sferracavallo). — Il *d. M. 12 gennaio 1956* (*Gazz. Uff. n. 50*) stabilisce che dette opere debbono essere iniziate entro il 15 febbraio 1956 e compiute entro 2 anni dalla data d'inizio.

D. M. 19 novembre 1955 (*Gazz. Uff. n. 4 del 1956*): Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere per l'impianto ed il funzionamento di antenne indispensabili per lo svolgimento dei servizi radiotelegrafici e radiotelefonici affidati dal Centro radioelettrico nazionale postale e telegrafico di Roma-Prato Smeraldo. — Proroghe dei termini e integrazioni con *dd. MM. 29 ottobre 1956* (*Gazz. Uff. n. 295*) e *6 maggio* e *22 giugno 1957* (*Gazz. Uff. nn. 124 e 175*).

D. M. 27 dicembre 1955 (*Gazz. Uff. n. 7 del 1956*): Rinnovazione dei certificati internazionali di abilitazione al disimpegno dei servizi radioelettrici sulle navi mercantili.

D. M. 16 aprile 1956 (*Gazz. Uff. n. 145*): Approvazione delle tabelle dei contributi iniziali e dei canoni per i servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili ed applicazione dei contratti tipo di cui al decreto Ministeriale 14 gennaio 1954.

D. P. R. 23 maggio 1956, n. 1114: Modificazione allo statuto del Centro Internazionale Radio-Medico (C. I. R. M.), in Roma.

Disegno di legge* pres. il 20 luglio 1956 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Braschi (C. n. **2423, S. n. **1925**): *Modifica dell'articolo 171 del codice postale e delle telecomunicazioni*. — Disciplina i rapporti tra l'amministrazione e i concessionari per l'installazione di ponti radio, finora regolati secondo la prassi, prescrivendo che i relativi canoni devono essere determinati tenendo conto di un complesso di elementi tecnici che vengono tassativamente indicati nella legge stessa. — Discusso dalla Commissione Trasporti e comunicazioni della Camera in sede legislativa nelle sedute del 26 ottobre, 14 novembre e 7 dicembre 1956, 27 febbraio 1957 ed approvato con emendamenti nella seduta del 15 marzo 1957. Su proposta del rel. *Troisi* è infatti soppresso il riferimento, per la determinazione dei canoni, alle norme e tariffe in vigore per la concessione a privati di circuiti a filo di proprietà dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, pur aggiungendosi però, sempre su proposta dello stesso relatore, che i canoni non potranno comunque superare l'importo annuo presunto corrispondente in unità telefoniche. — Tale testo è quindi approvato dalla Commissione Lavori pubblici e poste del Senato in sede deliberante (rel. *Focaccia*) il 24 luglio 1957 senza modificazioni. — **Legge 30 luglio 1957, n. 688.**

D. M. 14 settembre 1956 (*Gazz. Uff. n. 311*): Revisione dei canoni per l'impianto ed esercizio di stazioni radiotelegrafiche a bordo di navi mercantili.

D. M. 4 ottobre 1956 (*Gazz. Uff. n. 156 del 1957*): Costituzione del Collegio dei revisori dei conti del Centro Internazionale Radio-Medico (C. I. R. M.).

D. M. 21 novembre 1956 (*Gazz. Uff. n. 50 del 1957*): Nuove norme per il conseguimento del certificato limitato di radiotelefonista per il naviglio minore.

D. M. 12 dicembre 1956 (*Gazz. Uff. n. 3 del 1957*): Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere necessarie per l'installazione di una antenna autoirradiante a traliccio sul terrazzo dello stabile n. 3 di Via Padre Lombardi in Anzio, da parte del Consorzio nazionale cooperative pescatori e affini.

D. M. 10 maggio 1957 (*Gazz. Uff. n. 144*): Dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi agli impianti del ponte radio multicanale Firenze-Pesaro e relative diramazioni.

Disegno di legge pres. il 23 gennaio 1958 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Mattarella (S. n. **2401**): *Disciplina relativa all'impianto di radiocomunicazioni nel territorio nazionale da parte di aziende, istituzioni ed enti stra-*

nieri e norme per l'uso delle stazioni radioelettriche installate a bordo di navi mercantili e da diporto in sosta nelle acque territoriali dello Stato. — Sancisce che, in caso eccezionale, possa essere accordata ad aziende od istituzioni non in possesso del requisito della nazionalità la concessione prevista dall'art. 251 del Codice postale e delle telecomunicazioni, purché sussistano le condizioni sostanziali e procedurali richieste nei confronti dei cittadini italiani; richiama l'osservanza delle altre disposizioni in materia e prescrive che la concessione non possa essere accordata per un periodo superiore ad un anno (salvo rinnovo) e sia subordinata alle seguenti condizioni: *a*) il parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri, della difesa e dell'interno; *b*) il trattamento di reciprocità da parte dello Stato di appartenenza del concessionario straniero. Dal beneficio vengono esclusi i radioamatori stranieri giacché, trattandosi di dilettanti, non sussistono motivi sufficienti a giustificare l'eccezione alla legge, prevista solo per servizi essenziali.

Prevede la possibilità di concedere, a condizione di reciprocità, l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche trasmittenti e riceventi alle sedi di rappresentanze estere nelle quali si trovi la cancelleria diplomatica. Prevede altresì la possibilità di accordare la concessione anche agli enti internazionali cui, in virtù di accordi internazionali, siano riconosciute, nel territorio nazionale, agevolazioni in materia di comunicazioni analoghe a quelle spettanti alle rappresentanze diplomatiche. Stabilisce le condizioni cui sono subordinate le suddette concessioni e fissa la relativa procedura. Dispone la revoca della concessione per inosservanza delle condizioni accettate al momento del rilascio, e prevede altresì la revoca o la sospensione o la restrizione del suo esercizio in caso di grave necessità pubblica. Detta norme transitorie per definire la posizione di quelle rappresentanze diplomatiche che abbiano già installato degli impianti radioelettrici: queste dovranno subito denunciare al Ministero degli affari esteri gli impianti medesimi ed iniziare entro 60 giorni la procedura per ottenere la regolare concessione. Disciplina, in forma più razionale ed efficace, il divieto dell'uso degli apparati radiotelegrafici e radiotelefonici di bordo, installati su navi mercantili e da diporto che si trovano in sosta nelle acque territoriali dello Stato. — Rimasta presso la Commissione Lavori pubblici e poste del Senato in sede deliberante.

Interr. Bernieri, ann. 24 agosto 1953: Criteri seguiti per la concessione di licenze radiantistiche a dilettanti; es. 25 marzo 1954.

Interr. Bucciarelli Ducci, ann. 7 ottobre 1953: Emanazione di nuove norme per la disciplina del conseguimento dei certificati internazionali relativi al disimpegno dei servizi radioelettrici sulle navi mercantili (r. s.); es. 27 ottobre 1953.

RADIOTELEVISIONE

Vedi pure: *Elezioni* (Elezioni politiche) – *Enti locali* (Finanza ecc.) – *Imposte e tasse* (Imposte indirette sui trasferimenti e sugli affari: Tasse sulle concessioni governative) – *Lavoro* (Prevenzione degli infortuni ecc.) – *Radiocomunicazioni* – *Trattati e convenzioni internazionali.*

D. M. 13 novembre 1952 (*Gazz. Uff. n. 149 del 1953*): Nomina del presidente dell'Ente Radio Audizioni Italia (R. A. I.) per il periodo 19 aprile 1952-18 aprile 1953 (dott. C. Ridomi).

D. M. 28 maggio 1953 (*Gazz. Uff. n. 190*): Nomina del presidente dell'Ente Radio Audizioni Italia (R. A. I.) per il periodo 19 aprile 1953-18 aprile 1954 (dott. C. Ridomi).

D. M. 7 luglio 1953 (*Gazz. Uff. n. 161*): Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative allo studio televisivo che sorgerà in Roma, via Asiago.

D. M. 9 luglio 1953 (*Gazz. Uff. n. 173*): Dichiarazione di pubblica utilità delle opere e degli impianti della stazione radiotrasmittente per il servizio di radiodiffusione circolare di Sassari.

DD. MM. 24 e 25 settembre 1953 (*Gazz. Uff. n. 234*): Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative alla stazione radiotrasmittente ad onda media dell'Eremo di Pecetto Torinese e all'impianto radiotrasmittente di Reggio Calabria.

D. M. 30 ottobre 1953 (*Gazz. Uff. n. 17 del 1954*): Nuovo contrassegno di Stato per la tassa radiofonica sulle valvole termoioniche.

D. M. 18 novembre 1953 (*Gazz. Uff. n. 270*): Cessazione del periodo sperimentale delle trasmissioni televisive circolari (31 dicembre 1953).

D. M. 19 novembre 1953 (*Gazz. Uff. n. 270*): Disciplina dei canoni di abbonamento per la televisione (lire 7.655 per ogni semestre).

D. M. 16 dicembre 1953 (*Gazz. Uff. n. 17 del 1954*): Attribuzione all'Ufficio del registro abbonamenti radio di Torino dell'amministrazione di tutti gli abbonamenti alla radiodiffusione televisiva.

D. Pres. Cons. Min. 23 dicembre 1953 (*Gazz. Uff. n. 51 del 1954*): Conferma in carica del presidente del Comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni (dott. S. D'Amico).

D. M. 8 gennaio 1954 (*Gazz. Uff. n. 26*): Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative all'impianto radiotrasmittente di Napoli-Camaldoli.

D. M. 25 gennaio 1954 (*Gazz. Uff. n. 51*): Nomina dei componenti il Comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni per gli anni solari 1954 e 1955.

D. M. 4 febbraio 1954 (*Gazz. Uff. n. 57*): Nomina per l'anno 1954, del presidente del Collegio arbitrale per la risoluzione delle eventuali controversie tra l'Ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni circolari (R. A. I.) e gli aventi diritto ai compensi per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche dai luoghi pubblici.

D. M. 8 aprile 1954 (*Gazz. Uff. n. 126*): Trasferimento del servizio delle « radioaudizioni circolari » dall'Ufficio registro imposta generale entrata di Verona all'Ufficio registro atti giudiziari, bollo e demanio della stessa sede.

D. M. 9 aprile 1954 (*Gazz. Uff. n. 90*): Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative all'impianto radiotrasmittente di Genova-Granarolo.

D. M. 6 maggio 1954 (*Gazz. Uff. n. 116*): Dichiarazione di pubblica utilità per le nuove opere e gli impianti principali ed accessori necessari per la costruzione e l'esercizio del Centro degli studi televisivi di Roma Monte Mario della R. A. I. — Radio Audizioni Italia.

Proposta di legge dei deputati Farini e Schiavetti, ann. il 16 giugno 1954 (C. n. **966**): *Nuove norme in materia di vigilanza e controllo sulle radiodiffusioni circolari e sulle trasmissioni televisive.* — 1°) In seguito alla concessione alla R. A. I. del servizio televisivo, estende anche a tale servizio la vigilanza del Ministro delle poste e telecomunicazioni, della Commissione parlamentare e del Comitato ministeriale, ed istituisce commissioni similari anche presso le stazioni per la produzione di programmi televisivi; 2°) precisa i compiti della Commissione parlamentare di controllo, stabilendo che la vigilanza deve esercitarsi anche nei confronti dei programmi culturali, artistici, educativi, ecc., nonché su tutta la programmazione televisiva. Alla Commissione parlamentare è attribuito il diritto di intervento e controllo sulla organizzazione e l'amministrazione dell'ente concessionario, e viene stabilito che il piano di massima dei programmi radiofonici e televisivi deve essere sottoposto al parere vincolante della stessa Commissione parlamentare; 3°) affida alle Commissioni per la vigilanza tecnica sugli impianti, istituite presso le singole stazioni radio, anche la vigilanza tecnica sulle stazioni televisive, oltre al compito di vigilare sulla indipendenza politica e l'obiettività informativa dei programmi radiofonici e televisivi; 4°) infine, per casi di inadempienze da parte dell'ente concessionario, stabilisce adeguate sanzioni, da adottarsi con decisione dei due rami del Parlamento, su proposta del Ministro delle poste,

sentito il parere vincolante della Commissione parlamentare. — Rimasta presso la Commissione Trasporti e comunicazioni della Camera in sede referente.

DD. MM. 25 giugno 1954 (*Gazz. Uff. n. 188*): Nomina del prof. Antonio Carrelli a presidente, dell'ing. Giovanni Battista Vicentini a direttore generale e dell'ing. Carlo Filiberto Guala a consigliere delegato della « R. A. I. – Radiotelevisione italiana ».

D. M. 5 agosto 1954 (*Gazz. Uff. n. 188*): Dichiarazione di pubblica utilità delle opere e degli impianti della stazione radiotrasmittente di Bolzano Gries. — Rettificato con *d. M. 11 marzo 1955* (*Gazz. Uff. n. 73*).

Disegno di legge* pres. il 24 novembre 1954 (*urg.*) dal Min. delle finanze Tremelloni (C. n. **1273, S. n. **850**): *Istituzione di una tassa di concessione governativa sugli abbonamenti alle radiodiffusioni* (v. *Imposte e tasse:* Imposte indirette sui trasferimenti e sugli affari: Concessioni governative). — **Legge 10 dicembre 1954, n. 1150.**

D. M. 31 dicembre 1954 (*Gazz. Uff. n. 94 del 1955*): Costituzione delle Commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni per il biennio 1955-56.

D. M. 5 febbraio 1955 (*Gazz. Uff. n. 74*): Nomina per il 1955 del presidente del Collegio arbitrale per la risoluzione delle eventuali controversie tra la R. A. I. e gli aventi diritto ai compensi per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche dai luoghi pubblici (on. G. Castelli Avolio).

D. M. 25 marzo 1955 (*Gazz. Uff. n. 76*): Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere e degli impianti di trasmissione televisiva di Milano della R. A. I., necessari all'ampliamento della rete televisiva nazionale.

D. M. 29 marzo 1955 (*Gazz. Uff. n. 80*): Espropriazione di terreni relativi al completamento del Centro radiotrasmittente di Napoli-Camaldoli.

D. M. 20 aprile 1955 (*Gazz. Uff. n. 118*): Espropriazione dei terreni relativi al completamento del Centro radiotrasmittente di Ceglie del Campo (Bari).

D. M. 3 maggio 1955 (*Gazz. Uff. n. 118*): Espropriazione dei terreni relativi al completamento del centro radiotrasmittente di Ceglie del Campo (Bari). — Proroghe del termine assegnato alla R. A. I. con *dd. MM. 25 ottobre 1955* (*Gazz. Uff. n. 273*) e *14 dicembre 1955* (*Gazz. Uff. n. 298*).

Disegno di legge* pres. il 17 maggio 1955 dal Min. delle finanze Tremelloni (C. n. **1616, S. n. **1153**): *Vendita a trattativa privata alla Radiotelevisione Italiana* (*R. A. I.*) *di due aree di pertinenza del patrimonio dello Stato, della estensione rispettivamente di metri quadrati 10.500 e di metri quadrati 560 site in Roma alla Circonvallazione Clodia.* — **Legge 9 novembre 1955, n. 1100.**

D. Pres. Cons. Min. 18 agosto 1955 (*Gazz. Uff. n. 268*): Nomina del presidente del Comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni per il restante periodo del biennio 1954-55 (dott. B. Tecchi).

D. M. 6 settembre 1955 (*Gazz. Uff. n. 253*): Nomina dei membri-artisti delle commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni nelle sedi di Roma e Firenze per il biennio 1955-56.

DD. MM. 28 settembre 1955 (*Gazz. Uff. n. 232*): Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere e degli impianti dei Centri trasmittenti e di collegamento TV-MF di Morlupo (Roma), Monte Pellegrino (Palermo) e Monte Soro (Messina).

Disegno di legge* pres. il 27 ottobre 1955 dal Pres. del Cons. Segni (C. n. **1851, S. n. **1261**): *Approvazione ed esecuzione dell'atto aggiuntivo stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società per azioni « R. A. I.-Radiotelevisione italiana » per la estensione al territorio di Trieste della convenzione 26 gennaio 1952, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, concernente la concessione in esclusiva alla R. A. I. dei servizi circolari di radioaudizione e di televisione.* — **Legge 14 aprile 1956, n. 308.**

D. Pres. Cons. Min. 11 dicembre 1955 (*Gazz. Uff. n. 88 del 1956*): Conferma, per il biennio 1956-57, del dott. Bonaventura Tecchi a presidente del Comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni.

Proposta di legge del dep. Giraudo, ann. il 17 dicembre 1955, svolta e presa in considerazione il 14 marzo 1956 (C. n. **1965**): *Riduzione della tassa di concessione e dei canoni di abbonamento per la radio e per la televisione nei comuni di montagna.* — Nei comuni considerati montani è ridotta, in determinati casi, a lire 100 annuali la tassa di concessione per apparecchi radio e televisivi e del 20 % il canone di abbonamento alla R. A. I. e relativo sovraprezzo. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro della Camera in sede legislativa.

DD. MM. 2 gennaio 1956 (*Gazz. Uff. n. 17*): Proroga dei termini per l'inizio delle opere e delle espropriazioni relative alla costruzione ed all'esercizio dei Centri radiotrasmittenti e di collegamento TV-MF di Monte Soro, nel comune di Cesarò (provincia di Messina), di Monte Pellegrino (Palermo) e di Morlupo (provincia di Roma). — Le opere dovranno essere iniziate entro 90 giorni dalla data di pubblicazione dei decreti e compiute entro il 31 dicembre 1956 per il Centro di Monte Soro e entro il 31 dicembre 1957 per i centri di Monte Pellegrino e Morlupo.

D. M. 9 gennaio 1956 (*Gazz. Uff. n. 25*): Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere e degli impianti del Centro trasmittente e di collegamento TV-MF del Monte Argentario (provincia di Grosseto).

D. M. 20 gennaio 1956 (*Gazz. Uff. n. 38*): Nomina dei componenti il Comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni per gli anni solari 1956 e 1957.

DD. MM. 24 gennaio 1956 (*Gazz. Uff. n. 30*): Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere e degli impianti dei centri trasmittenti e di collegamento TV-MF di Roseto Capo Spulico (provincia di Cosenza) e Monte Caccia (provincia di Bari).

D. P. R. 20 marzo 1956, n. 322: Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione (v. *Lavoro*: Prevenzione degli infortuni ecc.).

D. M. 19 maggio 1956 (*Gazz. Uff. n. 164*): Nomina per l'anno 1956 del presidente del Collegio arbitrale per la risoluzione delle eventuali controversie tra la R. A. I. e gli esecutori artistici (sen. M. Zotta).

D. M. 15 settembre 1956 (*Gazz. Uff. n. 250*): Dichiarazione di pubblica utilità delle opere e degli impianti del Centro TV-MF di Monte Beigua (Savona).

DD. MM. 21 settembre 1956 (*Gazz. Uff. n. 315*): Approvazione delle conferme del prof. Antonio Carrelli a presidente della R. A. I.-Radiotelevisione Italiana, fatta dal Consiglio di amministrazione della Società stessa, per i periodi dal 28 marzo 1955 al 29 giugno 1956 e dal 30 giugno 1956 e per il relativo periodo di carica; della nomina del dott. Rodolfo Arata a direttore generale della R. A. I.-Radiotelevisione Italiana, a datare dal 30 giugno 1956; della conferma dell'ing. Carlo Filiberto Guala a consigliere delegato per il periodo 28 marzo 1955-26 giugno 1956; della nomina dell'ing. Marcello Rodinò a consigliere delegato a datare dal 30 giugno 1956.

Disegno di legge pres. il 22 novembre 1956 (*urg.*) dal Min. delle finanze Andreotti (*S. n. **1757**, C. n. **2608**): *Revisione delle tasse di concessione governativa in materia di abbonamento alle trasmissioni televisive.* — Allo scopo di agevolare la diffusione della televisione, specialmente nelle zone del Mezzogiorno e delle isole, riduce da 3.000 a 2.000 lire per anno la tassa di concessione governativa dovuta dagli utenti delle trasmissioni televisive, ai sensi della legge 10 dicembre 1954, n. 1150. Sono aumentate invece le tasse medesime per l'utenza degli apparecchi televisivi negli alberghi, esercizi pubblici e pensioni. — Approvato dalla Commissione Finanze e tesoro del Senato in sede deliberante (rel. *Ponti*) il 5 dicembre 1956 e dalla Camera (rel. *Berzanti*) il 21 dicembre 1956. — **Legge 27 dicembre 1956, n. 1413.**

Provvedimento della Pres. Cons. Min. – Comitato intermin. prezzi – n. 617 del 22 dicembre 1956 (*Gazz. Uff. n. 325*): Canone di abbonamento alle diffusioni televisive. — Per i detentori per uso privato è fissato in lire 14.000 annue.

D. M. 27 dicembre 1956 (*Gazz. Uff. n. 2 del 1957*): Nuova misura dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni. — Conferma il provvedimento n. 617.

D. M. 31 dicembre 1956 (*Gazz. Uff. n. 53 del 1957*): Costituzione delle Commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni per il biennio 1957-58.

D. M. 4 marzo 1957 (*Gazz. Uff. n. 111*): Nomina per il biennio 1957-58, dei membri-artisti delle Commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni di Firenze e di Catania.

D. M. 16 maggio 1957 (*Gazz. Uff. n. 140*): Dichiarazione di pubblica utilità degli impianti costituenti il Centro radiotrasmittente di Roma-Santa Palomba. — Prorogato il termine di novanta giorni con *d. M. 21 novembre 1957* (*Gazz. Uff. n. 292*).

D. M. 25 luglio 1957 (*Gazz. Uff. n. 232*): Nomina del presidente della Commissione locale di vigilanza sulle radiodiffusioni di Cagliari per il biennio 1957-58 (dott. G. Milella).

D. P. R. 17 agosto 1957, n. 1136: Approvazione ed esecutorietà della Convenzione stipulata in data 10 marzo 1956 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la R. A. I.-Radiotelevisione Italiana, aggiuntiva alla Convenzione 26 gennaio 1952, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180. — Con la nuova convenzione, la R. A. I. si impegna a realizzare, entro il 31 dicembre 1956, una rete di trasmettitori radio a modulazione di frequenza e di trasmettitori televisivi, atta a servire circa 40.000.000 di persone, attraverso l'installazione di 19 centri trasmittenti principali, di 16 centri secondari e di 48 ripetitori automatici. Come contropartita, lo Stato autorizza la R. A. I. a trattenere temporaneamente, e fino alla concorrenza di 4 miliardi, il 75 % dei canoni annui, relativi al periodo 1° gennaio 1955-31 dicembre 1960, dovuti all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni. Detta somma, più gli interessi del 5 %, sarà rimborsata dalla R. A. I. in 12 semestralità costanti, con inizio dal 1° luglio 1963.

D. M. 29 ottobre 1957 (*Gazz. Uff. n. 283*): Dichiarazione di pubblica utilità degli impianti costituenti il Centro trasmettitore di Reggio Calabria della R. A. I.-Radiotelevisione italiana e di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative alla costruzione della strada di accesso al Centro medesimo.

D. M. 16 novembre 1957 (*Gazz. Uff. n. 292*): Dichiarazione di pubblica utilità degli impianti costituenti il ripetitore televisivo di Pievepelago (Modena) della R. A. I.-Radiotelevisione Italiana e di urgenza e indifferibilità delle opere necessarie alla sistemazione ed al funzionamento dei medesimi.

D. M. 20 dicembre 1957 (*Gazz. Uff. n. 6 del 1958*): Dichiarazione di pubblica utilità degli impianti radiotrasmittenti della R. A. I.-Radiotelevisione Italiana, in Palermo, località Monte Pellegrino, e di urgenza ed indifferibilità delle opere necessarie alla sistemazione degli impianti medesimi.

D. Pres. Cons. Min. 27 dicembre 1957 (*Gazz. Uff. n. 102 del 1958*): Conferma, per il biennio 1958-59, del dott. Bonaventura Tecchi a presidente del Comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni.

D. M. 27 febbraio 1958 (*Gazz. Uff. n. 102*): Nomina dei componenti il Comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni per il biennio 1958-1959.

D. M. 7 marzo 1958 (*Gazz. Uff. n. 115*): Sostituzione del presidente della Commissione locale di vigilanza sulle radiodiffusioni di Napoli (nomina dell'ing. E. Lamberti).

Interr. Montelatici, ann. 26 giugno 1953: Comportamento della R. A. I. in occasione dell'esecuzione dei coniugi Rosenberg (tramutata in r. s.); es. 9 ottobre 1953.

Interr. sen. Pesenti, ann. 21 luglio 1953: Soppressione delle sedi della R. A. I. di Verona e Catania per realizzare risparmi su impianti e personale da impiegare nella televisione (r. s.); es. 27 agosto 1953.

Interr. Capalozza, ann. 22 agosto 1953: Cavi coassiali per la televisione nelle province marchigiane (tramutata in r. s.); es. 17 dicembre 1953.

Interr. Boidi, ann. 23 agosto 1953: Posa di cavi coassali nelle Marche e installazione di una stazione televisiva in Ancona (r. s.); es. 29 settembre 1953.

Interr. Vigorelli, ann. 24 settembre 1953: Attività editoriale della R. A. I. (r. s.); es. 20 ottobre 1953.

Interr. Scalia, ann. 20 ottobre 1953: Soppressione della sede della R. A. I. di Catania (r. s.); es. 30 ottobre 1953.

Interr. sen. Lamberti e Locatelli, ann. 28 e 30 ottobre 1953: Obiettività delle trasmissioni R. A. I. (r. s.); es. 18 novembre e 18 dicembre 1953.

Interr. Savio Emanuela, ann. 17 novembre 1953: Trasferimento da Torino della direzione generale della R. A. I. (r. s.); es. 27 novembre 1953.

Interr. Sensi, ann. 25 novembre 1953: Rete per la televisione nella provincia di Reggio Calabria (r. s.); es. 17 dicembre 1953.

Interr. Capalozza, ann. 3 dicembre 1953: Installazione di un ponte-radio per la televisione sul monte Petrano (Pesaro) (r. s.); es. 26 gennaio 1954.

Interr. sen. Cappellini, ann. 4 dicembre 1953: Installazione sul Monte Petrano di un ponte radio per la televisione nelle Marche (r. s.); es. 12 febbraio 1954.

Interr. sen. Braschi, ann. 17 dicembre 1953: Disciplina dei programmi televisivi (r. s.); es. 26 febbraio 1954.

Interr. Sensi, ann. 27 gennaio 1954: Estensione del servizio televisivo all'Italia meridionale (r. s.); es. 10 marzo 1954.

Interr. sen. Locatelli, ann. 26 febbraio 1954: Inopportunità di alcune interviste tenute alla R. A. I. (r. s.); es. 2 aprile 1954.

Interr. Sciorilli Borrelli, ann. 2 marzo 1954: Interruzioni nel collegamento della R. A. I. con radio Mosca (r. s.); es. 6 aprile 1954.

Interr. Angioy, ann. 2 marzo 1954: Inserimento della Sardegna nella rete radiotelevisiva nazionale (r. s.); es. 18 maggio 1954.

Interr. Pozzo, ann. 4 marzo 1954: Manifestazioni propagandistiche nei programmi della televisione italiana (r. s.); es. 6 aprile 1954.

Interr. Pozzo, ann. 4 marzo 1954: Individuazione delle fonti interne di informazione delle radio dei paesi d'oltre cortina (r. s.); es. 27 aprile 1954.

Interr. De' Cocci, ann. 29 aprile 1954: Disciplina e controllo dei programmi televisivi (r. s.); es. 23 giugno 1954.

Interr. Ceccherini, ann. 6 maggio 1954: Potenziamento del complesso trasmittenti della R. A. I. nella regione Friuli-Venezia Giulia (r. s.); es. 12 luglio 1954.

Interr. Colitto, ann. 21 maggio 1954: Costruzione di un trasmettitore televisivo sul Monte Sambuco nell'Appennino dauno (r. s.); es. 30 giugno 1954.

Interp. Schiavetti, ann. 4 giugno 1954: Nomina di nuovi dirigenti della R. A. I.

Interr. Di Giacomo, ann. 4 giugno 1954: Installazione del trasmettitore televisivo per il Mezzogiorno sul monte Sambuco o sul monte Campo anziché sul monte Calvo (Gargano) (r. s.); es. 6 luglio 1954.

Interr. Veronesi, ann. 4 giugno 1954: Installazione di una stazione di ritrasmissione televisiva sulla Paganella (Trento) (r. s.); es. 12 luglio 1954.

Interr. sen. Locatelli, ann. 16 giugno 1954: Trasmissione del « Canto dell'amore » di Giosuè Carducci con omissione delle ultime quartine da parte della R. A. I. (r. s.); es. 29 luglio 1954.

Interp. Semeraro Gabriele, ann. 16 luglio 1954: Uso di apparecchi televisivi nei pubblici esercizi.

Interr. Colitto, ann. 10 novembre 1954: Impianto di stazioni televisive nell'Italia meridionale (r. s.); es. 18 gennaio 1955.

Mozione Mastino Del Rio, letta 3 dicembre 1954: Intervento del Governo per individuare e reprimere le trasmissioni radiofoniche di oltre cortina che denigrano e vilipendono il Governo e lo Stato italiano.

Interr. Sorgi, ann. 22 dicembre 1954: Installazione degli impianti televisivi in Abruzzo (r. s.); es. 22 febbraio 1955.

Interr. Colitto, ann. 18 gennaio 1955: Sulla facoltà di disdire l'abbonamento alle radioaudizioni (r. s.); es. 22 febbraio 1955.

Interr. Fanelli, ann. 21 febbraio 1955: Soppressione di una rubrica del programma « Il motivo in maschera » trasmesso dalla R. A. I. (r. s.); es. 14 aprile 1955.

Interr. Fanelli, ann. 7 marzo 1955: Inclusione di alcuni comuni della valle di Comino nell'area servita dalla televisione (r. s.); es. 10 maggio 1955.

Interr. Pelosi, ann. 8 marzo 1955: Spostamento della stazione televisiva da Monte Calvo a Monte Sambuco (r. s.); es. 10 maggio 1955.

Interr. Del Fante, ann. 14 aprile 1955: Penalità per il ritardato pagamento dei canoni della R. A. I.-TV (r. s.); es. 24 maggio 1955.

Interr. Pirastu, ann. 14 aprile 1955: Assegnazione de « Il campanile d'oro » (r. s.); es. 23 giugno 1955.

Interr. Romualdi, ann. 14 aprile 1955: Radiocronache della R. A. I. sulle vacanze di Churchill a Siracusa (r. s.); es. 23 giugno 1955.

Interr. Spampanato, ann. 20 aprile e 23 giugno 1955: Elevazione a sede compartimentale della sede di Napoli della R. A. I. (r. s.); es. 23 giugno e 23 novembre 1955.

Interr. Brusasca, ann. 10 maggio 1955: Importazione dall'estero di apparecchi radioriceventi e televisivi (r. s.); es. 23 giugno 1955.

Interr. Faletti, ann. 13 luglio 1955: Rubrica televisiva « Duecento al secondo » (r. s.); es. 22 settembre 1955.

Interp. sen. Cappellini, ann. 23 luglio 1955: Disciplina dei poteri della Commissione parlamentare di vigilanza sulle radiodiffusioni.

Interp. sen. Terragni, ann. 26 settembre 1955: Riduzione e semplificazione della tassa di radiofonia.

Interr. Antoniozzi e Buffone, ann. 28 settembre e 20 ottobre 1955: Agevolazioni agli ex combattenti partecipanti ai concorsi banditi dalla R. A. I. (r. s.); es. 3 dicembre 1955.

Interr. sen. Ferretti, ann. 18 ottobre 1955: Maggiore imparzialità dei notiziari politici trasmessi dalla R. A. I. (r. s.); es. 2 dicembre 1955.

Interr. Calabrò, ann. 10 novembre 1955: Concorsi per l'assunzione di personale banditi dalla R. A. I. (r. s.); es. 18 gennaio 1956.

Interr. Spampanato e Di Leo, ann. 15 novembre 1955 e 21 luglio 1956: Sulla nuova rubrica televisiva « Lascia o raddoppia » (r. s.); es. 3 febbraio e 3 ottobre 1956.

Interr. Spampanato, ann. 15 novembre 1955: Sostituzione di Ruggero Orlando corrispondente della R. A. I. negli Stati Uniti (r. s.); es. 14 febbraio 1956.

Interr. sen. Busoni, ann. 2 dicembre 1955: Criteri seguiti nella distribuzione dei proventi del fondo R. A. I. (r. s.); es. 1° marzo 1956.

Interr. Anfuso, ann. 17 dicembre 1955: Teletrasmissione di un documentario sull'O. N. U. (r. s.); es. 28 marzo 1956.

Interr. Graziosi, ann. 18 gennaio 1956: Esclusione del prof. Degoli dalla gara televisiva « Lascia o raddoppia » (r. s.); es. 31 gennaio 1956.

Interr. sen. Roda, ann. 24 gennaio 1956: Rinnovo dei quadri della direzione artistica della televisione italiana (r. s.); es. 9 maggio 1956.

Interr. sen. Ferretti, ann. 14 febbraio 1956: Ingiustificato ingente versamento effettuato dalla R. A. I.-TV all'impresario teatrale Paone; es. 24 febbraio 1956.

Interr. Anfuso, ann. 21 febbraio 1956: Su una radiotrasmissione sulla Spagna (r. s.); es. 28 marzo 1956.

Interr. Sciaudone, ann. 21 febbraio 1956: Sul cortometraggio televisivo « A proposito di Napoli » (r. s.); es. 9 maggio 1956.

Interr. sen. Spallicci, ann. 22 febbraio 1956: Omissione della celebrazione della ricorrenza anniversaria della Repubblica Romana del 1849 in una radiotrasmissione; es. 23 novembre 1956.

Interr. Farinet, ann. 29 febbraio 1956: Trasmissioni periodiche della R. A. I. sull'esercizio della sovranità popolare (r. s.); es. 19 dicembre 1956.

Interp. Calabrò, ann. 27 marzo 1956: Trasferimento della Radiotelevisione dalla competenza del Ministero delle poste e telecomunicazioni a quella della Presidenza del Consiglio.

Interr. Guadalupi, ann. 17 aprile 1956: Uso delle radiodiffusioni all'aperto per la propaganda elettorale (r. s.); es. 9 maggio 1956.

Interr. Mazzali, ann. 5 giugno 1956: Attività editoriali svolte dalla Società edizioni radio italiana (r. s.); es. 1° ottobre 1956.

Interr. Pirastu, ann. 27 giugno 1956: Per garantire la ricezione televisiva in tutta la Sardegna (r. s.); es. 1° ottobre 1956.

Interr. Graziosi, ann. 2 ottobre 1956: Estensione del servizio televisivo nella Valle Vigezzo (Novara) (r. s.); es. 27 novembre 1956.

Interr. Spadazzi, ann. 3 ottobre 1956: Somma raccolta dalla R. A. I. a beneficio delle vittime di Marcinelle (r. s.); es. 23 ottobre 1956.

Interr. sen. Palermo, ann. 23 ottobre 1956: Divieto ai militari di partecipare ai concorsi di « Lascia o raddoppia »; es. 22 marzo 1957.

Interr. Spampanato, ann. 25 ottobre 1956: Rubrica televisiva « L'amico degli animali » (r. s.); es. 12 febbraio 1957.

Interr. Spampanato, ann. 6 novembre 1956: Sulle prossime trasmissioni pubblicitarie televisive (r. s.); es. 19 febbraio 1957.

Interr. Carli e Alicata, ann. 6 novembre e 4 dicembre 1956: Atteggiamento della R. A. I.-T. V. nei confronti dei recenti avvenimenti ungheresi; es. 5 dicembre 1956.

Interr. Degli Occhi, ann. 13 novembre 1956: Oblii storici e sofisticazioni ricorrenti nelle trasmissioni radio; es. 12 febbraio 1957.

Interp. sen. Marina, ann. 28 novembre 1956: Trasferimento degli studi della TV da Milano a Roma.

Interr. Cucco, ann. 17 dicembre 1956: Commentari politici della R. A. I. in relazione agli avvenimenti egiziani (r. s.); es. 29 gennaio 1957.

Interr. Daniele, ann. 17 dicembre 1956: Sospensione dei lavori per l'estensione del servizio televisivo alla penisola Salentina (r. s.); es. 12 febbraio 1957.

Interr. Andò, ann. 19 dicembre 1956: Installazione di una teleemittente nella zona di Catania (r. s.); es. 12 febbraio 1957.

Interr. Sorgi, ann. 19 dicembre 1956: Per l'inizio delle trasmissioni televisive a Teramo (r. s.); es. 12 febbraio 1957.

Interr. Ermini, ann. 15 gennaio 1957: Istituzione degli uffici R. A. I.-TV in Perugia (r. s.); es. 29 maggio 1957.

Interr. Spadazzi, ann. 29 gennaio 1957: Installazione di un ripetitore TV in Lucania (r. s.); es. 22 marzo 1957.

Interr. Cottone, ann. 30 gennaio 1957: Installazione di un ripetitore televisivo sul monte Erice (Trapani) (r. s.); es. 12 marzo 1957.

Interr. Spampanato, ann. 12 febbraio 1957: Comportamento della R. A. I.-TV alla vigilia del festival della canzone di San Remo (r. s.); es. 12 aprile 1957.

Interr. sen. Spallicci, ann. 13 febbraio 1957: Esclusione dai programmi della R. A. I. della commemorazione della Repubblica romana (r. s.); es. 6 maggio 1957.

Interp. Boldrini, ann. 14 febbraio 1957: In merito alla propaganda di parte eseguita tramite la R. A. I.

Interr. Buffone, ann. 28 febbraio 1957: Istituzione da un ripetitore televisivo sul monte Gimmella (Cosenza) (r. s.); es. 25 giugno 1957.

Interr. Gallico Spano Nadia, ann. 20 marzo 1957: Incremento delle trasmissioni televisive sarde (r. s.); es. 17 luglio 1957.

Interr. Sensi, ann. 28 marzo 1957: Rimostranze delle popolazioni calabresi per la teletrasmissione del documentario « Calabria segreta » (r. s.); es. 11 giugno 1957.

Interr. Gaspari, ann. 23 maggio 1957: Installazione di un microripetitore televisivo in Civitella Messer Raimondo (Chieti) (r. s.); es. 17 luglio 1957.

Interr. Ortona, ann. 5 giugno 1957: Divieto di tenere televisori nei pubblici esercizi (r. s.); es. 9 luglio 1957.

Interr. Boldrini e Macrelli, ann. 27 giugno e 9 luglio 1957: Divieto di tenere televisori all'aperto in locali pubblici (r. s.); es. 26 luglio 1957.

Interp. Capalozza, ann. 26 luglio 1957: Trasmissioni della R. A. I.-TV.

Interr. Riccio, ann. 31 luglio 1957: Uso dei televisori nei pubblici esercizi (r. s.); es. 18 settembre 1957.

Interr. Preti, ann. 18 settembre 1957: Miglioramento delle trasmissioni televisive in alcune zone della Calabria (r. s.); es. 1° ottobre 1957.

Interr. Madia, ann. 18 settembre 1957: Esclusione degli aspiranti calabresi dalla rubrica televisiva « Lascia o raddoppia » (r. s.); es. 28 ottobre 1957.

Interr. sen. Lamberti, ann. 24 settembre 1957: Installazione a Sassari di una stazione radio ripetitrice (r. s.); es. 12 novembre 1957.

Interr. Bozzi, ann. 25 ottobre 1957: Impianti di ripetitori televisivi nel Sublacense (Roma) (tramutata in r. s.); es. 20 dicembre 1957.

Interr. Spampanato, ann. 28 ottobre 1957: Rubrica televisiva « L'amico degli animali » (r. s.); es. 16 dicembre 1957.

Mozioni: Ingrao e Schiavetti, lette 29 ottobre 1957; *interp.* Romualdi, ann. 27 novembre 1957; *interr.* Villabruna e Spampanato, ann. 11 e 12 marzo 1958: Propaganda elettorale alla R. A. I.-TV. — Nella seduta del 13 marzo 1958, il dep. *Ingrao*, svolgendo la propria mozione, dopo aver sottolineato il peso sempre maggiore che la R. A. I.-TV ha nel campo della informazione, osserva che il cittadino non ha possibilità di scelta nei confronti dei programmi radiofonici e televisivi, e che pertanto la R. A. I. dovrebbe essere tenuta ad osservare una stretta indipendenza politica ed obiettività informativa. Essa invece è in realtà un monopolio della corrente che, volta a volta, prevale nella Democrazia cristiana, come dimostra anche l'incontrollata ripartizione delle cariche. Afferma che il contenuto delle trasmissioni, specie di informazione, è sfacciatamente fazioso in favore del partito al Governo, mentre vengono minimizzate le notizie allo stesso sgradite. Tutto ciò costituisce una aperta violazione della legge istitutiva della R. A. I., violazione che preoccupa approssimandosi la consultazione elettorale. Ritiene pertanto necessario che la R. A. I.-TV sia posta indistintamente al servizio di tutti i partiti. — Nella seduta del 14 marzo successivo, il dep. *Degli Occhi* chiede che la discussione sia proseguita, ma il Presidente *Leone*, osservando che numerosi oratori sono iscritti a parlare, propone di rinviare la discussione stessa al 20 marzo. La proposta del Presidente è approvata e le mozioni, l'interpellanza e le interrogazioni rimangono all'ordine del giorno della Camera.

Interr. Pirastu, ann. 13 novembre 1957: Installazione di un ripetitore televisivo nella zona della Ogliastra (Nuoro) (r. s.); es. 16 dicembre 1957.

Interr. Marilli, ann. 20 novembre 1957: Ricezione televisiva in Avola e Noto (Siracusa) (r. s.); es 4 febbraio 1958.

Interr. Anfuso, ann. ed es. 13 dicembre 1957: Requisiti richiesti ad un partito politico per poter aspirare, in occasione dei suoi congressi, ad essere oggetto di una trasmissione speciale televisiva gratuita.

RAGIONIERI, v. *Professioni.*

RAPOLANO TERME, v. *Enti locali* (Finanza ecc.: Tassa sui marmi).

RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELLO STATO, v. *Avvocatura dello Stato.*

RAPPRESENTANZE ALL'ESTERO, v. *Ambasciate, legazioni* e *consolati.*

RAVENNA, v. *Bonifiche – Industrie* (Zone industriali) – *Porti* ecc.

RAZZA, v. *Enti ed istituti di diritto pubblico e parastatali – Impiegati e salariati dello Stato – Istruzione – Perseguitati politici e razziali.*

RECLUTAMENTO, v. *Aeronautica militare – Esercito – Guardia di finanza – Marina militare – Trattati e convenzioni internazionali* (Servizio militare).

REDUCI, v. *Combattenti* e le voci ivi richiamate.

REFERENDUM

Vedi pure: *Friuli-Venezia Giulia – Sicilia* (Legislazione statale).

Legge regionale sarda 27 marzo 1953, n. 5 (*Gazz. Uff. suppl. n. 8 del 1954*): Norme di applicazione dell'articolo 45 dello Statuto speciale per la Sardegna (v. *Sardegna*).

Legge regionale sarda 3 maggio 1956, n. 14 (*Gazz. Uff. suppl. n. 304*): Disciplina delle consultazioni popolari per la ricostituzione o istituzione di nuovi Comuni e per la modifica della circoscrizione o della denominazione dei Comuni esistenti (v. *Sardegna*).

Proposta di legge del dep. Luzzatto ed altri, ann. il 21 dicembre 1956 (C. n. **2640**): *Norme sul* referendum *e sull'iniziativa legislativa del popolo.* — Si divide in quattro titoli.

Il titolo I tratta del *referendum* per l'abrogazione delle leggi e, contenendo anche norme comuni agli altri tipi di *referendum*, si divide, a sua volta, in quattro capi. — Il capo I riguarda la richiesta di *referendum*, che può avvenire sia ad iniziativa degli elettori (su richiesta di 500.000 cittadini, iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati, indirizzata al Presidente della Repubblica e presentata alla cancelleria della Corte di cassazione), sia ad iniziativa dei Consigli regionali (non meno di cinque). In entrambi i casi, sono prescritte numerose norme circa la procedura da seguire, e spetta alla Corte di cassazione, costituita in Ufficio centrale per il *referendum*, dichiarare se sia valida o meno la richiesta di *referendum*. — Il capo II tratta dell'indizione del *referendum*, che consta di due fasi: 1°) giudizio della Corte costituzionale sull'ammissibilità costituzionale del *referendum* stesso, dopo eventuale contraddittorio con il Governo; 2°) in caso di sentenza di ammissibilità, decreto del Presidente della Repubblica per indire il *referendum* entro termini predeterminati (tra il 45° e il 70° giorno successivo alla pubblicazione del decreto). — Il capo III tratta della votazione. Ad essa partecipano tutti i cittadini che abbiano compiuto il 21° anno di età, secondo le norme procedurali in vigore per l'elezione della Camera dei deputati (in quanto applicabili), e a mezzo di schede recanti l'alternativa fra il *si* e il *no*. La Corte d'appello è costituita in Ufficio distrettuale per lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni comprese nella propria giurisdizione e per la successiva comunicazione dei risultati all'Ufficio centrale, istituito presso la Corte di cassazione. — Il capo IV tratta della proclamazione del risultato, che spetta alla Corte di cassazione, la quale dichiara approvata la proposta di abrogazione delle norme sottoposte al *referendum*, nel caso che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e che la risposta affermativa abbia riportato un maggior numero di voti di quelli attribuiti alla risposta negativa. In tale ipotesi, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, pubblicato immediatamente nella *Gazzetta Ufficiale*, dichiara l'avvenuta abrogazione della legge, e tale abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso.

Il titolo II riguarda il *referendum* per la modificazione territoriale delle regioni. La richiesta deve essere corredata delle delibere identiche di non meno di un terzo dei Consigli comunali dei comuni che sarebbero compresi nella modificazione. Il *referendum* è indetto con decreto del Presidente della Repubblica nel territorio delle regioni interessate alla modificazione proposta; partecipano alla votazione tutti i cittadini, iscritti nelle liste elettorali per la Camera dei deputati, dei comuni facenti parte delle regioni anzidette. L'Ufficio centrale per il *referendum* è costituito presso la Corte di cassazione, e la proposta viene dichiarata approvata nel caso che il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa al quesito del *referendum* sia maggiore del numero dei voti attribuiti alla risposta negativa.

Il titolo III tratta del *referendum* per l'approvazione delle leggi di revisione della Costituzione e delle altre leggi costituzionali. Riferendosi all'art. 138 della Costituzione, si stabilisce che, ove dette leggi non siano state approvate con la maggioranza dei due terzi da parte di ciascuna delle due Camere, il loro testo è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* distintamente dalla pubblicazione delle leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione, sotto il titolo di « Testo di legge costituzionale approvato dalle Camere ». Ciò può comportare, entro tre mesi, la richiesta di *referendum*, in difetto di che il Presidente della Repubblica provvede alla pubblicazione della legge. Ove invece il *referendum* sia stato validamente richiesto, viene indetto con decreto presidenziale, e, se la Corte di cassazione accerta che il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa al quesito del *referendum* è maggiore del numero dei voti attribuiti alla risposta negativa, il Presidente della Repubblica promulga la legge. In caso contrario, il testo respinto non può essere riproposto al Parlamento se non dopo 3 anni.

Il titolo IV infine tratta dell'iniziativa del popolo per la formazione delle leggi. La relativa proposta, da parte di almeno 50.000 elettori, deve essere presentata al Presidente di una delle due Camere, la quale delibererà sulla stessa come su ogni altro progetto di legge. — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera in sede referente.

Proposta di legge del sen. Agostino ed altri, ann. il 12 marzo 1958 (S. n. 2538): *Norme sul* referendum *popolare*. — Ripropone in massima parte quanto oggetto della proposta di legge Luzzatto (v. retro C. n. 2640). — Rimasta presso la Commissione Interni del Senato in sede deliberante.

REGGIO CALABRIA, v. *Antichità e belle arti – Calamità pubbliche* (Terremoti).

REGIONI

1. DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI E VARIE – 2. PROPOSTE DI LEGGE D'INIZIATIVA REGIONALE: a) *Sardegna* – b) *Sicilia* – c) *Trentino-Alto Adige*.

Vedi pure: *Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato – Cassa depositi e prestiti – Montagna – Referendum* e le voci alle singole Regioni.

1. DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI E VARIE.

Disegno di legge* pres. l'8 dicembre 1953 dal Min. del tesoro Gava (S. n. **237, C. n. **718**): *Esenzione a favore delle Regioni dai diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga.* — La commissione Finanze e tesoro del Senato, in sede deliberante (rel. *Trabucchi*), approva il disegno di legge il 17 marzo 1954 estendendo l'esenzione dai cosiddetti diritti casuali anche alle province, ai comuni e agli enti di beneficenza. Di conseguenza anche nel titolo dopo le parole « *delle Regioni* » sono aggiunte le parole « *Province, Comuni ed Enti di beneficenza* ». — Approvato dalla Commissione Finanze e tesoro dalla Camera, in sede legislativa (rel. *Marotta*), il 28 aprile 1954 senza modificazioni. — **Legge 15 maggio 1954, n. 228.**

Proposta di legge del sen. Magliano, ann. il 18 giugno 1954 (S. n. **592**, C. n. **3113**): *Proroga del termine di cui alla XI delle « Disposizioni transitorie e finali » della Costituzione.* — La norma XI, di cui all'intitolazione, dispone che: « Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali formare altre regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal 1° comma dell'art. 132 (fra cui il minimo di 1 milione di abitanti), fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate ». — La norma fu dettata principalmente per dare la possibilità al Molise di costituirsi in regione a se stante, nonostante che la sua popolazione sia inferiore al milione di abitanti. Ma, quando il quinquennio di cui alla disposizione XI fu sul punto di scadere senza che detta Regione fosse stata costituita, fu presentata, nella I Legislatura, alla Camera, una proposta Camposarcuno (C. n. 2804, S. n. 2632) che prorogava di altri cinque anni il detto

termine. — La proposta fu discussa dalla Camera, che ritenne di non dover dare alla stessa carattere costituzionale, trattandosi della semplice proroga di un termine, effettuabile con legge ordinaria: ma decadde al Senato per la sopravvenuta fine della Legislatura. Tutto ciò premesso, la proposta di cui all'intitolazione, proroga il termine della XI disposizione « di altri cinque anni, ed in ogni caso sino alla promulgazione delle norme per la costituzione ed il funzionamento delle Regioni ». — La relazione della Commissione Interni del Senato (rel. *Riccio*), presentata il 27 febbraio 1957, esprime l'opinione che il provvedimento debba avere il carattere di legge ordinaria e non costituzionale, e che sia più corretto agganciare la proroga alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, il cui art. 73 dispone: « Ai fini dell'applicazione della XI delle disposizioni finali e transitorie si adempie all'obbligo di sentire le popolazioni interessate, sentendo i Consigli comunali od i commissari prefettizi della Regione o delle Regioni di cui fanno parte i Comuni che chiedono di costituirsi in Regione autonoma ». Detto articolo, entrato in vigore il 18 marzo 1953, è stato comunemente interpretato nel senso di una proroga, per cinque anni, del termine di cui alla XI disposizione della Costituzione, che quindi verrebbe a scadere il 18 marzo 1958.

Pertanto la Commissione propone un nuovo testo nei seguenti termini: « Agli effetti dell'art. 73 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, il termine per adempiere alle formalità richieste da detto articolo per sentire le popolazioni interessate alla costituzione di nuove Regioni è di anni cinque dall'entrata in vigore della presente legge ». Anche il titolo viene così modificato: « *Termine per adempiere alle formalità prescritte all'art. 73 della legge 10 febbraio 1953, n. 62* ».

In Aula, nella seduta del 25 luglio 1957, il sen. *Magliano*, dopo aver illustrato i motivi che giustificano la sua proposta, afferma di aver dato alla stessa carattere di legge ordinaria in ossequio a quanto deciso dalla Camera nella I Legislatura per la proposta Camposarcuno, precisando tuttavia di essersi convinto della necessità di approvare il progetto nella forma di legge costituzionale. Analoga tesi sostiene il sen. *Agostino*, che pone in dubbio la costituzionalità del citato art. 73 della legge ordinaria 10 febbraio 1953, n. 62. Infine il sen. *Nacucchi* rivendica anche ad altre zone d'Italia, e particolarmente a quella jonica-salentina, il diritto di costituirsi in regione. — Il f. f. rel. *Piechele* avverte che anche la Commissione ha cambiato parere, ritenendo necessario il ricorso alla legge costituzionale, e proponendo, a tal fine, un nuovo testo. — Di fronte ai proposti mutamenti, il sen. *Franza* chiede che il progetto sia rinviato alla Commissione per un nuovo parere. — Infine, il Sottosegretario per l'interno *Bisori* imposta i termini giuridici della questione, sottolineando l'inutilità pratica della proposta in quanto, dal momento che, anche applicando l'XI disposizione transitoria, la Regione Molise dovrà essere costituita con legge costituzionale, ben si potrà ovviare, in tale sede, alla mancanza del milione di abitanti. Tuttavia accetta il progetto per il suo significato d'impegno politico verso i molisani, e propone di dare allo stesso la veste costituzionale e di adottare il seguente nuovo testo: « Il termine di cui alla XI delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione scadrà il 31 dicembre 1963 ». — Dopo che una pregiudiziale del sen. *Franza* (sul punto se sia possibile prorogare una norma delle disposizioni transitorie della Costituzione, quando i termini siano scaduti) non è stata approvata, il testo proposto dal Governo è approvato, dopo dichiarazione di voto contrario del sen. *Condorelli*, con il nuovo titolo di: *Scadenza del termine di cui alla XI delle « Disposizioni transitorie e finali » della Costituzione.*

La relazione della Commissione Interni della Camera (rel. *Camposarcuno*), presentata il 7 settembre 1957, si pronunzia per l'approvazione del testo del Senato. — Detto testo viene discusso in Aula il 2 ottobre 1957, con interventi del relatore, del Sottosegretario alla Presidenza *De Meo* e del dep. *Amiconi* (tutti favorevoli), ed approvato il 3 ottobre successivo. — La nuova relazione della Commissione Interni del Senato (rel. *Battaglia*), presentata il 6 dicembre 1957, conclude pure per l'accoglimento del testo in questione. Esso viene approvato, in seconda deliberazione, dal Senato il 20 febbraio 1958, con la maggioranza dei due terzi. — Infine, in data 5 marzo 1958, la Camera approva definitivamente il progetto, pure con la maggioranza dei due terzi, su relazione orale del dep. *Camposarcuno*, e dopo interventi dei deputati *Colitto* e *Amiconi* e del Sottosegretario per l'interno *Salizzoni*. — **Legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1.**

Proposta di legge del sen. Amadeo ed altri, ann. il 24 giugno 1954 (S. n. **602**, C. n. **1454**): *Norme per la elezione dei Consigli regionali* (v. *Elezioni:* Elezioni regionali). — Rimasta all'ordine del giorno della Camera.

Proposta di legge costituzionale del dep. Michelini ed altri, ann. il 1° ottobre 1956 (C. n. **2467**). *Revisione del titolo V della parte II della Costituzione, relativo a « Le Regioni, le Provincie, i Comuni»* . — Il progetto si propone la soppressione dell'ordinamento regionale previsto dal titolo V della parte II della Costituzione. La giustificazione della proposta si trova, ad avviso dei proponenti, nella non rispondenza dell'istituzione delle Regioni alle esigenze del popolo italiano e ciò sarebbe dimostrato dal fatto che, a circa 10 anni di distanza dall'entrata in vigore della Costituzione, l'ordinamento stesso non è stato attuato salvo pochi casi di Regioni a statuto speciale che si trovano in particolari condizioni. La proposta esclude dalla modifica la Sicilia, la Valle d'Aosta e la Sardegna, cui sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali. Conseguentemente propone tutta una serie di modifiche da apportare alla Costituzione, e precisamente: è eliminato dal testo costituzionale qualsiasi riferimento alla « Regione » e la espressione è sostituita con l'altra « circoscrizione regionale »; è soppresso il secondo comma dell'art. 83, che concerne la partecipazione all'elezione del Presidente della Repubblica di tre delegati per ogni Regione; sono soppressi tutti gli articoli che riguardano la formazione delle Regioni, la loro funzione e i loro organi; è soppresso il riferimento ai cinque Consigli regionali nell'art. 138, riguardante la richiesta di *referendum* sulle leggi costituzionali; sono infine soppresse le norme contenute nelle disposizioni transitorie e finali concernenti l'adeguamento della legislazione dello Stato all'ordinamento regionale.

La relazione della Commissione Interni della Camera (rel. *Lucifredi*), presentata il 2 maggio 1957, propone la reiezione della proposta in quanto la Commissione ha ritenuto che: 1°) l'ordinamento regionale non contrasti con l'unità dello Stato; 2°) la sua mancata attuazione sia un fatto del tutto contingente; 3°) sia del tutto ingiustificato voler lasciare una certa autonomia alla Sicilia, alla Sardegna e alla Valle d'Aosta, negandola al Trentino-Alto Adige e al Friuli-Venezia Giulia (Regioni anch'esse, secondo la Costituzione, a statuto speciale). — Rimasta in stato di relazione alla Camera.

Interp. sen. Roda, ann. 5 luglio 1957: Fondi disponibili sugli stanziamenti per l'attuazione dell'ordinamento regionale.

2. PROPOSTE DI LEGGE D'INIZIATIVA REGIONALE:

a) **Sardegna.**

Proposta di legge* ann. il 21 febbraio 1955, presa in considerazione il 19 aprile 1955 (*urg.*) (C. n. **1458, S. n. **1292**): *Provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna, vittime della siccità* (v. *Calamità pubbliche*: Gelate ecc.). — **Legge 23 dicembre 1955, n. 1309.**

Proposta di legge ann. il 10 maggio 1955, presa in considerazione il 20 marzo 1957 (C. n. **1606**): *Equiparazione dell'Amministrazione della Regione autonoma della Sardegna, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato* (v. *Sardegna*). — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro della Camera in sede referente.

Proposta di legge ann. il 10 maggio 1955 (C. n. **1607**): *Concessione all'Amministrazione finanziaria della facoltà di ridurre il reddito o valore accertato agli effetti delle imposte dirette, divenuto definitivo per mancato reclamo, qualora l'accertamento eseguito risulti manchevole o erroneo* (v. *Imposte e tasse:* Imposte dirette: Disp. comuni ecc.). — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro della Camera (per riferire all'Assemblea ai fini della presa in considerazione).

Proposta di legge ann il 13 dicembre 1955, presa in considerazione il 17 ottobre 1957 (C. n. **1940**, S. n. **2543**): *Devoluzione a favore della Regione sarda della*

quota di nove decimi delle imposte di fabbricazione di tutti i prodotti che ne siano gravati, percette nel territorio della Regione (v. *Sardegna*). — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato in sede deliberante.

Proposta di legge ann. il 19 gennaio 1956, presa in considerazione il 30 novembre 1956 (C. n. **2005**): *Istituzione della zona industriale e del punto franco di Cagliari* (v. *Industrie*: Zone industriali). — Rimasta presso le Commissioni riunite Finanze e tesoro e Industria della Camera in sede referente.

Proposta di legge ann. il 1° ottobre 1956 (C. n. **2468**): *Modifiche ed aggiunte a leggi sui lavori pubblici* (v. *Sardegna*). — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro della Camera (per riferire all'Assemblea ai fini della presa in considerazione).

Proposta di legge ann. il 19 dicembre 1956 (C. n. **2623**): *Istituzione della zona industriale e del punto franco di Sassari-Portotorres* (v. *Industrie*: Zone industriali). — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro della Camera (per riferire all'Assemblea ai fini della presa in considerazione).

Proposta di legge ann. il 12 novembre 1957 (C. n. **3267**): *Tassa sugli spiriti in Sardegna* (v. *Sardegna*). — Rimasta presso la commissione Finanze e tesoro della Camera (per riferire all'Assemblea ai fini della presa in considerazione).

Proposta di legge ann. il 16 dicembre 1957 (C. n. **3384**): *Provvedimenti in favore della città di Carbonia* (v. *Carbonia*). — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro della Camera (per riferire all'Assemblea ai fini della presa in considerazione).

Proposta di legge ann. il 16 dicembre 1957 (C. n. **3385**): *Sospensione dell'imposta di consumo sui vini, mosti e uve da vino nel territorio della Regione sarda* (v. *Sardegna*). — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro della Camera (per riferire all'Assemblea ai fini della presa in considerazione).

b) Sicilia.

Proposta di legge, ann. il 2 agosto 1954 (S. n. **705**): *Provvedimenti speciali per la città di Palermo* (v. *Palermo*). — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato in sede referente.

Proposta di legge ann. il 24 settembre 1957 (S. n. **2091**): *Abrogazione della lettera* a) *primo comma dell'articolo 2 della legge 16 maggio 1956, n. 493, recante norme per l'elezione della Camera dei deputati* (ineleggibilità dei deputati e consiglieri regionali alla Camera dei deputati). — Rimasta presso la Commissione Interni del Senato in sede referente.

Proposta di legge ann. l'8 ottobre 1957 (S. n. **2167**): *Provvidenze per l'industria zolfifera* (v. *Zolfo*). — Rimasta all'ordine del giorno del Senato.

Proposta di legge ann. il 12 febbraio 1958 (S. n. **2434**): *Norme integrative all'articolo 1 della legge 4 novembre 1950, n. 1068, concernente il territorio di produzione e le caratteristiche del vino tipico denominato « Moscato di Pantelleria »* (v. *Vini*). — Rimasta presso la Commissione Agricoltura del Senato in sede deliberante.

Proposta di legge ann. il 12 febbraio 1958 (S. n. **2439**): *Istituzione in Palermo di una sezione civile ed una penale della Corte di cassazione.* — Rimasta presso la Commissione Giustizia del Senato in sede referente.

Proposta di legge ann. il 12 febbraio 1958 (S. n. **2440**): *Istituzione della Sezione regionale del Tribunale superiore delle acque pubbliche.* — Rimasta presso la Commissione Giustizia del Senato in sede referente.

Proposta di legge ann. il 12 febbraio 1958 (S. n. **2441**): *Immunità di natura processuale ai deputati dell'Assemblea regionale siciliana* (v. *Sicilia*). — Rimasta presso la Commissione Giustizia del Senato in sede referente.

c) **Trentino-Alto Adige.**

Proposta di legge ann. il 20 maggio 1954 (S. n. **534**): *Concessione agli Altoatesini rimpatrianti dall'estero di finanziamenti per la costruzione, il reimpianto e la riattivazione di aziende industriali ed artigiane.* — Aumenta a detto fine le già previste anticipazioni creditizie di 3 miliardi di lire. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato in sede deliberante.

Proposta di legge ann. il 20 maggio 1954 (S. n. **535**): *Estensione della assistenza ai profughi a favore degli Altoatesini rimpatrianti dall'estero* (v. *Trentino-Alto Adige*). — Rimasta presso la Commissione Interni del Senato in sede deliberante.

Proposta di legge* ann. il 20 dicembre 1955 (S. n. **1295, C. n. **2332**): *Modificazioni al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499* (v. *Trentino-Alto Adige*). — **Legge 4 dicembre 1956, n. 1376.**

REGISTRAZIONI CON RISERVA, v. *Corte dei conti.*

REGISTRI IMMOBILIARI, v. *Uffici finanziari.*

REGISTRO AERONAUTICO ITALIANO

D. P. R. 13 novembre 1953 (*Gazz. Uff. n. 2 del 1954*): Sostituzione del presidente del Registro aeronautico italiano (gen. F. Porro).

REGISTRO AUTOMOBILISTICO, v. *Autoveicoli* ecc.

REGISTRO DELLE IMPRESE, v. *Codici* (Codice civile).

REGISTRO ITALIANO NAVALE

Disegno di legge pres. il 28 febbraio 1957 dal Min. della marina mercantile Cassiani (C. n. **2759**): *Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, concernente il riordinamento del Registro italiano navale.* — Ferme restando le linee fondamentali del d. l. n. 340, vengono approvate alcune modifiche sull'ordinamento del Registro allo scopo di rendere più aderenti le disposizioni alla sua natura e di renderlo più funzionale. Così viene soppressa l'autorizzazione ministeriale per gli accordi con istituti di classificazione stranieri, l'amministrazione del Registro viene affidata al consiglio di amministrazione ed al comitato direttivo, mentre il presidente ed il vicepresidente, già organi del Registro, divengono organi esecutivi del consiglio di amministrazione. La composizione del Consiglio di amministrazione viene poi modificata nel senso di facilitarne il funzionamento e di aumentare il peso, in seno al consiglio stesso, delle categorie più direttamente interessate (armatori, assicuratori e costruttori). — Durante l'esame del provvedimento presso la Commissione Trasporti della Camera in sede legislativa (sedute del 3 e 12 aprile 1957) il rel. *Durand de la Penne* presenta diversi emendamenti, ma la discussione è rinviata. — Rimasta presso la Commissione Trasporti della Camera in sede legislativa.

Interr. Bettinotti, ann. 25 ottobre 1955: Situazione del Registro italiano navale (r. s.); es. 31 gennaio 1956.

Interp. Almirante, ann. 21 febbraio 1956: Inchiesta sul funzionamento del Registro italiano navale.

REGOLAMENTI PARLAMENTARI

1. REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI: a) *Modifiche al Regolamento* – b) *Abbinamento della discussione di progetti di legge* – c) *Articoli aggiuntivi* – d) *Autorizzazioni a procedere* – e) *Bilanci* – f) *Centri parlamentari* – g) *Commemorazioni* – h) *Commissioni permanenti* – i) *Decreti-legge* – l) *Delegazioni parlamentari* – m) *Deleghe e decreti delegati* – n) *Dichiarazioni di voto* – o) *Dimissioni di deputati* – p) *Discussione generale* – q) *Elezione dei rappresentanti alle Assemblee europee* – r) *Emendamenti: questioni generali e varie* – s) *Emendamenti: copertura finanziaria* – t) *Emendamenti: presentazione, inammissibilità, improponibilità, irricevibilità e decadenza* – u) *Emendamenti: svolgimento e discussione* – v) *Emendamenti: votazione* – z) *Esame degli articoli* – aa) *Fatto personale* – bb) *Formazione dell'ordine del giorno* – cc) *Giunta delle elezioni* – dd) *Interventi in materie estranee all'ordine del giorno* – ee) *Inversione dell'ordine del giorno* – ff) *Mozioni, interpellanze ed interrogazioni* – gg) *Numero legale* – hh) *Ordine dei lavori e organizzazione della discussione* – ii) *Ordini del giorno: questioni generali e varie* – ll) *Ordini del giorno: inammissibilità ed improponibilità* – mm) *Ordini del giorno: contenuto e funzione* – nn) *Ordini del giorno in sede di discussione sulla fiducia al Governo* – oo) *Ordini del giorno: votazione* – pp) *Preclusione* – qq) *Pregiudiziale* – rr) *Progetti di legge costituzionali* – ss) *Proposte di legge* – tt) *Rapporti tra il Parlamento ed il Governo* – uu) *Sospensiva* – vv) *Ufficio di Presidenza* – zz) *Votazioni.*

2. REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA: a) *Modifiche al Regolamento e questioni varie* – b) *Bilanci* – c) *Commemorazioni* – d) *Commissioni permanenti* – e) *Commissioni speciali* – f) *Coordinamento* – g) *Deleghe* – h) *Dichiarazioni di voto* – i) *Discussione generale* – l) *Elezione dei rappresentanti alle Assemblee europee* – m) *Emendamenti* – n) *Esame degli articoli* – o) *Fatto personale* – p) *Interpellanze e interrogazioni* – q) *Inversione dell'ordine del giorno* – r) *Iscrizione all'ordine del giorno* – s) *Mozioni* – t) *Numero legale* – u) *Ordini del giorno* – v) *Poteri e doveri del Presidente del Senato* – z) *Pregiudiziale* – aa) *Procedura d'urgenza e urgentissima* – bb) *Progetti di legge costituzionali* – cc) *Rapporti tra il Parlamento e il Governo* – dd) *Rapporti tra le due Camere* – ee) *Sospensiva* – ff) *Votazioni.*

Per la disciplina dell'Aula, v. *Camera dei Deputati* (Incidenti e tumulti) – *Senato della Repubblica* (Incidenti e tumulti).

1. REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI:

a) Modifiche al Regolamento.

Proposta di modificazione al Regolamento pres. dal dep. Castelli Avolio il 28 gennaio 1955 (Doc. XIII, n. 1). — Modifica l'art. 40 Reg. nel senso di escludere i « progetti di natura tributaria » dall'elenco dei provvedimenti che non possono essere approvati in Commissione. Così modificato, il predetto art. 40 riserva all'approvazione dell'Assemblea i soli provvedimenti per i quali tale obbligo esiste ai sensi dell'art. 72 della Costituzione. — Assorbita dalla proposta di modificazione al Regolamento presentata dalla Giunta del Regolamento nella seduta del 16 febbraio 1958 (v. Doc. XIII, n. 1-A e 3).

13 giugno 1955. — Allegato alla relazione della Commissione Finanze e tesoro allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero del tesoro 1955-56 (C. n. 1603-*A*) viene pubblicato il testo che si propone sostituire alle norme dell'art. 32 del Regolamento della Camera:

« La competenza per l'esame preliminare del disegno di legge concernente lo stato di previsione dell'entrata e del disegno di legge concernente lo stato di previsione della spesa appartiene alla Commissione Finanze e tesoro.

Il disegno di legge riguardante lo stato di previsione della spesa contenente, in singole parti, l'indicazione della spesa di ciascun Ministero, è inviato, appena stampato e distribuito, anche alle Commissioni competenti per materia, che debbono esprimere, per la parte di loro competenza, nel termine di 10 giorni, il proprio parere scritto e motivato e nominare un relatore speciale che colla-

bora alla redazione della relazione generale. Dei pareri dovrà darsi conto nella relazione generale. Al termine dell'esame del disegno di legge, a cui partecipano i relatori delle altre Commissioni, la Commissione Finanze e tesoro nomina un relatore generale che redige la relazione con la collaborazione dei relatori speciali.

Per la discussione davanti alla Camera dello stato di previsione della spesa, il Comitato di cui al 4° comma dell'art. 30 è sostituito da un Comitato di relatori, di cui fanno parte il Presidente della Commissione Finanze e tesoro, il relatore generale e tutti i relatori speciali.

Al termine della discussione generale in Assemblea, ed approvato il riepilogo della spesa per Ministeri, le singole parti dello stato di previsione ed i corrispondenti articoli del disegno di legge sono rimessi alle Commissioni competenti per Ministero perché, con l'intervento del Ministro competente, formulino definitivamente i relativi capitoli ed articoli del disegno di legge, entro un termine non superiore in alcun caso a 15 giorni.

Quindi la Camera procederà all'approvazione dei capitoli e degli articoli senza discussione e senza dichiarazione di voto, e all'approvazione finale dell'intero disegno di legge, con dichiarazioni di voto.

Il disegno di legge contenente lo stato di previsione dell'entrata appena stampato e distribuito è pure inviato alle Commissioni permanenti, le quali debbono esprimere il proprio parere sulla parte del riepilogo generale del bilancio riguardante ciascuna di esse entro il termine di 10 giorni e nominare un relatore speciale che riferirà oralmente alla Commissione Finanze e tesoro.

Per la redazione della relazione e la nomina del relatore generale e del Comitato di relatori si applicano le norme previste nei commi 3° e 4° del presente articolo.

Al termine della discussione generale in Assemblea ed approvato il riepilogo generale del bilancio preventivo, il disegno di legge è rimesso alla Commissione Finanze e tesoro perché, con l'intervento dei Ministri, formuli definitivamente gli articoli ed i capitoli entro un termine non superiore a 15 giorni. Per l'approvazione in Assemblea del disegno di legge si applicano le norme di cui al 6° comma del presente articolo » (v. pure *Bilanci dello Stato:* Disp. gen.).

27 novembre 1956. — Allegato alle proposte di legge del sen. Bertone (S. n. 1742) e del dep. Ferreri (C. n. 2565), entrambe recanti modifiche al r. d. 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, viene pubblicato un progetto di riforma dei Regolamenti proposto dalla Commissione parlamentare per lo studio della procedura di esame dei bilanci. Nel Regolamento della Camera si propone di modificare gli articoli 32 e 33 e di aggiungere gli articoli 67-*bis* e 91-*bis:*

Articoli 32 e 33. — « Il disegno di legge di approvazione del bilancio è deferito contemporaneamente a tutte le Commissioni permanenti, ognuna delle quali – entro 15 giorni – esamina la parte di propria competenza e redige relazione scritta. La Commissione Finanze e tesoro, ricevute le relazioni delle altre Commissioni, si costituisce in Giunta del bilancio con la partecipazione, con voto consultivo, dei Presidenti e dei relatori delle altre Commissioni permanenti. La Giunta del bilancio – entro 20 giorni – procede all'esame del disegno di legge e ne riferisce all'Assemblea, allegando alla sua relazione quelle delle singole Commissioni ».

Art. 67-*bis*. — « Quando il disegno di legge di approvazione del bilancio è presentato alla Camera, il Presidente lo comunica immediatamente al Senato.

Quando è presentato al Senato, il Presidente della Camera, non appena ricevutane comunicazione dal Presidente del Senato, può deferirlo, per l'esame preliminare, alle commissioni permanenti, le quali concluderanno detto esame ed invieranno le loro relazioni alla Commissione Finanze e tesoro solo dopo l'avvenuta trasmissione da parte del Senato del testo approvato del disegno di legge ».

Art. 91-*bis*. — « Per la discussione del disegno di legge di approvazione del bilancio si procede alla organizzazione della discussione prevista dal l'art. 13-*bis*.

La discussione generale è suddivisa per stati di previsione o per gruppi di stati di previsione. Precede il dibattito sullo stato di previsione dell'entrata e sul riepilogo generale del bilancio.

Esaurita la discussione generale, si passa alla discussione ed alla votazione dei capitoli dello stato di previsione dell'entrata, degli articoli del disegno di legge ad esso relativi e del riepilogo generale; indi si procede alla discussione ed alla votazione dei capitoli degli stati di previsione della spesa e dei relativi articoli del disegno di legge; si passa infine alla votazione complessiva del disegno di legge ».

La proposta di modifica mira essenzialmente a consentire, in qualche modo, un esame ed una visione unitaria del bilancio economico della Nazione, e si fonda perciò sulla riunione in un solo disegno di legge dello stato di previsione dell'entrata e degli stati di previsione della spesa (salva, peraltro, la loro autonomia contabile), analogamente a quanto disposto dal progetto di modifica allegato alla relazione della Commissione Finanze e tesoro della Camera (v. retro).

Proposte di modificazione al Regolamento pres. dalla Giunta del Regolamento il 28 marzo 1957 (Doc. XIII, n. 2). — Modificano gli articoli 107, 107-*ter* e 107-*quinquies* Reg., nel senso di eliminare l'obbligo della consecutività delle due deliberazioni, previste dalla Costituzione per l'approvazione di progetti di legge costituzionali o di revisione della Costituzione. Ciò consentirebbe alla Camera di trasmettere al Senato il provvedimento dopo la prima approvazione, guadagnando così un notevole margine di tempo. — La discussione si svolge nella seduta del 10 aprile 1957. Il dep. *Cavallari Vincenzo* dichiara di ritenere incostituzionali, ai sensi dell'art. 138 della Costituzione, le modifiche proposte. Ciò sia per la lettera dell'art. 138 stesso (secondo il quale, i provvedimenti in questione sono adottati « da ciascuna Camera con due *successive* deliberazioni »), sia per vari argomenti logici, e cioè: 1°) non possono essere trasmessi all'altro ramo del Parlamento che i disegni di legge già approvati: per ciò i provvedimenti che abbisognano di due votazioni possono essere trasmessi solo dopo il secondo voto; 2°) le modifiche proposte comportano la possibilità che il Senato modifichi il testo approvato dalla Camera in prima lettura: in tale ipotesi, la seconda approvazione della Camera non si differenzierebbe, tranne l'intervallo dei tre mesi, dalla normale seconda deliberazione nei confronti di qualunque testo legislativo modificato dall'altro ramo del Parlamento. Il dep. *Tozzi Condivi* propone taluni emendamenti al nuovo testo degli articoli 107-*ter* e 107-*quinquies* e difende le proposte della Giunta del Regolamento, in quanto intese a rendere più snella la procedura di revisione costituzionale. Il rel. *Tesauro* controbatte le argomentazioni del dep. Cavallari, osservando che la Costituzione, richiedendo per le leggi costituzionali una duplice successiva deliberazione ad intervallo non minore di tre mesi, non vieta che tra una deliberazione e l'altra da parte di una Camera si inserisca una deliberazione dell'altra Camera. Così pure è errato sostenere che la Costituzione richiede due deliberazioni sullo stesso testo; a suo avviso, e ciò in conformità a quanto sancito negli ordinamenti esteri, la duplice deliberazione è richiesta sulla stessa materia, il che si ha anche nel caso che il testo sia stato emendato. Dopo che il Presidente *Leone* ha assicurato che gli emendamenti *Tozzi Condivi* sono puramente formali, le modifiche al Regolamento sono approvate nel testo proposto dalla Giunta con gli emendamenti *Tozzi Condivi*.

Proposte di modificazione al Regolamento pres. dalla Giunta del Regolamento il 16 febbraio 1958 (C. Doc. XIII, nn. 1-*A* e 3). — Le modifiche riguardano:

1°) Art. 30. — È previsto l'aumento da 11 a 14 del numero delle Commissioni permanenti. Le tre nuove Commissioni risultano: *a*) dallo sdoppiamento dell'attuale I Commissione (affari interni, ordinamento politico ed amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive e stampa) in due Commissioni, rispettivamente competenti per gli affari della Presidenza del Consiglio e l'ordinamento costituzionale dello Stato e per gli affari interni e di culto; *b*) dallo sdoppiamento dell'attuale X Commissione (Industria, commercio e turismo) in due Commissioni rispettivamente competenti per le materie Partecipazioni statali e commercio con l'estero e Industria, commercio e artigianato; *c*) dalla creazione della Commissione XIV (Igiene e sanità pubblica). Le nuove Commissioni rispondono pure all'esigenza di mantenere la tradizionale corrispondenza con gli uffici dell'Amministrazione dello Stato, in relazione alla creazione dei nuovi dicasteri delle partecipazioni statali e dell'igiene e sanità.

2°) Art. 38 e 65. — Si attribuisce al Presidente della Camera la facoltà di convocare le Commissioni, fissandone l'ordine del giorno, e di assegnare alle Commissioni stesse un termine entro il quale debba concludersi l'esame di un progetto di legge ad esse deferito in sede legislativa (attualmente la convocazione di ogni Commissione spetta solo al proprio presidente, salvo l'ipotesi dell'art. 44, e il Presidente della Camera può fissare un termine solo per l'esame dei provvedimenti deferiti alla Commissione in sede referente);

3°) Art 40. — Consente l'approvazione dei progetti di legge in materia tributaria da parte delle Commissioni in sede legislativa (v. retro Doc. XIII, n. 1).

La discussione s'inizia nella seduta pomeridiana del 27 febbraio 1958. Intervengono i deputati *Tozzi Condivi* (che sottolinea la necessità di limitare il numero dei componenti di ciascuna Commissione – ad esempio a 25 – onde consentire a taluni deputati, particolarmente impegnati, di non far parte di alcuna Commissione; chiede pure che a una delle due Commissioni, nelle quali viene ad essere divisa l'attuale I Commissione, sia attribuita competenza in materia di pubblico impiego), *Lucifredi* (che si associa all'ultima proposta del dep. Tozzi Condivi, sottolineando la necessità che, in materia di rapporti di pubblico impiego, vi sia una valutazione unitaria, onde evitare disparità di trattamento tra il personale statale), *Zerbi* (che critica la proposta che tende a privare la Commissione Industria e commercio della competenza sul commercio con l'estero e sulle partecipazioni statali), *Scalfaro* (che propone che la discussione venga sospesa, in quanto si è al termine della legislatura e sarebbe opportuno lasciare ogni decisione alla futura Camera) e *Faralli* (che si associa alla proposta sospensiva del dep. Scalfaro). Il Presidente *Leone*, data lettura dei tre emendamenti presentati: 1°) *Lucifredi* ed altri, inteso a modificare le competenze delle prime due Commissioni; 2°) *Tozzi Condivi*, che limita a 25 membri il numero dei componenti di ogni Commissione; 3°) *Tozzi Condivi* e *Lucifredi*, per il quale alle sedute della II Commissione (investita degli affari riguardanti gli impiegati civili dello Stato) devono intervenire 3 membri designati dalla Commissione competente per materia ogni qualvolta si tratti di ordinamento riguardante la rispettiva competenza, ritiene improponibile l'emendamento *Tozzi Condivi*, in quanto le modifiche al regolamento devono essere proposte dalla Giunta del Regolamento, difende le proposte di modifica formulate dalla Giunta e invita la Camera a pronunciarsi sulla proposta di sospensiva. Il dep. *Tozzi Condivi* si dichiara contrario alla sospensiva, mentre il dep. *Ferrario* è favorevole, ma limitandola alle modifiche dell'art. 30. Infine il rel. *Tesauro* propone che venga rigettata la sospensiva e che sia data alla Giunta la possibilità di esaminare gli emendamenti presentati. — Essendo rimasto così stabilito, la Giunta si riunisce il 5 marzo 1958, decidendo di apportare talune modifiche all'art. 30, e più precisamente: 1°) aumento da 14 a 15 del numero delle Commissioni permanenti, attraverso la creazione di una Commissione per il bilancio separata dalla Commissione Finanze e tesoro; 2°) restituzione della materia commercio con l'estero alla Commissione Industria e commercio in luogo della Commissione partecipazioni statali, come previsto in precedenza. La Giunta invece ritiene di non potersi pronunciare in merito alla composizione numerica delle Commissioni, ribadendo il proposito di affidare alla prossima legislatura il compito di studiare e risolvere detto problema.

La Camera torna ad esaminare le modifiche proposte nella seduta del 13 marzo 1958, dopo che la Giunta ha presentato, il giorno precedente, un nuovo documento (XIII, nn. 1-*A* e 3-*bis*) inteso ad illustrare le modifiche approvate il 5 marzo. Il dep. *Lucifredi* propone una nuova sospensiva, data la particolare fase dell'attuale legislatura, che non consente di studiare a fondo la delicata materia. Il Presidente *Leone*, dopo aver osservato che la Giunta del Regolamento ha ritenuto di proporre all'Assemblea una redistribuzione delle competenze tra le Commissioni permanenti ed un aumento del loro numero proprio sul finire della legislatura, sia per utilizzare l'esperienza dei primi 10 anni di vita del Parlamento repubblicano che per controbilanciare la recente istituzione di due nuovi dicasteri, pone in votazione la questione sospensiva *Lucifredi*, che è approvata. — Rimaste all'ordine del giorno della Camera.

b) Abbinamento della discussione di progetti di legge (v. pure le questioni sub. *tt*).

20 dicembre 1956. — Iniziando la discussione della proposta di legge Martuscelli n. 669, concernente norme di adeguamento alle esigenze delle autonomie locali, il Sottosegretario all'interno *Pugliese* chiede che si proceda allo abbinamento di detta proposta col disegno di legge n. 2549 vertente sulla stessa materia. Il Presidente *Leone* rileva l'inammissibilità di procedere all'abbinamento di un disegno di legge che ancora trovasi dinanzi alla Commissione con una proposta che invece è all'ordine del giorno dell'Assemblea; ritiene tuttavia opportuno rinviare la discussione della proposta Martuscelli in attesa che la Commissione presenti la relazione sul disegno di legge concernente la stessa materia per far sì che si possa allora deliberare in Aula l'abbinamento dei due progetti. Dopo che il Presidente ha assunto l'impegno di fare iniziare entro il prossimo mese la discussione del progetto governativo, il dep. *Martuscelli* aderisce al rinvio mentre l'Assemblea stabilisce la procedura d'urgenza per il disegno di legge.

16 ottobre 1957. — La Commissione Industria della Camera, in sede referente, inizia l'esame del disegno di legge, già approvato dal Senato, concernente delega al potere esecutivo di emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave (n. 3120). Il dep. *Bernieri* chiede che all'esame del disegno sia abbinato quello della proposta di legge Tognoni concernente analoga materia (n. 2194), ma il Presidente *Zerbi* replica di non ritenere applicabile alla fattispecie l'art. 133, II comma, Reg. — La relazione al disegno di legge n. 3120, presentata il 20 novembre 1957, precisa che l'abbinamento non fu concesso (era stato chiesto anche per l'analoga proposta di legge Bigiandi n. 1115) per un « fondamentale motivo di procedura legislativa, così come... precisato dal Presidente della Camera », cui era stata sottoposta la specifica questione (*).

c) Articoli aggiuntivi.

17 dicembre 1956. — A conclusione dell'esame degli articoli della proposta di legge n. 2014, concernente modifiche alla legge 10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioni di guerra, il Presidente *Leone* dichiara inammissibili alcuni degli articoli aggiuntivi presentati perché concernenti materia estranea alla proposta in esame.

1° agosto 1957. — Durante l'esame degli articoli delle proposte di legge nn. 252, 604, 801, 1163 e 1854, sull'estensione dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il Presidente *Leone* dichiara inammissibile un articolo aggiuntivo presentato dal dep. *Capua* perché estraneo alla materia del progetto di legge. Il dep. *Capua* trasforma il suo articolo aggiuntivo in o. d. g., che il Presidente pone in votazione e la Camera respinge.

d) Autorizzazioni a procedere.

15 marzo 1956. — Durante l'esame della proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere relativa ad un procedimento contro il dep. *Floreanini Gisella*, il dep. *Cavallari Vincenzo* propone il rinvio degli atti alla Giunta per un esame ulteriore della questione sulla scorta delle argomentazioni addotte nella discussione innanzi all'Assemblea. Il Presidente *Leone* pone in rilievo il carattere anormale di una proposta tendente a rimettere alla Giunta una questione quando la Giunta stessa ha già espresso in proposito il proprio parere ed invita il dep. Cavallari a trasformare la sua proposta in una richiesta di sospensiva. Il dep. *Cavallari* propone quindi la sospensiva che la Camera respinge (v. pure lett. *uu*).

1° ottobre 1956. — Il dep. *Lucifero* chiede che, a norma dell'art. 42 Reg., la Presidenza voglia iscrivere all'ordine del giorno tutte le domande di autorizzazione a procedere che la Giunta non abbia definite nel prescritto termine di 15 giorni. Il Presidente, Vicepresidente *Macrelli*, assicura che comunicherà questa richiesta al Presidente della Camera, pur facendo presente che l'inos-

(*) Altre volte fu concesso l'abbinamento di progetti di legge giacenti alla Camera con un testo approvato dal Senato (v. ad es. *Calamità pubbliche:* Alluvioni ecc.: S. n. 137).

servanza dei termini è spesso resa necessaria dalle stesse esigenze dell'istruttoria. A ciò il dep. *Lucifero* replica osservando che i termini possono essere prorogati nelle forme dovute.

25 ottobre 1956. — Discutendosi la domanda di autorizzazione a procedere contro il dep. *Di Stefano Genova*, su proposta del dep. *Madia*, il Presidente *Leone* ammette, previo assenso della Camera, l'esame abbinato della domanda in oggetto con un'altra contro lo stesso deputato, perché esse concernono lo stesso fatto e per una si propone che l'autorizzazione sia concessa e per l'altra invece che sia negata.

25 ottobre 1956. — Discutendosi la domanda di autorizzazione a procedere contro il dep. *Gorreri*, il Presidente *Leone*, in assenza del relatore per la maggioranza, concede la parola al Presidente della Giunta, perché questi sostenga la proposta della maggioranza della Giunta.

e) **Bilanci** (v. pure le questioni sub *a*, *p*, *ff* e *tt*).

22 agosto 1953. — Il Presidente *Gronchi*, previo assenso della Camera, dà corso alla discussione contemporanea relativa alle conclusioni del Governo *Pella* per la fiducia e al disegno di legge n. 70 concernente la proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio.

25 marzo 1954. — In sede di discussione dei bilanci finanziari 1954-55 (nn. 639, 640 e 646) il dep. *Cavallari Vincenzo* propone che si discuta il bilancio del tesoro stralciando la tabella riassuntiva, che, una volta approvata, preclude qualsiasi variazione di spesa. Il Presidente, Vicepresidente *Targetti*, esprime l'avviso che tale proposta potrà essere esaminata al momento della votazione. — Il dep. *Cavallari* aderisce alla tesi del Presidente, ma vorrebbe conoscere il parere del Ministro del bilancio sul problema da lui sollevato perché, ove il Governo fosse della stessa opinione, molti deputati si riserverebbero di proporre modifiche di stanziamenti in sede di discussione dei bilanci dei vari Ministeri. — Il Ministro *Vanoni* ricorda che l'ultimo comma dell'art. 32 Reg., già citato dal Presidente, non consente il rinvio dell'approvazione della tabella ad un momento diverso da quello dell'approvazione del bilancio del tesoro.

10 aprile 1954. — In sede di votazione dei capitoli dello stato di previsione della spesa del tesoro 1954-55 (n. 639), di fronte ad un emendamento presentato dal dep. *Angelini Ludovico* ed altri tendente a decurtare di una determinata somma il bilancio della difesa per aumentare gli stanziamenti di alcuni capitoli del bilancio del tesoro (relativi all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità), il Presidente, Vicepresidente *Leone*, ritiene opportuno porre in votazione prima la proposta di detrarre la somma dal bilancio del Ministero della difesa e quindi, se questa proposta sarà approvata, votare sulla destinazione della somma decurtata. Il dep. *Dugoni* propone, per contro, che per primo si voti l'aumento del capitolo dell'igiene e sanità, mentre il dep. *Angioy* ritiene che si dovrebbe anzitutto decidere, in generale, se è opportuno apportare una qualsiasi riduzione al bilancio della difesa. Il Presidente allora precisa che una votazione su di una proposta generica, come è quella del dep. Angioy, non è ammissibile e che la proposta del dep. Dugoni contrasta col principio secondo cui un emendamento diretto ad aumentare gli stanziamenti di alcuni capitoli deve contemporaneamente indicare la fonte dalla quale devono essere attinti i fondi per la nuova spesa. Data, tuttavia, questa discordanza di pareri, pone in votazione l'emendamento *Angelini* nel suo complesso, che la Camera respinge.

Nella stessa seduta, dopo l'approvazione del riassunto per titoli e per categorie dello stato di previsione della spesa del tesoro 1954-55 (n. 639), prima che si passi all'approvazione degli articoli, il dep. *Cavallari Vincenzo* pone una questione preliminare: propone cioè di stralciare la tabella riassuntiva degli stanziamenti dei bilanci di competenza, in modo da votare in questa sede solo lo stato di previsione delle entrate dello Stato e lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, così da consentire alla Camera, nella discussione dei bilanci di competenza, di deliberare l'aumento della spesa di un Ministero diminuendo quella di un altro. Accogliendo una tale procedura, ultimo atto della discussione dei bilanci sarebbe l'approva-

zione della tabella, che riporterebbe pertanto le conclusioni cui è pervenuto il Parlamento attraverso la discussione.

Intervengono i deputati *Codacci Pisanelli* ed *Angioy;* il primo, tenendo conto della particolarità della legge del bilancio, rileva che nei confronti di questa il potere di iniziativa parlamentare è limitato e non può confrontarsi con quello attribuito ai membri del Parlamento in relazione a tutti gli altri progetti di legge e che perciò non è possibile pretendere che la discussione relativa possa sempre portare all'approvazione di ogni specie di emendamento. Il secondo invece nota la diversità di disciplina prevista dai due regolamenti della Camera e del Senato per l'approvazione dei bilanci e ritiene che l'art. 32 Reg. della Camera, disciplinando in modo diverso dal Senato la discussione del bilancio, rende improponibile la richiesta del dep. Cavallari.

Il Presidente, Vicepresidente *Leone*, dopo aver ricordato il disposto dell'art. 32 Reg., secondo cui la discussione in Assemblea dello stato di previsione del Ministero del tesoro deve precedere quella degli altri Ministeri, ritiene inopportuna una decisione affrettata ed improvvisa che capovolga la prassi, violi una norma scritta del Regolamento e contrasti con la natura stessa della impostazione del bilancio dello Stato; dopo un ulteriore rilievo del dep. *Cavallari* secondo cui l'art. 32 Reg. può essere interpretato conformemente alla sua richiesta, poiché sarebbe sempre votato per primo lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro giusto il disposto regolamentare, il Presidente fa presente che, ove si accogliesse la richiesta Cavallaro, resterebbe da decidere il mezzo procedurale per discutere autonomamente quel riepilogo, il quale altrimenti dovrebbe formare oggetto di un apposito disegno di legge. Decide di conformare alla prassi la discussione, pur dando atto al dep. Cavallaro dell'importanza della questione che, d'altra parte, dovrebbe comunque essere risolta previo esame della Giunta del Regolamento.

25 settembre 1957. — Previo assenso dell'Assemblea, il Presidente *Leone* ammette che la replica del Ministro, relativa alla discussione sul bilancio dell'interno 1957-1958 (n. 2689), sia preceduta dall'intervento del Sottosegretario sulle questioni particolari sollevate nel corso del dibattito.

24 ottobre 1957. — Durante la discussione degli articoli del bilancio pubblica istruzione 1957-58 (n. 2688), il Governo presenta un articolo aggiuntivo inteso ad autorizzare una spesa di 2 miliardi per l'incremento dell'istruzione professionale prevedendo, a copertura, la riduzione di identica somma dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il Presidente *Leone* dichiara inammissibile l'articolo aggiuntivo perché esso comporterebbe una modifica dello stato di previsione della spesa del tesoro che il Parlamento ha già approvato.

f) Centri parlamentari.

6 marzo 1956. — Durante la discussione generale del disegno di legge di conversione del d.-l. 11 gennaio 1956, n. 3 (n. 1981), il dep. *Audisio* accenna al Comitato vitivinicolo parlamentare siciliano chiamandolo gruppo. Il Presidente *Leone* chiarisce che i raggruppamenti parlamentari che non siano politici si chiamano centri e non gruppi.

g) Commemorazioni.

18 e *19 gennaio 1955.* — Iniziata la seduta, il dep. *Roberti* chiede la parola ed accenna a commemorare Rodolfo Graziani. Il Presidente, Vicepresidente *Leone*, non gli concede la parola perché sull'uomo che il dep. Roberti intende commemorare non vi è quella sufficiente larghezza di concordi e pacifiche opinioni che consentirebbe la commemorazione di persone che non abbiano appartenuto alla Camera. L'incidente provoca agitazione in Aula, e ha un seguito nella seduta del 19 gennaio, in cui il dep. *Almirante*, prendendo la parola in sede di approvazione del processo verbale, afferma che, con la decisione adottata negando la parola al dep. Roberti, si inaugura una nuova prassi che, per ragioni di equità, dovrà essere osservata per ogni futura richiesta di commemorazioni.

19 gennaio 1955. — Dopo l'approvazione del processo verbale della precedente seduta, il dep. *Treves* chiede di commemorare Amelia Rosselli, madre dei fratelli Rosselli. Il Presidente, Vicepresidente *Leone*, ritiene che solo il Presidente della Camera, e non quello della seduta, può consentire commemorazioni di persone che non abbiano appartenuto all'Assemblea. Il dep. *Treves* ricorda d'aver già avvertito la Presidenza che intendeva parlare all'inizio della seduta del 18 gennaio e di aver rinviato il suo intervento in seguito all'incidente avvenuto per una richiesta di commemorazione da parte del dep. Roberti; si riserva, comunque, di chiedere la parola all'inizio della seduta successiva. — Il 20 gennaio, il Presidente, Vicepresidente *Targetti*, dà facoltà al dep. Treves di commemorare Amelia Rosselli.

24 gennaio 1956. — Il dep. *Romualdi* inizia la commemorazione dell'ex dep. Renato Ricci e dai banchi di sinistra si elevano proteste ed interruzioni. Il Presidente *Leone* precisa che la Presidenza della Camera non può vietare la commemorazione di una persona che ha fatto parte dell'Assemblea in seguito a mandato elettivo.

h) Commissioni permanenti (v. pure le questioni sub *m* e *t*).

7 ottobre 1953. — Il Presidente *Gronchi* comunica che, per accordo intervenuto fra i gruppi parlamentari, tutti i provvedimenti già approvati da uno dei due rami del Parlamento nella legislatura precedente sono, di regola, deferiti alla Commissione competente in sede legislativa e che si potrà richiedere l'urgenza all'atto dell'annuncio all'Assemblea del deferimento del progetto di legge.

24 ottobre 1953. — Il Presidente *Gronchi*, dopo aver comunicato che il Presidente della Repubblica, a norma dell'art. 74 della Costituzione, con un suo messaggio in data 21 novembre ha invitato la Camera alla nuova deliberazione sulla proposta di legge del dep. *Angioy* ed altri, concernente i « diritti casuali », deferisce il riesame della proposta di legge alla Commissione Finanze e tesoro in sede referente cui sarà trasmesso il messaggio presidenziale (la proposta di legge era stata precedentemente approvata dalla stessa Commissione in sede legislativa).

30 giugno 1954. — Il Presidente, Vicepresidente *Targetti*, in relazione all'annunzio, dato nella seduta di venerdì 25 giugno 1954, dell'approvazione da parte della Commissione Agricoltura in sede legislativa della proposta di legge del sen. Spezzano, concernente esonero dei proprietari, il cui reddito dominicale complessivo non superi le 1.500 lire della stima catastale 1937-39, dal contributo previsto dalla lett. *b*) dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629 (n. 921), rileva che tale provvedimento era assegnato alla Commissione in sede referente; pertanto la deliberazione non può considerarsi valida. La Commissione riferirà, dunque, secondo regolamento, all'Assemblea, che a suo tempo discuterà la proposta stessa.

13 ottobre 1954. — Nella seduta, in sede legislativa, della Commissione Finanze e tesoro, dopo la discussione del disegno di legge concernente l'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici (n. 1090), il Presidente *Castelli Avolio* osserva che il provvedimento, deferito alla Commissione in sede legislativa, deve, a norma di Regolamento, essere discusso in Assemblea, dal momento che concerne aumento di imposte. Propone pertanto di chiederne alla Presidenza della Camera l'assegnazione in sede referente e, qualora ciò fosse stabilito, di considerare la discussione svoltasi come avvenuta in tale sede. La proposta del Presidente è approvata.

23 novembre 1954. — Il Sottosegretario per la giustizia *Rocchetti* avverte che il Governo ha presentato numerosi emendamenti alla proposta di legge Chiaramello per l'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri (n. 420) e suggerisce di ricorrere alla procedura prevista dall'art. 85 Reg., in modo che gli emendamenti possano essere sollecitamente esaminati in Commissione. — Il Presidente, Vicepresidente *Targetti*, osserva che l'art. 85 vuole anzitutto che siano formulati e approvati dall'Assemblea i criteri informativi della legge.

21 aprile 1955. — Durante la discussione generale del disegno di legge sulla perequazione tributaria (n. 1432), i deputati *Latanza* e *Selvaggi* presentano, ai sensi dell'art. 85 Reg., un o. d. g. tendente a stabilire i criteri informatori ed a rinviare alla Commissione in sede redigente il disegno in discussione. Il dep. *Castelli Avolio* si oppone all'o. d. g. che ritiene improponibile, poiché a suo parere l'art. 85 Reg. presuppone che, a seguito della discussione generale, siano emersi dei principî generali accettati dalla maggioranza: i principî enunciati nell'o. d. g. sono invece punti di dissenso sui quali la Camera deve decidere attraverso l'esame e la discussione dei singoli articoli. Trattandosi di un richiamo al Regolamento, il Presidente *Gronchi* dà la parola ai deputati *Dugoni* e *Assennato*, favorevoli alla tesi del dep. Castelli Avolio, e ai deputati *Selvaggi* e *Roberti*, che si dichiarano invece contrari. Il Presidente, pur rilevando che sul piano sostanziale l'o. d. g. *Latanza-Selvaggi* non riflette i principî emersi dall'Assemblea e per i quali logicamente si può fare ricorso all'art. 85 Reg., dichiara che a stretto rigore l'o. d. g. è proponibile. Posto in votazione a scrutinio segreto, su richiesta del prescritto numero di deputati, la Camera respinge l'o. d. g. con 111 *sì* e 374 *no*.

19 gennaio 1956. — Il Presidente *Leone* comunica che il Presidente della Commissione Finanze e tesoro ha chiesto che la proposta di legge n. 1836, di iniziativa del dep. Secreto, venga rinviata alla Commissione per consentire la presentazione di una relazione scritta, essendo venute meno le ragioni di urgenza per la discussione in Assemblea che avevano determinato la necessità della relazione orale. Ritiene che se non vi sono obiezioni debba accogliersi la richiesta del Presidente della Commissione. Così rimane stabilito.

20 gennaio 1956. — Al termine della seduta, il dep. *Semeraro Gabriele* chiede al Presidente di sollecitare presso la Commissione Lavoro la discussione della propria proposta di legge concernente la manodopera agricola disoccupata (n. 413). Il Presidente *Leone*, premesso che a norma del Regolamento la Presidenza della Camera non ha poteri in ordine ai lavori delle Commissioni in sede legislativa, assicura che formulerà le più vive premure perché il Presidente della Commissione ponga in discussione la proposta di legge in questione.

14 marzo e *20 aprile 1956.* — Durante la discussione, presso la Commissione Industria in sede legislativa, delle proposte di legge Berloffa e De Marzi (n. 1486) e Di Prisco (n. 1323) sulla panificazione, il Presidente *Cappa*, dopo aver ricordato che la Commissione aveva, in una precedente seduta, ritenuto opportuno chiedere il parere delle Commissioni Giustizia e Finanze e tesoro, premesso inoltre che la Presidenza della Camera non ha ancora investito le predette Commissioni della competenza ad esprimere parere, che non possono sorgere conflitti perché mancano conseguenze finanziarie, e che la questione sulla quale era stato chiesto il parere è risultata del tutto superata, ritiene che la Commissione possa votare e approvare le proposte, pur in mancanza dei richiesti pareri. La votazione si svolge con esito positivo. — Ma, nella seduta del 20 aprile 1956, il Presidente avverte che la Presidenza della Camera ha rilevato che la votazione ebbe luogo prima che scadessero i termini entro i quali la Commissione Finanze e tesoro era in diritto di esprimersi; e pertanto, pur ritenendo personalmente regolare la votazione, la fa ripetere, giudicando doveroso e corretto seguire, anche se non si condivide, quanto disposto dalla Presidenza. La votazione viene pertanto ripetuta e le proposte sono approvate in un testo unificato.

31 gennaio 1957. — Al termine della seduta, il dep. *Bigi* chiede alla Presidenza di sollecitare la discussione della proposta di legge concernente la pensione ai genitori di caduti in guerra (n. 1208). Il Presidente *Leone*, premesso che la proposta cui si riferisce il dep. Bigi è assegnata ad una Commissione in sede legislativa e che dal Regolamento non gli derivano poteri in ordine all'attività delle Commissioni in sede legislativa, assicura che, nei limiti dei suoi poteri ordinatori generali, solleciterà la discussione della proposta di legge n. 1208.

14 marzo 1957. — Il dep. *Gallico Spano Nadia* chiede alla Presidenza di sollecitare la discussione della proposta di legge Codacci Pisanelli e Caiati, con-

cernente interpretazione dell'art. 2 del d. l. 6 aprile 1948, n. 521 (n. 1536), per cui la Camera approvò l'urgenza e che è assegnata alla Commissione Finanze e tesoro in sede legislativa da più di un anno. Il Presidente *Leone*, premesso che il Presidente della Camera ha nei confronti delle Commissioni in sede legislativa solo un potere ordinatorio molto generico, assicura che solleciterà il Presidente della Commissione.

i) **Decreti-legge** (v. pure le questioni sub *ii*).

29 gennaio 1954. — Il Presidente, Vicepresidente *Leone*, dà inizio alla discussione del disegno di legge relativo alla conversione in legge del d.-l. 19 dicembre 1953, n. 916, concernente il regime fiscale di taluni filati di fibre tessili, (n. 544), prima che il Governo Fanfani abbia ottenuta la fiducia. La Camera non si oppone: nella stessa seduta viene esaurita la discussione del disegno di legge e l'esame dell'articolo unico. Il disegno viene approvato a scrutinio segreto nella seduta del 30 gennaio 1954.

20 luglio 1955. — Discutendosi il disegno di legge relativo alla conversione in legge del d.-l. 27 maggio 1955, n. 430, concernente disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere (n. 1702), a proposito di un emendamento del dep. *Amendola Pietro* ed altri tendente ed estendere le disposizioni del decreto legge agli operai delle industrie canapiere, il dep. *Gui* osserva che in questa sede non è possibile introdurre disposizioni nuove ma solo ratificare o non ratificare il decreto-legge. Interviene nel dibattito il dep. *Tesauro* il quale ritiene che non sia possibile in sede di ratifica di un decreto-legge disciplinare rapporti non previsti dal decreto stesso, in quanto la norma costituzionale relativa ai decreti-legge esclude tale potere per le due Camere; osserva altresì che il decreto-legge, a differenza del decreto legislativo, è determinato dall'urgenza e dalla necessità valutata dal Governo e controllata dal Parlamento: il Parlamento non può quindi per rapporti non determinati dal Governo dichiarare urgente ciò che non ha dichiarato il Governo stesso nell'emanare il decreto-legge.

Il Presidente *Leone* chiede quindi ai presentatori dell'emendamento se insistono; avutane conferma, pone in votazione l'emendamento che la Camera non approva.

25 gennaio 1956. — Discutendosi il disegno di legge relativo alla conversione in legge del d.-l. 2 dicembre 1955, n. 1107, contenente disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere (n. 1926), a proposito di un emendamento del dep. *Amendola Pietro*, tendente ad estendere le disposizioni del decreto-legge agli operai delle industrie canapiere, il dep. *Agrimi* solleva un richiamo al Regolamento rilevando che l'emendamento non può essere posto in votazione (a norma dell'art. 90), in quanto concerne argomento estraneo all'oggetto della discussione, ed in quanto, trattandosi di conversione di un decreto-legge, adottato per speciali circostanze di necessità ed urgenza, in questa sede non si può provvedere alla richiesta estensione, che praticamente dovrebbe avere effetto retroattivo. Dopo che il dep. *Amendola Pietro* ha osservato che vi sono precedenti che valgono a smentire l'assunto dell'improponibilità del proprio emendamento, ricordando quello relativo ai decreti-legge per i territori alluvionati del Salernitano e quelli concernenti i recenti decreti fiscali, il dep. *Gui* sottolinea l'importanza della questione di principio se la Camera, in sede di conversione in legge, possa estendere il provvedimento a materia estranea al decreto-legge. Ritiene che ciò non sia possibile e chiede pertanto una pronunzia della Camera in favore del richiamo al Regolamento sollevato dal dep. Agrimi. Il Presidente *Leone*, dopo avere ricordato che l'art. 90 attribuisce al Presidente la decisione sull'ammissibilità o meno degli ordini del giorno e degli emendamenti, e che nella materia i precedenti non sono univoci, dichiara di voler consultare la Camera. Pertanto pone in votazione il richiamo al Regolamento sollevato dal dep. *Agrimi*, che viene approvato.

21 marzo 1956. — In sede di svolgimento degli ordini del giorno relativi al disegno di legge relativo alla conversione in legge del d.-l. 21 gennaio 1956, n. 25, contenente norme sull'assistenza a favore dei lavoratori agricoli involontariamente disoccupati (n. 2089), il Ministro del lavoro *Vigorelli* chiede al Pre-

sidente se sono da considerarsi ammissibili gli ordini del giorno in sede di conversione in legge di decreti-legge non trattandosi di una legge che possa essere ampliata. Il Presidente *Leone* precisa che, se si trattasse di un articolo aggiuntivo, il rilievo del Ministro del lavoro sarebbe certamente giusto perché si allargherebbe l'ambito del decreto-legge; poiché l'o. d. g. non ha valore direttamente normativo, è invece ammissibile in sede di conversione di decreto-legge. Ritiene però non ammissibile l'invito contenuto in un o. d. g. ad emanare un decreto-legge, perché il Ministro non può prendere ovviamente un impegno di questo genere. Poiché ci si trova di fronte ad un caso del genere a proposito dell'o. d. g. del dep. *Fogliazza*, il Presidente stesso invita il presentatore a modificare la dizione dell'o. d. g. Il dep. *Fogliazza* accetta l'invito del Presidente, e pertanto l'espressione del suo o. d. g. risulta modificata in « disporre urgentemente norme integrative... ».

19 dicembre 1956. — Iniziando la discussione del disegno di legge relativo alla conversione in legge del d.-l. 21 novembre 1956, n. 1284, concernente l'i.g.e. per la vendita dei cementi (n. 2605), dopo che il relatore ha riferito oralmente, il dep. *Angelino* chiede il rinvio della discussione alla seduta successiva. Il Presidente *Leone*, dopo aver ricordato che l'accoglimento della richiesta dipende dall'Assemblea, sottolinea che la ristrettezza di tempo a disposizione per le conversioni dei decreti-legge, può compromettere l'approvazione di esse nel qual caso si verificherebbe una inadempienza costituzionale di cui è responsabile, di fronte alla opinione pubblica, il Presidente dell'Assemblea. Posta in votazione, la proposta di rinvio è respinta.

l) Delegazioni parlamentari.

27 settembre 1955. — Durante lo svolgimento di un o. d. g. del dep. *Alicata* tendente ad impegnare il Governo a favorire lo sviluppo dei rapporti di comprensione e di amicizia fra l'Italia e l'U. R. S. S., poiché lo stesso dep. *Alicata* fa riferimento all'invito rivolto dai parlamentari sovietici ai parlamentari italiani ad allacciare rapporti diretti, il Presidente *Leone*, premesso di aver apprezzata l'iniziativa anche nel corso di un colloquio avuto con l'ambasciatore dell'U. R. S. S. che rinnovò detto invito, pone in rilievo le difficoltà – allo stato, insormontabili – di natura costituzionale, più che procedurale, che si frappongono alla realizzazione dell'iniziativa, mancando una disciplina giuridica concernente le delegazioni parlamentari, disciplina che, in particolare, dovrebbe prevedere: 1°) il modo di decidere l'opportunità di accettare inviti dati i pericoli di natura politica che importa tale problema; 2°) il modo di elezione delle delegazioni; 3°) loro poteri e limiti, col problema correlativo inerente al modo attraverso cui informare l'Assemblea delegante della missione espletata.

m) Deleghe e decreti delegati.

13 ottobre 1953. — Il Presidente *Gronchi* pone la questione relativa all'assegnazione della proposta di legge Roberti concernente la soppressione del Ministero dell'Africa italiana (n. 191). Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio *Lucifredi* sottolinea che la proposta Roberti tende alla proroga di termini per l'esercizio da parte del Governo di poteri legislativi delegati. Il Presidente *Gronchi*, riconosciuta la fondatezza dell'osservazione, deferisce la proposta alla Commissione Interni in sede referente.

3 dicembre 1953. — Durante la discussione del disegno di legge di amnistia e indulto (n. 153), il dep. *De Francesco* presenta un emendamento avente lo scopo di conservare al Presidente della Repubblica una certa autonomia nella determinazione dei reati e delle pene da includere nell'atto di clemenza. Giustifica l'emendamento stesso con la necessità di garantire una retta applicazione dell'art. 79 Cost., il quale, a suo avviso, prevede una delegazione impropria (ben diversa dalla delega al Governo di cui all'art. 76), la quale implicherebbe solo un consenso generico del Parlamento per l'esercizio di una facoltà riconosciuta al Capo dello Stato. Sull'emendamento prendono la parola, dichiarandosi tutti contrari, i deputati *Riccio*, *Bozzi*, *De Vita*, *Bertinelli*, *Gullo*, *Targetti* e *Roberti*. Si sostiene da tali oratori la stretta connessione

tra gli articoli 79 e 76, e si sottolinea che l'accoglimento dell'emendamento *De Francesco* significherebbe riconoscere al Presidente della Repubblica poteri più ampi di quelli riconosciuti al Re in vigore di Statuto albertino. Anche il rel. *Colitto* ritiene non dubbia la natura legislativa dell'atto di amnistia e indulto: l'Assemblea Costituente riservò formalmente l'emanazione di tale atto al Presidente della Repubblica solo per porne la figura in particolare rilievo. Dopo un intervento del Ministro di grazia e giustizia *Azara*, il dep. *De Francesco*, soprattutto in considerazione di quanto detto dal dep. *Moro* (che aveva proposto di lasciare impregiudicata la questione in via di principio, stante l'urgenza di approvare il provvedimento), ritira l'emendamento.

28 ottobre 1954. — Durante la discussione del disegno di legge di delega al Governo per l'emanazione delle norme relative allo statuto dei dipendenti statali (n. 1068), il dep. *Luzzatto* solleva, mediante un o. d. g., una questione pregiudiziale di incostituzionalità del disegno di legge in esame. A sostegno del proprio assunto afferma che, come chiaramente emerge dagli articoli 95, 97 e 98 Cost., l'ordinamento della pubblica amministrazione è materia riservata alla legge e pertanto non può venire regolata per mezzo di norme delegate; inoltre il disegno di legge di delega difetta, a suo giudizio, di quella determinatezza nell'oggetto e nei criteri direttivi che l'art. 76 Cost. esplicitamente prescrive. Queste tesi non sono accettate dal dep. *Almirante* e sono invece ribadite, attraverso un'esegesi storica, dal dep. *Gullo*. Dopo un intervento del dep. *Agrimi*, che difende la costituzionalità del provvedimento in questione, prende la parola il rel. per la maggioranza *Bozzi*, il quale ricorda come già in sede di Costituente fu respinta la tesi che escludeva la delega per le leggi ordinarie di attuazione della Costituzione, e osserva che il disegno di legge in oggetto non manca di criteri e principi direttivi, più o meno larghi, in ottemperamza all'art. 76. A tali argomentazioni si associa il Ministro senza portafoglio *Tupini*. Posto quindi in votazione, l'o. d. g. *Luzzatto* viene respinto.

12 novembre 1954. — Discutendosi presso la Commissione Lavoro in sede legislativa il disegno di legge (già approvato dal Senato) autorizzante il Governo a riunire in un testo unico le norme relative all'E. N. P. A. S. (n. 485), il Presidente e rel. *Rapelli* rileva che il provvedimento in questione comporta una vera e propria delega legislativa, poiché conferisce al Governo non solo il potere di coordinare le norme esistenti in materia ma anche quello di modificarle ed integrarle. Non ritenendo opportuno sopprimere (come suggerito in via alternativa dalla Commissione Giustizia) l'inciso implicante delega, il Presidente propone di chiedere alla Presidenza della Camera – e la Commissione approva – che il disegno stesso sia rimesso all'esame dell'Assemblea in base agli articoli 72 Cost. e 40 Reg. Camera. — In Assemblea, il 16 novembre 1954, il Presidente, Vicepresidente *Macrelli*, riconoscendo fondata la richiesta, dispone che il disegno di legge rimanga assegnato alla Commissione in sede referente.

1° dicembre 1954. — In sede di svolgimento della proposta di legge Amadei contenente norme interpretative del d. P. R. 19 dicembre 1953, n. 922, concernente la concessione dell'amnistia e del condono per taluni reati fiscali (n. 1228), il Presidente, Vicepresidente *Leone*, manifesta la sua perplessità in relazione alle finalità della proposta che tende a porre « norme interpretative di un decreto delegato del Presidente della Repubblica ». Il Presidente cioè dubita che, attraverso una legge, si possa dare l'interpretazione autentica di un decreto legislativo; ritiene invece che il Parlamento possa solo interpretare autenticamente la legge di delega, in modo che il Presidente della Repubblica possa a sua volta, con un nuovo decreto, interpretare il proprio precedente provvedimento. — L'osservazione presidenziale fa sì che il Sottosegretario per le finanze *Castelli* aggiunga una riserva di più alle consuete riserve d'uso per la presa in considerazione della proposta. La presa in considerazione è approvata.

n) Dichiarazioni di voto.

6 ottobre 1953. — Durante le dichiarazioni di voto concernenti gli ordini del giorno presentati nel corso della discussione del bilancio affari esteri 1953-54 (n. 74), il Presidente *Gronchi* invita il dep. Pacciardi a limitarsi ad esporre le

ragioni del suo voto, contestandogli il diritto di estendere il suo intervento a considerazioni generali, perché in quella ipotesi si riaprirebbe di fatto la discussione generale.

15 ottobre 1953. — Durante l'esame degli articoli del bilancio interni 1953-54 (n. 76), il Presidente *Gronchi* contesta al dep. Mannironi il diritto di esprimere, in sede di dichiarazioni di voto, raccomandazioni o dichiarazioni che si richiamino alla discussione generale e ribadisce che la dichiarazione di voto consiste solo nell'esprimere le ragioni per cui si dà voto contrario o favorevole.

26 marzo 1954. — In sede di svolgimento della proposta di legge Micheli concernente la zona industriale ternana (n. 321), alla richiesta del dep. *Matteucci* di intervenire per dichiarazione di voto, il Presidente, Vicepresidente *Leone*, ricorda che, a norma dell'art. 134 Reg., non sono ammesse dichiarazioni di voto in tale sede.

7 aprile 1954. — Dopo che il Presidente, Vicepresidente *Leone*, ha proceduto ad accertare la presenza in Aula dei firmatari della richiesta di votazione per appello nominale della richiesta Berlinguer per la discussione della sua mozione, il dep. *Almirante* chiede la parola per dichiarazione di voto. Il Presidente dichiara inammissibili le dichiarazioni di voto in sede di fissazione della data di svolgimento di una mozione e rileva, d'altra parte, che, essendosi già in votazione, non sono ammissibili dichiarazioni di voto.

10 aprile 1954. — In sede di discussione dei capitoli del bilancio entrata e tesoro 1954-55 (n. 639), il dep. *Codacci Pisanelli* chiede di parlare sull'emendamento Amendola Pietro che riduce a 275 milioni i 550 milioni stanziati sul capitolo 55 per le spese riservate della Presidenza del consiglio. — Il Presidente, Vicepresidente *Targetti*, comunica che è pervenuta alla Presidenza una domanda di votazione a scrutinio segreto, ma, poiché è convinto dell'opinabilità della tesi che non siano ammesse dichiarazioni di voto allorché è richiesto lo scrutinio segreto, consente di parlare. Il dep. *Codacci Pisanelli* non condivide la tesi del Presidente e rinuncia alla parola.

28 gennaio 1958. — Dopo che è stata data lettura dell'ultimo articolo della proposta di legge di iniziativa del sen. Merlin Angelina per l'abolizione della regolamentazione della prostituzione (n. 1439), e prima che detto articolo sia votato, parlano, per dichiarazione di voto sul provvedimento in generale i deputati: *Chiarolanza*, *Lombardi Riccardo*, *Cucco*, *Conci Elisabetta* e *Filosa*. — Successivamente viene votato ed approvato l'articolo, mentre la votazione sull'intero progetto viene rinviata ad altra seduta.

o) Dimissioni di deputati (v. pure la questione sub *gg*).

19 gennaio 1955. — Il Presidente *Gronchi* comunica alla Camera che il dep. Endrich ha inviato una lettera di dimissioni motivandola col fatto che egli non si sente di accettare il principio della professionalità della funzione parlamentare che, a suo parere, è implicito nel provvedimento attraverso cui è stata concessa la pensione ai senatori e ai deputati. Il dep. *Roberti* propone di respingere le dimissioni data la motivazione di esse. Posta in votazione, l'accettazione delle dimissioni del dep. Endrich non viene approvata dalla Camera.

15 dicembre 1955. — Il Presidente *Leone*, dopo aver letto le lettere di dimissione dei deputati Cappi e Castelli Avolio, dichiara di non poter mettere ai voti l'accettazione delle dimissioni stesse trattandosi di un caso di incompatibilità con l'ufficio di membro del Parlamento previsto espressamente dall'art. 135 della Costituzione (incompatibilità tra ufficio di giudice costituzionale e di membro di una delle due Camere).

p) Discussione generale.

22 ottobre 1953. — In sede di discussione generale del bilancio lavoro e previdenza sociale 1953-54 (n. 79), il dep. *Simonini* rinunzia in segno di protesta a parlare poiché pur essendosi iscritto tra i primi era stato spostato al 14° posto.

Il Presidente, Vicepresidente *Leone*, ricorda al dep. Simonini che il Presidente ha il diritto e il dovere, a norma dell'art. 70 Reg., di spostare l'ordine d'iscrizione a parlare, in relazione alla necessità di un ordinato ed alterno dibattito. Sottolinea che la protesta del dep. Simonini non assume per la Presidenza alcuna rilevanza.

11 ottobre 1955. — Iniziandosi la discussione delle proposte di legge dei deputati Luzzatto ed altri, Capalozza ed altri ed Ariosto (nn. 170, 186 e 187), sulla competenza dei tribunali militari in tempo di pace, il Ministro di grazia e giustizia *Moro* illustra numerosi emendamenti presentati dal Governo. Il dep. *Formichella* rileva allora che tali emendamenti (ancora non distribuiti) innovano profondamente il Codice penale militare. Chiede pertanto che la discussione sia brevemente rinviata per dar modo alla Camera di valutare la portata delle proposte governative. Il Presidente *Leone* osserva che tutta la discussione è condizionata dal significato da attribuirsi, in sede di elaborazione di norme di attuazione, all'art. 103 della Costituzione: e cioè se gli appartenenti alle Forze armate siano soltanto i militari in servizio attivo, oppure anche i congedati fino a quando siano posti in congedo assoluto. Ciò premesso, per accelerare l'esame delle proposte, ritiene che tale problema preliminare possa essere trattato indipendentemente dagli emendamenti del Governo; propone pertanto che su tale punto si inizi la discussione generale. La Camera, dopo dichiarazioni del Ministro *Moro* e dei deputati *Tosato*, *Cavallari*, *Degli Occhi* e *Formichella* (che non insiste sulla richiesta di sospensiva) accetta la proposta del Presidente.

18 ottobre 1955. — In sede di discussione del bilancio lavoro e previdenza sociale 1955-56 (n. 1430), ad un'interruzione del dep. *Angelucci* rivolta al rel. Penazzato, il Presidente *Leone* precisa che, fino a prova contraria, il relatore rappresenta la maggioranza e le sue affermazioni devono essere considerate come condivise dalla maggioranza della Commissione.

22 febbraio 1957. — Nel corso della discussione sui progetti di legge relativi alla nuova disciplina dei contratti agrari (nn. 235, 835, 860 e 2065), il dep. *Alicata* chiede la chiusura della discussione generale. Il Presidente *Leone* pone in rilievo l'inopportunità della richiesta perché sono in corso trattative fra i gruppi ed iniziative della presidenza al fine di regolare la discussione, e ricorda altresì che, per prassi concorde, nella giornata di venerdì non si procede a votazione. Insistendo il dep. *Alicata*, su proposta del dep. *Bucciarelli Ducci* si procede alla verifica del numero legale. La Camera non risulta in numero legale per deliberare.

11 luglio 1957. — Il Presidente *Leone* dà corso alla discussione del bilancio del Ministero del lavoro per l'anno 1957-58 (n. 2692), assente il Ministro competente e con la presenza dei soli Sottosegretari, assicurando d'altra parte che se qualche deputato desidera parlare alla presenza del Ministro, egli non esiterà a rispettare questo desiderio. Precisa che l'ammissibilità di detta procedura trova giustificazione nell'esigenza di guadagnare tempo in considerazione della mole di lavoro che attende la Camera.

24 ottobre 1957. — Il Presidente *Leone* consente che il Sottosegretario per la pubblica istruzione prosegua la lettura del discorso di replica del Ministro, date le condizioni di salute non buone del Ministro stesso.

q) Elezione dei rappresentanti alle Assemblee europee (v. pure le questioni sub *pp* e *uu*).

19 dicembre 1953. — Dovendosi procedere all'elezione di 9 rappresentanti della Camera nell'Assemblea della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, avendo il dep. *Giolitti* sollevata una questione pregiudiziale e poiché nella stessa seduta la Camera ha approvato la sospensiva sollevata dal dep. *Pajetta Gian Carlo* (v. lett. *uu*) per l'elezione dei rappresentanti della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, il Presidente *Gronchi* chiede se non sia opportuno riesaminare la situazione dati i risultati della votazione precedente sulla sospensiva Pajetta. Il dep. *Giolitti* propone il rinvio della votazione; il dep. *Sabatini* propone la sospensione della seduta che il Presidente, previo as-

senso della Camera, accoglie. Alla ripresa, il dep. *Moro* dichiara, a nome del suo gruppo, che si rimette alla Presidenza perché questa riconvochi l'Assemblea in tempo utile per l'elezione dei rappresentanti della Camera prima della seduta dell'Assemblea comune. Il dep. *Giolitti* concorda con la proposta Moro chiedendo altresì che, dato l'intervallo di tempo, si chieda ai membri della Camera che finora hanno esercitato la rappresentanza nell'Assemblea comune, di presentare una breve relazione sull'attività svolta. Il Presidente *Gronchi* precisa al dep. Giolitti che la relazione da lui richiesta non è prevista da alcuna decisione dell'Assemblea né dallo spirito della legge e che quindi la Presidenza non potrà che segnalare la richiesta ai rappresentanti. Avverte che, salva la facoltà del Presidente di mutare successivamente la data di convocazione, la Camera sarà convocata a domicilio il 12 gennaio per procedere all'elezione dei rappresentanti italiani al Consiglio d'Europa e alla C. E. C. A.

5 maggio 1954. — Dovendosi procedere alla elezione di 9 rappresentanti effettivi e 9 supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nonché di 9 rappresentanti all'Assemblea della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dopo che l'Assemblea ha respinto una sospensiva *Pajetta Gian Carlo*, il dep. *Giolitti* si richiama al Regolamento perché, a suo parere, non è possibile procedere all'elezione di tali 9 membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio se non secondo il sistema previsto dall'art. 9 Reg. della Camera. Dopo gli interventi dei deputati *Codacci Pisanelli*, contrario alla tesi del dep. Giolitti, e del dep. *Luzzatto*, la Camera respinge il richiamo al Regolamento proposto dal dep. Giolitti (v. pure lettere *pp* e *uu*).

3 dicembre 1954. — Dopo che il Presidente, Vicepresidente *Leone*, ha comunicato che dalla votazione per l'elezione del rappresentante della Camera nell'Assemblea della C. E. C. A., è risultato eletto il dep. *Folchi*, questi dichiara di non accettare tale elezione. I deputati *Pajetta Gian Carlo*, *Almirante*, *Degli Occhi*, *Luzzatto* e *Laconi* ritengono inammissibile la dichiarazione del dep. Folchi in quanto – tra l'altro – le dimissioni vanno presentate all'organismo di cui si entra a far parte. Il Presidente precisa allora che la questione va risolta in base ai principî generali del diritto: una volta stabilito che la volontà resta libera quando non sia limitata o condizionata da una norma di legge, di regolamento o da un determinato preesistente rapporto giuridico, bisogna distinguere tra non accettazione e dimissioni; la prima è una manifestazione di volontà diretta a non porre in essere un rapporto, le seconde invece sono dirette a far cessare un rapporto già instaurato. Nel primo caso la volontà è libera, nel secondo caso è invece condizionata o limitata dal consenso delle altre. Nel caso in esame, trattandosi di una designazione fatta dall'Assemblea, il designato può non accettare l'ufficio e l'Assemblea non può che prenderne atto.

17 e 18 novembre 1955. — Dovendosi procedere alla votazione per l'elezione di 9 rappresentanti nell'Assemblea della C. E. C. A., il Presidente, Vicepresidente *Macrelli*, ricorda che le precedenti analoghe elezioni furono effettuate a maggioranza assoluta dei votanti, così come ha fatto recentemente anche il Senato. Ciò provoca, da parte del dep. *Giolitti*, un richiamo all'art. 9 Reg., il quale dispone che, ogni qualvolta la Camera deve eleggere i propri rappresentanti, lo fa col sistema del voto limitato, allo scopo di assicurare la rappresentanza delle minoranze. Insiste nel ritenere che, in occasione delle precedenti elezioni, si ebbe violazione del citato art. 9, e domanda che la elezione si svolga ai sensi di detto articolo. Parlano a favore del richiamo al Regolamento il dep. *Dugoni* e contro il dep. *Tesauro* (per il quale l'art. 9 disciplina esclusivamente l'elezione dei componenti le Commissioni parlamentari, mentre per le altre votazioni è necessario richiamarsi alla norma generale dell'art. 64 della Costituzione, per il quale le deliberazioni di ciascuna Camera sono valide a maggioranza semplice). Posto ai voti, il richiamo al Regolamento non è approvato. Ciò provoca le proteste dei deputati *Roberti* e *Cantalupo*. — Effettuata la votazione, il Presidente comunica il seguente risultato: votanti 528, schede bianche 58, e si accinge a proclamare gli eletti non computando le schede bianche ai fini della determinazione della maggioranza, ma viene interrotto da vivissimi, prolungati rumori a sinistra e a destra. Sicché, trovandosi di fronte a una di-

scordanza di opinioni, ritiene di poter decidere che la votazione sia ripetuta in altra seduta. Quest'ultima decisione provoca riserve da parte del dep. *Agrimi*. — Nella seduta successiva del 18 novembre il dep. *Agrimi* ricorda che la validità delle schede bianche ai fini della formazione della maggioranza è espressamente contemplata soltanto dall'art. 4 Reg. (nomina del Presidente), deducendo da ciò che, in tutti gli altri casi, le schede bianche non vanno computate per stabilire la maggioranza. La tesi contraria è sostenuta dal dep. *Cantalupo* che, insieme al dep. *Roberti*, rinnova le proteste per il sistema di votazione adottato. Segue poi la votazione e il Presidente, Vicepresidente *Macrelli*, nel comunicarne i risultati, considera le schede bianche valide ai fini della determinazione della maggioranza.

18 aprile 1956. — In sede di votazione per l'elezione di 7 rappresentanti della Camera all'Assemblea della C. E. C. A., il dep. *Capacchione* si richiama al Regolamento affermando la necessità di assicurare la presenza delle minoranze della Camera. Il Presidente *Leone* dichiara precluso il richiamo al Regolamento poiché fu già respinta una identica eccezione nella votazione precedente (che portò all'elezione di due rappresentanti) di cui l'attuale costituisce un semplice proseguimento: poiché si tratta di operazione di voto *in itinere* le modalità di essa non possono mutare. — Successivamente lo stesso dep. *Capacchione* si appella alla Camera sulla decisione del Presidente. La Camera respinge l'appello. Prima di procedere alla votazione, il Presidente *Leone* dichiara che il computo della maggioranza verrà fatto contando anche le schede bianche nel numero dei votanti.

21 dicembre 1956. — Sulla votazione a scrutinio segreto per schede per l'elezione di 9 rappresentanti della Camera all'Assemblea della C. E. C. A. con il sistema già altre volte seguito, il dep. *Giolitti* si richiama al Regolamento eccependo che la votazione debba invece essere fatta con voto limitato ai sensi dell'art. 9 Reg. La Camera respinge il richiamo del dep. *Giolitti;* il Presidente *Leone* precisa allora che, a prescindere dalla questione di principio, nella specie le schede bianche saranno comprese nel computo dei votanti.

27 febbraio 1958. — Dovendosi procedere alla votazione per l'elezione di 18 rappresentanti nell'Assemblea parlamentare europea, i deputati *Ferri* e *Corbi* rinnovano, a nome dell'opposizione, la protesta per il sistema seguito per tali elezioni, chiedendo l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento della Camera. Parlando contro, il dep. *Bucciarelli Ducci* afferma che la questione è stata da tempo risolta attraverso una interpretazione del Regolamento ormai consolidata, ricordando che la Camera, discutendo la ratifica dei trattati istitutivi della C. E. E. e dell'Euratom, respinse a larga maggioranza l'emendamento Gullo con il quale si chiedeva che l'elezione dei rappresentanti del Parlamento italiano in seno alla Assemblea parlamentare europea avvenisse secondo l'art. 9 del Regolamento della Camera. Il Presidente *Leone* decide senza consultare la Camera, respingendo il richiamo al Regolamento. Il dep. *Ferri* replica che, nelle precedenti votazioni per le elezioni all'Assemblea della C. E. C. A., si è sempre sostenuto che non si intendeva stabilire un precedente e che si sarebbe deciso caso per caso sul metodo di votazione; ma il Presidente, pur ammettendo che, in occasione di ciascuna precedente votazione, si è precisato trattarsi di decisione di specie, ritiene che tante sono state tali decisioni conformi che può ormai parlarsi di prassi.

r) Emendamenti: questioni generali e varie.

12 dicembre 1953. — Durante l'esame degli articoli del disegno di legge per la concessione di amnistia e indulto (n. 152), il rel. *Colitto* propone alcuni emendamenti aggiuntivi all'art. 2 già approvato. Il Presidente, Vicepresidente *Martino*, dichiara che, dato che il Governo è d'accordo e non vi sono obiezioni, queste modifiche potranno essere introdotte in sede di coordinamento.

8 marzo 1956. — Durante l'esame degli articoli del disegno di legge concernente modifiche alla legge per la composizione degli organi delle amministrazioni comunali (n. 2038), il dep. *Cavallari Vincenzo* illustra un emendamento ten-

dente ad ammettere all'elettorato, trascorso un quinquennio dalla condanna (se questa non supera i 3 anni), i condannati di cui al n. 7 del primo comma dell'art. 2 della legge 7 ottobre 1947. Il Ministro dell'interno *Tambroni* considera inopportuno, per ragioni di tecnica legislativa, inserire una norma di tal genere nella legge in discussione e ritiene che sia preferibile stralciare la materia per farne oggetto di un apposito disegno di legge, da presentarsi e da votare al più presto.

Il Presidente *Leone*, considerando la complessità della procedura per la presentazione di un disegno di legge, ritiene possibile l'applicazione analogica della procedura dello stralcio, prevista dall'art. 107-*quater* Reg. per le leggi costituzionali: il governo dovrebbe, a tal fine, presentare come suo emendamento un apposito articolo aggiuntivo che, accettato dalla Commissione, diverrebbe parte integrante del disegno e successivamente oggetto di una richiesta di stralcio da parte di un deputato. Dopo l'intervento di vari deputati, il Presidente del Consiglio *Scgni* fa osservare che l'emendamento aggiuntivo, riguardando materia diversa da quella in esame e regolata da distinta legge che ne risulterebbe modificata, richiederebbe una deliberazione del Consiglio dei Ministri nonché l'autorizzazione del Presidente della Repubblica. Dopo una sospensione della seduta decisa per consentire la possibilità di un accordo sulla procedura da seguire, il Presidente comunica che sulla materia sarà presentata una proposta di legge in giornata stessa. L'emendamento viene quindi ritirato.

10 luglio 1956. — In sede di esame degli articoli del disegno di legge concernente ricerca e coltivazione degli idrocarburi (n. 346), il Presidente *Leone* concede in via eccezionale al dep. *Giolitti* di prendere la parola per motivare la sua richiesta di votazione di un emendamento, dopo di averlo illustrato e dopo che la Commissione ed il Governo hanno espresso parere contrario all'emendamento stesso.

26 ottobre 1956. — Dopo la discussione generale del disegno di legge relativo alla ratifica dei decreti legislativi concernenti le modificazioni all'ordinamento del Poligrafico dello Stato (n. 377-*bis*), su proposta del Presidente della Commissione, il Presidente *Leone*, previo assenso della Camera, sospende la discussione per consentire alla Commissione di riunirsi nella mattinata successiva onde esaminare tutti gli emendamenti e raggiungere su di essi un accordo che snellirebbe la discussione stessa.

24 luglio 1957. — Durante l'esame degli articoli del disegno di legge concernente provvidenze a favore delle popolazioni danneggiate da calamità naturali (n. 3031), il rel. *Franzo* dichiara di non ritenere opportuno enunciare i motivi per cui la Commissione è contraria agli emendamenti, per favorire la rapida approvazione del disegno di legge. Il Presidente *Leone* osserva invece che, sia pure sommariamente, il relatore deve esprimere una motivazione quando si dichiara contrario.

8 ottobre 1957. — Durante la discussione della mozione sulla crisi vitivinicola, il Presidente *Leone* precisa che la discussione della mozione, essendo disciplinata dalle stesse norme che regolano la discussione di un disegno di legge, consente che vengano presentati anche emendamenti sostitutivi.

21 dicembre 1957. — Nel corso della votazione di alcuni emendamenti agli articoli del disegno di legge costituzionale recante modifiche all'art. 57 della Costituzione (n. 3316), il Presidente *Leone* propone lo stralcio, a norma dell'art. 107-*quater* Reg., dell'emendamento *Tozzi Condivi*, già approvato, poiché dalla discussione è emerso che il contenuto di detto emendamento concerne materia di legge ordinaria.

27 febbraio 1958. — In sede di discussione delle proposte di legge sul riscatto degli alloggi I. N. C. I. S., I. N. A.-Casa ed altri di tipo popolare ed economico (nn. 68, 416, 454 e 1298), il Presidente *Leone* comunica che il Governo ha presentato un articolo unico contenente la delega a predisporre norme per il riscatto delle case I. N. C. I. S. Dopo che il Ministro *Togni* ha giustificato il ricorso alla delega con la fine ormai prossima della legislatura, a richiesta del dep. *Assennato* il Presidente chiarisce che, sotto il profilo procedurale, il testo proposto dal Governo deve considerarsi come emendamento sostitutivo del-

l'art. 1 del testo in esame e che, se approvato, comporterà la decadenza di tutti gli altri articoli del provvedimento. Avverte che sarà possibile la presentazione immediata di sub-emendamenti, e che sugli emendamenti accettati dal Governo o comunque concordati non si procederà a votazione, tranne che questa sia richiesta.

s) Emendamenti: copertura finanziaria.

11 luglio 1956. — In sede di esame degli articoli del disegno di legge concernente ricerca e coltivazione degli idrocarburi (n. 346), il dep. *Angioy*, a proposito dell'emendamento *Spallone* all'art. 24 che prevede delle spese correlative ai canoni cui lo Stato ha diritto in quanto titolare della proprietà, ritiene che a norma dell'art. 31 Reg., il disegno debba ritornare alla Commissione Finanze e tesoro perché in quella sede non si deliberò delle spese. Il Presidente *Leone* precisa che, nel caso in questione, non si tratta di nuova spesa per cui derivi l'obbligo di cui all'art. 31 Reg., ma della deliberazione di un complesso di norme che stabiliscono da una parte un'entrata e dall'altra parte l'utilizzazione di essa. Pone quindi in votazione l'emendamento *Spallone* che è respinto.

6 e *7 febbraio 1958.* — Durante l'esame degli articoli del disegno di legge concernente provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (n. 3426), il Presidente del Consiglio e Ministro del bilancio *Zoli*, a proposito di un emendamento proposto all'art. 5 del testo dal dep. *Di Mauro*, ne rileva la mancanza di copertura finanziaria. Il Presidente *Leone* chiede al Presidente della Commissione Finanze e tesoro se non ritiene di esprimere un parere sulla questione sollevata dal Presidente del Consiglio, stante il disposto dell'art. 81 Cost. concernente la copertura delle nuove spese disposte con legge e la conseguente necessità di applicare l'art. 86 Reg. Il Presidente della Commissione Finanze e tesoro *Ferreri* si riserva di decidere sull'eventuale convocazione della Commissione per esaminare il problema della copertura, allorché si arriverà all'art. 15 che appunto concerne la copertura finanziaria per le spese del disegno in esame; il Presidente *Leone* rinvia la decisione della questione al momento dell'esame di detto art. 15, che successivamente viene accantonato per consentire l'approvazione dei rimanenti articoli. L'Assemblea approva intanto l'emendamento *Di Mauro* all'art. 5. Conclusa l'approvazione degli altri articoli del disegno, il Presidente della Commissione Finanze e tesoro chiede al Presidente della Camera di trasmettergli il testo degli articoli approvati per riferire nella successiva seduta il parere sulla copertura finanziaria ad essi relativa. Il Presidente *Leone* convoca la Commissione Finanze e tesoro per la stessa giornata. — Nella seduta del 7 febbraio 1958 il Presidente del Consiglio e Ministro del bilancio *Zoli*, dato che la Commissione Finanze e tesoro ha constatato la mancanza di copertura finanziaria dell'emendamento Di Mauro, propone emendamenti che importano un onere i cui effetti si riferiscono al bilancio 1958-1959. Il Presidente *Leone*, premesso che sarebbe possibile secondo la procedura dell'art. 91 Reg. coordinare il già approvato emendamento con la necessità di assicurare la copertura, propone una procedura diversa, quella cioè di approvare un testo coordinato nel quale siano trasfusi la parte del testo trasmesso dal Senato ed approvata nella seduta precedente, l'emendamento *Di Mauro* (la cui approvazione non è contestabile sul piano della validità) e gli emendamenti del Governo proposti per risolvere la questione della copertura finanziaria dell'emendamento *Di Mauro*. La Camera aderisce alla proposta del Presidente ed approva il testo così coordinato dell'art. 5.

21 febbraio 1958. — Durante la discussione del disegno di legge concernente provvedimenti a favore del personale insegnante e direttivo dell'istruzione elementare, secondaria e artistica e degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione, (n. 3438), il Presidente *Leone* avverte che gli emendamenti non hanno potuto essere presentati nei limiti di tempo previsti dalle norme del Regolamento dato che il disegno è venuto in discussione, per autorizzazione dell'Assemblea, con relazione orale, e che ha provveduto a trasmettere alla Commissione Finanze e tesoro gli emendamenti che involgono maggior onere finanziario. Poiché, d'altra parte, la Commissione Finanze e

tesoro non ha potuto esaminare detti emendamenti, il Presidente dichiara che dovrà sospendere la discussione e deferire la questione all'esame della Commissione stessa qualora il Governo non dichiari di accettare un emendamento comportante una maggiore spesa. Dopo interventi dei deputati *Degli Occhi*, *Sciorilli Borrelli*, *Pieraccini* e *Malagodi*, il Presidente sospende la discussione per consentire alla Commissione Finanze e tesoro di esprimersi sugli emendamenti a norma dell'art. 86 Reg. — Nella seduta pomeridiana poiché la Commissione Finanze e tesoro, a mezzo del suo Presidente, dichiara che non tutti gli emendamenti sono coperti, il Presidente propone una procedura speciale, non suscettibile di costituire un precedente, consistente nel deliberare in via preventiva l'ammontare della maggiore spesa per la quale è assicurabile la copertura, destinando poi tale maggiore disponibilità alla copertura degli emendamenti che la Camera riterrà opportuno approvare, entro i predeterminati limiti di spesa. Poiché l'adozione della procedura suggerita dal Presidente incontra delle riserve, il Presidente procede secondo la prassi normale dell'approvazione articolo per articolo ed emendamento per emendamento.

t) Emendamenti: presentazione, inammissibilità, improponibilità, irricevibilità e decadenza (v. pure questioni sub *c*, *i*, *u*, *pp* e *uu*).

3 dicembre 1953. — Durante l'esame degli articoli del disegno di legge concernente l'amnistia e l'indulto (n. 153), il Presidente *Gronchi* pone in votazione un emendamento presentato dal dep. *De Francesco* all'art. 1 che rappresenta una innovazione totale rispetto al disegno di legge per cui – precisa – potrebbe applicarsi l'art. 90 Reg. che dà facoltà al Presidente di non accettare emendamenti di questo genere; dichiara però che, data la notevole importanza della questione (l'emendamento è inteso a lasciare al Presidente della Repubblica un certo margine di discrezionalità circa i reati e le pene da includere nell'atto di clemenza), ritiene opportuno non irrigidirsi su considerazioni meramente procedurali. Successivamente il dep. *De Francesco* ritira il proprio emendamento (v. pure lett. *m*).

11 dicembre 1953. — Durante l'esame degli articoli del disegno di legge concernente l'amnistia e l'indulto (nn. 152 e 153), il Presidente, Vicepresidente *Martino*, dichiara inammissibile l'emendamento *Concetti* all'art. 1 poiché estraneo all'attuale oggetto della discussione, precisando che, poiché l'emendamento si riferisce ai delitti politici, la discussione relativa a detti reati è stata già esaurita. Poiché i deputati *Gullo* e *Targetti* fanno riferimento all'art. 86 Reg., il Presidente precisa che non è questione di ricevibilità, poiché l'emendamento in parola è stato presentato nei termini regolamentari e ribadisce la inammissibilità dell'emendamento stesso valendosi dei poteri conferiti dall'art. 90 Reg. Successivamente il dep. *Pajetta Gian Carlo* ritiene che l'emendamento *Concetti* all'art. 1 del testo sia precluso; il dep. *Covelli* chiede che si discuta su detta eccezione preclusiva; il Presidente, Vicepresidente *Martino*, precisa che, poiché l'emendamento Concetti è stato dichiarato inammissibile, viene a cadere ogni possibilità di discussione sulla preclusione sollevata.

4 giugno 1954. — Durante la discussione della proposta di legge Pieraccini ed altri, concernente la concessione di una pensione ai ciechi civili (n. 33), da parte della Commissione Finanze e tesoro della Camera in sede legislativa, il Ministro del bilancio *Vanoni* presenta, a nome del Governo, un emendamento all'art. 1, diretto ad istituire l'Opera nazionale per i ciechi civili col compito di provvedere alla tutela, all'assistenza morale ed economica, alla rieducazione e qualificazione professionale dei medesimi, invece che ad attribuire agli stessi un assegno vitalizio, come previsto dall'art. 1 della proposta. Poiché nella seduta del 19 maggio 1954, la Commissione aveva approvato all'unanimità un ordine del giorno col quale si stabiliva di concedere ai ciechi civili un assegno mensile, il dep. *Cavallari Vincenzo* solleva eccezione di inammissibilità del testo governativo, perché in contrasto col citato ordine del giorno. Intervengono i deputati *Dugoni* (per il quale più che di una questione di inammissibilità si tratta di una questione di improponibilità), *Selvaggi* (che ritiene che i due articoli – quello della proposta e quello del Governo – possano

essere abbinati), *Infantino* e il Presidente *Castelli Avolio* (per il quale non dovrebbe sussistere né inammissibilità né improponibilità, ma solo una questione di merito se approvare il testo governativo o quello della proposta di legge). Dopo che il Ministro *Vanoni* ha dichiarato che l'Opera, così come è concepita, ha lo scopo di realizzare la più completa assistenza dei ciechi, ma che non si determina nessun diritto soggettivo da parte dei singoli interessati, il dep. *De Martino Francesco* rileva che tale precisazione è in evidentissimo contrasto con l'o. d. g. approvato il 19 maggio dalla Commissione. Dopo altri interventi, parla per dichiarazione di voto contro l'improponibilità il dep. *Ferreri*, dichiara di astenersi il dep. *Angioy* e intervengono a favore della improponibilità i deputati *Alicata* (che rimprovera al Presidente di non aver proclamato direttamente l'incompatibilità, negando così un inderogabile canone di funzionamento di ogni assemblea legislativa, per il quale, quando essa, nei modi regolamentari, ha affermato un principio chiaro e preciso, non può poi rimetterlo in discussione entro breve tempo), *Rosini* e *Guglielmetti*. Infine la richiesta di improponibilità, votata per appello nominale, è respinta. Su richiesta dei deputati dell'opposizione, la proposta di legge viene quindi rimessa all'Assemblea.

24 giugno 1954. — In sede di esame dell'art. 6 del disegno di legge concernente restituzione dell'imposta generale sulla entrata sui prodotti esportati ed istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni (n. 596), il dep. *Giolitti* chiede che per detto articolo venga approvato il testo presentato dal Governo anziché quello formulato dalla Commissione. Il Presidente, Vicepresidente *Leone*, precisa che, poiché il testo base della discussione è quello presentato dalla Commissione, la proposta Giolitti assume carattere di emendamento che avrebbe dovuto essere presentato prima dell'inizio della seduta ed è pertanto improponibile allo stato della discussione.

22 aprile 1955. — Durante l'esame degli articoli del disegno di legge sulla perequazione tributaria (n. 1432), il dep. *Roberti* presenta nel corso della seduta un emendamento all'emendamento aggiuntivo *Caiati* all'art. 6. Il Presidente *Gronchi*, a termini del 3° comma dell'art. 86 Reg. domanda se la proposta Roberti è appoggiata da 10 deputati. Poiché ciò non risulta, dichiara irricevibile l'emendamento Roberti.

25 luglio 1955. — In sede di discussione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici 1955-56 (n. 1428), il Presidente, Vicepresidente *Leone*, ammette la presentazione di emendamenti proposti lo stesso giorno dalla Commissione. Detti emendamenti, accettati dal Governo, vengono posti in votazione ed approvati.

11 novembre 1955. — Durante l'esame dei disegni di legge relativi alla ratifica ed esecuzione del Protocollo sullo statuto dei quartieri generali militari internazionali della N. A. T. O. e della Convenzione tra gli Stati partecipanti alla N. A. T. O. sullo statuto dei militari alleati (nn. 1445 e 1446), il Presidente *Leone* dichiara inammissibile un emendamento presentato dal dep. *Longo*. Motiva la sua decisione considerando che, dato il valore dell'emendamento che appunto tende a modificare la convenzione, non è ammissibile presentarlo in questa forma in quanto la Camera può solo autorizzare o non la ratifica dei trattati internazionali. Invita il dep. Longo a trasformare l'emendamento in o.d.g., ponendo così una direttiva al Governo a fine interpretativo. Il dep. *Longo* non accetta l'invito del Presidente ed insiste per la votazione dell'emendamento. Il Presidente in base al disposto dell'art. 90 Reg., interpella la Camera ponendo in votazione la sua decisione di inammissibilità dell'emendamento Longo. La Camera approva.

15 dicembre 1955. — Durante l'esame degli articoli del disegno di legge sulla perequazione tributaria (n. 1432), il Presidente *Leone*, a proposito di un emendamento del dep. *Selvaggi* modificato dal presentatore durante la discussione, precisa che, se rientra nella prassi la possibilità per un deputato che ha già presentato un emendamento di modificarlo nella forma e anche di diminuirne od estenderne la portata, non gli è però consentito di proporne in Aula una modificazione così sostanziale da farne una proposta emendativa nuova. Pertanto ritiene improponibile l'emendamento *Selvaggi*.

2 marzo 1956. — Durante l'esame degli articoli del disegno di legge elettorale per la Camera dei Deputati (n. 1237), il Presidente *Leone* interpreta la assenza dei proponenti l'emendamento *De Martino Carmine, Caronia, Perlingieri* ecc., come rinunzia all'emendamento stesso; dichiara quindi che tutti gli altri emendamenti che a questo si ricollegavano, vengono di conseguenza a cadere.

17 dicembre 1956. — Durante l'esame degli articoli di una proposta di legge sulle pensioni di guerra (n. 2014), a proposito di un emendamento *Di Giacomo* al terzo capoverso dell'art. 1 del progetto, il Presidente *Leone* ricorda che un emendamento, anche se già approvato, cade qualora venga successivamente respinto il comma cui detto emendamento si riferiva. La Camera successivamente non approva il terzo capoverso dell'art. 1 cui si riferiva l'emendamento *Di Giacomo* già approvato.

12 marzo 1957. — Durante il seguito della discussione della proposta di legge Segni e Pintus relativa all'istituzione della provincia di Oristano (n. 1392), il Presidente, Vicepresidente *Targetti*, consente al dep. *Murgia* di svolgere un emendamento inteso ad escludere dall'istituenda provincia 13 comuni, con riserva di valutare la proponibilità dell'emendamento stesso ai sensi dell'art. 133 della Costituzione, il quale prevede che l'istituzione di una nuova provincia sia stabilita con legge della Repubblica a condizione che si abbiano l'iniziativa dei comuni interessati e il parere della Regione. Ora tali condizioni potrebbero non più sussistere nel caso che la circoscrizione provinciale non fosse più quella progettata e per la quale i comuni presero l'iniziativa e la Regione espresse parere favorevole. Dopo che i deputati *Murgia* e *Pintus* hanno svolto considerazioni di merito, i deputati *Laconi, Berlinguer* e *Pirastu*, esaminando la questione della proponibilità o meno dell'emendamento in esame, affermano che l'art. 133 della Costituzione presenta caratteristiche particolari, in quanto l'istituzione di nuove province è stabilita con legge della Repubblica, su iniziativa dei comuni, sentita la Regione: ora, mentre il parere della Regione, che riguarda solo l'opportunità di istituire o meno la nuova provincia, non è in alcun senso vincolante per il Parlamento, l'iniziativa dei comuni interessati, determinando l'estensione della provincia, vincola invece il legislatore a decidere senza modificare la circoscrizione così precisata; altrimenti potrebbe arrivarsi all'assurdo che, per via di successivi emendamenti, si potrebbe staccare un numero tale di comuni da rendere addirittura inconsistente la nuova provincia. Pertanto l'emendamento *Murgia* è da considerarsi improponibile. I deputati *Angioy* e *Murgia* invece ritengono l'eccezione di improponibilità sollevata dal dep. Laconi non fondata, in quanto la volontà espressa dalle Amministrazioni comunali non può in alcun caso sovrapporsi al giudizio sovrano del Parlamento, che deve deliberare sulla scorta di un giudizio di carattere politico ed amministrativo, e non procedurale. Il rel. *Bubbio* condivide la tesi dell'improponibilità dell'emendamento *Murgia*, ma preferisce che l'emendamento stesso sia respinto per ragioni di merito. La reiezione dell'emendamento è pure chiesta dal Ministro *Tambroni*, che non intende pronunciarsi sulla questione della sua proponibilità. Dopo che il Presidente, pure essendo favorevole alla tesi dell'improponibilità dell'emendamento in questione, ha invitato il dep. Laconi a non insistere sull'eccezione, per non pregiudicare, con una decisione affrettata, una questione di non lieve importanza costituzionale, e dopo che il dep. *Laconi* ha aderito a tale richiesta, l'emendamento *Murgia*, posto ai voti, non è approvato.

11 luglio 1957. — Durante l'esame degli articoli del disegno di legge concernente provvedimenti per il Mezzogiorno (n. 2453), il rel. di minoranza *Napolitano Giorgio* presenta un emendamento ad un emendamento soppressivo. Il Presidente *Leone*, rilevato che un emendamento di tal genere equivale ad un nuovo emendamento non proponibile in questa sede, lo dichiara inammissibile.

16 luglio 1957. — Durante l'esame degli articoli del disegno di legge di conversione in legge del d.-l. 6 giugno 1957, n. 374 (n. 2956), il Presidente *Leone* comunica che il dep. *Natoli* ha presentato un emendamento corredato dal prescritto numero di firme: sebbene a rigore non sarebbero presentabili emendamenti ad emendamenti poiché il Governo ha già espresso il suo pa-

rere, accetta l'emendamento *Natoli* e gli concede di svolgerlo, a condizione che ciò non costituisca precedente.

9 ottobre 1957. — Durante l'esame degli articoli del disegno di legge di conversione in legge del d.-l. 14 settembre 1957, n. 812 (n. 3165), il Presidente *Leone* dichiara inammissibile un emendamento del dep. *Calasso* all'art. 5, perché concernente materia diversa da quella che è oggetto del disegno di legge in discussione.

4 dicembre 1957. — Durante l'esame degli articoli dei progetti di legge concernenti la nuova disciplina dei contratti agrari (nn. 860, 233, 835 e 2065), il Presidente *Leone* precisa che i sub-emendamenti devono essere presentati prima che il relatore abbia espresso il parere sugli emendamenti onde evitare che la discussione si riapra.

20 dicembre 1957. — Iniziandosi l'esame degli articoli del disegno di legge costituzionale recante modifiche all'art. 57 Cost. (n. 3316), il Presidente *Leone* informa che sono stati presentati alcuni emendamenti da ritenere, in via eccezionale, quantunque tardivi, ammissibili (salvo il coordinamento), dato che solo il giorno precedente è stato deciso l'inserimento nell'ordine del giorno del disegno di legge, e aggiunge, in seguito a domanda rivoltagli dal dep. *Degli Occhi*, che altri emendamenti potranno ancora esser presentati fino a che la Commissione non sarà invitata ad esprimere il proprio parere. — In seguito, per consentire ai gruppi parlamentari di prendere conoscenza dei numerosi emendamenti e subemendamenti così presentati, il Presidente, su richiesta del dep. *Caprara*, sospende la seduta. Alla ripresa, una proposta di rinviare alla Commissione gli emendamenti stessi, avanzata dal dep. *Pajetta Giancarlo* e configurata dal Presidente come proposta di sospensiva, viene votata e respinta dall'Assemblea, mentre viene adottata altra proposta dello stesso deputato (appoggiata a norma dell'art. 86 Reg.) intesa a rinviare alla seduta successiva il seguito della discussione.

u) Emendamenti: svolgimento e discussione (v. pure questioni sub *uu*).

10 aprile 1954. — Durante l'esame dei capitoli del bilancio della spesa del Ministero del tesoro 1954-55 (n. 699), il Presidente, Vicepresidente *Leone*, pone in votazione gli emendamenti *Gomez D'Ayala* e *Viviani Luciana* senza concedere la parola ai presentatori, poiché, avendo detti deputati partecipato alla discussione generale, ritiene che si debba presumere che essi abbiano già svolto in quella sede gli emendamenti presentati.

7 marzo 1956. — Durante l'esame degli articoli del disegno di legge elettorale per la Camera dei Deputati (n. 1237), il dep. *Degli Occhi*, dopo aver illustrato un emendamento da lui presentato e dopo che il Ministro dell'Interno *Tambroni* ha espresso il suo parere, chiede di nuovo la parola per un chiarimento che intende dare. Il Presidente *Leone* concede la parola in via eccezionale, pur ricordando che il Regolamento non prevede replica alle dichiarazioni del Governo sugli emendamenti.

16 luglio 1957. — Durante l'esame degli articoli del disegno di legge relativo alla conversione in legge del d.-l. 6 giugno 1957, n. 374 (n. 2956), il Presidente *Leone* contesta al dep. *Mancini* la possibilità di continuare nel suo intervento dato che mantiene l'emendamento presentato su cui già si era espresso il Governo.

1° agosto 1957. — Durante l'esame degli articoli dei progetti di legge sull'estensione dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni (nn. 252, 604, 801 e 1163), il Presidente *Leone*, a proposito dell'emendamento *Tognoni*, che riguarda quasi tutta la materia del testo in discussione, onde evitare preclusioni, segue, nel dar corso all'esame dell'emendamento, il criterio di raggruppare i singoli argomenti.

19 novembre 1957. — Durante l'esame degli articoli dei progetti di legge concernenti la nuova disciplina dei contratti agrari (nn. 860, 233, 835 e 2065), il Presidente *Leone* ammette che il relatore dia solo un parere complessivo sui numerosi emendamenti presentati.

21 dicembre 1957. — Durante la discussione del disegno di legge costituzionale concernente modifiche all'art. 57 della Costituzione (n. 3316), il Presidente *Leone*, ravvisandone l'opportunità, decide di far procedere alla discussione simultanea degli emendamenti presentati al disegno di legge, sia perché si pongono formalmente come emendamenti all'art. 1 del disegno, sia perché sostanzialmente sono tutti fra loro collegati; si riserva d'altra parte di pronunziarsi sulla eventuale improponibilità di emendamenti che modifichino articoli della Costituzione diversi da quello oggetto del disegno di legge.

v) **Emendamenti: votazione** (v. pure le questioni sub *c* e *tt*).

6 ottobre 1953. — In sede di votazione dei capitoli del bilancio affari esteri 1953-54 (n. 74), a proposito di alcuni emendamenti presentati ai capitoli 93-96 del bilancio stesso, il Presidente, Vicepresidente *Leone*, ricorda che di fronte a più emendamenti interdipendenti si vota per primo quello la cui approvazione o reiezione determina la sorte degli altri, in applicazione del principio della economia della discussione.

21 luglio 1954. — In sede di esame degli articoli della proposta di legge Pieraccini relativa alla concessione di una pensione ai ciechi civili (n. 33), di fronte alla decisione del Presidente di porre in votazione per primo un emendamento del dep. *Pieraccini* e per secondo un emendamento del dep. *Di Giacomo*, il dep. *Moro* ritiene che, deliberando sul primo, la Camera non potrà che accettare od escludere il principio dell'assegno vitalizio e poiché l'emendamento *Di Giacomo*, sebbene in una forma più ristretta, riproduce lo stesso principio, la reiezione del primo emendamento potrà precludere la votazione del secondo. Il Presidente, Vicepresidente *Leone*, chiarisce che l'emendamento *Di Giacomo* si differenzia da quello Pieraccini poiché rispetto a questo prevede ipotesi più ristrette di assistenza; non essendo possibile votare per concetti, mantiene il suo punto di vista e dà seguito alla votazione dell'emendamento *Pieraccini*, avvertendo però che la reiezione eventuale di questo non determinerà l'assorbimento dell'emendamento *Di Giacomo*.

26 ottobre 1955. — Durante l'esame degli articoli delle proposte di legge Luzzatto, Capalozza ed Ariosto sulla competenza dei tribunali militari in tempo di pace (nn. 170, 186 e 187), il Presidente *Leone* ritiene opportuno far votare prima gli emendamenti aggiuntivi e poi quelli soppressivi. La Camera non si oppone alla proposta del Presidente.

2 marzo 1956. — Durante l'esame degli articoli del disegno di legge elettorale per la Camera dei Deputati (n. 1237), il Presidente *Leone* dichiara l'impossibilità di accogliere una richiesta del dep. *Formichella* tendente a porre in votazione prima l'inciso di una alinea di un emendamento, poiché se detto inciso venisse approvato da solo rimarrebbe sospeso e privo di qualsiasi legame col testo.

8 marzo 1956. — Durante l'esame degli articoli del disegno di legge elettorale per la Camera dei Deputati (n. 1237), a proposito dell'emendamento del dep. *Pigni*, soppressivo dell'art. 20 del disegno, posto in votazione dal Presidente *Leone*, i deputati *Agrimi* e *Marotta* dichiarano il loro disaccordo sulla decisione del Presidente relativa alla priorità della votazione dell'emendamento soppressivo rispetto agli altri presentati. Il Presidente chiarisce allora che gli emendamenti soppressivi totali sono diretti a far sì che di un dato argomento non si parli affatto nella legge: hanno quindi valore pregiudiziale e per questo si votano per primi. Nel caso specifico, se l'emendamento *Pigni* non venisse approvato si voterebbe sull'emendamento sostitutivo del dep. *Agrimi* e se anche questo venisse respinto si voterebbe sul testo della Commissione che è uguale a quello del Governo. Si procede quindi alla votazione dell'emendamento *Pigni*, che viene respinto dalla Camera che approva l'emendamento sostitutivo *Agrimi*.

8 novembre 1956. — Durante l'esame degli articoli della proposta di legge relativa alla disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo e del vincolo alberghiero (n. 1932), il Presidente *Leone* ammette alla votazione un emendamento della Commissione all'art. 5, contrastante con la precedente approvazione dell'emendamento *Rapelli* all'art. 2, in quanto la Camera è incorsa in errore

nell'approvare il primo emendamento in una formulazione non corrispondente alla sua volontà, per cui l'emendamento all'art. 5 assume valore esplicativo rispetto all'emendamento *Rapelli*. Il Presidente dichiara altresì di riservarsi di richiamare l'attenzione del Senato sull'errore involontario commesso dalla Camera.

31 luglio 1957. — Durante l'esame degli articoli dei progetti di legge sulla nuova disciplina dei contratti agrari (nn. 860, 233, 835 e 2065), prima di passare ai voti sugli emendamenti all'art. 1 del testo, il Presidente *Leone* precisa che le votazioni seguiranno un ordine logico: si procederà cioè votando sui singoli argomenti, enucleandoli dai diversi emendamenti.

27 febbraio 1958. — In sede di discussione delle proposte di legge sul riscatto degli alloggi I. N. C. I. S., I. N. A.-Casa ed altri di tipo popolare ed economico (nn. 68, 416, 454 e 1298) il Presidente *Leone* avverte che sugli emendamenti presentati al testo del Governo e da questo accettati non si procederà a votazione tranne che questa sia espressamente richiesta.

z) Esame degli articoli.

18 novembre 1953. — Durante la discussione, presso la Commissione Istruzione in sede legislativa, della proposta di legge Ferrari Riccardo e Basile Guido concernente gli esami di abilitazione alla libera docenza (n. 178) e formata da un articolo unico, il dep. *Fabriani* propone di non passare all'esame dell'articolo. Il Presidente *Martino* osserva che, a norma del Regolamento e delle consuetudini, non si può votare sul non passaggio all'esame dell'articolo, dato che la discussione sul medesimo coincide con la discussione generale. Il dep. *Moro* formula riserve su tale interpretazione, in quanto la votazione per il non passaggio alla discussione degli articoli è pregiudiziale, e quindi il fatto che si tratti di un articolo unico o di più articoli non toglie alla Camera, e quindi alla Commissione, il diritto di stabilire in sede pregiudiziale se sia o meno favorevole alla discussione del progetto, tanto più che il singolo articolo può essere oggetto di emendamenti o di votazione per divisione. Il Presidente *Martino* conferma l'interpretazione dell'inammissibilità di una votazione per non passare alla discussione dell'articolo, in quanto, coincidendo, nel caso di articolo unico, la discussione generale e la discussione dell'articolo, non è concepibile la richiesta di non passaggio a una discussione già avvenuta. Riconosce per altro la possibilità di una sola eccezione, qualora fosse richiesta la votazione per divisione, poiché in tal caso l'articolo unico si trasformerebbe in più articoli, e potrebbe aver luogo la discussione separata dei singoli brani dell'articolo, dopo la chiusura della discussione generale.

29 luglio 1954. — Iniziando l'esame degli articoli del disegno e della proposta di legge relativi alle norme per la elezione del Consiglio regionale della Val d'Aosta (nn. 395 e 509), il dep. *Luzzatto* ricorda che la relazione di minoranza contiene la proposta di non passare all'esame degli articoli nel testo della Commissione; analoga finalità si proponeva un o. d. g. *Dugoni*, successivamente ritirato. Pertanto, e nonostante il ritiro dell'o. d. g., ritiene che la Camera debba preliminarmente decidere su quanto richiesto nella relazione di minoranza. Il Presidente, Vicepresidente *Leone*, precisa allora che il passaggio agli articoli è automatico e non richiede votazione quando non vi è proposta contraria o quando una proposta di tal genere viene ritirata e non è ripresentata da alcun deputato.

25 gennaio 1955. — Durante l'esame degli articoli del disegno di legge sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (n. 568), il Presidente, Vicepresidente *Leone*, propone alla Camera di accantonare alcuni articoli che comportano discussioni alle quali potranno seguire soluzioni concordate e di proseguire intanto l'esame degli altri articoli sui quali non esistono divergenze. La Camera accetta la proposta del Presidente.

7 marzo 1956. — Durante l'esame degli articoli del disegno di legge elettorale per la Camera dei Deputati (n. 1237), il Presidente *Leone* pone in votazione l'art. 7 con la riserva che il relatore per la maggioranza e quello di minoranza, alla fine della seduta, presentino un comma aggiuntivo concordato sulla base dei principî che essi hanno dichiarato di accettare durante la discussione.

aa) Fatto personale.

27 luglio 1954. — Nella seduta antimeridiana, riferendosi al discorso del dep. *Di Vittorio*, pronunciato nella seduta del 22 luglio in sede di discussione del bilancio del Ministero del lavoro per l'esercizio 1954-55 (n. 915), in risposta a quanto dichiarato dal Ministro Vigorelli sull'inchiesta per la sciagura di Ribolla, il Presidente *Gronchi* osserva che vi è in realtà una certa differenza tra il resoconto stenografico e quello sommario: più attenuato il primo, più incisivo, nel riassunto del discorso, il secondo. Vuole con ciò dare atto al Ministro Vigorelli della buona fede delle dichiarazioni, mentre giudica le precisazioni del dep. Di Vittorio sufficienti a dissipare ogni equivoco. Dichiara pertanto esaurito il fatto personale.

bb) Formazione dell'ordine del giorno.

29 aprile 1954. — Il dep. *Luzzatto* ricorda che sulla proposta Nenni Pietro relativa all'abrogazione della legge elettorale 31 marzo 1953, n. 148, dai punti I al IV (n. 1) era stata deliberata l'urgenza. Pertanto, secondo l'art. 65 Reg., essendo trascorse 30 sedute, propone di inscrivere la proposta all'ordine del giorno della Camera senza relazione della Commissione. Il Presidente *Gronchi* si riserva di applicare la norma del Regolamento per l'iscrizione della proposta Nenni all'ordine del giorno e fa osservare che la proposta stessa è inscritta all'ordine del giorno della Commissione Interni in sede referente, per la sua riunione di domani.

4 giugno 1954. — Il Presidente *Gronchi*, trascorso il termine previsto dall'art. 35 Reg., pone in discussione, nel testo del proponente, a norma dell'art. 65 (mancando la relazione), la proposta Nenni Pietro per l'abrogazione della legge 31 marzo 1953, n. 148, punti dal I al IV (n. 1). Il rel. *Tozzi Condivi* ricorda che la Commissione Interni, nella seduta del 30 aprile scorso, approvò una proposta Almirante per abbinare la proposta Nenni con il disegno preannunziato dal Governo in materia di elezioni politiche. Giustifica in tal modo la mancata presentazione della relazione, e ritiene che la proposta Nenni non possa essere discussa dall'Assemblea senza una palese violazione del Regolamento. Dopo vari interventi, fra cui principale quello del dep. *Almirante* che precisa che la propria proposta aveva un significato di rinvio puro e semplice, il Presidente afferma che, qualunque sia stato il voto della Commissione, la Presidenza aveva il diritto e il dovere di iscrivere la proposta Nenni all'ordine del giorno, non essendo pensabile che un progetto di legge possa trascinarsi all'infinito davanti a una Commissione in sede referente, con lesione del diritto del proponente. — Successivamente un o. d. g. *Bozzi*, tendente a impegnare il Governo a presentare entro il 4 luglio 1954 un disegno di legge in materia di elezione della Camera dei Deputati (sospendendo la discussione della proposta Nenni fino a tale data), votato a scrutinio segreto, non è approvato con 264 voti *favorevoli* e 279 voti *contrari*.

16 dicembre 1955. — Il dep. *Alicata*, dichiarandosi insoddisfatto della risposta avuta dal Presidente del Consiglio ad una sua interrogazione sull'agitazione degli insegnanti, chiede che venga fissata per la seduta di domani la discussione di una sua mozione concernente lo stesso argomento. Il Presidente *Leone* precisa che le richieste per la fissazione del giorno per la discussione di una mozione devono essere avanzate a fine seduta, come di prassi, onde evitare votazioni di sorpresa in un momento in cui non tutti i deputati sono presenti in Aula.

19 gennaio 1956. — In sede di deliberazione sull'ordine del giorno della seduta successiva, il Presidente *Leone*, avendo concesso la parola a più oratori dopo la proposta di esaminare la legge elettorale politica nella prossima seduta, avverte che, poiché l'art. 79 Reg. prevede per queste questioni una procedura più breve, non costituisce precedente l'aver consentito l'intervento ai rappresentanti di tutti i gruppi politici.

19 gennaio 1957. — Durante la discussione per la formazione dell'ordine del giorno della successiva seduta, il Presidente *Leone* ricorda, a proposito dei termini per la presentazione della relazione da parte della Commissione, che, per l'art. 65 Reg., alla Presidenza della Camera spetta il potere di iscrivere

all'ordine del giorno dell'Assemblea un disegno o una proposta di legge, solo quando il termine precedentemente fissato alla Commissione per la presentazione della relazione scritta non venisse osservato e non fosse prorogato. Successivamente, avendo il Presidente del Consiglio *Segni* preannunziato la presentazione, entro breve tempo, di un disegno di legge elettorale amministrativa, il dep. *Nenni Pietro* ricorda che in materia esiste una proposta di legge della sua parte e chiede che sia fissato alla Commissione un termine per riferire sulla stessa. — Replica il Presidente *Leone* ricordando che la proposta di legge in questione non ha ottenuto la procedura d'urgenza: pertanto la Commissione ha due mesi di tempo per riferire (non ancora trascorsi), dopo di che egli potrà avvalersi dell'art. 65 Reg. per fissare un termine, come richiesto. Il Presidente, nonostante il contrario avviso del dep. Nenni, mantiene tale interpretazione, pur riconoscendo l'infelice formulazione dell'art. 65 Reg. — Successivamente, essendo stata fatta presente l'esistenza di una proposta Almirante, pure in materia di elezioni amministrative (per la quale fu concessa l'urgenza), il Presidente dichiara che fisserà per essa un termine alla Commissione, ma secondo la propria discrezionalità, non aderendo quindi alla richiesta del dep. Almirante, che voleva detto termine non superiore a 8-10 giorni.

19 dicembre 1957. — A conclusione della discussione per la formazione dell'ordine del giorno, il Presidente *Leone*, rispondendo al dep. *Covelli* che gli aveva chiesto di intervenire a tutela delle richieste della minoranza sulla necessità di dare priorità alla discussione sulla legge elettorale amministrativa, precisa che la formazione dell'ordine del giorno è uno dei più gelosi poteri dell'Assemblea: il Presidente infatti lo annuncia e la Camera può accettarlo o modificarlo; il Presidente quindi, quale tutore del Regolamento, non può che adeguarsi alle sue norme, respingendo le suggestioni di un suo intervento attivo in materia.

cc) Giunta delle elezioni.

28 luglio 1954. — Sulla proposta della Giunta delle elezioni di annullare l'elezione del dep. *Giuseppe Alpino* (Doc. X, n. 1), il dep. *Marzotto* ed altri chiedono la votazione a scrutinio segreto; la Camera non risulta in numero legale e la seduta viene sospesa per un'ora. Alla ripresa il Presidente, Vicepresidente *Leone*, chiede se i presentatori della domanda di votazione per scrutinio segreto insistono nella loro richiesta; il dep. *Marzotto* dichiara a nome suo e degli altri firmatari di ritirare la richiesta domandando peraltro se non sia più opportuno rimettere gli atti alla Giunta per una verifica completa dei risultati elettorali in tutte le circoscrizioni. Il Presidente prende atto della rinunzia alla domanda di scrutinio segreto; in merito al rinvio degli atti alla Giunta ritiene proceduralmente possibile una decisione in questo senso, sempre che vi sia una proposta formale; il dep. *Marzotto* dichiara che rimette al Presidente di decidere sulla possibilità che la Camera prenda tale deliberazione. Il Presidente allora, ribadita la possibilità di adottare il rinvio degli atti alla Giunta, dichiara che, non essendoci una proposta formale al riguardo, non potrà che porre in votazione le conclusioni della Giunta, che la Camera approva.

28 novembre 1957. — Dando inizio alla discussione sulle deliberazioni della Giunta delle elezioni in merito alle questioni interpretative della legge elettorale relative al Collegio unico nazionale (Doc. X, n. 3), il Presidente *Leone* chiarisce all'Assemblea la portata e i limiti del problema premettendo che, prima ancora che la Giunta pervenisse a delle conclusioni, egli, in un colloquio col Presidente della Giunta Jervolino, prospettò l'opportunità che l'Assemblea fosse investita dell'esame dei principî giuridici in base ai quali doveva procedere alla convalida dei deputati eletti nel C. U. N., e che il Presidente Jervolino, dopo aver riferito alla Giunta la richiesta del Presidente della Camera, gli aveva inviato una lettera nella quale dichiarava che la Giunta, dopo ampia discussione, era pervenuta alla conclusione di ritenere che rientra nella propria competenza esclusiva decidere dei principî giuridici in base ai quali si deve procedere alla convalida dei deputati eletti nel C. U. N. Premesso che la questione si pone come problema nuovissimo in quanto non si tratta della convalida di un singolo deputato bensì della determinazione di principî interpretativi delle norme di legge che regolano la materia da cui poi deriveranno le convalide, e pur

lasciando impregiudicata la questione relativa alla natura del potere delegato o primario della Giunta in materia di convalide, chiarisce che la Camera è qui chiamata a pronunciarsi limitatamente alla questione se l'Assemblea abbia o meno il potere di esaminare i principî che regolano in generale le convalide. Chiarisce d'altra parte che, trattandosi di un problema esclusivamente giuridico, non vi è questione di prestigio presidenziale o della Giunta né di fiducia nel Presidente della Camera e che quindi l'Assemblea è libera di esprimere il proprio parere senza timore dei riflessi che dalla sua decisione possono derivare.

Interviene nella discussione il dep. *Corbi*, favorevole alla proposta della Giunta, poiché a suo parere questa – trattandosi di convalida – deriva la sua competenza esclusiva dal combinato disposto dell'art. 10 del suo regolamento interno e dall'art. 25 Reg. della Camera. Anche il dep. *Colitto* si dichiara favorevole al punto di vista espresso dalla Giunta, così come i deputati *Ferri*, *De Francesco*, *Villelli* e *Degli Occhi*, tutti però sottolineando lo scrupolo del Presidente della Camera nel porre la questione per rispetto all'Assemblea. Il dep. *Tesauro*, partendo dal disposto costituzionale che attribuisce all'Assemblea il potere di giudicare dei titoli di ammissione dei suoi componenti, poiché a suo parere dal Regolamento della Camera non deriva alla Giunta il conferimento di un potere esclusivo né determinato, conclude per la competenza dell'Assemblea in materia di determinazione dei principî generali interpretativi della legge elettorale. A queste conclusioni perviene anche il dep. *Jervolino*, Presidente della Giunta, intervenuto a titolo personale. Posta in votazione, la tesi della Giunta delle elezioni (secondo cui la Giunta stessa non ha il dovere di sottoporre all'Assemblea i principî interpretativi delle norme legislative in base ai quali procederà alla convalida dei deputati del C. U. N.) viene approvata.

5 dicembre 1957. — Il Presidente *Leone* dà corso alla discussione generale concernente il parere della Giunta delle elezioni che ravvisa incompatibilità delle funzioni di deputato con quelle di sindaco di comune capoluogo di provincia e di presidente di amministrazione provinciale (Doc. X, n. 4). Interviene il dep. *Colitto*, che sostiene in via preliminare che l'organo competente a giudicare della compatibilità è la Giunta delle elezioni, salvo a sottomettere le sue decisioni all'Assemblea per i casi di incompatibilità; quanto al merito della questione ritiene insussistente l'asserita incompatibilità ed invita l'Assemblea a rigettare il principio contenuto nelle conclusioni della Giunta. Il rel. *Pignatelli*, basandosi invece sulle norme legislative attualmente in vigore che affermano il principio secondo cui non è possibile esercitare contemporaneamente le due funzioni di amministratore provinciale o comunale e di membro del Parlamento, ribadisce le conclusioni della Giunta che, poste in votazione, vengono approvate dalla Camera. Il dep. *Jervolino*, Presidente della Giunta, pone in rilievo allora la contradditorietà della deliberazione testé presa con quella del 28 novembre 1957 per quanto riguarda la distribuzione di competenza tra Giunta e Assemblea: il fatto che la Giunta delle elezioni ha portato davanti all'Assemblea le sue conclusioni perché venissero suffragate dal voto di questa, contraddice la decisione dell'Assemblea stessa presa il 28 novembre 1957 e secondo cui la Giunta delle elezioni ha competenza esclusiva in materia di validità delle elezioni e di incompatibilità. Il Presidente, dopo aver ringraziato il dep. Jervolino per aver sollevato la questione e premesso che nonostante la contradditorietà delle due delibere esse non di meno mantengono entrambe la loro efficacia, ritiene che la decisione del 28 novembre possa essere considerata determinazione di specie e non di massima, come risoluzione cioè di quel caso e non come precedente e dichiara di riservarsi di sottoporre il problema alla Giunta del Regolamento per predisporre in quella sede uno studio preliminare e idoneo alla soluzione del problema, tale da poter essere successivamente sottoposto all'Assemblea per la posizione di una norma regolamentare capace di risolvere normativamente il delicato problema.

dd) Interventi in materie estranee all'ordine del giorno.

3 luglio 1956. — Iniziando la seduta, il dep. *Roberti* chiede di parlare per esprimere la solidarietà sua e del suo gruppo ai lavoratori polacchi partecipanti allo sciopero di Poznan. Il Presidente *Leone* dichiara di non potergli concedere la parola

in quanto la materia su cui vuole intervenire non può, in questa sede, essere oggetto di discussione per provocare la quale occorre servirsi degli appositi strumenti parlamentari.

26 ottobre 1956. — Iniziando la seduta, il dep. *Foschini* chiede la parola per trattare della commozione dell'opinione pubblica di fronte alle notizie che giungono dall'Ungheria. Il Presidente, Vicepresidente *Rapelli*, non gli concede la parola ricordando i limiti e gli strumenti previsti dal Regolamento per la discussione in Aula, e poiché il dep. Foschini insiste sospende la seduta. Alla ripresa lo stesso dep. *Foschini* chiede di nuovo la parola. Il Presidente *Leone*, precisato che all'inizio di seduta non sono consentiti che interventi concernenti commemorazioni di parlamentari o di altissime personalità, previa comunicazione alla Presidenza e con l'assenso dei gruppi, e che avvenimenti di politica interna di altri paesi non possono essere trattati alla Camera se non per mezzo degli strumenti previsti dal Regolamento, invita il dep. Foschini a non insistere.

ee) Inversione dell'ordine del giorno.

3 dicembre 1954. — Il dep. *Viola* chiede di invertire l'ordine del giorno per dar modo di discutere immediatamente la mozione da lui presentata. Il dep. *Cappugi* ed il dep. *Natoli* ritengono che, poiché la Camera ha già iniziato la discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti concernenti il disegno di legge sulla delega al Governo per l'emanazione delle norme relative allo statuto degli impiegati civili dello Stato, non sia possibile sospendere una discussione già iniziata. Il Presidente, Vicepresidente *Leone*, chiarisce che l'osservazione del dep. Natoli può aver valore sul piano dell'opportunità ma che, sul piano regolamentare, la Camera può sempre invertire il suo ordine del giorno; precisa che sull'inversione dell'ordine del giorno la Camera ha una competenza esclusiva e che un accordo tra Presidenza, gruppi e Governo non può mai surrogare, quando non vi sia unanimità di consensi, una deliberazione dell'Assemblea per l'inversione dell'ordine del giorno.

14 marzo 1958. — Il dep. *Bettiol Francesco Giorgio* chiede un'inversione dell'ordine del giorno per discutere il disegno di legge relativo al riconoscimento giuridico del Corpo volontari della libertà. I deputati *Montanari* e *Miceli* si dichiarano rispettivamente contrario e favorevole. Il Presidente *Leone* considera non corretti questi interventi spettando al Presidente di dare facoltà di parlare pro e contro la proposta di inversione dell'ordine del giorno. Poiché nessuno chiede di parlare, pone in votazione la proposta che viene approvata.

ff) Mozioni, interpellanze ed interrogazioni (v. pure le questioni sub *r*, *pp* e *uu*).

4 marzo 1954. — Dopo che il Ministro di grazia e giustizia *De Pietro* ha risposto alle interrogazioni dei deputati Luzzatto e Nicosia relative ad alcuni fatti avvenuti nel carcere di Palermo, il dep. *Nicosia*, invitato dal Presidente a dichiarare se è soddisfatto, lamenta che il Ministro non abbia ritenuto, prima di rispondere, di attendere notizie più dettagliate. Il Presidente, Vicepresidente *Leone*, precisa che poiché l'interrogazione del dep. Nicosia verte sullo stesso argomento di quella del dep. Luzzatto, era stata abbinata con questa che a sua volta era stata presentata con richiesta d'urgenza.

9 marzo 1954. — Durante la discussione per la fiducia al Gabinetto Scelba, il dep. *Cavaliere Stefano* lamenta il ritardo con cui il Governo risponde alle interrogazioni. Il Presidente, Vicepresidente *Leone*, gli fa osservare che il Governo risponde quando le interrogazioni sono poste all'ordine del giorno. Il dep. *Cavaliere* afferma che il Governo ha però interesse che certe interrogazioni non vengano poste all'ordine del giorno. Il Presidente precisa allora che, ammesso pure tale interesse, esso non avrebbe rilevanza e ribadisce che l'andamento dei lavori per quanto concerne interrogazioni ed interpellanze rientra nella competenza esclusiva della Presidenza della Camera.

23 marzo e *1° luglio 1954.* — Discutendosi della data di svolgimento di interpellanze ed interrogazioni e della discussione di mozioni presentate in occa-

sione del « caso Montesi », il Presidente del Consiglio *Scelba* chiede il rinvio a dopo la conclusione dei procedimenti penali in corso. Il Presidente, Vicepresidente *Leone*, pone la questione relativa alla procedura da seguire precisando la diversità di conseguenze derivanti dal mancato riconoscimento dell'urgenza da parte del Governo nei confronti delle interrogazioni, interpellanze e mozioni: ricorda che per l'interrogazione si segue necessariamente il corso normale, mentre per la mozione, qualora i proponenti dovessero insistere, a norma dell'art. 125, sarà la Camera a determinare il giorno in cui le mozioni dovranno essere svolte e discusse, udito il Governo ed il proponente, e non più di due deputati. Poiché il dep. *Berlinguer* insiste indicando il 25 marzo come data per la discussione della mozione da lui presentata, il Presidente pone in votazione detta proposta; il dep. *Moro* chiede quale sarebbe il significato di un'eventuale reiezione della proposta Berlinguer e il Presidente precisa che la reiezione di detta proposta avrebbe il significato di rinvio, fermo restando il diritto di presentare successivamente proposte per la fissazione di un'altra data o per la sospensiva. — Posta ai voti a scrutinio segreto, la proposta Berlinguer di discutere il 25 marzo le mozioni in questione, non è approvata con 207 voti *favorevoli* e 268 *contrari*.

Successivamente il dep. *Marotta* propone di fissare la data della discussione a 7 giorni dopo la conclusione dei procedimenti giudiziari sul caso Montesi. La proposta Marotta suscita notevoli perplessità, e viene giudicata dal dep. *Luzzatto* in contrasto con l'art. 125 Reg., secondo il quale si deve fissare una data certa per la discussione di una mozione. Il Presidente, rendendosi conto della delicatezza della questione e dell'opportunità di riferirsi ad un termine certo, prega di formulare la proposta in altri termini. All'invito presidenziale accedono il Presidente del Consiglio *Scelba* e lo stesso dep. *Marotta* il quale propone che la data di discussione sia fissata al 1° luglio 1954. La Camera approva, a scrutinio segreto, con 270 voti *favorevoli* e 198 *contrari*.

Ma, il 1° luglio, il Ministro senza portafoglio *De Caro* chiede un nuovo rinvio, non essendo ancora terminate le indagini giudiziarie. Dopo vari interventi, la sospensiva proposta dal Governo, votata a scrutinio segreto, è approvata con 254 voti *favorevoli* e 230 *contrari*.

2, 6 e 7 aprile 1954. — Il dep. *Berlinguer* sollecita una dichiarazione del Governo circa la data di discussione di una sua mozione sull'interdizione dell'impiego delle armi termo-nucleari. Il Presidente, Vicepresidente *Targetti*, fa osservare che richieste del genere debbono essere fatte al termine della seduta.

Il 6 aprile successivo, lo stesso dep. *Berlinguer* propone che la data di discussione della sua mozione sia fissata per venerdì 9 p. v. Il Presidente, Vicepresidente *Macrelli*, informa che il Ministero della difesa si riserva di fare conoscere il suo pensiero in merito quando il Ministro, attualmente fuori Roma, sarà rientrato in sede. Il Ministro delle finanze *Tremelloni* assicura che interpellerà il Ministro competente. Il dep. *Berlinguer* chiede che la sua proposta sia messa in votazione. Respinta una proposta sospensiva *Moro*, il Presidente, a richiesta dello stesso deputato, indice la votazione per appello nominale sulla proposta Berlinguer, ma la Camera non risulta in numero legale e il Presidente rinvia la seduta al giorno successivo. — Il 7 aprile, la proposta Berlinguer viene respinta con votazione per appello nominale.

6 maggio 1954. — Dopo la discussione delle mozioni Berlinguer, Zaccagnini e Gray (tutte contro l'impiego delle armi nucleari ed invitanti il Governo a fare quanto in suo potere per impedire detto impiego), la Camera approva un testo unificato delle mozioni Berlinguer e Zaccagnini. Successivamente il dep. *Roberti* insiste per la votazione della mozione Gray, e il Presidente *Gronchi*, pur osservando che vi sarebbe una preclusione alla votazione della mozione in parola, in quanto più restrittiva di quella già votata, la pone ugualmente in votazione. La mozione Gray non risulta approvata.

9 giugno 1954. — Dopo l'annunzio delle interrogazioni e mozioni presentate, il dep. *Walter* chiede la parola perché la Presidenza esprima il suo giudizio sul modo in cui è stata redatta la risposta scritta ad un'interrogazione da lui rivolta al Sottosegretario Preti, modo che ritiene poco riguardoso in quanto, nel merito dell'interrogazione, la risposta ricevuta rinvia a quanto pubblicato da un quotidiano della Capitale. Il Presidente, Vicepresidente *Leone*, riconosce la fonda-

tezza dei rilievi del dep. Walter che assicura verranno comunicati al Sottosegretario per le pensioni di guerra.

9 giugno 1954. — Il Ministro senza portafoglio *De Caro* dichiara di non poter riferire per ora al Parlamento i risultati dell'inchiesta amministrativa a lui affidata, essendo questa ancora in corso. Il Parlamento sarà comunque informato non oltre il 1° luglio 1954. Per gli stessi motivi non gli è possibile rispondere per ora all'interrogazione presentata al riguardo dal dep. *Del Bo*. Questi chiede di replicare, ma il Presidente, Vicepresidente *Leone*, dichiara di non potergliene dare facoltà a termini dell'art. 113 Reg., dato che il Ministro non ha risposto, formalmente, all'interrogazione.

30 novembre e *3 dicembre 1954.* — Il dep. *Viola* propone che nella successiva seduta sia discussa una sua mozione che invita il Presidente del Consiglio a revocare il proprio decreto 22 novembre 1954 con cui si annulla una deliberazione del Consiglio direttivo centrale dell'Associazione nazionale combattenti e reduci nei confronti del Consiglio direttivo della Federazione provinciale di Roma della stessa Associazione. Prima il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio *Scalfaro* e poi lo stesso Presidente del Consiglio *Scelba* dichiarano di ritenere che la mozione tende a far deviare il Parlamento dai suoi compiti istituzionali, sostituendolo, nella specie, al Consiglio di Stato.

Il Presidente, Vicepresidente *Macrelli*, ravvisa nella tesi del Presidente del Consiglio un richiamo al Regolamento (proponibilità della mozione), ma ritiene che la Camera debba, per il momento, limitarsi a decidere sulla data di discussione della mozione, rimandando l'esame della sua proponibilità alla discussione stessa. Su proposta del Presidente del Consiglio, la discussione viene fissata per il 3 dicembre successivo. In tale seduta, il Sottosegretario *Scalfaro* informa che il Presidente del Consiglio è disposto a concedere una proroga di 15 giorni all'esecuzione del proprio decreto, a condizione che l'Associazione nazionale combattenti ricorra contro di esso al Consiglio di Stato. Il dep. *Viola* prende atto di ciò e ritira la mozione.

21 marzo 1955. — Iniziando la discussione di una mozione presentata dal dep. *Foa* ed altri, tendente ad impegnare il Governo a non pregiudicare in alcun modo, nelle trattative con gli Stati Uniti d'America, la piena autonomia dell'Italia nello sfruttamento dei giacimenti petroliferi del sottosuolo, il dep. *Giolitti* chiede alla Presidenza l'abbinamento nella discussione di questa mozione con un'altra di cui è firmatario. Il Presidente *Gronchi*, pur riconoscendo l'affinità delle due mozioni, ritiene che essa non sia tale da consentire l'abbinamento.

20 gennaio 1956. — Il Presidente *Leone* ricorda al Ministro dell'interno che i deputati Pajetta Gian Carlo e De Martino Francesco hanno chiesto che il Governo riconosca l'urgenza per lo svolgimento delle rispettive interpellanze sui fatti di Venosa. Il Ministro dell'interno *Tambroni* dichiara di non essere favorevole alla richiesta di urgenza, perché è in corso un'inchiesta giudiziaria, nei confronti della quale non è possibile interferire. Suggerisce che la Camera promuova, nelle forme regolamentari, e sempre che lo ritenga opportuno, una un'inchiesta parlamentare. Il Presidente consente una breve replica ai presentatori delle interpellanze sugli elementi di merito toccati dal Ministro, senza che ciò possa invocarsi come precedente in deroga al Regolamento. Dopo interventi dei deputati *Pajetta Gian Carlo* e *De Martino Francesco*, il Ministro *Tambroni* ribadisce la propria opposizione alla richiesta d'urgenza.

14 febbraio 1956. — I deputati *Ingrao* e *Cianca* chiedono che venga fissata al più presto la data di discussione di una mozione di cui sono firmatari. Il Presidente *Leone* ricorda che, per fissare la data di discussione di una mozione, il Regolamento prescrive che si interpelli il Governo e che solo se non vi è accordo tra presentatori della mozione e Governo sia la Camera a decidere.

14 febbraio 1956. — Il dep. *Audisio* chiede che venga discussa nella seduta successiva, o comunque al più presto, un'interrogazione presentata il 3 febbraio che ritiene di assoluta urgenza. Il Presidente *Leone* precisa che, per quanto riguarda le interrogazioni, l'urgenza non può essere stabilita né dall'interrogante né dalla Camera, ma solo dal Governo.

29 febbraio 1956. — Il dep. *Lopardi*, nel sollecitare la risposta ad una sua interrogazione, sta per entrare nel merito di questa. Il Presidente *Leone* lo interrompe contestandogli il diritto di intervenire prima della risposta del Ministro.

6 marzo 1956. — Il dep. *Romualdi* chiede al Presidente di rimandare lo svolgimento di una sua interrogazione, poiché il Ministro dell'interno non ha risposto all'argomento specifico. Il Presidente *Leone* accoglie la richiesta del dep. Romualdi dichiarando che l'interrogazione da lui presentata resterà iscritta all'ordine del giorno.

18 luglio 1956. — Il dep. *Di Vittorio* sollecita la discussione di una mozione da lui presentata sullo sciopero bracciantile; il dep. *Zanibelli* chiede l'abbinamento della discussione sulla mozione con la discussione di un o. d. g., che eventualmente potrà essere trasformato in mozione; il dep. *Macrelli* chiede che siano discusse insieme alla mozione anche alcune interpellanze ed interrogazioni sullo stesso argomento. Il Presidente *Leone* informa che appena ricevuta la mozione ha interpellato il Ministro del lavoro, il quale ha proposto l'abbinamento della discussione della mozione e degli altri strumenti procedurali posti in essere alla discussione del bilancio del suo dicastero, proposta che a parere del Presidente è accettabile. Il dep. *Di Vittorio* accetta la proposta del Ministro del lavoro.

19 novembre 1957. — Il dep. *Barbieri*, nel sollecitare lo svolgimento di una sua interrogazione, sta per entrare nel merito di questa. Il Presidente *Leone* gli toglie la parola e ricorda che per prassi le interrogazioni e le interpellanze seguono l'ordine di presentazione: tutto ciò che la Presidenza può fare è chiedere al Governo se ha intenzione di anticipare la risposta ad alcune di esse traendole dal loro ordine di presentazione.

19 novembre 1957. — Il dep. *Natoli* chiede alla Presidenza di sollecitare la risposta ad una interpellanza e a due interrogazioni di cui è firmatario, lamentando di dover insistere per la seconda volta non avendo il Governo fissato la data per la risposta. Il Presidente *Leone*, nell'assicurare il suo intervento presso il Ministro, ricorda che la Camera non può dare la precedenza ad un'interrogazione, spettando al Governo di accettare un certo ordine per le risposte alle interrogazioni.

27 novembre 1957. — Il dep. *Gianquinto* chiede alla Presidenza di sollecitare il Governo per lo svolgimento di una interpellanza di cui è firmatario. Il Presidente *Leone* assicura il suo intervento, ma il dep. *Gianquinto* pone in rilievo che il Governo, quantunque sollecitato ben sette volte, non ha inteso comunicare la data nella quale intende rispondere all'interpellanza. Il Presidente allora ricorda che la Presidenza non ha poteri al riguardo e deve rimettersi al Governo, potendosi solo rendere interprete dei desideri dei deputati interessati a che alcune interrogazioni e interpellanze, iscritte all'ordine del giorno secondo la data di presentazione, prendano un posto particolare nell'ordine cronologico, su richiesta del deputato che ne prospetti il carattere di urgenza.

5 marzo 1958. — I deputati *Corbi* e *Pajetta Gian Carlo* sollecitano la discussione di una mozione concernente l'uso degli strumenti radiofonici durante la campagna elettorale. Il Presidente *Leone* ribadisce che, a norma dell'art. 125 del Regolamento, non è possibile fissare la data di discussione di una mozione prima di aver sentito il Governo.

Interr. Ortona, ann. 26 ottobre 1955: Sulla risposta scritta data dal Ministro della difesa all'interrogazione n. 12549, risposta che ha eluso il diritto del Parlamento al controllo degli atti dell'amministrazione statale (r. s.); es. 14 febbraio 1956.

gg) Numero legale.

28 gennaio 1955. — Dopo che la Camera ha approvato le dimissioni del dep. Endrich, il dep. *Romualdi* chiede la verifica del numero legale che il Presidente *Gronchi* dichiara inammissibile, poiché è da considerarsi chiusa la votazione per alzata e seduta ormai che ne è stato proclamato il risultato.

hh) Ordine dei lavori e organizzazione della discussione (v. pure le questioni sub *tt*).

3 e *4 dicembre 1953.* — Durante l'esame degli articoli del disegno di legge concernente l'amnistia e l'indulto (n. 153), su proposta del Presidente *Gronchi*, l'Assemblea deroga alle norme regolamentari relative all'ordine di discussione e di votazione dei singoli articoli e relativi emendamenti, poiché, data la complessità della materia e il notevole numero di emendamenti presentati, è opportuno adottare criteri empirici che si collegano peraltro al principio della discussione per argomenti. Il 4 dicembre 1953, replicando a un'eccezione del dep. *Roberti*, il Presidente *Gronchi* dichiara di ritenere tuttora validi i criteri di discussione adottati, poiché nessun'altra proposta è stata formalmente avanzata.

21 febbraio 1956. — Intervenendo sull'ordine dei lavori, il dep. *Covelli* propone di discutere il disegno di legge sulle elezioni amministrative (n. 2033), all'ordine del giorno dell'Assemblea, fino all'approvazione degli articoli, ma di non procedere all'approvazione finale di esso fin quando il Senato e la Camera non abbiano votato sulla fiducia al Governo. Il Presidente *Leone* non ritiene possibile che la Camera, approvati gli articoli di un disegno di legge, ne sospenda l'approvazione finale fino al verificarsi di una condizione incerta e per di più collegata ad atti dipendenti dalla volontà dell'altro ramo del Parlamento.

25 febbraio 1957. — Ripresa la discussione sui progetti di legge relativi alla nuova disciplina dei contratti agrari (nn. 860, 233, 835 e 2065), rinviata due volte per mancanza del numero legale la cui verifica fu richiesta sulla proposta di chiusura della discussione generale, il Presidente *Leone* chiede se si insista nella richiesta di chiusura. Il dep. *Grifone* insiste a nome del suo gruppo, mentre da parte dei deputati *Bucciarelli Ducci*, *Roberti*, *Cantalupo* e *Macrelli* si chiede alla Presidenza di convocare i capi gruppo per organizzare la discussione. Il Presidente aderisce alla richiesta di convocazione dei capi gruppo, precisando che l'iniziativa non era stata ancora presa dalla Presidenza poiché il dep. *Alicata* aveva affermato la preminente rilevanza politica che assumeva il dibattito sul proseguimento o sulla chiusura della discussione generale. Dopo una sospensione, il Presidente comunica alla Camera i risultati della riunione dei capi gruppo e le modalità dell'accordo intervenuto sull'organizzazione della discussione.

24 ottobre 1957. — Mentre continua la votazione per l'elezione di 7 rappresentanti della Camera alla C. E. C. A., il Presidente *Leone* dà corso al seguito della discussione del bilancio del Ministero della pubblica istruzione; il dep. *Roberti* propone che la discussione inizi invece dopo che sia chiusa la votazione. Il Presidente fa osservare che la prassi è nel senso di proseguire nello svolgimento dell'ordine del giorno lasciando le urne aperte. Il dep. *Roberti* insiste; il Presidente pone in votazione la proposta, fatta da lui stesso, di riprendere la discussione del bilancio, che la Camera approva.

ii) Ordini del giorno: questioni generali e varie (v. pure le questioni sub *i* e *pp*).

16 ottobre 1953. — Durante la discussione del bilancio lavori pubblici 1953-54 (n. 77), il dep. *Lopardi*, nello svolgere un suo o. d. g., si riferisce all'indirizzo politico generale del Governo; il Presidente, Vicepresidente *D'Onofrio*, gli ricorda che i limiti posti dal Regolamento non consentono, durante lo svolgimento di un o. d. g., di riprendere la discussione generale, anche se la prima parte dell'o. d. g. stesso investe questioni di ampia portata.

23 ottobre 1953. — Durante la discussione del bilancio lavoro e previdenza sociale 1953-54 (n. 79), il Presidente *Gronchi* dà corso allo svolgimento di 11 ordini del giorno presentati dopo la chiusura della discussione generale.

26 maggio 1954. — Durante la discussione del bilancio agricoltura e foreste 1954-55 (n. 643), il Presidente *Gronchi* richiama il dep. Miceli che aveva presentato un o. d. g. al Ministro prima che alla Presidenza della Camera, ricordandogli la procedura prevista dal Regolamento.

23 dicembre 1954. — Durante la discussione generale del disegno di legge concernente la ratifica e l'esecuzione degli accordi di Parigi (n. 1211), a proposito di un o. d. g. presentato dal dep. Nenni Giuliana (e da questa contestualmente modificato nel dispositivo), il Ministro degli esteri *Martino* dichiara che se i « considerando » contenuti nell'o. d. g. vengono soppressi egli non ha difficoltà ad accettarlo. Il dep. *Covelli* ritiene impossibile far votare un o. d. g. modificato, poiché si tratterebbe di un nuovo o. d. g. che allo stato della discussione è improponibile; a sua volta, il dep. *Moro* si dice perplesso circa la richiesta votazione per divisione del testo. Il Presidente *Gronchi* considera invece perfettamente legittimo che il proponente di un o. d. g. lo modifichi dopo le dichiarazioni del Governo e precisa che la divisione del testo dell'o. d. g., dal punto di vista procedurale, è pienamente ammissibile. Posto in votazione per divisione del testo, l'o. d. g. non è approvato dalla Camera.

20 luglio 1955. — Durante lo svolgimento degli ordini del giorno relativi al disegno di legge di conversione in legge del d.-l. legge 27 maggio 1955, n. 430, concernente disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere (n. 1702), il Presidente, Vicepresidente *Leone*, pone in votazione l'o. d. g. *Foa* dichiarando che il Governo accetta detto o. d. g. come raccomandazione. La Camera opprova l'o. d. g. ed il Ministro *Vigorelli* osserva che l'o. d. g. votato contiene una deplorazione al Governo e che non è esatto che egli lo avesse accettato come raccomandazione. Il Presidente dà atto al Ministro che si è trattato di un equivoco, generato dal fatto che il Ministro stesso non aveva espressamente dichiarato di non accettare l'o. d. g. *Foà.*

28 luglio 1955. — In sede di discussione del bilancio marina mercantile 1955-56 (n. 1431), il Presidente *Leone* ammette per lo svolgimento due ordini del giorno presentati dopo la chiusura della discussione generale. I detti ordini del giorno sono accettati come raccomandazione dal Ministro della marina mercantile a condizione che i presentatori non insistano perché vengano posti in votazione.

28 settembre 1955. — Discutendosi il bilancio pubblica istruzione 1955-56 (n. 1426), il dep. *Cottone*, durante lo svolgimento di un suo o. d. g., chiede alla Presidenza della Camera il valore che assume l'accettazione che il Ministro fa degli ordini del giorno come raccomandazione. Il Presidente, Vicepresidente *Targetti*, dichiara che la formula « raccomandazione » come l'altra « sarà oggetto di studio » non ha finora avuto, in pratica, alcun valore.

1º marzo 1956. — Iniziando lo svolgimento degli ordini del giorno relativi al disegno di legge elettorale per la Camera dei Deputati (n. 1237), il Presidente *Leone* ammette che il Governo si riservi di esprimersi sugli ordini del giorno presentati in sede di esame dell'articolo cui detti ordini del giorno si riferiscono.

26 giugno 1956. — In sede di votazione degli ordini del giorno relativi al bilancio industria e commercio 1956-57(n. 2031), il dep. *Rubinacci*, presentatore di un o. d. g., dopo lo svolgimento di questo e dopo la risposta del Ministro, interviene per spiegare le ragioni per cui insiste nella votazione del suo o. d. g. Il Presidente *Leone* ricorda che il dep. Rubinacci non avrebbe potuto intervenire dal momento che insiste per la votazione.

21 dicembre 1956. — Durante l'esame degli articoli del disegno di legge delega per l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali ed alle piante organiche degli uffici giudiziari (n. 2595), a proposito di un o. d. g. *Silvestri*, il Presidente *Leone* precisa che il voto favorevole della Camera su di un o. d. g. impegna il Governo indipendentemente dai cambiamenti nella compagine ministeriale.

4 luglio 1957. — Durante lo svolgimento degli ordini del giorno presentati in occasione della discussione dei disegni di legge contenenti provvidenze per il Mezzogiorno e per le aree depresse dell'Italia settentrionale e centrale (nn. 2453 e 2454), il Presidente *Leone*, a proposito di una dichiarazione del Ministro *Campilli* tendente ad accettare una parte del contenuto di uno degli ordini del giorno, avverte l'Assemblea che si propone di sottoporre alla Giunta del Regolamento l'argomento degli ordini del giorno: ciò in quanto non è

possibile impegnare il Governo se non con la concorde volontà delle due Camere. Ritiene che se il ricorso all'o. d. g. non è limitato dal senso di autoresponsabilità, non è da escludere che l'istituto finirà per venire soppresso.

10 luglio 1957. — In sede di discussione dei bilanci finanziari 1957-58 (nn. 2867, 2868 e 2869), il Presidente *Leone*, poiché alcuni deputati presentatori di ordini del giorno sono impegnati nei lavori di una Commissione e pertanto non possono essere presenti, propone di rinviare la discussione. La Camera però respinge la proposta.

15 ottobre 1957. — In sede di discussione del bilancio affari esteri 1957-58 (n. 2687), il Presidente *Leone*, data l'ora tarda, rinvia alla seduta del giorno successivo l'intervento del dep. Anfuso, ultimo iscritto a parlare nella discussione generale e, per economia di tempo, dà corso allo svolgimento degli ordini del giorno non ancora svolti.

14 novembre 1957. — Il dep. *Lozza* lamenta la mancata attuazione di un o. d. g., approvato dalla Camera, che impegnava il Governo a presentare un disegno di legge sullo stato giuridico ed economico degli insegnanti. A sua volta, il dep. *Viviani Luciana* deplora che il Governo non abbia dato finora pratica attuazione a un o. d. g. concernente la cessione dei beni della ex G. I. L. ed invoca l'intervento del Presidente della Camera perché il Governo rispetti l'impegno assunto. Il Presidente *Leone* dichiara che la Presidenza della Camera non ha mezzi per costringere l'esecutivo a mantenere gli impegni assunti: evidentemente però l'Assemblea può trarre le conseguenze politiche dall'atteggiamento del Governo.

6 febbraio 1958. — Durante l'esame degli articoli del disegno di legge riguardante l'estensione del trattamento di riversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti (n. 3426), a proposito di un emendamento presentato dal dep. *Albizzati*, il cui contenuto è stato oggetto di un o. d. g. accettato dal Governo come raccomandazione, il dep. *Sabatini* ed il Ministro chiedono se l'accettazione dell'o. d. g. come raccomandazione escluda la presentazione dell'emendamento. Il Presidente *Leone* precisa che un o. d. g. non preclude un emendamento.

ll) Ordini del giorno: inammissibilità ed improponibilità (v. pure le questioni sub *h*, *i*, *nn* e *pp*).

30 ottobre 1953. — In sede di votazione di ordini del giorno relativi al bilancio agricoltura e foreste 1953-54 (n. 246), il dep. *Badini Confalonieri* eccepisce l'improponibilità di un o. d. g. presentato dal dep. *Schirò* tendente ad impegnare il Ministro dell'agricoltura ad aumentare, rispetto agli investimenti precedenti, le provvidenze dello Stato a favore della Sicilia per l'esecuzione di opere di bonifica inserendo l'autorizzazione alla spesa nel disegno di legge in corso di approvazione. Motiva la sua eccezione basandosi sulla norma dell'art. 81 della Costituzione che, a suo parere, ne risulterebbe violata. Il Presidente, Vicepresidente *Leone*, ritiene proponibile l'o. d. g. perché questo non può essere interpretato se non come un impegno da assolversi nei limiti degli stanziamenti fissati e quindi al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 81 della Costituzione Interviene il dep. *Malagodi* che insiste sull'improponibilità dell'o. d. g. chiedendo che la Camera consideri attentamente il contenuto di questo.

Il Presidente precisa allora che l'art. 90 Reg. prevede solo come facoltà del Presidente l'appello alla Camera in materia di decisione sulla proponibilità di un ordine del giorno. Dal momento che nel caso in esame non ritiene di sottoporre al voto dell'Assemblea la sua decisione, dà seguito alla votazione dell'o. d. g..

2 dicembre 1953. — Durante la discussione del disegno di legge per la concessione di amnistia e indulto (n. 153), a proposito di un o. d. g. *Di Vittorio*, il dep. *Di Giacomo* eccepisce l'incostituzionalità dell'inciso « sino alla data di applicazione dell'amnistia », poiché per l'art. 79 della Costituzione l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione. Il Presidente *Gronchi* condivide la preoccupazione del dep. Di

Giacomo e propone di eliminare l'espressione sulla cui costituzionalità sono stati espressi dubbi. Successivamente però la Camera approva l'o. d. g. *Di Vittorio* in una formulazione per cui s'impegna il Governo a disporre, contemporaneamente all'emanazione dell'amnistia, l'annullamento delle sanzioni disciplinari inflitte ai pubblici dipendenti per motivi attinenti ad attività politica e sindacale.

17 dicembre 1953. — Durante il riesame della proposta di legge Angioy ed altri concernente i diritti casuali (rinviata alla Camera con messaggio del Presidente della Repubblica a norma dell'art. 74 della Costituzione) (Doc. VII, n. 1), a proposito di un o. d. g. del dep. *De Vita*, tendente ad impegnare il Governo a presentare con la massima urgenza un disegno di legge relativo ai miglioramenti economici dei dipendenti statali, vengono sollevate dal rel. *Sullo*, dal dep. *Moro* e dal Ministro *Scoca* questioni di costituzionalità e di pertinenza dell'o. d. g. stesso. Il Presidente, Vicepresidente *Martino*, sulla questione della costituzionalità, precisa che la votazione dell'o. d. g. non darebbe luogo ad una contemporanea deliberazione dei due rami del Parlamento sullo stesso oggetto, in quanto all'esame del Senato vi è un disegno di legge e all'esame della Camera un o. d. g. Sull'eccezione di non pertinenza, invece, poiché l'o. d. g. *De Vita* non concerne il contenuto della proposta di legge in esame, non ne determina o modifica il contenuto, né serve di istruzione alle Commissioni, dichiara che esso non può essere considerato pertinente e perciò, valendosi del potere concesso al Presidente dall'art. 90 Reg., non lo pone in votazione.

9 giugno 1954. — Durante la discussione della proposta di legge del dep. Nenni Pietro, concernente l'abrogazione della legge elettorale 31 marzo 1953, n. 148 (n. 1), a proposito di un o. d. g. *Covelli* che nel dispositivo afferma l'esigenza che l'abrogazione della legge 31 marzo 1953 « sia senz'altro seguita dal ripristino della legge elettorale del 1946 », il Presidente *Gronchi* dichiara che, in quanto diretto a provocare da parte della Camera una manifestazione di volontà di criteri tipicamente legislativi, e poiché ciò non può ottenersi prescindendo dal procedimento fissato dalla Costituzione e dal Regolamento per l'approvazione delle leggi, l'o. d. g. *Covelli* è inammissibile. Il dep. *Covelli* ritira successivamente l'o. d. g. in parola.

1º luglio 1954. — In sede di votazione degli ordini del giorno relativi al bilancio industria e commercio 1954-55 (n. 644), il Presidente *Gronchi* rinvia alla seduta pomeridiana la votazione dell'o. d. g. *Selvaggi-Caroleo*. Il dep. *Moro* esprime una riserva sulla proponibilità, in sede di discussione del bilancio dell'industria e commercio, del detto o. d. g., poiché questo verte su materia che riguarda altro dicastero. Il Ministro *Villabruna* si associa alla riserva del dep. Moro; il Presidente non ritiene che possa sussistere un motivo di improponibilità e conferma che la votazione dell'o. d. g. in questione avverrà alla ripresa della seduta. — All'inizio della seduta pomeridiana il dep. *Moro* solleva di nuovo la questione della proponibilità dell'o. d. g. *Selvaggi-Caroleo*. Si oppone il dep. *Paietta Gian Carlo* rilevando che in sede di votazione non è possibile sollevare eccezioni sulla proponibilità di quanto è oggetto della votazione stessa. Il dep. *Lucifero* condivide la opinione del dep. Pajetta. Il Presidente chiarisce anzitutto che non si è in sede di votazione; ritiene inoltre che il dep. Moro non poteva appellarsi alla Camera perché, a suo parere, il caso è regolato dall'art. 90 Reg. (sia pure interpretato analogicamente) il quale esclude l'appello alla Camera contro le decisioni presidenziali in materia di ordini del giorno estranei alla discussione; tuttavia, lo stesso art. 90 consente al Presidente di consultare l'Assemblea ove il presentatore dell'o. d. g. insista e, quindi, per analogia, anche ove insista un'altro deputato che eccepisca l'improponibilità: dichiara pertanto di volersi avvalere di tale potere. Il dep. *Laconi* ritiene per contro che la questione esuli dall'ipotesi prevista dall'art. 90 Reg. e fa cenno all'imbarazzo della Presidenza ed all'avvicendamento di persone al banco presidenziale. Il Presidente, Vicepresidente *Leone*, dichiara allora che poiché il dep. Laconi imposta in tal modo la questione, egli, per riguardo al Presidente della Camera, sospende la seduta fino a quando non potrà presiederla il Presidente Gronchi. — Ripresa la discussione, il Presidente *Gronchi*, pur considerando

che in materia così opinabile è spiegabile che il Vicepresidente Leone propendesse a ritenere che il caso in esame rientrasse nell'ipotesi prevista dall'art. 90 Reg., precisa che, poiché non si tratta di un rifiuto da parte del Presidente di accettare un o. d. g. che infatti il Presidente aveva giudicato ammissibile, si deve procedere in base all'art. 79 che disciplina i richiami al Regolamento ed ammette l'appello contro le decisioni del Presidente. Il dep. *Caroleo* non ritiene che il caso in esame rientri nell'ipotesi prevista dall'art. 79 Reg.: osserva che l'eccezione del dep. Moro non poteva ritualmente essere proposta allorché con decisione presidenziale era stata ammessa la presentazione, lo svolgimento e la votazione dell'o. d. g. Il Presidente tuttavia giudica che le argomentazioni sollevate non incidono sulla natura della eccezione posta dal dep. Moro: trattandosi di un richiamo al Regolamento e poiché, non accettando il parere presidenziale di considerare ammissibile l'o. d. g. in questione, il dep. Moro insiste nella sua eccezione, la Camera è chiamata a decidere in base all'art. 94 Reg. Posto in votazione, l'Assemblea approva il richiamo al Regolamento del dep. Moro.

30 luglio 1954. — Durante l'esame degli articoli del disegno di legge concernente agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina (n. 848), il dep. *Bucciarelli Ducci* chiede alla Presidenza di dichiarare improponibile l'o. d. g. *Audisio*, presentato in sostituzione di un emendamento all'art. 1, poiché gli ordini del giorno vanno discussi e votati prima che si passi agli articoli. Il Presidente, Vicepresidente *Targetti*, precisa che l'art. 88 Reg. nella sua formulazione non ammette una tesi così restrittiva da far considerare improponibile un o. d. g. presentato « non a fronte », ma in sostituzione di un emendamento ritirato.

31 luglio 1954. — Durante il seguito della discussione del disegno di legge relativo ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale delle Amministrazioni dello Stato (n. 1038) da parte della Commissione Finanze e tesoro, in sede legislativa, il Sottosegretario *Lucifredi* comunica che, nella seduta del Consiglio dei Ministri del giorno precedente, è stata deliberata l'emanazione di un decreto-legge per regolare la materia dei diritti casuali. In seguito a ciò, dopo vari interventi, viene presentata, a firma dei deputati *Pieraccini* ed altri, una risoluzione con la quale la Commissione Finanze e tesoro protesta contro l'emenazione da parte del Governo di un decreto-legge mentre la Camera si trova già investita dell'esame di un disegno di legge vertente sulla stessa materia e dà mandato al Presidente di deplorare l'atteggiamento governativo di assoluta mancanza di rispetto nei riguardi del Parlamento. Il dep. *Pieraccini*, su richiesta del Presidente *Castelli Avolio*, precisa che la risoluzione in questione è formalmente un o. d. g. Ciò provoca un richiamo al Regolamento da parte del dep. *Agrimi* (articoli 81 e 90), in quanto gli ordini del giorno sono previsti dal Regolamento come atti che riguardano o servono a determinare il contenuto di una legge o a specificarne la portata o a dare norme per la sua applicazione: nel caso specifico, si tratta invece di una protesta che rientra nel campo delle mozioni. Quindi non deve essere posta in votazione, conformemente al disposto dell'art. 90 Reg., secondo cui non possono essere votati ordini del giorno che non abbiano nulla a che vedere con la legge in discussione. Il dep. *Pieraccini* replica allora proponendo di aggiungere all'o. d. g. un nuovo inciso in cui si chiede che il Presidente si faccia interprete presso il Governo della volontà della Commissione di ritiro del decreto-legge sui casuali, in modo che la stessa possa continuare regolarmente i propri lavori: ciò allo scopo di legare l'o. d. g. al disegno in esame. Il Presidente dichiara che, così formulato l'o. d. g., cade il richiamo al Regolamento sollevato dal dep. Agrimi; ma che, poiché nella sua sostanza l'o. d. g. stesso conclude con una deplorazione, egli lo interpreta quale mozione di sfiducia, e, come tale, lo dichiara improponibile in sede di Commissione, conformemente all'opinione precedentemente espressa dal dep. *Scoca*, secondo cui una Commissione, anche in sede legislativa, non può esprimere giudizi di ordine politico ma solo approvare delle leggi. In seguito a ciò, su richiesta dell'opposizione, il disegno di legge è rimesso all'esame della Camera.

18 novembre 1954. — Iniziando lo svolgimento degli ordini del giorno relativi al disegno di legge delega per l'emanazione delle norme relative agli im-

piegati dello Stato (n. 1068), il dep. *Almirante* solleva una pregiudiziale di improponibilità nei riguardi di alcuni ordini del giorno ai sensi dell'art. 81 della Costituzione. Il Presidente, Vicepresidente *Leone*, pur prendendo atto della riserva espressa, ritiene opportuno che la pregiudiziale venga sollevata al momento della votazione dei singoli ordini del giorno.

17 luglio 1956. — Discutendosi il bilancio pubblica istruzione 1956-57 (n. 2248), a proposito di un o. d. g. *Malagugini* tendente ad impegnare il Governo per l'emanazione di un decreto-legge, il Presidente *Leone* dichiara inaccettabile detto o. d. g. per quanto riguarda il riferimento al decreto-legge da emanarsi ed invita i presentatori ad emendarlo in modo da renderne il dispositivo costituzionalmente corretto. I presentatori adeguano il testo dell'o. d. g. ai suggerimenti del Presidente; successivamente intervenuta una dichiarazione del Governo che si impegna a perseguire le finalità di merito dell'o. d. g. su cui tutti i settori della Camera sono d'accordo, i presentatori dell'o. d. g. rinunziano alla votazione di questo.

21 dicembre 1956. — Durante l'esame degli articoli del disegno di legge di delega per l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali ed alle piante organiche degli uffici giudiziari (n. 2595), il dep. *Silvestri* presenta un o. d. g. riflettente il contenuto di un emendamento presentato dal dep. Caroleo. Il Presidente *Leone*, precisato che è sempre possibile trasformare *in itinere* un emendamento in o. d. g., ritiene inammissibile la presentazione di un o. d. g. siffatto qualora venisse mantenuto l'emendamento, poiché la votazione dell'o. d. g. stesso potrebbe essere preclusa se l'emendamento venisse respinto. Il dep. *Caroleo* ritira l'emendamento trasformandolo in o. d. g.. Posto in votazione l'o. d. g. *Caroleo* è approvato.

19 luglio 1957. — Durante la discussione del bilancio lavoro e previdenza sociale 1957-58 (n. 2692), il Ministro del lavoro *Gui* ritiene che sia inammissibile l'o. d. g. presentato dal dep. *Venegoni* tendente ad impegnare il Governo a presentare un disegno di legge, tanto più che, comportando detto eventuale disegno di legge un aumento di spesa, l'o. d. g. non ne indica la copertura. Il dep. *Venegoni* non insiste nella votazione.

Nella stessa seduta, in occasione di un o. d. g. presentato dal dep. *Montanari*, con il quale si invita il Governo a predisporre opportuni provvedimenti onde impedire l'attuazione di disdette, con carattere di rappresaglia, nei confronti dei contratti dei salariati fissi dell'agricoltura, il Ministro del lavoro *Gui* e il Presidente *Leone* dubitano che un organo amministrativo (nella specie il prefetto) possa stabilire se una disdetta è di rappresaglia o meno, e ricordano che la composizione delle vertenze è materia di carattere strettamente sindacale. Pertanto il Presidente dichiara di ritenere inammissibile l'o. d. g. così com'è formulato. In seguito, su suggerimento dello stesso Presidente, il dep. *Montanari* modifica l'o. d. g. in questione nel senso di invitare il Governo a studiare gli opportuni provvedimenti onde impedire le disdette in parola; e, in tale testo, l'o. d. g. viene approvato.

Infine, il dep. *Rossi Maria Maddalena* insiste sul proprio o. d. g. che invita il Governo a presentare un disegno di legge per l'intervento dello Stato onde assicurare l'uguaglianza delle retribuzioni fra manodopera maschile e manodopera femminile. — Il Presidente *Leone* rileva di aver più volte pregato di non presentare ordini del giorno di tale tipo, in quanto i disegni di legge devono essere approvati collegialmente dai Ministri e presentati con decreto del Capo dello Stato, mentre l'o. d. g. impegna il solo Ministro. — La presentatrice insiste e l'o. d. g. è approvato.

24 luglio 1957. — Durante lo svolgimento degli ordini del giorno presentati nel corso della discussione del disegno di legge concernente provvidenze a favore delle popolazioni danneggiate da calamità naturali (n. 3031), il Presidente *Leone* dichiara improponibile un o. d. g. presentato dal dep. *Audisio*, perché esso presuppone un fatto incerto (quale l'eventualità che il disegno di legge venga emendato e che venga poi ritirato dal Governo dopo essere stato approvato dalla Camera) ed invita il presentatore a non insistere sull'o. d. g. Il dep. *Audisio* aderisce all'invito del Presidente.

31 luglio 1957. — Durante lo svolgimento degli ordini del giorno presentati in occasione della discussione dei progetti di legge sulla nuova disciplina dei contratti agrari (nn. 860, 233, 835 e 2065), il Presidente *Leone* dichiara inammissibile un o. d. g. presentato dal dep. *Magnani*, tendente ad impegnare il Governo a sollecitare la discussione di un provvedimento che è allo o. d. g. di una Commissione permanente della Camera: il Governo ha la facoltà di sollecitare una discussione, ma la Camera evidentemente non può invitare il Governo a sollecitare se stessa.

6 febbraio 1958. — In sede di svolgimento degli ordini del giorno presentati in occasione della discussione del disegno di legge concernente provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (n. 3426), il Presidente *Leone* dichiara improponibile un o. d. g. presentato dal dep. *Zanibelli* ed altri, tendente ad impegnare il Ministro a presentare un disegno di legge: non essendo ammissibile, per ragioni già altre volte enunciate, che s'imponga al Governo il dovere di presentare disegni di legge, ordini del giorno di tal genere sono proponibili soltanto se vengono modificati di guisa che suonino invito al Governo.

mm) Ordini del giorno: contenuto e funzione (v. pure le questioni sub *ii*, *ll* e *tt*).

26 maggio 1954. — Durante la discussione del bilancio agricoltura e foreste 1954-55 (n. 643), il Presidente *Gronchi* ammette la votazione di un o. d. g. *Marilli* attraverso cui si esprime il voto che, nel rispetto costituzionale dello Statuto siciliano, sia completamente e sollecitamente attuata la riforma agraria in Sicilia.

21 luglio 1954. — Discutendosi la proposta di legge Pieraccini relativa alla concessione di una pensione ai ciechi civili (n. 33), di fronte ad alcuni ordini del giorno presentati, il Presidente, Vicepresidente *Leone*, sottolinea l'opportunità che i detti ordini del giorno, poiché comportano decisioni che investono il contenuto della legge, vengano ritirati e che i proponenti si associno agli emendamenti già presentati nei quali è tradotto il contenuto degli ordini del giorno stessi. I presentatori degli ordini del giorno aderiscono all'invito del Presidente.

29 luglio 1955. — Durante la discussione sul bilancio giustizia 1955-56 (n. 1424), il dep. *Geraci* interrompe le dichiarazioni del Ministro, concernenti gli ordini del giorno presentati, per chiedere quale sia il punto di vista del Ministro stesso in merito ad una proposta di legge da lui presentata. Il Presidente *Leone* osserva al dep. Geraci che in questa sede non è possibile impegnare il Ministro su di un siffatto problema; dichiara quindi di non poter consentire che la discussione degli ordini del giorno si trasformi in un tentativo di impegnare il Governo sulle proposte di legge che si trovano di fronte alla Camera sconvolgendo così la procedura dettata dal Regolamento e dalla prassi.

18 ottobre 1955. — Discutendosi il bilancio lavoro e previdenza sociale 1955-56 (n. 1430), il Presidente *Leone*, in relazione ad un o. d. g. del dep. *Curti* tendente ad impegnare il Ministro a presentare determinati disegni di legge, precisa che non si può chiedere che un singolo Ministro assuma impegni riguardanti la futura attività d'iniziativa legislativa del Governo, poiché i disegni di legge vengono deliberati dal Governo collegialmente e presentati alle Camere su autorizzazione del Presidente della Repubblica.

28 ottobre 1955. — In sede di svolgimento degli ordini del giorno relativi al bilancio industria e commercio 1955-56 (n. 1663), il Presidente *Leone*, a proposito di un o. d. g. *Di Vittorio*, avverte che per il futuro si tenderà a restituire agli ordini del giorno la loro effettiva funzione: in particolare precisa che il presentatore dell'o. d. g., in tanto potrà pretendere che il Governo ne esegua il dispositivo, in quanto il Ministro che lo accetta abbia competenza esclusiva per realizzarlo. Osserva comunque che è inutile impegnare il Governo a presentare un disegno di legge attraverso un o. d. g. rivolto ad un Ministro: il disegno di legge è predisposto dal Consiglio dei Ministri e la presentazione al Parlamento è autorizzata dal Presidente della Repubblica.

26 giugno 1956. — In sede di discussione del bilancio industria e commercio 1956-57 (n. 2031), il Ministro dell'industria *Cortese*, a proposito di un o. d. g. presentato dal dep. *Gallico Spano Nadia*, dichiara di non potersi impegnare nel senso voluto dall'o. d. g. (per la presentazione cioè di un disegno di legge) e ricorda in proposito le varie decisioni del Presidente della Camera. Il Presidente *Leone* ribadisce il punto di vista espresso sulla questione in altre, varie occasioni.

26 settembre 1957. — In sede di svolgimento degli ordini del giorno presentati nel corso della discussione sul bilancio interno 1957-1958 (n. 2689), il Presidente *Leone* osserva al dep. *Calandrone Giacomo* che l'o. d. g. da lui presentato è formulato in modo tale che il Ministro non potrebbe mai accettarlo, dato l'evidente contenuto polemico (impegno a rispettare la Costituzione da parte del Governo) dell'o. d. g. stesso.

29 ottobre 1957. — Durante lo svolgimento degli ordini del giorno presentati in occasione della discussione del bilancio industria e commercio 1957-58 (n. 3066), il Presidente *Leone* pone in votazione un o. d. g. presentato dai deputati *Li Causi* e *Failla*, ricordando che il Ministro non ha creduto di esprimere un suo parere in merito, perché ha ritenuto che non rientri nei poteri della Camera esprimere un giudizio per ciò che è di competenza dell'Assemblea regionale siciliana; precisa che ponendo in votazione detto o. d. g. il Presidente invita la Camera a pronunciarsi proprio su questo punto. L'Assemblea respinge l'o. d. g.

nn) Ordini del giorno in sede di discussione sulla fiducia al Governo.

28 luglio 1953. — Il Presidente *Gronchi* ammette lo svolgimento di ordini del giorno presentati nel corso della discussione sulla fiducia al nuovo Governo. Dopo che la Camera non ha approvato l'o. d. g. di fiducia all'8° Ministero De Gasperi, il Presidente *Gronchi*, comunicando i risultati della votazione, non pone in votazione gli altri ordini del giorno presentati che riguardano questioni particolari.

9 e *10 marzo 1954.* — In sede di discussione sulle comunicazioni del Governo relative alla fiducia al Gabinetto Scelba, chiusa la discussione generale e data la presentazione di alcuni ordini del giorno, prima che inizi lo svolgimento di questi, il dep. *Agrimi* eccepisce l'improponibilità degli ordini del giorno in sede di discussione sulla fiducia al Governo richiamandosi al 2° comma dell'art. 131 Reg. e fa appello al Presidente perché voglia intervenire a norma dell'art. 90. Il Presidente, Vicepresidente *Leone*, osserva che l'art. 90 del Reg. configura i poteri del Presidente sull'ammissibilità degli ordini del giorno rispetto alle tre fasi della presentazione, dello svolgimento e della votazione: gli ordini del giorno, cui fa riferimento il dep. Agrimi, sono stati presentati ed in quella sede il Presidente non ritenne di esercitare il suo potere; trovandosi ora di fronte alla questione relativa alla possibilità di dar corso allo svolgimento di questi, ritiene opportuno non impedirla con l'intesa che il dep. Agrimi, ritirando in questa sede la sua eccezione, possa ripresentarla per la votazione. Il dep. *Agrimi* aderisce all'invito del Presidente. Interviene il dep. *Laconi* che non ravvisa l'opportunità di rinviare la decisione sulla proponibilità degli ordini del giorno: occorre risolvere la questione prima della fase dello svolgimento poiché, a suo parere, non è possibile far svolgere ordini del giorno che potrebbero successivamente essere considerati non votabili. Il Presidente osserva che intanto il dep. Agrimi ha accettato di ritirare l'eccezione: poiché questa non è stata sollevata da altri deputati, dà inizio allo svolgimento degli ordini del giorno.

Nella seduta del 10 marzo, dopo l'approvazione della mozione di fiducia al Governo, il Presidente, Vicepresidente *Leone*, comunica che, indipendentemente dall'eventualità che il dep. Agrimi risollevi o non la questione, la Presidenza ha ritenuto, dopo attento esame delle norme in materia, che non sia possibile sottoporre a votazione ordini del giorno presentati nel corso della discussione per la fiducia al Governo: la norma del 2° comma dell'art. 131 Reg. discende dalla stessa natura dell'istituto della fiducia col quale si pone in questione la

politica complessiva del Governo e che, perciò, non tollera gli ordini del giorno che sposterebbero la discussione su argomenti particolari. Precisa pertanto che valendosi del potere conferitogli dall'art. 90 Reg. non porrà in votazione gli ordini del giorno. Nonostante che i presentatori di questi insistano per la votazione, mantiene la sua decisione.

14 luglio 1955. — In sede di discussione sulle comunicazioni del Governo relative alla fiducia al Ministero Segni, il Presidente *Leone* interrompe il dep. *Viola* che nel suo intervento si riferisce ad un o. d. g. presentato per la discussione in oggetto, e precisa che gli ordini del giorno non sono ammissibili, per disposizione regolamentare, in sede di discussione sulla fiducia al Governo.

7 giugno 1957. — Il Presidente *Leone* dichiara chiusa la discussione sulle comunicazioni del Governo e avverte che, poiché è stata presentata la mozione di sfiducia, gli ordini del giorno decadono a norma dell'art. 131. Reg.

oo) Ordini del giorno: votazione.

1° dicembre 1954. — Discutendosi i disegni di legge relativi alla conversione in legge dei decreti-legge concernenti alcune misure finanziarie (nn. 1270, 1272 e 1273), il dep. *Dugoni* chiede che un suo o. d. g. venga votato per divisione del testo in modo che la parte relativa ai « considerando » venga votata per alzata e seduta ed il dispositivo a scrutinio segreto, come da sua precedente richiesta. Il Presidente, Vicepresidente *Leone*, osserva che i « considerando » formano un tutto inscindibile con il dispositivo e non possono essere posti in votazione separatamente. Il dep. *Pieraccini* firmatario dello stesso o. d. g. dichiara allora, a nome di tutti i presentatori, di rinunziare alla prima parte del detto o. d. g. La votazione viene quindi indetta nel testo modificato dai presentatori.

23 dicembre 1954. — Durante la discussione del disegno di legge concernente la ratifica degli accordi di Parigi (n. 1211), in ordine alla votazione degli ordini del giorno che concludono per il non passaggio all'articolo unico del disegno stesso, il Presidente *Gronchi* ammette che la votazione avvenga, su richiesta del presentatore, su un o. d. g. diverso da quello che risulta come il primo nell'ordine.

pp) Preclusione (v. pure le questioni sub *q*, *t* e *ff*).

11 dicembre 1953. — In relazione all'esito negativo della votazione a scrutinio segreto sull'art. 1, relativo all'amnistia, del disegno di legge per la concessione di amnistia e indulto (n. 153), il dep. *Concetti* propone il rinvio del disegno alla Commissione con il compito di emendare l'art. 2 riguardante l'indulto, in modo da fargli assumere l'ampiezza che le indicazioni della Camera hanno suggerito. Il dep. *Gullo* vorrebbe, invece, che si invitasse la Commissione a preparare un nuovo testo in cui fosse riformulata l'ipotesi della amnistia respinta con l'art. 1. Il Presidente, Vicepresidente *Martino*, non può aderire a questa richiesta, che rappresenta una violazione delle norme regolamentari, in quanto un progetto respinto dalla Camera non può essere ripresentato se non siano trascorsi almeno sei mesi. Il dep. *Roberti* concorda con la tesi del Presidente, mentre il dep. *Preti* ritiene possibile, previo accordo tra i Gruppi, demandare alla Commissione il compito di formulare un articolo che deleghi al Presidente della Repubblica la concessione di amnistia e indulto, secondo criteri fissati solo in linea di massima: ciò, mentre costituirebbe una procedura più rispettosa dell'art. 79 Cost., non potrebbe, a stretto rigore, considerarsi come una ripresentazione dell'art. 1 già discusso e respinto.

Il Presidente del Consiglio *Pella* è del parere che la votazione negativa non sia contro il disegno di legge ma contro le varianti ad esso apportate ed è pertanto favorevole alla proposta Preti e raccomanda che la Presidenza della Camera esamini quali possono essere le vie per giungere ad una soluzione, vie che, a suo avviso, vanno ricercate essenzialmente sul piano procedurale. Per il dep. *Laconi* si tratta, invece, di trovare anzitutto un accordo politico, e del medesimo

parere si dichiara il Presidente della Camera il quale pertanto crede opportuno che il Governo promuova una riunione dei rappresentanti delle varie parti. Dopo una dichiarazione del dep. *Nenni Pietro*, il dep. *Corelli*, che condivide l'opinione del Presidente del Consiglio, invita la Presidenza della Camera a prendere l'iniziativa per la soluzione dei problemi che si sono presentati a seguito della votazione. Il Presidente della Camera aderisce all'invito del dep. Covelli e, superato l'ostacolo politico, crede che non sarà difficile trovare accorgimenti di carattere procedurale che rendano possibili la realizzazione dell'intesa.

23 marzo 1954. — Discutendosi la proposta *Marotta*, tendente a rinviare la discussione delle mozioni presentate sul « caso Montesi » a dopo la definizione del procedimento giudiziario in corso, il dep. *Covelli* chiede al Presidente di dichiarare inammissibile questa proposta poiché, a suo parere, implicherebbe preclusione per l'eventuale manifestazione di un giudizio politico del Parlamento su possibili responsabilità politiche connesse alla questione. Il Presidente, Vicepresidente *Leone*, precisa che la votazione della proposta Marotta, limitata soltanto alla data di discussione della mozione, non può precludere lo svolgimento di altri dibattiti sulla cui ammissibilità e tempestività la Camera ed il suo Presidente potrebbero sempre decidere nell'esercizio dei rispettivi poteri.

5 maggio 1954. — Dovendosi procedere alla elezione di nove rappresentanti effettivi e nove supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nonché di nove rappresentanti all'Assemblea della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, il dep. *Luzzatto* ritiene che la votazione dei rappresentanti della Camera nell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa sia preclusa dalla motivazione della proposta di sospensiva del dep. Pajetta Gian Carlo sollevata il 19 dicembre 1953 ed approvata dalla Camera: il dep. Pajetta aveva proposto di sospendere il procedimento di votazione fino a quando la Camera non avesse esaminato una proposta di legge del dep. Giolitti tendente a modificare l'art. 3 della legge 23 luglio 1949, n. 433, concernente il sistema di elezione per i rappresentanti al Consiglio d'Europa. Il Presidente *Gronchi* precisa che il motivo di preclusione cui fa riferimento il dep. Luzzatto non sussiste poiché, come già in quell'occasione ebbe a sostenere, la Camera approvando la sospensiva non poteva vincolarsi ad una soltanto delle motivazioni addotte dal dep. Pajetta e cioè a quella che richiamava l'opportunità di esaminare, prima della elezione dei rappresentanti, la proposta di legge Giolitti. Ricorda altresì che in quell'occasione il dep. Pajetta non presentò alla Presidenza una proposta concretamente formulata e motivata e che, intervenendo nel dibattito, un altro deputato, per motivi diversi da quelli del presentatore della sospensiva, si dichiarò a favore di questa: la Camera cioè fu chiamata a pronunciarsi su di una proposta generica di sospensiva e non sull'uno o sull'altro dei motivi portati a favore della opportunità di rinviare la votazione. Confermando il suo punto di vista, secondo cui non esiste nella fattispecie preclusione, il Presidente concede al dep. Luzzatto di appellarsi alla Camera, a norma dell'art. 94 del Regolamento, sulla sua decisione. Dopo interventi dei deputati *Laconi*, *Roberti* e *Covelli*, la Camera approva la decisione del Presidente secondo cui la sospensiva approvata dall'Assemblea il 19 dicembre 1953 non è preclusiva riguardo la votazione in corso (v. pure lettere *q* e *uu*).

6 maggio 1954. — Dopo la discussione e l'approvazione della mozione unificata Zaccagnini-Berlinguer, con cui la Camera invita il Governo ad associarsi ad ogni accordo fra gli Stati che abbia lo scopo di interdire l'impiego di armi atomiche, biologiche ecc., il Presidente *Gronchi* pone in votazione la mozione Gray sullo stesso argomento sebbene, essendo questa più restrittiva rispetto a quella già approvata dalla Camera, potrebbe essere considerata preclusa, e precisa che il voto contrario alla mozione Gray significherà appunto non accettazione del significato restrittivo di essa. La Camera respinge la mozione *Gray*.

2 dicembre 1955. — Durante l'esame degli articoli della proposta di legge relativa allo sviluppo della piccola proprietà contadina (n. 1549), il Presidente *Leone* rileva che un emendamento all'art. 6, presentato dal dep. *Miceli* e inteso a sopprimere la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, potrebbe considerarsi precluso in quanto nella seduta precedente è stata approvata

la proposta di legge Carelli ed Elia che presupponeva l'esistenza di tale Cassa aumentandone addirittura i fondi. Il dep. *Miceli* osserva che la proposta di legge Carelli ed Elia consta di un unico articolo che deve ancora venire votato. Il Presidente, dopo essersi riservato di decidere, dichiara precluso l'emendamento *Miceli* anche in applicazione dell'art. 90 Reg. (estraneità all'oggetto della discussione).

9 dicembre 1955. — Durante l'esame degli emendamenti alla proposta di legge del sen. Sturzo sullo sviluppo della piccola proprietà contadina (n. 1549), il Presidente *Leone* dichiara precluso un emendamento presentato dal dep. *Miceli* tendente a sopprimere la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, e precisa che la preclusione opera sia per il fatto che la Camera ha già approvato la proposta di legge Carelli-Elia con cui si venivano ad aumentare gli stanziamenti della Cassa stessa, sia perché l'emendamento è affatto estraneo all'oggetto della discussione.

15 dicembre 1955. — Durante la discussione del disegno di legge sulla perequazione tributaria (n. 1432), al fine di permettere alla Commissione di esaminare i vari emendamenti presentati ad un articolo del disegno di legge, viene approvata la sospensione della seduta per un'ora; il dep. *Covelli* propone di rinviare la seduta al giorno successivo e il Presidente *Leone* non la pone in votazione dichiarandola preclusa.

10 luglio 1956. — In sede di esame degli articoli del disegno di legge concernente la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi (n. 346), a proposito degli emendamenti all'art. 1 del disegno stesso, il dep. *Roberti* chiede alla Presidenza se l'avvenuta approvazione dell'o. d. g. *Spallone-Giolitti*, che nel suo « considerando » ritiene necessaria la nazionalizzazione di tutte le fonti di energia, costituisca preclusione per la votazione di articoli non diretti a raggiungere le finalità di cui all'o. d. g. Il Presidente *Leone* ricorda che già in altre occasioni non si ritenne di dover dare valore preclusivo agli ordini del giorno nei confronti degli articoli e degli emendamenti; nel caso specifico rileva che l'o. d. g. *Spallone-Giolitti* enuncia un principio programmatico di politica economica che non impegna le norme del disegno in corso di esame. Interviene il dep. *Giolitti* che pone in rilievo come l'o. d. g., affermando un orientamento favorevole alla nazionalizzazione, ha per dispositivo il passaggio agli articoli del disegno. Osserva inoltre che l'o. d. g., affermando un indirizzo generale di politica economica, esorbita dalla materia oggetto del progetto di legge che è appunto quella della disciplina della ricerca e della coltivazione degli idrocarburi. Il Presidente, constatato che le dichiarazioni dei firmatari dell'o. d. g. confermano il punto di vista da lui espresso precedentemente, dà corso all'esame degli articoli del disegno di legge.

5 febbraio 1958. — A conclusione della discussione di alcune mozioni sulla politica estera del Governo, il Presidente *Leone* pone in votazione prima un o. d. g. puro e semplice presentato dal dep. *Bucciarelli Ducci* ed altri, che la Camera approva; dichiara quindi precluso dall'approvazione di detto o. d. g. un altro o. d. g. presentato dal dep. *Nenni Pietro* il cui dispositivo è in contrasto con quello contenuto nell'o. d. g. *Bucciarelli Ducci*.

qq) **Pregiudiziale** (v. pure le questioni sub *m*, *ll* e *tt*).

24 novembre 1954. — Durante la seduta in sede legislativa, della Commissione Giustizia, discutendosi la proposta di legge Angelini Armando, che attribuisce ai Comitati giurisdizionali territoriali e centrale la competenza a giudicare sulle controversie relative alle requisizioni (n. 634), viene sollevata una questione pregiudiziale di incostituzionalità (violazione dell'art. 102 della Costituzione che vieta l'istituzione di giudici speciali). La pregiudiziale è approvata.

21 dicembre 1954. — In sede di discussione del disegno di legge di ratifica degli Accordi di Parigi (n. 1211), dopo che il Presidente *Gronchi* ha dato la parola al deputato *Chiaramello* per lo svolgimento di un o. d. g. di cui è firmatario,

il dep. *Laconi* si richiama al Regolamento ritenendo che, poiché è stata presentata nella seduta antimeridiana dello stesso giorno una proposta di sospensiva, la Camera prima ancora di proseguire la discussione debba pronunciarsi sulla sospensiva stessa a norma dell'art. 89 Reg. Il Presidente *Gronchi*, accertato che il dep. *Laconi* si riferisce alla proposta sospensiva Gullo, precisa che detta sospensiva è stata presentata sotto forma di o. d. g. al momento della chiusura della discussione generale, cioè al momento del passaggio allo svolgimento degli ordini del giorno tra i quali ve ne sono altri con le stesse finalità sospensive ed altri ancora che concludono per il non passaggio all'esame dell'articolo unico del disegno, aventi cioè valore di una questione pregiudiziale. In altri termini, si dà questa alternativa: votando dapprima sulla pregiudiziale, può votarsi in caso di reiezione sulla sospensiva che è una proposta meno radicale; votando invece prima sulla sospensiva non è più possibile, in caso di reiezione, votare sulla pregiudiziale che è proposta più radicale. Respingendo la proposta meno lontana dalla proposta base e cioè dalla approvazione della legge, la Camera respingerebbe infatti implicitamente anche la proposta più lontana. Occorre perciò, per la gradualità delle manifestazioni di volontà della Camera, dare la precedenza alle proposte di carattere pregiudiziale e passare quindi a quelle di natura sospensiva. Il dep. *Laconi* non insiste nel richiamo al Regolamento.

26 febbraio 1957. — Discutendosi la proposta di legge concernente l'istituzione della provincia di Oristano (n. 1392), il dep. *Lucifredi* solleva un'eccezione di incostituzionalità sotto forma di questione pregiudiziale. Infatti l'art. 43 dello Statuto speciale della Sardegna (approvato con legge costituzionale) stabilisce che le province di Nuoro, Sassari e Cagliari conservano l'attuale struttura di enti territoriali: dal momento che l'istituzione della provincia di Oristano verrebbe a modificare il citato art. 43 (il quale non è compreso fra quelli per la cui revisione lo Statuto sardo richiede una legge ordinaria) ne deriva che, per modificare detto articolo, è indispensabile una legge costituzionale. Per il dep. *Berlinguer*, nella valutazione dell'art. 43 si deve tener conto del clima del momento in cui esso venne formulato: era allora diffusa l'aspirazione ad ottenere la soppressione delle province, per cui si ritenne necessario precisare che le tre province esistenti venivano conservate. Tuttavia lo Statuto sardo nulla dice circa la procedura per il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province, sicché deve ritenersi applicabile anche alla Sardegna l'art. 133 della Costituzione, per il quale, per l'istituzione di una nuova provincia, è sufficiente la legge ordinaria. Dopo che il dep. *Murgia* si è dichiarato favorevole all'eccezione di incostituzionalità (onde non sottrarre alla provincia di Nuoro ben 24 comuni) e il dep. *Laconi* si è dichiarato contrario, il rel. *Bubbio* e il Ministro dell'interno *Tambroni* dichiarano di ritenere infondata l'eccezione di incostituzionalità. La pregiudiziale *Lucifredi*, votata a scrutinio segreto, non è approvata con 129 voti *favorevoli* e 240 voti *contrari*.

rr) Progetti di legge costituzionali.

21 dicembre 1957. — Durante l'esame degli articoli del disegno di legge costituzionale recante modifiche all'art. 57 della Costituzione (n. 3316), l'Assemblea approva la prima parte di un articolo aggiuntivo *Tozzi Condivi* (delega al Ministro dell'interno per la variazione delle circoscrizioni elettorali ed estensione al Senato delle norme di attuazione previste per la elezione della Camera). Seguono interventi del rel. *Lucifredi*, del dep. *Luzzatto* e del Ministro dell'interno *Tambroni*, il quale si dichiara favorevole ad una parte dell'articolo aggiuntivo e al suo inserimento nel disegno di legge in discussione (sebbene – come rileva successivamente il Presidente *Leone* – nella riunione dei capigruppo si sia convenuto che il Ministro si sarebbe dichiarato contrario all'articolo). Alla ripresa della seduta, sospesa in seguito ad agitazioni in Aula, il Presidente propone, a termini dell'art. 107-*quater* Reg. lo stralcio dell'articolo aggiuntivo *Tozzi Condivi*, considerando che esso ha piuttosto carattere di legge ordinaria e che d'altra parte non è stato ancora votato completamente. La proposta viene approvata dall'Assemblea.

ss) Proposte di legge.

1° dicembre 1953. — In sede di svolgimento della proposta di legge concernente benefici fiscali per gli allevatori di bestiame (n. 226), dopo l'intervento di uno dei firmatari della proposta, il Sottosegretario per le finanze *Castelli* esprime diffusamente il punto di vista del Governo sulla stessa. Il Presidente, Vicepresidente *Targetti*, interviene per ricordare che non rientra nella consuetudine entrare in molti particolari in occasione dello svolgimento delle proposte di legge ai fini della presa in considerazione e precisa che l'istituto della presa in considerazione delle proposte di legge d'iniziativa parlamentare è atto esclusivo della Camera e il Governo non può esprimere che un parere di massima senza entrare però nei particolari, tanto più che quando il Governo non si oppone alla presa in considerazione fa sempre salve le consuete riserve. Il Sottosegretario di Stato *Castelli* precisa che il suo intervento era diretto a sottolineare la portata negativa della proposta di legge per far sì che la Camera potesse valutare l'opportunità di approvare la presa in considerazione. Successivamente la presa in considerazione della proposta è approvata dalla Camera.

18 febbraio 1954. — Il Presidente *Gronchi* comunica che la proposta di legge del dep. Coggiola ed altri per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta (n. 509) non è più da considerarsi da svolgere, in quanto, avendone i proponenti modificate le disposizioni in modo da eliminare ogni onere finanziario, può essere inviata direttamente alla competente Commissione permanente, con riserva di stabilirne la sede.

26 ottobre 1954. — In sede di discussione generale della proposta di legge concernente l'estensione dei beneficî di natura combattentistica a favore del personale degli istituti ed enti di diritto pubblico (n. 29), il dep. *Musotto*, secondo firmatario della proposta, dichiara di mantenerla anche se il primo firmatario intende ritirarla e propone il rinvio della discussione ad altra seduta per chiarire la situazione determinatasi per il contrasto tra Governo e gli altri firmatari. Il Presidente, Vicepresidente *Leone*, pone in votazione la proposta di rinvio che viene approvata.

19 novembre 1954. — Durante lo svolgimento della proposta di legge concernente la sistemazione nei ruoli organici delle FF.SS. del personale femminile assunto straordinariamente nel 1943 (n. 1065), dopo che il dep. *Gatto*, firmatario della proposta, ne ha concluso lo svolgimento, i deputati *Bettiol Francesco Giorgio* e *Lucifero* chiedono di parlare in favore della presa in considerazione. Il Presidente, Vicepresidente *D'Onofrio*, ricordando che il Regolamento consente soltanto ad un deputato di parlare contro la presa in considerazione, non concede la parola ai deputati Bettiol Francesco Giorgio e Lucifero.

27 giugno 1957. — All'inizio della seduta il dep. *Beltrame* chiede la procedura d'urgenza per una proposta di legge di sua iniziativa concernente l'interpretazione autentica dell'art. 3 della legge 4 agosto 1948, n. 1094 (proroga del lodo De Gasperi sui patti agrari) (n. 2912). Il Presidente *Leone*, precisato che l'urgenza non può chiedersi che al momento dell'annunzio della presa in considerazione o del deferimento, accoglie in via eccezionale la richiesta del dep. Beltrame, avvertendo che ciò non costituirà precedente.

tt) Rapporti tra il Parlamento e il Governo (v. pure le questioni sub *mm* e *nn*).

25 giugno 1953. — Il Presidente *Gronchi* ammette la presentazione di un disegno di legge per l'esercizio provvisorio fatta dal Presidente del Consiglio *De Gasperi*, che motiva la sua richiesta con la necessità di porre il Parlamento in grado di assicurare la gestione dell'amministrazione statale dopo il 1° luglio, in attesa che la discussione dei bilanci possa essere avviata dal nuovo Governo: dichiara nel contempo che il Governo da lui presieduto, secondo la prassi costituzionale, rassegnerà le proprie dimissioni appena concluso l'esame del disegno di legge presentato. Successivamente il Presidente *Gronchi* ammette la presentazione di disegni di legge da parte di ministri membri dello stesso Governo. —

La Camera approva il disegno di legge sull'esercizio provvisorio nella seduta del 26 giugno 1953 ed altri provvedimenti nella seduta del 27 giugno dello stesso anno.

21 luglio 1953. — Il Presidente del Consiglio *De Gasperi* informa direttamente l'Assemblea della composizione del nuovo Governo da lui presieduto.

28 luglio 1953. — Il Presidente del Consiglio *De Gasperi*, dopo che la Camera ha respinto l'o. d. g. di fiducia al nuovo Governo da lui presieduto, chiede la sospensione dei lavori affinché possa egli comunicare al Presidente della Repubblica le dimissioni del Governo. Il Presidente *Gronchi* comunica che la Camera sarà convocata a domicilio.

19 dicembre 1953. — Svolta la proposta di legge Noce Teresa ed altri per l'estensione dei benefici per il Polesine alle zone alluvionate della provincia di Varese e Brescia (n. 58), il dep. *Cappa* ne chiede l'abbinamento con altra proposta analoga già presentata e il deferimento ad una Commissione speciale. Il dep. *Lombardi Ruggero* aggiunge che, anche da parte governativa, è in elaborazione un progetto sulla materia e ne chiede la sollecitazione e l'abbinamento.

Il Presidente *Gronchi* osserva che sempre si procede al raggruppamento di progetti di legge aventi identico o analogo oggetto, ma rileva che la sollecitazione richiesta per il progetto governativo non è di competenza della Presidenza della Camera.

30 gennaio 1954. — Il Presidente del Consiglio *Fanfani*, dopo che la Camera ha respinto l'o. d. g. di fiducia al nuovo Governo da lui presieduto, chiede la sospensione dei lavori « per permettere al Governo di trarre le conseguenze costituzionali dal voto odierno ». — Il Presidente *Gronchi* comunica che la Camera sarà convocata a domicilio.

15 luglio 1954. — Nella seduta pomeridiana il Presidente, Vicepresidente *Leone*, dà lettura di una lettera pervenuta dal Presidente del Consiglio Scelba. Secondo tale lettera, il Consiglio dei Ministri ha preso conoscenza del lavoro compiuto dalla Commissione ministeriale incaricata di predisporre il disegno di legge per la modifica della legge elettorale politica, in conformità del voto espresso dalla Camera il 9 giugno 1954. Tuttavia il Consiglio si è trovato unanime nel ritenere inammissibile, per ovvie ragioni tecniche e di correttezza, la presentazione di tale disegno di legge prima che sia promulgata ed entri in vigore la legge recentemente votata dal Parlamento per l'abrogazione della legge elettorale maggioritaria del 1953. — A seguito di detta comunicazione, il dep. *Targetti* lamenta che il Governo non mantenga l'impegno di presentare il disegno di legge elettorale entro il 15 luglio; il dep. *Degli Occhi* esprime sorpresa per la comunicazione scritta, che giudica inconsueta; mentre il dep. *Codacci Pisanelli* giudica fondata la giustificazione del Presidente del Consiglio.

2 agosto 1954. — Commemorando i minatori uccisi dallo scoppio del grisù nelle miniere di Ribolla, il dep. *Di Vittorio* chiede spiegazioni al Governo relativamente all'attività di un dirigente della miniera; il Presidente *Gronchi* dichiara inammissibile provocare una risposta impegnativa da parte del Governo in sede di commemorazione di una sciagura, essendovi per questo gli appositi istituti regolamentari dell'interrogazione e dell'interpellanza.

22 settembre 1954. — Il Presidente *Gronchi* dà lettura di una comunicazione del Presidente del Consiglio Scelba concernente alcuni mutamenti nella compagine ministeriale (dimissioni del Ministro degli esteri Piccioni e nomina del dep. Martino a Ministro degli esteri e del dep. Ermini a Ministro della pubblica istruzione). Dichiara altresì che su questa comunicazione può aprirsi una discussione se vi è richiesta formale in una delle prossime sedute della Camera.

19 ottobre 1954. — Durante la discussione del bilancio affari esteri 1954-55 (n. 990), il Presidente del Consiglio *Scelba* chiede che la votazione sull'operato del Governo, sia per quanto riguarda la soluzione della questione di Trieste sia per quanto riguarda la Conferenza di Londra dei nove, avvenga sull'o. d. g. presentato dai deputati *Moro*, *Rossi Paolo* e *Malagodi*, che il Governo accetta e sul quale pone la questione di fiducia. Dopo che il Presidente *Gronchi* precisa

che la votazione su detto o. d. g. avverrà per appello nominale, il dep. *Covelli* chiede che l'o. d. g. stesso venga votato per divisione del testo. Il Presidente *Gronchi*, premessa la possibilità che l'o. d. g. di fiducia possa essere votato per divisione del testo qualora lo consenta il Presidente del Consiglio, chiarisce che, nel caso di specie, non avendo il Presidente del Consiglio accettata la votazione per divisione, si procederà alla votazione sull'intero o. d. g.

3 dicembre 1954. — Durante l'esame degli articoli del disegno di legge di delega per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati dello Stato (n. 1078), il Governo pone la questione di fiducia su di un emendamento proposto dal Ministro del tesoro al n. 12 dell'art. 2 del disegno. Il dep. *Roberti* chiede al Presidente quale sarà l'ordine di votazione che si seguirà per gli emendamenti presentati al testo in esame. Poiché il Presidente, Vicepresidente *Leone*, dichiara che la questione di fiducia posta dal Governo implica che si voterà per primo l'emendamento governativo, lo stesso dep. *Roberti* eccepisce l'impossibilità di sovvertire l'ordine logico previsto dal Regolamento per la votazione degli emendamenti e ritiene che il Governo non può, per ragioni di correttezza costituzionale, impedire all'Assemblea di esprimere il suo parere sulle varie proposte. Intervengono nel dibattito anche i deputati *Pajetta Gian Carlo*, *Laconi* e *De Martino Francesco*, i quali sostengono che, sebbene il Governo abbia il diritto di porre la questione di fiducia su qualunque argomento oggetto di discussione parlamentare, non è possibile consentire che il Governo stesso imponga alla Camera una determinata procedura per costringere i deputati a votare in modo palese; ritengono altresì che la « questione di fiducia » si distingua dalle altre figure della mozione di sfiducia e di fiducia e che solo queste ultime implichino il voto per appello nominale.

Il Presidente, chiarito che le eccezioni sollevate si collegano a due ordini di questioni, precisa che, per quanto riguarda il tipo di votazione da seguire nell'ipotesi di questioni di fiducia poste dal Governo, non v'ha dubbio che, dati i principî ai quali s'ispirano la Costituzione, il Regolamento e la consuetudine, ogni qualvolta si tratti di votazione da cui può derivare la fiducia al Governo questa va fatta per appello nominale. In ordine al problema relativo alla priorità delle votazioni sugli emendamenti, ritiene che la votazione del testo sul quale la fiducia è stata posta preceda ogni altra votazione, poiché non può continuare l'attività del Parlamento se prima non è chiaro che il Governo gode ancora la fiducia. Posta quindi in votazione, l'eccezione del dep. *Roberti* non è approvata dalla Camera.

19 gennaio 1955. — In sede di discussione delle mozioni concernenti il funzionamento del servizio delle pensioni di guerra, il Presidente comunica che poiché sulla reiezione della mozione *Ghislandi* il Governo ha posto la questione di fiducia, la votazione di questa sarà fatta per appello nominale. Il dep. *Targetti* si richiama al Regolamento ritenendo che, non essendo la mozione Ghislandi una mozione di sfiducia, la votazione su di essa possa avvenire a scrutinio segreto come da richiesta precedentemente fatta, anche se il Governo potrà, dall'approvazione della mozione stessa, trarre le conseguenze che crede. Sul richiamo al Regolamento del dep. Targetti si apre un'ampia discussione al termine della quale il Presidente *Gronchi* conferma la sua decisione e pone in votazione il richiamo al Regolamento sollevato dal dep. Targetti, che la Camera respinge. Successivamente la Camera non approva la mozione *Ghislandi* posta in votazione per appello nominale.

23 marzo 1955. — Poiché il Governo ha posto la questione di fiducia sulla reiezione della mozione *Foa*, tendente ad impegnare il Governo a non pregiudicare in alcun modo, nelle trattative con gli Stati Uniti dell'America del Nord, la piena disponibilità dell'autonomia dell'Italia nello sfruttamento dei giacimenti petroliferi del sottosuolo, il Presidente *Gronchi* ribadisce l'ammissibilità che il Governo ponga la questione di fiducia sul rigetto di una mozione e precisa che perciò la votazione di questa avverrà per appello nominale.

25 maggio 1955. — In ordine alla discussione della mozione di sfiducia presentata dai deputati *Covelli*, *Michelini*, *Roberti* ed altri, annunziata nella seduta del giorno precedente, il Presidente *Leone* precisa che per la determinazione del termine *a quo*, previsto dall'art. 94 della Costituzione e recepito dal

Regolamento, va tenuto presente il giorno dell'annunzio all'Assemblea della presentazione della mozione e non quello del deposito presso la Segreteria generale nel caso di aggiornamento dei lavori. L'Assemblea accetta tacitamente l'interpretazione fornita dal Presidente al testo costituzionale ed alle norme regolamentari. Nella stessa seduta, tenuto conto che la Camera aveva già precedentemente deciso di sospendere i propri lavori per le elezioni siciliane, viene stabilito che la mozione sarà discussa il 14 giugno successivo. — In tale data viene approvato un ulteriore rinvio (su proposta *Bucciarelli Ducci*) al 23 giugno. — Ma, a quest'ultima data, il Governo Scelba ha già presentato le dimissioni, e pertanto la mozione è dichiarata decaduta.

18 luglio 1955. — Nel corso del dibattito sulle comunicazioni del Governo, relativo alla fiducia al Gabinetto Segni, il Ministro per i rapporti col Parlamento *De Caro* presenta un disegno di legge e ne chiede l'esame con procedura di urgenza. Il Presidente *Leone* dà atto della presentazione del disegno di legge; nessun deputato si oppone alla procedura di urgenza richiesta che viene quindi accordata.

31 gennaio 1956. — Dopo che il Presidente *Leone* ha dato lettura di una lettera del Presidente del Consiglio Segni in data 30 gennaio, relativa alla accettazione delle dimissioni del Ministro Gava e alla nomina del sen. Vanoni a Ministro *ad interim* per il tesoro, il dep. *Colitto* chiede che si apra un dibattito, lamentando che comunicazioni di tale importanza siano date per via epistolare al Presidente della Camera e non direttamente all'Assemblea. Il Presidente ritiene che sarebbe stato preferibile che la comunicazione di cui trattasi fosse stata fatta personalmente dal Presidente del Consiglio, con un atto, cioè, di maggiore deferenza per il Parlamento. Precisa che su tali comunicazioni si può senz'altro iniziare una discussione sempre che lo richieda il Governo stesso o un deputato; sottolinea però che, non avendo un dibattito di tal genere valore pregiudiziale nei confronti dell'attività della Camera – mancando una mozione di sfiducia – non è necessario derogare all'accordo intervenuto tra i gruppi di non tenere sedute impegnative data l'assenza dei deputati del gruppo socialdemocratico che partecipano ai lavori del Congresso nazionale del loro partito; fissa quindi la data della discussione per il 14 febbraio p. v.

1° febbraio 1956. — Il Presidente *Leone* trattando dei lavori dell'Assemblea – a proposito della data del dibattito sulle dimissioni del Ministro Gava – ha occasione di ribadire che, secondo la prassi instaurata, le discussioni sulle comunicazioni del Governo iniziano alternativamente alla Camera ed al Senato.

21 febbraio 1956. — Discutendosi in tema di ordine dei lavori, il dep. *Lombardi Riccardo* propone che la Camera tenga una seduta continuativa sulla fiducia al Governo fino all'esaurimento dell'argomento, sull'esempio di altri Parlamenti. Il Presidente *Leone*, nel dare atto al dep. Lombardi che il gruppo al quale egli appartiene ha sempre sostenuto l'opportunità di contenere in una sola seduta la discussione sulla fiducia al Governo, ritiene tuttavia difficile mutare la prassi invalsa; non accetta comunque la proposta poiché questa contrasta con la decisione adottata nella conferenza dei capigruppo.

29 febbraio 1956. — Discutendosi sull'ordine dei lavori, i deputati *Roberti* ed *Almirante* sostengono che, per ragioni di correttezza costituzionale, la Camera non possa votare provvedimenti legislativi prima che si esaurisca al Senato la discussione sulle comunicazioni del Governo circa la nomina di nuovi Ministri in sostituzione del senatore Vanoni. Il dep. *Targetti* ritiene che la decisione della questione spetti solo al Presidente che non potrà non rilevare l'infondatezza dell'eccezione. Il dep. *Tesauro* pone in rilievo come nell'altro ramo del Parlamento non vi sia stata richiesta di fiducia da parte del Governo né presentazione di mozioni di sfiducia: a suo avviso, quindi, il presupposto, in base al quale la pregiudiziale è stata posta, non sussiste. Il dep. *Lucifero* ricorda un precedente dell'Assemblea costituente che conforterebbe invece la tesi del dep. Roberti.

Il Presidente *Leone*, premettendo che nel decidere sull'eccezione deve tener conto del dovere suo proprio di assicurare la funzionalità del Parlamento, ricorda che il Governo, pur dichiarando di non volersi sottrarre alla discussione – che

pur non aveva sollecitato – non ha richiesto un nuovo voto di fiducia. Rileva altresì che in linea teorica non vi è alcuna necessità che il dibattito sulle comunicazioni del Governo si concluda con una votazione su di un o. d. g. di fiducia, necessario solo quando ci si trovi di fronte ad una mozione di sfiducia o quando un nuovo Governo si presenti per la prima volta alle Camere. Precisa quindi le ipotesi che si evincono dal sistema e che si pongono su di un piano di decrescente gradualità: 1°) fiducia ad un nuovo Governo: ne consegue, in linea di massima, l'arresto della attività legislativa del Parlamento fino all'esito del voto; 2°) mozione di sfiducia: la sospensione dell'attività legislativa non è formalmente prescritta dalla Costituzione né dai Regolamenti: sicché essa potrebbe solo discendere da considerazioni generali di correttezza costituzionale; 3°) discussione politica che può concludersi con un voto di fiducia: detta fattispecie non comporta paralisi dell'attività legislativa. Nel decidere perciò di respingere la pregiudiziale *Roberti*, il Presidente ricorda la prassi della Camera, che ha sempre fatto salvo il principio per cui le discussioni sulla fiducia non rallentano l'attività legislativa per i provvedimenti urgenti quali quelli all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Il dep. *Laconi* esprime delle riserve sulla decisione del Presidente in quanto, a suo parere, anche la sostituzione di un solo Ministro obbliga il Governo a rinnovare la richiesta di fiducia. Il Presidente mantiene la sua decisione e non prende in considerazione la riserva del dep. Laconi perché questi non si è appellato alla Camera di fronte alla decisione del Presidente, e ricorda che la decisione presidenziale crea un precedente valido per l'avvenire sotto ogni profilo e senza riserva quando avverso ad essa nessun deputato si appelli alla Camera.

14 marzo 1956. — In sede di esame degli articoli del disegno di legge elettorale per la Camera dei deputati (n. 1237), il Governo pone la questione di fiducia su di una parte dell'art. 32 concernente le modalità per la determinazione del quoziente elettorale. Da parte dei deputati *Pajetta Gian Carlo*, *Cavallari Vincenzo* e *Luzzatto* si solleva la questione delle modalità della votazione sostenendo che, data la presentazione di emendamenti, il principio sulla priorità delle votazioni determina la necessità che gli emendamenti stessi vengano votati per primi. Il Presidente *Leone* precisa innanzi tutto che il Governo può porre la questione di fiducia su qualunque argomento oggetto di deliberazione da parte della Camera e che questa votazione deve avvenire per appello nominale; in secondo luogo chiarisce che, data la questione di fiducia posta dal Governo, si deroga alle norme procedurali generali in materia, che stabiliscono la priorità della votazione degli emendamenti rispetto al testo-base. Sottolinea però che la sua decisione, valida solo per il caso in esame, deriva da considerazioni che non si inquadrano *stricto sensu* sul piano dei principî, ma si collega al criterio della economia della discussione.

Dopo che si è proceduto alla votazione per appello nominale sull'art. 32, su cui il Governo aveva posto la questione di fiducia (280 *sì* e 47 *no*), il dep. *Covelli* chiede se il Governo è soddisfatto dei risultati della votazione. Il Presidente *Leone* precisa che detta domanda non è proponibile.

22 dicembre 1956. — In sede di discussione della mozione presentata dal dep. Lombardi Riccardo sulle tariffe dell'energia elettrica, il Presidente del Consiglio *Segni* pone la questione di fiducia sulla reiezione della mozione stessa. Il dep. *Natoli* chiede la sospensione della discussione e il suo rinvio all'inizio dei lavori del prossimo mese, in modo da dare la possibilità a tutti i gruppi di esaminare attentamente le dichiarazioni del Ministro testé pronunciate. Il Presidente *Leone* dichiara di non ritenere giustificata tale proposta, dato che è stata posta la questione di fiducia, per cui non è pensabile che un Governo, che ha chiesto di verificare la propria maggioranza, rimanga in sospeso per un lasso di tempo tanto lungo. Tale tesi è condivisa dai deputati *Selvaggi* e *Resta*. I deputati *Lombardi Riccardo* e *Natoli* propongono allora di ritirare la mozione, ottenendo così il rinvio della discussione: alla ripresa dei lavori, il Governo potrà sempre riproporre la questione di fiducia. Il dep. *Lombardi Riccardo* condiziona tuttavia il ritiro della mozione all'impegno del Governo di non dar corso nel frattempo all'annunciato provvedimento di ritocco delle tariffe elettriche. Il Presidente del Consiglio *Segni* non assume però alcun impegno, avvertendo che, se la Camera rinvierà la discussione alla ripresa dei lavori, il Governo adotterà il provvedimento

in questione, che, d'altra parte, rientra nell'esclusiva competenza del potere esecutivo e non di quello legislativo. Il Presidente decide allora di non porre in votazione la richiesta di rinvio a termine non breve, affermando che tale sua decisione si inquadra nel sistema dei rapporti tra Camera e Governo proprio del regime democratico parlamentare. — La mozione viene quindi subito votata e respinta con 220 *sì* e 282 *no*.

28 febbraio 1957. — All'inizio dello svolgimento degli ordini del giorno presentati in occasione della discussione dei progetti di legge relativi alla nuova disciplina dei contratti agrari (nn. 860, 233, 835 e 2065), il Presidente del Consiglio *Segni* dichiara di porre la questione di fiducia sull'approvazione dell'o. d. g. *Bucciarelli Ducci* di passaggio agli articoli. Il Presidente *Leone* precisa quindi che detto o. d. g. sarà votato per primo e per appello nominale, previe dichiarazioni di voto, e che la sua approvazione non costituirà preclusione per alcun emendamento; avverte però che questa sua precisazione, fatta secondo l'esplicito intendimento del Governo, non vuol costituire precedente sulla questione dei limiti e della funzione degli ordini del giorno preliminari al passaggio all'esame degli articoli. Il dep *Di Vittorio* interviene per sostenere che, quando il Governo pone la questione di fiducia, occorre aprire un dibattito sulla politica generale del Governo stesso, ma il Presidente ricorda che il caso in discussione non è quello della mozione di sfiducia o del voto ad un nuovo Governo, e che non vanno quindi applicate le stesse disposizioni. Al dep. *De Vita*, che lamenta il fatto che vengono costretti a votare contro il passaggio agli articoli quei deputati che vogliono esprimere la propria sfiducia al Governo, il Presidente *Leone* precisa che l'eventuale reiezione dell'o. d. g. Bucciarelli Ducci comporterà le conseguenze del voto di sfiducia, ma non impedirà il passaggio all'esame degli articoli mediante approvazione di un o. d. g. diversamente formulato. Sulla questione interviene successivamente il dep. *Roberti*, il quale osserva che con la approvazione dell'o. d. g. viene preclusa la possibilità di presentare emendamenti relativi alla giusta causa, che è esplicitamente accettata dall'o. d. g. stesso; il Presidente rileva quindi che non si intende in questa occasione risolvere il delicato problema della correlazione degli articoli 81 e 84 del Regolamento, cioè del valore delle votazioni sugli ordini del giorno, mentre il dep. *Resta* sottolinea che l'art. 84 del Regolamento non esclude che siano presentati come articoli aggiuntivi o emendamenti gli ordini del giorno approvati. — L'o. d. g. viene quindi approvato (285 *sì* e 277 *no*).

26 giugno 1957. — Il dep. *Colitto* presenta un o. d. g. il cui contenuto per la prima parte importa un giudizio di sfiducia al Governo e per la seconda implica decisioni relative all'ordine dei lavori parlamentari. Il Presidente *Leone* ritiene inammissibile la prima parte dell'o. d. g., in quanto, importando un giudizio di sfiducia, dovrebbe essere proposto, a norma della Costituzione e del Regolamento, con mozione motivata; per quanto riguarda la seconda parte dello stesso o. d. g., il Presidente rileva che l'ordine dei lavori parlamentari è deciso dall'Assemblea, previa convocazione della conferenza dei capigruppo. Dopo ampia discussione e dopo che il dep. *Martino Gaetano*, cofirmatario dell'o. d. g., ritira la seconda parte di esso insistendo sulla prima, il Presidente ai sensi dell'articolo 90 Reg. ravvisa l'opportunità di consultare la Camera sull'ammissibilità della prima parte dell'o. d. g. Posta in votazione, dopo prova e controprova e votazione per divisione, la Camera decide per l'improponibilità.

uu) Sospensiva (v. pure le questioni sub *t*, *qq* e *zz*).

19 dicembre 1953. — Dovendosi procedere alla votazione per l'elezione di nove membri effettivi e nove supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, il dep. *Pajetta Gian Carlo* propone la sospensiva motivandola con la presentazione di una proposta di legge Giolitti tendente a modificare la legge 23 luglio 1949, n. 433 (n. 530), che all'art. 3 prevede il sistema maggioritario per l'elezione dei membri italiani nell'Assemblea consultiva: a suo parere l'elezione dovrebbe essere sospesa fin quando la Camera non si sarà pronunziata sulla proposta di legge. A favore della sospensiva parla

il dep. *Almirante;* contro il dep. *Tozzi Condivi*. Posta in votazione a scrutinio segreto, su richiesta del dep. *Merenda*, la Camera approva la sospensiva con 254 *sì* e 234 *no*.

5 maggio 1954. — Dovendosi procedere all'elezione di nove rappresentanti effettivi e nove supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nonché di nove rappresentanti all'Assemblea della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dopo che la Camera ha respinto l'appello proposto dal dep. Luzzatto avverso la decisione del Presidente Gronchi, secondo cui la sospensiva approvata dalla Camera il 19 dicembre 1953 non preclude l'elezione in corso, il dep. *Pajetta Gian Carlo* propone la sospensiva, che la Camera respinge dopo gli interventi dei deputati *Bozzi*, *Berlinguer* e *Codacci Pisanelli* (v. pure lettere *q* e *pp*).

24 giugno 1954. — In sede di discussione del disegno di legge per la restituzione dell'i. g. e. sui prodotti esportati e per l'istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni (n. 581), il dep. *Giolitti* presenta un o. d. g., col quale invita il Governo, prima del passaggio all'esame degli articoli, a far conoscere le tabelle relative alle restituzioni dell'i. g .e. e ai nuovi diritti (tabelle che il disegno delega invece al Governo). — Il Presidente, Vicepresidente *Leone*, osserva che l'o. d. g. *Giolitti* ha carattere di questione sospensiva e, a norma dell'art. 89 Reg., deve essere discusso subito. I relatori *De' Cocci* e *Marotta* fanno rilevare che il provvedimento ha carattere di assoluta urgenza e che l'esame delle tabelle, per il loro contenuto tecnico, non sembra che possa trovare la migliore sede in Parlamento. Il Ministro delle finanze *Termelloni* concorda con l'osservazioni dei relatori. La sospensiva *Giolitti*, votata a scrutinio segreto, viene respinta con 182 voti *favorevoli* e 192 *contrari*.

1° luglio 1954. — Iniziando la discussione delle mozioni presentate sul « caso Montesi », il Ministro *De Caro* chiede la sospensiva. Il dep. *Pajetta Gian Carlo* eccepisce che le questioni sospensive vengono sollevate dai deputati. Il Presidente *Gronchi* precisa che anche il Governo può chiedere la sospensiva. Nella specie la Camera approva la sospensiva richiesta dal Ministro *De Caro* dopo gli interventi dei deputati *Pajetta*, *Berlinguer*, *Moro* e *Almirante* (v. pure lett. *ff*).

23 settembre 1954. — Durante la discussione del disegno di legge di ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente (n. 377), i deputati *Rapelli* e *Jacometti* avanzano proposta di sospensiva per il rinvio in Commissione di alcuni dei decreti legislativi. Il Presidente *Gronchi* precisa che, a norma dell'art. 89 del Regolamento, la questione sospensiva, una volta iniziata la discussione, deve essere proposta da 15 deputati e chiede se questa richiesta è appoggiata. Poiché la richiesta è appoggiata, ricorda che, a norma del Regolamento, due soli deputati, compreso il proponente, possono parlare in favore e due contro.

28 ottobre 1954. — Discutendosi il disegno di legge concernente delega al Governo per l'emanazione del nuovo statuto dei dipendenti statali (n. 1068), il dep. *Di Vittorio*, premesso che dalla discussione in Commissione è emerso che il Governo intende opporsi a qualsiasi emendamento, sotto il pretesto di dover procedere al più presto all'attuazione dei miglioramenti a favore dei dipendenti pubblici, chiede che la discussione sia sospesa, onde rendere possibile un accordo su taluni emendamenti ai quali la sua parte non intende rinunciare. — Il Presidente, Vicepresidente *Leone*, osserva che la proposta Di Vittorio non è una vera e propria proposta sospensiva, ma un invito politico a trattare. Egli pertanto non può che rimettere detto invito al Governo e alla Commissione.

21 dicembre 1954. — Nella seduta antimeridiana, in sede di discussione degli Accordi di Parigi (n. 1211), viene presentato dai deputati *Gullo* ed altri un o. d. g. tendente a rinviare di sei mesi la discussione sulla ratifica degli Accordi stessi. Il dep. *Laconi*, giudicando sostanzialmente l'o. d. g. come una proposta sospensiva, ritiene che sulla stessa la Camera debba pronunciarsi prima di proseguire nella discussione, a norma dell'art. 89 Reg. Ma il Presidente *Gronchi* osserva che la questione sospensiva *Gullo* è stata presentata sotto forma

di o. d. g., al momento della chiusura della discussione generale, ossia del passaggio allo svolgimento degli ordini del giorno. Fra questi ve ne sono altri dello stesso carattere sospensivo, e quindi, a suo parere, l'o. d. g. *Gullo* deve essere considerato come tale, svolto al suo turno e votato come subordinato agli ordini del giorno che propongono di non procedere all'esame dell'articolo unico.

16 marzo 1955. — Durante la discussione delle proposte di legge sui contratti agrari (nn. 233, 835 e 860), il Presidente della Commissione Agricoltura *Germani* chiede, dato il particolare impegno che comporta la materia, una proroga del termine fissato dal Presidente della Camera per riferire all'Assemblea, invocando l'art. 65 del Regolamento o, in via subordinata, l'art. 89. Il Presidente, Vicepresidente *Targetti*, dichiara di considerare la richiesta del Presidente Germani una questione sospensiva, ma, in deroga all'art. 89 del Regolamento, consente ad un oratore per ogni gruppo parlamentare di prendere la parola sull'argomento. Dopo che, a nome dei rispettivi gruppi, i deputati *Sampietro Giovanni*, *Miceli* e *Sponziello* si dichiarano sfavorevoli, i deputati *Rossi Paolo* e *Gui* favorevoli e il dep. *Macrelli* preannunzia l'astensione del gruppo repubblicano, la sospensiva è approvata con votazione a scrutinio segreto (276 voti *favorevoli*, 272 *contrari*) richiesta dal dep. *Laconi*.

14 dicembre 1955. — Durante l'esame degli articoli del disegno di legge sulla perequazione tributaria (n. 1432), viene votata e respinta una proposta di sospensiva del dep. *Angioy*, dopo l'approvazione di alcuni degli articoli del disegno.

15 marzo 1956. — Durante la discussione della proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere relativa ad un procedimento contro il dep. Floreanini Gisella (Doc. II, n. 110), il dep. *Cavallari Vincenzo* propone la sospensiva che la Camera respinge. Successivamente, poiché non vi sono più iscritti a parlare e si deve quindi procedere alla votazione sulle proposte della maggioranza e della minoranza della Giunta, il Presidente *Leone* chiarisce che in tanto ha consentito la votazione della sospensiva in quanto questa veniva riferita alla discussione e non alla votazione, di fronte alla quale ultima – com'è noto – la sospensiva non è proponibile (v. pure lett. *d*).

21 dicembre 1956. — Iniziando la discussione del disegno di legge concernente l'aumento degli organici della magistratura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie (n. 2596), il dep. *Ferreri* presenta una proposta di sospensiva relativamente all'art. 8 che, disponendo l'iscrizione della spesa prevista nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia 1957-58, non ancora presentato alla Camera, sarebbe – a suo avviso – in contrasto con l'art. 81 della Costituzione. Intervengono nella discussione i deputati *Pella* e *Malagodi*, favorevoli alla sospensiva, e *Capalozza*, *La Malfa*, *Agrimi* e *Tesauro* che, interpretando l'art. 81 della Costituzione come norma da cui deriverebbe un obbligo non circostanziato, rilevante cioè non sul piano contabile ma solo su quello della correttezza dei rapporti tra Parlamento e Governo, si esprimono in senso contrario alla sospensiva. Il Presidente *Leone*, premesso che la sospensiva non può essere avanzata nei confronti di un solo articolo e che deve invece essere votata prima di iniziare la discussione generale qualunque ne sia la motivazione ed il riferimento concreto, precisa che, data l'altissima importanza della questione, qualunque sarà l'esito della votazione sulla sospensiva, esso rappresenterà solo una deliberazione di specie e non costituirà assolutamente una interpretazione che valga come precedente. – Posta in votazione, la sospensiva *Ferreri* non è approvata.

20 dicembre 1957. — Iniziando la discussione del disegno di legge costituzionale che modifica l'art. 57 della Costituzione (n. 3316), il Presidente *Leone* avverte che la Commissione è favorevole al non passaggio agli articoli; qualora la Camera dovesse essere di contrario avviso, non impedirà la presentazione di emendamenti, dato che solo la sera precedente è stato deciso l'inserimento del disegno di legge nell'ordine del giorno.

Nella seduta pomeridiana, dopo che la Camera ha respinto la proposta della Commissione di non passare all'esame degli articoli, poiché gli emenda-

menti sono numerosi e di ampia portata, il dep. *Pajetta Gian Carlo* propone che gli stessi siano trasmessi alla Commissione perché questa li esamini e riferisca all'Assemblea. Il Presidente osserva allora che dieci deputati hanno diritto, senza che occorra una votazione, al rinvio al giorno successivo, ai sensi dell'art. 86 Reg.; ma che una proposta di rinvio alla Commissione, essendo sospensiva, deve invece essere votata, e, se fosse approvata, la discussione potrebbe essere ripresa soltanto in gennaio. La proposta sospensiva *Pajetta*, messa ai voti, dopo che hanno parlato contro i deputati *Roberti* ed *Agrimi*, non è approvata. Il dep. *Pajetta* chiede allora un rinvio al giorno successivo, insistendo perché sia nel frattempo convocata la Commissione per un esame degli emendamenti presentati. Il Presidente decide che la discussione sarà rinviata non appena saranno svolti gli emendamenti; quanto alla Commissione precisa che essa può, ma non ha il dovere di riunirsi.

14 marzo 1958. — Discutendosi il disegno di legge concernente il riconoscimento giuridico del Corpo volontari della libertà (n. 3581), il dep. *Roberti* chiede una sospensiva, non soltanto perché il disegno si riferisce al riconoscimento giuridico di un Corpo che manca ancora di una precisa definizione, dello statuto e dei mezzi finanziari (e quindi perché sarebbe necessario il parere finanziario della Commissione Finanze e tesoro), ma soprattutto per motivi di carattere politico e morale, in quanto il tempo e il modo, in cui è stata chiesta dal Presidente del Consiglio la discussione, dimostrano uno spirito demagogico e fazioso e minacciano di riaprire dolorose divisioni fra gli italiani. A favore della sospensiva parla il dep. *Lucifero*; contro parlano i deputati *Pajetta Giuliano* e *Marazza*. Il Presidente del Consiglio *Zoli* si pronuncia contro la sospensiva. Dopo che si sono verificati alcuni incidenti e dopo che i deputati del M. S. I. hanno abbandonato, per protesta, l'Aula, la proposta di sospensiva, posta ai voti, non è approvata.

vv) **Ufficio di Presidenza.**

5 marzo 1954. — Nella seduta pomeridiana, il dep. *Covelli* dichiara che il gruppo monarchico abbandonerà l'Aula in segno di protesta per gli intervenuti accordi circa l'elezione a Vicepresidente della Camera del dep. Macrelli. Specifica che l'abbandono dell'Aula non vuole significare mancanza di rispetto al Presidente, ma protesta contro i metodi della maggioranza che vuole impedire alla minoranza di avere una rappresentanza nell'Ufficio di Presidenza. Anche il dep. *Roberti* sostiene che gli intervenuti accordi violano il principio della rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi nell'Ufficio di Presidenza, e preannunzia l'astensione del proprio gruppo in segno di protesta. — Il Presidente *Gronchi* contesta al dep. Roberti che il Regolamento sancisca il principio da lui enunciato, e procede alla votazione, dalla quale risulta eletto a Vicepresidente della Camera il dep. Macrelli Cino (P. R. I.).

zz) **Votazioni** (v. pure le questioni sub *h*, *u*, *o*, *q* e *hh*).

6 aprile 1954. — Di fronte a una richiesta del dep. *Berlinguer* di fissare al 9 aprile prossimo la data della discussione di una mozione circa l'interdizione delle armi termonucleari, il dep. *Moro* propone una sospensiva di 24 ore per conoscere il parere del Ministro competente. I deputati *Cavallari* e *Pajetta Gian Carlo* sono contrari alla sospensiva, mentre i deputati *Lopardi* e *Laconi* sono favorevoli. Una richiesta di votazione per appello nominale, avanzata dal dep. *Zaccagnini*, non viene percepita dalla Presidenza, e il Presidente, Vicepresidente *Macrelli*, pone in votazione la proposta di sospensiva Moro per alzata e seduta, negando allo stesso dep. Moro di parlare per richiamo al Regolamento perché la votazione è stata già indetta. La sospensiva non è approvata. — Successivamente la proposta Berlinguer (di fissare la discussione al 9 aprile) è votata per appello nominale e la Camera non risulta in numero legale.

10 aprile 1954. — Nel comunicare i risultati della votazione a scrutinio segreto del bilancio finanze 1954-1955 (n. 640), il Presidente *Leone*, premesso

che su 563 deputati presenti sono stati ritrovati nelle urne 281 voti favorevoli e 276 voti contrari, poiché la maggioranza è di 282 voti non potrebbe proclamare l'approvazione del disegno di legge stesso. Sono stati però portati da qualche deputato e da alcuni commessi alla Presidenza della Camera 7 palline nere e una bianca ritrovate lungo il corridoio nei pressi delle urne: poiché ciò costituisce grave irregolarità, tenuto conto dei risultati dati dalle votazioni sugli altri bilanci, ritiene di dover annullare la votazione ed indirne un'altra. Dalla nuova votazione risulta che la Camera non è in numero legale; il Presidente scioglie la seduta e la rinvia al giorno successivo.

12 aprile 1954. — A proposito dell'intervento dei deputati *Roberti* e *Laconi* sul processo verbale della seduta del 10 aprile in riferimento all'annullamento della votazione sul bilancio finanze 1954-55 (n. 640), il Presidente, Vicepresidente *Leone*, ribadisce che l'annullamento della votazione è un provvedimento di competenza esclusiva del Presidente.

24 giugno 1954. — Senza opposizione da parte dell'Assemblea, su proposta del Presidente, Vicepresidente *Leone*, si procede contemporaneamente alla votazione finale di 4 disegni di legge.

23 luglio 1954. — Il Presidente della Commissione Finanze e tesoro *Castelli Avolio*, avendo riscontrato irregolarità materiali nella votazione della proposta di legge Selvaggi, che apporta modifiche al d. l. L. 9 aprile 1946, n. 321, sui concorsi ad agenti di cambio e per il funzionamento delle Borse valori (n. 940), annulla la votazione, indicendone una nuova per la seduta del martedì successivo.

27 luglio 1954. — Senza opposizione da parte dell'Assemblea, su proposta del Presidente, Vicepresidente *Leone*, si procede contemporaneamente alla votazione finale di 5 disegni di legge.

29 luglio 1954. — Durante l'esame degli articoli del disegno di legge concernente l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta (n. 395), il dep. *Almirante* chiede la parola sull'emendamento del dep. Facchin all'art. 1 dopo che il Presidente lo ha posto in votazione: il Presidente, Vicepresidente *Leone*, ribadisce l'impossibilità di prendere la parola nel corso di una votazione; successivamente all'approvazione del detto emendamento, concede al dep. Almirante di esprimere quanto intendeva esporre alla Camera all'atto della votazione.

29 luglio 1954. — Durante l'esame degli articoli del disegno di legge concernente l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta (n. 395), in occasione della votazione a scrutinio segreto chiesta dal dep. Luzzatto sull'art. 1 nel suo complesso, il dep. *Laconi* propone alla Presidenza di procedere alla votazione a scrutinio segreto chiamando i deputati ad uno ad uno; motiva la sua richiesta prospettando le evidenti ragioni di ordine che militano a favore del procedimento da lui proposto. Il Presidente, Vicepresidente *Leone*, accoglie la richiesta del dep. Laconi.

25 febbraio 1955. — Senza opposizione da parte dell'Assemblea, su proposta del Presidente, Vicepresidente *Leone*, si procede contemporaneamente alla volazione finale di 6 disegni di legge e successivamente alla votazione di altri 6 disegni di legge.

25 febbraio e 8 marzo 1955. — Il Presidente della Commissione Giustizia *Tosato* riscontra una lieve irregolarità nella votazione delle proposte di legge Chiaramello sull'ordinamento della professione di dottore commercialista (n. 888) e Alessandrini sull'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale (n. 1238). Conseguentemente rinvia la proclamazione dell'esito della votazione alla seduta dell'8 marzo 1955 in cui comunica che, anche tenuto conto della irregolarità riscontrata nel conteggio delle palline, in nessun caso le proposte nn. 888 e 1238 potrebbero aver raccolto la maggioranza necessaria, e pertanto dichiara non approvate le due proposte in discorso.

26 luglio 1955. — Senza opposizione da parte dell'Assemblea, su proposta del Presidente *Leone*, si procede contemporaneamente alla votazione finale di 5 disegni di legge.

29 luglio 1955. — Senza opposizione da parte dell'Assemblea, su proposta del Presidente *Leone*, si procede contemporaneamente alla votazione finale di 10 disegni di legge.

26 ottobre 1955. — Durante l'esame degli articoli delle proposte di legge sulla competenza dei tribunali militari in tempo di pace (nn. 170, 186 e 187), a proposito di un emendamento all'art. 2 del testo, il Presidente *Leone* indice la votazione per divisione perché il risultato della votazione per alzata e seduta è incerto; il dep. *Pajetta Gian Carlo* chiede che vengano chiuse le porte. Il Presidente precisa che la chiusura delle porte non è prevista dal Regolamento e che pertanto egli non intende disporla.

24 novembre 1955. — Dovendosi procedere ad una votazione segreta di tre disegni di legge, il Presidente *Leone* avverte che, per evitare un eccessivo affollamento alle urne, farà procedere alla chiama dei deputati.

7 marzo 1956. — Durante l'esame degli articoli del disegno di legge sulle elezioni comunali (n. 2033), dopo il risultato della votazione sull'emendamento del dep. Martuscelli all'art. 5 del disegno stesso, il dep. *Laconi* solleva la questione relativa alla necessità di chiudere le porte quando si è in sede di verifica di una votazione come nel caso dell'emendamento Martuscelli respinto dopo votazione per divisione dell'Aula. Il Presidente *Leone*, premesso che dal Regolamento della Camera non si evince alcuna norma che autorizzi la chiusura delle porte durante le sedute, ricorda che la necessità pratica di stabilire il momento in cui la situazione in Aula sia bloccata per poter essere valutata, deve essere conciliata con la necessità di consentire a tutti l'esercizio del diritto di voto: dichiara che detta questione sarà da lui stesso posta in sede di riforma del Regolamento.

8 marzo 1956. — Durante l'esame degli articoli del disegno di legge sulle elezioni comunali (n. 2033), dopo che il Presidente ha constatato che il risultato della votazione per alzata e seduta dell'emendamento *Agrimi* all'articolo aggiuntivo proposto dal dep. *Gianquinto* è incerto disponendo quindi che si proceda alla votazione per divisione dell'Aula, il Ministro *Tambroni* chiede di parlare. Il Presidente concede la parola e dispone, in deroga alla prassi seguita, che siano chiuse le porte dell'Aula per evitare che si possa attribuire alla richiesta del Ministro un intendimento dilatorio avallato dal Presidente.

15 marzo 1956. — Indetta la votazione a scrutinio segreto (richiesta dal dep. *Cervone* e da altri) sulla proposta della minoranza della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere contro il dep. Berlinguer (Doc. II, n. 107), il Presidente *Leone* comunica all'Assemblea che dal computo delle palline bianche e nere risultano 367 votanti mentre dall'elenco nominativo i votanti risultano 366: c'è quindi la differenza di un'unità che non incide però sul risultato della votazione che ritiene valida; per cui la proposta della minoranza è approvata con la conseguente concessione dell'autorizzazione a procedere.

9 maggio 1956. — Senza opposizione da parte dell'Assemblea, su proposta del Presidente *Leone*, si procede contemporaneamente alla votazione finale di 23 disegni di legge.

2 agosto 1957. — Durante la discussione del disegno di legge sulla conversione in legge del d.-l. 3 luglio 1957, n. 475, concernente l'abolizione del rimborso del maggiore onere derivante all'importazione dei prodotti petroliferi dalla particolare situazione del mercato internazionale (n. 3070), a proposito della votazione dell'o. d. g. *Failla*, il Presidente *Leone* dichiara la validità della votazione, sebbene non coincida il numero effettivo dei votanti risultante dall'elenco nominativo con quello risultante dal computo dei voti; trattando-

si infatti della differenza di un voto, questo non sposterebbe il risultato in quanto l'ordine del giorno non avrebbe neanche in quel caso raggiunta la prescritta maggioranza della metà più uno.

14 novembre 1957. — Senza opposizione da parte dell'Assemblea, su proposta del Presidente *Leone*, si procede contemporaneamente alla votazione finale di 8 disegni di legge.

26 febbraio 1958. — Senza opposizione da parte della Camera, su proposta del Presidente *Leone*, si procede contemporaneamente alla votazione finale di 8 disegni di legge.

2. REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA:

a) Modifiche al Regolamento e questioni varie.

25 giugno 1953. — Il Presidente *Merzagora* ricorda che, all'inizio della precedente legislatura, il Senato, non avendo un proprio Regolamento, deliberò di adottare provvisoriamente il Regolamento della Camera, anche per la verifica delle elezioni. Successivamente il Senato approvò il proprio Regolamento, prevedendo una Giunta delle elezioni, composta di 21 membri, da nominarsi dal Presidente. Mancando però ancora il Regolamento della Giunta delle elezioni, nell'attesa di esso, propone che si applichino le norme in vigore per la verifica delle elezioni dei deputati. — La proposta è approvata.

15 novembre 1956. — Allegato alla proposta di legge del sen. Bertone (S. n. 1742) e alla proposta di legge del dep. Ferreri (C. n. 2565), entrambe recanti modifiche al r. d. 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, viene pubblicato un progetto di riforma dei Regolamenti proposto dalla Commissione parlamentare per lo studio della procedura d'esame dei bilanci.

Le modifiche proposte per il Regolamento del Senato sono:

Art. 30. — « Il disegno di legge di approvazione del bilancio è deferito contemporaneamente a tutte le Commissioni permanenti, ognuna delle quali – entro 15 giorni – esamina la parte di propria competenza e redige relazione scritta. La Commissione Finanze e tesoro, ricevute le relazioni delle altre Commissioni, si costituisce in Giunta del bilancio con la partecipazione, con voto consultivo, dei Presidenti e dei relatori delle altre Commissioni permanenti. La Giunta del bilancio – entro 20 giorni – procede all'esame del disegno di legge e ne riferisce all'Assemblea, allegando alla sua relazione quelle delle singole Commissioni ».

Art. 54-*bis*. — « Quando il disegno di legge di approvazione del bilancio è presentato al Senato, il Presidente lo comunica immediatamente alla Camera.

Quando è presentato alla Camera, il Presidente del Senato, non appena ricevutane comunicazione dal Presidente della Camera, può deferirlo, per l'esame preliminare, alle Commissioni permanenti, le quali concluderanno detto esame ed invieranno le loro relazioni alla Commissione di Finanze e tesoro solo dopo l'avvenuta trasmissione da parte della Camera del testo approvato del disegno di legge ».

Art. 67-*bis*. — « Per la discussione del disegno di legge di approvazione del bilancio il Presidente del Senato convoca i Vice Presidenti dell'Assemblea, i Presidenti delle Commissioni permanenti e i Presidenti dei Gruppi parlamentari. Della riunione è informato il Governo, che vi partecipa a mezzo di un suo rappresentante.

Stabilita la data entro la quale deve aver luogo la votazione del disegno di legge, si procede alla ripartizione tra i vari Gruppi parlamentari del periodo di tempo complessivo previsto per la discussione, per lo svolgimento degli ordini del giorno e per le dichiarazioni di voto. Le iscrizioni a parlare sono ricevute soltanto nei limiti del tempo assegnato a ciascun Gruppo.

La discussione generale del disegno di legge di approvazione del bilancio è suddivisa per stati di previsione o per gruppi di stati di previsione. Precede il dibattito sullo stato di previsione della entrata e sul riepilogo generale del bilancio.

Esaurita la discussione generale, si passa alla discussione ed alla votazione dei capitoli dello stato di previsione dell'entrata, degli articoli del disegno di legge ad esso relativi e del riepilogo generale; indi si procede alla discussione ed alla votazione dei capitoli degli stati di previsione della spesa e dei relativi articoli del disegno di legge; si passa infine alla votazione complessiva del disegno di legge ».

b) Bilanci.

30 marzo 1954. — Durante la discussione del bilancio grazia e giustizia 1954-55 (n. 366), il sen. *Palermo* presenta un emendamento diretto ad attuare l'art. 109 Cost. aggiungendo al bilancio in esame un capitolo comportante per la polizia giudiziaria una spesa di lire 500 milioni, nonché un o. d. g. con cui si fa riserva di reperire tale somma nel bilancio dell'interno quando questo verrà in discussione. Il Presidente della Commissione Giustizia *Zoli* rileva che l'emendamento non specifica il genere né la ripartizione della spesa, ed inoltre viola l'art. 81 Cost. in quanto esso manca di indicare la necessaria copertura. A ciò il sen. *Terracini* e, successivamente, il sen. *Scoccimarro* obiettano che l'emendamento Palermo non postula alcuna nuova spesa ma, in connessione con l'o. d. g., determina un legittimo spostamento di fondi dal bilancio dell'interno a quello della giustizia. Su invito del Presidente, Vicepresidente *Bo*, sull'emendamento esprime il proprio parere il Presidente della Commissione Finanze e tesoro, *Bertone*, il quale sottolinea che la copertura, se è prevista nell'o. d. g., non è invece indicata nell'emendamento che, pertanto, è in contrasto col citato art. 81, ed aggiunge che eventuali modifiche che il Senato recasse al bilancio dell'interno (che sarà approvato anzitutto dall'altro ramo del Parlamento) prolungherebbero la discussione dei bilanci oltre la data prefissata del 30 giugno. Concorda invece con la sostanza dell'emendamento e dell'o. d. g. il sen. *Angrisani*, mentre vi si dichiara contrario il Ministro di grazia e giustizia *De Pietro*. Il sen. *Giacometti* osserva, quindi, che la funzione della Commissione Finanze e tesoro, come il compito dell'Assemblea nella discussione dei bilanci, non si restringe a controllare l'aritmetica corrispondenza dei singoli bilanci alle rispettive tabelle presentate col bilancio del tesoro, ma (come prova il fatto che questo bilancio, per prassi, viene discusso per ultimo) può e deve estendersi ad una valutazione politico-economica che eventualmente rimaneggi la distribuzione proposta degli stanziamenti. Il sen. *Palermo*, quindi, ritira l'o. d. g., mantenendo però l'emendamento, il quale, dopo una dichiarazione di voto contraria del sen. *Franza*, viene votato per appello nominale e respinto.

31 marzo 1954. — Prima dell'inizio della discussione del bilancio pubblica istruzione 1954-55 (n. 368), il sen. *Roffi* presenta una sospensiva fino a che il Governo non abbia provveduto al miglioramento delle condizioni degli insegnanti. Giustificata la sua grave richiesta con la particolare situazione in cui versa la scuola e con la constatazione che il Governo non ha finora mantenuto le promesse più volte fatte, si richiama pure a un recente esempio fornito dal Parlamento francese, dove la discussione del bilancio della pubblica istruzione fu rinviata per dar modo al Governo di introdurre nel bilancio stesso talune variazioni necessarie al soddisfacimento di esigenze prospettate dall'Assemblea. — Sulla proposta di sospensiva parlano contro i senatori *Magrì* (che giudica la proposta stessa parte di una tattica dilatoria e demagogica) e *Lamberti*, in favore i senatori *Pasquali* e *Banfi* (cui il Presidente, Vicepresidente *Molè*, concede la parola perché il Regolamento del Senato non contiene, come quello dalla Camera, l'esplicita inclusione del presentatore della proposta di sospensiva ai fini del conteggio degli oratori a favore). Infine il Ministro della pubblica istruzione *Martino*, premesso che la questione sollevata dal sen. Roffi è degna di comprensione e simpatia, ma che il problema del miglioramento economico per gli insegnanti può essere risolto soltanto nel quadro dei migliora-

menti per tutti i dipendenti statali, afferma che la questione sospensiva contrasta con l'art. 81 Cost., e pertanto invita il Senato a respingerla. — A questo punto il sen. *Roffi* ritira la propria proposta, riservandosi di presentare, in sede di discussione dei capitoli del bilancio, gli emendamenti necessari a soddisfare le richieste degli insegnanti.

7 giugno 1955. — Iniziando la discussione dei bilanci industria e commercio e commercio con l'estero 1955-56 (nn. 933 e 934), il sen. *Lussu* chiede che si dichiari che la discussione abbinata dei due bilanci non costituisce precedente. Il Presidente *Merzagora*, premessa la fondatezza dell'osservazione del sen. Lussu, precisa che l'abbinamento della discussione dei bilanci non ha mai costituito precedente, derivando soltanto dalla necessità di procedere eccezionalmente ad una rapida conclusione dei lavori dato il numero straordinario di provvedimenti all'ordine del giorno. Ricorda infatti che per gli anni precedenti una volta i bilanci in questione sono stati abbinati, un'altra volta invece sono stati discussi separatamente.

10 aprile 1957. — Durante la discussione dei bilanci finanziari 1957-58 (nn. 1843, 1844 e 1845), il sen. *Fortunati* lamenta che il Ministro del bilancio abbia fatto circolare per le redazioni di alcuni periodici la Relazione sulla situazione economica prima ancora che essa fosse trasmessa ai parlamentari, comportandosi in modo non corretto, tanto che la Commissione Finanze e tesoro unanimemente ha deplorato il fatto. Il Ministro del bilancio *Zoli* precisa che, essendo stata la Relazione economica comunicata, per necessità di lavori, ad un certo numero di persone, egli impose a tutti di non valersi di tale conoscenza fino a quando non fosse stata data notizia che la Relazione stessa era stata depositata al Parlamento. Dopo tale deposito, non sussistevano più ragioni di segretezza. Il Presidente, Vicepresidente *Molè*, dà atto al Ministro Zoli di aver ricevuto il giorno 22 marzo il dattiloscritto della relazione che è stata stampata successivamente. Il sen. *Fortunati* lamenta allora che il Presidente abbia dato la parola al Ministro interrompendo il suo discorso; il Presidente dichiara che, essendo stato sollevato un caso di correttezza parlamentare e personale, ha ritenuto opportuno consentire che il Ministro replicasse subito.

10 ottobre 1957. — Il Presidente *Merzagora* ricorda ancora una volta che, secondo le intese intervenute a suo tempo tra la Presidenza e i Presidenti dei gruppi parlamentari, le iscrizioni a parlare sui bilanci devono essere effettuate nel primo giorno di discussione. Raccomanda inoltre che, prima dell'iscrizione, i senatori prendano accordi con i direttivi dei rispettivi gruppi allo scopo di contenere le discussioni nei limiti di tempo concordati: ciò in considerazione del fatto che, nelle tre settimane circa che separano dal termine costituzionale del 31 ottobre, il Senato dovrà approvare ancora sei bilanci.

c) Commemorazioni.

29 settembre 1953. — Il sen. *Mariani* chiede la parola per commemorare i minatori italiani morti in una sciagura occorsa in una miniera del Belgio. Avutane facoltà dal Presidente *Merzagora*, commemora anche alcuni operai morti nel cantiere Falck a Sondrio. Il Presidente allora richiama il sen. Mariani ai termini della sua richiesta di parola invitandolo ad attenersi strettamente al tema e precisando che per trattare di altri argomenti è necessario farlo attraverso gli strumenti dell'interpellanza o dell'interrogazione.

d) Commissioni permanenti.

27 giugno 1957. — Il sen. *Cappellini* propone che sia abbinata la discussione dei disegni di legge relativi alle zone colpite da calamità naturali (nn. 2026 e 2029), tanto in Aula quanto in sede di Commissioni competenti, le quali potrebbero riunirsi congiuntamente. Al riguardo, fa presente che i provvedimenti in parola riguardano problemi strettamente connessi. Il sen. *Alberti* si associa a tale proposta. Il Presidente, Vicepresidente *Molè*, mentre assicura che la discussione in Aula dei disegni di legge in questione avverrà congiuntamente, non può aderire alla richiesta relativa ad una riunione comune delle Commis-

sioni competenti, in quanto ciò non è contemplato dal Regolamento. Eventualmente la possibilità di una riunione comune potrà essere presa in considerazione, in via privata, dai Presidenti delle Commissioni stesse.

17 luglio 1957. — Durante la discussione del bilancio industria e commercio 1957-58 (n. 1849), il rel. *Battista*, a proposito di un o. d. g. del sen. *Roveda*, assicura che la Delegazione italiana alla C. E. C. A. si è già preoccupata di tenere informato il Parlamento sulla attività da essa svolta, tantoché recentemente è stato stabilito che essa presenterà ogni anno una relazione alle Commissioni Esteri, che sarà discussa da ciascuna Camera insieme al bilancio del Ministero degli esteri. Il sen. *Roveda* dichiara di non vedere l'opportunità che, in futuro, la discussione sull'attività della C. E. C. A. sia abbinata al bilancio affari esteri, giacché la Commissione Esteri non è la sede più competente a trattare i problemi della siderurgia. Per questo vorrebbe che della questione fosse investita la Commissione Industria. Il Presidente *Merzagora* allora fa notare al sen. *Roveda* che tutti i trattati internazionali, di qualsiasi carattere, sono discussi dalla Commissione Esteri, e che la proposta da lui formulata determinerebbe pertanto un'eccezione piuttosto grave.

25 luglio 1957. — Nella seduta della Commissione Finanze e tesoro del Senato, discutendosi in sede deliberante il disegno di legge recante provvedimenti per il Mezzogiorno (n. 2061), viene votato e respinto un o. d. g. del sen. *Tomè*. Il sen. *Cappellini* eccepisce che il sen. Benedetti non avrebbe potuto partecipare alla votazione in quanto componente di altra Commissione. Il Presidente, Vicepresidente *Giacometti*, precisa però che il sen. Benedetti con regolare delega era stato autorizzato a prendere parte ai lavori di questa Commissione. Interviene il sen. *Tomè*, il quale ricorda come il Regolamento disponga che un componente di una Commissione può essere sostituito, previa comunicazione del gruppo al quale appartiene e che il Regolamento non vieta che la sostituzione avvenga durante il corso della seduta. Il Presidente accede alla tesi del sen. Cappellini; tuttavia, poiché il voto del sen. Benedetti non è determinante ai fini del risultato della votazione, dichiara valida la votazione stessa. Successivamente il sen. *Benedetti* prima di abbandonare la seduta in segno di protesta afferma che la sostituzione dei commissari, prevista dal Regolamento, non può che essere completa ed implicare, pertanto, anche il diritto di voto.

e) Commissioni speciali.

18 novembre 1953. — Il sen. *Zoli* propone la costituzione di una Commissione speciale per l'esame del disegno di legge contenente norme in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani (n. 171), poiché, comportando detto provvedimento problemi attinenti ad esigenze sociali, tecniche ed economiche, non ritiene che possa essere assegnato alla Commissione Giustizia. Il Presidente *Merzagora* pone ai voti la proposta, che il Senato approva.

f) Coordinamento (v. pure le questioni sub *ff*).

2 febbraio 1955. — Al termine della discussione delle proposte di legge Merlin Angelina e Dal Canton Maria Pia, concernenti modificazioni all'ordinamento dello stato civile (nn. 9 e 218), il Presidente, Vicepresidente *Bo*, fa presente che la Commissione curerà il coordinamento e la revisione formale del disegno di legge. Il sen. *Zoli*, data la scarsa entità delle modifiche formali da apportare ed in considerazione del fatto che non è facile riunire la Commissione, propone che il compito del coordinamento sia affidato alla Presidenza del Senato. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

26 marzo 1955. — Prima che si proceda alla votazione finale del disegno di legge in materia di strade e autostrade (n. 788), il Presidente *Merzagora* propone che sia conferito alla Commissione il mandato di coordinare anche in relazione al contenuto le diverse disposizioni del disegno di legge. Poiché non vi sono osservazioni, così resta stabilito e viene quindi posto in votazione e approvato il disegno di legge nel suo complesso.

g) Deleghe.

15 luglio 1954. — Durante la discussione del disegno di legge di delega al Governo per l'emanazione delle norme relative allo statuto dei dipendenti statali (n. 232), il sen. *Picchiotti* solleva una questione pregiudiziale di incostituzionalità del provvedimento in esame, il quale, a suo avviso, è in contrasto con l'art. 76 Cost. in quanto questo condiziona la delega alla precisa predeterminazione dell'oggetto e dei principî direttivi nonché – deve ritenersi interpretandone lo spirito – all'esistenza di una situazione urgente ed eccezionale. Il Presidente, Vicepresidente *Molè*, dà facoltà di parlare, a norma dell'art. 66 Reg. a due oratori in favore e a due contro. Contro la pregiudiziale il sen. *Zotta* fa presente che l'art. 76 Cost. ammette la delega legislativa senz'altro limite che quello della determinazione del tempo, dell'oggetto e dei criteri, che risultano tutti ben definiti nel disegno di legge in discussione. Il sen. *Gramegna* rileva, al contrario, la genericità con cui l'art. 2 del disegno di legge fissa le materie della delega, e ricorda come in sede di Costituente da parecchie parti si chiesero cautele nell'ammettere l'istituto stesso della delega. Difende la costituzionalità del disegno di legge il sen. *Riccio* dopo aver osservato, richiamando l'art. 66 Reg., che la questione pregiudiziale non potrebbe, a rigore, esser proposta dopo l'inizio della discussione generale. Dopo gli interventi del sen. *Caldera*, favorevole alla pregiudiziale, e del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio *Lucifredi*, che ritiene, anche a nome del Governo, pienamente conforme alla Costituzione il disegno di legge, la pregiudiziale *Picchiotti*, posta in votazione, viene respinta.

2 febbraio 1956. — Discutendosi in seconda lettura presso la Commissione Giustizia in sede deliberante la proposta di legge concernente l'istituzione di una seconda sezione presso il Tribunale di Monza (n. 1005-B), il Presidente *Zoli* rileva che le modifiche (che delegano il Governo ad adottare i necessari provvedimenti di esecuzione) apportate dalla Camera alla proposta di legge contengono una delega legislativa e chiede pertanto, insieme ad altri quattro commissari, la rimessione della proposta stessa all'esame dell'Assemblea, a norma della Costituzione e dell'art. 26 Reg. Senato, avvertendo che la Commissione ne proseguirà l'esame in sede referente.

h) Dichiarazioni di voto.

26 febbraio 1954. — Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo Scelba e prima che inizi la votazione della mozione di fiducia, nel momento in cui il sen. *Amadeo* chiede la parola per dichiarazione di voto, il sen. *Lussu* si richiama al Regolamento contestando la possibilità di dichiarazione di voto dopo la chiusura della discussione generale a coloro che non parlano a nome di un gruppo parlamentare. Il Presidente *Merzagora* precisa al sen. Lussu che l'ipotesi prevista dall'art. 70 Reg., cui egli si è richiamato, riguarda le dichiarazioni di voto dopo la chiusura della discussione, determinata in seguito alla richiesta di almeno 8 senatori. Ciò non riguarda il caso attuale, regolato dall'art. 83 che consente a chiunque di parlare per dichiarazione di voto; dà quindi la parola al sen. Amadeo.

5 maggio 1954. — Il sen. *Pastore Ottavio* chiede la parola per dichiarare le ragioni dell'astensione del suo gruppo dalla votazione per la nomina dei membri del Consiglio d'Europa di competenza del Senato. Il Presidente *Merzagora* precisa che non sono previste dichiarazioni di voto su votazioni concernenti l'elezione di persone. Il sen. *Lussu* chiede la parola per un richiamo al Regolamento: citando un precedente del 18 luglio 1952, ricorda che la prassi è contraria a quanto dichiarato dal Presidente. Il Presidente *Merzagora* pone in rilievo che, nella seduta citata dal sen. Lussu, il Presidente concesse la parola non per dichiarazione di voto, ma per un dibattito sul tipo di votazione che doveva seguirsi. Sul richiamo al Regolamento chiede la parola il sen. *Pastore Ottavio* che, invocando l'art. 83, dichiara di voler esprimere soltanto le ragioni per le quali il suo gruppo non intende partecipare alla votazione. Il Presidente *Merzagora*, poiché il sen. Pastore ha precisato i limiti e la portata delle dichiarazioni che intende fare, gli concede la parola.

9 maggio 1956. — Dopo che è stata richiesta la votazione a scrutinio segreto dell'art. 1 della proposta di legge Angelilli, concernente rivalutazione delle pensioni di guerra dirette (n. 377), parlano per dichiarazione di voto i senatori *Carelli*, *Barbaro* e *Ceschi*.

22 gennaio 1957. — Durante il seguito della discussione dei progetti di legge relativi alla tassazione delle aree fabbricabili (nn. 898, 946, 1020 e 1183), in sede di dichiarazione di voto su un emendamento *Montagnani* ed altri al quale già si sono dichiarati contrari il rel. *Trabucchi* e il Ministro delle finanze *Andreotti*, i senatori *Fortunati* e *Minio* illustrano nuovi elementi a favore dell'emendamento stesso. Il sen. *Minio* conclude invitando il relatore a rispondere a tali ultimi rilievi. Dopo che il rel. *Trabucchi* ha dichiarato di ritenere di non dover aggiungere altro a quanto ha già detto, il Presidente, Vicepresidente *Bo*, fa presente che il relatore non è tenuto a replicare alle dichiarazioni di voto. In seguito il rel. *Trabucchi* replica agli argomenti in questione, dichiarando di farlo a titolo di pura cortesia; e l'emendamento *Montagnani*, posto ai voti, non è approvato.

i) Discussione generale (v. pure le questioni sub *b*).

2 febbraio 1955. — Durante la discussione del disegno di legge concernente i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri (n. 231-*B*), il Presidente, Vicepresidente *Bo*, interrompe il sen. *Santero* rammentandogli che il disegno di legge in esame è già stato approvato dalla competente Commissione del Senato in sede deliberante e che pertanto la discussione deve ora limitarsi unicamente agli emendamenti ad esso apportati dall'altro ramo del Parlamento.

30 settembre 1955. — Al termine della seduta nella quale si era iniziata la discussione del bilancio grazia e giustizia 1955-56 (n. 1136), il Presidente *Merzagora* nota che non essendovi altri iscritti a parlare egli dovrebbe, applicando rigidamente il Regolamento, dichiarare chiusa la discussione generale. Il sen. *Zotta* chiede, in qualità di Presidente della Commissione Giustizia, di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta in modo da consentire ad altri oratori di prendere la parola sul bilancio. Il Presidente *Merzagora* aderisce alla proposta Zotta motivandola con la considerazione che il bilancio del Ministero di grazia e giustizia merita un approfondito esame.

24 gennaio 1956. — Iniziando la discussione del disegno di legge concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale (n. 819), il sen. *Bitossi* chiede la parola per porre in rilievo che alla discussione non sono presenti né il Presidente della Commissione Finanze e tesoro né il relatore per la maggioranza né il Ministro del tesoro; chiede pertanto al Presidente Merzagora di rinviare la discussione perché questa possa essere ripresa alla presenza del Ministro, data l'importanza della materia oggetto del disegno di legge. Il sen. *Lussu* interviene successivamente e, riprendendo le stesse osservazioni del sen. Bitossi, lamenta l'assenza dei Ministri durante le discussioni al Senato e pone in rilievo come un fatto di questo genere urta contro il sistema costituzionale, che infatti pone sullo stesso piano i due rami del Parlamento.

Il Presidente *Merzagora*, dopo aver riconosciuto il fondamento dei rilievi mossi dai senatori Lussu e Bitossi, toglie la seduta rinviandola al giorno successivo con lo stesso ordine del giorno, con l'intesa di interpellare intanto il Ministro del tesoro, perché possa impegnarsi a partecipare alla discussione del disegno di legge in argomento, e di comunicare all'Assemblea i risultati del suo intervento per far sì che l'Assemblea stessa possa decidere se continuare i suoi lavori o sospenderli per ragioni indipendenti dalla volontà e dalla responsabilità della Presidenza.

13 novembre 1956. — Il Presidente *Merzagora*, dopo aver ricordato che i primi quattro punti dell'ordine del giorno riguardano provvedimenti che interessano l'ordinamento giudiziario, comunica all'Assemblea che, pur non potendosi effettuare una discussione generale unica, nella riunione dei Presidenti dei gruppi parlamentari è stata affermata l'opportunità, per l'economia

dei lavori, di far sì che gli interventi di carattere generale vengano svolti in occasione della discussione del primo disegno di legge concernente le norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (n. 794), mentre in sede di esame degli altri provvedimenti verranno trattate le questioni particolari ad essi inerenti.

4 dicembre 1956. — Il Presidente *Merzagora* informa che, dopo l'esame dei quattro disegni di legge all'ordine del giorno concernenti ratifiche di trattati internazionali, si inizierà la discussione dei quattro provvedimenti relativi alla istituzione dell'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili (nn. 898, 946, 1020 e 1183); seguirà quindi la discussione del disegno di legge concernente l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare (n. 1181). Poiché fra i due argomenti (incremento di valore aree fabbricabili, acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare) vi è stretta connessione, invita i senatori a svolgere gli interventi di carattere generale in occasione della discussione del primo argomento, riservando al secondo gli interventi di carattere specifico ad esso relativi.

21 febbraio 1957. — Durante il seguito della discussione generale del disegno di legge concernente disposizioni per la riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta padano (n. 1626), il rel. per la maggioranza *Merlin Umberto* prospetta l'opportunità di chiudere le iscrizioni a parlare, in modo che si sappia che, dopo i senatori già iscritti, nessun altro potrà prendere la parola. Il Presidente, Vicepresidente *Molè*, per dar modo alla maggioranza ed alla minoranza di concretare un accordo in ordine alla proposta del sen. Merlin Umberto, sospende brevemente la seduta; alla ripresa, comunica che i capigruppo si sono accordati per disciplinare lo svolgimento ulteriore della discussione in corso: da questo momento in avanti si intendono chiuse le iscrizioni, per cui avranno facoltà di prendere la parola i senatori già iscritti a parlare in sede di discussione generale e quelli che hanno già presentato ordini del giorno, mentre qualunque altro senatore sarà libero di presentare ordini del giorno ma senza facoltà di svolgerli.

6 marzo 1958. — Dovendosi iniziare la discussione generale su numerose proposte di legge concernenti l'istituzione di nuove province (nn. 1451, 1731, 1770, 1896, 1898, 1902, 1912 e 1913), il Presidente, Vicepresidente *De Pietro*, avverte che oggetto della discussione dovrà pure essere la proposta di legge Ciasca (n. 1202) concernente il decentramento di uffici dal capoluogo a centri della provincia. Il sen. *Battaglia*, dopo aver ricordato che nella seduta del giorno precedente il Senato approvò la proposta di iscrivere al primo punto dell'ordine del giorno della seduta odierna i provvedimenti concernenti l'istituzione di nuove province, esprime l'avviso che solo di tali provvedimenti si debba discutere, e non anche della proposta Ciasca che tratta di un altro argomento. Il sen. *Angelilli* condivide, invece, la decisione della Presidenza, in quanto, se si accederà al principio del decentramento di uffici dal capoluogo ai centri della provincia (secondo la proposta Ciasca), in alcuni casi le ragioni che militano in favore dell'istituzione di nuove province saranno superate. Dopo interventi dei senatori *Terracini* e *Ciasca*, il Presidente ricorda che la proposta Ciasca è anteriore a tutti i progetti riguardanti l'istituzione di nuove province, e quindi, data la materia che disciplina, dovrà essere tenuta presente nel discutere anche gli altri provvedimenti, pur non avendo carattere di priorità nei confronti di quelli.

6 marzo 1958. — Prima dell'inizio della discussione generale su varie proposte di legge concernenti l'istituzione di nuove province (nn. 1451, 1731, 1770, 1896, 1898, 1902, 1912 e 1913), interviene il sen. *De Luca Carlo* che presenta una questione pregiudiziale: l'art. 133 della Costituzione sancisce che l'istituzione di nuove province è stabilita con legge della Repubblica su iniziativa dei comuni. Perciò, a suo avviso, i singoli parlamentari non possono, in materia, sostituirsi all'iniziativa legislativa dei comuni. Parlano contro la pregiudiziale i senatori *Carboni e Terracini*, e a favore i senatori *Lepore* e *Tessitore*. Per i primi, l'art. 133 della Costituzione richiede soltanto il semplice consenso dei comuni interessati all'istituzione della nuova provincia; per i secondi occorre invece che i comuni si facciano formalmente promotori dei

relativi progetti di legge. Infine, posta ai voti, la questione pregiudiziale sollevata dal sen. De Luca Carlo non è approvata.

13 marzo 1958. — Durante il seguito della discussione delle proposte di legge concernenti l'istituzione di nuove province (nn. 1451, 1731, 1770, 1896, 1898, 1902, 1912 e 1913), da parte del sen. *Battaglia* ed altri viene presentata richiesta di chiusura della discussione generale. Il sen. *De Luca Carlo* osserva che, per dar luogo alla votazione, occorre che siano presenti i firmatari della richiesta di chiusura; ma il Presidente, Vicepresidente *Molè*, replica che il Regolamento non dispone quanto richiesto dal sen. De Luca. Dopo che il sen. *Monni* ha protestato per la proposta di chiusura che potrebbe impedirgli di prendere la parola, il Ministro dell'interno *Tambroni* afferma che, secondo l'avviso del Governo, esistono motivi di opportunità che consigliano di concludere con una decisione, qualunque essa sia, la discussione sulla istituzione di nuove province e che il Governo è pronto a far rispettare tale decisione. Posta ai voti, la richiesta di chiusura della discussione generale è approvata.

l) Elezione dei rappresentanti alle Assemblee europee.

5 maggio 1954. — Prima che si inizi la votazione per la nomina dei membri dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa e dell'Assemblea della C. E. C. A., il sen. *Pastore Ottavio* propone la sospensiva per l'elezione dei membri del Consiglio d'Europa, motivandola col fatto che i senatori già eletti e decaduti che facevano parte del Consiglio d'Europa non hanno ancora presentato la relazione sull'attività da loro svolta nel seno di detta organizzazione sovranazionale. A favore della sospensiva parlano i senatori *Cerabona* e *Cianca*, contro i senatori *Azara* e *Jannuzzi;* il Presidente pone quindi in votazione la proposta di sospensiva che l'Assemblea respinge.

Successivamente il sen. *Lussu* chiede al rappresentante della maggioranza se intenda aderire alla richiesta che egli fa a nome della minoranza di procedere alla votazione col sistema previsto dagli articoli 4 e 8 Reg. Il sen. *Riccio* dichiara che, rifacendosi al precedente del 18 luglio 1952, il suo gruppo ritiene che nel caso di specie non si debba applicare l'art. 8 Reg. Dopo che il sen. *Terracini* ha proposto formale richiamo al Regolamento e il sen. *Riccio* ha parlato contro, il Presidente *Merzagora* pone ai voti il richiamo del sen. Terracini, che il Senato respinge.

31 gennaio 1957. — Dovendosi procedere alla votazione per la nomina di 9 membri dell'Assemblea della C. E. C. A. di un membro effettivo e di un membro supplente dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, il sen. *Terracini*, prima che sia indetta la votazione, ripropone una questione già sollevata avanti al Senato in occasione di precedenti votazioni per la nomina dei rappresentanti italiani presso gli organi europei. Egli afferma che, in precedenti occasioni, la maggioranza parlamentare ha adottato un'interpretazione di comodo del Regolamento onde eleggere i predetti rappresentanti escludendo l'opposizione. A suo avviso, il Regolamento è stato violato perché esso prescrive che ogni elezione, a parte i casi in cui sia tassativamente disposto un modo diverso, deve rispondere a criteri di proporzionalità e di rappresentanza delle minoranze. Il Presidente *Merzagora* ricorda, oltre ai precedenti citati dal sen. Terracini, quello del 23 luglio 1955, quando il Senato procedette, per la terza volta, all'elezione dei membri della C. E. C. A., senza che venisse sollevata alcuna obiezione circa il metodo di votazione. Parla a favore del richiamo al Regolamento il sen. *Negri* e contro il sen. *Riccio*, per il quale, in sede di interpretazione del Regolamento, quando la maggioranza ritiene di interpretarlo in un dato modo, è legge democratica che l'intera Assemblea accetti questa interpretazione. Messo ai voti, il richiamo al Regolamento avanzato dal sen. *Terracini* non è approvato.

m) Emendamenti (v. pure le questioni sub *ff*).

20 febbraio 1958. — Al momento di passare all'esame degli articoli della proposta di legge Sturzo, concernente norme per l'elezione del Senato (n. 125), il sen. *Agostino*, prendendo la parola per mozione d'ordine, rileva che, nel corso

della discussione in Aula, sono stati presentati emendamenti di notevole portata: si rende pertanto indispensabile, a suo avviso, che essi siano sottoposti all'esame della Commissione, prima di affrontare la discussione in Aula. Il Presidente della Commissione Interni *Baracco* chiede che, a norma dell'art. 72 Reg., sia consentito alla sua Commissione di esaminare gli emendamenti in questione. A tale proposta si oppone il Ministro dell'interno *Tambroni*, sia perché la Commissione è stata investita dell'esame della proposta n. 125 fin dalla 1953, sia perché ci si trova dinanzi ad una evidente manovra ostruzionistica dell'opposizione, che non esiterebbe a proporre nuovi emendamenti dopo che la Commissione avesse esaminato quelli già presentati. Il Presidente *Merzagora*, dopo aver sottolineato che il richiamo fatto dal sen. Baracco all'art. 72 Reg. comporta un limite di tempo di 24 ore per l'esame degli emendamenti da parte della Commissione, avverte che egli non può che consentire alla richiesta di demandare alla Commissione l'esame degli emendamenti in questione. Il sen. *Lussu* protesta per le parole del Ministro dell'interno, che ha accusato l'opposizione di agire in modo ostruzionistico; e il Ministro *Tambroni* replica dichiarando di assumere la piena responsabilità di ciò che ha detto, essendo ben sicuro che l'opposizione continuerà a presentare ulteriori emendamenti a scopo ostruzionistico. Il sen. *Fortunati* chiede allora la parola per fatto personale; ma il Presidente gliela nega, non ravvisando nelle espressioni del Ministro degli interni gli estremi del fatto personale nei confronti del sen. Fortunati.

n) Esame degli articoli.

19 dicembre 1957. — Dovendosi passare all'esame degli articoli dei progetti di legge concernenti provvidenze in favore dei pensionati (nn. 1252, 1473 e 2225), il Presidente, Vicepresidente *De Pietro*, fa presente che la Presidenza ritiene che la discussione degli articoli debba svolgersi sul testo del disegno di legge governativo. Ciò non è condiviso dal sen. *Bitossi*, per il quale base della discussione deve essere il progetto presentato in precedenza, tanto più che, se così non fosse, il Governo in pratica potrebbe annullare il diritto di iniziativa legislativa parlamentare, presentando disegni di legge propri, successivamente alle proposte dei parlamentari. Rivolge quindi formale richiesta alla Presidenza di prendere come base il testo delle proposte nn. 1252 e 1473. Il Presidente fa rilevare al sen. Bitossi che l'avviso espresso dalla Presidenza discendeva dalla considerazione che le due proposte di legge avevano riportato il parere contrario della Commissione Finanze e tesoro. Parlano a favore della proposta Bitossi il sen. *Lussu* e contro il sen. *De Luca Carlo*, dopo di che, posta ai voti, la proposta del sen. Bitossi non è approvata.

o) Fatto personale (v. pure le questioni sub *m*).

26 febbraio 1954. — Il sen. *Bo*, durante la discussione sulle comunicazioni del Governo relative alla fiducia al Gabinetto Scelba, chiede la parola per fatto personale, precisando che l'oggetto specifico della sua richiesta si riferisce ad una censura che nella discussione presente gli è stata fatta dal sen. Paolucci. Il Presidente *Merzagora* dichiara di avere già fatto presente in via breve al sen. Paolucci che, per una prassi in atto nei due rami del Parlamento, quando un vicepresidente o un membro qualsiasi della presidenza parla dai banchi senatoriali è nel pieno diritto di esprimere apertamente e senza restrizioni il suo pensiero; pertanto ritiene che il sen. Bo possa dichiararsi soddisfatto di questa dichiarazione. Il sen. *Bo* infatti dichiara di prendere atto di quanto ha detto il Presidente.

p) Interpellanze e interrogazioni (v. pure le questioni sub *cc*).

17 marzo 1954. — Discutendosi sulla data di svolgimento per le interpellanze e le interrogazioni presentate in relazione al processo Muto e al caso Montesi, il Sottosegretario per l'interno *Bisori* dichiara che il Governo ritiene che la discussione delle interpellanze e delle interrogazioni possa essere rinviata a dopo ultimato il processo in corso. Il sen. *Lussu*, richiamandosi agli articoli 99 e

106 del Regolamento chiede che, poiché è il Senato che decide la data di discussione, non si tenga conto dell'iniziativa del Governo. Il Presidente *Merzagora* pone ai voti la proposta del Governo, che viene approvata dal Senato con votazione per divisione.

28 gennaio 1955. — Il sen. *Negri* prega la Presidenza di sollecitare la risposta scritta ad una sua interrogazione, poiché sono da tempo scaduti i termini previsti dal Regolamento. Il Presidente *Merzagora*, assicurando che si renderà interprete presso il Governo della richiesta del sen. Negri, rileva che via via vanno aumentando in misura impressionante le interrogazioni con risposta scritta e che pertanto può spiegarsi il ritardo col quale i Ministri rispondono alle interrogazioni.

19 febbraio 1957. — In sede di svolgimento di interrogazioni relative al trasferimento del distretto militare di Sulmona e ai successivi incidenti, dopo che il Ministro della difesa *Taviani* ha dichiarato che il provvedimento rientra tra quelli resi necessari dall'esigenza di modernizzare e snellire la struttura delle Forze armate, il sen. *Franza* lamenta che la parte della sua interrogazione relativa agli incidenti non ha avuto risposta. Chiede quindi di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare nei confronti dei funzionari la cui azione ha determinato i gravi fatti; e si augura che il Presidente voglia far sì che a dare la risposta sull'argomento sia un Ministro. Il Presidente *Merzagora* fa presente allora al sen. Franza che, per chiedere l'intervento di un Ministro, occorre che sia presentato lo strumento necessario. A tal fine, poiché all'interrogazione presentata dal sen. Franza è già stata data risposta, anche se insoddisfacente per l'interrogante, è necessario che il senatore stesso si avvalga dei mezzi previsti dal Regolamento.

1° ottobre 1957. — Il Presidente *Merzagora* fa presente al sen. Lussu che il Presidente del Consiglio gli ha testè comunicato che risponderà nella seduta di domani alle interpellanze sugli avvenimenti di San Marino. Il sen. *Negarville* lamenta che il Presidente del Consiglio abbia voluto rimandare fino a domani un argomento così urgente, dimostrando scarsa considerazione per il Senato. Chiede pertanto che alle interpellanze risponda il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli esteri Pella presente in Aula. Il Presidente chiarisce allora che il Presidente del Consiglio non ha affatto mancato di riguardo al Senato: egli infatti si è recato da lui sollecitamente per annunziargli quanto ha precedentemente comunicato. Ad ogni modo, chiede al Ministro Pella se abbia qualche notizia da dare. Il Ministro *Pella* dichiara che nessuno meglio del Presidente del Consiglio potrà informare il Senato sull'argomento, affermando, dal suo canto, che l'Italia non ha alcuna intenzione aggressiva nei confronti di San Marino. Il sen. *Lussu* domanda allora di parlare, ma il Presidente fa presente che solo per un atto di cortesia ha consentito che, in occasione della comunicazione da lui fatta circa la risposta del Presidente del Consiglio, si interrompesse la discussione. Non potrà perciò dargli la parola che al termine della seduta.

q) Inversione dell'ordine del giorno (v. pure le questioni sub *r*).

3 dicembre 1954. — Prima che s'inizi la discussione del disegno di legge concernente provvidenze per gli invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente R. S. I. (n. 74), e dopo che il Senato ha respinto una proposta di sospensiva *Mancinelli*, il sen. *Terracini* chiede un'inversione dell'ordine del giorno in modo da discutere prima il provvedimento relativo ai perseguitati politici e razziali. Il Presidente *Merzagora* rileva che la proposta del sen. Terracini deve considerarsi come una proposta di sospensiva, non essendo prevista dal Regolamento l'inversione dell'ordine del giorno. Detta proposta di sospensiva viene respinta.

18 gennaio 1955. — Il sen. *Canevari* chiede l'inversione dell'ordine del giorno in modo che il disegno di legge sulla perequazione tributaria (n. 462) possa essere subito discusso. Il sen. *Zotta*, quale Presidente della Commissione Interni, propone di trasformare la proposta di inversione dell'ordine del giorno in richiesta di rinvio alla Commissione del disegno di legge sulle elezioni dei Consigli re-

gionali (n. 642), iscritto al n. 1 dell'ordine del giorno, ma privo di relazione, poiché la Commissione stessa, essendo oberata di lavoro, non ha potuto presentare entro i termini regolamentari la relazione all'Assemblea. Il Presidente *Merzagora* chiede al sen. Canevari se mantiene la sua proposta o aderisce a quella Zotta. Poiché il sen. *Canevari* insiste sulla sua proposta, dà quindi la parola, a norma del Regolamento, a due senatori favorevoli alla proposta stessa e a due contrari. Successivamente pone in votazione l'inversione dell'ordine del giorno, che il Senato approva.

r) **Iscrizione all'ordine del giorno** (v. pure le questioni sub *aa*).

19 dicembre 1956. — Nella seduta, in sede deliberante, della Commissione Giustizia, il Presidente, Vicepresidente *Pannullo*, avverte che il sen. Salomone ha presentato il giorno precedente una proposta di legge che proroga il termine degli sfratti nei comuni alluvionati della Calabria, scadente il 31 dicembre prossimo (n. 1805). Dato il particolare carattere di urgenza, il proponente chiede che il provvedimento sia subito discusso, pur non essendo iscritto all'ordine del giorno. Ad avviso del Presidente, ciò è possibile, applicando, per analogia, quanto il 1° comma dell'art. 53 Reg. stabilisce nei riguardi dell'Assemblea plenaria, e cioè che il Senato può decidere, a maggioranza di due terzi, di esaminare un provvedimento nello stesso giorno della sua presentazione. Poiché non vi sono osservazioni in contrario, la richiesta del sen. Salomone si intende accolta.

12 novembre 1957. — Il Presidente *Merzagora* avverte che il sen. Sturzo ha chiesto, a norma dell'art. 32 Reg., che la sua proposta di legge costituzionale, recante modifiche alla composizione ed alla durata del Senato della Repubblica (n. 1967), essendo scaduto il termine per la presentazione della relazione, sia iscritta al 1° punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea e discussa sul testo del proponente. Ricorda che tale proposta concerne la stessa materia del disegno di legge costituzionale n. 1931 di iniziativa del Governo, al quale è stata abbinata nell'esame in corso presso la Commissione Interni. Il sen. *Baracco*, nella sua qualità di Presidente della Commissione Interni, avverte che questa ha ultimato poche ore fa l'esame dei due provvedimenti. Data l'importanza della materia, la discussione è stata lunga, complessa e laboriosa, e si è conclusa con la remissione del mandato di relatore da parte del sen. Schiavone, le cui proposte non erano state accolte dalla maggioranza. La Commissione ha dato pertanto mandato al suo Presidente di redigere la relazione in sostituzione del sen. Schiavone: perciò è costretto a chiedere al Senato, ai sensi dell'art. 32 Reg., una proroga di 10 giorni per la compilazione della relazione. Il sen. *Caristia* parla contro la proroga richiesta che il Presidente quindi pone in votazione, restando inteso che, ove sia approvata la richiesta stessa, alla scadenza del termine dei 10 giorni i due provvedimenti saranno iscritti al primo punto dell'ordine del giorno per l'immediata discussione in Assemblea. La richiesta di proroga è approvata.

12 dicembre 1957. — Il sen. *Porcellini* rinnova la richiesta di una pronta discussione del progetto di legge istitutivo della provincia di Isernia (n. 1902), proponendo che lo stesso venga iscritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta di domani. Il sen. *De Luca Carlo*, rilevato che vi sono all'ordine del giorno vari provvedimenti riguardanti l'istituzione di altre province, dichiara che, se verrà decisa l'iscrizione del progetto istitutivo della provincia di Isernia al primo punto dell'ordine del giorno chiederà formalmente che esso venga discusso congiuntamente agli altri provvedimenti riguardanti altre province. I senatori *Cerabona*, *Jorio* e *Terracini* affermano invece che il progetto istitutivo della provincia di Isernia merita un più sollecito esame, sia perché già approvato dalla Camera, sia per obiettive necessità. Analoghe considerazioni svolgono, anche a favore dell'istituenda provincia di Oristano, i senatori *Lussu* e *Carboni*. Il Presidente, Vicepresidente *Molè*, fa presente che, in sostanza, sono state avanzate tre proposte di inversione dell'ordine del giorno le quali vanno poste ai voti cominciando dalla più ampia (esame di tutti i progetti riguardanti

istituzione di nuove province) fino alla meno ampia (esame del provvedimento riguardante la provincia di Isernia). Dopo interventi dei senatori *Terracini*, *Monni*, *Cerabona*, *Magliano*, *Lussu* e *Molinelli*, il Presidente chiarisce che l'Assemblea sarà chiamata a votare, in primo luogo, sulla proposta di discutere congiuntamente i provvedimenti relativi all'istituzione di nuove province. Il sen. *Ceschi* si dichiara contrario a qualsiasi discussione affrettata del problema e annuncia pertanto il proprio voto contrario a qualunque inversione dell'ordine del giorno. Il sen. *Ferretti*, annunzia che il gruppo del M. S. I. voterà in favore della discussione congiunta dei provvedimenti concernenti l'istituzione di singole province, affinché non vi possano essere favoriti e sfavoriti. Poste ai voti, la proposta di discussione congiunta dei vari progetti di legge concernenti l'istituzione di province specifiche è approvata, mentre la proposta di inversione dell'ordine dei giorno per porre tali provvedimenti al primo punto dell'ordine del giorno del martedì successivo non è approvata.

s) Mozioni.

11 giugno 1954. — Il sen. *Minio* chiede che si fissi la data della discussione di una mozione concernente il problema delle abitazioni. Il Ministro *Tupini* dichiara di non essere in grado di precisare la data della discussione di detta mozione. Il sen. *Lussu* si richiama al Regolamento eccependo che è il Senato a decidere quando si debba discutere una mozione dopo che siano stati sentiti i vari gruppi e il Governo. Il Ministro *Tupini* precisa allora che la sua dichiarazione non poteva impedire che il Senato, nonostante il parere del Governo, fissasse la data della discussione della mozione. Il Presidente *Merzagora* dichiara allora che è nell'intenzione della Presidenza di intervenire presso il Governo perché sia fissata al più presto la data di discussione della mozione.

t) Numero legale.

23 gennaio 1957. — Durante la discussione dei provvedimenti relativi alla tassazione delle aree fabbricabili (nn. 946, 1020 e 1183), il Presidente, Vicepresidente *Bo*, mette ai voti un emendamento del sen. *De Luca Carlo* ed altri. Il sen. *Marina*, allora, prendendo la parola per mozione d'ordine, chiede che si proceda alla verifica del numero legale; ma il Presidente dichiara di non poter accogliere tale richiesta, sia perché essa non può essere formulata da un solo senatore, sia perché è stata già indetta la votazione. In seguito l'emendamento non è approvato.

u) Ordini del giorno (v. pure le questioni sub *cc* e *ff*).

20 dicembre 1954. — Al termine dell'intervento del Ministro del tesoro *Gava* sulla proposta di legge Terracini concernente provvidenze a favore dei perseguitati per motivi politici e razziali e dei loro familiari superstiti (n. 101), il sen. *De Bosio* chiede che venga posto in votazione l'o. d. g. *Merlin Umberto* ed altri, di cui è firmatario. I senatori *Terracini*, *Fiore* e *Lussu*, parlando per un richiamo al Regolamento, ritengono che detto o. d. g. non possa essere posto in votazione in quanto ritirato dallo stesso proponente. Il sen. *De Luca Carlo* si dichiara contrario al richiamo al Regolamento. Il sen. *Molè* è d'avviso che l'o. d. g. debba intendersi ritirato, ma dichiara di rimettersi in ogni caso alla decisione del Presidente. Il sen. *De Bosio* insiste sulla votazione dell'o. d. g. Il Presidente, Vicepresidente *Bo*, rileva che se l'espressione del sommario relativa al sen. Merlin (« è suo desiderio che resti agli atti l'o. d. g. da lui presentato ») potrebbe anche dar ragione alla tesi sostenuta dai senatori Terracini e Molè, le parole del sen. Merlin quali risultano dallo stenografico (« desidero però che dagli atti risulti presentato l'o. d. g. ») provano invece come egli non desiderasse soltanto che il suo o. d. g. figurasse nei verbali della seduta – anche perché ciò sarebbe comunque avvenuto – ma piuttosto intendeva riservarsi il diritto di chiedere la votazione dell'o. d. g. ove la proposta del sen. Zoli – che cioè la Commissione si riunisse per concordare un testo da tutti accettato del disegno di legge – non avesse avuto esito positivo. Pertanto respinge il richiamo al Regolamento. Posto ai voti, l'o. d. g. viene approvato.

21 dicembre 1954. — Dopo che sono stati approvati gli articoli della proposta di legge Terracini concernente provvidenze a favore dei perseguitati per motivi politici e razziali e dei loro familiari superstiti (n. 101), il sen. *Terracini* presenta due ordini del giorno. Il Presidente *Merzagora* rileva che i due ordini del giorno non possono essere presentati né posti ai voti in questa fase della discussione.

5 marzo 1958. — A conclusione della discussione generale dei disegni di legge costituzionali recanti modifiche agli articoli 57, 59 e 60 della Costituzione, (nn. 1931/1977-*bis*, *ter* e *quater*) il Presidente *Merzagora* dichiara inammissibili, con decisione non appellabile all'Assemblea, l'o. d. g. *Iannaccone* e l'o. d. g. *Condorelli* proponenti sostanzialmente il non passaggio agli articoli. Ciò motiva in base all'art. 69 Reg. Senato, rilevando che quei due ordini del giorno contrastano con deliberazioni già adottate dall'Assemblea, che ha infatti respinto una proposta del sen. De Luca Carlo di passaggio all'ordine del giorno, e ha approvato un primo o. d. g. del sen. Condorelli che decideva lo stralcio delle norme modificative agli articoli 57, 59 e 60 Cost. in tre disegni di legge da esaminare e votare contemporaneamente. Inoltre, non essendo stato ancora determinato il grado di lettura (che potrebbe essere il secondo) dei singoli disegni di legge, gli ordini del giorno Iannaccone e Condorelli potrebbero violare anche l'art. 107-*ter* Reg. Camera (adottato dal Senato per l'approvazione delle leggi costituzionali) che, fra l'altro, vieta in sede di seconda deliberazione gli ordini del giorno di non passaggio agli articoli. La decisione del Presidente è accettata dal sen. *Condorelli*; ne dissente invece il sen. *Iannaccone* il quale obietta non potersi dichiarare inammissibile un o. d. g. a termini dell'art. 107-*ter* Reg. Camera prima d'aver deciso lo stadio di lettura, e ritiene altresì non sussistere la preclusione del primo o. d. g. *Condorelli* relativo allo stralcio, in quanto – essendo esso fondato su una falsa interpretazione della Costituzione e del Regolamento – non ha dato luogo ad una valida deliberazione del Senato

7 marzo 1958. — Durante la discussione della proposta di legge Chiaramello concernente restituzione in proprietà del palazzo in Roma, Via Sicilia n. 59, ai Consigli nazionali professionali (n. 1841), il Presidente, Vicepresidente *Molè*, dichiara improponibile un'o. d. g. *De Bosio*, in quanto non appare legislativamente corretto, all'atto della votazione di un progetto di legge, darne interpretazione autentica attraverso un o. d. g.

v) Poteri e doveri del Presidente del Senato.

25 febbraio 1956. — Il sen. *Lussu*, prima che si dia corso alla discussione del disegno di legge concernente la ratifica degli Accordi per la costituzione dell'U. E. O., (n. 879), protesta per l'arresto di alcuni cittadini che si avvicinarono al palazzo del Senato per presentare proteste e chiede l'intervento del Presidente per evitare che si continui a limitare il diritto dei cittadini di avere contatto con i loro rappresentanti in Parlamento. Il Presidente *Merzagora* premette che i suoi poteri non si estendono oltre la porta d'ingresso di Palazzo Madama, e precisa quindi che se il sen. Lussu intende manifestare la sua protesta nei confronti del Governo, deve dare forma parlamentare alla sua azione presentando sull'argomento un'interrogazione.

28 giugno 1957. — Il Presidente *Merzagora*, riferendosi all'intervento del sen. Sturzo del giorno precedente, lamenta di essere stato rimproverato, anche in Aula, di aver consentito, senza interromperlo, un discorso che conteneva censure sull'opera del Capo dello Stato. Pur deplorando la sostanza dell'intervento del sen. Sturzo, dichiara di non averlo interrotto per rispetto della libertà di parola in Parlamento, della quale ritiene che il Presidente dell'Assemblea debba essere il più geloso tutore. Data però la situazione che si è creata, chiede al Senato una parola netta e chiarificatrice sui doveri del suo Presidente. I senatori *Lussu*, *Giua*, *Ceschi*, *Franza*, *Guariglia*, *Caristia*, *Amadeo*, *Mastrosimone*, *Scoccimarro*, *Molè* e *Battaglia* esprimono al Presidente la propria solidarietà. Il sen. *Giua* riafferma però il proprio diritto di chiedere al Presidente del Senato di interrompere qualsiasi intervento che violi, se non la lettera, almeno lo spirito della Costituzione, relativamente al rispetto che ogni cittadino italiano deve al Presidente della Repubblica.

z) Pregiudiziale (v. pure le questioni sub *bb*, *cc* e *ff*).

25 marzo 1955. — Prima che inizi la discussione generale del disegno di legge relativo alla costruzione di autostrade e strade (n. 788), il sen. *Terracini* solleva una questione pregiudiziale circa l'inserimento, da parte della Commissione, nel testo del disegno di legge anche della parte fiscale già compresa nel disegno giacente alla Camera: a suo avviso il Senato non può esaminare detta parte fiscale fino a che il Governo non ritiri, alla Camera, il corrispondente disegno. Il Ministro del tesoro *Gava* replica facendo presente che il Governo non ha ancora formalmente ritirato il disegno in questione, ma che vi provvederà senz'altro una volta inserite nel provvedimento all'esame del Senato le norme finanziarie relative al reperimento dei mezzi. Infatti, il ritiro non può esser fatto preventivamente, perché, qualora in ipotesi il Senato non ritenesse di approvare le nuove tasse automobilistiche, il disegno sulle autostrade rimarrebbe privo di copertura. — Sulla pregiudiziale Terracini parlano in favore il sen. *Pastore Ottavio* (il Ministro del tesoro non sarebbe in grado di assumere alcun impegno relativamente al ritiro del disegno di legge giacente alla Camera, non potendo egli vincolare la volontà del Presidente della Repubblica, cui spetta di firmare il necessario decreto) e, contro, il sen. *Riccio*; dopo di che la pregiudiziale, messa ai voti, non è approvata.

aa) Procedura d'urgenza e urgentissima.

15 luglio 1954. — Nella seduta pomeridiana, sulla proposta di legge del sen. Bitossi ed altri per l'integrazione del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, con riassorbimento dei proventi speciali (n. 645), viene chiesta, dallo stesso sen. *Bitossi*, la procedura urgentissima, a termini dell'art. 53 Reg. Il sen. *Zoli* osserva che l'adozione della procedura urgentissima deve essere rigorosamente limitata a casi eccezionalissimi, fra i quali non rientra, a suo avviso, l'attuale provvedimento. Il sen. *Agostino* ritiene al contrario giustificata la procedura urgentissima. Il Presidente, Vicepresidente *Bo*, ricorda che tale procedura deve essere deliberata a maggioranza di due terzi e votata per appello nominale. Indice pertanto la votazione e l'Assemblea respinge la richiesta procedura urgentissima.

25 marzo 1955. — Prima che abbia inizio la discussione generale del disegno di legge relativo alla costruzione di autostrade e di strade (n. 788), per il quale è stata adottata la procedura d'urgenza, il sen. *Busoni* prende la parola per chiedere che, considerato che la relazione è stata distribuita soltanto nella serata del giorno precedente, la discussione venga rinviata onde consentire la dovuta ed approfondita conoscenza della relazione stessa. Il Presidente, Vicepresidente *Molè*, osserva che, quando per un disegno di legge è stata adottata la procedura di urgenza, tra la distribuzione della relazione e la discussione in Aula è sufficiente che passi un intervallo di 24 ore: intervallo già trascorso nel caso specifico. Dopo interventi del sen. *Roveda* (favorevole al rinvio), del Ministro dei lavori pubblici *Romita* (contrario) e del Presidente (che ricorda come tutti i gruppi si erano dichiarati d'accordo nell'affrontare l'esame del disegno prima delle ferie pasquali), il sen. *Tartufoli* propone formalmente l'inizio immediato della discussione. A questo punto viene sollevata dal sen. *Terracini* una pregiudiziale (v. sopra) che, dopo interventi del Ministro del tesoro Gava e dei senatori *Pastore Ottavio* e *Riccio*, viene messa ai voti e respinta. A conclusione di ciò, il Presidente dichiara aperta la discussione generale sul disegno di legge.

18 dicembre 1956. — Il Ministro delle finanze presenta al Senato il disegno di legge concernente la proroga delle agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia nuova e di ricostruzione (n. 1804) e chiede che per tale progetto sia adottata la procedura d'urgenza. Prima che il Senato si pronunci sulla richiesta d'urgenza, il sen. *Amigoni* propone di adottare la procedura urgentissima dato che la legge, le cui norme il disegno intende prorogare, scade il 31 dicembre. Il Presidente *Merzagora*, dopo aver ricordato che a norma dell'art. 5 del Regolamento è necessaria la maggioranza dei due terzi per l'approvazione della ri-

chiesta della procedura urgentissima, mette ai voti la proposta del sen. Amigoni non facendosi obiezione da parte di altri senatori. La richiesta è quindi approvata con votazione per alzata e seduta.

24 ottobre 1957. — Il sen. *Carelli*, a nome dei senatori mutilati di guerra di tutti i gruppi parlamentari, chiede la procedura urgentissima sulla proposta di legge di iniziativa del dep. Villa per la modifica dell'art. 98 della legge sulle pensioni di guerra (n. 1809). Il sen. *Ceschi* prospetta l'opportunità di ascoltare il Presidente della Commissione Finanze e tesoro, prima di prendere una decisione sulla richiesta testè avanzata. Il sen. *Bertone*, Presidente della Commissione Finanze e tesoro, di fronte alla richiesta di adozione della procedura urgentissima, fa presente che la sua Commissione non potrà che rimettersi al Senato, non essendo in condizioni di presentare la relazione. Il Presidente *Merzagora* informa che, nella riunione tenuta presso di lui durante la sospensione della seduta, è emerso un fatto nuovo, vale a dire che il Presidente della Repubblica visiterà l'Associazione nazionale mutilati il prossimo 4 novembre. È in considerazione di tale fatto che il sen. Carelli ha rilevato l'opportunità di anticipare l'esame della proposta Villa. Il sen. *Cenini*, come relatore della proposta in questione, si dichiara contrario alla procedura urgentissima, perché, pur essendo pronto a riferire, ritiene preferibile, data l'importanza del provvedimento, preparare la relazione scritta. Fa comunque presente che, ove sia approvata la richiesta di procedura urgentissima, rinuncerà all'incarico di relatore. Il Presidente osserva allora che si tratta non tanto di procedura urgentissima, quanto di mettere all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 32 Reg., una proposta di legge la cui relazione avrebbe dovuto essere già pronta, essendo ormai trascorsi i due mesi, passati i quali un provvedimento può essere messo all'ordine del giorno e discusso. Pone quindi ai voti la proposta di iscrivere il provvedimento in questione all'ordine del giorno della seduta di domani; e tale proposta è approvata.

bb) Progetti di legge costituzionali.

25 luglio 1957. — Durante la discussione della proposta di legge Magliano relativa alla proroga del termine di cui alla XI delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione (n. 592), dopo che il ff. rel. *Piechele* e il Sottosegretario agli interni *Bisori* esprimono l'avviso che sarebbe opportuno che il provvedimento fosse adottato con legge costituzionale, il sen. *Franzo* solleva una pregiudiziale sul punto se sia possibile prorogare una norma delle disposizioni transitorie della Costituzione, quando i termini siano scaduti. Dopo interventi dei senatori *Agostino* e *Magliano*, contrari alla pregiudiziale, questa viene respinta.

10 e *11 dicembre 1957.* — Durante la discussione di una richiesta di sospensiva *Lussu* (v. la lett. *ee*) riguardante i progetti di legge all'ordine del giorno (proposta di legge n. 1479 relativa all'elezione del Senato per Trieste e comuni viciniori, disegno di legge n. 1952 recante modifiche alla legge elettorale del Senato e dalla Commissione unificato con la precedente proposta in un nuovo testo, e infine proposta di legge n. 125 che modifica, anch'essa, la legge elettorale del Senato), viene incidentalmente toccata la questione del carattere costituzionale della proposta n. 1479, la quale, secondo il parere del sen. *De Luca Carlo*, tende a dare a Trieste una rappresentanza non prevista attualmente dalla Costituzione. Su tale tesi solleva alcune riserve il sen. *Nacucchi*, mentre ad essa aderisce il Presidente del Consiglio *Zoli*, che sottolinea come, assegnando tre senatori al collegio di Trieste, l'art. 2 del testo della Commissione incida sul disposto costituzionale il quale prevede che i senatori debbono essere assegnati in ragione del numero dei cittadini. Lo stesso presentatore della proposta n. 1479, sen. *Lussu*, riconosce che il citato art. 2 ha mutato la natura della proposta di legge originaria che ora, pertanto, non può configurarsi che come proposta di legge costituzionale. — In conseguenza di ciò, iniziandosi l'11 dicembre 1955 il dibattito sul testo unificato presentato dalla Commissione, il Presidente *Merzagora* avverte che il testo stesso ha carattere costituzionale onde la sua approvazione costituirebbe la prima deliberazione nel procedimento indicato dall'art. 138 della Costituzione.

25, 26, 27 e 28 febbraio e 4 e 5 marzo 1958. — Dovendosi discutere, in seconda lettura, il disegno di legge costituzionale concernente modifiche agli articoli 57, 59 e 60 della Costituzione (n. 1931/1977), approvato dal Senato in prima deliberazione il 22 novembre 1957 e dalla Camera il 21 dicembre 1957 con modificazioni, il Presidente *Merzagora*, poiché il Regolamento del Senato non contiene disposizioni che regolino il procedimento di approvazione delle leggi costituzionali, comunica all'Assemblea di aver sottoposto alla Giunta del Regolamento i seguenti quesiti: 1°) se tutte o soltanto alcune delle disposizioni contenute nel testo trasmesso dalla Camera possano essere esaminate dal Senato in seconda lettura; 2°) se, nel silenzio del Regolamento del Senato, possa farsi ricorso, nella specie, a quello della Camera; 3°) e, in tale ultima ipotesi, come debba essere interpretato l'art. 107-*ter* Reg. della Camera. Informa pure che la Giunta del Regolamento ha espresso il parere che si debba, come già in passato, proseguire, nel caso in esame, ad applicare il Regolamento della Camera; mentre nessun parere ha espresso circa gli altri due quesiti. Il sen. *De Nicola*, premesso che il Senato ha una prassi conforme al disposto dell'art. 107 Reg. della Camera, che prevede la possibilità di avvicendare le deliberazioni della Camera con quelle del Senato, afferma di non voler criticare tale prassi né per quel che concerne i provvedimenti approvati in passato, né per quel che riguarda il presente progetto, dato che, per ragioni di tempo, esso non diventerà mai legge. Tuttavia, poiché dubita che tale prassi sia in armonia con l'art. 138 della Costituzione, ritiene che la questione debba essere, in futuro, esaminata a fondo non solo dal punto di vista regolamentare, ma anche da quello costituzionale. Egli ritiene infatti che il citato art. 138 della Costituzione stabilisca che le leggi costituzionali devono essere adottate da ciascuna delle due Camere con due deliberazioni successive, e non con due deliberazioni alterne, avvicendate, come nell'attuale prassi del Senato. Il Presidente dichiara di interpretare la proposta del sen. De Nicola come tendente a far salva la procedura fin qui seguita e a predisporre una riunione futura della Giunta del Regolamento per approntare un capitolo del Regolamento del Senato che, in aderenza all'art. 138 della Costituzione, disciplini esaurientemente la procedura di approvazione delle leggi costituzionali. Ma i senatori *Lussu*, *Molè*, *De Pietro*, *Terracini*, *Condorelli* e *Fiorentino* sostengono che la Giunta del Regolamento deve risolvere subito la questione, prima di discutere il provvedimento in corso. Il sen. *Franza* invece si dichiara senz'altro favorevole ad adottare, per la procedura in corso, il Regolamento della Camera. Dopo un intervento del Presidente del Consiglio *Zoli*, il Presidente, poiché sono stati sollevati autorevolmente in Aula gravi dubbi costituzionali sul procedimento, finora seguito, delle due letture non successive, ritiene di dover porre alla Giunta del Regolamento il quesito se tale procedura sia o meno costituzionalmente corretta.

In seguito a ciò, il 26 febbraio, la Giunta del Regolamento propone di sospendere la discussione del provvedimento in questione, in attesa che sia data alla materia una specifica disciplina nel Regolamento del Senato. Tale proposta è condivisa dal sen. *De Luca Carlo* che presenta, in tal senso, un o. d. g.; ma non dai senatori *Condorelli*, *Mancinelli*, *Franza*, *Fiorentino* e *Terracini*, per i quali il sistema finora seguito dal Senato non ha creato una prassi, ma un vero e proprio diritto, in quanto il Parlamento ha in sé, permanentemente, nelle forme previste dalla Costituzione, un vero e proprio potere costituente. — Uguale opinione esprimono, nella seduta del 27 febbraio i senatori *Molè*, *De Marsico* e *Lussu*. Infine la proposta sospensiva della Giunta del Regolamento, fatta propria dall'o. d. g. del sen. *De Luca Carlo*, votata a scrutinio segreto, viene respinta.

Nella seduta del 28 febbraio, dopo interventi del Presidente del Consiglio *Zoli* e dei senatori *Lussu*, *Franza* e *Molè*, il Presidente ricorda che, respinta la proposta di sospensiva, restano tutt'ora insoluti i tre quesiti a suo tempo sottoposti alla Giunta del Regolamento. Intervengono i senatori *Ceschi*, *Scoccimarro*, *Condorelli* e *Agostino*, dopodiché il Senato decide di adottare, per la procedura in corso, il Regolamento della Camera. A questo punto, occorrerebbe decidere se le nuove norme introdotte dalla Camera nel disegno di legge in esame siano da considerarsi emendamenti o articoli aggiuntivi (di cui parla l'art. 107-*ter*

del Reg. della Camera), ovvero se tutte o parte di esse costituiscano disposizioni nuove, estranee al disegno di legge già approvato dal Senato; ma il sen. *Condorelli*, per superare tale questione, presenta un o. d. g. con il quale si chiede lo stralcio delle norme modificatrici degli articoli 57, 59 e 60 della Costituzione in tre distinti progetti di legge da esaminare e votare separatamente e contemporaneamente. Un o. d. g. sostanzialmente analogo viene pure presentato dal sen. *Palermo* ed altri; e a favore di tali ordini del giorno parlano i senatori *Franza*, *Scoccimarro*, *Agostino*, *Terracini* e *Condorelli*, mentre il Presidente del Consiglio *Zoli* si dichiara contrario. Infine, posto ai voti, l'o. d. g. *Condorelli* è approvato.

Iniziatasi la discussione generale nella seduta del 4 marzo, il sen. *Jannaccone* premette che, a suo parere, l'art. 138 della Costituzione e l'art. 107 e segg. Reg. della Camera non contemplano il grado di lettura degli articoli, bensì quello delle leggi nella loro organica globalità; ritiene quindi che il disegno di legge trasmesso dalla Camera debba nel suo complesso considerarsi in sede di prima deliberazione per il Senato, giacché il testo a suo tempo approvato da questa Assemblea subì poi sostanziali modifiche nell'altro ramo del Parlamento e ora, dopo l'approvazione dell'o. d. g. Condorelli (basato su una falsa interpretazione del concetto di « stralcio » di cui all'art. 107-*quater* Reg. della Camera), è stato addirittura disintegrato nella sua essenziale unità. Propone perciò un o. d. g. di non approvazione dei progetti in esame. Prende quindi la parola il Presidente del Consiglio *Zoli*, il quale, rievocando l'*iter* del disegno di legge, ricorda come da parte dell'estrema sinistra si è dovuto riconoscere, recentemente, che la procedura più corretta per l'approvazione dei progetti di legge costituzionali sarebbe quella della doppia votazione consecutiva in seno allo stesso ramo del Parlamento e senza emendamenti, e conclude dichiarandosi favorevole ad un rinvio fino a che non saranno risolti i dubbi di carattere costituzionale. Il sen. *Pastore Ottavio* ritiene invece pretestuosa la questione circa la costituzionalità della procedura seguita, in base alla quale, del resto, la maggioranza ha già votato due leggi e si accinge oggi, alla Camera, a votarne una terza relativa al Molise.

Il 5 marzo, il sen. *Condorelli* sostiene che lo stralcio attuato con l'approvazione del suo o. d. g. non altera – come è stato affermato – il disegno di legge ricevuto dalla Camera (e, se pure fosse, la questione non riguarderebbe più il Senato), mentre l'articolo 107-*quater* Reg. della Camera ammette lo stralcio con la massima ampiezza. Quanto poi all'art. 138 della Costituzione esso, a suo avviso, consente la duplice interpretazione delle letture consecutive e delle letture alternate, e anzi quest'ultima sembra essere più conforme all'esigenza di una ponderata riflessione. Conclude pertanto che l'unico ostacolo a proseguire è costituito dalla volontà contraria della maggioranza e del Governo, onde non resta che denunciare tale situazione in un o. d. g. per il non passaggio agli articoli. Dopo che questo nuovo o. d. g. *Condorelli*, insieme a quello analogo presentato nella precedente seduta dal sen. Jannaccone è stato dichiarato inammissibile dal Presidente *Merzagora*, il sen. *Lussu*, illustra un suo o. d. g. (che in seguito ritirerà) il quale impegna il Governo a non proporre al Presidente della Repubblica lo scioglimento del Senato e l'invita a rispettare le forme prescritte dalla Costituzione per la revisione costituzionale per la quale deve ritenersi valida la procedura specificata nel Regolamento della Camera. Replica il Presidente del Consiglio *Zoli*, affermando che, a suo avviso, non il Governo ma il Senato e l'attuale Regolamento della Camera si allontanano dalla volontà della Costituzione che esigerebbe il sistema delle approvazioni consecutive, il quale del resto fu praticato nella I legislatura. Dopo un intervento del sen. *Fiorentino*, che ritiene contrario alla Costituzione e ai Regolamenti parlamentari l'*iter* delle letture alternate, il Senato decide con votazione che il disegno di legge modificante l'art. 57 della Costituzione è in seconda deliberazione. — Quanto al disegno di legge recante modifiche all'art. 59 della Costituzione, constando il suo art. 1 di due commi, sorge questione (sollevata dal sen. *Condorelli*) se solo il 2° comma debba considerarsi in seconda lettura (tesi sostenuta dal sen. *Agostino*), oppure entrambi i commi (come afferma il sen. *Franza*), ovvero ancora se la decisione circa il grado di lettura riguardi invece l'originario disegno di legge che la Camera aveva trasmesso al Senato (secondo l'opinione del sen. *Jannaccone*). Respinta dal Presidente quest'ultima alternativa (stante lo stralcio),

il Senato decide che il disegno di legge relativo all'art. 59 della Costituzione è interamente in seconda deliberazione. Quello invece relativo all'art. 60 viene poi considerato in prima lettura. Seguono alcune dichiarazioni di voto, dopo di che i tre disegni di legge, posti in votazione, non sono approvati.

11 marzo 1958. — Iniziandosi la discussione del disegno di legge costituzionale per l'elezione del Senato nei comuni di Trieste e altri viciniori e nel Molise (n. 1479/1952-*bis*), già approvato in prima deliberazione dal Senato e dalla Camera, il sen. *Molè*, sottolineando la particolare situazione di Trieste, esorta a non intralciare l'*iter* del provvedimento con le difficoltà procedurali che hanno recentemente impedita la riforma del Senato, tanto più che il disegno di legge in esame, approvato già in prima lettura all'unanimità al Senato come alla Camera e con deliberazioni conformi, ha seguito una procedura che sfiora l'*optimum* desiderato dalla maggioranza. — Pur riconoscendo la necessità di consentire a Trieste una rappresentanza in Senato, il Vicepresidente della Commissione Interni *Schiavone* non ritiene invece possibile sorvolare sui dubbi di ordine costituzionale, e propone pertanto di aggirare le difficoltà tramutando il disegno di legge da costituzionale in ordinario, assegnando non tre ma due senatori a Trieste: ciò, infatti, lascerebbe immutato il rapporto voluto dalla Costituzione fra il numero dei senatori e il numero degli abitanti. Né, d'altra parte, verrebbe a determinarsi un vero e proprio mutamento nell'assetto regionale previsto dalla Costituzione, dovendo ritenersi che se il Costituente non poté includere Trieste nel novero delle Regioni, neppure, tuttavia, intese escluderlo. Contro tale soluzione, concretatasi in alcuni emendamenti firmati dal sen. *Zelioli Lanzini*, parlano i senatori *Mancinelli*, *Barbaro*, *Terracini*, *Molé*, *De Marsico* e *Agostino*, rilevando che gli emendamenti proposti non valgono a mutare il carattere costituzionale del disegno di legge in questione: in ogni caso, infatti, si creerebbe una nuova Regione derogando così all'art. 131 della Costituzione; ché se, invece, si volesse aggregare Trieste ad una Regione già esistente, dato il numero di senatori che si prospetta di assegnarle, verrebbe alterato il rapporto fra popolazione e numero di senatori fissato dalla Costituzione; e se, infine, a Trieste venisse istituito un collegio non regionale, allora si modificherebbe l'art. 57 della Costituzione. A queste critiche si associa il sen. *Condorelli*, il quale aggiunge che, a suo avviso, la questione procedurale, allo stato dei fatti, non riguarda il Senato, per il quale il disegno di legge è indiscutibilmente in seconda lettura, ma la Camera cui toccherà decidere se sia valida o meno la prima deliberazione da essa adottata fra le due letture del Senato. — In favore della tesi Schiavone si pronunciano, invece, i senatori *Jannuzzi*, *Cornaggia Medici* e *Piegari*, i quali ritengono che, una volta approvati gli emendamenti Zelioli, la legge in oggetto si tramuterebbe *ipso iure* in legge ordinaria divenendo semplicemente interpretativa della Costituzione, che assegna infatti un senatore ogni 200.000 abitanti, ma non impone il sistema del collegamento regionale. Dopo che il Presidente *Merzagora* ha chiarito che, allo stato attuale, il disegno di legge conserva carattere pienamente costituzionale, si passa alla discussione degli articoli. Viene quindi respinto il primo degli emendamenti presentati dal sen. Zelioli che ritira il secondo. Infine viene respinto l'intero disegno di legge.

cc) Rapporti tra il Parlamento e il Governo.

23 giugno 1954. — Durante la discussione del bilancio affari esteri 1954-55 (n. 367), i senatori *Santero*, *Amadeo*, *Perrier*, *Cadorna* e *Canevari* presentano il seguente o. d. g.: « Il Senato approva la politica estera del Governo e lo invita a perseverare nell'opera intrapresa acciocché il problema del Territorio libero di Trieste trovi soluzione nel modo più rispondente alla salvaguardia dei diritti della Nazione ». Su tale o. d. g. il Governo pone la questione di fiducia. Il sen. *Molé* ricorda che la Costituzione stabilisce un certo spazio di tempo fra la presentazione e la votazione di una mozione di fiducia. Il Presidente *Merzagora* fa notare come più di una volta sia stata posta la questione di fiducia su di un ordine del giorno. Il sen. *Terracini* osserva che l'inattesa proposta del Governo è in contrasto, a suo avviso, con la Costituzione e con il Regolamento. Il Presi-

dente mette in discussione il richiamo al regolamento provocando gli interventi del sen. *Zoli* (contrario) e del sen. *Lussu* (a favore). Posta ai voti, la questione se il Governo possa porre la fiducia su un o. d. g. viene approvata dall'Assemblea.

21 settembre 1954. — Il Presidente *Merzagora* comunica all'Assemblea le modifiche intervenute nella compagine ministeriale dando lettura di una lettera inviata dal Presidente del Consiglio Scelba in data 20 settembre 1954. Precisa quindi che sulle comunicazioni stesse si potrà iniziare un dibattito se i gruppi parlamentari lo riterranno necessario.

22 settembre 1954. — Il sen. *Terracini* chiede la parola sulle comunicazioni del Governo relative al mutamento dei titolari dei Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione comunicato all'Assemblea nella seduta precedente. Il Presidente *Merzagora* chiede al Governo se non ha nulla in contrario a che si apra la discussione chiesta dal sen. Terracini, dato che essa non è all'ordine del giorno. Il Presidente del Consiglio *Scelba* dichiara che il Governo non si oppone; il Presidente *Merzagora* dà corso quindi alla discussione sulle comunicazioni del Governo.

22 luglio 1955. — Dopo la concessione della fiducia al Governo Segni viene approvato un o. d. g. *Santero;* un altro o. d. g. *Santero* è accettato come raccomandazione dal Presidente del Consiglio.

16 dicembre 1955. — Il sen. *Franza* svolgendo una propria interpellanza relativa alla mancata esecuzione dell'o. d. g. Condorelli-Turchi approvato dal Senato il 27 ottobre 1955, distingue gli ordini del giorno in programmatici, orientativi e dispositivi, ritenendo che la mancata esecuzione di un ordine del giorno dell'ultimo tipo approvato da un'Assemblea legislativa determini nel Governo una responsabilità non soltanto politica ma anche costituzionale. Aggiunge che dovrebbe essere compito del Ministro per i rapporti col Parlamento sollecitare il Governo ad attuare gli ordini del giorno approvati. Il Sottosegretario per l'interno *Bisori*, in sede di risposta obietta che il dovere del Governo di dare esecuzione ad ordini del giorno approvati dal Parlamento sussiste nei limiti in cui il contenuto dell'ordine del giorno non contrasti con le leggi o con la Costituzione.

31 gennaio 1956. — Il Presidente *Merzagora* dà lettura della lettera con la quale il Presidente del Consiglio Segni informa la Presidenza del Senato delle dimissioni del sen. Gava da Ministro per il tesoro e dell'incarico al Ministro sen. Vanoni di reggere *ad interim* il Ministero del tesoro. I senatori *Taddei* e *Ferretti* constatano la scorrettezza e l'incostituzionalità del procedimento attraverso cui il Presidente del Consiglio ha comunicato i mutamenti intervenuti nella compagine ministeriale. Il Presidente *Merzagora* precisa a questo proposito che la comunicazione per lettera da parte del Presidente del Consiglio delle dimissioni del sen. Gava e dell'*interim* conferito al Ministro Vanoni è ineccepibile in quanto conforme alla prassi delle due Camere che infatti non erano riunite. Se invece il Presidente Segni avesse informato personalmente il Senato avrebbe mancato al preciso dovere che gli compete di informare immediatamente il Parlamento – e per il Parlamento i due Presidenti qualora le Camere non fossero riunite – dei mutamenti nella compagine ministeriale. Il Presidente informa inoltre l'Assemblea che il Governo è a completa disposizione dell'Assemblea stessa per la fissazione della seduta nella quale si vorrà discutere dei mutamenti nella compagine governativa. A questo proposito dichiara che, poiché uno dei partiti di cui si compone la maggioranza parlamentare è impegnato nei lavori del congresso nazionale, non sarà possibile iniziare la discussione sulla nuova composizione del Gabinetto se non dopo il 14 febbraio.

16 febbraio 1956. — Il Ministro dell'interno *Tambroni* dà notizia al Senato dell'opera di assistenza varia che il Governo ha compiuto nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche. Il Presidente *Merzagora*, premesso che l'esposizione del Ministro dell'interno deve considerarsi quale risposta all'interrogazione orale del sen. Lussu, il quale infatti nella seduta del 14 febbraio ebbe a chiedere informazioni al Governo sui danni causati dalle avversità atmosferiche e sui provvedimenti in corso per attenuarne le conseguenze, dà la parola

al sen. Lussu, precisando che dopo le dichiarazioni che quest'ultimo avrà fatto non sarà aperto un dibattito e ciò per evitare che possa sovrapporsi un'altra discussione a quella già in corso sulle dichiarazioni del Governo nonchè per riguardo all'altro ramo del Parlamento che inizierà infatti nella stessa giornata la discussione sullo stesso oggetto.

16 febbraio 1956. — Al termine della discussione sulle dichiarazioni del Governo, susseguenti alle dimissioni del Ministro del tesoro Gava e alla assunzione dell'*interim* del tesoro da parte del Ministro Vanoni, il Presidente del Consiglio *Segni* accetta l'o. d. g. del sen. *Ceschi* ed altri, con il quale si approvano le dichiarazioni del Governo. Il Presidente *Merzagora* avverte che, avendo l'o. d. g. carattere di mozione di fiducia, la votazione avverrà per appello nominale. Il sen. *Lussu* si richiama allora all'art. 114 Reg., che impone la votazione per appello nominale nei casi di mozioni di fiducia o di sfiducia: a suo avviso, in tutti gli altri casi, è sempre consentito lo scrutinio segreto. Pur senza sollevare per ora una questione formale, chiede che il problema sia approfondito dalla Giunta del Regolamento, e che la decisione odierna non costituisca precedente. Il Presidente assicura il sen. Lussu che la questione sarà affrontata.

21 febbraio 1956. — Dopo che il Presidente *Merzagora* ha dato lettura di una lettera del Presidente del Consiglio Segni in data 19 febbraio relativa alla nomina del sen. Zoli, quale Ministro del bilancio e del sen. Medici quale Ministro del tesoro (entrambi in sostituzione del defunto sen. Vanoni), il sen. *Ferretti* chiede che, a norma degli articoli 94 e 95 della Costituzione, si apra un dibattito sulla fiducia, atteso il mutamento avvenuto nella compagine ministeriale. Il sen. *Riccio*, sollevando una questione pregiudiziale, ritiene che non debba venire accolta la richiesta Ferretti, sia perché l'invocato art. 94 della Costituzione non contempla l'ipotesi della conferma della fiducia, sia, più sostanzialmente, perché la scomparsa del Ministro Vanoni non ha determinato alcun mutamento nella politica governativa: così come, secondo la recentissima decisione del Senato, nessuna incidenza sul rapporto di fiducia ebbero le dimissioni del Ministro Gava, del quale il sen. Vanoni aveva preso il posto. Il Presidente riconosce che la la domanda di discussione sulle comunicazioni del Governo è sempre legittima (quantunque lo strumento adatto a provocare una votazione sulla fiducia resta l'apposita mozione), come d'altra parte è legittima la pregiudiziale posta dal sen. *Riccio* (sebbene, se non fosse per le attuali eccezionali circostanze, essa potrebbe creare il pericoloso precedente di una tendenza a precludere il dibattito sulle comunicazioni del Governo); pertanto, in base all'art. 66 Reg., concederà la parola a due oratori contro e a due a favore della pregiudiziale. Parlano quindi i senatori *Lussu* (il quale, pur considerando inutile il dibattito richiesto dal sen. Ferretti, ritiene peraltro improponibile la pregiudiziale quando, come nel caso specifico, si tratti di discutere sulle comunicazioni del Governo), *Taddei* (che sostiene la richiesta *Ferretti*), *De Luca Carlo* (favorevole alla pregiudiziale) e, ancora una volta, Ferretti (che contesta l'applicabilità dell'art. 66 Reg.). — Dopo una breve sospensione della seduta, il Ministro senza portafoglio *De Caro* afferma che il Governo, pur riconoscendo la fondatezza della pregiudiziale Riccio, non intende in alcun modo sottrarsi alla discussione. Il sen. *Riccio* ritira, quindi, la pregiudiziale, e il sen. *Ferretti* dichiara di non insistere, per ora, sulla propria richiesta, riservandosi di ripresentarla dopo che il Capo dello Stato sarà tornato dal viaggio in America.

27 febbraio 1958. — Durante la discussione del disegno di legge costituzionale concernente modifiche agli articoli 57, 59 e 60 della Costituzione (n. 1931/1977), il sen. *Molè* sospende il proprio intervento perché nessun Ministro siede più al banco del Governo. Il Presidente *Merzagora* osserva che non si può non riconoscere ai membri del Governo la necessità di allontanarsi dall'Aula per qualche minuto, tanto più quando al banco del Governo siedono dei Sottosegretari. Prega quindi il sen. Molè di continuare il suo discorso. Ma il sen. *Lussu* si richiama alla decisione, a suo tempo presa, di non fare alcuna discussione in assenza del Ministro competente, e il Presidente allora sospende la seduta.

dd) Rapporti tra le due Camere.

4 marzo 1958. — Il sen. *Lussu*, premesso che da fonti più o meno ufficiose si sono avute notizie che la Camera dei deputati avrebbe pochissimi giorni di vita, prega il Presidente di esaminare la possibilità di rivolgere un cordiale richiamo al Presidente dell'altro ramo del Parlamento in modo che il progetto di legge sul *referendum* possa essere sollecitamente approvato. Il Presidente *Merzagora* fa presente al sen. Lussu che, neppure sotto l'aspetto dell'invito cordiale, può rivolgersi al Presidente della Camera dei deputati in ordine a quanto da lui richiesto.

ee) Sospensiva (v. pure le questioni sub *b*, *l*, *bb* e *ff*).

31 marzo 1954. — Prima che si inizi la discussione del bilancio della pubblica istruzione 1954-55 (n. 368), il sen. *Roffi* propone di sospendere la discussione del bilancio. Parlano contro la proposta sospensiva i senatori *Magrí* e *Lamberti* e in favore il sen. *Pasquali*. Chiede quindi di parlare in favore della sospensiva il sen. *Banfi*. Dato che da parte di alcuni senatori del centro si osserva che già due oratori hanno parlato a favore della sospensiva, il Presidente, Vicepresidente *Molè*, prima di concedere la parola al sen. Banfi afferma la sua personale opinione che tra i senatori che possono parlare a favore della sospensiva vada compreso il presentatore, ma non intendendo innovare alla diversa prassi seguita nella precedente legislatura, concede la parola al sen. *Banfi*. Dopo precisazioni del Ministro dell'istruzione *Martino*, il sen. *Roffi* ritira la sua proposta.

2 febbraio 1955. — All'inizio della discussione generale della proposta di legge relativa ai concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri (n. 231-*B*), il sen. *Angrisani* propone che la discussione venga sospesa in attesa della presentazione del disegno governativo sull'organizzazione degli ospedali. Il Presidente, Vicepresidente *Bo*, invita il sen. Angrisani a concretare la sua proposta di sospensiva in un preciso o. d. g. Prosegue quindi la discussione generale e, dopo l'intervento del sen. *Santero*, il Presidente comunica che il sen. Angrisani ha presentato un o. d. g. che propone la sospensione della discussione.

Il Presidente dichiara che detta proposta di sospensione è inammissibile in quanto, essendo stata presentata dopo l'inizio della discussione, ai sensi dell'art. 66 Reg. avrebbe dovuto essere sottoscritta da almeno 10 senatori. Indipendentemente da ciò ritiene inammissibile la proposta in quanto, per analogia, ad essa può applicarsi l'art. 69 Reg., che stabilisce che non si possono proporre ordini del giorno o emendamenti contrastanti con deliberazioni prese dal Senato precedentemente sullo stesso argomento. L'art. 69 stabilisce inoltre che il Presidente, data lettura dell'o. d. g. o dell'emendamento, decide inappellabilmente. Dato che il provvedimento è stato approvato in prima lettura dalla Commissione Igiene e sanità senza attendere che fosse presentato il disegno di legge governativo, ritiene che, nella specie, si configuri esattamente quanto disposto dal suddetto articolo e decide, pertanto, per il proseguimento della discussione.

10 dicembre 1957. — Iniziandosi la discussione della proposta di legge Lussu per l'inclusione del comune di Trieste e di altri nella regione Friuli-Venezia Giulia ai fini dell'elezione del Senato (n. 1479), del disegno di legge e della proposta di legge Sturzo recanti modifiche alla legge elettorale del Senato (nn. 1952 e 125), il sen. *Lussu* presenta una richiesta di sospensiva e di rinvio alla Commissione delle proposte di legge nn. 1479 e 125, in attesa che venga definita la riforma strutturale del Senato attualmente all'esame della Camera. Dopo un intervento del sen. *Molinelli*, che chiede che alla Commissione siano rinviati tutti e tre i progetti di legge all'ordine del giorno, la sospensiva viene estesa formalmente al disegno n. 1952. Parlando sull'ordine dei lavori, il sen. *De Luca Carlo* obietta che, a differenza degli altri due, il progetto Lussu (n. 1479) ha carattere costituzionale, onde il suo *iter* non può coincidere con quello degli altri, e anzi, riguardando l'urgente problema dell'elezione del Senato per Trieste, dovrebbe, a suo avviso, essere discusso subito, rimandando ad un momento successivo la questione sospensiva relativa agli altri due progetti di legge. Il Presidente, Vicepresidente *De Pietro*, fa però osservare che la sospensiva ha or-

mai la precedenza su qualsiasi altra questione. Sulla sospensiva pertanto prendono la parola i senatori *Molè* (favorevole), *Nacucchi* (favorevole) e *Scoccimarro* (contrario, ma solo in quanto ritiene mal posta la questione), i quali fra l'altro rilevano che il rinvio alla Commissione si rende tanto più necessario in quanto essa non si è pronunciata sugli emendamenti presentati dal Governo alla proposta Sturzo (n. 125), che, per il loro contenuto, si configurano nella sostanza come autonomo progetto di legge, ed abbisognano pertanto del preventivo esame della Commissione. Interviene quindi il Presidente del Consiglio *Zoli*, chiedendo che si voti separatamente sulla proposta di rinvio (sul quale argomento ritiene che il Governo abbia diritto di interloquire), giacché da una parte vi sono i progetti di legge nn. 1479 e 1952 (dalla Commissione riuniti in un nuovo testo che ha indubbiamente carattere costituzionale) e dall'altra v'è la proposta Sturzo (n. 125) con gli emendamenti governativi. Appoggia la richiesta del Presidente del Consiglio il sen. *Tessitori*, il quale invita i presentatori della proposta di sospensiva a ritirare la proposta stessa per ciò che si riferisce al progetto di legge Lussu (n. 1479) che ragioni di opportunità consigliano di approvare subito. Il sen. *Lussu*, concordando circa il carattere costituzionale della propria proposta di legge, dichiara di limitare la sospensiva al solo progetto Sturzo (n. 125) e relativi emendamenti del Governo, per i quali non può mancare l'esame della Commissione. Il Presidente del Consiglio *Zoli*, propone quindi che si inizi la discussione sul progetto di legge per Trieste (nel testo unificato della Commissione), rinviando ad un secondo momento la discussione sulla sospensiva. Dopo una breve interruzione della seduta, è approvata la richiesta di iniziare il dibattito sul progetto di legge per Trieste. Successivamente viene approvata la sospensiva per la proposta Sturzo (v. lett. *ff*).

ff) Votazioni (v. pure le questioni sub *i* e *cc*).

30 marzo 1954. — In sede di discussione del bilancio grazia e giustizia 1954-55 (n. 366), il sen. *Pasquali* presenta un o. d. g. per l'istituzione del Consiglio superiore della Magistratura. Il Presidente della Commissione Giustizia *Zoli* chiede che si voti per divisione l'o. d. g. che nella sua prima parte viene accettato anche dal Ministro di grazia e giustizia *De Pietro*. Il sen. *Pasquali* non aderisce alla richiesta di votazione per divisione; ma il Presidente, Vicepresidente *Bo*, ricorda che, a norma del Regolamento, è sempre ammessa la votazione per parti separate, onde accettando la richiesta del sen. Zoli pone in votazione la prima parte dell'o. d. g. che è approvata. La seconda parte, votata a scrutinio segreto su richiesta del prescritto numero di senatori, viene respinta.

9 maggio 1956. — Il Presidente, Vicepresidente *Bo*, mette ai voti l'emendamento *Palermo*, non accettato né dalla Commissione né dal Governo, che ripristina l'art. 7 della proposta di legge Angelilli, concernente rivalutazione delle pensioni di guerra dirette (n. 377). Essendo dubbio l'esito della votazione per alzata e seduta, indice la votazione per divisione. Ma, non essendosi accordati i senatori segretari, dopo ripetuti tentativi, sul computo dei voti ed essendo pertanto assolutamente impossibile, in tale situazione, accertare l'esito della votazione, al fine di esperire un ulteriore decisivo controllo, indice la votazione per appello nominale. L'emendamento *Palermo* risulta approvato con 76 *sì* e 71 *no*.

10 dicembre 1957. — Dovendosi porre ai voti una proposta Lussu tendente a rinviare alla Commissione la proposta di legge di iniziativa del sen. Sturzo, recante modifiche alla legge elettorale del Senato (n. 125), il Presidente, Vicepresidente *De Pietro*, avverte che è pervenuta alla Presidenza richiesta di votazione per scrutinio segreto, ma che tale richiesta non può essere accolta in quanto, in materia, il Regolamento prevede solo la votazione per alzata e seduta. Il sen. *Terracini* osserva che il Presidente si è evidentemente riferito all'art. 66, relativo alla questione pregiudiziale e a quella sospensiva. Invece, a suo avviso, la proposta pervenuta alla Presidenza non è né una pregiudiziale né una sospensiva, in quanto si chiede di rimettere un disegno di legge alla Commissione. Si tratta pertanto di una richiesta che non rientra nei casi disciplinati dall'art. 66 Reg. Per il sen. *Schiavone*, se si eccepisce

che non vi è relazione scritta, si cade nell'ipotesi dell'art. 32 Reg.: senonché, in tal caso, dovrebbe essere la Commissione a richiedere un nuovo termine per la discussione, ciò che non è. L'ipotesi che deve valere è pertanto quella dell'art. 66 Reg., nel quale non è prevista la votazione a scrutinio segreto. Per il sen. *Molè* le modifiche proposte dal Governo alla proposta di legge Sturzo in sostanza non riguardano detta proposta, ma esprimono la volontà di modificare la legge elettorale vigente. Ora, poiché in sostanza la richiesta del sen. Lussu tende a far sì che tali emendamenti siano, come di regola, innanzitutto, esaminati dalla Commissione, prima di essere discussi dall'Assemblea è evidente che tale richiesta non si può configurare come una sospensiva. Ritiene perciò che la richiesta di votazione a scrutinio segreto debba essere accolta. Anche per il sen. *Franza* la richiesta Lussu rientra nell'art. 32; tale articolo prevede la possibilità che una Commissione richieda un nuovo termine per l'esame di un progetto di legge: ciò comporta implicitamente che l'Assemblea può sostituirsi alla Commissione per far sì che un progetto torni al suo esame e, in tale ipotesi (che è quella attuale), si ricade nell'ambito dell'art. 32 Reg., per cui la richiesta di votazione a scrutinio segreto appare legittima. Il Presidente rileva che l'art. 32 non può essere invocato, in quanto, sotto qualsiasi profilo la si consideri, la richiesta si configura come una sospensiva, alla quale si deve pertanto applicare l'art. 66. Il sen. *Lussu* si richiama allora all'art. 81 Reg. affermando che la questione in esame non è né una sospensiva né concerne l'art. 32 Reg., ma riguarda l'ordine dei lavori. Per tale ragione il Presidente dovrebbe accogliere la richiesta di votazione a scrutinio segreto. A favore del richiamo al Regolamento parla il sen. *Agostino*, contro il sen. *Tessitore*. Il Presidente dichiara di ritenere, senza bisogno di richiamare i precedenti, che non si possa inquadrare la richiesta al di fuori e al di là dell'art. 66 Reg., poiché non si trova assolutamente nel Regolamento altra norma applicabile alla proposta suddetta. A suo avviso, è inutile sottilizzare se si tratti di rinvio o no, di sospensiva o no. La conclusione è comunque che si intende sospendere la discussione: infatti, votata la sospensiva, il progetto è cancellato dall'ordine del giorno. Trattasi quindi chiaramente, almeno come esito, di una questione sospensiva. Pertanto ritiene di non poter accordare la votazione a scrutinio segreto, stante il divieto dell'art. 66 Reg. La richiesta *Lussu*, essendo incerto l'esito della votazione per alzata e seduta, messa ai voti per divisione, è approvata.

20 dicembre 1957. — Durante la discussione dei progetti di legge concernenti provvidenze in favore dei pensionati (nn. 1252, 1473, e 2225), il Presidente, Vicepresidente *De Pietro*, mette ai voti un emendamento all'art. 6 dei senatori *Bitossi*, *Fiore* ed altri, che, dopo prova e controprova, essendo incerto il risultato della votazione, messo ai voti per divisione, è approvato. Il sen. *De Luca Carlo*, premesso che nella confusione creatasi all'atto della votazione può aver capito male, chiede alla lealtà del Presidente se egli non abbia annunziato, in un primo momento, che l'emendamento del sen. Bitossi non era stato approvato. In proposito osserva che il Regolamento non consente di ritornare sul risultato proclamato dal Presidente. Il Presidente chiarisce al sen. De Luca di essersi semplicemente informato presso i senatori segretari sull'esito della votazione per alzata e seduta, senza proclamare alcun risultato, e di aver immediatamente disposto la votazione per divisione. Il sen. *De Luca Carlo* esprime allora il desiderio che la Presidenza stabilisca che siano presenti anche i segretari della sua parte politica; ma il Presidente ribatte che la Presidenza non può fare distinzione tra i singoli senatori segretari. Interviene il sen. *Scoccimarro*, per il quale il resoconto stenografico fa testo, per cui non vi è alcun bisogno di introdurre sistemi che sono semplicemente indice di malcostume parlamentare. Anche il Sottosegretario *Spallino*, parlando a titolo personale, concorda con la proposta del sen. Scoccimarro, di controllare cioè quanto risulta dal resoconto stenografico. Ma il Presidente afferma di non poter aderire a tale proposta, poiché non è possibile controllare attraverso il resoconto stenografico una dichiarazione del Presidente. Ribadisce che egli non aveva proclamato il risultato della votazione, perché non gli erano pervenute le comunicazioni di tutti i senatori segretari. Il sen. *Merlin Angelina*

aveva ritenuto, in un primo momento, che l'emendamento non fosse stato approvato. Gli altri senatori segretari avevano invece espresso contrario avviso. Pertanto la Presidenza dispose una nuova votazione, di cui ha proclamato il risultato nel senso che l'emendamento risultava approvato.

In seguito, il sen. *Fiore*, a proposito dell'approvazione dell'emendamento in questione, fa presente che la sua parte è incorsa in un errore materiale giacché essa era convinta che la portata dell'emendamento fosse diversa. Ma, in realtà, il secondo comma dell'art. 6 (frutto dell'emendamento) risulta inconciliabile con la lettera *a*) del 1° comma dell'art. 5: mentre infatti questa ultima disposizione esclude dall'elevazione del trattamento minimo chi presti opera retribuita, col 2° comma dell'art. 6 non solo si toglierebbe quella maggiorazione, ma si detrarrebbe ulteriormente una quota di un quarto dal minimo di pensione. Chiede pertanto che a tale incongruenza si ponga rimedio in sede di coordinamento. Il Presidente del Consiglio *Zoli* non ritiene che la questione possa essere risolta in sede di coordinamento, giacché in tale sede si possono armonizzare disposizioni involontariamente incoerenti, ma non si può intervenire quando tale incoerenza sia volontaria. Tuttavia, nel caso in esame, si può ritenere che vi sia stato un errore di fatto e di interpretazione: si può pertanto considerare l'emendamento come non approvato, ma in tale ipotesi, deve intendersi approvato il 2° comma dell'art. 6 nel testo governativo. Per i senatori *Scoccimarro* e *Bitossi* tra l'art. 5 e l'art. 6 vi è assoluta inconciliabilità, onde è necessario far ricorso all'art. 74 Reg., per il quale il Senato deve essere chiamato a deliberare per scegliere una delle due posizioni configurate negli articoli contrastanti. Il sen. *De Luca Carlo* ritiene invece che non sussista una contraddizione formale e che quindi non si possa invocare il Regolamento, a meno che l'Assemblea all'unanimità, con il consenso del Presidente, riconosca l'esistenza di uno stato di fatto abnorme. Dopo di ciò, però, è necessario approvare all'unanimità il testo dell'art. 6 proposto dal Governo. Il sen. *Bitossi* dichiara che la sua parte è disposta ad accettare quest'ultima proposta. Il Presidente, dopo aver sottolineato che la votazione dell'emendamento in questione è avvenuta in modo perfettamente regolare, rileva che l'approvazione dell'emendamento stesso è stata effetto di un errore di valutazione da parte di chi lo ha sostenuto, e che pertanto non ricorre l'applicabilità dell'art. 74 Reg. In tale situazione, sussiste la sola possibilità di tornare sulla deliberazione del Senato, come è stato riconosciuto con la proposta del Presidente del Consiglio. Tale proposta, senza creare precedenti, si deve intendere come una rettifica di fatto, con la quale si stabilisce che l'art. 6, nel testo sostitutivo presentato dai senatori *Fiore*, *Bitossi* ed altri, si ritiene come non approvato, contrariamente a quello che risulta dal processo verbale. Ritiene che, fatto ciò, non occorra più procedere all'approvazione di quella parte del testo del disegno di legge governativo che era stata sostituita e che deve intendersi invece approvata. Diversamente, il Senato cadrebbe in una palese violazione regolamentare. Pone pertanto ai voti la proposta del Presidente del Consiglio, secondata dalla Presidenza, per quanto concerne l'applicazione del Regolamento, che è approvata.

5 marzo 1958. — Dopo la proclamazione del risultato della votazione a scrutinio segreto sull'art. 1 del disegno di legge costituzionale che modifica l'art. 57 della Costituzione (n. 1931/1977-*bis*), nella quale si sono avuti 93 astenuti, il sen. *De Marsico*, premesso che le disposizioni dell'art. 83 Reg. mirano ad assicurare la piena libertà dei senatori nella votazione, si domanda se il metodo seguito non configuri un tipo di scrutinio semisegreto, in quanto chi si astiene manifesta in effetti la propria volontà. Il Presidente *Merzagora* osserva allora che nella votazione si è seguita la procedura del Regolamento della Camera, il quale all'art. 105 stabilisce che, nelle votazioni a scrutinio segreto, l'Ufficio di Presidenza deve sempre accertare il numero dei votanti e degli astenuti. In questo caso, del resto, il Regolamento della Camera non contrasta con quello del Senato, e concordi sono anche i precedenti delle due Assemblee in materia. Il sen. *Fiorentino* propone che, nelle votazioni a scrutinio segreto, si segua il sistema adottato al Parlamento piemontese, in base al quale veniva posta nell'Aula una terza urna, in cui gli astenuti deponevano una palla bianca e una palla nera. Il Presidente prende atto

di tale proposta, ma fa presente che esistono norme regolamentari ed una precisa prassi da cui non si può derogare. Sottoporrà comunque a studio il problema.

Successivamente, dovendosi votare in seconda lettura il disegno costituzionale nel suo complesso (per il quale, ai sensi dell'art. 138 Cost., occorre la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea), il Presidente indice la votazione per appello nominale, la quale (maggioranza assoluta: 123, voti *favorevoli:* 102) comporta la reiezione del progetto.

RELAZIONI GENERALI SULLA SITUAZIONE ECONOMICA, v. *Politica economica.*

RENDICONTI CONSUNTIVI, v. *Bilanci dello Stato.*

RENDITE VITALIZIE, v. *Assicurazioni sociali* (Disp. gen.) – *Previdenza sociale* (Enti vari ecc.: Ente naz. ecc. per i pittori e scultori) – *Rivalutazioni monetarie.*

RENO (Valle del), v. *Industrie* (Zone industriali).

REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA, v. *Alimentazione – Combattenti* (Disp. gen.) – *Fascismo* (Epurazione) – *Forze armate* (Provvedimenti di carattere generale ecc.) – *Industrie* (Disp. gen.) – *Istruzione* (Istruz. elementare: Personale insegnante ecc.) – *Pensioni di guerra.*

REQUISIZIONI

Vedi pure: *Cotone – Danni di guerra – Esercito* (Genio militare) – *Locazioni – Marina militare* (Naviglio).

Proposta di legge del dep. Angelini Armando, ann. il 29 gennaio 1954 (C. n. **634**): *Competenza dei Comitati giurisdizionali territoriali e centrale sulle controversie relative alla applicazione delle norme contenute nella legge 9 gennaio 1951, n. 10.* — Ai sensi del r. d. 18 agosto 1940, n. 1741, su tutta la materia delle controversie relative alle requisizioni disposte dalle autorità civili e militari italiane, i Comitati giurisdizionali territoriali ed il Comitato centrale (di cui allo stesso r. d. n. 1741) sono competenti a decidere in merito sia alla legittimità del provvedimento di requisizione sia alla determinazione dell'indennità ed al relativo obbligo di pagamento. Con d. l. 21 maggio 1946, n. 451, vennero emanate norme concernenti il pagamento degli indennizzi per requisizioni effettuate dalle truppe alleate, e le relative controversie furono sottoposte ai predetti Comitati. Ciò fino all'emanazione della legge 9 gennaio 1951, n. 10, che ha integralmente sostituito il d. l. n. 451 citato. La nuova legge ha provocato difformi pronuncie della suprema Corte di Cassazione, la quale, in un primo tempo, ha ritenuto esistente la competenza dei Comitati, ma, più di recente, ha ritenuto competente, per le controversie derivanti da requisizioni operate dalle autorità alleate, la Magistratura ordinaria. — La proposta, per motivi di speditezza procedurale, attribuisce invece tutte le controversie in materia ai Comitati in parola.

Discussa dalla Commissione Giustizia della Camera, in sede legislativa (rel. *Vischia*) il 24 novembre 1954. In tale sede, dopo vari interventi, viene approvata una pregiudiziale di incostituzionalità (violazione dell'art. 102 della Costituzione che vieta l'istituzione di giudici speciali), per cui la proposta viene cancellata dall'ordine del giorno.

Disegno di legge* pres. il 21 luglio 1956 dal Pres. del Cons. Segni (C. n. **2436, S. n. **1871**): *Soppressione dei Comitati giurisdizionali territoriali e del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni.* — La soppressione dei Comitati in parola (per la natura e la storia dei quali v. retro C. n. 634) è motivata da un duplice ordine di ragioni: 1°) opportunità di abolire organi giurisdizionali speciali; 2°) opportunità di eliminare l'inconveniente che controversie sostanzialmente di identica natura (requisizioni disposte da au-

torità italiane o da autorità alleate) seguano vie giurisdizionali diverse. — Pertanto la cognizione delle controversie in argomento è devoluta al giudice ordinario, per quanto attiene alla liquidazione delle indennità, e al Consiglio di Stato per ciò che riguarda la legittimità del provvedimento di requisizione. I procedimenti pendenti avanti ai Comitati sono riassunti, a cura di parte, avanti al giudice competente, entro tre mesi. Norme transitorie sono dettate per l'appello contro le decisioni, già intervenute, dei Comitati giurisdizionali territoriali.

Discusso dalla Commissione Giustizia della Camera, in sede legislativa (rel. *Amatucci*), l'11 ottobre 1956, il 16 gennaio e il 1° febbraio 1957, ed approvato con due modifiche riguardanti: 1°) l'obbligo dei Comitati di restituire, entro 30 giorni, gli atti agli interessati, con esplicita indicazione delle nuove norme in vigore; 2°) l'aumento da tre a sei mesi del termine per riassumere i procedimenti pendenti dinanzi al nuovo giudice. — Approvato dalla Commissione Giustizia del Senato, in sede deliberante (rel. *Picchiotti*), il 27 marzo 1957. — **Legge 11 aprile 1957, n. 246.**

Disegno di legge* pres. il 19 settembre 1957 dal Min. della difesa Taviani (S. n. **2148, C. n. **3254**): *Modifiche al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli ed al relativo regolamento di esecuzione.* — Le modifiche proposte dal disegno tendono ad aggiornare le misure delle multe, ammende ed indennità stabilite dal T. U., aggravandole se i reati sono commessi durante lo stato di guerra o di emergenza, e a disciplinare, in maniera analoga alla requisizione dei capi di proprietà privata adibiti a trasporti postali, anche quella dei capi adibiti al servizio telefonico. — Viene analogamente modificato il regolamento relativo, inserendo le modifiche apportate nel disegno di legge in quanto da esse possono derivare maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato. — Discusso e approvato dalle Commissioni Difesa del Senato in sede deliberante (rel. *De Bacci*) e della Camera in sede legislativa (rel. *Baccelli*) rispettivamente il 24 ottobre e il 27 novembre 1957. — **Legge 3 dicembre 1957, n. 1197.**

Interr. sen. Santero, ann. 16 luglio 1954 e 26 maggio 1955: Pagamento dei buoni di requisizione dei beni privati fatta dai britannici nelle ex colonie durante l'ultima guerra (r. s.); es. 24 settembre 1954 e 1° marzo 1956.

Interr Marino, ann. 6 maggio 1957: Indennità per requisizioni da parte degli alleati nell'ex Africa Italiana (r. s.); es. 5 giugno 1957.

RESIDUATI DI GUERRA, v. *Azienda Rilievo Alienazione Residuati.*

REVISORI UFFICIALI DEI CONTI, v. *Professioni.*

RIABILITAZIONE, v. *Codici* (penale) – *Giustizia militare.*

RIBOLLA, v. *Miniere e cave.*

RICERCHE SCIENTIFICHE, v. *Consiglio nazionale delle ricerche – Energia nuclare – Industrie* (Disp. gen.) – *Istruzione* (Istruzione superiore) – *Politica economica.*

RICEVITORIE DEL LOTTO, v. *Lotto* ecc.

RICEVITORIE DELLE IMPOSTE, v. *Esattorie e ricevitorie delle imposte.*

RICEVITORIE POSTALI, v. *Poste e telecomunicazioni.*

RICHIAMI ALLE ARMI, v. *Aeronautica militare – Assistenza* ecc. – *Esercito – Forze armate – Impiegati privati – Marina militare.*

RICOMPENSE AL VALORE, v. *Medaglie* ecc.

RICONOSCIMENTO DI TITOLI DI STUDIO, v. *Istruzione* (Istruzione superiore) – *Trattati* ecc.

RICORSI AMMINISTRATIVI, v. *Assicurazioni sociali* (Invalidità ecc.) – *Avvocatura dello Stato – Corte dei conti – Friuli-Venezia Giulia – Magistratura – Ministeri* (Disp. gen.) – *Requisizioni – Sicilia* (Legislazione statale).

RICOSTRUZIONE, v. *Calamità pubbliche – Case economiche e popolari – Danni di guerra – Edilizia – Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione – Piani regolatori e piani di ricostruzione.*

RIETI, v. *Calamità pubbliche* (Alluvioni ecc. – Gelate ecc.) – *Edifici giudiziari – Edifici pubblici – Mezzogiorno e isole* (Cassa per il Mezzogiorno) – *Opera Don Orione.*

RIFORMA FONDIARIA, v. *Agricoltura* (Riforma fondiaria ecc.) e le voci ivi richiamate.

RIFUGI ALPINI, v. *Ministeri* (Commissariati: Turismo) – *Trentino-Alto Adige* (Legislaz. regionale: Turismo ecc.) – *Turismo.*

RIFUGIATI, v. *Organizzazione delle Nazioni Unite – Profughi – Trattati e convenzioni internazionali.*

RIMINI, v. *Circoscrizione amministrativa* (Provincie) – *Circoscrizione giudiziaria – Piani regolatori e piani di ricostruzione.*

RIONERO IN VULTURE, v. *Circoscrizione amministrativa* (Provincie) – *Istruzione* (Istruzione secondaria).

RIPOSO SETTIMANALE, v. *Istituti di prevenzione e di pena – Lavoro* (Orario di lavoro ecc.).

RISMONDO FRANCESCO, v. *Monumenti.*

RISO E RISICOLTURA

Vedi pure: *Alimentazione – Calamità pubbliche* (Disp. gen.) – *Cereali – Esportazioni* ecc.

D. M. 24 aprile 1953 (*Gazz. Uff. n. 184*): Costituzione della Commissione di revisione per la disciplina del riso nazionale in esportazione.

Disegno di legge* pres. il 16 ottobre 1953 dal Min. del lavoro e della previdenza sociale Rubinacci (S. n. **94, C. n. **505**): *Aumento delle penalità previste per infrazioni alle norme sulla risicoltura.* — Le penalità stabilite per l'inosservanza degli articoli 211, 213 e 214 del T. U. 27 luglio 1934, n. 1265 (concernenti l'obbligo di somministrazione del chinino, la necessità di mantenere in buone condizioni sotto il profilo igienico le abitazioni dei lavoratori, la fornitura dell'acqua potabile e la somministrazione di sostanze alimentari di buona qualità), sono elevate ad un minimo di lire 1000 e ad un massimo di lire 5.000 (precedentemente lire 200 e 500). — La Commissione Lavoro del Senato in sede deliberante (rel. *Jannuzzi*) approva il provvedimento il 9 dicembre 1953. La Commissione Lavoro della Camera in sede legislativa (rel. *Repossi*) lo approva il 2 aprile 1954, eliminando il riferimento all'art. 211 (somministrazione del chinino); approva altresì un o. d. g. *Buttè* (per il quale, v. *Lavoro:* Prevenzione degli infortuni e delle malattie ecc.). Approvato definitivamente dalla Commissione Lavoro del Senato in sede deliberante (rel. *Pezzini*) il 6 maggio 1954. — **Legge 15 maggio 1954, n. 262.**

30 ottobre 1953. — In sede di discussione del *bilancio agricoltura e foreste 1953-54* (C. n. **246**), la Camera approva un o. d. g. *Alpino* ed altri invitante il Governo a realizzare il trapasso dell'Ente nazionale Risi dal regime commissariale a quello di amministrazione ordinaria e ad assicurarne per il momento una regolare gestione.

Provvedimento della Pres. Cons. Min. – Comitato intermin. prezzi – n. 389 del 20 novembre 1953 (*Gazz. Uff. n. 272*)*:* Prezzo di conferimento del risone di produzione 1952-53.

D. M. 15 dicembre 1953 (*Gazz. Uff. n. 2 del 1954*)*:* Costituzione del Comitato interregionale migrazioni mondariso per il biennio 1954-55.

Disegno di legge* pres. il 4 gennaio 1954 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. **576, S. n. **485**): *Approvazione della Convenzione fra il Governo* (*Ministero delle finanze*) *e l'Ente nazionale risi per l'esercizio della vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso.* — La Convenzione riproduce le disposizioni di quella approvata con legge 10 gennaio 1952, n. 17 (e scaduta il 22 novembre 1952) che affida alla Guardia di finanza la vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso. L'unica modifica riguarda la tacita rinnovazione annuale della Convenzione salvo denunzia. — Approvato dalle Commissioni Finanze e tesoro della Camera e del Senato rispettivamente il 6 aprile e il 20 maggio 1954. — **Legge 29 giugno 1954, n. 325.**

D. M. 11 marzo 1954 (*Gazz. Uff. n. 123*): Approvazione della delibera commissariale dell'Ente Nazionale Risi, concernente il diritto di contratto per la campagna 1952-53 (lire 300 al q.) – Per le successive campagne fino al 1957-58 il diritto di contratto è stato fissato in lire 200 al q. (*dd. MM. 26 luglio 1955, Gazz. Uff. 250; 29 ottobre 1955, Gazz. Uff. n. 12 del 1956; 25 febbraio 1956, Gazz. Uff. n. 115; 20 febbraio 1957, Gazz. Uff. n. 98; 10 dicembre 1957, Gazz. Uff. n. 12 del 1958*).

Proposta di legge del dep. Baltaro ed altri, ann. il 29 aprile 1954 (C. n. **836**): *Modificazioni alla legge 24 dicembre 1949, n. 914.* — Stabilisce che le somme introitate in dipendenza della vendita del risone e del riso destinato all'alimentazione non costituiscono entrate imponibili ai fini dell'i.g.e. — Rimasta alla Camera (da svolgere).

D. M. 5 giugno 1954 (*Gazz. Uff. n. 132*): Determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero.

D. M. 18 ottobre 1954 (*Gazz. Uff. n. 244*): Costituzione di un Comitato di esperti presso l'Ente Nazionale Risi.

Provvedimento della Pres. Cons. Min. – Comitato intermin. prezzi – n. 443 del 29 ottobre 1954 (*Gazz. Uff. n. 261*). Prezzo di conferimento del risone di produzione 1954.

D. M. 29 novembre 1954 (*Gazz. Uff. n. 291*)*:* Costituzione della Commissione di revisione del riso nazionale in esportazione.

Proposta di legge del dep. Baltaro ed altri, ann. il 1° marzo 1955 (C. n. **1491**): *Modifica alla lettera* a) *dell'articolo 2 del decreto presidenziale 29 aprile 1950.* — Concede alle piccole aziende agricole il diritto di precedenza nell'assunzione di mano d'opera locale nei lavori di monda, trapianto, taglio e raccolta del riso. — Rimasta presso la Commissione Lavoro della Camera in sede legislativa.

D. P. R. 2 aprile 1955, n. 1521: Approvazione del nuovo regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Pavia.

D. M. 3 maggio 1955 (*Gazz. Uff. n. 105*)*:* Determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero. — Modificato con *d. M. 16 aprile 1957* (*Gazz. Uff. n. 106*).

D. P. R. 25 settembre 1955, n. 1347: Approvazione del regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Vicenza.

D. P. R. 15 novembre 1955, n. 1545: Approvazione del regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Padova.

D. P. R. 24 gennaio 1956, n. 460: Approvazione del nuovo regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli.

D. M. 12 marzo 1956 (*Gazz. Uff. n. 73*): Costituzione del Comitato interregionale migrazioni mondariso per il biennio 1956-57.

Provvedimento della Pres. Cons. Min. - Comitato intermin. prezzi - n. 551 del 27 aprile 1956 (*Gazz. Uff. n. 106:* Prezzo di cessione all'industria del risone di produzione 1956.

D. M. 19 maggio 1956 (*Gazz. Uff. n. 175*): Costituzione della Commissione di revisione del riso nazionale in esportazione.

D. M. 14 agosto 1956 (*Gazz. Uff. n. 223*): Sostituzione del Presidente della Commissione di revisione del riso nazionale in esportazione (nomina del prof. Luigi Borasio).

D. P. R. 31 agosto 1956, n. 1631: Approvazione del nuovo regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Cremona.

Disegno di legge pres. il 31 ottobre 1956 dal Min. dell'agricoltura e delle foreste Colombo (S. n. **1716**, *C. n. **3044**): *Concorso dello Stato nelle spese di gestione ammasso risone della campagna 1955-56.* — Prevede, per l'attuazione dell'ammasso del risone raccolto 1955, l'assunzione a carico dell'Erario dell'onere di 500 lire al quintale, per un quantitativo di prodotto di 8 milioni di quintali. — La Commissione Agricoltura del Senato (rel. *Dardanelli*) esamina il provvedimento nella seduta in sede deliberante del 19 dicembre 1956 nel corso della quale il sen. *Sereni* prospetta la necessità che l'approvazione del disegno di legge sia accompagnata da una discussione approfondita dell'indirizzo generale di politica agraria. Successivamente rimesso all'Assemblea (art. 26 Regolamento) il disegno di legge, difeso dal Ministro *Colombo* contro le critiche del sen. *Roda*, è approvato senza modifiche nella seduta del 12 luglio 1957. — La Commissione Agricoltura della Camera (rel. *Bertone*), nella seduta in sede legislativa del 2 agosto 1957, approva il disegno di legge senza emendamenti unitamente a un o. d. g. *Audisio* che impegna il Governo a promuovere la democratizzazione dell'Ente Risi e a presentare alla Commissione il consuntivo delle somme stanziate attraverso il disegno di legge in esame. — **Legge 8 agosto 1957, n. 760.**

D. M. 4 gennaio 1957 (*Gazz. Uff. n. 14*): Nomina del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale Risi.

Proposta di legge del dep. Iotti Leonilde ed altri, ann. il 27 giugno 1957 (C. n. **2988**): *Orario di lavoro degli addetti alla monda e trapianto del riso.* — Stabilisce che la durata massima normale della giornata di lavoro degli addetti ai lavori di monda e trapianto del riso non può eccedere le sette ore al giorno. La durata massima di cui all'articolo precedente potrà essere protratta per non più di due ore giornaliere, purché sia autorizzata dal locale ufficio di collocamento su parere favorevole della Commissione comunale per il collocamento o, in sua mancanza, dei sindacati dei lavoratori. La retribuzione per le ore di lavoro giornaliere che superano le 7 dovrà essere maggiorata di non meno del 35 %. Il provvedimento prevede anche sanzioni penali in caso di infrazioni da parte dei datori di lavoro. — Rimasta presso la Commissione Lavoro della Camera in sede referente.

Provvedimento della Pres. Cons. Min. - Comitato intermin. prezzi - n. 664 dell'8 agosto 1957 (*Gazz. Uff. n. 200*): Prezzi di cessione all'industria del risone di produzione 1957.

Disegno di legge pres. il 10 agosto 1957 dal Min. dell'agricoltura e delle foreste Colombo (C. n. **3149**): *Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano nazionale, nonché dalla gestione di due milioni di quintali di risone accantonati per conto dello Stato* (*Campagne 1954-55 e 1955-56*) (v. *Cereali*). — Rimasto all'ordine del giorno della Camera.

D. M. 24 ottobre 1957 (*Gazz. Uff. n. 18 del 1958*): Modalità per la liquidazione del concorso statale nelle spese di gestione dell'ammasso del risone della campagna 1955-56.

Disegno di legge* pres. il 19 novembre 1957 (*urg.*) dal Min. dell'agricoltura e delle foreste Colombo (S. n. 2259, C. n. 3525): *Disciplina del commercio interno del riso.* — Definisce il prodotto cui è riservata la denominazione di riso e ne prevede una classificazione qualitativa in quattro gruppi fondamentali: riso comune, semifino, fino e superfino; fa divieto di trattare il riso con qualsiasi sostanza che ne modifichi il colore naturale o la composizione e di mescolare fra di loro le tre qualità superiori di riso; regola la confezione degli imballaggi e le diciture da apporre sugli stessi; stabilisce, inoltre, le condizioni che devono essere osservate da chi metta in commercio il prodotto e prevede, infine, sanzioni penali e pecuniarie per le violazioni alle singole norme della legge. — La Commissione Agricoltura del Senato (rel. *De Giovine*) esamina il provvedimento nelle sedute in sede deliberante del 18 dicembre 1957, e 22, 30, 31 gennaio 1958; respinge una proposta del sen. *Fabbri* per il non passaggio agli articoli, e lo approva con vari emendamenti di forma ed un emendamento *Carelli* che estende il divieto di miscela a tutte le varietà di riso. È approvato anche un o. d. g. *Alberti* che fa voti perché la vitaminizzazione del riso con vitamine del gruppo *B* sia controllata all'origine dagli organi competenti e sia eseguita a cura dell'Ente Risi. — La Commissione Agricoltura della Camera (rel. *Franzo*) nelle sedute in sede legislativa del 26 e 28 febbraio e 5 marzo 1958 approva: un emendamento *Truzzi*, in virtù del quale il riso scondizionato di cui è impedita la vendita per l'alimentazione umana può essere però destinato all'alimentazione del bestiame; un emendamento *Berione*, che ripristina il testo governativo, modificato dal Senato, per escludere il riso comune dal divieto di miscelazione, ed un emendamento *Daniele-Pugliese* il quale stabilisce che la sentenza di condanna di eventuali trasgressori deve essere pubblicata almeno su un giornale locale e su un quotidiano. — La Commissione Agricoltura del Senato, nella seduta in sede deliberante del 12 marzo 1958, approva le modifiche apportate dalla Camera. — **Legge 18 marzo 1958, n. 325.

Proposta di legge del dep. Floreanini Gisella ed altri, ann. il 21 dicembre 1957 (C. n. 3412): *Provvedimenti a favore delle mondariso e dei loro figli dai 6 ai 14 anni.* — Detta norme particolareggiate per il trasporto delle lavoratrici che migrano in occasione della campagna risicola e per la raccolta, il mantenimento e l'assistenza dei loro figli. — Rimasta presso la Commissione Lavoro della Camera in sede referente.

D. M. 15 gennaio 1958 (*Gazz. Uff. n. 34*): Ricostituzione del Comitato interregionale migrazioni mondariso.

D. M. 24 gennaio 1958 (*Gazz. Uff. n. 72*): Costituzione della Commissione di revisione del riso nazionale in esportazione.

D. M. 31 gennaio 1958 (*Gazz. Uff. n. 31*): Nomina dei componenti il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale Risi.

Interr. Alpino, ann. 21 ottobre e 1° dicembre 1953 e 23 marzo 1954: Esportazione del riso (r. s.); es. 19 novembre 1953 e 26 gennaio e 8 giugno 1954.

Interr. Franzo, ann. 22 ottobre 1953: Cessazione del regime commissariale dell'Ente Nazionale Risi (r. s.); es. 23 giugno 1954.

Interr. Franzo, ann. 22 ottobre, 26 novembre e 3 dicembre 1953: Esportazione del riso (r. s.); es. 19 novembre 1953 e 18 febbraio e 2 marzo 1954.

Interr. Graziosi, ann. 25 marzo 1954: Andamento del mercato internazionale del riso (r. s.); es. 8 giugno 1954.

Interr. Baltaro, ann. 26 marzo 1954: Adeguamento del prezzo del riso al listino internazionale per facilitarne l'esportazione (r. s.); es. 3 giugno 1954.

Interr. Ortona, ann. 30 marzo 1954: Provvedimenti per alleviare la crisi dell'industria risiera (r. s.); es. 28 settembre 1954.

Interr. Angelino, ann. 21 luglio 1954: Osservanza della legge sanitaria per la coltivazione del riso in provincia di Alessandria (r. s.); es. 24 settembre 1954.

Interr. Castellarin, ann. 2 marzo 1955: Misura del diritto dovuto all'Ente Risi sul risone compravenduto (r. s.); es. 9 novembre 1955.

Interr. Baltaro, ann. 21 aprile 1955: Destinazione dei fondi stanziati dall'Ente Risi per l'assistenza generale alla categoria (r. s.); es. 13 giugno 1955.

Interr. Ferrari Riccardo, ann. 26 aprile 1955: Abolizione della tassa di esportazione sui risoni da semina (r. s.); es. 13 giugno 1955.

Interr. Jacometti, ann. 25 luglio 1955: Sul regolamento per la coltivazione del riso (r. s.); es. 23 novembre 1955.

Interr. Moscatelli, ann. 24 novembre 1955: Esportazione del riso (r. s.); es. 18 gennaio 1956.

Interr. Baltaro, ann. 24 novembre 1955: Proroga concessa all'Azienda generale italiana risiera esportazione e all'Unione esportatori risi (r. s.); es. 22 febbraio 1956.

Interr. Audisio, ann. 21 febbraio 1956: Sul ridimensionamento della risaia (r. s.); es. 6 novembre 1956.

Interr. Franzo e Lombardi Carlo, ann. 23 febbraio e 27 marzo 1956: Sul ridimensionamento della risicoltura e sul prezzo del risone del nuovo raccolto (r. s.); es. 2 maggio 1956.

Mozione Magnani, letta 5 maggio 1956: Ritiro del provvedimento emanato dal C.I.R. per la riduzione della superficie seminata a riso.

Interr. De Marsanich, ann. 25 giugno 1956: Metodi seguiti dall'Unione esportatori riso creata dall'Ente Risi per favorire l'esportazione dei prodotti risicoli (r. s.); es. 3 ottobre 1956.

Interr. Baltaro, ann. 23 ottobre 1956: Esportazione del riso nel Pakistan (r. s.); es. 17 dicembre 1956.

Interr. Franzo, ann. 19 dicembre 1956: Sul prezzo imposto ai produttori di risone in relazione alla superfice coltivata (r. s.); es. 12 marzo 1957.

Interr. Baltaro, ann. 22 gennaio 1957: Trattenute ai produttori di riso in favore delle popolazioni ungheresi (r. s.); es. 9 aprile 1957.

Interr. Ortona, ann. 23 gennaio 1957: Pagamento del risone prodotto al di fuori degli schemi di ridimensionamento della risaia (r. s.); es. 12 marzo 1957.

Interp. Jacometti, ann. 18 settembre 1957: Schema dello statuto dell'Ente Nazionale Risi.

Interr. Baltaro, ann. 2 ottobre 1957: Statuto ed elezioni all'Ente Nazionale Risi (r. s.); es. 2 dicembre 1957.

Interp. Scarpa, ann. 30 gennaio 1958: Rispetto degli accordi sindacali, economici ed igienici nei confronti delle mondariso, sulla base del trattamento dei lavoratori agricoli delle provincie di Milano, Pavia, Novara e Vercelli.

RITA DA CASCIA (Santa), v. *Celebrazioni.*

RIVALUTAZIONI MONETARIE

Vedi pure: *Codici* (Codice civile) - *Emigrazione* - *Lavoro* (Rapporti ecc.).

Proposta di legge del sen. De Giovine, ann. il 12 luglio 1954 (S. n. 664): *Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in danaro costituite a favore del coniuge in applicazione dell'articolo 547 del Codice civile.* — Estende le disposizioni della legge 24 febbraio 1953, n. 90, anche alle rendite vitalizie in danaro costituite a favore del coniuge ai sensi della richiamata disposizione del codice civile. — La relazione della Commissione Giustizia del Senato (rel. *Romano Antonio*), presentata il 14 febbraio 1957, propone di estendere la rivalutazione anche alle rendite costituite a favore dei figli naturali non riconosciuti e non riconoscibili ai sensi dell'art. 580 del Codice civile. — Rimasta in stato di relazione al Senato.

Proposta di legge dei deputati Faletti e Dosi, ann. l'11 novembre 1954 (C. n. 1225): *Modifiche alla legge 24 febbraio 1953, n. 90, sulla rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro.* — La legge n. 90 stabilisce che le rendite vitalizie in denaro costituite fino al 31 dicembre 1945 mediante trasferimenti di immobili con atto tra vivi o a causa di morte sono rivalutate di 16 volte, a richiesta dei

beneficiari. I proponenti ritengono inammissibile l'adozione di una sola misura rivalutativa per un periodo di riferimento che ha un'estensione tale da includere situazioni monetarie enormemente diverse. — Perciò propongono che la rivalutazione sia fatta mediante una serie di coefficienti contenuti in una tabella annessa al provvedimento, che vanno da un massimo di 20 per rendite costituite prima del 1939 ad un minimo di 2 per rendite costituite nel 1945. — Rimasta presso la Commissione Giustizia della Camera in sede legislativa.

Proposta di legge del dep. Colitto, ann. il 19 gennaio 1956 (C. n. **2004**): *Estensione delle rivalutazioni concesse con legge 24 febbraio 1953, n. 90, per rendite vitalizie in denaro costituite fino al 31 dicembre 1945 mediante trasferimento di immobili anche alle rendite costituite fino alla stessa data mediante cessione del capitale.* — Rimasta presso la Commissione Giustizia della Camera in sede legislativa.

Proposta di legge del dep. Cavallaro Nicola ann. il 21 luglio 1956 (C. n. **2426**): *Norme per la rivalutazione degli assegni vitalizi per i figli naturali non riconosciuti né riconoscibili nonchè della rendita spettante al coniuge superstite.* — Propone la rivalutazione degli assegni vitalizi di cui agli articoli 580 e 594, nonchè delle rendite vitalizie di cui agli articoli 547 e 581 del Codice civile nella misura di 60 volte, purchè sia avanzata richiesta da parte dei beneficiari. La rivalutazione ha luogo a condizione che le sostanze ereditarie siano costituite da immobili per successione aperta entro il 31 dicembre 1945. — Rimasta presso la Commissione Giustizia della Camera in sede referente.

Proposta di legge del dep. Coggiola ed altri, ann. il 4 dicembre 1956 (C. n. **2591**): *Rivalutazione dei titoli emessi o garantiti dallo Stato, e dei buoni fruttiferi postali, in base all'indice del costo della vita* (v. *Debito pubblico*: Disp. gen.). — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro della Camera in sede referente.

Interr. Castellarin, ann. 8 luglio 1954: Rivalutazione delle polizze assicurative agli ex combattenti della guerra 1915-18 (r. s.); 23 settembre 1954.

Interr. Bima, ann. 26 luglio 1954: Rivalutazione delle « rendite vitalizie immediate » (r. s.); es. 30 settembre 1954.

Interr. Spadazzi, ann. 18 gennaio 1955: Sull'opportunità di emanare un provvedimento legislativo sulla rivalutazione dei valori portati dalle polizze di assicurazione stipulate prima dell'ultima guerra (r. s.); es. 10 maggio 1955.

Interr. Capalozza, ann. 8 marzo 1955: Estensione della legge 24 febbraio 1953, n. 90, alla rendite vitalizie costituite con cessione di capitali mobili e di denaro (r. s.); es. 24 maggio 1955.

Interr. Gray, ann. 19 giugno 1956: Rivalutazione delle rendite vitalizie (tramutata in r. s.); es. 15 gennaio 1957.

RIVELATORI MAGNETICI, v. *Apparati rivelatori magnetici.*

ROMA

Vedi pure: *Aeroporti – Biblioteche – Calamità pubbliche* (Alluvioni ecc.) – *Demanio e patrimonio dello Stato – Edifici giudiziari – Edifici pubblici – Esposizioni* ecc. – *Mezzogiorno e isole* (Cassa per il Mezzogiorno) – *Ospedali.*

Proposta di legge del dep. Cinciari Rodano Maria Lisa ed altri, ann. il 21 luglio 1953 (C. n. **10**): *Norme per la sospensione della esecuzione degli sfratti dagli immobili ad uso di abitazione compresi nel territorio del comune di Roma* (fino al 15 gennaio 1954). — Rimasta presso la Commissione speciale della Camera in sede referente.

D. P. R. 25 agosto 1953 (*Gazz. Uff. n. 295*): Contributi dovuti dal comune di Roma per i servizi unificati di polizia della Capitale e per quelli degli agenti di pubblica sicurezza interpreti di lingue estere relativi al 1° semestre 1949. — Sono liquidati nella somma di lire 171.421.138.

Disegno di legge* pres. il 21 ottobre 1953 dal Min. dei trasporti Mattarella (C. n. **289, S. n. **467**): *Concessione di esercizio della ferrovia metropolitana di Roma alla Società tramvie e ferrovie elettriche di Roma (S. T. E. F. E. R.).* — Dispone che per un periodo non superiore a tre anni dalla data di attivazione della ferrovia l'esercizio sarà provvisoriamente gestito per conto dello Stato dalla S.T.E.F.ER. Stabilisce inoltre le norme e modalità sia della concessione per l'esercizio provvisorio, sia per la concessione definitiva, la quale ultima, ove comporti una sovvenzione governativa, dovrà essere approvata con appposita legge. — Approvato dalla Commissione Trasporti della Camera in sede legislativa (rel. *Angelini Armando*) il 1° aprile 1954, e dalla Commissione Lavori pubblici e trasporti del Senato in sede deliberante (rel. *Terragni*) il 5 maggio 1954. — **Legge 15 maggio 1954, n. 272.**

Proposta di legge del dep. Macrelli ed altri, ann. il 3 marzo 1954 (C. n. **679**): *Per la tutela della via Appia Antica* (v. *Paesaggio*). — Rimasta alla Camera (da svolgere).

Disegno di legge* pres. il 14 dicembre 1954 dal Min. dei trasporti Mattarella (S. n. **862, C. n. **1484**): *Autorizzazione di una maggiore spesa di lire 1.000.000.000 per il completamento della ferrovia « Metropolitana » di Roma e per la provvista del materiale rotabile di prima dotazione.* — Approvato dalla Commissione Lavori pubblici e trasporti del Senato in sede deliberante il 17 febbraio 1955 e dalla Commissione Trasporti della Camera in sede legislativa il 15 aprile 1955. — **Legge 3 maggio 1955, n. 429.**

Disegno di legge* pres. il 27 gennaio 1955 dal Min. dei lavori pubblici Romita (S. n. **916, C. n. **1508**): *Modifiche all'articolo 2 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355, contenente norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore e di ampiamento della città di Roma.* — Il provvedimento elimina dubbi sorti nella interpretazione dell'art. 2 del d.-l. n. 981 e vi apporta modifiche intese a meglio definire le caratteristiche del tipo edilizio a palazzina. — Approvato dalle Commissioni Lavori pubblici del Senato e della Camera rispettivamente il 2 marzo e il 19 aprile 1955. — **Legge 19 maggio 1955, n. 444.**

Disegno di legge* pres. il 21 settembre 1955 dal Pres. del Cons. Segni (C. n. **1774, S. n. **1189**): *Concessione a favore del Comune di Roma di un contributo straordinario di 4 miliardi per l'anno 1955.* — Detto contributo è concesso quale concorso dello Stato per gli oneri che il Comune di Roma sostiene in relazione alle esigenze derivanti dall'essere la città di Roma sede della capitale della Repubblica. — Approvato dalle Commissioni Finanze e tesoro della Camera in sede legislativa (rel. *Scoca*) e del Senato in sede deliberante (rel. *Spagnolli*) rispettivamente il 14 ottobre e il 15 dicembre 1955. — **Legge 21 dicembre 1955, n. 1310.**

Proposta di legge del dep. Resta, ann. il 24 settembre 1955, svolta e presa in considerazione il 15 dicembre 1955 (C. n. **1777**): *Autorizzazione all'Ente comunale di assistenza di Roma a contrarre un prestito per la costruzione di immobili mediante l'emissione di obbligazioni garantite dallo Stato.* — Per far fronte ai bisogni finanziari per la costruzione in Roma di alloggi economici da parte dell'E. C. A., si propone l'emissione e il collocamento attraverso pubblica sottoscrizione di obbligazioni fruttifere al 5 % da rimborsarsi con il provento dei fitti e delle quote di ammortamento delle case da costruire. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro della Camera in sede legislativa.

Disegno di legge* pres. il 25 ottobre 1955 dal Min. dei trasporti Angelini (C. n. **1841, S. n. **1484**): *Autorizzazione della ulteriore spesa occorrente per il materiale di prima dotazione della ferrovia metropolitana di Roma.* — È autorizzata la spesa di lire 1.340 milioni in ragione di 500 milioni per gli esercizi 1956-57 e 1957-58 e 340 milioni per l'esercizio 1958-59. — Discusso dalla Commissione Trasporti della Camera in sede legislativa (rel. *Mancini*) il 25 novembre e 16 dicembre 1955 e 4 maggio 1956 e approvato con un emendamento riguardante la copertura della spesa. Approvato senza modificazioni dalla Commissione Lavori pubblici e trasporti del Senato in sede deliberante (rel. *Focaccia*) l'8 giugno 1956. — **Legge 25 giugno 1956, n. 714.**

Proposta di legge* del sen. Angelilli, ann. il 18 novembre 1955 (S. n. **1229, C. n. **2105**): *Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 103, recante provvedimenti a favore della città di Roma.* — Approvata con emendamenti dalla Commissione Finanze e tesoro del Senato in sede deliberante (rel. *Spagnolli*) il 1° marzo 1956. La Commissione modifica anche la prima parte del titolo in: « *Applicabilità, per la costruzione di alloggi, dell'articolo 2* ecc. ». — Modificata dalla Commissione Finanze e tesoro della Camera in sede legislativa (rel. *Castelli Edgardo*) il 25 luglio 1957. Approvata definitivamente dalla Commissione Finanze e tesoro del Senato il 10 ottobre 1957. — Nel testo definitivo dispone che i mutui a favore del comune di Roma per il finanziamento di opere pubbliche di sua competenza e i relativi contributi statali, autorizzati dall'art. 2 della legge n. 103, possono intendersi riferibili anche all'eventuale costruzione di alloggi di tipo popolare che si rendesse necessario edificare in sostituzione di alloggi demoliti o da demolire per l'esecuzione di opere pubbliche del comune previste dalla predetta legge. — **Legge 17 ottobre 1957, n. 1030.**

Proposta di legge del sen. Moro ed altri, ann. il 2 dicembre 1955 (S. n. **1265**, C. n. **2399**): *Proroga delle agevolazioni concernenti la zona industriale di Roma e modificazioni ed aggiunte alle norme vigenti* (v. *Industrie:* Zone industriali). — Rimasta presso la Commissione Industria della Camera in sede referente.

Proposta di legge del dep. Natoli ed altri, ann. il 18 gennaio 1956, svolta e presa in considerazione il 31 gennaio 1956 (C. n. **1994**): *Provvedimenti speciali per la città di Roma.* — Ha le stesse finalità della proposta Donini (v. oltre, S. n. 1296) della quale riproduce il testo, salvo lievissime varianti. — Rimasta presso le Commissioni Interni e Finanze e tesoro della Camera in sede referente.

Proposta di legge del sen. Donini, ann. il 24 gennaio 1956 (S. n. **1296**): *Provvedimenti speciali per la città di Roma.* — Detta norme di varia natura per la soluzione dei molteplici problemi di Roma, derivanti dall'essere capitale d'Italia. Di tutte le predette norme, quelle di maggior rilievo riguardano il nuovo assetto amministrativo della città, riorganizzato secondo i seguenti principî: *a*) divisione territoriale del comune in sedici circoscrizioni, ognuna amministrata — per determinate materie — da un Consiglio di circoscrizione elettivo, composto da 20 membri; *b*) elezioni distinte e contemporanee del Consiglio comunale e dei Consigli di circoscrizione e solidale durata del mandato; *c*) autonomia finanziaria di ogni Consiglio di circoscrizione nell'ambito di un proprio bilancio; *d*) vigilanza e tutela del Consiglio comunale sui Consigli di circoscrizione. Questi debbono inviare ogni loro deliberazione al primo che ha la facoltà, entro trenta giorni, di annullarla per motivi di legittimità o di rinviarla per essere riformata quando si tratti di controllo di merito; *e*) attribuzione alla Giunta provinciale amministrativa, in attesa della costituzione dei Consigli regionali, dell'esercizio dei controlli di legittimità e di merito sul comune di Roma.

La proposta si occupa quindi di vari problemi particolari e precisamente:

1°) *Zona industriale.* — Le disposizioni della legge istitutiva della zona industriale di Roma si applicano a tutti i comprensori del territorio di Roma che saranno destinati a sede di attività industriali. Per la concessione di finanziamenti a favore delle imprese che procedono alla installazione o all'ampliamento di impianti nelle località destinate a sede di attività industriali nel territorio del comune è istituita una Sezione speciale di credito presso la Banca nazionale del lavoro, autorizzata a concedere finanziamenti con il concorso dello Stato, fino all'importo complessivo di 3 miliardi di lire all'anno per 5 anni.

2°) *Trasporti.* — Il comune è autorizzato a predisporre un piano per la costruzione di una rete di linee metropolitane interessanti il centro urbano, le zone suburbane e quelle extra urbane e per il riordinamento di quelle esistenti. La gestione delle linee metropolitane è data in concessione al comune stesso, che all'uopo costituirà un'azienda municipalizzata comunale; mentre la gestione delle linee ferroviarie è data in concessione ad un'azienda municipalizzata consorziata, costituita tra le ferrovie dello Stato, il comune di Roma e le amministrazioni provinciali del Lazio.

3°) *Scuole.* — Il comune è autorizzato a predisporre un piano decennale per almeno 2.500 aule complessive. A tale fine la Cassa depositi e prestiti concederà mutui per 4 miliardi.

4°) *Università e Biblioteca nazionale.* — Sono istituite presso l'Università di Roma la Facoltà di agraria e quella di medicina veterinaria. Il Ministero della pubblica istruzione provvederà entro 2 anni a dare inizio ai corsi relativi ed entro 5 al completamento delle Facoltà.

L'area demaniale attualmente occupata dalla caserma di Castro Pretorio viene adibita ad uso dell'Università e della Biblioteca nazionale, che sarà ivi costruita, unitamente agli edifici delle Facoltà di ingegneria, magistero ed economia e commercio, ora allocate fuori della Città universitaria.

5°) *Ospedali.* — Il comune è autorizzato a predisporre un piano decennale per la costruzione di nuovi ospedali della capienza complessiva di 6.000 posti letto e per il rammodernamento e il rifacimento degli ospedali del Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma. L'amministrazione dei nuovi ospedali è affidata al Pio Istituto di Santo Spirito, al cui governo, in luogo dell'attuale presidente (di nomina ministeriale) è preposto un Consiglio di amministrazione più rappresentativo.

6°) *Imposta di famiglia e sul valore locativo.* — In particolare per il comune di Roma la tariffa per l'imposta sul valore locativo è raddoppiata per le prime 4 categorie e triplicata per la quinta.

7°) *Espropri.* — Per la costruzione di vie o piazze nel territorio del comune di Roma in aree non comprese nei piani regolatori del 1909 e del 1931, ciascuno dei proprietari dei terreni confinanti con le dette vie o piazze dovrà cedere gratuitamente al comune il suolo corrispondente alla metà della larghezza stradale per ogni fronte di cui sia proprietario, fino al massimo del quinto dell'area totale di sua proprietà e per una profondità di 10 metri.

Il comune può inoltre procedere all'espropriazione di aree inedificate od occupate da costruzioni in contrasto con la destinazione prevista per la zona dal Piano regolatore generale, destinando parte delle aree espropriate all'edilizia di tipo economico e popolare. In ogni caso, i proprietari avvantaggiati dal Piano regolatore devono corrispondere un contributo di miglioria pari alla metà dell'incremento del valore.

8°) *Servizi idrici ed elettrici.* — Salvi i diritti precostituiti e le necessità agricole e potabili dei territori interessati, è concessa gratuitamente ed in perpetuo al comune di Roma l'utilizzazine delle acque del Tevere ed affluenti a scopo potabile e di produzione di energia elettrica per soddisfare le esigenze della capitale. La concessione decade qualora il comune, entro un decennio, non abbia fatto uso della concessione medesima.

9°) *Contributo annuo e mutui.* — A decorrere dal 1° gennaio 1956 è autorizzata la concessione a favore del comune di Roma di un contributo annuo di 5 miliardi di lire e a favore della provincia di Roma di 500 milioni di lire, quale concorso dello Stato per gli oneri che detti enti sostengono in relazione alle esigenze derivanti dall'essere la città di Roma sede della capitale della Repubblica. Tale contributo è stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Inoltre la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Roma, per il finanziamento di opere pubbliche e per il riordinamento dei servizi pubblici della città, mutui per un ammontare complessivo di 55 miliardi, in ragione di 11 miliardi all'anno a partire del 1° gennaio 1958.

La proposta viene esaminata da una Commissione speciale del Senato (rel. *Moro*) unitamente al disegno di legge di iniziativa del Governo S. n. 1760 (v. oltre). Poichè la Commissione decide di prendere a base della discussione il disegno governativo, per la relativa relazione, presentata il 19 febbraio 1958, si fa rinvio a quest'ultimo. — Rimasta in stato di relazione al Senato.

D. P. R. 8 giugno 1956, n. 780: Estinzione del Comitato « Pro Roma marittima » per il porto di Roma e la navigazione sul Tevere e sul Nera e devoluzione del suo patrimonio alla Provincia italiana della Società dell'apostolato cattolico (Pallottini). — Modificato con *d. P. R. 17 maggio 1957, n. 486.*

Disegno di legge pres. il 23 novembre 1956 dal Min. dell'interno Tambroni (S. n. 1760): *Norme sull'ordinamento amministrativo della Capitale.* — Il disegno si uniforma, salvo talune varianti ed aggiornamenti, a quello da tempo predisposto dall'apposita Commissione di studio Petrilli, nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 9 giugno 1949 ed insediata il 21 ottobre successivo. — Il provvedimento si divide in due parti principali, corrispondenti ai titoli I e II, oltre a un III titolo concernente le disposizioni finali.

Il titolo I riguarda l'ordinamento amministrativo. — Tenendo ferma l'organizzazione comunale basata sui tradizionali organi (Consiglio, Giunta e sindaco), apporta spostamenti di competenza nell'ambito del tre organi predetti, in modo da assicurarne una maggiore funzionalità. La competenza del Consiglio comunale permane di carattere generale, ma vengono deferite alla Giunta alcune materie attualmente di competenza del Consiglio stesso (onde alleviarne il lavoro). Per ciò che concerne le funzioni del sindaco (attualmente essenzialmente esecutive) si propone un ampliamento, anche per conferire maggiore prestigio alla carica, trasferendo allo stesso parte dei poteri di competenza della Giunta. Inoltre si attua un decentramento di poteri amministrativi, in base al quale il sindaco può delegare ai consiglieri comunali, oltre le funzioni di ufficiale di governo, lo svolgimento, nei quartieri, suburbi e zone dell'Agro romano, di una vasta categoria di atti, in virtù dei quali il delegato può provvedere all'adozione di deliberazioni di mera esecuzione, a promuovere e sostenere le azioni possessorie, a rilasciare le autorizzazioni di polizia ecc. — Fino a che non verrà attuato l'ordinamento regionale, le funzioni di controllo restano devolute ad organi statali, ma vengono tutte concentrate nel Ministero dell'interno (sia per la legittimità che per il merito). — Si dispone pure una notevole elevazione dei limiti di valore per la maggior parte della materia soggette al controllo di merito, mentre, allo scopo di eliminare i ritardi e le complicazioni burocratiche derivanti dalle richieste di pareri ad organi di diverse amministrazioni, viene istituita, presso il Ministero dell'interno, un'apposita commissione consultiva, composta dei rappresentanti delle amministrazioni e degli enti interessati. Sono pure notevolmente elevati i limiti per i contratti a licitazione privata; mentre, per ciò che riguarda l'antichità e le belle arti, poiché la legge 1° giugno 1939, n. 1089, vieta espressamente ai comuni di conservare gli oggetti d'arte rinvenuti, si riconosce al comune di Roma la possibilità di accogliere, nei propri musei – a titolo di deposito perpetuo – le cose di carattere archeologico, artistico, ecc., ritrovate in aree comunali.

Il titolo II tratta dell'ordinamento finanziario. — Il disegno prevede un contributo di 4 miliardi annui, in favore del comune, per il triennio 1957-59; inoltre autorizza il comune di Roma ad applicare l'imposta di soggiorno e dispone particolari provvidenze per la zona industriale. Il disegno riafferma pure il divieto di assumere nuovo personale comunale fuori organico; eleva l'ammontare dei mutui da concedersi al comune, fino al 1964, a 80 miliardi, e assicura all'Azienda comunale elettricità ed acque (A. C. E. A.) l'utilizzazione (salvi i diritti precostituiti e le necessità agricole ed idriche dei comuni interessati) delle acque del Tevere e dei suoi affluenti a scopo di produzione di energia elettrica.

Il disegno viene esaminato, in sede referente, unitamente alla proposta Donini (v. retro S. n. 1296), da una Commissione speciale del Senato (rel. *Moro*), che presenta, il 19 febbraio 1958, la propria relazione. — Questa si sofferma dapprima sui precedenti legislativi in materia dal giugno 1874 fino al d. l. L. 17 novembre 1944, n. 426, che sopprimeva il governatorato e assoggettava nuovamente la capitale al regime della legge comunale e provinciale, salvo alcuni ritocchi in materia di vigilanza. — Successivamente Roma fruì di numerose leggi speciali, di natura prevalentemente finanziaria. Si citano: il d. l. C. P. S. 1° dicembre 1946, n. 565; la legge 18 gennaio 1951, n. 61; la legge 28 febbraio 1953, n. 103; la legge 21 dicembre 1955, n. 1310; la legge 17 ottobre 1957, n. 1030; la legge 9 novembre 1957, n. 1055.

Nel frattempo, era stata costituita la ricordata Commissione Petrilli, i risultati della quale vengono esaminati dalla relazione unitamente agli ordinamenti di altre capitali, quali Parigi, Londra e Washington. — Successivamente la relazione elenca gli oneri della capitale e le cause che li determinano

(eccessiva estensione del territorio comunale, sviluppo urbanistico ed edilizio, esenzioni tributarie di cui godono i membri del corpo diplomatico, i dipendenti vaticani e la F. A. O.; scarsa capacità contributiva di alcuni settori della popolazione, funzioni di rappresentanza, ecc). I predetti oneri, fra maggiori spese e minori entrate, raggiungono circa 15 miliardi 800 milioni all'anno: da ciò la necessità di un contributo statale permanente e non limitato ad un triennio. Detto contributo viene proposto dalla relazione in 5 miliardi annui, e viene abbinato ad un contributo straordinario che lo Stato potrebbe corrispondere mediante la cessione al comune di proprie aree ed immobili esistenti in Roma.

Tutto ciò premesso, la relazione, di fronte al problema fondamentale del nuovo ordinamento amministrativo della capitale, non ritenendo di poter aderire alla proposta Donini specie per motivi d'ordine costituzionale, prende a base il testo governativo, cui propone modifiche ed aggiunte in materia di decentramento territoriale (mediante la ripartizione del comune in circoscrizioni) e in materia di decentramento funzionale (articolando il Consiglio comunale in Commissioni permanenti munite di potere deliberante). Un'altra innovazione consiste nell'elevare da 80 a 100 i membri del Consiglio comunale di Roma. — Quanto al problema dei controlli, lascia quelli di legittimità al Ministero dell'interno, ma affida quelli di merito ad una speciale commissione composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, da un consigliere di Stato, da un consigliere della Corte dei conti, e da un funzionario per ciascuno dei tre Ministeri dell'interno, delle finanze e del tesoro. Qualche modifica viene pure apportata in materia di contabilità comunale, di regola allargando i poteri del comune in materia di licitazione privata e di trattativa privata. — Quanto al piano regolatore, la relazione conferma il mandato all'apposita Commissione consultiva, già esistente, della quale anzi estende i compiti fino a sostituirla, per quanto riguarda i problemi urbanistici di Roma, al Consiglio superiore dei lavori pubblici. Inoltre, per ciò che riguarda le acque del Tevere, propone un nuovo articolo, che regola la questione non più sotto forma di riserva di acque a favore esclusivo della Capitale, ma come piano generale di utilizzazione della acque del bacino imbrifero del Tevere e dei suoi affluenti a favore della Capitale e delle popolazioni del bacino imbrifero stesso. — Non apporta varianti notevoli in materia di igiene e sanità e di antichità e belle arti.

Quanto ai provvedimenti di natura finanziaria, essi consistono: 1°) nel già ricordato contributo ordinario permanente di 5 miliardi annui; 2°) in un contributo straordinario consistente nel trasferimento al comune di un complesso di beni immobili di pertinenza del demanio patrimoniale dello Stato, fino alla concorrenza di 45 miliardi; 3°) nell'autorizzazione al comune a contrarre nuovi mutui per 25 miliardi, cui si devono aggiungere altri 55 miliardi, già autorizzati in precedenza e non potuti usufruire principalmente per mancanza di una specifica garanzia dello Stato. Da ultimo, non viene accolta la proposta istituzione dell'imposta di soggiorno.

Quanto ai provvedimenti per la zona industriale, la relazione rivela una preclusione in atto, perchè sulla stessa materia il Senato ha approvato, il 14 luglio 1956, una proposta del sen. Moro, attualmente all'esame della Camera (v. retro S. n. 1265, C. n 2399); per le linee metropolitane e i trasporti ferroviari propone uno stralcio; per le scuole, l'Università, gli ospedali, le opere idriche ed elettriche e lo sfruttamento delle forze endogene e degli idrocarburi si pronunzia, in linea di massima, contro la proposta Donini. — Quanto ai provvedimenti in materia fiscale, ne propone pure lo stralcio, dal momento che non pare opportuno inserirli in una legge speciale. — Da ultimo, dà ragione del nuovo titolo proposto, e cioè « *Provvedimenti speciali per la Capitale* ». Numerose tabelle completano la relazione. — Rimasta in stato di relazione al Senato.

Proposta di legge del dep. Natoli ed altri, ann. il 19 dicembre 1956, svolta e presa in considerazione il 27 marzo 1957 (C. n. **2621**): *Proroga delle agevolazioni concernenti la zona industriale di Roma* (v. *Industrie:* Zone industriali). — Rimasta presso la Commissione Industria della Camera in sede referente.

Proposta di legge del sen. Zotta ed altri, ann. il 21 dicembre 1956 (S. n. **1810**): *Concessione a favore del Comune di Roma di un contributo straordinario di lire 4 miliardi per l'anno 1956.* — Detto contributo è motivato con gli oneri che il

comune di Roma sostiene in relazione alle esigenze derivanti dall'essere sede della capitale della Repubblica. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato in sede deliberante.

D. P. R. 29 aprile 1957, n. 513: Approvazione di una variante al piano particolareggiato 133 di esecuzione del piano regolatore di Roma, per la zona compresa fra la via Trionfale, nuove vie di piano regolatore e via della Camilluccia.

D. P. R. 29 aprile 1957, n. 946: Approvazione della variante *ter* al piano particolareggiato n. 37 di esecuzione della zona compresa fra il viale Aventino, Via di Porta San Paolo, le mura urbane, Porta e via San Sebastiano e della variante VII al piano particolareggiato n. 22 di esecuzione della zona fra il Campidoglio, via dei Cerchi, Porta San Sebastiano, Porta Metronia e il Colosseo.

D. M. 6 maggio 1957 (*Gazz. Uff. n. 122*): Modificazioni alla planimetria della zona industriale di Roma.

D. P. R. 10 luglio 1957, n. 731: Approvazione del piano particolareggiato n. 144 delle zone di Roma comprese fra via Tiburtina, nuove vie di piano regolatore e via Casal Bruciato.

D. P. R. 10 luglio 1957, n. 947: Approvazione del piano particolareggiato n. 152 di esecuzione della zona compresa tra via Aurelia, il perimetro del piano particolareggiato n. 95, la Ferrovia Roma-Viterbo, il viale Vaticano e la via Porta Pertusa.

D. P. R. 2 agosto 1957, n. 792: Approvazione del progetto di sistemazione della zona già stralciata dal piano particolareggiato n. 91, di esecuzione del piano regolatore di Roma, per la zona compresa tra il Tevere, la ferrovia Roma-Pisa ed il viale di circonvallazione Gianicolense.

Disegno di legge* pres. il 31 agosto 1957 dal Pres. del Cons. Zoli (S. n. **2133, C. n. **3227**): *Concessione a favore del comune di Roma, di un contributo straordinario per l'anno 1956, quale concorso per la copertura degli oneri dipendenti dall'essere la città di Roma sede della Capitale della Repubblica.* — Il comune di Roma è autorizzato a stipulare un mutuo dell'importo di 4 miliardi di lire con la Cassa depositi e prestiti, contro cessione di un contributo che gli sarà all'uopo corrisposto dallo Stato in 35 annualità a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58. — Dopo relazione favorevole del sen. *Piechele*, la Commissione Interni del Senato in sede deliberante approva il disegno di legge il 9 ottobre 1957. — La Commissione Finanze e tesoro della Camera, in sede legislativa, esamina il provvedimento il 30 ottobre 1957. Dopo relazione del dep. *Arcaini* e dopo una discussione alla quale partecipano i deputati *Pieraccini* e *Faletra* nonché il Presidente *Ferreri*, il Sottosegretario per il tesoro *Amatucci* e il Ministro delle finanze *Andreotti*, il disegno di legge è approvato senza modificazioni. — **Legge 9 novembre 1957, n. 1055.**

D. P. R. 24 settembre 1957, n. 1309: Approvazione dell'atto 24 agosto 1957 per la concessione dell'esercizio provvisorio per conto dello Stato della ferrovia metropolitana di Roma (linea Termini-Esposizione).

D. P. R. 23 ottobre 1957, n. 1334: Approvazione del piano particolareggiato n. 136, di esecuzione della zona compresa tra via Appia Nuova, via Appia Pignatelli e via dell'Almone, in Roma.

D. P. R. 8 novembre 1957, n. 1413: Approvazione del piano particolareggiato n. 151 di esecuzione del piano regolatore generale di Roma e della variante al piano particolareggiato n. 120 già approvato con decreto Presidenziale 23 febbraio 1952.

Proposta di legge* del sen. Moro ed altri, ann. il 12 marzo 1958 (S. n.2539**, C. n. **3684**): *Concessione a favore del comune di Roma di un contributo straordinario di lire 5 miliardi per l'anno 1957.* — Prevede la concessione, per l'anno 1957, di un contributo di 5 miliardi a favore del comune di Roma a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che lo stesso comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica. — Assegnata alla Commissione Finanze e tesoro del Senato in sede

deliberante, è approvata, su relazione del sen. *Trabucchi*, nella seduta del 12 marzo 1958 con un emendamento concernente la riduzione da 5 a 4 miliardi del contributo. Di conseguenza anche nel titolo le parole « *5 miliardi* » sono sostituite dalle parole « *4 miliardi* ». — La Commissione Finanze e tesoro della Camera in sede legislativa la discute e l'approva senza emendamenti, su relazione del Presidente *Ferreri*, il 14 marzo 1958. — **Legge 21 marzo 1958, n. 258.**

Decreti Ministeriali concernenti dichiarazioni di notevole interesse pubblico delle seguenti zone di Roma: via Margutta: *18 ottobre 1953, Gazz. Uff. n. 249;* Veio: *11 novembre 1953, Gazz. Uff. n. 272;* via Appia Antica: *14 dicembre 1953, Gazz. Uff. n. 290;* Macchia Madama e ville circostanti: *18 dicembre 1953, Gazz. Uff. n. 7 del 1954;*

Villa Ada e Monte Antenne: *27 aprile 1954, Gazz. Uff. n. 112;* Fregene: *18 maggio 1954, Gazz. Uff. n. 125;* località « Caffarella »: *19 ottobre 1954, Gazz. Uff. n. 253;* fascia costiera Ostia, Anzio, Pomezia e Nettuno: *21 ottobre 1954, Gazz. Uff. n. 22 del 1955;*

Aventino: *18 gennaio 1955, Gazz. Uff. n. 21;* tenuta dei Due Pini: *26 aprile 1955, Gazz. Uff. n. 108;* Santa Maria del Rosario: *19 maggio 1955, Gazz. Uff. n. 133;* via Appia Antica, via Ardeatina, via delle Sette Chiese, viale Cristoforo Colombo fino a Porta San Sebastiano: *8 settembre 1955, Gazz. Uff. n. 215;* « Casa del Curato o di Raffaello »: *8 ottobre 1955, Gazz. Uff. n. 244;*

zona compresa tra il piazzale Numa Pompilio, via di Porta Latina, via delle Mura Latine, viale di Porta Ardeatina e via delle Terme di Caracalla: *10 gennaio 1956, Gazz. Uff. n. 24;*

viale Cristoforo Colombo: *9 aprile 1957, Gazz. Uff. n. 106.*

Interr. Rossi Maria Maddalena, ann. 27 luglio 1953: Tutela del Caffè Greco di Roma (r. s.); es. 19 agosto 1953.

Interr. sen. Cingolani e Molè, ann. ed es. 27 agosto 1953: Danni del nubifragio nei quartieri popolari di Roma e necessità di immediati provvedimenti.

Interr. L'Eltore, ann. 20 ottobre 1953: Applicazione dell'art. 216 del T. U. delle leggi sanitarie nei riguardi della raffineria idrocarburi « Permolio » situata in una zona di Roma (r. s.); es. 17 novembre 1953.

Interr. Natoli, ann. ed es. 28 ottobre 1953: Danni causati alla città di Roma dalle recenti insistenti piogge.

Interr. Mieville e Pieraccini, ann. 26 novembre e 3 dicembre 1953: Normalizzazione della gestione dell'E.C.A. di Roma (r. s.); es. 28 gennaio 1954.

Interr. sen. Alberti, ann. 15 giugno 1954: Risoluzione del problema della difesa dalle esalazioni nocive delle abitazioni e dei complessi ospitalieri adiacenti alla raffineria della « Permolio » sita in Roma (r. s.); es. 29 luglio 1954.

Interr. Turchi, ann. 5 luglio 1954: Ricostituzione dell'amministrazione dell'E.C.A. di Roma (r. s.); es. 24 settembre 1954.

Interr. sen. Turchi, ann. 23 luglio 1954: Crollo del Palazzo Vitelleschi in Roma (r. s.); es. 24 settembre 1954.

Interr. Castellarin, ann. 30 luglio 1954: Speculazione sulle aree edilizie di Roma (r. s.); es. 19 gennaio 1955.

Interr. sen. Angelilli, ann. 22 settembre 1954: Risultati ottenuti dalla Commissione nominata per l'esame della situazione amministrativa e finanziaria del Comune di Roma (r. s.); es. 20 gennaio 1955.

Interr. Bozzi, Andreotti, Natoli e Cantalupo, ann. 18 gennaio, 16, 17 e 23 marzo e 14 aprile 1955: Presentazione al Parlamento del disegno di legge su Roma (r. s.); es. 19 gennaio, 14 e 21 aprile 1955.

Interr. Natoli, ann. 28 febbraio 1955: Costruzione del secondo tronco della metropolitana di Roma (r. s.); es. 14 aprile 1955.

Interr. Natoli, ann. 13 ottobre 1955: Ultimazione dei lavori della Commissione ministeriale per la legge speciale per Roma (r. s.); es. 9 novembre 1955.

Interr. Camangi, ann. 25 ottobre 1955: Inconvenienti causati dallo stabilimento Purfina situato nell'abitato di Roma (r. s.); es. 29 novembre 1955.

Interr. Cianca, ann. 26 ottobre 1955: Composizione della vertenza che interessa circa 60 mila lavoratori edili di Roma e provincia; es. 11 aprile 1956.

Interr. Natoli, ann. 9 novembre 1955: Esame da parte del Consiglio comunale di Roma del testo della legge speciale per Roma prima della sua presentazione al Parlamento (r. s.); es. 29 novembre 1955.

Interr. Camangi, ann. 25 novembre 1955: Trasferimento degli impianti della Purfina da Roma (r. s.); es. 19 gennaio 1956.

Interr. sen. Cerulli Irelli, ann. 29 novembre 1955: Difesa e tutela della bellezza panoramica di Trinità dei Monti in Roma (r. s.); es. 23 marzo 1956.

Interp. Camangi, ann. 19 gennaio 1956: Trasferimento della raffineria Purfina dalla città di Roma.

Mozione Cianca, letta 14 febbraio 1956: Provvedimenti per venire incontro al grave disagio in cui versano migliaia di lavoratori edili di Roma e provincia rimasti disoccupati per il maltempo (v. *Calamità pubbliche:* Disp. gen.); svolta 29 febbraio e respinta 6 marzo 1956.

Interr. sen. De Luca Luca, ann. 27 giugno 1956: Costruzione di un grande fabbricato nelle adiacenze di villa Medici in Roma; es. 16 novembre 1956.

Interp. Gullo, La Malfa e Luzzatto, ann. 1° ottobre 1956: Sospensione della normale attività del Consiglio provinciale da parte del prefetto di Roma.

Interp. sen. Mancinelli, ann. 1° ottobre 1956: Nomina di un Commissario prefettizio nel Consiglio provinciale di Roma.

Interr. Berlinguer, ann. 1° ottobre 1956: Atteggiamento del Governo in merito alla sospensione del Consiglio provinciale di Roma (r. s.); es. 3 ottobre 1956.

Interp. Villabruna, ann. 15 gennaio 1957: Richiesta di nomina di una Commissione d'inchiesta amministrativa per il Comune di Roma, in seguito al dibattito giudiziario Espresso-Immobiliare.

Interr. Cianca, ann. 15 gennaio 1957: Contrasto tra il comune di Roma e il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in merito alla sistemazione di Porta Maggiore (r. s.); es. 12 marzo 1957.

Interr. De Totto, ann. 17 gennaio 1957: Ripristino di una lapide commemorativa nel caffè Aragno di Roma (r. s.); es. 1° marzo 1957.

Interp. sen. Roda, ann. 22 gennaio 1957: Irregolarità amministrative verificatesi durante l'amministrazione comunale presieduta dall'ex sindaco ing. Rebecchini.

Interr. L'Eltore, ann. 25 febbraio 1957: Costruzione di un nuovo tronco centrale della metropolitana di Roma (r. s.); es. 12 marzo 1957.

Interr. Bozzi, ann. 5 dicembre 1957: Donazione al comune di Roma del comprensorio di Villa Savoia recentemente entrata a far parte del demanio dello Stato; es. 18 febbraio 1958.

ROMAGNA

Vedi pure: *Agricoltura* (Concessione di contributi ecc.) - *Artigianato* ecc. (Disp. gen.).

Proposta di legge del dep. Macrelli ed altri, ann. il 28 luglio 1954, svolta e presa in considerazione il 14 giugno 1955 (C. n. **1079**): *Provvedimenti speciali per la riviera romagnola.* — Intende risolvere i problemi di acquedotti, fognature, viabilità, industria alberghiera, edilizia, riassetto dei bilanci comunali che interessano i comuni della riviera romagnola. Per tali opere sono previste due forme di finanziamento: 1°) prestito - fatto attraverso la Cassa depositi e prestiti che sarà restituito gradatamente, a norma della legge che regola i mutui di quella Cassa - per acquedotti, fognature, viabilità, industrie alberghiere; 2°) finanziamento speciale fatto dallo Stato per la viabilità le fognature, l'edilizia e il riassetto dei bilanci comunali. Il totale dei finanziamenti ammonta a lire 5.700.000.000, quello dei mutui a lire 12.000.000.000. — Rimasto presso la Commissione Lavori pubblici della Camera in sede referente.

ROSMINI ANTONIO, v. *Celebrazioni.*

ROSSETTI BIAGIO, v. *Celebrazioni.*

ROVIGO, v. *Bonifiche – Calamità pubbliche* (Alluvioni ecc.) – *Idrocarburi – Industrie* (Zone industriali).

SACCARINA, v. *Farmacie* ecc.

SACCAROSIO, v. *Imposte e tasse* (Imposte di fabbricazione: Imposte sullo zucchero ecc.).

S. A. I. B. (Societa anonima importazione ed esportazione bestiame), v. *Alimentazione.*

SALARIATI DELLO STATO, v. *Impiegati e salariati dello Stato* (Salariati) e le voci ivi richiamate.

SALE E SALINE, v. *Monopoli di Stato.*

SALERNO

Vedi pure: *Calamità pubbliche* (Alluvioni ecc.) – *Circoscrizione giudiziaria – Elezioni* (Elezioni amministrative) – *Imposte e tasse* (Disp. gen.) – *Lotto* ecc. (Lotterie ecc.) – *Ospedali – Piani regolatori e piani di ricostruzione.*

Proposta di legge del dep. Cacciatore ed altri, ann. il 7 ottobre 1953 (C. n. 232): *Norme per la sospensione della esecuzione degli sfratti dagli immobili adibiti ad uso di abitazione, compresi nel territorio del comune di Salerno.* — La sospensione è prevista per 2 anni. — Rimasta presso la Commissione speciale della Camera in sede referente.

Proposta di legge del dep. De Martino Carmine ed altri, ann. il 2 marzo 1954, svolta e presa in considerazione il 19 maggio 1954 (C. n. 663): *Provvedimenti a favore della città di Salerno.* — Mira alla soluzione dei problemi che assillano la vita cittadina, problemi che i proponenti del progetto di legge individuano nelle riparazioni dei danni di guerra, nel risanamento dei rioni insalubri, nella sistemazione del porto, nella creazione di un efficiente complesso ospedaliero e nel riassetto delle finanze comunali. Per le riparazioni di danni di guerra è prevista la spesa complessiva di lire 2 miliardi a carico del bilancio statale; per il risanamento dei rioni insalubri è prevista la spesa, a carico del bilancio della Cassa per il Mezzogiorno, di lire 1 miliardo e 200 milioni e la concessione all'Istituto per le case popolari di Salerno di mutui garantiti dallo Stato per un ammontare complessivo di 1 miliardo di lire da parte della Cassa depositi e prestiti e degli istituti previdenziali e di assicurazione ed esercenti il credito edilizio; per la sistemazione del porto e la creazione del complesso ospedaliero è, rispettivamente, preventivata la spesa, sempre a carico del bilancio della Cassa per il Mezzogiorno, di 3 miliardi e di 1 miliardo di lire; per il riassetto delle finanze comunali infine è prevista la concessione al comune di Salerno di un mutuo di 1 miliardo di lire da parte della Cassa depositi e prestiti. — Rimasta presso la Commissione Lavori pubblici della Camera in sede legislativa.

Proposta di legge del dep. Amendola Pietro ed altri, ann. il 7 aprile 1954, svolta e presa in considerazione il 19 maggio 1954 (C. n. 775): *Provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane nella città di Salerno.* — Prevede – a totale carico dello Stato e secondo piani particolareggiati compilati dall'Ufficio del Genio civile, d'intesa con il comune, e resi esecutivi con decreto del Ministro dei lavori pubblici – la demolizione delle abitazioni malsane nei rioni « Fornelle », « Barbuti » e « San Giovanniello » della città di Salerno e la costruzione in altra sede di case popolari, per immettervi le famiglie attualmente alloggiate nelle case da demolire. Le spese per i relativi espropri e per l'acquisto della proprietà

delle zone espropriate spettano, invece, allo Stato o al comune di Salerno, a seconda che si tratti di zone espropriate per la demolizione delle vecchie abitazioni o per la costruzione delle nuove. I lavori, compresi quelli relativi alle opere pubbliche accessorie, sono affidati alla diretta esecuzione dell'Ufficio del Genio civile, d'intesa con l'amministrazione comunale. La proprietà delle nuove case è dello Stato, ma la loro gestione è affidata al comune, che procede all'assegnazione degli alloggi e alla determinazione dei fitti secondo criteri determinati. Per il finanziamento della spesa – calcolata approssimativamente in due miliardi – è previsto il prelevamento di 500 milioni annui, per quattro anni, dagli stanziamenti a copertura del disegno di legge n. 620, concernente provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane. — Rimasta presso la Commissione Lavori pubblici della Camera in sede legislativa.

Disegno di legge* pres. il 9 novembre 1954 dal Min. dell'interno Scelba (S. n. 785, C. n. 1230): *Provvidenze urgenti per le popolazioni colpite dall'alluvione del 26 ottobre 1954 nel Salernitano* (v. *Calamità pubbliche:* Alluvioni ecc.) — **Legge 22 novembre 1954, n. 1115.

Proposta di legge del dep. Martuscelli ed altri, ann. il 1° dicembre 1954 (C. n. 1288): *Divieto di aumento dei canoni locatizi nei comuni del salernitano danneggiati dall'alluvione del 26 ottobre 1954.* — Il divieto è previsto per la durata di tre anni. — Rimasta presso la Commissione Giustizia della Camera in sede legislativa.

Interr. Amendola Pietro, ann. 23 agosto 1953: Sollecito per l'ultimazione della ricostruzione del nuovo porto di Salerno (r. s.); es. 6 ottobre 1953.

Interr. Amendola Pietro e Rubino, ann. 18 novembre e 10 dicembre 1953: Perfezionamento del regolamento edilizio per il comune di Salerno (r. s.); es. 28 gennaio e 18 febbraio 1954.

Interr. Martuscelli, ann. 3 giugno 1954: Irregolarità nell'espletamento dei concorsi interni per il completamento dell'organico del personale del comune di Salerno (r. s.); es. 12 ottobre 1954.

Interr. Amendola Pietro, ann. 2 agosto 1954: Lavori pubblici eseguiti nella provincia di Salerno (r. s.); es. 9 novembre e 17 dicembre 1954 e 28 gennaio 1955.

Interr. Amendola Pietro, ann. 2 agosto 1954 e 15 luglio 1955: Elenco delle opere eseguite o in corso di esecuzione dalla Cassa per il Mezzogiorno in provincia di Salerno (r. s.); es. 30 settembre 1954 e 21 settembre 1955.

Interr. Amendola Pietro, ann. 2 agosto 1954 e 15 luglio 1955: Elenco delle richieste pervenute al Banco di Napoli o all'I. SV. E. I. MER. per finanziamenti alle industrie della provincia di Salerno (r. s.); es. 16 novembre 1954 e 21 settembre 1955.

Interr. De Falco, ann. 23 settembre 1954: Revoca di disposizioni dannose all'economia salernitana concernenti riesportazione di prodotti finiti verso l'Inghilterra e paesi dell'U. E. P. (r. s.); es. 26 ottobre 1954.

Interr. De Falco, ann. 30 ottobre 1954: Ripristino delle attività commerciali nel Salernitano (r. s.); es. 17 dicembre 1954.

Interr. Matarazzo Ida, ann. 16 novembre 1954: Bonifica dei bacini montani del Salernitano (r. s.); es. 23 giugno 1955.

Interr. Rubino, ann. 24 novembre 1954: Per la ripresa turistica delle zone alluvionate del Salernitano (r. s.); es. 21 febbraio 1955.

Interr. sen. Guariglia, ann. 24 febbraio 1955: Soluzione dei problemi igienico-sanitari di molti centri abitati del Salernitano (r. s.); es. 26 aprile 1955.

Interr. Jannelli, ann. 26 maggio 1955: Sospensione dei lavori per il nuovo porto di Salerno (r. s.); es. 23 giugno 1955.

*Interr.*Rubino, ann. 13 giugno 1955: Costruzione di case popolari a Salerno (r. s.); es. 21 settembre 1955.

Interr. Amendola Pietro, ann. 15 luglio 1955: Costruzione del nuovo porto di Salerno (tramutata in r. s.); es. 25 ottobre 1955.

Interr. Spadazzi, ann. 21 settembre 1955: Per alleviare la critica situazione determinatasi tra i produttori di pomodoro della provincia di Salerno (r. s.); es. 22 febbraio 1956.

Interr. Cacciatore, ann. 24 novembre 1955: Sostituzione di nomi italiani con nomi di uomini del governo venezuelano nella denominazione di strade di alcuni comuni del Salernitano (r. s.); es. 13 dicembre 1955.

Interr. Amendola Pietro, ann. 29 novembre 1955: Rateizzazione dei tributi erariali da parte dell'Intendenza di Finanza di Salerno (r. s.); es. 13 dicembre 1955.

Interr. Cacciatore, ann. 22 marzo 1956: Completamento del nuovo porto di Salerno (r. s.); es. 17 aprile 1956.

Interr. sen. Petti, ann. 4 luglio 1957: Sollecito inizio della costruzione delle strade provinciali salernitane (r. s.); es. 20 novembre 1957.

Interp. sen. Petti e Guariglia, ann. 22 ottobre 1957: Iniziativa dell'Ente porto di Salerno per la costruzione di un nuovo bacino portuale.

Interr. Amendola Pietro e Tesauro, ann. 14 e 19 novembre 1957: Costruzione del nuovo porto di Salerno (r. s.); es. 4 febbraio 1958.

Interr. Amendola Pietro, ann. 19 novembre 1957: Gettito dell'imposta sulle industrie, i commerci, arti e professioni dal 1947 al 1956 nel Salernitano (r. s.); es. 9 dicembre 1957.

Interr. Amendola Pietro, ann. 19 novembre 1957: Programma della Cassa per il Mezzogiorno per opere nel Salernitano (r. s.); es. 21 dicembre 1957.

Interr. Amendola Pietro, ann. 19 novembre 1957: Opere pubbliche nel Salernitano (r. s.); es. 4 febbraio e 11 marzo 1958.

Interr. sen. Focaccia, ann. 21 gennaio 1958: Ripresa delle nuove opere nel bacino portuale di Salerno (r. s.); es. 14 marzo 1958.

SALSOMAGGIORE

Vedi pure: *Aziende demaniali e patrimoniali dello Stato.*

Proposta di legge del sen. Molè ed altri, ann. il 1° marzo 1955 (S. n. **972**): *Contributo statale a favore del comune di Salsomaggiore.* — Assegna al comune di Salsomaggiore, per porlo in grado di fronteggiare le particolari maggiori esigenze dei pubblici servizi inerenti all'attrezzatura e al funzionamento della locale stazione di cura, un contributo annuo di 40 milioni di lire, a decorrere dal 1° marzo 1955 e per una durata di 10 anni, inscrivendolo tra le spese generali del bilancio dell'Azienda termale demaniale di Salsomaggiore. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato in sede deliberante.

Disegno di legge* pres. il 23 maggio 1956 dal Min. delle finanze Andreotti (S. n. **1516, C. n. **2295**): *Concessione di un contributo straordinario annuo di lire 10 milioni, per la durata di un quinquennio, a favore del Comune di Salsomaggiore.* — **Legge 8 luglio 1956, n. 783.**

D. P. R. 23 maggio 1956, n. 640: Cambiamento della denominazione del comune di Salsomaggiore in quella di « Salsomaggiore Terme » (Parma).

SAN FRANCESCO D'ASSISI, v. *Feste nazionali e civili.*

SAN MARINO

Vedi pure: *Trattati e convenzioni internazionali* (Poste e telecomunicazioni).

Disegno di legge pres. il 20 luglio 1954 dal Min. degli affari esteri Piccioni (S. n. **657**, C. n. **1058**): *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e buon vicinato fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, firmato a Roma il 29 aprile 1953 e dell'Accordo riguardante l'aumento da parte del Governo italiano del quantitativo dei tabacchi lavorati da somministrarsi al Governo della Repubblica di San Marino, concluso a Roma mediante scambi di Note il 30 gennaio 1954* (v. *Trattati e convenzioni internazionali:* Amicizia ecc.). — **Legge 9 agosto 1954, n. 712.**

Interr. Sciorilli Borrelli, ann. 27 novembre 1953: Ratifica dell'Accordo del 29 aprile 1953 tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino (r. s.); es. 26 luglio 1954.

Interp. D'Este Ida, ann. 24 maggio 1955: Comportamento delle autorità governative della Repubblica di San Marino nei confronti di 1.000 iscritte alla Gioventù femminile di azione cattolica alle quali è stato impedito di spiegare il tricolore mentre si recavano a depositare una corona al monumento ai caduti.

Interr. sen. Barbaro, ann. 28 settembre 1955: Divieto da parte del Governo della Repubblica di San Marino ad un gruppo di cittadini italiani di onorare i caduti in guerra; es. 24 febbraio 1956.

Interr. Spadazzi, ann. 11 ottobre 1955: Naturalizzazione di cittadini italiani da parte della Repubblica di San Marino (r. s.); es. 14 febbraio 1956.

Interr. Pajetta Gian Carlo e Vecchietti, ann. 1° ottobre 1957: Situazione politica nella Repubblica di San Marino. — Il Presidente del Consiglio *Zoli*, il 2 ottobre 1957, dopo aver ricordato che il Consiglio grande fu sciolto dai due capitani reggenti, alla vigilia della scadenza del loro mandato, con la motivazione delle dimissioni dei 31 consiglieri di maggioranza, rileva che queste non possono ritenersi valide per i sei consiglieri staccatisi dalla predetta maggioranza, in quanto firmate in bianco prima delle elezioni e poi formalmente da essi revocate. Reputa d'altra parte la pratica delle dimissioni in bianco del tutto contraria ai principi della democrazia rappresentativa. Essendo quindi illegale lo scioglimento del Consiglio grande, il Governo italiano non può non riconoscere la maggioranza di esso come validamente insediata, e legittimo, fino al 1959, il Governo che ne emana. In sede di replica, i deputati *Pajetta Gian Carlo* e *Vecchietti*, dichiarandosi totalmente insoddisfatti della risposta del Presidente del Consiglio, denunciano le pesanti responsabilità del Governo italiano in relazione ai fatti che hanno portato alla costituzione del Governo di Rovereta, illegittimo di diritto e di fatto.

Interp. Ingrao, ann. 7 ottobre 1957: Situazione politica di San Marino.

SAN MARTINO E SOLFERINO, v. *Strade* (Disp. gen.).

SAN PAOLO DEL BRASILE, v. *Celebrazioni.*

SAN ROSSORE (Tenuta di), v. *Demanio* ecc.

SANITÀ PUBBLICA

1. Disposizioni generali e varie – 2. Istituti e centri sanitari – 3. Lotta contro la tubercolosi – 4. Sanità marittima e aerea.

Vedi pure: *Ambasciate* ecc. – *Assicurazioni sociali* (Malattie) – *Assistenza* ecc. – *Associazione volontari italiani del sangue* – *Azienda rilievo alienazioni residuati* – *Barbieri e parrucchieri* – *Commercio* – *Congressi e convegni* – *Demanio* ecc. – *Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali* – *Enti locali* (Personale) – *Esportazioni* ecc. – *Farmacie* ecc. – *Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali* – *Istruzione* (Istruz. elementare: Disposizioni concernenti la scuola elementare – Scuole di ostetricia ecc. – Istruz. superiore: Enti vari ecc.) – *Lavoro* – *Maternità e infanzia* – *Mezzogiorno e isole* – *Miniere* ecc. – *Ministeri* (Sanità – Alti Commissariati: Igiene e sanità pubblica) – *Mutilati e invalidi* – *Organizzazione mondiale della sanità* – *Ospedali* – *Pensioni e ordinamento delle Casse* ecc. – *Perseguitati politici e razziali* – *Previdenza sociale* – *Professioni* (Professioni sanitarie) – *Prostituzione* – *Radiocomunicazioni* – *Sardegna* (Legislaz. regionale) – *Sicilia* (Legislaz. regionale) – *Spiriti* – *Statistiche e censimenti* – *Stupefacenti* – *Taranto* – *Trattati e convenzioni internazionali* (Assicurazioni sociali ecc. – Sanità) – *Zootecnia.*

1. Disposizioni generali e varie.

D. P. R. 11 marzo 1953, n. 504: Nuova delimitazione di zona di endemia malarica per il comune di Tremoli.

D. P. R. 9 aprile 1953 (*Gazz. Uff. n. 146*): Nomina dei componenti il Consiglio superiore di sanità per il triennio 1953-55. — Un componente è sostituito con *d. P. R. 18 giugno 1954* (*Gazz. Uff. n. 212*).

Proposta di legge* del dep. Bartole, ann. il 24 luglio 1953 (C. n. **26, S. n. **9132**): *Modifiche agli articoli 79 e 80 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, per l'estensione a favore delle farmacie delle modalità di pagamento stabilite per i sanitari condotti.* — Estende anche alle farmacie, facenti servizio di terapia gratuita, la procedura di privilegio riconosciuta dal T. U. delle leggi sanitarie ai crediti vantati dai sanitari condotti nei confronti delle rispettive amministrazioni comunali. — **Legge 27 febbraio 1955, n. 61.**

D. Alto Commiss. igiene e sanità pubblica 1° agosto 1953 (Gazz. Uff. n. 184): Inclusione tra le malattie infettive della febbre Q (infezione da *coxiella burneti*).

Proposta di legge del dep. D'Ambrosio ed altri, ann. il 19 agosto 1953 (C. n. **60**): *Obbligatorietà dell'assistenza odontoiatrica scolastica* (v. *Istruzione:* Istruz. elementare). — Rimasta alla Camera (da svolgere).

Proposta di legge dei deputati Cavallotti e Berardi, ann. il 21 agosto 1953 (C. n. **93**): *Lotta sociale antireumatica.* — Prevede che l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità allestisca, in funzione antireumatica, 8 dispensari, 40 reparti ospitalieri per una capienza complessiva di 800 letti, 4 istituti ospitalieri per una capienza complessiva di 400 letti e 3 sanatori per una capienza complessiva di 600 letti. Tali luoghi di cura accoglieranno gli affetti da malattia reumatica fino all'età di 18 anni. Le cure dispensariali e le degenze nei luoghi di cura elencati sono completamente gratuiti. Per ottenere migliori risultati nella lotta antireumatica, è prevista una visita medica annuale di tutta la popolazione beneficiaria del provvedimento, mentre ogni medico curante è obbligato a denunciare le malattie reumatiche. L'Alto Commissario, d'accordo con il Ministro della pubblica istruzione, istituisce 4 borse di studio biennali, di 500.000 mila lire ciascuna, per lavori originali sperimentali sulle malattie reumatiche. — Rimasta alla Camera (da svolgere).

D. P. R. 6 ottobre 1953, n. 1154: Revoca di quattro regi decreti contenenti la dichiarazione di zona di endemia malarica per alcuni territori di 26 Comuni della provincia di Taranto e la nuova dichiarazione di zona di endemia malarica limitata ai territori di 14 dei suddetti Comuni.

D. Alto Commiss. igiene e sanità pubblica 8 ottobre 1953 (Gazz. Uff. n. 248): Approvazione dell'unito modello per la denunzia dei nati deformi.

Disegno di legge* pres. il 16 ottobre 1953 dal Min. del lavoro e della previdenza sociale Rubinacci (S. n. **94, C. n. **505**): *Aumento delle penalità previste per infrazioni alle norme sulla risicoltura* (v. *Riso* ecc.). — **Legge 15 maggio 1954, n. 262.**

Proposta di legge* del sen. Braschi ann. il 5 novembre 1953 (S. n. **163, C. n. **504**): *Modificazione agli articoli 10, 34, 36 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e all'articolo 6 del testo unico approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175* (v. *Ospedali*). — **Legge 26 aprile 1954, n. 251.**

Disegno di legge* pres. il 31 dicembre 1953 dal Pres. del Cons. Pella (S. n. **314, C. n. **824**): *Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti.* — Abroga, tra l'altro, gli articoli dal 148 al 160 del T. U. delle leggi sanitarie (v. pure *Stupefacenti*). — **Legge 22 ottobre 1954, n. 1041.**

Disegno di legge* pres. il 5 gennaio 1954 dal Pres. del Cons. Pella (S. n. **326, C. n. **673**): *Norme transitorie sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari e dei sanitari condotti* (v. *Enti locali:* Personale). — **Legge 24 luglio 1954, n. 596.**

Disegno di legge pres. il 5 gennaio 1954 dal Min. degli affari esteri Pella (S. n. **346**, C. n. **877**): *Esecuzione del Regolamento sanitario internazionale approvato dall'Assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità il 25 maggio 1951.* — Il nuovo Regolamento sanitario internazionale, messo a punto da una commissione di esperti di vari Paesi per incarico dell'Organizzazione mondiale di sanità, rivede ed unifica le disposizioni, già oggetto di accordi internazionali, relative alla profilassi della peste, del colera, della febbre gialla, del vaiolo, del tifo esantematico, nonché di una più recente malattia, la febbre ricorrente. Il Regolamento prevede contatti fra le organizzazioni sanitarie dei diversi Paesi, stabilisce controlli alle frontiere, norme per i periodi di quarantena e opportune disposizioni

per combattere la propagazione delle sei malattie sovraindicate. — Approvato dal Senato il 7 maggio 1954 e dalla Camera il 22 luglio 1954. — **Legge 31 luglio 1954, n. 861.**

Proposta di legge del sen. Alberti, ann. il 19 gennaio 1954 (S. n. **352**, C. n. **998**): *Vaccinazione antitetanica obbligatoria.* — Vuole rendere obbligatoria la vaccinazione antitetanica per le categorie di lavoratori più esposte all'infezione, facendo carico dell'onere della relativa spesa per il 60 % all'I. N. A. I. L., per il 5 % alle mutue malattia ed ai comuni interessati, per il 5 % all'E. N. P. I. e per il 30 % all'A. C. I. S. — Approvata dal Senato il 25 giugno 1954. — Rimasta presso la Commissione Lavoro e sanità della Camera in sede legislativa.

Proposta di legge dei senatori Merlin Angelina e Negri, ann. il 18 febbraio 1954 (S. n. **380**): *Modificazioni dell'articolo 223 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sulle condizioni di abitabilità delle case rurali dei salariati agricoli.* — Tende a rendere più efficiente l'obbligo del proprietario di porre e mantenere in condizioni di abitabilità le case rurali, adibite ad abitazione dei salariati e ciò attua mediante un sistema di successive scadenze entro le quali la pubblica amministrazione deve necessariamente agire per accertare e reprimere l'eventuale violazione della legge da parte del proprietario. — Le scadenze per ogni anno sono le seguenti: 1°) 30 aprile (accertamento, da parte degli ufficiali sanitari, dell'abitabilità o meno degli edifici in questione); 2°) 15 giugno (affissione, nell'albo comunale e nel foglio degli annunzi legali della provincia, dell'elenco dei proprietari inadempienti); 3°) 20 agosto (notifica ai proprietari, con fissazione di un termine adeguato non prorogabile per adempiere, dei lavori ritenuti indispensabili dal Genio civile). — Adeguate pene (ammenda fino a 300.000 lire e, in caso di recidiva, arresto fino a 6 mesi) sono previste per gli inadempienti.

La proposta viene discussa dalla Commissione Igiene e sanità del Senato, in sede deliberante, il 7 e 21 luglio 1954, 28 settembre, 30 novembre e 1° dicembre 1955, 6 giugno e 11 luglio 1956. — In quest'ultima seduta il sen. *Cusenza*, (nominato relatore in sostituzione del sen. Cenini) esprime il proprio rincrescimento per non poter proporre l'approvazione della proposta, ma presenta un o. d. g. che impegna il Governo a farsi promotore di un opportuno disegno di legge sulla stessa materia. Dopo ampio dibattito, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità *Tessitori* accoglie, come raccomandazione, l'o. d. g. e assicura che promuoverà la costituzione di una Commissione interministeriale per lo studio del problema, onde poi presentare un organico progetto. Il Presidente *Benedetti* propone allora di invitare i presentatori della proposta a ritirarla, e la Commissione decide in tal senso. — Rimasta presso la Commissione Igiene e sanità del Senato in sede deliberante.

Proposta di legge del sen. Braschi, ann. il 10 maggio 1954 (S. n. **517**): *Modifica all'articolo 281 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265* (v. *Ospedali*). — Respinta dalla Commissione Igiene e sanità del Senato il 10 novembre 1954.

Proposta di legge del dep. Lenza, ann. il 13 maggio 1954 (C. n. **890**): *Modifica all'articolo 162 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che regola la produzione delle specialità farmaceutiche* (v. *Farmacie e prodotti farmaceutici*). — Rimasta presso la Commissione Lavoro e sanità della Camera in sede legislativa.

Proposta di legge del sen. Boccassi ed altri, ann. il 30 luglio 1954 (S. n. **697**): *Assistenza sanitaria gratuita ai non abbienti.* — In attuazione degli articoli 32 e 38 della Costituzione, istituisce in ogni comune il servizio per l'assistenza gratuita ai cittadini meno abbienti. Hanno diritto all'assistenza sanitaria gratuita per sé e per i componenti il proprio nucleo familiare i cittadini che non godono per legge di una qualunque forma di assicurazione contro le malattie e che hanno un reddito annuo complessivo inferiore a lire 50.000 per ogni componente il nucleo familiare, compresa la moglie. Il diritto si acquista con l'iscrizione nell'elenco degli assistiti che è istituito in ogni comune. Ad esso è preposta una commissione comunale, nominata dal Consiglio comunale e con adeguate rappresentanze degli stessi aventi diritto all'assistenza. La commissione delibera sulle

iscrizioni nell'elenco e dirige l'intera attività assistenziale sanitaria gratuita del comune. All'interessato è data garanzia contro la delibera negativa della commissione attraverso il ricorso al Consiglio comunale. Al comune è data garanzia di indebite iscrizioni attraverso l'obbligo della revisione periodica degli elenchi degli accertamenti della commissione, della denunzia dei nuovi redditi, della pubblicità degli elenchi, della possibilità di ricorso concessa ad ogni cittadino contro avvenute iscrizioni e della revisione annuale dei libretti di assistenza. La proposta di legge mira inoltre a dare un contenuto il più possibile definito ed adeguato alle prestazioni assistenziali sanitarie. A tale scopo stabilisce che a tutti i cittadini iscritti nell'elenco degli assistiti è prestata l'assistenza sanitaria generica e specialistica, ambulatoriale, ospedaliera e farmaceutica. Il comune provvede, quando può, direttamente con i propri mezzi e con il proprio personale sanitario. Altrimenti deve stipulare convenzioni con istituti specialisti. Ma, in linea di massima, deve essere assicurata una determinata percentuale di medici direttamente dipendenti dal comune in relazione al numero degli assistiti. Altre disposizioni tendono a rendere più economico il servizio assistenziale e la sua gestione. Per il finanziamento la proposta stabilisce che il comune concorre nelle spese dell'assistenza sanitaria gratuita, secondo le norme da stabilirsi in relazione alle sue possibilità di bilancio, e che la restante spesa è coperta dallo Stato. Stabilisce infine che il Governo presenti, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge, un disegno di legge per la realizzazione di un piano relativo alla costruzione di nuovi ospedali, e all'ammodernamento ed ampliamento di quelli esistenti, in modo che per ogni provincia si realizzi il rapporto di almeno 6 posti-letto per ogni 1.000 abitanti. — Rimasta presso la Commissione Igiene e sanità del Senato in sede referente.

D. Alto Commiss. igiene e sanità pubblica 14 gennaio 1955 (*Gazz. Uff. n. 56*): Inclusione del tetano tra le malattie infettive che danno luogo all'adozione di misure sanitarie.

Proposta di legge* del dep. Scoca, ann. il 21 febbraio 1955 (C. n. **1464, S. n. **995**): *Raccolta di fondi per la lotta contro i tumori.* — Stabilisce che i sopraprezzi previsti dalla legge istitutiva per il Fondo di soccorso invernale saranno applicati anche nel primo lunedì di Pasqua, ed i proventi saranno destinati alla Lega italiana per la lotta contro i tumori che ne curerà l'impiego per la lotta contro i tumori e l'assistenza dei cancerosi poveri e delle loro famiglie, sotto la vigilanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità. — Approvata, con modifiche non sostanziali, il 4 marzo 1955 dalla Commissione Interni della Camera in sede legislativa (rel. *Riva*) e senza modificazioni dalla Commissione Igiene e sanità del Senato in sede deliberante (rel. *Zelioli Lanzini*) il 23 marzo 1955. — **Legge 31 marzo 1955, n. 190.**

Disegno di legge* pres. il 26 marzo 1955 dal Pres. del Cons. Scelba (C. n. **1545 S. n. **1433**): *Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree.* — Stabilisce che gli affetti da malattie veneree (blenorragia, ulcera venerea, lue, linfogranuloma inguinale) hanno diritto di essere visitati e curati gratuitamente presso i dispensari, oltre che di usufruire dei servizi di consultazione anche generica, degli ospedali e di venir ricoverati, per il periodo di contagiosità, nelle cliniche dermosifilopatiche universitarie o negli ospedali comuni. Gli affetti da tali malattie hanno il dovere di farsi curare e tale dovere fa carico a coloro che esercitano la patria potestà sui minori affetti. I contravventori sono puniti a norma di legge. I sanitari che accertino per la prima volta un caso di contagio debbono immediatamente avvertire il medico provinciale fornendo tutte le indicazioni atte ad individuarne la fonte. Al medico provinciale vengono riconosciuti ampi poteri (obbligo di sottoporre la persona a visita medica gratuita, allontanamento dal posto di lavoro, ricovero in ospedali) sulle persone portatrici del contagio che non siano in cura. Per tutti gli uffici e gli impieghi e per l'esercizio del baliatico, per i quali sono richiesti i certificati di sana e robusta costituzione fisica, si deve anche allegare l'esito dell'esame sierologico. Analogamente, all'inizio e alla fine del servizio militare, dovrà essere effettuato l'esame predetto, come anche sui detenuti e minori corrigendi. I comuni capoluoghi di provincia e quelli con popolazione superiore a 30.000 abitanti debbono isti-

tuire, con il concorso dell'Alto Commissariato per la sanità pubblica, dei dispensari per la profilassi e per la cura delle malattie veneree. Dispensari governativi debbono essere istituiti nei porti per il controllo dei marittimi e dei lavoratori portuali. Le altre disposizioni concernono il rimborso delle spese di degenza negli ospedali e nelle cliniche.

Il disegno di legge, discusso in sede legislativa dalla Commissione Interni della Camera (rel. *Tozzi Condivi*) il 29 febbraio, 16, 21 e 23 marzo 1956, è approvato con un emendamento *Ceravolo* per cui i medici provinciali, ove ragioni di sicurezza lo richiedano, possono fare obbligo ai sanitari di segnalare le generalità degli assistiti affetti da malattia venerea in stato di contagio. È pure approvato un o. d. g. *Ceravolo*, per l'eliminazione di ogni sperequazione fra la posizione degli ispettori dermosifilografi provinciali e gli altri sanitari. — La Commissione Igiene e sanità del Senato in sede deliberante (rel. *Santero*) discute il disegno di legge nelle sedute del 13 e 20 giugno 1956 apportando alcune modifiche semplicemente formali. — La Commissione Interni della Camera approva il testo del Senato nella seduta dell'11 luglio 1956. — **Legge 25 luglio 1956, n. 837.**

Proposta di legge* del dep. Marenghi, ann. il 20 aprile 1955 (C. n. **1586, S. n. **1638**): *Modificazione dell'articolo 229 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.* — Prevede che i progetti di opere per le provviste di acqua potabile alle popolazioni rurali e quelli per la costruzione di case, considerati nelle disposizioni della bonifica integrale ed a favore dei territori montani, siano sottoposti al parere del medico provinciale qualora l'importo non superi i 50 milioni. Quando l'importo sia compreso tra i 50 e i 150 milioni è necessario il parere del Consiglio provinciale di sanità. Per tutti gli altri progetti è necessario il parere del Consiglio superiore di sanità e ciò anche quando progetti di minor valore interessino più province. — Il testo di cui sopra è quello definitivo, approvato dalla Commissione Interni della Camera in sede legislativa (rel. *Riva*) il 18 luglio 1956 e dalla Commissione Igiene e sanità del Senato in sede deliberante (rel. *Criscuoli*) il 24 ottobre 1956. — Alla Commissione Interni della Camera, su proposta del relatore, il testo originale era stato emendato con l'introduzione di un criterio di gradualità per l'emanazione del parere delle autorità sanitarie nei riguardi dei progetti di acquedotti e case rurali, in base al valore. — **Legge 8 novembre 1956, n. 1300.**

Proposta di legge* dei senatori Santero e Cemmi, ann. il 27 maggio 1955 (S. n. **1074, C. n. **1827**): *Modifica dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relativamente alla determinazione della zona di rispetto dei cimiteri* (v. *Cimiteri*). — **Legge 18 ottobre 1957, n. 983.**

D. P. R. 10 giugno 1955, n. 854: Decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. — Modifica gli articoli 17, 25, 27, 34, 36, 42, 58, 59, 61, 64, 69, 85, 86, 88, 119, 193, 194, 201 e 303 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e il r. d. 30 settembre 1938, n. 1631, sull'ordinamento dei servizi sanitari e del personale degli ospedali (v. pure *Ministeri:* Alti Commissariati: Igiene e sanità pubblica).

D. P. R. 19 luglio 1955 (*Gazz. Uff. n. 241*): Approvazione dello statuto della Lega italiana per la lotta contro i tumori.

Proposta di legge* del dep. De Maria, ann. il 21 settembre 1955 (C. n. **1766, S. n. **1642**): *Prelievo di parti del cadavere a scopo terapeutico.* — La proposta intende sopperire alle esigenze della nuova tecnica e chirurgia del trapianto, e nella sua formulazione tiene presente le discussioni avvenute alla Camera ed al Senato sulla precedente proposta dei deputati De Maria e Capua (C. n. 1535, S. n. 2050 della I Legislatura) annunziata alla Camera il 20 febbraio 1951 e decaduta per lo scioglimento delle Assemblee legislative. — La proposta consente il prelievo nei casi in cui è accordato per legge il riscontro diagnostico o quando il soggetto lo abbia autorizzato, previo l'accertamento della realtà della morte; indica le parti del cadavere prelevabili (e cioè: la cornea, il bulbo e le altre parti del cadavere che saranno specificate nel regolamento d'esecuzione); fissa le formalità necessarie per procedere al prelievo e i luoghi ove esso deve essere effettuato,

stabilendo le garanzie per il rispetto del cadavere; sancisce che le spese del prelievo siano sostenute dall'interessato o da chi vi è tenuto per legge e vieta ogni forma di lucro in questa materia. — Assegnata alla Commissione Giustizia della Camera in sede legislativa (rel. *Rocchetti*), è discussa nelle sedute del 14 dicembre 1955 e 8 giugno 1956 e approvata nella seduta del 20 luglio 1956 con un emendamento *Rocchetti* per effetto del quale il prelievo è consentito solo quando vi sia autorizzazione del soggetto o, in mancanza di divieto di quest'ultimo, i parenti acconsentano. — Discussa dalla Commissione Giustizia del Senato in sede deliberante (rel. *Picchiotti*) il 20 febbraio 1957 e approvata il 27 febbraio con emendamenti di carattere formale e tecnico e con il titolo modificato in: « *Prelievo di parti del cadavere a scopo di trapianto terapeutico* ». — Discussa e approvata definitivamente dalla Commissione Giustizia della Camera in sede legislativa il 22 marzo 1957. — **Legge 3 aprile 1957, n. 235.**

Proposta di legge del dep. Colitto, ann. il 21 settembre 1955, svolta e presa in considerazione il 28 giugno 1956 (C. n. **1773**): *Modificazione degli articoli 41, 66 e 67 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265* (v. *Enti locali:* Personale). — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera in sede legislativa.

Proposta di legge del dep. Selvaggi, ann. il 13 ottobre 1955, svolta e presa in considerazione il 16 dicembre 1955 (C. n. **1816**): *Norme per il conferimento di posti di ruolo per i medici che tali posti occupano interinalmente da oltre dieci anni.* — Stabilisce che i posti di ruolo sanitario, nel grado iniziale delle relative piante organiche delle amministrazioni statali, provinciali e comunali, sono aumentati di tanti posti in soprannumero quanti ne sono conferiti, in deroga alle disposizioni del T. U. delle leggi sanitarie, mediante concorso interno per titoli con esenzione dal limite massimo di età a quei medici, non di ruolo, che alla data di entrata in vigore della legge hanno compiuto almeno 10 anni di servizio consecutivo presso la medesima amministrazione, indipendentemente dalle mansioni esplicate. L'anzianità di servizio prevista è ridotta a 7 anni per i medici non di ruolo che siano mutilati, invalidi di guerra, ex combattenti, reduci, perseguitati politici o assimilati. — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera in sede legislativa.

D. P. R. 23 febbraio 1956 (*Gazz. Uff. n. 89*): Nomina dei componenti il Consiglio superiore di sanità per il triennio 1956-58. — Alcuni componenti sono stati sostituiti con *dd. P. R. 29 novembre 1956* (*Gazz. Uff. n. 16 del 1957*), *22 gennaio 1957* (*Gazz. Uff. n. 63*), *18 dicembre 1957* (*Gazz. Uff. n. 39 del 1958*) e *21 gennaio 1958* (*Gazz. Uff. n. 64*).

Proposta di legge* del dep. Bucciarelli Ducci ed altri, ann. l'8 marzo 1956 (C. n. **2112, S. n. **1587**): *Modifica dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265* (v. *Cimiteri*). — **Legge 4 dicembre 1956, n. 1428.**

Disegno di legge* pres. il 15 marzo 1956 dal Pres. del Cons. Segni (C. n. **2128, S. n. **1692**): *Valutazione del servizio prestato dalle ostetriche già addette agli uffici sanitari provinciali.* — Approvato dalla Commissione Interni della Camera in sede legislativa (rel. *Cotellessa*) il 5 ottobre 1956. Modificato dalla Commissione Interni del Senato in sede deliberante (rel. *Samek Lodovici*). Approvato definitivamente dalla Commissione Interni della Camera il 15 marzo 1957. — Nel testo definitivo stabilisce che nei concorsi pubblici per i quali, alla data di entrata in vigore della legge, non sia scaduto il termine per la presentazione delle domande ed in quelli che avranno luogo entro cinque anni dalla data medesima, il servizio prestato dalle ostetriche addette all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e agli uffici sanitari provinciali sia equiparato, per metà della sua durata, a quello delle titolari della condotta. Inoltre, nei confronti delle predette ostetriche, non si applica la disposizione concernente il limite massimo di età fissato per l'ammissione ai concorsi. Per le ostetriche, che all'epoca dell'assunzione in servizio presso la sanità pubblica erano già titolari di condotta, il servizio presso l'Alto Commissariato o presso gli uffici sanitari provinciali è utile agli effetti del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni agli impiegati degli enti locali. — **Legge 28 marzo 1957, n. 232.**

Proposta di legge del dep. Biagioni, ann. il 13 aprile 1956 (C. n. **2182**): *Modifica dell'articolo 229 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265* (v. *Acquedotti*). — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera in sede legislativa.

D. P. R. 30 maggio 1956, n. 693: Rettifica di dichiarazione di zona di endemia malarica per alcuni territori del comune di Catania.

Proposta di legge dei deputati Infantino e Cucco, ann. il 5 luglio 1956, svolta e presa in considerazione il 7 novembre 1956 (*urg.*) (C. n. **2360**): *Norme sul prelevamento di cornea umana a scopo di trapianto.* — Mira a rendere possibile il trapianto della cornea dal cadavere ancora prima che siano trascorse quarantotto ore dalla morte e dà facoltà ai cittadini affetti da cecità bilaterale, ai quali la cheratoplastica può, in tutto od in parte, restituire la vista, di chiedere al medico provinciale l'autorizzazione per il prelievo della cornea dal cadavere di persona che in vita ne abbia fatto regolare donazione, o da altro cadavere, nei modi e nei limiti consentiti dalla legge. Per i cittadini meno abbienti le spese inerenti all'operazione del trapianto e del ricovero ospedaliero vengono assunte a carico dello Stato, qualora si tratti di soggetto non avente diritto all'assistenza sanitaria a carico di enti di previdenza ed assistenza e che non fruisca di un reddito individuale o familiare superiore a lire cinquecentomila annue. Coloro che in seguito al trapianto della cornea recuperano la vista sono ammessi, se di età non superiore agli anni cinquantacinque, a frequentare i corsi di qualificazione professionale svolti a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al termine dei quali, insieme con l'idoneità professionale, essi acquisiscono il diritto all'assunzione obbligatoria al lavoro nei modi e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio. — Rimasta presso la Commissione Lavoro e sanità della Camera in sede referente.

D. P. R. 9 agosto 1956, n. 1111: Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di igiene, sanità pubblica ed assistenza sanitaria (v. *Sicilia*).

Proposta di legge dei senatori Santero e Benedetti, ann. il 1° ottobre 1956 (S. n. **1665**): *Modifica all'articolo 68 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.* — Eleva da 32 a 35 anni il limite massimo di età per adire ai concorsi per medico o veterinario condotto. — In discussione presso la Commissione Igiene e sanità del Senato, in sede deliberante, il 24 ottobre 1956, ove si pronunziano a favore il Presidente *Benedetti* e i senatori *Alberti*, *Sibille* e *Criscuoli*. Intervengono altresì il sen. *Boccassi* e il sen. *Mastrosimone*, che propone di soprassedere alla discussione, il sen. *Samek Lodovici* e l'Alto Commissario *Tessitori*, contrari. Rimessa all'Assemblea, a norma dell'art. 24 Reg., il 5 dicembre 1956. — La relazione della Commissione Igiene e sanità (rel. *Benedetti*), presentata il 23 gennaio 1957, propone l'approvazione del provvedimento. — Rimasta in stato di relazione al Senato.

D. Alto Commiss. igiene e sanità pubblica 12 ottobre 1956 (*Gazz. Uff. n. 311*): Periodicità del cambio delle divise del personale subalterno della Sanità pubblica addetto ai servizi quarantenari.

Proposta di legge del sen. Benedetti, ann. il 25 gennaio 1957 (* S. n. **1830**, C. n. **2755**): *Modifica agli articoli 37 e 86 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265* (v. *Enti locali:* Personale). — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera in sede legislativa.

D. P. R. 30 giugno 1957, n. 857: Rettifica della dichiarazione di zona di endemia malarica per il territorio del comune di Caorle (Venezia).

Proposta di legge* dei senatori Benedetti e Piechele, ann. il 24 luglio 1957 (S. n. **2080, C. n. **3502**): *Interpretazione autentica dell'articolo 367, lettera* b), *del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265* (v. *Professioni:* Professioni sanitarie). — **Legge 21 marzo 1958, n. 235.**

Proposta di legge del dep. Murdaca, ann. il 2 agosto 1957, svolta e presa in considerazione il 22 ottobre 1957 (C. n. **3135**): *Norme per il conferimento di*

posti di ruolo occupati interinalmente da sanitari da oltre 10 anni. — I medici interini, ufficiali sanitari, veterinari e chimici non di ruolo, comunque assunti dalle amministrazioni statali, provinciali e comunali o da enti pubblici, che abbiano compiuto almeno dieci anni di servizio come interini nella stessa amministrazione e che abbiano i requisiti per partecipare ai concorsi delle rispettive categorie saranno immessi nel posto di ruolo nel quale prestano servizio senza tener conto dei limiti di età. — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera in sede referente.

27 settembre 1957. — L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica *Mott* riferisce alla Commissione Lavoro e sanità della Camera sulla situazione sanitaria del paese in relazione alla epidemia di influenza denominata febbre asiatica.

D. Alto Commiss. igiene e sanità pubblica 14 novembre 1957 (Gazz. Uff. n. 31 del 1958): Controllo di Stato sul vaccino antinfluenzale. — Stabilisce che il vaccino antinfluenzale è sottoposto, oltre che alla vigilanza ordinaria, al controllo preventivo da parte dell'Istituto superiore di sanità.

D. Alto Commiss. igiene e sanità pubblica 23 dicembre 1957 (Gazz. Uff. n. 6 del 1958): Elenco dei coloranti non nocivi per l'impiego nelle sostanze alimentari e negli oggetti d'uso personale e domestico.

D. P. R. 18 febbraio 1958, n. 307: Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera (v. *Trentino-Alto Adige*).

Decreti del Presidente della Repubblica concernenti revoche di dichiarazione di zone di endemia malarica: 26 marzo 1953, n. 599 (54 comuni della provincia di Milano); 6 ottobre 1953, n. 1154 (26 comuni della provincia di Taranto); 22 novembre 1953, n. 1095 (4 comuni della provincia di Chieti);

10 aprile 1954, n. 828 (comune di Sannicola ed altri comuni della provincia di Lecce); 30 giugno 1954, n. 1110 (zone in provincia di Taranto); 16 ottobre 1954, n. 1259 (alcuni comuni della provincia di Pavia); 22 dicembre 1954, n. 1511 (zone in provincia di Frosinone);

14 marzo 1955, n. 472 (comuni della provincia di Verona); 26 giugno 1955, n. 892 (comuni della provincia di Roma); 27 agosto 1955, n. 982 (3 comuni della provincia di Padova); 27 agosto 1955, n. 1033 (zona in provincia di Milano);

24 febbraio 1956, n. 313 (comune di Turriaco, provincia di Gorizia); 29 marzo 1956, n. 522 (8 comuni della provincia di Reggio Calabria); 8 giugno 1956, n. 742 (alcuni comuni della provincia di Campobasso); 31 luglio 1956, n. 1125 (alcuni comuni della provincia di Venezia); 9 novembre 1956, n. 1462 (alcuni comuni della provincia di Bari e delimitazione della nuova zona malarica del comune di Barletta); 13 novembre 1956, n. 1482 (alcuni comuni della provincia di Ferrara); 4 dicembre 1956, n. 1669 (43 comuni della provincia di Lecce);

13 maggio 1957, n. 536 (16 comuni della provincia di Avellino); 30 giugno 1957, n. 856 (alcuni comuni dllla provincia di Venezia); 8 novembre 1957, n. 1365 (alcuni comuni della provincia di Caserta).

Decreti del Presidente della Repubblica concernenti nomina di Consigli provinciali di sanità per il triennio 1954-56:

13 novembre 1953: Ferrara, Napoli e Siena (*Gazz. Uff. nn. 13, 14 e 15 del 1954*);

22 novembre 1953: Rieti, Ascoli Piceno, Viterbo, Bergamo, Sondrio, Udine, Teramo, Campobasso, L'Aquila, Varese, Genova, Frosinone, Lecce, Parma, Trento, Mantova, Macerata, Nuoro, La Spezia, Ravenna, Pistoia, Pisa, Bari, Pavia, Reggio Emilia, Agrigento, Taranto, Enna, Venezia, Alessandria e Padova (*Gazz. Uff. nn. 16, 18-20, 22, 24, 25, 28-33 e 35 del 1954*);

17 dicembre 1953: Arezzo, Ancona, Asti, Belluno, Bolzano, Brescia, Caltanissetta, Catania, Como, Cuneo, Firenze, Foggia, Latina, Livorno, Lucca,

Milano, Novara, Palermo, Modena, Perugia, Ragusa, Potenza, Sassari, Pescara, Rovigo, Savona, Terni, Treviso, Verona, Trapani, Vicenza, Cagliari e Massa Carrara (*Gazz. Uff. nn. 69-76 del 1954*);

27 dicembre 1953: Pesaro-Urbino e Cremona (*Gazz. Uff. n. 76 del 1954*);

12 gennaio 1954: Chieti, Avellino, Imperia, Gorizia, Matera, Cosenza, Siracusa e Torino (*Gazz. Uff. nn. 78 e 79*);

14 gennaio 1954: Catanzaro, Roma, Grosseto, Messina, Salerno, Vercelli e Benevento (*Gazz. Uff. nn. 100 e 101*);

26 gennaio 1954: Piacenza (*Gazz. Uff. n. 80*);

23 marzo 1954: Caserta (*Gazz. Uff. n. 13*);

7 maggio 1954: Reggio Calabria (*Gazz. Uff. n. 164*).

Decreti prefettizi concernenti nomina di Consigli provinciali di sanità per il triennio 1957-59:

10 aprile 1957: Arezzo (*Gazz. Uff. n. 206*);

13 aprile 1957: Enna (*Gazz. Uff. n. 144*);

2 maggio 1957: Foggia (*Gazz. Uff. n. 126*);

24 maggio 1957: Verona (*Gazz. Uff. n. 146*);

5 luglio 1957: Vercelli (*Gazz. Uff. n. 184*);

19 luglio 1957: Gorizia (*Gazz. Uff. n. 188*);

1° agosto 1957: Avellino (*Gazz. Uff. n. 206*);

19 agosto 1957: Potenza (*Gazz. Uff. n. n. 214*);

3 ottobre 1957; Reggio Emilia (*Gazz. Uff. n. 258*).

Decreti prefettizi concernenti nomina dei Consigli provinciali di sanità per il triennio 1958-60:

28 dicembre 1957: Firenze (*Gazz. Uff. n. 19 del 1958*).

Interr. Berardi, ann. 24 luglio 1953: Provvedimenti igienico-sanitari in provincia di Perugia (r. s.); es. 19 agosto 1953.

Interr. Walter, ann. 24 agosto 1953: Casi di poliomielite in provincia di Verona (r. s.); es. 29 settembre 1953.

Interp. Lucifredi, ann. 22 settembre 1953: Epidemia di tifo a Catanzaro.

Interr. Calandrone Giacomo, ann. 22 settembre 1953: Epidemia di tifo in Sicilia (r. s.); es. 20 ottobre 1953.

Interr. sen. Zelioli Lanzini, ann. 20 ottobre 1953: Cure e assistenza dei bambini discinetici (r. s.); es. 18 novembre 1953.

Interr. Geraci, ann. 29 ottobre 1953: Vendita delle insuline ritardate alle classi meno abbienti (r. s.); es. 19 novembre 1953.

Interr. Cavallotti, ann. 27 novembre 1953: Attrezzatura sanitaria nazionale per la cura dei poliomielitici (r. s.); es. 17 dicembre 1953.

Interr. sen. Busoni, ann. 17 dicembre 1953: Creazione di un centro poliomielitico ad Arezzo (r. s.); es. 12 febbraio 1954.

Interr. Antoniozzi, ann. 26 gennaio 1954: Istituzione di centri di studio, diagnosi e cura dei tumori in Calabria (r. s.); es. 23 marzo 1954.

Interr. Berlinguer, ann. 18 febbraio 1954: Facilitazioni per gli accertamenti schermografici interessanti le maestranze degli stabilimenti industriali (r. s.); es. 4 maggio 1954.

Interr. Di Prisco, ann. 10 marzo 1954: Creazione di consorzi provinciali per la lotta contro il cancro (r. s.); es. 10 aprile 1954.

Interr. sen. Caldera, ann. 1° aprile 1954: Istituzione di consorzi provinciali per la lotta contro il cancro; es. 3 giugno 1954.

Interr. Buffone, ann. 13 maggio 1954: Aumento delle autoambulanze per l'assistenza odontoiatrica nelle scuole periferiche e nei sobborghi (r. s.); es. 8 giugno 1954.

Interr. Scalia, ann. 24 giugno 1954: Istituzione di un ruolo unico nazionale per gli ufficiali sanitari (r. s.); es. 20 luglio 1954.

Interr. Scalia, ann. 24 giugno 1954: Costituzione di centri provinciali per i servizi di profilassi medica sociale (r. s.); es. 26 luglio 1954.

Interr. Graziosi, ann. 16 luglio 1954: Tutela della salute pubblica contro l'infestazione da sclerozi di segala cornuta nel grano raccolto in Emilia (r. s.); es. 4 agosto 1954.

Interp. sen. Marzola, ann. 22 settembre 1954: Esalazioni nocive dalle acque del fiume Olona, cariche di rifiuti della raffineria di oli minerali della « Condor » in Milano.

Interr. Dosi, ann 29 settembre 1954: Osservanza delle norme legislative sulla vivisezione di alcuni animali vertebrati a sangue caldo negli istituti e laboratori scientifici (r. s.); es. 29 ottobre 1954.

Interr. Buffone, ann. 29 settembre 1954: Sperimentazione della formula per la terapia dei tumori reperita dal geologo G. Rogliano da Vico (Cosenza) (r. s.); es. 9 novembre 1954.

Interr. Gallico Spano Nadia, ann. 9 novembre 1954: Manifestazioni di infezioni di poliomielite ad Iglesias e Cagliari a causa delle restrizioni nella erogazione dell'acqua; es. 20 dicembre 1954.

Interr. Covelli, ann. 12 novembre 1954: Provvidenze a favore di Benevento colpita da epidemia tifoidea (tramutata in r. s.); es. 13 giugno 1955.

Interr. Polano, ann. 3 dicembre 1954: Provvedimenti per l'epidemia di poliomielite in Sardegna (tramutata in r. s.); es. 17 dicembre 1955.

Interr. Berlinguer, ann. 13 dicembre 1954: Epidemia di poliomielite a Cagliari (r. s.); es. 19 gennaio 1955.

Interr. Villani, ann. 14 dicembre 1954: Assistenza dei cittadini di Benevento colpiti da un'epidemia tifoidea (r. s.); es. 18 gennaio 1955.

Interr. Almirante, ann. 23 dicembre 1954: Epidemia di tifo scoppiata a Cisterna (Latina) (r. s.); es. 22 gennaio 1955.

Interr. Bufardeci, ann. 21 aprile 1955: Decessi per avvelenamento di alcuni bambini di Ramacca (Catania) (r. s.); es. 13 giugno 1955.

Interr. sen. Braschi, ann. 21 aprile 1955: Proposte avanzate dalla Commissione per il coordinamento delle attrezzature sanitarie del Paese (r. s.); es. 13 luglio 1955.

Interr. Clocchiatti, ann. 25 maggio 1955: Epidemia di tifo a Orezzoli, Ottone e Piacenza (tramutata in r. s.); es. 18 gennaio 1956.

Interr. Lucifero, ann. 25 luglio 1955: Revoca della dichiarazione di zona di endemia malarica a Crotone (r. s.); es. 21 settembre 1955.

Interr. Franceschini Giorgio, ann. 21 settembre 1955: Per evitare duplicati di centri di datori di sangue (r. s.); es. 25 ottobre 1955.

Interr. Berardi, ann. 21 ottobre 1955: Provvedimenti per i casi di meningite cerebrospinale epidemica verificatisi a Perugia (r. s.); es. 3 dicembre 1955.

Interr. Chiaramello, ann. 23 febbraio 1956: Nuovo regolamento per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica (r. s.); es. 28 marzo 1956.

Interr. Rossi Maria Maddalena, ann. 20 luglio 1956: Rilevamento sistematico della radioattività dell'aria (r. s.); es. 9 ottobre 1956.

Interr. sen. Valenzi, ann. 1° marzo 1957: Utilizzazione in Italia del vaccino antipoliomielitico del tipo Salk; es. 5 aprile 1957.

Interp. sen. Roda, ann. 6 maggio 1957: Provvedimenti da adottarsi in conseguenza del forte aumento della radioattività atmosferica.

Interr. Cinciari Rodano Maria Lisa, ann. 1° luglio 1957: Vaccinazioni antipoliomielitiche (r. s.); es. 18 settembre 1957.

Interr. Chiaramello, ann. 26 luglio 1957: Abusiva vivisezione di cani nei laboratori (r. s.); es. 24 settembre 1957.

Interr. Berardi, ann. 18 settembre 1957: Creazione di centri regionali di virologia (r. s.); es. 28 gennaio 1958.

Interr. sen. Montagnani e Alberti, ann. 24 e 26 settembre 1957: Reale situazione sanitaria del Paese in relazione all'epidemia di influenza asiatica; es. 26 settembre 1957.

Interr. Di Mauro, ann. 3 ottobre 1957: Assegnazione di vaccino antinfluenzale alla Sicilia (r. s.); es. 18 novembre 1957.

Interr. Moscatelli, ann. 3 ottobre 1957: Provvidenze per l'epidemia di poliomielite a Intra (Novara) (r. s.); es. 2 dicembre 1957.

Interr. Baglioni, ann. 30 ottobre 1957: Servizi igienici in Chiusi (Siena) (r. s.); es. 20 dicembre 1957.

Interr. Dante, ann. 11 dicembre 1957: Provvidenze in Pezzolo di Messina per epidemia tifoidea (r. s.); es. 28 gennaio 1958.

2. ISTITUTI E CENTRI SANITARI (v. pure: *Radiocomunicazioni – Sardegna:* Legislazione regionale).

D. Alto Commiss. igiene e sanità pubblica 5 marzo 1953 (*Gazz. Uff. n. 219*): Nomina dei membri del Consiglio direttivo dell'Istituto di malariologia « Ettore Marchiafava » in Roma.

D. Pres. Cons. Min. 11 luglio 1953 (*Gazz. Uff. n. 69 del 1954*): Determinazione del contingente dei salariati temporanei nell'Istituto superiore di sanità per l'esercizio finanziario 1953-54 (n. 30 unità). — Detto contingente resta immutato negli esercizi 1954-55 (*d. Pres. Cons. Min. 1° luglio 1954, Gazz. Uff. n. 232*) e 1955-56 (*d. Pres. Cons. Min. 1° luglio 1955, Gazz. Uff. n. 218*). Viene ridotto a 28 unità negli esercizi 1956-57 (*d. Pres. Cons. Min. 1° luglio 1956, Gazz. Uff. n. 291*) e 1957-58 (*d. Pres. Cons. Min. 1° luglio 1957, Gazz. Uff. n. 307*).

D. P. R. 20 ottobre 1953, n. 1229: Approvazione del nuovo statuto della Società italiana di dermatologia e sifilografia, con sede in Roma.

Proposta di legge* del dep. Caronia ed altri, ann. il 27 novembre 1953, svolta e presa in considerazione il 25 maggio 1954 (C. n. **425, S. n. **768**): *Contributo annuo di lire 16.180.000 a favore del « Centro internazionale radio-medico »* (*C. I. R. M.*) (v. *Radiocomunicazioni*). — **Legge 31 marzo 1955, n. 209.**

D. Alto Commiss. igiene e sanità pubblica 17 dicembre 1953 (*Gazz. Uff. n. 3 del 1954*): Costituzione del Collegio sindacale dell'Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle Venezie per l'anno finanziario 1° novembre 1953-31 ottobre 1954. — Per i successivi esercizi detto Collegio sindacale è stato costituito con *decreti 3 agosto 1955* (*Gazz. Uff. n. 215*); *5 novembre 1955* (*Gazz. Uff. n. 290*); *5 gennaio 1957* (*Gazz. Uff. n. 21*); *5 dicembre 1957* (*Gazz. Uff. n. 311*).

Disegno di legge pres. il 2 gennaio 1954 dal Pres. del Cons. Pella (C. n. **560**): *Istituzione in Roma dell'Istituto di scienze della costituzione umana e della nutrizione.* — Riproduce con poche varianti il disegno di legge C. n. 2819 della I Legislatura. — Stabilisce che l'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed assolve alla sua finalità sotto la vigilanza e la tutela della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica). I compiti dell'Istituto sono: 1°) studi e ricerche sperimentali e cliniche sui problemi della costituzione umana e della nutrizione; 2°) consulenza tecnico-scientifica nel settore della produzione alimentare; 3°) ricovero e cura di pazienti affetti da malattie della costituzione e della nutrizione. Al conseguimento dei suoi scopi istituzionali l'Istituto provvede con il patrimonio (costituito dall'area, sita nella zona dell'ex Esposizione Universale di Roma, delimitata nella allegata planimetria, dall'edificio in essa costruito, nonché dall'arredamento e dalle relative attrezzature tecniche) e con i proventi della sua attività. Le altre disposizioni riguardano gli organi dell'Istituto e la loro composizione. — Ritirato il 18 gennaio 1955.

D. M. 22 aprile 1954 (*Gazz. Uff. n. 118*): Composizione del Collegio del sindaci dell'Istituto di medicina sociale, con sede in Roma, per il quadriennio 1954-57.

D. P. R. 4 dicembre 1954, n. 1571: Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto del Centro per la lotta contro il reumatismo e le cardiopatie, con sede in Ancona.

D. P. R. 2 aprile 1955, n. 308: Erezione in ente morale dell'Istituto nazionale per il diabete e le malattie del ricambio, con sede in Roma.

D. P. R. 8 agosto 1955, n. 748: Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale incaricato dell'Istituto superiore di sanità. — È concesso,

per il periodo 1° gennaio 1954-30 giugno 1955, nelle misure stabilite per il personale statale cui il personale dell'Istituto è stato parificato.

Proposta di legge del sen. Spallicci ed altri, ann. il 7 ottobre 1955 (*S. n. **1171**, C. n. **2102**): *Istituzione di centri di cura e di ricovero per minorati psichici dell'età evolutiva.* — Attribuisce alle provincie o consorzi di provincie, sotto le direttive ed il controllo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, la cura dei minorati psichici dell'età evolutiva, mediante la corresponsione di sussidi e contributi e l'istituzione di ambulatori, nonchè di appositi istituti di ricovero con fini terapeutici, didattici e di avviamento professionale. — Approvata dalla Commissione Igiene e sanità del Senato il 29 febbraio 1956. — Rimasta presso la Commissione Lavoro e sanità della Camera in sede legislativa.

DD. P. R. 30 gennaio 1956, nn. 353 e 355: Riconoscimento della personalità giuridica del « Centro per lo studio della chimica delle fermentazioni e della crescita dei batteri » e del « Centro di studio per la lotta contro gli insetti nocivi », con sede in Roma presso l'Istituto superiore di sanità.

D. P. R. 10 gennaio 1957, n. 3: Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. — La parte III, capo I, riguarda l'Istituto superiore di sanità, e si divide in due Sezioni. La I detta la composizione del Comitato amministrativo, che esercita le funzioni di Consiglio di amministrazione dell'Istituto; la II stabilisce le norme per la nomina ad assistente aggiunto e le promozioni ad aiuto, a primo aiuto, ad aiuto principale, a capo laboratorio di 1ª classe e a sorvegliante capo, nonché per la nomina a capo laboratorio di 2ª classe (che avviene con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità su proposta del direttore generale dell'Istituto). Fissa pure le competenze per la redazione dei rapporti informativi e dei giudizi complessivi, a seconda del grado rivestito dagli impiegati, e tratta dell'attività professionale consentita e del collocamento a riposo del direttore generale (che avviene al compimento del 75° anno di età).

Proposta di legge del dep. Scotti Francesco ed altri, ann. 15 marzo 1957, svolta e presa in considerazione il 23 ottobre 1957 (*urg.*) (C. n. **2791**): *Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.* — Propone l'istituzione, nelle città industrializzate o con intenso traffico di veicoli a motore a scoppio, di centri di studi per l'inquinamento atmosferico, dotati di idonei impianti per il rilevamento delle condizioni atmosferiche. — Rimasta presso la Commissione Lavoro e sanità della Camera in sede referente.

D. P. R. 2 aprile 1957, n. 504: Conferimento della personalità giuridica al « Centro di studio per la difesa contro le radiazioni », con sede in Roma.

Proposta di legge del sen. Mastrosimone, ann. il 13 giugno 1957 (S. n. **2020**): *Autorizzazione agli Enti di riforma fondiaria per l'istituzione di centri sanitari.* — Stabilisce che gli Enti di colonizzazione e di trasformazione fondiaria per la Puglia, la Lucania ed il Molise possano essere autorizzati ad istituire, nell'ambito dei rispettivi comprensori ed in relazione alle esigenze degli assegnatari, infermerie situate nelle zone che siano carenti di assistenza ospedaliera. — Rimasta presso la Commissione Agricoltura del Senato in sede deliberante.

Disegno di legge* pres. il 19 novembre 1957 dal Pres. del Cons. Zoli (S. n. **2249, C. n. **3375**): *Carriere direttive del personale tecnico dell'Istituto superiore di sanità, disciplinate da disposizioni particolari.* — Dispone la soppressione delle qualifiche di capo laboratorio di 1ª e 2ª classe nei ruoli dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità e la creazione di un posto di capo laboratorio (coefficiente 900) per ciascun laboratorio. Detta qualifica viene assunta subito dal capo laboratorio di 1ª classe in servizio. — **Legge 21 marzo 1958, n. 266.**

D. M. 28 febbraio 1958 (*Gazz. Uff. n. 59*): Costituzione dell'Istituto di medicina sociale, per il quadriennio 1958-1961.

D. Alto Commiss. igiene e sanità pubblica 30 aprile 1958 (*Gazz. Uff. 117*): Costituzione della Presidenza dell'Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle Venezie.

3. LOTTA CONTRO LA TUBERCOLOSI (v. pure: *Assicurazioni sociali – Assistenza e beneficenza – Istruzione:* Istruz. superiore: Personale insegnante ecc. – *Pensioni di guerra – Sicilia:* Legislaz. regionale: Sanità).

D. Alto Commiss. igiene e sanità pubblica 4 luglio 1953 (*Gazz. Uff. n. 182*): Approvazione dello statuto interprovinciale antitubercolare tra i Consorzi provinciali antitubercolari di Belluno e Rovigo.

Proposta di legge del dep. Colitto, ann. il 21 agosto 1953 (C. n. **90**): *Costituzione dei comitati direttivi dei consorzi provinciali antitubercolari.* — In attesa che i consorzi vengano soppressi e siano affidati alle provincie, come servizi di istituto, i servizi oggi disimpegnati dai consorzi medesimi, propone che si ritorni subito, in via provvisoria, a quella formazione dei consigli di amministrazione che era stata stabilita dalla legge 23 giugno 1927, n. 1276, all'atto in cui i consorzi suddetti furono istituiti. — Rimasta presso la Commissione Lavoro e sanità della Camera in sede legislativa.

Proposta di legge del dep. L'Eltore, ann. il 9 dicembre 1953 (C. n. **477**): *Costituzione dei Comitati amministrativi dei Consorzi provinciali antitubercolari.* — Tende a sostituire il disposto dell'art. 273 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, relativo alla composizione dei Comitati amministrativi dei consorzi provinciali antitubercolari includendovi un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, un rappresentante dei medici tisiologi, uno dei medici igienisti, uno dei medici pediatri, una assistente sanitaria visitatrice, un cultore di medicina sociale, un assistente sociale, il delegato del provveditore agli studi e un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro. — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera in sede legislativa.

Proposta di legge del dep. L'Eltore ed altri, ann. il 19 dicembre 1953 (C. n. **531**): *Devoluzione a favore dei Consorzi provinciali antitubercolari di una quota parte dei residui attivi della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.* — Rimasta presso la Commissione Lavoro e sanità della Camera in sede referente.

Proposta di legge del sen. Boccassi, ann. il 23 marzo 1954 (S. n. **427**): *Estensione dell'indennità di profilassi antitubercolare ai dipendenti degli Istituti e Case di cura private per infermi di tubercolosi.* — Discussa dalla Commissione Lavoro del Senato in sede deliberante (rel. *Varaldo*) l'8 aprile e il 7 ottobre 1954. — Rimasta presso la Commissione Lavoro del Senato in sede deliberante.

Proposta di legge del sen. Braschi, ann. il 10 maggio 1954 (S. n. **517**): *Modifica all'articolo 281 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265* (v. *Ospedali*). — Respinta dalla Commissione Igiene e sanità del Senato il 10 novembre 1954.

D. M. 20 luglio 1954 (*Gazz. Uff. n. 177*): Costituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di una Commissione incaricata di raccogliere gli studi e i dati occorrenti al fine di predisporre la formulazione di uno schema di disegno di legge relativo ad una nuova organizzazione della difesa sociale contro la tubercolosi nella quale sia prevista la massima possibile efficienza anche preventiva e post-sanatoriale. — La Commissione è presieduta dall'on. A. Corsi. — Nuovi componenti sono stati designati con *d. M. 25 ottobre 1954* (*Gazz. Uff. n. 251*).

Proposta di legge del sen. Benedetti, ann. il 12 ottobre 1955 (S. n. **1173**): *Estensione del beneficio previsto dalla legge 9 aprile 1953, n. 310, a tutti i sanitari assunti presso le istituzioni antitubercolari senza rapporto stabile.* — Estende a detta categoria la corresponsione dell'indennità di profilassi antitubercolare. — Discussa dalla Commissione Igiene e sanità del Senato in sede deliberante il 16 novembre 1955. — Ritirata il 1° dicembre 1955.

27 aprile 1956. — La Commissione Lavoro del Senato in sede deliberante, durante l'esame di quattro proposte di legge concernenti *provvidenze per i tubercolotici* (nn. **851, 852, 917** e **918**), ascolta un'esposizione del Ministro *Vigorelli* sui criteri informatori del progetto predisposto dal Ministero del lavoro per il riordinamento dell'assistenza antitubercolare; il 4 luglio 1956 il Ministro

comunica che il progetto da lui elaborato per il riordinamento e l'estensione dell'assistenza antitubercolare è stato rielaborato in alcune parti e non è ancora definitivo (v. pure *Assicurazioni sociali:* Invalidità ecc.: Disposizioni particolari relative all'assicurazione contro la tubercolosi: S. n. 852).

Disegno di legge* pres. il 22 settembre 1956 dal Pres. del Cons. Segni (S. n. **1674, C. n. **2538**): *Schermografia di massa, effettuata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.* — Il disegno, che si inserisce nell'attività di lotta contro alcune fra le più diffuse malattie sociali (tubercolosi polmonari, cardiopatie, neoplasie), intende potenziare la schermografia di massa, attuabile soprattutto mediante le unità schermografiche mobili, stabilendo una speciale indennità, fissata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, a favore del personale addetto alle unità mobili, per stimolarne l'attività. L'Alto Commissariato può istituire appositi corsi di perfezionamento e specializzazione del personale; può inoltre affidare, sotto il suo controllo, la gestione delle unità schermografiche ai Consorzi provinciali antitubercolari. — Discussa e approvata dalle Commissioni Igiene e sanità del Senato in sede deliberante (rel. *Angrisani*) e Lavoro e sanità della Camera in sede legislativa (rel. *Storchi*) rispettivamente il 7 novembre e il 19 dicembre 1956. — **Legge 27 dicembre 1956, n. 1456.**

Interp. Gennai Tonietti Erisia, ann. 3 dicembre 1953: Criteri di ripartizione dei fondi stanziati nel bilancio dell'A. C. I. S. per la lotta contro la tubercolosi.

Interr. Turchi, Baglioni, Berlinguer, Guglielminetti e Bardanzellu, ann. 5 e 11 dicembre 1953 e 26 e 30 gennaio 1954: Integrazione del contributo governativo ai consorzi provinciali antitubercolari (r. s.); es. 14 e 18 maggio 1954.

Interp. Savio Emanuela, ann. 10 dicembre 1953: Criteri seguiti nella ripartizione dei fondi destinati alla lotta contro la tubercolosi.

Interr. sen. Locatelli, ann. 10 dicembre 1953: Falcidia di contributi a favore dei consorzi provinciali antitubercolari; es. 3 giugno 1954.

Interp. sen. Braschi, ann. 12 febbraio 1954: Disciplina della materia dell'integrazione dei bilanci dei consorzi antitubercolari (r. s.); es. 25 giugno 1954.

Interr. Invernizzi, ann. 5 marzo 1954: Ammissione al metodo di cura mediante jonoforesi dei degenti del villaggio sanatoriale di Sondalo (r. s.); es. 27 aprile 1954.

Interr. Laconi, ann. 25 marzo 1954: Contributo statale al consorzio antitubercolare di Cagliari (r. s.); es. 11 maggio 1954.

Interr. Almirante, ann. 29 luglio 1954: Intensificazione della commissione di coordinamento per l'assistenza ai tubercolotici (r. s.); es. 30 settembre 1954.

Interr. Caccuri, ann. 27 ottobre 1954: Organizzazione della difesa sociale contro la tubercolosi (r. s.); es. 16 novembre 1954.

Interr. Colasanto, ann. 4 maggio e 6 luglio 1956: Riforma delle attuali norme di difesa contro la tubercolosi (r. s.); es. 5 giugno e 9 ottobre 1956.

Interp. Berlinguer, ann. 20 giugno 1956: Presentazione da parte del Governo di un disegno di legge per la riforma dell'assistenza antitubercolare.

Interr. Gennai Tonietti Erisia, ann. 19 settembre 1957: Provvidenze per i consorzi provinciali antitubercolari (r. s.); es. 4 febbraio 1958.

4. SANITÀ MARITTIMA ED AEREA.

Ordinanza Alto Commiss. igiene e sanità pubblica 29 agosto 1953 (*Gazz. Uff. n. 202*): Revoca dell'ordinanza di sanità aerea n. 1 del 25 aprile 1953, concernente le provenienze dagli aeroporti della circoscrizione di Calcutta (India).

Ordinanza Alto Commiss. igiene e sanità pubblica 30 aprile 1954 (*Gazz. Uff. n. 104*): Sottoposizione alle misure contro il colera delle provenienze dagli aeroporti della circoscrizione di Calcutta (India). — Revocata con *ordinanza 27 agosto 1954* (*Gazz. Uff. n. 200*).

D. Alto Commiss. igiene e sanità pubblica 20 novembre 1954 (*Gazz Uff. n. 298*): Autorizzazione all'Ufficio di sanità marittima del porto di Trieste a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla e le altre malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale.

Ordinanze Alto Commiss. igiene e sanità pubblica 18 aprile 1955 (*Gazz. Uff. nn. 94 e 101*): Ordinanza di sanità marittima n. 1 e ordinanza di sanità aerea n. 1 per le provenienze dai porti e dagli aeroporti di Rangoon (Birmania). — Revocate con *ordinanze 12 ottobre 1955* (*Gazz. Uff. n. 240*).

D. Alto Commiss. igiene e sanità pubblica 20 aprile 1955 (*Gazz. Uff. n. 96*): Ordinanza di sanità marittima n. 2 per le provenienze dal porto e dagli aeroporti della circoscrizione di Dar-es-Salaam (Tanganyka). — Revocata con *ordinanza 23 maggio 1955* (*Gazz. Uff. n. 139*).

D. Alto Commiss. igiene e sanità pubblica 21 maggio 1955 (*Gazz. Uff. n. 123*): Ordinanza di sanità aerea n. 3 per le provenienze dagli aeroporti della circoscrizione di Calcutta (India). — Revocata con *ordinanza 31 agosto 1955* (*Gazz. Uff. n. 206*).

D. Alto Commiss. igiene e sanità pubblica 31 agosto 1955 (*Gazz. Uff. n. 217*): Autorizzazione all'Ufficio sanitario provinciale ed all'Ufficio di sanità marittima di Cagliari a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i certificati validi per uso internazionale.

D. Alto Commiss. igiene e sanità pubblica 9 febbraio 1956 (*Gazz. Uff. n. 36*): Ordinanza di sanità aerea n. 1, riguardante le provenienze dagli aeroporti della circoscrizione di Rangoon (Birmania).

D. Alto commiss. igiene e sanità pubblica 9 febbraio 1956 (*Gazz. Uff. n. 36*): Ordinanza di sanità marittima n. 1, riguardante le provenienze dal porto di Rangoon (Birmania). — Revocata con *ordinanza 30 giugno 1956* (*Gazz. Uff. n. 166*).

D. Alto Commiss. igiene e sanità pubblica 29 maggio 1956 (*Gazz. Uff. n. 151*): Ordinanza di sanità aerea n. 2, riguardante la sottoposizione alle misure contro il colera delle provenienze aeree dalla circoscrizione di Calcutta (India). — Revocata con *ordinanza 7 agosto 1956* (*Gazz. Uff. n. 215*).

Ordinanza Alto Commiss. igiene e sanità pubblica 30 giugno 1956 (*Gazz. Uff. n. 166*): Ordinanza di sanità marittima ed aerea n. 3 del 1956, concernente l'assoggettamento delle provenienze dalla città di Rangoon (Birmania) alle misure quarantenarie contro il vaiolo.

Ordinanza Alto Commiss. igiene e sanità pubblica 15 gennaio 1957 (*Gazz. Uff. n. 33*): Ordinanza di sanità marittima ed aerea n. 1 per le provenienze marittime ed aeree dal Libano e dall'Iraq. — Revocata con *ordinanza 14 giugno 1957* (*Gazz. Uff. n. 160*).

Ordinanza Alto Commiss. igiene e sanità pubblica 15 febbraio 1957 (*Gazz. Uff. n. 72*): Ordinanza di sanità aerea n. 2 per le provenienze dalla circoscrizione di Calcutta (India). — Revocata con *ordinanza 22 agosto 1957* (*Gazz. Uff. n. 225*).

Ordinanza Alto Commiss. igiene e sanità pubblica 28 febbraio 1957 (*Gazz. Uff. n. 72*): Ordinanza di sanità marittima ed aerea n. 3 per le provenienze dagli Stati del Libano e dell'Iraq.

Ordinanza Alto Commiss. igiene e sanità pubblica 1° aprile 1957 (*Gazz. Uff. n. 105*): Ordinanza di sanità aerea n. 4 per le provenienze aeree dalla circoscrizione di Rangoon (Birmania). — Revocata con *ordinanza 28 maggio 1957* (*Gazz. Uff. n. 160*).

Ordinanza Alto Commiss. igiene e sanità pubblica 24 maggio 1957 (*Gazz. Uff. n. 145*): Ordinanza di sanità aerea n. 5 per le provenienze dalla circoscrizione di Calcutta (India). — Revocata con *ordinanza 7 agosto 1957* (*Gazz. Uff. n. 206*).

Ordinanza Alto Commiss. igiene e sanità pubblica 7 agosto 1957 (*Gazz. Uff. n. 207*): Ordinanza di sanità aerea n. 9 per le provenienze aeree dalla circoscrizione di Bombay (India). — Revocata con *ordinanza 11 gennaio 1958* (*Gazz. Uff. n. 42*).

Ordinanza Alto Commiss. igiene e sanità pubblica 14 novembre 1957 (*Gazz. Uff. n. 291*): Ordinanza di sanità aerea n. 10 per le provenienze aeree dalla circoscrizione di Djakarta (Indonesia). — Revocata con *ordinanza 10 gennaio 1958* (*Gazz. Uff. n. 69*).

Ordinanze Alto Commiss. igiene e sanità pubblica 19 aprile 1958 (*Gazz. Uff. n. 105*): Ordinanze di sanità aerea nn. 3 e 4 riguardanti le provenienze dalle circoscrizioni di Calcutta e Bombay (India).

SANITARI, v. *Professioni* (Professioni sanitarie) e le voci ivi richiamate.

SANTA CATERINA DA SIENA, v. *Feste nazionali e civili.*

SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, v. *Enti locali* (Finanza ecc.: Tassa sui marmi).

SANZIONI DISCIPLINARI, v. *Amnistia* ecc. – *Impiegati e salariati dello Stato* (Altre disposizioni generali ecc.).

SARDEGNA

1. LEGISLAZIONE STATALE – 2. LEGISLAZIONE REGIONALE: a) *Acque e impianti elettrici* – b) *Agricoltura e zootecnia* – c) *Antichità e belle arti* – d) *Apicoltura* – e) *Artigianato* – f) *Assistenza* – g) *Banche e istituti di credito* – h) *Bilanci* – i) *Cooperazione* – l) *Elezioni* – m) *Enti locali e circoscrizione amministrativa* – n) *Farmacie* – o) *Foreste e sughero* – p) *Industrie, commercio e miniere* – q) *Istruzione ed enti di cultura* – r) *Lavoro* – s) *Marina mercantile e pesca* – t) *Opere pubbliche* – u) *Ordinamento regionale e personale* – v) *Referendum* – z) *Sanità* – aa) *Servizi antincendi* – bb) *Società* – cc) *Trasporti e strade* – dd) *Turismo.*

Vedi pure: *Agricoltura – Assicurazioni sociali* (Malattie) – *Banche – Carabinieri – Carbonia – Cinematografia – Comunità europee* (Comunità europea del carbone e dell'acciaio) – *Contratti agrari e prestazioni fondiarie – Credito fondiario* ecc. – *Credito industriale – Ente autonomo del Flumendosa – Industrie* (Disp. gen.) – *Istruzione* (Istruzione superiore: Istituzione, trasformazione, ecc. – Edifici scolastici ecc.) – *Marina mercantile* (Servizi marittimi) – *Mezzogiorno e isole – Miniere e cave – Opere pubbliche* (Opere idrauliche) – *Sughero – Trasporti pubblici* (Tramvie ecc.).

1. LEGISLAZIONE STATALE.

D. M. 17 giugno 1953 (*Gazz. Uff. n. 159*): Delega al rappresentante del Governo nella Regione sarda dell'esercizio delle attribuzioni amministrative di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. — A decorrere dal 1° luglio 1953 è delegato al rappresentante del Governo nella Regione sarda l'esercizio delle attribuzioni amministrative di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste relative alla decisione dei ricorsi in materia di concessione di terre incolte e alla concessione e rinnovazione delle licenze per la produzione di vermut e aperitivi a base di vino.

D. M. 24 giugno 1953 (*Gazz. Uff. n. 146*): Attribuzione per l'anno 1953 alla Regione sarda della quota del 59 % dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'ambito regionale.

D. M. 26 giugno 1953 (*Gazz. Uff. n. 161*): Delega al Presidente della Giunta regionale sarda della facoltà di approvare piani e progetti in materia di opere di bonifica e di miglioramento fondiario per l'esercizio 1953-54. — Detta delega è stata prorogata per i successivi esercizi con *dd. MM. 30 giugno 1954* (*Gazz. Uff. n. 184*), *20 giugno 1955* (*Gazz. Uff. n. 184*), *28 settembre 1956* (*Gazz. Uff. n. 272*) e *9 luglio 1957* (*Gazz. Uff. n. 190*).

Disegno di legge pres. il 20 ottobre 1953 dal Min. dell'interno Fanfani (C. n. 281): *Norme in materia di ineleggibiltà e incompatibilità per le elezioni del Con-*

siglio regionale sardo. — Le norme in questione (contrariamente a quelle sulla elezione del Consiglio regionale, di competenza della Regione ed adottate con legge regionale 10 agosto 1951, n. 12) devono essere stabilite con legge dello Stato. — A ciò è inteso il disegno di legge, le cui disposizioni riproducono sostanzialmente quelle già stabilite, per la prima elezione del Consiglio regionale sardo, con d. P. R. 12 dicembre 1948, n. 1462. — Sono quindi eleggibili a consiglieri regionali i cittadini iscritti nelle liste elettorali della Regione, che abbiano compiuto il 25° anno di età entro il giorno delle elezioni. Non sono invece eleggibili: i membri del Governo e gli Alti Commissari (innovazione rispetto al 1948), coloro che rivestono alte cariche dello Stato, i magistrati e gli alti funzionari della Regione in genere, nonché coloro che hanno rapporti di natura finanziaria con la Regione o con gli enti locali da essa controllati. — È prevista pure l'incompatibilità (altra innovazione rispetto al 1948) per i giudici della Corte costituzionale, i membri elettivi del Consiglio superiore della Magistratura, i Presidenti delle Giunte provinciali e gli assessori provinciali. — Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti, ma contro le decisioni del Consiglio è ammesso il ricorso alla Corte di appello di Cagliari, se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, e al Consiglio di Stato, anche nel merito, se riguardano le operazioni elettorali. Avverso le decisioni della Corte d'appello è ammesso il ricorso alla Corte di cassazione. — Circa la possibilità di riesame, ad opera della magistratura, delle decisioni del Consiglio regionale, la Regione aveva espresso riserve d'ordine costituzionale, non condivise però dalla relazione ministeriale, secondo cui i Consigli regionali sono organi legislativi in regime di autonomia e non di sovranità (come invece si verifica per le Camere legislative) e pertanto ad essi non può applicarsi l'art. 66 della Costituzione. Inoltre la disposizione si giustifica con una esigenza di parità di trattamento con la Regione Trentino-Alto Adige. — La Commissione Interni della Camera, in sede referente, di fronte all'opposizione del Consiglio regionale sardo, decide il rinvio della discussione. — Rimasto presso la Commissione Interni della Camera in sede referente.

Disegno di legge* pres. il 18 novembre 1953 (*urg.*) dal Min. dell'industria e commercio Malvestiti (S. n. **186, C. n. **476**): *Ammissione della Società mineraria carbonifera sarda ai benefici previsti a favore delle miniere del Sulcis dai paragrafi 25 e 27 della Convenzione C. E. C. A.* — I benefici in questione consistono nella possibilità di un intervento finanziario dell'Alta autorità della C. E. C. A. per equilibrare la situazione economica delle miniere del Sulcis con quella delle altre miniere della Comunità. L'intervento della C. E. C. A. non può però superare, come misura, un corrispondente aiuto da parte del Governo italiano. — Pertanto il disegno determina, in via presuntiva, per i periodi dal 15 marzo 1953 al 14 marzo 1954 e dal 15 marzo 1954 al 14 marzo 1955, in lire 2 miliardi per ciascun periodo il contributo a carico dello Stato (cui corrisponderà analogo contributo a carico della C. E. C. A.). — Approvato dalla Commissione Industria del Senato in sede deliberante (rel. *Amigoni*) il 3 dicembre 1953, con emendamenti riguardanti la copertura finanziaria. — Approvato dalla Commissione Industria della Camera in sede legislativa (rel. *Carcaterra*) il 18 dicembre 1953. — **Legge 23 dicembre 1953, n. 947.**

Proposta di legge del dep. Gallico Spano Nadia ed altri, ann. il 12 dicembre 1953 (C. n. **508**): *Norme per la sospensione della esecuzione forzata degli sfratti dagli immobili adibiti ad uso di abitazione in tutti i comuni della Sardegna.* — La sospensione è prevista per due anni. — Rimasta presso la Commissione speciale della Camera in sede referente.

D. P. R. 28 dicembre 1953 (*Gazz. Uff. n. 63 del 1954*): Nomina del prefetto dott. Antonio Carelli a rappresentante del Governo nella Regione sarda in sostituzione del prefetto dott. Stanislao Caboni, collocato a riposo.

Disegno di legge* pres. il 26 gennaio 1954 dal Pres. del Cons. Fanfani (S. n. **358, C. n. **795**): *Autorizzazione di spesa per lire 126.900.000 quale concorso dello Stato al piano per la rinascita economica della Sardegna.* — **Legge 15 maggio 1954, n. 227.**

Proposta di legge del dep. Gallico Spano Nadia, ann. il 23 marzo 1954 (C. n. **712**): *Riapertura dei termini per la presentazione in Sardegna delle domande e dei documenti necessari per ottenere le provvidenze in favore degli alluvionati previste dalla legge 10 gennaio 1952, n. 9.* — Proroga detti termini sino al 31 dicembre 1954, ammettendo al beneficio della riapertura i danneggiati dalle alluvioni della primavera del 1953 in Sardegna. — Rimasta alla Camera (da svolgere).

Proposta di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna, ann. il 27 aprile 1954, presa in considerazione il 18 marzo 1955 (C. n. **832**): *Esenzioni fiscali sui carburanti e lubrificanti impiegati in Sardegna per ricerche minerarie e trasporto di minerali.* — Dispone che siano esenti dai diritti doganali, compresa la sovrimposta di confine, e dall'imposta di fabbricazione, entro i limiti da stabilirsi dal Ministero delle finanze, i carburanti ed i lubrificanti destinati in Sardegna per lavori di ricerche minerarie e per il trasporto, dal luogo di estrazione a quello di lavorazione ed ai porti di imbarco o stazioni di carico, dei minerali di ferro, combustibili fossili, bariti, caolini, argille refrattarie e smettiche, talco e fluorite e dei loro prodotti semilavorati e finiti, nonché dei materiali greggi in genere destinati all'arricchimento nel territorio della Regione sarda. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro della Camera in sede referente.

1° luglio 1954. — In sede di discussione del *bilancio industria e commercio 1954-55* (C. n. **644**), la Camera approva un o. d. g. *Angioy* che impegna il Governo a valorizzare e potenziare il bacino carbonifero del Sulcis.

23 luglio 1954. — In sede di discussione del *bilancio industria e commercio 1954-55* (S. n. **620**), il Senato approva un o. d. g. *Lussu* in cui si dichiara che qualunque decisione che modifichi l'attuale potenzialità dell'industria mineraria carbonifera sarda deve ispirarsi principalmente all'interesse superiore dell'economia nazionale.

Disegno di legge* pres. il 16 settembre 1954 dal Min. dell'industria e commercio Villabruna (S. n. **737, C. n. **1260**): *Soppressione dell'Azienda carboni italiani* (*A. Ca. I.*) *e riorganizzazione delle imprese controllate* (v. *Combustibili*). — **Legge 12 dicembre 1954, n. 1178.**

D. P. R. 22 ottobre 1954 (*Gazz. Uff. n. 295*): Nomina del prefetto dott. Federico Solimena a rappresentante del Governo nella Regione sarda in sostituzione del prefetto dott. Antonio Carelli.

Proposta di legge del sen. Spano ed altri, ann. il 20 novembre 1954 (*urg.*) (S. n. **814**): *Potenziamento del bacino carbonifero del Sulcis.* — Delega il Ministro dell'industria e commercio, di concerto con quello dei lavori pubblici, a realizzare le seguenti opere: 1°) entro due anni, una nuova centrale termoelettrica a Carbonia della potenza di 40.000 kw; 2°) entro tre anni, un impianto, pure a Carbonia, per la gassificazione annua di 500.000 tonnellate di carbone; 3°) entro un anno, impianti speciali per la desolforazione in quelle centrali termoelettriche che si impegneranno, con contratto ventennale, a bruciare annualmente un quantitativo non inferiore alle 100.000 tonnellate di carbone Sulcis; 4°) entro un anno, una darsena per carboni nel porto di Napoli. — Rimasta presso la Commissione Industria del Senato in sede referente.

Proposta di legge dei deputati Segni e Pintus, ann. il 18 gennaio 1955, svolta e presa in considerazione l'8 marzo 1955 (C. n. **1392** e Doc. XIV, n. 1, S. n. **1912**): *Istituzione della provincia di Oristano* (v. *Circoscrizione amministrativa:* Provincie). — Respinta il 13 marzo 1958.

Proposta di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna, ann. il 21 febbraio 1955, presa in considerazione il 19 aprile 1955 (*urg.*) (*C. n. **1458**, S. n. **1292**): *Provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna, vittime della siccità* (v. *Calamità pubbliche:* Gelate ecc. e siccità). — **Legge 23 dicembre 1955, n. 1309.**

Proposta di legge del dep. Segni ed altri, ann. il 5 marzo 1955, svolta e presa in considerazione il 5 dicembre 1956 (*urg.*) (C. n. **1505**): *Istituzione della zona in-*

dustriale Porto Torres-Sassari (v. *Industrie:* Zone industriali). — Rimasta presso le Commissioni riunite Finanze e tesoro e Industria della Camera in sede referente.

Proposta di legge* dei deputati Segni e Pintus, ann. il 7 marzo 1955, svolta e presa in considerazione il 14 giugno 1955 (C. n. **1506, S. n. **1432**): *Istituzione, presso l'Ente per la trasformazione fondiaria agraria della Sardegna, di una sezione speciale denominata opera della Valle del Liscia* (v. *Agricoltura:* Riforma fondiaria ecc.). — **Legge 16 maggio 1956, n. 501.**

Proposta di legge d'iniziativa del Consiglio Regionale della Sardegna, ann. il 10 maggio 1955, presa in considerazione il 20 marzo 1957 (C. n. **1606**): *Equiparazione dell'Amministrazione della Regione autonoma della Sardegna, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato.* — Rimasta presso la Commissione Finanza e tesoro della Camera in sede referente.

D. M. 10 giugno 1955 (*Gazz. Uff. n. 145*): Attribuzione alla Regione autonoma della Sardegna della quota del 55,5 % dell'imposta generale sull'entrata per l'anno finanziario 1954.

D.-l. 21 giugno 1955, n. 492: Provvedimenti a favore degli agricoltori ed allevatori sardi danneggiati dalla siccità. — Presentato per la conversione in legge il 23 giugno 1955 con *disegno di legge* del Min. dell'agricoltura e foreste Medici (S. n. **1112**, C. n. **1703**) (v. *Calamità pubbliche:* Gelate, ecc. e siccità). — **Legge 25 luglio 1955, n. 644.**

Disegno di legge* pres. il 26 luglio 1955 (*urg.*) dal Pres. del Cons. Segni (C. n. **1745, S. n. **1161**): *Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario di lire 750.000.000, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, per la esecuzione di un piano per la elettrificazione di comuni sardi.* — Approvato dalle Commissioni Finanze e tesoro della Camera e del Senato rispettivamente il 30 settembre e il 1° dicembre 1955. — **Legge 14 dicembre 1955, n. 1291.**

Disegno di legge* pres. il 26 luglio 1955 (*urg.*) dal Pres. del Cons. Segni (C. n. **1746, S. n. **1160**): *Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo di lire 800.000.000 a titolo di conguaglio* (previsto dal 3° comma dell'art. 53 del d. P. R. 19 maggio 1949, n. 250). — Approvato dalle Commissioni Finanze e tesoro della Camera e del Senato rispettivamente il 30 settembre e il 1° dicembre 1955. — **Legge 14 dicembre 1955, n. 1289.**

Proposta di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna, ann. il 13 dicembre 1955, presa in considerazione il 17 ottobre 1957 (C. n. **1940**, S. n. **2543**): *Devoluzione a favore della Regione Sarda della quota di nove decimi delle imposte doganali comunque denominate, e delle imposte di fabbricazione di tutti i prodotti che ne siano gravati, percette nel territorio della Regione.* — La richiesta di un'integrazione dei mezzi finanziari della Regione, nella misura dei nove decimi del gettito delle imposte doganali e dell'imposta di fabbricazione riscosse nel territorio regionale, è fatta per rendere possibile l'esplicazione dei compiti della Regione stessa, esplicazione condizionata dalla autonomia finanziaria. — Assegnata alla Commissione Finanze e tesoro in sede referente, è discussa dalla Camera il 12 marzo 1958. Il rel. *Belotti*, nell'appoggiare la proposta, propone la riduzione da nove a sei decimi della quota di partecipazione alle imposte di fabbricazione, la soppressione della quota di partecipazione alle imposte doganali e la destinazione del gettito all'attuazione delle iniziative di trasformazione fondiaria e di industrializzazione dell'isola. — Intervengono i deputati: *Segni* (favorevole alla proposta, con le modificazioni introdotte dalla Commissione), *Laconi* (favorevole alla proposta originaria, senza cioè, destinazione fissa del nuovo gettito), *Angioy* (favorevole alla proposta, che però a suo avviso non risolve il problema tributario della Regione), *Berlinguer* (favorevole alla proposta, con un suo emendamento aggiuntivo, tendente a destinare il nuovo gettito anche a provvedimenti di carattere sociale) e il Sottosegretario per il tesoro *Maxia* (accetta integralmente le conclusioni della Commissione). — Per dichiarazioni di voto prendono la parola i deputati *Mastino* e *Pirastu*, che annunciano il loro voto favorevole. — Approvata con gli emendamenti proposti dalla Commissione Finanze e tesoro nella stessa seduta del 12 marzo 1958 e con

la soppressione nel titolo delle parole « *delle imposte doganali comunque denominate* ». — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato in sede deliberante.

Proposta di legge del dep. Pitzalis, ann. il 18 gennaio 1956, svolta e presa in considerazione il 14 marzo 1956 (C. n. **1995**): *Riordinamento dell'Ente per le scuole materne della Sardegna.* — Riconosce all'Ente la personalità giuridica, ne precisa i mezzi e i fini, tra cui lo sviluppo e la vigilanza su tutte le scuole materne della Sardegna. Altre disposizioni concernono l'istituzione ed il funzionamento degli organi dell'Ente. È previsto il comando presso l'Ente di alcuni funzionari e insegnanti statali. — Rimasta presso la Commissione Istruzione della Camera in sede legislativa.

Proposta di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna, ann. il 19 gennaio 1956, presa in considerazione il 30 novembre 1956 (C. n. **2005**): *Istituzione della zona industriale e del punto franco di Cagliari* (v. *Industrie:* Zone industriali). — Rimasta presso le Commissioni riunite Finanze e tesoro e Industria della Camera in sede referente.

D. M. 22 febbraio 1956 (*Gazz. Uff. n. 52*): Modalità per la concessione dei prestiti e mutui nonché dei contributi di cui alla legge 23 dicembre 1955, n. 1309, recante provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna vittime della siccità.

Disegno di legge* pres. il 5 aprile 1956 dal Pres. del Cons. Segni (S. n. **1445, C. n. **2258**): *Estensioni di agevolazioni fiscali ai finanziamenti effettuati dalla Regione sarda nei settori dell'artigianato e delle piccole e medie industrie.* — Estende ai prestiti accordati dal Credito industriale sardo alle imprese artigiane le provvidenze stabilite dagli articoli 40 e 41 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e cioè: *a*) il privilegio sulle macchine del debitore e sulle somme a lui dovute per contratti di fornitura; *b*) varie agevolazioni fiscali (esenzione da tasse e imposte a favore dell'erario e di enti locali e da tasse ipotecarie; riduzione della tassa di bollo sulle cambiali emesse dalle imprese sovvenzionate, di diritti spettanti ai notai ed ufficiali giudiziari, di diritti di cancelleria per la trascrizione dei privilegi sulle macchine; surrogazione di ogni tassa sugli affari e dell'imposta di ricchezza mobile con una quota di abbonamento annua). — Approvato al Senato dalla Commissione Finanze e tesoro, nella seduta in sede deliberante del 4 maggio 1956 (rel. *Negroni*), sopprimendo nel titolo il riferimento alle « *piccole e medie industrie* » dato che il provvedimento non le contempla affatto. Pertanto il titolo del disegno resta così modificato: « *Estensione di agevolazioni fiscali ai finanziamenti effettuati dalla Regione sarda nel settore dell'artigianato* ». — Approvato dalla Commissione Finanze e tesoro della Camera, in sede legislativa il 27 giugno 1956 (rel. *Belotti*). — **Legge 8 luglio 1956, n. 697.**

D. Pres. Cons. Min. 21 aprile 1956 (*Gazz. Uff. n. 297*): Sostituzione del commissario liquidatore dell'Ente regionale per la lotta antianofelica in Sardegna.

D. P. R. 23 aprile 1956 (*Gazz. Uff. n. 144*): Sostituzione di un membro della Commissione paritetica prevista dall'art. 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

D. M. 19 maggio 1956 (*Gazz. Uff. n. 161*): Attribuzione, per l'anno 1955, alla Regione Sarda della quota del 60 % dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'ambito regionale.

Disegno di legge* pres. il 14 giugno 1956 dal Pres. del Cons. Segni (C. n. **2304, S. n. **1645**): *Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario di lire 564.400.000 ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, per l'esecuzione di un piano particolare per la costruzione e l'arredamento di ambulatori comunali* (in 338 comuni sardi che ne sono sprovvisti e per l'arredamento di 30 ambulatori già esistenti). — Approvato dalle Commissioni Finanze e tesoro della Camera e del Senato rispettivamente il 18 luglio e il 7 novembre 1956. — **Legge 19 novembre 1956, n. 1304.**

Disegno di legge* pres. il 14 giugno 1956 dal Pres. del Cons. Segni (C. n. **2305, S. n. **1649**): *Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo*

straordinario di lire 1.850 milioni, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, per la esecuzione di un piano particolare per la costruzione di mattatoi nei comuni dell'isola. — La suddetta spesa è ripartita in ragione di 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1955-56 al 1957-58 e di 350 milioni per l'esercizio 1958-59. — Approvato dalle Commissioni Finanze e tesoro della Camera e del Senato rispettivamente il 18 luglio e il 7 novembre 1956. — **Legge 19 novembre 1956, n. 1302.**

Disegno di legge* pres. il 18 giugno 1956 dal Pres. del Cons. Segni (S. n. **1548, C. n. **2404**): *Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario di lire 2.262.000.000 ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, per la esecuzione di un primo stralcio del piano particolare per la trasformazione integrale delle zone olivastrate* (ivi compreso il contributo di lire 92 milioni per la costituzione di quattro uffici di assistenza tecnica nei distretti di trasformazione fondiaria). — La spesa è ripartita in ragione di 50 milioni per l'esercizio 1955-56 e di 553 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1956-57 al 1959-60. — Approvato dalle Commissione Finanze e tesoro del Senato e della Camera rispettivamente il 13 luglio e il 10 ottobre 1956. — **Legge 23 ottobre 1956, n. 1216.**

Disegno di legge* pres. il 19 giugno 1956 dal Min. dell'industria e commercio Cortese (C. n. **2320, S. n. **1648**): *Autorizzazione della spesa di 450 milioni per rimborso alla Società carbonifera sarda delle somme anticipate, ai propri dipendenti licenziati, in conto delle provvidenze previste dal paragrafo 23 delle disposizioni transitorie del Trattato C. E. C. A.* — **Legge 12 ottobre 1956, n. 1324.**

Proposta di legge del dep. Pirastu ed altri, ann. il 22 giugno 1956 (C. n. **2333**): *Proroga della sospensione del pagamento dei canoni di affitto dei terreni in Sardegna* (v. *Calamità pubbliche:* Gelate ecc. siccità). — Rimasta presso la Commissione Agricoltura della Camera in sede legislativa.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 29 giugno 1956 (*Gazz. Uff. n. 181*). — Dichiara l'illegittimità costituzionale del 1° comma dell'art. 1 (fissa le sessioni ordinarie del Consiglio regionale nei mesi di febbraio, giugno e ottobre), delle lettere *a*), *c*) e *d*) dell'art. 11 (attribuzioni del Presidente della Giunta regionale), degli articoli 19 e 20 (ordinamento degli uffici della Regione) e dell'art. 44 (attribuzioni della Ragioneria regionale) del d. P. R. 19 maggio 1949, n. 250, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della Sardegna.

Proposta di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna, ann. il 1° ottobre 1956 (C. n. **2468**): *Modifiche ed aggiunte a leggi sui lavori pubblici.* — Ha per scopo da un lato la sostituzione o l'integrazione dell'azione dei comuni, per quanto concerne le opere pubbliche, con quella dell'Amministrazione regionale e dall'altro la sostituzione o l'integrazione degli organi dello Stato nelle loro attribuzioni al fine di un coordinamento dei programmi di opere pubbliche che si eseguono in Sardegna sia a cura dello Stato che della Regione. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro della Camera (per riferire all'Assemblea ai fini della presa in considerazione).

D. P. R. 4 ottobre 1956 (*Gazz. Uff. n. 40 del 1957*): Costruzione della strada Nulvi, per ponte Silis alla statale Sassari-Castelsardo. — Applicazione disposizioni art. 6 del regio decreto 6 novembre 1924, n. 1931 (che prevede speciali agevolazioni per la costruzione di nuove strade provinciali).

Disegno di legge* pres. il 30 ottobre 1956 dal Pres. del Cons. Segni (S. n. **1715, C. n. **2609**): *Autorizzazione della spesa di lire 7 miliardi quale contributo dello Stato per l'attuazione di un primo stralcio del piano di rinascita economica e sociale della Sardegna.* — Il contributo statale ad un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna è previsto nello stesso Statuto speciale sardo. Una commissione economica per lo studio di detto piano, istituita con d. M. 1° dicembre 1951, ha approntato un programma organico di opere stradali per un importo complessivo di lire 56.365.540.774 e ne ha presentato uno stralcio, approvato dalla Giunta regionale nella misura di 10 miliardi, per le opere di maggiore necessità ed urgenza.

Con la presente legge la spesa di 7 miliardi, da ripartirsi in cinque esercizi, in ragione di 1 miliardo nell'esercizio 1956-57, e di 1 miliardo e 500 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1957-58 al 1960-61, è autorizzata per attuare

opere stradali da eseguirsi mediante pubblici appalti. — Assegnata alla Commissione Finanze e tesoro del Senato in sede deliberante (rel. *Trabucchi*), è discussa e approvata il 7 dicembre 1956. Discussa il 13 febbraio 1957 dalla Commissione Finanze e tesoro della Camera in sede legislativa (rel. *Carcaterra*), è approvata il 27 marzo 1957 con emendamenti non sostanziali. — Approvata nel nuovo testo dalla Commissione Finanze e tesoro del Senato in sede deliberante (rel. *Spagnolli*) il 4 luglio 1957. — **Legge 14 luglio 1957, n. 604.**

Proposta di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna, ann. il 19 dicembre 1956 (C. n. **2623**): *Istituzione della zona industriale e del punto franco di Sassari-Porto Torres* (v. *Industrie:* Zone industriali). — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro della Camera (per riferire all'Assemblea ai fini della presa in considerazione).

D. M. 14 gennaio 1957 (*Gazz. Uff. n. 69*): Avocazione al Ministero del tesoro delle operazioni di liquidazione dell'Ente Regionale per la Lotta Antianofelica in Sardegna (E. R. L. A. A. S.).

Sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 19 gennaio 1957 (*Gazz. Uff. n. 27*). — Dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 15 (stabilisce che la attività amministrativa concernente i giacimenti di interesse nazionale è svolta dall'Amministrazione regionale secondo le direttive impartite dal Ministero dell'industria e commercio), 17, 1° e 4° comma (concernenti la funzione ispettiva sulle Camere di commercio della Sardegna) e 19 (esercizio in Sardegna delle funzioni in materia di igiene e sanità) del d. P. R. 19 maggio 1950, n. 327, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della Sardegna.

Proposta di legge del sen. Lamberti, ann. il 12 febbraio 1957 (S. n.**1875**): *Proroga del termine di cui all'articolo 4 della legge 16 aprile 1954, n. 135, contenente provvedimenti per credito alle medie e piccole imprese industriali e per lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale.* — Proroga di un triennio l'autorizzazione concessa al Credito industriale sardo dalla legge citata a fare in favore delle medie e piccole industrie operanti in Sardegna prestiti di durata non inferiore ad un anno. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato in sede deliberante.

D. P. R. 25 aprile 1957 (*Gazz. Uff. n. 145*): Nomina del prefetto dott. Luigi Ferrara a rappresentante del Governo nella Regione sarda in sostituzione del prefetto dott. Federico Solimena.

29 maggio 1957. — I Presidenti della Camera e del Senato comunicano che il Presidente del Consiglio regionale della Sardegna ha trasmesso il voto formulato dal Consiglio stesso, a norma dell'art. 51, primo comma, dello Statuto speciale della Sardegna, perché il Parlamento, nel deliberare sulle proposte di legge presentate alla Camera per l'istituzione, presso la Corte costituzionale, di una sezione speciale a composizione paritetica tra lo Stato e la Regione siciliana, adotti un eguale provvedimento a favore della Regione sarda.

D. M. 1° giugno 1957 (*Gazz. Uff. n. 158*): Attribuzione per l'anno 1956 alla Regione sarda della quota del 75 % dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'ambito regionale.

Disegno di legge* pres. il 3 settembre 1957 dal Pres. del Cons. Zoli (C. n. **3158, S. n. **2182**): *Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario di lire 1.500.000.000, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, per la esecuzione di un piano particolare per la costruzione ed il potenziamento dei porti di 4ª classe.* — La realizzazione del piano consentirà la costruzione dei nuovi porti di Cala Gonone, la Caletta di Siniscola, Teulada, Buggerru, Castelsardo e Fertilia. Il piano, da eseguirsi a cura della Regione sarda, prevede una spesa complessiva di lire 3.205.000.000, alla quale lo Stato concorre con un contributo di lire 1.500 milioni, da ripartirsi nei tre esercizi 1956-57, 1957-58 e 1958-59. — Approvato dalle Commissioni Finanze e tesoro della Camera e del Senato rispettivamente il 9 ottobre e il 28 novembre 1957. — **Legge 10 dicembre 1957, n. 1217.**

Proposta di legge dei deputati Segni e Pitzalis, ann. il 7 ottobre 1957, svolta e presa in considerazione il 21 novembre 1957 (*urg.*) (C. n. **3208**, *S. n. **2501**): *Istituzione in Sassari di una soprintendenza alle antichità e di una soprintendenza ai monumenti e gallerie.* — **Legge 3 aprile 1958, n. 461.**

Disegno di legge* pres. il 17 ottobre 1957 dal Min. delle partecipazioni statali Bo (C. n. **3224, S. n. **2475**): *Provvidenze a favore della Società mineraria carbonifera sarda.* — Autorizza lo Stato: *a*) a corrispondere nell'es. 1957-58 a titolo di sovvenzione la somma di 1 miliardo; *b*) ad assumere un'ulteriore partecipazione mediante sottoscrizione di un corrispondente numero di azioni della Società mineraria carbonifera sarda per l'importo di 4 miliardi da versarsi entro l'es. 1958-59; *c*) ad effettuare nell'es. 1959-60 anticipazioni senza interessi entro il limite massimo di 5 miliardi. — Discusso e approvato dalla Commissione Industria della Camera in sede legislativa (rel. *Villabruna*) il 13 e 20 febbraio 1958 e dalla Commissione Finanze e tesoro del Senato in sede deliberante (rel. *Trabucchi*) il 27 febbraio 1958. — **Legge 7 marzo 1958, n. 178.**

Disegno di legge pres. il 7 novembre 1957 dal Min. dell'industria e commercio Gava (*C. n. **3274**, S. n. **2328**): *Aumento da lire 450.000.000 a lire 848.500.000 della spesa per rimborso alla Società carbonifera sarda delle somme anticipate ai propri dipendenti licenziati, in conto delle provvidenze previste al paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato della C. E. C. A.* — Approvato l'11 dicembre 1957 dalla Commissione Industria della Camera in sede legislativa (rel. *Villabruna*). — Rimasto presso la Commissione Industria del Senato in sede deliberante.

Proposta di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna, ann. il 12 novembre 1957 (C. n. **3267**): *Tassa sugli spiriti in Sardegna.* — Propone che in Sardegna sia ripristinata l'esenzione dalla tassa sugli spiriti, esenzione abolita con r. d.-l. 15 settembre 1915, n. 1373. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro della Camera (per riferire all'Assemblea ai fini della presa in considerazione).

Proposta di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna, ann. il 16 dicembre 1957 (C. n. **3385**): *Sospensione dell'imposta di consumo sui vini, mosti e uve da vino nel territorio della Regione sarda.* — Detta sospensione è motivata dalle particolari esigenze determinate dalla grave crisi che investe il settore vinicolo in Sardegna. Il provvedimento autorizza inoltre il Ministro delle finanze a corrispondere, a favore dei singoli comuni sardi, a titolo compensativo del mancato incasso derivante dalla sospensione dell'imposta, un contributo di importo pari alla media dell'imposta di consumo riscossa dai comuni stessi nel triennio 1954-56. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro della Camera (per riferire all'Assemblea ai fini della presa in considerazione).

Disegno di legge* pres. il 18 gennaio 1958 dal Pres. del Cons. Zoli (C. n. **3442, S. n. **2460**): *Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, per la esecuzione di un piano particolare per la costruzione di laghi collinari e di impianti di irrigazione.* — Il contributo straordinario è concesso nella misura di 1.200 milioni (600 milioni per l'es. 1957-58 e 150 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1958-59 al 1961-62). — Approvato dalle Commissioni Finanze e tesoro della Camera e del Senato rispettivamente il 13 febbraio e 5 marzo 1958. — **Legge 13 marzo 1958, n. 255.**

Interr. Endrich, ann. 21 luglio 1953: Provvedimenti per l'industria mineraria sarda (r. s.); es. 19 agosto 1953.

Interr. Berlinguer, ann. 21 luglio 1953: Provvedimenti per evitare il ripetersi degli straripamenti dei fiumi in Sardegna (r. s.); es. 9 ottobre 1953.

Interr. Polano, ann. 23 luglio 1953: Dipendenza dei collocatori dagli uffici provinciali del lavoro e dagli ispettorati della Sardegna (r. s.); es. 19 agosto 1953.

Interr. Endrich, ann. 23 luglio 1953: Ripresa industriale della zona carbonifera del Sulcis (Cagliari) (r. s.); es. 29 settembre 1953.

Interr Polano, ann. 28 luglio 1953: Costruzione di un canale di sfioro tra il fiume Temo e il mare (r. s.); es. 22 settembre 1953.

Interr. Pirastu, ann. 22 agosto 1953: Mortalità infantile nelle province di Sassari, Cagliari e Nuoro nel quinquennio 1948-53 (r. s.); es. 29 settembre 1953.

Interr. Endrich, ann. 22 settembre 1953: Lavori di arginatura del fiume Temo (Nuoro) (r. s.); es. 17 novembre 1953.

Interp. Berlinguer, ann. 2 ottobre 1953: Apertura di un canale di sfioro tra il fiume Temo e il mare ed altre opere urgenti per tutelare la città di Bosa (Nuoro).

Interr. Angioy e Endrich, ann. 22 ottobre e 1° dicembre 1953; *interp.* Pirastu, Laconi, Bardanzellu, Berlinguer e Murgia, ann. 1° e 3 dicembre 1953 e 20 maggio 1954: Provvedimenti per la Sardegna; necessità di reprimere le cause prossime e remote del banditismo. — Nella seduta del 20 maggio 1954 il dep. *Pirastu* svolge la sua interpellanza che tende a conoscere che cosa il Governo intende fare per risolvere il problema dei banditismo in Sardegna. Critica il sistema seguito dalla polizia, che in sostanza aggrava il fenomeno, colpendo la popolazione indiscriminatamente, ed afferma che il problema può essere risolto solo sul piano politico, mediante profonde riforme di struttura, perché le cause del banditismo stanno nella condizione ancora primitiva dell'economia agraria, nell'estremo spopolamento delle campagne e nella piena sfiducia nell'azione dello Stato. — Il dep. *Berlinguer*, svolgendo la sua interpellanza, dopo aver rilevato che il banditismo sardo è circoscritto in una piccola zona, fa presente che, se la sua repressione deve essere efficace, bisogna anche e soprattutto ricorrere a provvidenze economiche e riforme sociali.

Nella seduta del 25 maggio vengono svolte le interpellanze dei deputati Laconi, Bardanzellu e Murgia. — Il dep. *Laconi*, soffermandosi in particolare sui problemi della provincia di Nuoro, lamenta che non si sia tenuto sufficiente conto del nesso esistente fra banditismo e situazione economico-sociale della Barbagia e sottolinea che tale fenomeno delittuoso si manifesta soprattutto là dove la pastorizia a carattere brado è la forma prevalente di sfruttamento della terra. Osservato che le riforme economiche e sociali in Sardegna non si sono mai estese alle zone montane, chiede se il Governo intenda rimuovere le cause del banditismo mediante una riforma della proprietà terriera che ripristini la proprietà comunale dei pascoli. — Il dep. *Bardanzellu* sottolinea che il banditismo ha lontane origini psicologiche sicché non può risolversi solo con sistemi di polizia, ma occorre invece influire sugli animi, creando l'ambiente adatto alla pacificazione ed al progresso. — Il dep. *Murgia* intende sapere dal Governo a che punto siano i progetti per le opere che dovrebbero risanare la situazione economico-sociale della zona di Orgosolo; osserva che l'eliminazione del banditismo è nello stesso tempo causa ed effetto dell'attuazione delle opere di trasformazione economico-sociale destinate a migliorare il tenore di vita dei sardi.

Il Sottosegretario per l'interno *Russo* afferma che in base a precisi dati statistici si deve riconoscere che ormai il banditismo in Sardegna è un fenomeno provinciale, con centro ad Orgosolo. Pur dichiarando che sarà indispensabile ricorrere ancora a severe misure repressive di polizia, assicura che si farà ogni sforzo per ispirare fiducia nell'autorità statale. Il Governo proseguirà la sua azione per eliminare le cause, profonde e connesse le une alle altre, del banditismo e per provvedere all'educazione anche civile della popolazione. — In sede di replica, il 3 giugno 1954, il dep. *Pirastu* si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo, il quale ha ridotto la questione del banditismo in Sardegna ad un problema di ordinaria amministrazione; il dep. *Laconi*, anch'egli insoddisfatto, lamenta che il Governo non abbia compreso che la piaga del banditismo è strettamente legata alla struttura sociale dell'isola; il dep. *Berlinguer* ritiene che la risposta del Sottosegretario segni un passo indietro rispetto agli impegni presi dal precedente Governo davanti al Senato in ordine alle riforme economico-sociali in Sardegna; il dep. *Bardanzellu* riafferma la necessità di dar corso ad opere integrali di bonifiche montane per mutare l'ambiente naturale favorevole al diffondersi del banditismo; il dep. *Murgia* sollecita li Governo ad un profondo e radicale intervento; il dep. *Angioy* raccomanda un uso limitato del confino di polizia, anche se esso appare una efficace tutela contro il banditismo; il dep. *Endrich* sostiene che, quando il progresso economico e sociale della Sardegna sarà un fatto compiuto, il banditismo scomparirà.

Interr. Polano, ann. 27 ottobre 1953: Oneri fiscali a carico delle aziende costituite con capitali stranieri o continentali che sfruttano il suolo e il sottosuolo sardo (r. s.); es. 12 dicembre 1953.

Interr. Endrich, ann. 24 novembre 1953: Sospensione dal lavoro di operai in talune miniere dell'Iglesiente (r. s.); es. 26 gennaio 1954.

Interp. sen. Lussu, ann. 2 dicembre 1953: Repressione della delinquenza in Sardegna.

Mozioni sen. Lussu e Monni, lette 4 e 9 dicembre 1953: Gravi fatti di delinquenza accaduti in Sardegna; ritirate e ripresentate in unica mozione 18 dicembre 1953. — Il sen. *Spano*, terzo firmatario della mozione unificata, la svolge il 18 dicembre 1953. Dopo aver lamentato che in Sardegna le istituzioni dello Stato sono rimaste estranee alla coscienza popolare, confuta la tesi razzistica secondo cui il banditismo deriva da una tara biologica dei sardi. Il fenomeno dipende invece da cause economiche e sociali (fra le quali anche la sfiducia nella magistratura) che occorre rimuovere, modificando la condizione umana della popolazione. Per realizzare questa indispensabile condizione bisogna ricorrere ad una politica di nazionalizzazione, per eliminare le strozzature monopolistiche, e ad una adeguata riforma strutturale, nonché portare a termine il piano organico per la Sardegna. Il sen. *Menghi* si associa a quanto è stato detto sulla necessità di un piano organico per la Sardegna. — Il Ministro dell'interno *Fanfani* esclude che in Sardegna i reati siano aumentati e dichiara che ciò è conseguenza del miglioramento dei servizi per la prevenzione e repressione del brigantaggio. Ritiene che le cause del fenomeno stiano, più che nella miseria, in un certo tipo di società, in un ambiente umano privo di sentimento sociale: occorre quindi fare opera di educazione e di progresso economico e sociale. Assicura che il Governo non intende prendere misure eccezionali di polizia, ma invece usare i normali strumenti messi a sua disposizione dalla legge, quali l'ammonizione e il confino. Rammenta quanto il Governo ha fatto per la rinascita della Sardegna, cioè per creare un ambiente che quasi automaticamente porterà alla fine del brigantaggio, assicurando che si continuerà per questa via. — Con dichiarazione di voto si esprimono in favore della mozione i senatori *Nasi*, *Sereni*, *Morandi* e *Lamberti*. — La mozione è approvata.

Interr. Bardanzellu, ann. 30 gennaio 1954: Provvedimenti per il bacino carbonifero del Sulcis (r. s.); es. 10 aprile 1954.

Interr. Laconi, ann. 18 febbraio 1954: Regolarizzazione dei canoni d'affitto dei fondi rustici per i pascoli in Sardegna (r. s.); es. 4 maggio 1954.

Interr. Bardanzellu, ann. 18 febbraio 1954: Incremento della viabilità e delle trasformazioni e sistemazioni agrarie e idrauliche nella regione sarda (r. s.); es. 30 settembre 1954.

Interr. Angioy, ann. 23 marzo 1954: Piano di opere relativo ai consorzi di bonifica del Vignola e dell'Anglona (Sassari) (r. s.); es. 11 maggio 1954.

Interr. Berlinguer e Angioy, ann. 7 e 8 aprile 1954: Ripercussioni sul credito agrario dell'azione fiscale svolta dagli uffici delle imposte della Sardegna (r. s.); es. 26 luglio 1954.

Interr. Berlinguer, ann. 27 aprile 1954: Completamento della strada litoranea sarda (r. s.); es. 20 luglio 1954.

Interr. Polano, ann. 4 maggio 1954: Concessione di contributi di incoraggiamento ai sensi d. l. 8 maggio 1947, n. 399, per la costruzione di abitazioni in Sardegna (r. s.); es. 12 luglio 1954.

Interr. Endrich, ann. 3 giugno 1954: Sistemazione della strada statale n. 127 Sassari-Olbia nel tratto Tempio-Calangianus (r. s.); es. 23 settembre 1954.

Interr. Berlinguer, ann. 14 giugno 1954: Provvedimenti per impedire la chiusura della miniera di manganese di Uri (Sassari) (r. s.); es. 30 giugno 1954.

Interr. Polano, ann. 16 giugno 1954: Creazione del centro sociale per la città di Sassari (r. s.); es. 26 luglio 1954.

Interr. sen. Carboni, ann. 16 giugno 1954: Provvedimenti in favore delle attività delle miniere di carbone del Sulcis (r. s.); es. 29 luglio 1954.

Interr. sen. Carboni, ann. 9 luglio 1954: Concessione all'importazione di macchinari della facoltà di ingegneria della Università di Cagliari dei vantaggi di cui all'art. 12 dello Statuto sardo; es. 21 ottobre 1955.

Interr. Polano, ann. 4 agosto 1954: Classificazione in comprensorio di bonifica di comuni della provincia di Cagliari (r. s.); es. 29 ottobre 1954.

Interr. Berlinguer, ann. 23 settembre 1954: Provvedimento contro le rappresaglie in danno dei minatori del Sulcis (r. s.); es. 30 settembre 1954.

Interr. Berlinguer, ann. 23 settembre 1954: Costruzione del primo tronco della litoranea Bosa-Alghero (r. s.); es. 12 ottobre 1954.

Interr. Endrich, ann. 23 settembre 1954: Repressione del banditismo nella Sardegna (r. s.); es. 12 ottobre 1954.

Interr. Pitzalis, ann. 23 settembre 1954: Concessione dell'indennità di malaria e di alloggio ai cantonieri e guardie di bonifica della Sardegna (r. s.); es. 9 novembre 1954.

Interr. Gallico Spano Nadia, ann. 12 ottobre 1954: Accertamento delle responsabilità di infortuni occorsi nelle miniere carbonifere del Sulcis (r. s.); es. 29 ottobre 1954.

Interr. Pitzalis, ann. 9 novembre 1954: Provvidenze a favore del bestiame bovino ed ovino della Sardegna (r. s.); es. 21 febbraio 1955.

Interr. sen. Spano, ann. ed es. 12 novembre 1954: Sospensioni a tempo indeterminato decise dalla Società mineraria carbonifera sarda.

Interr. Bardanzellu, ann. 18 novembre 1954: Costruzione della strada carrozzabile Perfugas-Erula-Tula (Sassari) (r. s.); es. 13 dicembre 1954.

Interr. Bardanzellu, ann. 18 novembre 1954: Provvidenze a favore degli agricoltori e dei contadini sardi danneggiati dalla siccità (r. s.); es. 21 febbraio 1955.

Interr. Pirastu e Bardanzellu, ann. 24 e 30 novembre 1954: Situazione dell'agricoltura e della pastorizia sarda (r. s.); es. 21 febbraio 1955.

Interr. Berlinguer, ann. 30 novembre 1954: Situazione dell'industria armentizia sarda (r. s.); es. 21 febbraio 1955.

Interr. Polano, ann. 13 dicembre 1954: Stanziamenti nel bilancio della Regione sarda per il 1955 per piani di opere pubbliche e trasformazioni fondiarie (r. s.); es. 16 marzo 1955.

Interr. Angioy, ann. 14 dicembre 1954: Stato attuale delle opere previste nel piano della viabilità per la provincia di Sassari (r. s.); es. 23 marzo 1955.

Interr. Angioy, ann. 16 dicembre 1954: Entità dei finanziamenti concessi ai consorzi di bonifica del Vignola, dell'Anglona e di San Saturnino (Sassari) (r. s.); es. 22 gennaio 1955.

Interr. Angioy, ann. 16 dicembre 1954: Bitumazione delle strade statali della Sardegna (r. s.); es. 22 febbraio 1955.

Interp. Segni, ann. 18 gennaio 1955: Provvedimenti per ovviare ai danni causati in Sardegna dal persistente sfavorevole andamento stagionale.

Interr. Polano, ann. 21 gennaio 1955: Giacenza presso la Cassa per il Mezzogiorno di somme destinate alla costruzione di bacini montani e opere di rimboschimento in Sardegna (r. s.); es. 2 marzo 1955.

Interp. Berlinguer, ann. 26 gennaio 1955: Provvidenze a favore dell'industria armentizia e dell'agricoltura in Sardegna, danneggiate a causa della siccità.

Interr. Bardanzellu, ann. 28 gennaio 1955: Per alleviare la disoccupazione in Sardegna (r. s.); es. 21 febbraio 1955.

Interr. sen. Lussu e Spano, ann. 25 febbraio 1955: Licenziamenti di operai disposti dalla Carbosarda e dalla S. M. C. S. nel bacino carbonifero del Sulcis; es. 4 marzo 1955.

Interr. Gallico Spano Nadia, Berlinguer e Polano, ann. 25 e 28 febbraio e 8 marzo 1955: Licenziamenti nel bacino minerario del Sulcis e nella Carbosarda; es. 24 maggio 1955.

Interr. Polano, ann. 23 marzo 1955: Opere pubbliche per la Sardegna (r. s.); es. 19 dicembre 1955.

Interp. Polano e Berlinguer, ann. 14 aprile 1955: Provvedimenti per sanare la grave situazione dell'isola La Maddalena.

Interr. Bardanzellu, ann. 15 aprile 1955: Finanziamento dei piani particolari della Sardegna (r. s.); es. 23 giugno 1955.

Interr. Bardanzellu, ann. 21 aprile 1955: Concessione da parte della marina militare di acqua ed energia elettrica al Villaggio magico di Caprera (r. s.); es. 19 ottobre 1955.

Interr. Angioy, ann. 24 maggio 1955: Assunzione da parte dello Stato dell'onere di pagamento delle fave e dei mangimi consegnati agli agricoltori della Sardegna (r. s.); es. 13 giugno 1955.

Interr. Angioy, ann. 25 maggio 1955: Provvidenze per l'agricoltura e la pastorizia sarda (tramutata in r. s.); es. 22 febbraio 1956.

Interr. Angioy, ann. 13 giugno 1955: Divieto di importazione di carni macellate e incremento dell'esportazione sul continente del bestiame dalla Sardegna (r. s.); es. 21 settembre 1955.

Interr. Berlinguer e Polano, ann. 13 giugno 1955: Sulla posizione del consorzio di bonifica della piana di Perfugas (Sassari) (r. s.); es. 21 settembre 1955.

Interr. Bardanzellu, ann. 13 giugno 1955: Provvedimenti per l'agricoltura sarda (r. s.); es. 22 settembre 1955.

Mozioni Angioy e Berlinguer, lette 13 e 14 giugno 1955: Piano organico di stanziamenti in attuazione degli obblighi derivanti dagli articoli 8 e 13 dello Statuto regionale.

Interr. Polano, ann. 13 giugno 1955 e 29 marzo 1957: Provvidenze in favore dei danneggiati dalla siccità in Sardegna (r. s.); es. 23 giugno 1955 e 6 maggio 1957.

Interp. Berlinguer, Pirastu e Laconi, ann 14 giugno 1955: Orientamento del Governo in merito alle esigenze espresse nella lettera di dimissioni del Presidente della Regione sarda A. Corrias.

Interr. Berlinguer, Laconi, Bardanzellu e Pirastu, ann. 23 giugno, 13 luglio e 7 ottobre 1955: Esclusione della Sardegna dal piano nazionale di miglioramenti stradali (r. s.); es. 25 ottobre e 23 novembre 1955.

Interr. Bardanzellu e Laconi, ann. 13 e 16 luglio 1955: Finanziamenti delle opere inerenti all'Istituto zootecnico e caseario sardo (r. s.); es. 21 settembre 1955.

Interr. Berlinguer, ann. 21 settembre 1955: Concessione di terre e istituzione di cantieri di lavoro in alcuni comuni della provincia di Nuoro (r. s.); es. 17 dicembre 1955.

Interr. Pirastu, ann. 27 settembre 1955: Atteggiamento delle commissioni provinciali di Cagliari, Sassari e Nuoro nei confronti delle cooperative che hanno chiesto l'assegnazione di terre incolte (r. s.); es. 17 dicembre 1955.

Interr. Polano, ann. 5 ottobre 1955: Istituzione in Sardegna del regime di zona franca (r. s.); es. 25 ottobre 1955.

Interr. Polano, ann. 11 ottobre 1955: Provvidenze per i comuni montani della Sardegna (r. s.); es. 17 dicembre 1955.

Interp. Polano, ann. 15 ottobre 1955: Finanziamenti dei piani particolari ai sensi dell'art. 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma sarda.

Interp. Polano e Berlinguer, ann. 18 ottobre e 9 novembre 1955: Sulla grave disoccupazione in Sardegaa.

Interr. Laconi, ann. 23 novembre 1955: Situazione di alcune scuole elementari della provincia di Cagliari (r. s.); es. 31 gennaio 1956.

Interr. Pirastu, ann. 1° dicembre 1955: Allargamento delle strade sarde (r. s.); es. 13 marzo 1956.

Interp. Pirastu e Polano, ann. 18 e 19 gennaio 1956: Orientamento del Governo per adeguare le esigenze dell'agricoltura sarda all'attività dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna.

Interr. Polano, ann. 14 febbraio 1956: Applicazione del disposto dell'art. 52 dello Statuto della Regione autonoma della Sardegna (r. s.); es. 28 marzo 1956.

Interr. Polano, ann. 14 febbraio 1956: Intensificazione dei lavori in corso ed inizio di quelli programmati in Sardegna (r. s.); es. 17 aprile 1956.

Interr. sen. Lussu, ann. 14 febbraio 1956: Controllo dell'E. T. F. A. S. da parte della Regione sarda; es. 9 novembre 1956.

Interp. Berlinguer e Polano, ann. 14 febbraio 1956, *interr.* Polano e Pirastu, ann. 14 e 16 febbraio 1956: Provvedimenti per le zone colpite dal maltempo in Sardegna (v. *Calamità pubbliche:* Disp. gen.); es. 6 marzo 1956.

Interr. Pirastu, ann. 6 marzo 1956: Sistemazione del tronco stradale Baunei-Dorgali (Nuoro) (r. s.); es. 11 aprile 1956.

Interr. Pirastu, ann. 12 aprile 1956 e 27 marzo 1957: Concessione di terre ai contadini della provincia di Nuoro (r. s.); es. 10 luglio 1956 e 29 maggio 1957.

Interr. Polano, ann. 18 aprile 1956: Esonero della Sardegna dal pagamento dell'addizionale pro Calabria (r. s.); es. 5 giugno 1956.

Interr. Gallico Spano Nadia, ann. 18 aprile 1956: Eventuale licenziamento di 1.000 lavoratori del bacino del Sulcis e intenzioni del Governo per lo sviluppo del bacino stesso; es. 9 ottobre 1956.

Interr. Polano, ann. 20 aprile e 4 maggio 1956: Sistemazioni e costruzioni stradali in provincia di Cagliari, Nuoro e Sassari (r. s.); es. 15 giugno 1956.

Interr. Pirastu, ann. 7 giugno 1956: Per la costruzione della diga sul fiume Temo (r. s.); es. 1° ottobre 1956.

Interr. Pirastu, ann. 7 giugno 1956: Invasione di cavallette in Sardegna (r. s.); es. 3 ottobre 1956.

Interr. Berlinguer, ann. 9 luglio 1956: Trasferimento alla Regione sarda del controllo sui comuni e sulle provincie dell'isola (r. s.); es. 1° ottobre 1956.

Interr. Polano, ann. 2 ottobre 1956: Per l'esecuzione delle opere comprese nel piano generale di bonifica e trasformazione fondiaria della media valle del Tirso (Sardegna) (r. s.); es. 13 novembre 1956.

Interr. Angioy, ann. 3 ottobre 1956: Per normalizzare la situazione del mercato del cemento in Sardegna (r. s.); es. 12 febbraio 1957.

Interr. Polano, ann. 4 ottobre 1956: Concessione della gestione dell'azienda della Società bonifiche sarde ai coloni di Arborea (Cagliari) (r. s.); es. 27 novembre 1956.

Interr. Pirastu, ann. 25 ottobre 1956: Contributi ad alcuni paesi della montagna sarda colpiti dalla siccità (r. s.); es. 27 novembre 1956.

Interr. Polano, ann. 27 ottobre 1956: Piano quadriennale dell'I. R. I. in relazione allo sviluppo industriale della Sardegna (r. s.); es. 12 febbraio 1957.

Interr. Bardanzellu e Angioy, ann. 27 novembre 1956 e 29 gennaio 1957: Continuazione del canale di irrigazione della piana del basso Coghinas (Sassari) (r. s.); es. 15 gennaio e 15 marzo 1957.

Interr. Polano, ann. 4 dicembre 1956 e 15 gennaio 1957: Costruzione di case popolari a Tempio e ad Alghero (Sassari) (r. s.); es. 22 gennaio e 26 febbraio 1957.

Interr. Berlinguer, ann. 17 dicembre 1956: Insegnamento della storia e geografia della Sardegna nelle scuole elementari e medie dell'isola (r. s.); es. 12 marzo 1957.

Interr. Polano, ann. 15 gennaio 1957: Costruzione della strada Alghero-Capo Massargiu (Sassari) (r. s.); es. 12 febbraio 1957.

Interp. Polano, ann. 22 gennaio 1957: Provvedimenti per i disoccupati della Sardegna.

Interr. Pirastu, ann. 13 marzo 1957: Sospensione dei fitti per terreni pascolativi in Sardegna (r. s.); es. 2 dicembre 1957.

Interp. sen. Spano, ann. 2 aprile 1957: Mancata corresponsione delle somme stanziate al consorzio di bonifica dei Cixerri (Cagliari).

Interr. Polano, ann. 12 aprile 1957: Costruzione della strada di circonvallazione di Olbia (r. s.); es. 2 agosto 1957.

Interr. Berlinguer, ann. 25 giugno 1957: Contributo alla Sardegna per miglioramento agrario (r. s.); es. 1° ottobre 1957.

Interr. Angioy, ann. 13 luglio 1957: Progetto di bonifica della Valle Coghina (r. s.); es. 2 agosto 1957.

Interr. Polano, ann. 13 luglio 1957: Depolverizzazione strada statale n. 125 Orientale sarda (r. s.); es. 7 ottobre 1957.

Interr. Polano, ann. 13 luglio 1957: Inadeguatezza del tratto stradale Nuoro-Macomer (r. s.); es. 12 novembre 1957.

Interr. Polano, ann. 25 luglio 1957: Provvidenze igienico-sanitarie in Sassari (r. s.); es. 18 settembre 1957.

Interr. Angioy, ann. 25 luglio 1957: Provvedimenti per prorogare la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio in Sardegna (r. s.); es. 18 novembre 1957.

Interr. Polano, ann. 29 luglio 1957: Situazione agricola di Ozieri; costruzione della strada panoramica e della diga-ponte di La Maddalena (r. s.); es. 24 settembre 1957.

Interr. Polano, ann. 29 luglio 1957: Sdemanializzazione della fascia costiera di Golfo Aranci (r. s.); es. 21 dicembre 1957.

Interp. Fadda, Berlinguer e Polano, ann. 1° e 2 agosto 1957: Piano organico per la rinascita economica e sociale della Sardegna.

Interr. Berlinguer, ann. 18 settembre 1957: Manutenzione della strada Olbia-Palau (r. s.); es. 12 novembre 1957.

Interr. Polano, ann. 20 settembre 1957: Licenziamenti nelle miniere dell'Iglesiente (tramutata in r. s.); es. 16 dicembre 1957.

Interr. Berlinguer, ann. 8 ottobre 1957: Provvidenze per Cagliari (tramutata in r. s.); es. 16 dicembre 1957.

Interr. Berlinguer, ann. 16 ottobre 1957: Completamento della strada Villamassargia-Carbonia (r. s.); es. 28 gennaio 1958.

Interr. Pirastu, ann. 12 novembre 1957: Licenziamenti alla Carbosarda (r. s.); es. 4 febbraio 1958.

Interp. Angioy, ann. 11 dicembre 1957: Provvedimenti per il definitivo assetto della società Carbosarda.

Interp. Polano, ann. 11 dicembre 1957: Politica dell'industria statale in Sardegna e sviluppo industriale dell'isola.

Mozioni Angioy, Laconi e Nenni Pietro, lette 12 dicembre 1957: Situazione creatasi nel bacino carbonifero del Sulcis per effetto dei licenziamenti in atto.

Interr. Berlinguer, ann. 21 gennaio 1958: Allacciamento dalle banchine dell'isola Bianca alla strada Olbia-Arzachena-Palau (r. s.); es. 11 marzo 1958.

Interp. Berlinguer e Laconi, ann. 22 gennaio 1958: Pubblicazione dei risultati conclusivi della Commissione per i piani di rinascita della Sardegna e attuazione degli stessi.

Interp. Angioy, ann. 23 gennaio 1958: Criteri per l'attuazione del piano di studio per la rinascita della Sardegna e stanziamento previsto nel presente e nei futuri bilanci.

Interp. Bardanzellu, ann. 28 gennaio 1958: Risultati della commissione di studio per la rinascita della Sardegna e stanziamenti per l'attuazione.

Interr. Polano, ann. 30 gennaio 1958: Arginatura del fiume Pardu o Pelau (Nuoro) (r. s.); es. 11 marzo 1958.

Interp. Berlinguer, ann. 12 febbraio 1958: Intervento del Governo per impedire i licenziamenti nel bacino carbonifero sardo.

Interp. Berlinguer, ann. 7 marzo 1958: Partecipazione dei parlamentari, dei consiglieri regionali sardi e di tecnici alla gestione della Società carbonifera sarda.

Interp. Polano, ann. 13 marzo 1958: Provvedimenti per risolvere la disoccupazione nelle aziende minerarie del bacino di Iglesias.

2. LEGISLAZIONE REGIONALE:

a) Acque e impianti elettrici.

Legge regionale 20 aprile 1955, n. 6 (*Gazz. Uff. n. 209 suppl.*): Protezione delle acque pubbliche contro l'inquinamento da rifiuti di lavorazioni industriali.

Legge regionale 24 febbraio 1956, n. 38 (*Gazz. Uff. n. 117 suppl. del 1958*): Disciplina delle acque pubbliche e degli impianti elettrici. — Stabilisce le competenze regionali in materia di acque pubbliche e di impianti elettrici, uniformandosi al criterio seguito dalle leggi statali.

Legge regionale 21 marzo 1956, n. 7 (*Gazz. Uff. n. 304 suppl.*): Provvidenze per la costruzione di laghi collinari e per gli atti di trasferimento di terreni necessari ed in genere a scopo di arrotondamento fondiario.

Legge regionale 20 aprile 1956, n. 12 (*Gazz. Uff. n. 304 suppl.*): Trasferimento all'Ente Sardo di elettricità degli impianti elettrici di distribuzione ed illuminazione pubblica costruiti dalla Regione in base alla legge regionale 8 maggio 1951, n. 5.

Legge regionale 20 febbraio 1957, n. 18 (*Gazz. Uff. n. 117 suppl. del 1958*): Istituzione dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature (E. S. A. F.).

Legge regionale 18 maggio 1957, n. 17 (*Gazz. Uff. n. 283 suppl.*): Provvedimenti per l'incremento della produzione e dei consumi dell'energia elettrica. — Concede all'Ente sardo di elettricità un'anticipazione di 10 miliardi in 10 annualità.

b) Agricoltura e zootecnia (v. pure le disposizioni sub *a*).

Legge regionale 15 novembre 1950, n. 60 (*Gazz. Uff. n. 148 suppl. del 1957*): Riduzione dei canoni di affitto per l'annata agraria 1948-49.

Legge regionale 6 aprile 1954, n. 7 (*Gazz. Uff. n. 218 suppl.*): Provvedimenti per promuovere e diffondere la conoscenza delle provvidenze regionali in agricoltura, dei sistemi razionali di coltivazione, di allevamento del bestiame e di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

Legge regionale 15 giugno 1954, n. 12 (*Gazz. Uff. n. 108 suppl. del 1955*): Disposizioni integrative della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46. — Le integrazioni tendono a consentire maggiori contributi per opere di miglioramento fondiario.

Legge regionale 21 ottobre 1954, n. 22 (*Gazz. Uff. n. 108 suppl. del 1955*): Contributi per opere di trasformazione fondiaria finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Legge regionale 12 novembre 1954, n. 21 (*Gazz. Uff. n. 108 suppl. del 1955*): Provvidenze eccezionali a favore degli allevatori per l'acquisto dei mangimi indispensabili a fronteggiare le conseguenze della siccità.

Legge regionale 3 ottobre 1955, n. 15 (*Gazz. Uff. n. 88 suppl. del 1956*): Contributi per l'acquisto di bestiame da lavoro.

Legge regionale 13 ottobre 1955, n. 13 (*Gazz. Uff. n. 88 suppl. del 1956*): Nuovi interventi in favore degli allevatori ad integrazione della legge regionale 12 novembre 1954, n. 21.

Legge regionale 15 marzo 1956, n. 9 (*Gazz. Uff. n. 304 suppl.*): Provvidenze a favore dell'agricoltura. — Istituisce, presso il Banco di Sardegna, un fondo di rotazione della durata di 25 anni, destinato a favorire il credito agrario nella Regione, con particolare riguardo alla piccola proprietà coltivatrice.

Legge regionale 20 aprile 1956, n. 13 (*Gazz. Uff. n. 304 suppl.*): Disposizioni modificative ed integrative alle leggi regionali 26 ottobre 1950, n. 46, e 4 maggio 1953, n. 14, concernenti contributi per opere di miglioramento fondiario.

Sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 15 giugno 1956 (*Gazz. Uff. n. 168*). — Dichiara l'illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 1 della legge approvata il 24 febbraio 1950 (n. 9) dal Consiglio della Regione autonoma della Sardegna e riapprovata dallo stesso Consiglio il 15 novembre 1950 (n. 59), concernente disposizioni in materia di affitto di fondi rustici.

Legge regionale 19 giugno 1956, n. 22 (*Gazz. Uff. n. 148 suppl. del 1957*): Istituzione del Centro regionale agrario sperimentale.

Legge regionale 5 luglio 1956, n. 23 (*Gazz. Uff. n. 148 suppl. del 1957*): Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate.

Legge regionale 26 ottobre 1956, n. 27 (*Gazz. Uff. n. 148 suppl. del 1957*): Interventi integrativi della legge regionale 13 ottobre 1955, n. 13, concernente nuovi interventi in favore degli allevatori ad integrazione della legge regionale 12 novembre 1954, n. 21.

Legge regionale 14 novembre 1956, n. 30 (*Gazz. Uff. n. 148 suppl. del 1957*): Esercizio da parte della Regione dei poteri di vigilanza sul deposito cavalli stalloni di Ozieri.

Legge regionale 31 gennaio 1957, n. 1 (*Gazz. Uff. n. 283 suppl.*): Provvidenze in favore della lotta contro i parassiti dell'ulivo.

Legge regionale 30 marzo 1957, n. 12 (*Gazz. Uff. n. 283 suppl.*): Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1956, n. 27, concernente interventi a favore degli allevatori.

Legge regionale 5 aprile 1957, n. 8 (*Gazz. Uff. n. 283 suppl.*): Disposizioni modificative ed integrative della legge regionale 15 marzo 1956, n. 9, concernente provvidenze a favore dell'agricoltura.

Legge regionale 17 maggio 1957, n. 21 (Gazz. Uff. n. 117 suppl. del 1958): Determinazione degli indirizzi generali rispetto alle esigenze della produzione relativamente alle iniziative di miglioramento e di sviluppo in agricoltura, fruenti di provvidenze dipendenti dalle vigenti disposizioni.

Legge regionale 7 febbraio 1958, n. 2 (Gazz. Uff. n. 260 suppl.): Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1956, n. 27, concernente interventi in favore degli allevatori.

c) Antichità e belle arti.

Legge regionale 21 luglio 1954, n. 18 (Gazz. Uff. n. 108 suppl. del 1955): Acquisto della collezione d'arte e artigianato sardo di proprietà del comm. dottor Luigi Cocco.

Legge regionale 17 novembre 1956, n. 32 (Gazz. Uff. n. 283 suppl. del 1957): Acquisto della collezione del pittore Giuseppe Biasi.

Legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1 (Gazz. Uff. n. 260 suppl.): Disposizioni per i musei degli enti locali, lo svolgimento delle ricerche archeologiche ed il finanziamento di opere urgenti per la conservazione dei monumenti.

d) Apicoltura.

Legge regionale 15 giugno 1954, n. 13 (Gazz. Uff. n. 108 suppl. del 1955): Incremento dell'apicoltura. Lotta contro l'acariosi ed altre malattie delle api.

e) Artigianato.

Legge regionale 3 febbraio 1955, n. 1 (Gazz. Uff. n. 209 suppl.): Istituzione di borse di studio per artigiani.

Legge regionale 9 febbraio 1955, n. 3 (Gazz. Uff. n. 209 suppl.): Concorso nel pagamento degli interessi passivi gravanti sui mutui concessi alle aziende artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Legge regionale 20 gennaio 1956, n. 2 (Gazz. Uff. n. 304 suppl.): Abrogazione della legge regionale 25 luglio 1952, n. 16, e modifiche alla legge regionale 14 dicembre 1950, n. 68 (concernenti contributi all'artigianato).

Legge regionale 11 giugno 1956, n. 17 (Gazz. Uff. n. 148 suppl. del 1957): Concessione di una proroga del periodo di ammortamento ai beneficiari dei finanziamenti di cui alla legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70, concernente la costituzione di un fondo per anticipazioni dirette ad agevolare l'artigianato.

Legge regionale 22 febbraio 1957, n. 3 (Gazz. Uff. n. 283 suppl.): Norma per la disciplina giuridica delle imprese artigiane e modifica dei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, in applicazione della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Legge regionale 2 marzo 1957, n. 6 (Gazz. Uff. n. 283 suppl.): Costituzione dell'Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (I. S. O. L. A.).

f) Assistenza.

Legge regionale 8 aprile 1954, n. 9 (Gazz. Uff. n. 218 suppl.): Erogazione di contributi e spese per l'incremento ed il miglioramento della organizzazione brefotrofiale e post-brefotrofiale.

g) Banche e istituti di credito.

Legge regionale 21 luglio 1954, n. 20 (Gazz. Uff. n. 108 suppl. del 1955): Partecipazione della Regione ai fondi di dotazione e speciale, prestazione di garanzie per emissioni di obbligazioni del C. I. S. (Credito Industriale Sardo). — Stabilisce la partecipazione della Regione al fondo di dotazione del C. I. S. (di cui alla legge statale 11 aprile 1953, n. 298) nella misura del 40 %, fino ad un massimo di

lire 400 milioni. Autorizza il concorso della Regione al fondo speciale costituito presso il C. I. S. a norma dell'art. 12 della citata legge in misura determinata di esercizio in esercizio. Autorizza infine la prestazione, entro il limite massimo di lire 3 miliardi, della garanzia della Regione a una speciale serie di obbligazioni riconosciute di eccezionale pubblico interesse ai fini dello sviluppo industriale della Sardegna.

Legge regionale 21 febbraio 1956, n. 3 (Gazz. Uff. n. 304 suppl.): Disposizioni per il trasferimento al Credito Industriale Sardo dei fondi istituiti presso la Sezione di credito industriale del Banco di Sardegna.

Legge regionale 18 maggio 1957, n. 23 (Gazz. Uff. n. 117 suppl. del 1958): Costituzione presso il Credito Industriale Sardo (C. I. S.) di un fondo per il credito di esercizio alle industrie sarde. — Sancita la costituzione di un fondo speciale di rotazione allo scopo di consentire prestiti a favore delle piccole e medie industrie sarde, per il finanziamento di tale fondo la Regione è autorizzata a contrarre mutui fino alla somma di lire 2 miliardi, ed è altresì previsto che, secondo le esigenze di sviluppo industriale della Regione, il fondo medesimo, amministrato in speciale gestione autonoma da parte del C. I. S., possa essere aumentato con ulteriori stanziamenti di bilancio. Vengono stabilite le finalità, i criteri e le formalità per la concessione dei prestiti, che non possono avere durata inferiore ad un anno, devono essere erogati, nel rispetto di certe garanzie, esclusivamente a favore di industrie operanti nella Regione, in misura non superiore a lire 50 milioni per ciascuna industria sovvenzionata e dietro corresponsione di interessi in ragione del 5, 6 e 7 % per i mutui ammontanti, rispettivamente, a non oltre 5, 15 e 50 milioni di lire.

h) Bilanci.

Legge regionale 7 maggio 1953, n. 21 (Gazz. Uff. n. 55 suppl. del 1954): Variazioni allo stato di previsione della spesa costituente il bilancio della Regione sarda per l'anno 1953. — Sono autorizzati storni in aumento e in diminuzione a pareggio per complessive lire 100.000.000.

Legge regionale 3 ottobre 1953, n. 24 (Gazz. Uff. n. 55 suppl. del 1954): Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione sarda, per l'anno 1953. — Dato il rimborso di lire 600.000.000 alla Regione da parte dello Stato per somme anticipate alla Società mineraria carbonifera sarda, viene introdotto un aumento corrispondente nello stato di previsione della spesa. Nella previsione della entrata è inoltre autorizzato un aumento di lire 292.000.000; nella previsione della spesa è autorizzato un aumento di lire 292.000.000 soprattutto per contributi a favore di comuni e provincie. Sono autorizzati anche storni su capitoli della spesa in aumento e in diminuzione a pareggio per complessive lire 332.055.126.

Legge regionale 28 dicembre 1953, n. 25 (Gazz. Uff. n. 218 suppl. del 1954): Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1954. — L'esercizio provvisorio è concesso fino a quando sia formalmente approvato il bilancio regionale per l'anno 1954, comunque non oltre il 28 febbraio 1954.

Legge regionale 20 febbraio 1954, n. 1 (Gazz. Uff. n. 218 suppl.): Proroga al 31 marzo dell'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1954.

Legge regionale 24 marzo 1954, n. 2 (Gazz. Uff. n. 218 suppl.): Approvazione degli stati di previsione per l'entrata e per la spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1954. — Sono previste entrate ordinarie effettive per lire 11.144.500.000, entrate straordinarie effettive per lire 2.334.250.000 e un movimento di capitali di lire 73.750.000 con un totale generale della entrata di lire 13.552.500.000. Sono previste spese ordinarie effettive per lire 1.673.972.981, spese straordinarie effettive per lire 9.622.088.102 e un movimento di capitali di lire 2.256.438.917 con un totale generale della spesa di lire 13.552.500.000 così ripartita tra i vari assessorati: finanze, lire 2.179.500.000; affari generali ed enti locali, lire 285.000.000; igiene, sanità e pubblica istruzione, lire 1.472.000.000;

lavori pubblici, lire 2.975.000.000; agricoltura e foreste, lire 3.137.000.000; industria e commercio, lire 1.449.000.000; trasporti, turismo e attività marinara, lire 950.000.000; lavoro e artigianato, lire 1.105.000.000.

Legge regionale 7 aprile 1954, n. 8 (Gazz. Uff. n. 218 suppl.): Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1952. — I decreti concernono prelevazioni per un totale di lire 38.000.000.

Legge regionale 21 luglio 1954, n. 16 (Gazz. Uff. n. 108 suppl. del 1955): Autorizzazione ad effettuare storni sui capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. — È autorizzato lo storno di lire 350.000.000 dal capitolo dell'incremento dell'edilizia popolare a quello della spesa per la costruzione di case minime.

Legge regionale 17 novembre 1954, n. 23 (Gazz. Uff. n. 108 suppl. del 1955): Autorizzazione ad effettuare storni sui capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio 1954. — Sono autorizzati storni in aumento e in diminuzione a pareggio per complessive lire 414.000.000.

Legge regionale 17 novembre 1954, n. 24 (Gazz. Uff. n. 108 suppl. del 1955): Storno di fondi dal capitolo n. 116 al capitolo n. 48 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1954. — È autorizzato uno storno in aumento e in diminuzione a pareggio per complessive lire 40.000.000.

Legge regionale 30 dicembre 1954, n. 26 (Gazz. Uff. n. 209 suppl. del 1955): Approvazione degli stati di previsione per l'entrata e per la spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1955. — Sono previste entrate ordinarie effettive per lire 11.272.850.000, entrate straordinarie effettive per lire 8.620.400.000 e un movimento di capitali di lire 91.750.000, con un totale generale dell'entrata di lire 19.985.000.000. Sono previste spese ordinarie effettive per lire 2.926.691.673, spese straordinarie effettive per lire 14.973.783.333 e un movimento di capitali di lire 2.084.521.994, con un totale generale della spesa di lire 19.985.000.000, così ripartito tra i vari assessorati: finanze, lire 11.109.480.000; affari generali e turismo, lire 770.000.000; igiene, sanità e pubblica istruzione, lire 1.046.320.000; lavori pubblici, lire 1.760.000.000; agricoltura e foreste, lire 2.349.200.000; industria e commercio, lire 1.350.000.000; lavoro e artigianato, lire 940.000.000.

Legge regionale 6 ottobre 1955, n. 18 (Gazz. Uff. n. 88 suppl. del 1956): Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1950. — Il riepilogo generale presenta un avanzo di lire 3.261.670. I residui attivi al 31 dicembre 1950 ammontano a lire 725.240.706, i residui passivi a lire 4.430.179.838. Nella situazione finanziaria generale, dato che l'avanzo della gestione 1949 era di lire 1.965.098, l'avanzo totale risulta di lire 5.226.768.

Legge regionale 12 ottobre 1955, n. 14 (Gazz. Uff. n. 88 suppl. del 1956): Variazioni agli stati di previsione della spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1955 ed istituzione di un nuovo capitolo. — Sono consentiti storni in aumento e in diminuzione a pareggio per complessive lire 30.000.000. Il fondo per il credito agrario è diminuito di lire 63.000.000 a vantaggio di particolari provvidenze a favore degli allevatori di bestiame.

Legge regionale 15 ottobre 1955, n. 17 (Gazz. Uff. n. 88 suppl. del 1956): Variazioni degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1955. — Sono consentite variazioni in aumento e diminuzione in vari capitoli del bilancio. Le principali concernono: un contributo straordinario dello Stato di lire 750.000.000 per il piano di elettrificazione dei comuni dell'isola; contributi a favore di manifestazioni culturali di lire 125.000.000; spese per la costruzione di case minime per lire 500.000.000; spese per l'incremento della produzione agricola e l'utilizzazione della mano d'opera disoccupata per lire 200.000.000; spese di lire 350.000.000 per l'organizzazione e il funzionamento dei cantieri scuola di lavoro per disoccupati.

Legge regionale 21 dicembre 1955, n. 21 (Gazz. Uff. n. 304 suppl. del 1956): Stati di previsione della entrata e della spesa costituenti il bilancio della Re-

gione per l'anno 1956. — Sono previste entrate ordinarie effettive per lire 15.196.850.000, entrate straordinarie effettive per lire 936.150.000 e un movimento di capitali di lire 3.142.000.000, con un totale generale dell'entrata di lire 19.275.000.000. Sono previste spese ordinarie effettive per lire 13.001.161.767 e un movimento di capitali di lire 2.811.757.571, con un totale generale della spesa di lire 19.275.000.000, così ripartito: finanze, lire 5.128.190.000; trasporti, viabilità e turismo, lire 2.115.000.000; igiene e sanità, lire 1.128.000.000; istruzione, assistenza e beneficenza, lire 941.000.000; lavori pubblici, lire 2.370.000.000; agricoltura, lire 3.945.150.000; industrie, commercio e rinascita, lire 2.217.000.000; lavoro e artigianato, lire 1.430.660.000.

Legge regionale 10 luglio 1956, n. 20 (Gazz. Uff. n. 148 suppl. del 1957): Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sarda per l'anno 1956. — Sono previsti storni in aumento e diminuzione a pareggio per complessive lire 260.000.000.

Legge regionale 11 luglio 1956, n. 21 (Gazz. Uff. n. 148 suppl. del 1957): Variazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1956. — Si istituiscono nuovi capitoli sullo stato di previsione dell'entrata e della spesa per un ammontare rispettivo di lire 870.000.000.

Legge regionale 25 ottobre 1956, n. 26 (Gazz. Uff. n. 148 suppl. del 1957): Storno di fondi a favore del cap. 24 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1956. — È consentito uno storno in aumento e diminuzione a pareggio per complessive lire 15.000.000 per spese di liti ed arbitraggi.

Legge regionale 17 novembre 1956, n. 31 (Gazz. Uff. n. 148 suppl. del 1957): Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa, costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1956. — Allo stato di previsione dell'entrata è previsto un aumento di lire 5.000.000; allo stato di previsione della spesa sono previste variazioni in diminuzione per lire 338.000.000 e in aumento per lire 343.000.000.

Legge regionale 23 dicembre 1956, n. 34 (Gazz. Uff. n. 283 suppl. del 1957): Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1957. — Sono previste entrate ordinarie effettive per lire 16.038.047.884, entrate straordinarie effettive per lire 7.939.115.843 e un movimento di capitali di lire 1.598.000.000 con un totale generale dell'entrata di lire 25.575.163.727. Sono previste spese ordinarie effettive per lire 3.916.778.231, spese straordinarie effettive per lire 19.576.784.889, un movimento di capitali di lire 1.981.600.607, con un totale generale della spesa di lire 25.575.163.727, così ripartita tra i vari assessorati: finanze, lire 9.399.383.727; trasporti, viabilità e turismo, lire 4.425.000.000; igiene e sanità, lire 927.400.000; istruzione, assistenza e beneficenza, lire 958.360.000; lavori pubblici, lire 2.155.200.000; agricoltura, lire 4.181.320.000; industria, commercio e rinascita, lire 2.163.500.000; lavoro e artigianato, lire 1.365.000.000.

Legge regionale 5 aprile 1957, n. 11 (Gazz. Uff. n. 283 suppl.): Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1951. — Il riepilogo finale presenta un avanzo di lire 300.663.276. I residui attivi al 31 dicembre 1951 ammontano a lire 5.867.490.424, i residui passivi a lire 11.841.958.980. Nella situazione finanziaria, dato che i residui attivi e passivi lasciati dal bilancio 1950, accertati al 31 dicembre 1951, risultano rispettivamente aumentati di lire 15.143.351 e diminuiti di lire 130.329, rispetto a quelli accertati al 1° gennaio 1951, e l'avanzo finanziario al 1° gennaio 1951 era di lire 5.226.768, l'avanzo complessivo per il 1951 risulta di lire 321.163.726.

Legge regionale 8 maggio 1957, n. 14 (Gazz. Uff. n. 283 suppl.): Variazioni agli stati di previsione della entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1957. — Nello stato di previsione dell'entrata è introdotto un aumento di lire 1.000.000; analogo aumento è introdotto nello stato di previsione della spesa per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale.

Legge regionale 19 ottobre 1957, n. 24 (Gazz. Uff. n. 117 suppl. del 1958): Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1956, n. 34; variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1957; variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda per l'anno 1957. — Sono previste variazioni in aumento e diminuzione a pareggio; in particolare è stanziata una somma di lire 180.000.000 per l'organizzazione ed il funzionamento dei cantieri scuola di lavoro per disoccupati e per indennità ai lavoratori. Nel bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali è previsto un aumento di lire 300.000 nello stato di previsione dell'entrata ed un aumento di lire 16.000.000 nello stato di previsione della spesa per un totale generale delle entrate di lire 246.300.000 cui corrisponde un analogo totale generale della spesa.

Legge regionale 21 dicembre 1957, n. 29 (Gazz. Uff. n. 260 suppl. del 1958): Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1958. — Sono previste entrate ordinarie effettive per lire 17.888.817.884, entrate straordinarie effettive per lire 5.840.682.116 e un movimento di capitali di lire 2.792.000.000, con un totale generale dell'entrata di lire 26.521.500.000. Sono previste spese ordinarie effettive per lire 4.467.058.947, spese straordinarie effettive per lire 16.832.622.581 e un movimento di capitali di lire 5.221.818.472, con un totale generale della spesa di lire 26.521.500.000, così ripartito tra i vari assessorati: finanze, lire 8.879.987.636; viabilità, trasporti e turismo, lire 2.140.000.000; igiene e sanità, lire 1.210.346.804; pubblica istruzione, assistenza e beneficenza, lire 960.760.000; lavori pubblici, lire 2.680.200.000; agricoltura e foreste, lire 4.865.150.000; industria, commercio e rinascita, lire 4.395.055.560; lavoro, artigianato e cooperazione, lire 1.390.000.000.

i) Cooperazione.

Legge regionale 16 luglio 1952, n. 36 (Gazz. Uff. n. 55 suppl. del 1954): Costituzione di un fondo per anticipazioni dirette ad agevolare l'attività delle cooperative. — Stabilisce che le anticipazioni alle cooperative (eccettuate le cooperative aventi lo scopo di trasformare i prodotti delle aziende dei soci) sono accordate sulla base dei progetti corredati dei preventivi di spesa e per non più dell'80 % della spesa, per l'acquisto, rinnovamento e perfezionamento degli impianti e degli attrezzi da lavoro, per l'acquisto, costruzione e ampliamento degli stabilimenti e per il finanziamento della produzione. Detta le modalità necessarie per ottenere il prestito e fissa i termini per la restituzione. Prevede un controllo tecnico, amministrativo e contabile sull'impiego e la destinazione delle somme anticipate e le possibilità del recupero delle somme erogate in caso di inadempienza.

Legge regionale 21 luglio 1954, n. 27 (Gazz. Uff. n. 209 suppl. del 1955): Norme di integrazione e di attuazione dell'art. 23, quinto comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5 (Gazz. Uff. n. 283 suppl.): Abrogazione della legge regionale 11 novembre 1949, n. 4, e costituzione di un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo dell'attività cooperativistica.

l) Elezioni.

D. P. regionale 13 aprile 1957, n. 12 (Gazz. Uff. n. 283 suppl.): Convocazione dei comizi elettorali per la elezione del Consiglio regionale sardo (16 giugno 1957).

m) Enti locali e circoscrizione amministrativa (v. pure le disposizioni sub *v*).

Legge regionale 2 aprile 1954, n. 4 (Gazz. Uff. n. 218 suppl.): Modifica della denominazione del comune di Bannari Usellus, in provincia di Cagliari, in quella di Villa Verde.

Legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36 (*Gazz. Uff. n. 283 suppl. del 1957*): Controlli sulle provincie e sui comuni. — Il controllo è effettuato da un Comitato, con sede a Cagliari e con Sezioni decentrate a Sassari e a Nuoro, composto dall'assessore agli enti pubblici, da tre esperti nelle discipline amministrative e da un magistrato del tribunale amministrativo regionale. I presidenti del Comitato e delle Sezioni esercitano il controllo di legittimità, già deferito al prefetto, sulle deliberazioni delle province e dei comuni, non soggette a speciali approvazioni; il Comitato e le Sezioni esercitano i controlli di legittimità e di merito, già deferiti al prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa. Le pronuncie degli organi di controllo sono provvedimenti definitivi. — La legge è approvata il 31 gennaio 1956 e riapprovata il 15 luglio 1956 dal Consiglio regionale sardo. — La Corte Costituzionale, con *sentenza n. 24 del 21 gennaio 1957* (comunicata alle Camere il *29 gennaio 1957*), dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 6, 15, 17, 19, 20, 21 e 22 (del testo originario).

Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 4 (*Gazz. Uff. n. 283 suppl.*): Incompatibilità relative al Comitato e alle Sezioni di controllo sulle provincie e sui comuni. — Stabilisce che v'è incompatibilità fra i componenti del Comitato e delle Sezioni di controllo sulle provincie e sui comuni e i senatori, i deputati, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i rappresentanti degli altri enti controllati dal Comitato e dalle Sezioni, coloro che non possono essere eletti, per incompatibilità o ineleggibilità, a consigliere provinciale o comunale o a rappresentante degli altri enti controllati, gli stipendiati, salariati e contabili di provincie, comuni ecc. e i parenti ed affini dell'esattore e ricevitore provinciale.

Legge regionale 8 maggio 1957, n. 16 (*Gazz. Uff. n. 283 suppl.*): Ricostituzione del comune di Palmas Arborea in provincia di Cagliari.

Legge regionale 17 maggio 1957, n. 22 (*Gazz. Uff. n. 117 suppl. del 1958*): Disposizioni modificative ed integrative della legge regionale 31 gennaio 1956 n. 36, concernente i controlli sulle Provincie e sui comuni. — La modifica determina un maggiore decentramento degli organi di controllo e introduce una nuova norma transitoria.

Legge regionale 20 novembre 1957, n. 27 (*Gazz. Uff. n. 260 suppl. del 1958*): Costituzione del comune di Nuxis (provincia di Cagliari).

n) Farmacie.

Legge regionale 30 aprile 1953, n. 18 (*Gazz. Uff. n. 55 suppl. del 1954*): Contributi per l'istituzione ed il funzionamento di farmacie rurali.

o) Foreste e sughero.

Legge regionale 27 maggio 1955, n. 22 (*Gazz. Uff. n. 283 suppl. del 1957*): Disciplina dello sfruttamento delle piante da sughero. — La legge è approvata il 27 maggio 1955 e riapprovata il 26 marzo 1956 dal Consiglio regionale. La Corte costituzionale con *sentenza n. 21 del 19 gennaio 1957* (comunicata alle Camere il *29 gennaio 1957*), dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 (del testo originario).

Legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6 (*Gazz. Uff. n. 304 suppl.*): Istituzione dell'Azienda delle Foreste demaniali della Regione sarda.

Legge regionale 29 novembre 1957, n. 26 (*Gazz. Uff. n. 117 suppl. del 1958*): Organico provvisorio del personale dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda.

p) Industrie, commercio e miniere (v. pure le disposizioni sub *a*, *g*, *q* e *bb*).

Legge regionale 7 maggio 1953, n. 22 (*Gazz. Uff. n. 55 suppl. del 1954*): Provvidenze dirette a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali in Sardegna. — L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, anche a titolo gratuito, aree demaniali, nonché agevolazioni econo-

miche a favore di iniziative industriali e commerciali. È autorizzata inoltre a promuovere lavori pubblici di vario tipo, che possono favorire l'attuazione di tali iniziative.

Legge regionale 28 luglio 1953, n. 23 (*Gazz. Uff. n. 55 suppl. del 1954*): Anticipazioni alla Società mineraria carbonifera sarda, rimborsabili dallo Stato.

Legge regionale 6 aprile 1954, n. 5 (*Gazz. Uff. n. 218 suppl.*): Provvidenze dirette a promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni interessanti l'industria e il commercio.

Legge regionale 6 aprile 1954, n. 6 (*Gazz. Uff. n. 218 suppl.*): Provvidenze dirette a promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni nei settori dell'attività mineraria e della valorizzazione dei prodotti minerari.

Legge regionale 20 luglio 1954, n. 17 (*Gazz. Uff. n. 108 suppl. del 1955*): Disposizioni aggiuntive alla legge regionale 7 maggio 1953, n. 22.

Legge regionale 12 novembre 1954, n. 19 (*Gazz. Uff. n. 108 suppl. del 1955*): Anticipazioni alla Società mineraria carbonifera sarda rimborsabili dallo Stato.

Legge regionale 25 novembre 1954, n. 25 (*Gazz. Uff. n. 209 suppl. del 1955*): Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, sul completamento della carta geologica della Sardegna e istituzione del Comitato geologico regionale.

Legge regionale 1° giugno 1955, n. 10 (*Gazz. Uff. n. 209 suppl.*): Anticipazione alla Società mineraria carbonifera sarda rimborsabile con lo stanziamento di cui all'art. 6 della legge 12 dicembre 1954, n. 1178.

Legge regionale 7 maggio 1957, n. 15 (*Gazz. Uff. n. 283 suppl.*): Norme integrative al r. d. 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria.

Legge regionale 12 marzo 1958, n. 3 (*Gazz. Uff. n. 260 suppl.*): Modificazioni all'art. 6 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, concernente provvidenze dirette a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali in Sardegna.

q) Istruzione ed enti di cultura.

Legge regionale 10 febbraio 1955, n. 4 (*Gazz. Uff. n. 209 suppl.*): Istituzione di cinque cattedre universitarie di interesse regionale (3 presso l'Università di Cagliari e 2 presso quella di Sassari). — Modificata con *legge regionale 15 dicembre 1955, n. 20* (*Gazz. Uff. n. 304 suppl. del 1956*). — I relativi posti di ruolo convenzionati con la Regione sono stati istituiti: per l'Università di Cagliari con d. P. R. 31 luglio 1956, n. 1264, e per l'Università di Sassari (solo per la cattedra di flora ed erboristeria) con d. P. R. 14 dicembre 1956, n. 1434.

Legge regionale 16 aprile 1955, n. 5 (*Gazz. Uff. n. 209 suppl.*): Istituzione di borse di specializzazione e di perfezionamento per licenziati dalle scuole medie superiori ad indirizzo tecnico e commerciale per capi operai ed operai dell'industria e commerciali.

Legge regionale 14 marzo 1956, n. 10 (*Gazz. Uff. n. 304 suppl.*): Interventi finanziari dell'Amministrazione regionale per la costruzione dei pensionati universitari a Cagliari e a Sassari.

Legge regionale 19 aprile 1956, n. 11 (*Gazz. Uff. n. 304 suppl.*): Concessione di un contributo annuale alla Deputazione di storia patria per la Sardegna.

Legge regionale 15 maggio 1957, n. 13 (*Gazz. Uff. n. 283 suppl.*): Istituzione di una cattedra convenzionata di interesse regionale presso l'Università di Sassari. — Il relativo posto di ruolo convenzionato è stato istituito con d. P. R. 31 gennaio 1958, n. 118.

r) **Lavoro.**

Legge regionale 14 novembre 1956, n. 29 (*Gazz. Uff. n. 148 suppl. del 1957*): Contributi, concorsi e sussidi ai patronati per l'assistenza ai lavoratori.

Legge regionale 17 dicembre 1956, n. 35 (*Gazz. Uff. n. 283 suppl. del 1957*): Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 1951, n. 6, concernente l'istituzione di corsi di addestramento professionale per lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione.

s) **Marina mercantile e pesca.**

Legge regionale 19 luglio 1954, n. 15 (*Gazz. Uff. n. 108 suppl. del 1955*): Modifiche alla legge regionale 15 maggio 1951, n. 20 (concernente provvidenze a favore delle imprese di navigazione).

Legge regionale 7 marzo 1956, n. 37 (*Gazz. Uff. n. 283 suppl. del 1957*): Disposizioni relative all'esercizio di funzioni in materia di pesca. — La legge è approvata il 7 marzo 1956 e riapprovata il 16 luglio 1956 dal Consiglio regionale. — La Corte costituzionale, con *sentenza n. 23 del 21 gennaio 1957* (comunicata alle Camere il *29 gennaio 1957*), dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, n. 3, parte seconda, n. 4, parte seconda, e n. 5.

Legge regionale 6 luglio 1956, n. 24 (*Gazz. Uff. n. 148 suppl. del 1957*): Concessione di una proroga del periodo di ammortamento ai beneficiari dei finanziamenti di cui alle leggi regionali 28 novembre 1950, n. 65 (concernente provvidenze a favore della piccola industria cantieristica e peschereccia), e 5 marzo 1953, n. 2 (concernente provvidenze a favore dell'industria peschereccia).

t) **Opere pubbliche.**

Legge regionale 4 ottobre 1955, n. 16 (*Gazz. Uff. n. 88 suppl. del 1956*): Collaudazione di opere regionali.

Legge regionale 6 marzo 1956, n. 8 (*Gazz. Uff. n. 304 suppl.*): Istituzione dell'Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche.

Legge regionale 9 maggio 1956, n. 15 (*Gazz. Uff. n. 304 suppl.*): Finanziamento ed esecuzione di opere pubbliche col sistema del pagamento differito.

u) **Ordinamento regionale e personale** (v. pure le disposizioni sub *v*).

Legge regionale 5 maggio 1953, n. 19 (*Gazz. Uff. n. 55 suppl. del 1954*): Modifiche agli organici dell'Amministrazione regionale e disciplina delle assunzioni del personale avventizio.

Legge regionale 5 maggio 1953, n. 20 (*Gazz. Uff. n. 55 suppl. del 1954*): Modifiche agli organici e disciplina delle assunzioni del personale avventizio del Consiglio regionale.

Legge regionale 8 giugno 1954, n. 10 (*Gazz. Uff. n. 108 suppl. del 1955*): Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1949, n. 2 « Determinazione delle indennità spettanti al Presidente della Giunta, al Presidente del Consiglio, agli Assessori ed ai Consiglieri regionali ».

Legge regionale 8 giugno 1954, n. 11 (*Gazz. Uff. n. 108 suppl. del 1955*): Indennità consiliare al personale del Consiglio regionale.

Legge regionale 8 febbraio 1955, n. 2 (*Gazz. Uff. n. 209 suppl.*): Disposizioni integrative delle leggi regionali 7 dicembre 1949, nn. 6 e 7, e successive modificazioni (concernenti il personale delle Amministrazioni dello Stato, degli enti locali e degli enti pubblici comandato presso l'Amministrazione regionale).

Legge regionale 22 aprile 1955, n. 8 (*Gazz. Uff. n. 209 suppl.*): Indennità speciale regionale a favore del personale degli uffici del Ministero dell'agricoltura e foreste passati alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.

Legge regionale 22 aprile 1955, n. 9 (*Gazz. Uff. n. 209 suppl.*): Norme relative alla nomina del personale amministrativo o di controllo di associazioni, enti, istituti regionali o con partecipazioni regionali. — Stabilisce che v'è incompatibilità fra la carica di consigliere regionale e quella di amministratore, presidente, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo in enti regionali o anche solo operanti nella Regione, che gestiscono servizi con interventi finanziari della Regione o gestiscono fondi regionali con obbligo di rendiconto. Sono escluse le cariche in enti culturali o di culto. È prevista la facoltà di opzione per i consiglieri in carica al momento della pubblicazione della legge.

Legge regionale 7 giugno 1955, n. 12 (*Gazz. Uff. n. 88 suppl. del 1956*): Approvazione della pianta organica del personale del Consiglio regionale.

Legge regionale 7 ottobre 1955, n. 19 (*Gazz. Uff. n. 88 suppl. del 1956*): Concessioni di viaggio a favore dei dipendenti del Consiglio e dell'Amministrazione della Regione.

Legge regionale 17 gennaio 1956, n. 1 (*Gazz. Uff. n. 304 suppl.*): Istituzione di un ufficio della Regione sarda in Roma.

Legge regionale 20 gennaio 1956, n. 4 (*Gazz. Uff. n. 304 suppl.*): Istituzione di un posto di direttore dei servizi nell'organico dell'assessorato all'igiene e sanità.

Legge regionale 29 febbraio 1956, n. 5 (*Gazz. Uff. n. 304 suppl.*): Compensi ai componenti delle Commissioni, comunque denominate, istituite presso gli organi della Regione.

Legge regionale 4 maggio 1956, n. 16 (*Gazz. Uff. n. 304 suppl.*): Trattamento economico di missione spettante al personale in servizio presso la Regione autonoma della Sardegna.

Legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25 (*Gazz. Uff. n. 148 suppl. del 1957*): Provvidenze e agevolazioni a favore del personale regionale per la costruzione di case.

Legge regionale 13 aprile 1957, n. 9 (*Gazz. Uff. n. 283 suppl.*): Modifiche alla legge regionale 22 aprile 1955, n. 8, concernente l'indennità speciale regionale a favore del personale degli uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste passati alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.

Legge regionale 20 dicembre 1957, n. 28 (*Gazz. Uff. n. 260 suppl. del 1958*): Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25, concernente provvidenze e agevolazioni a favore del personale regionale per l'acquisto di case.

v) **Referendum.**

Legge regionale 3 maggio 1956, n. 14 (*Gazz. Uff. n. 304 suppl.*): Disciplina delle consultazioni popolari per la ricostituzione o istituzione di nuovi Comuni e per la modifica della circoscrizione o della denominazione dei comuni esistenti. — Il *referendum* può essere chiesto dalla Giunta o dai consiglieri regionali o con deliberazione del comune o di uno dei comuni interessati, o con istanza di almeno un quinto degli elettori residenti nel territorio interessato, con firma autenticata da un notaio o dal sindaco. L'Assessore regionale preposto agli enti locali, dopo aver accertato i motivi dell'iniziativa e la situazione amministrativa e finanziaria del territorio oggetto della proposta di modifica, chiede ai comuni interessati e alla competente amministrazione provinciale, se già non l'hanno espresso, il parere motivato circa la modifica stessa. Se tale parere è favorevole il Consiglio regionale può deliberare, a maggioranza dei tre quarti dei consiglieri, che al *referendum* partecipino solo gli elettori del territorio interessato, anche se è solo una parte di un comune. Il Consiglio regionale, se ragioni obiettive lo consigliano, può non dar luogo al *referendum*. La data della consultazione popolare è fissata dal Presidente della Giunta e sono stabiliti i mezzi per portarla a conoscenza degli elettori, insieme all'oggetto del *referendum*. Sono fissate le modalità per la costituzione degli uffici elettorali e per la vota-

zione, che non è valida se non vi partecipa almeno la metà degli elettori. La maggioranza si calcola sulla base dei voti validamente espressi. Ogni partito può delegare un suo rappresentante ad assistere alle operazioni di voto e di scrutinio. Altre disposizioni regolano le operazioni di scrutinio. — Il risultato del *referendum* è proclamato dal presidente della Commissione elettorale o, quando esistano più sezioni, dal presidente della prima sezione. Gli eventuali reclami sono decisi dal Consiglio regionale, fatti salvi i rimedi giurisdizionali previsti dalle leggi vigenti.

Legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 (*Gazz. Uff. n. 117 suppl. del 1958*): *Referendum* popolare in applicazione degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna. — Stabilisce che quando il *referendum* tende ad abrogare una legge regionale o un atto avente valore di legge, esso è indetto su iniziativa della Giunta regionale o di almeno un terzo dei consiglieri o di almeno 10.000 elettori. Detta le modalità della richiesta di *referendum* da parte dei consiglieri e degli elettori e fissa in quattro mesi il termine entro il quale la richiesta deve essere depositata presso la Corte d'appello. Entro 5 giorni dal deposito il Presidente della Corte d'appello designa la sezione della Corte incaricata di funzionare da « ufficio per il *referendum* popolare », il quale provvede alla verifica del numero dei richiedenti, delle firme, dei verbali di dichiarazione di volontà e della qualità di elettori dei richiedenti medesimi. Se il numero richiesto è raggiunto, l'ufficio per il *referendum* ne dà atto al Presidente della Giunta, che entro 10 giorni indice con decreto il *referendum*, la cui effettuazione è fissata fra il cinquantesimo e il settantesimo giorno successivo alla data del decreto di indizione, purché siano trascorsi almeno quattro mesi dalla data di effettuazione di altro *referendum* o da quella di convocazione dei comizi elettorali. Se sono richiesti due *referendum* abrogativi di leggi diverse, essi devono effettuarsi contemporaneamente. Entro il trentunesimo giorno dalla pubblicazione del decreto devono essere compiute tutte le operazioni relative alla preparazione e alla consegna dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali e alla costituzione degli uffici elettorali. I tribunali con sede nei capoluoghi di provincia esercitano le funzioni di uffici centrali circoscrizionali, i quali danno atto dei risultati del *referendum* nelle rispettive provincie e trasmettono copia dei verbali delle operazioni e di scrutinio alla Corte d'appello, che procede alla proclamazione dei risultati del *referendum*, dopo aver deciso sugli eventuali reclami entro tre giorni dalla presentazione degli stessi.

Qualora il *referendum* sia favorevole all'abrogazione, questa viene dichiarata entro cinque giorni con decreto del Presidente della Giunta; qualora sia contrario, ne è data notizia nel Bollettino ufficiale della Regione, e non può chiedersi nuovo *referendum* abrogativo della stessa legge prima che siano trascorsi quattro anni. Quando si tratti di modificare le circoscrizioni o le funzioni delle provincie, il *referendum* è indetto con decreto del Presidente della Giunta secondo le norme previste per il caso precedente e la proposta, sottoposta a *referendum*, si intende respinta se i votanti non sono almeno un terzo degli elettori. In merito al progetto di legge sottoposto a *referendum* ed approvato, la Giunta può presentare proposte al Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e in conformità ai medesimi. Qualora un progetto di modifica dello Statuto speciale sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere e il parere del Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della Giunta, entro quindici giorni dall'approvazione, può indire *referendum* consultivo prima della seconda deliberazione.

z) **Sanità** (v. pure le disposizioni sub *a*).

Legge regionale 2 aprile 1954, n. 3 (*Gazz. Uff. n. 218 suppl.*): Erogazione di contributi per le gestioni iniziali degli ospedali e degli ambulatori.

Legge regionale 11 giugno 1956, n. 18 (*Gazz. Uff. n. 148 suppl. del 1957*): Lotta contro le malattie infettive.

Legge regionale 12 giugno 1956, n. 19 (*Gazz. Uff. n. 148 suppl. del 1957*): Espropriazione di aree per la costruzione di ambulatori comunali.

Legge regionale 17 novembre 1956, n. 33 (*Gazz. Uff. n. 283 suppl. del 1957*): Intervento finanziario per la costruzione di un nuovo ospedale civile in Sassari.

Legge regionale 28 novembre 1957, n. 25 (*Gazz. Uff. n. 117 suppl. del 1958*): Lotta antimalarica, contro gli insetti nocivi e contro i parassiti degli animali e delle piante. Centro regionale antimalarico ed anti-insetti (C. R. A. I.).

aa) Servizi antincendi.

Legge regionale 21 luglio 1954, n. 28 (*Gazz. Uff. n. 209 suppl. del 1955*): Servizi antincendi nelle campagne.

bb) Società.

Legge regionale 16 luglio 1954, n. 14 (*Gazz. Uff. n. 108 suppl. del 1955*): Provvidenze dirette ad agevolare la costituzione di società che svolgono attività industriali, di trasporto, turistiche, alberghiere e termali.

Legge regionale 12 aprile 1957, n. 10 (*Gazz. Uff. n. 283 suppl.*): Facoltà di emettere azioni al portatore per le nuove industrie sarde. — Dà facoltà alle società aventi sede nel territorio della Regione di emettere azioni al portatore, dietro cauzione pari al decimo del capitale nominale sottoscritto, al fine di creare nuovi impianti industriali e sviluppare nuove iniziative armatoriali. A carico delle società che agiscano in frode alla presente legge o violino le norme del decreto di autorizzazione ad emettere azioni al portatore è previsto l'incameramento della cauzione a favore del patrimonio regionale.

cc) Trasporti e strade.

Legge regionale 27 ottobre 1956, n. 28 (*Gazz. Uff. n. 148 suppl. del 1957*): Concessioni definitive di autoservizi pubblici di linea per trasporto di passeggeri, bagagli e pacchi agricoli.

Legge regionale 21 febbraio 1957, n. 2 (*Gazz. Uff. n. 283 suppl.*): Anticipazioni alle Società strade ferrate sarde e ferrovie complementari della Sardegna rimborsabili dallo Stato.

Legge regionale 9 maggio 1957, n. 19 (*Gazz. Uff. n. 117 suppl. del 1958*): Costruzione di nuove strade provinciali e comunali e sistemazione e manutenzione ordinaria di quelle esistenti.

dd) Turismo.

Legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (*Gazz. Uff. n. 209 suppl.*): Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche.

Legge regionale 17 maggio 1955, n. 11 (*Gazz. Uff. n. 209 suppl.*): Istituzione del Comitato tecnico regionale per il turismo, sport e spettacolo.

Legge regionale 21 marzo 1957, n. 7 (*Gazz. Uff. n. 283 suppl.*): Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7, e concessione di contributi alle stazioni ed aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

SASSARI, v. *Antichità* ecc. – *Industrie* (Zone industriali).

SAVONA, v. *Ferrovie dello Stato* (Costruzioni ecc.) – *Industrie* (Zone industriali) – *Piani regolatori e piani di ricostruzione.*

SAVONAROLA GIROLAMO, v. *Edizioni nazionali.*

SCAVI, v. *Antichità e belle arti.*

SCHERMOGRAFIA DI MASSA, v. *Sanità pubblica* (Lotta contro la tubercolosi).

SCHIAVITÙ, v. *Trattati e convenzioni internazionali* (Schiavitù).

SCI ACQUATICI, v. *Navigazione interna.*

SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE, v. *Camera dei deputati* (Convocazioni ecc.) – *Costituzione.*

SCIOPERO

Vedi pure: *Politica interna* (Incidenti derivanti da rapporti di lavoro).

Circolare Min. pubblica istruzione 17 febbraio 1955, n. 5 (*Boll. Uff. n. 8*): Infrazioni disciplinari del personale statale che partecipa a scioperi.

27 maggio 1955. — Il sen. *Merlin Angelina*, in merito alla grave questione dello sciopero degli insegnanti medi, sottolinea che il Governo ha adottato, in sede di Consiglio dei Ministri, deliberazioni che, a suo avviso, lungi dall'aver risolto la questione, si traducono in determinazioni contrarie alle leggi vigenti ed offensive per i professori. Invita il Governo a far conoscere con la massima sollecitudine il suo punto di vista. Il Ministro senza portafoglio *Tupini* conferma il deliberato del giorno precedente del Consiglio dei Ministri e rinnova l'appello agli insegnanti perché desistano dal loro atteggiamento. Successivamente il sen. *Mancinelli* chiede che cosa il Governo abbia fatto per far cessare lo sciopero dei parastatali. Il Ministro *Tupini* informa che il Governo, considerato che i parastatali non hanno accettato il punto di vista del Governo stesso, più volte espresso ed accolto anche dal Consiglio di Stato, ha deciso di costituire al riguardo una Commissione, le cui conclusioni saranno a suo tempo portate all'esame del Governo.

Mozione Di Vittorio, letta 25 giugno 1953: Revoca delle sanzioni disciplinari e pecuniarie inflitte dalle amministrazioni dello Stato ai propri dipendenti per aver scioperato.

Interr. Candelli, ann. 20 agosto 1953: Adesione dei dipendenti comunali della provincia di Taranto allo sciopero contro la legge elettorale (r. s.); es. 29 settembre 1953.

Interr. Marilli, ann. 22 settembre 1953: Atteggiamento del prefetto e del questore di Catania durante lo sciopero del personale della Società catanese autotrasporti (r. s.); es. 9 ottobre 1953.

Interr. Berlinguer, ann. 22 settembre 1953: Circolare del capo sezione movimento alle cooperative portabagagli nella quale si afferma che gli scioperi di natura politica sono considerati atti di indisciplina (r. s.); es. 17 novembre 1953.

Interp. Lucifero, ann. 24 settembre 1953: Provvedimenti legislativi per eliminare i gravi inconvenienti derivanti dagli scioperi.

Interr. Pieraccini, ann. 27 ottobre 1953: Licenziamento di un dipendente del comune di Rimini per aver diretto uno sciopero a carattere economico; es. 14 maggio 1954.

Interr. Lozza, ann. 11 dicembre 1953: Diritto di sciopero del personale scolastico (r. s.); es. 26 gennaio 1954.

Interr. Montelatici, ann. 18 dicembre 1953: Tutela del diritto di sciopero (r. s.); es. 18 febbraio 1954.

Interr. Castellarin, ann. 18 dicembre 1953: Illegittimità delle punizioni inflitte agli statali scioperanti (r. s.); es. 12 ottobre 1954.

Interp. sen. Asaro, ann. 26 gennaio 1954: Disposizioni impartite dal Ministro dell'interno affinchè ai dipendenti comunali partecipanti allo sciopero nazionale dell'11 dicembre 1953 non sia corrisposto lo stipendio.

Interr. sen. Flecchia, ann. 26 gennaio 1954: Pressioni esercitate dal Presidente del Consiglio provinciale e dal sindaco di Asti per indurre i dipendenti a disertare lo sciopero dell'11 dicembre 1953 (r. s.); es. 26 febbraio 1954.

Interr. Faletti, ann. 18 febbraio 1954: Regolamentazione del diritto di sciopero dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e delle aziende esercenti servizi di pubblica necessità (r. s.); es. 30 marzo 1954.

Interr. sen. Bitossi, ann. 22 giugno 1954: Diffida da parte delle autorità di Pubblica sicurezza ai lavoratori della Società « Italcable » ed a quelli del sanatorio « Forlanini » di Roma dall'esercitare il diritto di sciopero (r. s.); es. 24 settembre 1954.

Interr. Pigni, ann. 14 luglio 1954: Tutela della libertà di sciopero nell'officina meccanica « Omita » di Albata (Como) (r. s.); es. 12 ottobre 1954.

Interr. Barontini, ann. 20 luglio 1954: Riconoscimento del diritto all'esercizio legittimo dell'astensione dal lavoro per sciopero (r. s.); es. 23 settembre 1954.

Interp. Lozza, ann. 10 maggio 1955: Arbitraria ritenuta di stipendio ai professori e ai presidi che hanno partecipato allo sciopero.

Interr. Bogoni, ann. 10 maggio 1955: Revoca delle misure disciplinari adottate nei confronti degli insegnanti delle scuole medie che parteciparono allo sciopero (r. s.); es. 13 giugno 1955.

Interp. Bardini, ann. 23 giugno 1955: Messa in atto della serrata da parte della direzione della miniera di Abbadia San Salvatore, per impedire ai lavoratori di esercitare il diritto di sciopero.

Interr. Calandrone Giacomo, ann. 21 settembre 1955: Attività dell'Ispettorato della motorizzazione civile di Catania in occasione dello sciopero dei lavoratori addetti ai trasporti urbani; es. 13 marzo 1956.

Interr. De Capua e Lozza, ann. 21 settembre, 18 novembre e 16 dicembre 1955 e 25 gennaio 1956: Trattenute effettuate sugli stipendi dei capi di istituto e degli insegnanti che hanno scioperato (r. s.); es. 11 ottobre 1955 e 24 gennaio e 3 ottobre1956.

Interr. Colasanto, ann. 23 settembre 1955: Tutela della libertà d'opinione negli stabilimenti metallurgici napoletani in occasione di uno sciopero (r. s.); es. 25 ottobre 1955.

Interr. Cianca, ann. 12 ottobre 1955: Annotazione da parte della polizia della percentuale di lavoratori astenutasi dal lavoro in occasione degli scioperi (r. s.); es. 23 novembre 1955.

Interr. Capalozza e Tozzi Condivi, ann. 18 gennaio e 14 giugno 1956: Trattenute sugli stipendi effettuate a carico degli insegnanti delle scuole secondarie che hanno preso parte allo sciopero del marzo-aprile 1955 (r. s.); es. 3 ottobre 1956.

Interr. Maglietta, ann. 24 gennaio 1956: Impiego gratuito dei soci della cooperativa Fede e Lavoro, in occasione dello sciopero dei dipendenti dell'Azienda tramviaria napoletana (r. s.); es. 14 febbraio 1956.

Interr. Malagodi, ann. 5 giugno 1956: Per porre termine agli scioperi che ostacolano la pubblicazione dei principali giornali italiani (r. s.); es. 6 giugno 1956.

Interr. Jannelli, ann. 5 giugno 1956: Scioperi indetti dalle C. G. I. L., U. I. L. e C. I. S. L. durante la campagna elettorale (r. s.); es. 3 luglio 1956.

Interr. Bottonelli, ann. 6 luglio 1956: Erogazione, da parte delle direzioni della filiale Fiat e dello stabilimento Weber di Bologna, di un premio speciale esclusivamente ai lavoratori che non hanno scioperato; es. 15 gennaio 1957.

Interr. sen. Montagnani, ann. 22 gennaio 1957: Tutela del diritto di sciopero a favore dei lavoratori della Società Edison (r. s.); es. 20 marzo 1957.

Interr. Scalia, ann. 27 febbraio 1957: Violazione della libertà di sciopero da parte dei funzionari che, in vista dello sciopero dei postelegrafonici, hanno interpellato i lavoratori per conoscere preventivamente la loro adesione o meno allo sciopero (r. s.); es. 2 aprile 1957.

Interp. sen. Montagnani, ann. 12 marzo 1957: Provvedimenti nei confronti della Società Edison che nel dicembre 1956, nel corso dello sciopero nazionale dei lavoratori gasisti, inviò ai suoi dipendenti un'illegale circolare di biasimo e di intimidazione.

Interr. Ferri, ann. 15 marzo 1957: Diritto di sciopero degli istitutori di convitti nazionali (r. s.); es. 29 maggio 1957.

Interr. Amadei, ann. 3 ottobre 1957: Licenziamento, da parte del cantiere navale Apuano di Marina di Carrara, delle maestranze in sciopero (r. s.); es. 21 ottobre 1957.

Interr. Maglietta, ann. 25 novembre 1957: Conseguenze dello sciopero alla Cisa Viscosa di Napoli (r. s.); es. 28 gennaio 1958.

Interr. Marilli e Bufardeci, ann. 4 e 13 dicembre 1957: Sciopero presso lo stabilimento Ilgas di Augusta e lavoro straordinario compiuto dagli operai dell'Agipgas di Messina e della Butangas di Catania in seguito allo sciopero delle maestranze dell'Ilgas; es. 7 marzo 1958.

Interr. Del Vecchio Guelfi Ada, ann. 12 febbraio 1958: Intervento della polizia in uno sciopero di marmisti in Trani (Bari) (r. s.); es. 14 marzo 1958.

SCOMMESSE, v. *Case da giuoco – Lotto* ecc. — *Zootecnia.*

SCRITTORI, v. *Autori-editori – Edizioni nazionali – Ferrovie dello Stato* (Tariffe ecc.) – *Previdenza sociale* (Enti vari ecc.).

SCULTORI, v. *Previdenza sociale* (Enti vari ecc.).

SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA DI ATENE, v. *Antichità e belle arti.*

SCUOLA CENTRALE TRIBUTARIA, v. *Imposte e tasse* (Disp. gen.).

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA, v. *Istruzione* (Istruzione superiore: Enti vari di istruzione superiore).

SCUOLE, v. *Istruzione* e le voci ivi richiamate.

SCUOLE MILITARI, v. *Accademie, scuole e collegi militari.*

SEGGIOVIE, v. *Trasporti* ecc. (Tramvie, filovie e funivie).

SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI, v. *Enti locali* (Personale).

SEGRETARIATO NAZIONALE DELLA GIOVENTÙ, v. *Gioventù italiana.*

SEGRETARIATO NAZIONALE DELLA MONTAGNA, v. *Montagna.*

SEGRETERIE GIUDIZIARIE, v. *Cancellerie e segreterie giudiziarie.*

SEGRETERIE PARTICOLARI, v. *Ministeri* (Disp. gen.).

SELVAGGINA, v. *Caccia.*

SEMENTI (Acquisto di), v. *Agricoltura* (Concessione di contributi ecc.) – *Calamità pubbliche* (Disp. gen. – Alluvioni ecc.).

SEMI OLEOSI, v. *Dogane* (Dazi doganali) – *Olivicoltura* ecc.

SENATO DELLA REPUBBLICA

1. Disposizioni costituzionali e varie – 2. Convocazioni e aggiornamento del Senato – 3. Autorizzazioni a procedere, v. la voce: *Autorizzazioni a procedere* – 4. Bilanci interni: a) *Progetti di bilancio delle spese interne;* b) *Conti consuntivi delle spese interne;* c) *Stanziamenti* – 5. Comitati segreti – 6. Commemorazioni: a) *Capi di Stato;* b) *Senatori;* c) *Deputati;* d) *Ex senatori, ex deputati e consultori,* e) *Diverse* – 7. Dimissioni di senatori – 8. Incidenti e tumulti – 9. Interventi vari: a) *Anniversari;* b) *Incidenti e sciagure;* c) *Diversi* – 10. Lavori del Senato – 11. Numero legale – 12. Petizioni – 13. Processo verbale – 14. Senatori di diritto e a vita.

Vedi pure: *Costituzione – Elezioni* (Elezioni politiche) – *Ferrovie dello Stato* (Tariffe ecc.) – *Indennità e pensioni parlamentari – Presidente della Repubblica – Prerogative parlamentari – Regolamenti parlamentari.*

1. Disposizioni costituzionali e varie.

Proposta di legge del sen. Sturzo, ann. il 23 ottobre 1953 (S. n. **125**, C. n. **3588**): *Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, « Norme per la elezione del Senato della Repubblica »* (v. *Elezioni*: Elezioni politiche). — **Legge 27 febbraio 1958, n. 64.**

Proposta di legge del sen. Lussu ed altri, ann. il 9 maggio 1956 (S. n. **1479**, C. n. **3376**): *Norme per la inclusione dei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorlingo della Valle e Sgonico, nella regione Friuli-Venezia Giulia, per la elezione del Senato della Repubblica.* — Approvata, in un testo unificato (avente carattere *costituzionale*) con il disegno S. n. 1952, in prima deliberazione dal Senato l'11 dicembre 1957 e dalla Camera il 21 dicembre 1957 (v. pure *Elezioni:* Elezioni politiche). — Respinta in seconda deliberazione dal Senato l'11 marzo 1958

Disegno di legge costituzionale pres. il 29 marzo 1957 dal Pres. del Cons. Segni (S. n. **1931**, C. **3316**): *Modifiche alla durata ed alla composizione del Senato della Repubblica.* — Il disegno di legge si propone la riforma del Senato sotto il duplice aspetto della durata della legislatura e dell'integrazione dei suoi componenti. Per quanto concerne la durata della legislatura se ne prevede la riduzione da 6 a 5 anni, equiparandola a quella della Camera. La riforma è giustificata dalla fondamentale esigenza che venga rimosso ogni pericolo di un diverso, se non opposto, orientamento politico fra i due rami del Parlamento, reso possibile dall'attuale sistema di diversa durata della legislatura. — L'integrazione dei componenti del Senato è conseguita dal progetto mediante aumento dei senatori a vita e dei senatori elettivi. Il progetto prevede: 1°) il diritto di essere nominati senatori a vita, salvo rinuncia, per gli ex Presidenti delle Camere dopo il 1945 e dell'Assemblea Costituente; 2°) l'aumento da 5 a 10 del numero dei senatori nominati a vita dal Presidente della Repubblica, col contemporaneo allargamento delle categorie dalle quali i nominandi senatori possono essere tratti mediante l'aggiunta di coloro che hanno svolto eminente attività nel campo della politica, dell'Amministrazione statale e locale, della magistratura e delle Forze armate. Per l'aumento dei senatori elettivi il progetto prevede: l'istituzione di un Collegio unico nazionale cui è assegnato un numero di seggi pari ad un quarto del numero complessivo dei seggi circoscrizionali. Questi seggi sono assegnati a ciascun raggruppamento politico, che abbia partecipato alle elezioni e abbia presentato una propria lista al Collegio unico nazionale, in proporzione ai voti conseguiti nelle elezioni stesse. Possono essere iscritti nelle liste del Collegio unico nazionale coloro che abbiano esercitato il mandato parlamentare dopo il 1945. In ogni lista sono eletti coloro che vantano una maggiore durata nel mandato stesso e, a parità di anzianità parlamentare, vale, come titolo di preferenza, l'aver ricoperto una delle seguenti cariche: Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vicepresidente di Assemblea legislativa, Presidente di Commissione parlamentare permanente, Alto Commissario, Sottosegretario di Stato, Questore o Segretario di una Camera, Presidente di gruppo parlamentare, o infine l'aver ottenuto nelle ultime elezioni un maggior numero di suffragi individuali.

La relazione della Commissione Interni del Senato (rel. *Baracco*), presentata il 19 novembre 1957, riferisce, oltre che sul disegno governativo, anche sulla proposta Sturzo (v. oltre S. n. 1977). Dopo aver dato conto dei vari contrasti verificatisi in Commissione (culminati nella rinuncia del sen. Schiavone all'incarico di relatore), la relazione conclude proponendo di modificare unicamente il quoziente elettorale, nel senso di eleggere un senatore per ogni 140.000 abitanti o per frazione superiore a 70.000.

In Aula, il 22 novembre 1957, il sen. *Molè* comunica che nella riunione dei Presidenti dei gruppi parlamentari convocati il giorno precedente per incarico del Presidente del Senato allo scopo di raggiungere un accordo sui criteri informatori dell'integrazione, si è raggiunta l'unanimità dei gruppi sui seguenti punti: soppressione della norma relativa alla parificazione della durata delle due Camere; aumento del numero dei senatori sulla sola base del principio elettivo, fondamento unico del mandato rappresentativo; diminuzione del quoziente di popolazione con l'elezione di un senatore per ogni 150.000 abitanti o frazione superiore a 75.000; elevazione da 6 a 7 del numero minimo di senatori da attribuire ad ogni Regione; modifica della legge elettorale in armonia con le innovazioni apportate. — Il sen. *Sturzo*, ricordato di aver presentato una proposta di legge avente lo stesso oggetto, lamenta che delle modifiche da lui proposte solo una sia stata presa in considerazione dalla Commissione. Riconosce che

l'integrazione del Senato è un problema sentito per molteplici motivi sicché egli, pur essendo inizialmente ostile a tale integrazione, oggi non può che essere favorevole. A suo avviso però andava esaminata ed approvata anche la parificazione con quella della Camera della durata della legislatura del Senato. Ricorda come, nell'ordinamento italiano, basti il voto di una sola Camera per mettere in crisi il Governo, sicché ritiene che una diversa durata delle due Camere, potendo determinare un diverso orientamento politico fra le due Assemblee, potrebbe essere fonte di grandi difficoltà. Si dichiarano favorevoli all'accordo dei Presidenti dei gruppi e quindi contrari alla tesi sostenuta dal sen. Sturzo circa la parificazione della durata delle legislature delle due Camere, i senatori *Condorelli*, *Mancinelli*, *Pastore Ottavio* e *Franza*. Il sen. *Ceschi* si dichiara favorevole all'accordo, ma non può non far rilevare come la proposta governativa, relativa all'abbinamento delle elezioni delle due Camere, sia il portato di una indispensabile esigenza del sistema.

Il rel. *Baracco* esprime a nome della Commissione il vivo compiacimento per l'accordo raggiunto e, per quanto concerne le determinazioni che si adotteranno, si rimette al Senato. Il Ministro dell'interno *Tambroni* ribadisce i motivi che hanno determinato il Governo a presentare la proposta relativa alla riduzione della durata della legislatura del Senato e richiama l'attenzione sul fatto che l'art. 88 della Costituzione, che dà al Presidente della Repubblica la facoltà di sciogliere una o entrambe le Camere, non può non essere collegato con l'art. 60, il che significa che il termine della durata di una o dell'altra Camera non è in alcun modo ostativo all'esercizio del potere presidenziale di scioglimento. Dichiara comunque che il Governo, assolto il suo compito di spiegare le ragioni della proposta di riduzione della durata della legislatura, è pronto ad accettare la volontà del Parlamento.

Chiusa la discussione generale, la votazione avviene sulla base del testo proposto dalla Commissione. Detto testo viene modificato dall'approvazione di un emendamento sostitutivo *Piechele*, che rispecchia gli accordi dei capigruppo. Il sen. *Sturzo* propone l'aggiunta di un articolo tendente ad aumentare da 5 a 15 il numero dei senatori nominati a vita dal Presidente della Repubblica e, in subordinata, propone l'aumento a 10. Messi ai voti, l'emendamento principale e quello subordinato sono respinti. Il disegno di legge è approvato ed assume il seguente nuovo titolo: « *Modifiche all'articolo 57 della Costituzione* ».

La relazione della Commissione Interni della Camera (rel. *Lucifredi*), presentata il 19 dicembre 1957, sottolinea che la riforma, così come votata dal Senato, si riduce ad un semplice aumento quantitativo dei componenti dell'Assemblea, senza soddisfare una sola di quelle esigenze che da tante autorevoli voci erano state conclamate, quando si era parlato di un'integrazione qualitativa della stessa. Pertanto conclude proponendo il non passaggio agli articoli, onde potere riesaminare l'intera questione e risolverla adeguatamente nella prossima legislatura.

In Aula la discussione si svolge nelle sedute del 20 e 21 dicembre 1957. — Il 20 dicembre, sulla proposta della Commissione di non passare agli articoli intervengono i deputati: *De Vita* (contrario), *Bozzi* (favorevole, perché il Senato ha eluso i problemi di fondo e perché, piuttosto che fare una cattiva riforma, è meglio non farne alcuna), *Luzzatto* (contrario in quanto la riforma proposta è utile), *Pajetta Gian Carlo* (contrario, in quanto la Camera non può ignorare che i gruppi del Senato, unanimemente, hanno approvato la riforma), *Almirante* (contrario, per tener fede all'impegno politico assunto con la Presidenza e con gli altri gruppi del Senato) e *Agrimi* (favorevole; precisa che il voto del gruppo democristiano per il non passaggio agli articoli non vuol significare né reiezione della riforma del Senato, né un gesto irriguardoso nei confronti del medesimo, ma solo un invito per l'elaborazione di una migliore riforma). — Successivamente replicano il rel. *Lucifredi* e il Ministro dell'interno *Tambroni*, il quale ricorda che il Governo si trovò al Senato di fronte ad una inaspettata unanimità precostituita: poiché alla Camera detta unanimità più non sussiste, spera in un riesame del testo originale, ma comunque ritiene più opportuno rinviare la riforma alla prossima legislatura. — Votata a scrutinio segreto, la proposta della Commissione di non passaggio agli articoli non è approvata, con 216 voti *favorevoli* e 230 *contrari*.

Si passa quindi all'esame degli articoli, dopo che il Presidente *Leone* ha avvertito che consentirà eccezionalmente, e senza che ciò possa costituire precedente, la presentazione di emendamenti, dato che solo il giorno precedente è stato deciso l'inserimento nell'ordine del giorno della presente seduta del disegno di legge costituzionale. Poiché gli emendamenti sono numerosi e di ampia portata, il dep. *Pajetta Gian Carlo* propone che gli stessi siano trasmessi alla Commissione perché questa li esamini e riferisca all'Assemblea. Il Presidente osserva allora che 10 deputati, ove ne facciano richiesta, hanno diritto, senza che occorra una votazione, al rinvio al giorno successivo, ai sensi dell'art. 86 Reg.; ma che una proposta di rinvio alla Commissione, essendo sospensiva, deve invece essere votata, e, se fosse approvata, la discussione potrebbe essere ripresa soltanto in gennaio. La proposta sospensiva Pajetta, messa ai voti, dopo che hanno parlato contro i deputati *Roberti* ed *Agrimi*, non è approvata. Il dep. *Pajetta* chiede allora il rinvio al giorno successivo, insistendo perché sia nel frattempo convocata la Commissione per un esame degli emendamenti presentati. Il Presidente decide che la discussione sarà rinviata non appena saranno svolti gli emendamenti: quanto alla Commissione precisa che essa può, ma non ha il dovere di riunirsi.

Nella seduta del 21 dicembre, dopo interventi dei deputati *Gianquinto*, *Capalozza*, *Caprara*, *Corbi*, *Luzzatto*, *Ferri* e *Lombardi Ruggero*, nonché del rel. *Lucifredi* e del Ministro *Tambroni*, la Camera approva i seguenti emendamenti: 1°) *Berry*, secondo cui la Camera e il Senato sono eletti per 5 anni (a scrutinio segreto con 254 voti *favorevoli* e 173 *contrari*); 2°) *Sampietro Umberto*, secondo cui il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita 15 cittadini in luogo di 5, traendoli anche fra coloro che si siano distinti nei campi del giornalismo, della politica, della magistratura, delle amministrazioni dello Stato e degli enti locali (a scrutinio segreto per la prima parte – numero dei senatori – con 226 voti *favorevoli* e 180 *contrari*); 3°) *Agrimi-Chiaramello*, secondo cui sono senatori di diritto a vita, oltre agli ex Presidenti della Repubblica, anche gli ex Presidenti dell'Assemblea costituente e coloro che siano stati, per almeno 3 anni consecutivi, Presidenti della Camera o del Senato.

Viene pure approvato un emendamento *Tozzi Condivi*, secondo cui, per il primo esperimento elettorale, in relazione alla modificata proporzione ed all'aumentato numero di elettori, il Ministro dell'interno è delegato a provvedere alle variazioni delle circoscrizioni elettorali, mentre le norme per l'attuazione della legge elettorale della Camera possono essere applicate anche per l'elezione del Senato. — L'approvazione dell'emendamento in questione causa tumulti e la sospensione della seduta, alla ripresa della quale, il Presidente *Leone* rileva che, nella riunione dei capigruppo, era sembrato che si sarebbe formata in Aula una maggioranza per la reiezione dell'emendamento *Tozzi Condivi*, contro cui si era pronunziato il Ministro dell'interno avendo già presentato al Senato un disegno di legge elettorale. Tuttavia, dato il voto della Camera, l'approvazione dell'emendamento resta ferma: poiché però è risultato trattarsi di materia non costituzionale ma di legge ordinaria, ritiene opportuno applicare l'art. 107-*quater* Reg., che dà diritto a ciascun deputato – e quindi anche al Presidente – di chiedere lo stralcio di una norma da un progetto di legge costituzionale. La proposta di stralcio dell'articolo aggiuntivo *Tozzi Condivi*, posta ai voti, è approvata (v. oltre C. n. 3316-*bis*). — Il disegno viene quindi approvato col nuovo titolo di: « *Modifiche agli articoli 57, 59 e 60 della Costituzione* ».

Il progetto viene discusso, in seconda lettura, dal Senato nelle sedute del 25, 26, 27 e 28 febbraio e 4 e 5 marzo 1958. — Nella seduta del 25 febbraio, il Presidente *Merzagora* riassume i termini della questione rifacendone *l'iter* e comunica all'Assemblea di aver sottoposto alla Giunta del Regolamento alcuni quesiti circa la procedura da adottarsi in quanto il progetto è stato modificato dalla Camera e il Regolamento del Senato, contrariamente a quello della Camera, non contiene alcuna norma per la discussione e l'approvazione dei disegni di legge costituzionali. La Giunta stessa ha espresso il parere che, in mancanza di norme regolamentari, deve essere applicato per analogia il Regolamento della Camera, sull'interpretazione del quale si rimette però all'Assemblea.

Sulla questione, nella stessa seduta del 25, e in quelle successive del 26, 27 e 28 febbraio, si hanno numerosi interventi (per i quali si rinvia alla voce: *Regolamenti parlamentari:* Senato della Repubblica: Progetti di legge costituzionali). — La questione viene alla fine risolta con l'approvazione di un o. d. g. *Condorelli*, con il quale si decide lo stralcio delle norme modificatrici degli articoli 57, 59 e 60 della Costituzione in tre distinti progetti di legge da esaminare e votare separatamente e contemporaneamente, ciascuno secondo il grado di deliberazione in cui si trova.

Il 4 marzo, il rel. *Baracco* riferisce oralmente sui tre progetti stralciati, che assumono rispettivamente i numeri di: 1931/1977-*bis*, 1931/1977-*ter* e 1931/1977-*quater*. La Commissione esprime parere favorevole alle modifiche degli articoli 57 e 59 della Costituzione, mentre è contraria alla modifica dell'art. 60 (riduzione della durata del Senato a 5 anni). — Intervengono nella discussione generale i senatori *Jannaccone* (annunzia la presentazione di un o. d. g. di non approvazione dei progetti) e *Pastore Ottavio* (violento attacco alla Democrazia cristiana, che vuole lo scioglimento anticipato del Senato), nonché il Presidente del Consiglio *Zoli* (favorevole ad un rinvio fino a che non saranno stati risolti i dubbi di ordine costituzionale).

Il 5 marzo, dopo interventi dei senatori *Barbareschi*, *Fortunati*, *Condorelli* e *Franza* (tutti contrari all'anticipato scioglimento del Senato), il Presidente *Merzagora* dichiara improponibili gli ordini del giorno presentati dai senatori Jannaccone e Condorelli (per il non passaggio agli articoli) in quanto, non essendo chiaro se alcune norme contenute nei tre progetti sono in prima o in seconda lettura, non è possibile presentare ordini del giorno per il non passaggio agli articoli o proporre pregiudiziali o sospensive a tempo indeterminato su progetti di legge costituzionali in seconda lettura. Inoltre i due ordini del giorno contrastano con l'o. d. g. Condorelli, approvato il 28 febbraio, con il quale il Senato decise di discutere e votare i tre progetti stralcio. — Successivamente il sen. *Lussu* presenta un o. d. g. che impegna il Governo a non proporre al Presidente della Repubblica lo scioglimento anticipato del Senato e lo invita a rispettare la Costituzione. — Contro tale o. d. g. parla il Presidente del Consiglio *Zoli*, affermando che il Governo non ha affatto bisogno di essere richiamato alla Costituzione, mentre, a suo avviso, sarebbe lo stesso Senato a violarla, adottando la procedura prevista dal Regolamento della Camera per i progetti costituzionali (e cioè approvazioni intervallate fra le due Camere anziché consecutive). Esclude infine che il Parlamento abbia il diritto di pronunciarsi sul punto dello scioglimento anticipato o meno, o di impegnare il Governo a proporre o meno determinati atti al Capo dello Stato. — Dopo un intervento del sen. *Fiorentino* ed una sospensione della seduta, il sen. *Lussu* ritira il proprio o. d. g., perché ha avuto l'impressione che il Presidente del Consiglio non ravvisi nelle circostanze attuali le cause eccezionali che giustificherebbero l'anticipato scioglimento del Senato.

Successivamente i tre progetti stralciati, dopo che il Senato ha stabilito, per ciascuno di essi, il grado di deliberazione in cui si trovano, sono votati e non approvati (v. meglio oltre S. n. 1931/1977-*bis*, 1931/1977-*ter*, 1931/1977-*quater*).

Disegno di legge pres. il 4 aprile 1957 dal Min. dell'interno Tambroni (*urg.*) (S. n. **1952**, C. n. **3376**): *Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, per la elezione del Senato della Repubblica.* — Approvato, in prima deliberazione, dal Senato l'11 dicembre 1957 e dalla Camera il 21 dicembre 1957 in un testo unificato, avente carattere costituzionale, con la proposta di legge Lussu (S. n. 1479) con il seguente titolo: « *Norme transitorie per l'elezione del Senato della Repubblica nei comuni di Trieste, Duino, Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico, e nel Molise* » (v. pure *Elezioni:* Elezioni politiche). — Respinto dal Senato in seconda deliberazione l'11 marzo 1958.

Proposta di legge costituzionale del sen. Sturzo, ann. il 6 maggio 1957 (S. n. **1977**, C. n. **3316**): *Modifiche agli articoli 57, 58, 59 e 60 della Costituzione della Repubblica.* — La proposta ha per oggetto la riforma del Senato sotto il duplice aspetto della durata della legislatura e dell'integrazione dei suoi componenti. La durata della legislatura è ridotta da 6 a 5 anni ed inoltre

è previsto che tale durata può essere prorogata non più, come attualmente previsto, solo in caso di guerra, ma anche in casi di eccezionale gravità per la Nazione. L'integrazione del Senato è attuata in tre direzioni: 1°) mediante l'abbassamento del *quorum* per l'elezione di ciascun senatore da 200.000 a 160.000 abitanti, o frazione superiore a 80.000; 2°) mediante l'attribuzione a ciascuna Regione di un altro senatore per ogni milione di abitanti o frazione superiore a 500.000. L'elezione di questi ultimi senatori si effettua con un voto aggiunto da parte degli stessi elettori ad uno dei candidati iscritti in un apposito Albo di eleggibili. All'Albo, formato dall'Ufficio di presidenza del Senato e pubblicato ogni anno nella Gazzetta Ufficiale, sono iscritti i parlamentari che dal 1946 in poi sono stati eletti almeno tre volte ad una Assemblea legislativa, compresa la Costituente. Non sono inclusi o ne sono cancellati coloro che non sono stati rieletti o sono incorsi in uno dei casi di ineleggibilità previsti dalla legge; 3°) mediante l'aumento da 5 a 15 dei senatori nominati a vita dal Presidente della Repubblica e il contemporaneo allargamento delle categorie da cui gli stessi possono esser tratti con l'aggiunta di coloro che hanno acquistato chiara fama per eminenti attività nel campo della politica, dell'Amministrazione pubblica, della magistratura e delle Forze armate. — Discussa unitamente al disegno di legge S. n. 1931 (v. retro) ed approvata in prima deliberazione in un testo unificato dal titolo: « *Modifiche all'articolo 57 della Costituzione* » (per l'ulteriore *iter*, v. retro S. n. 1931).

Proposta di legge costituzionale del sen. Nacucchi, ann. l'8 ottobre 1957 (S. n. **2165**): *Modifica dell'articolo 88 della Costituzione* (v. *Costituzione*). — Rimasta presso la Commissione Interni del Senato in sede referente.

Proposta di legge del dep. Tozzi Condivi, stralciata dalla Camera il 21 dicembre 1957 dalla proposta di legge costituzionale C. n. 3316 (C. n. **3316-*bis***): *Norme relative alle modifiche delle circoscrizioni per la elezione del Senato della Repubblica* (v. *Elezioni:* Elezioni politiche). — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera in sede referente.

Disegno di legge costituzionale stralciato dal Senato il 28 febbraio 1958 dal disegno di legge costituzionale S. n. 1931-1977 (S. n. **1931/1977-*bis***): *Modifiche all'articolo 57 della Costituzione.* — Stabilisce che a ciascuna Regione è attribuito un senatore per ogni 150.000 abitanti o frazione superiore ai 75.000, e che nessuna Regione (ad eccezione della Valle d'Aosta che ha un solo senatore) può avere un numero di senatori inferiore a 7.

Il 5 marzo 1958 il Senato decide che il progetto è in seconda deliberazione. — Dopo dichiarazioni di voto dei senatori *Scoccimarro* e *Crollalanza*, che accusano entrambi la Democrazia cristiana di aver sabotato la riforma del Senato, l'art. 1 del disegno, votato a scrutinio segreto, è approvato con 104 voti *favorevoli*, 9 *contrari* e 93 *astenuti*. Il problema delle astensioni provoca qualche contrasto (per il quale v. *Regolamenti parlamentari*: Regolamento del Senato della Repubblica: Votazioni).

L'intero progetto viene poi votato per appello nominale, poiché, ai sensi dell'art. 138 della Costituzione, trattandosi di progetto di legge costituzionale in seconda lettura, occorre, per la sua approvazione, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. — La votazione dà i seguenti risultati: votanti 207, maggioranza assoluta 123, *favorevoli* 102, *contrari* 11, *astenuti* 94. Pertanto il Senato non approva.

Disegno di legge costituzionale stralciato dal Senato il 28 febbraio 1958 dal disegno di legge costituzionale S. n. 1931-1977, (S. n. **1931/1977-*ter***): *Modifiche all'articolo 59 della Costituzione.* — Stabilisce che è senatore di diritto a vita, oltre chi è stato Presidente della Repubblica, anche chi è stato Presidente dell'Assemblea costituente o, per almeno tre anni consecutivi, Presidente di uno dei due rami del Parlamento. — Dà pure facoltà al Presidente della Repubblica di nominare 15 senatori a vita (anziché 5) allargando la base dalla quale detti senatori possono essere tratti.

Il 5 marzo 1958, sulla questione se il disegno sia in prima o in seconda deliberazione intervengono i senatori: *Condorelli*, *Agostino* (ritiene in seconda deliberazione la seconda parte del disegno perché il Senato l'ha già esaminata

sia pur respingendo un emendamento Sturzo di analogo contenuto, e in prima deliberazione la prima parte), *Franza* (ritiene l'intero disegno in seconda deliberazione, perché la prima parte di esso, soppressa su parere della Commissione, era contenuta nel disegno governativo, approvando il quale il Senato ha già deciso, implicitamente, una prima volta, sull'argomento) e *Jannaccone* (si richiama all'art. 107-*quater* del Regolamento della Camera secondo cui gli articoli stralciati si trovano nella stessa fase deliberativa in cui si trovava il progetto dal quale è avvenuto lo stralcio; occorre pertanto stabilire se il testo trasmesso dalla Camera debba considerarsi in prima o in seconda deliberazione).

Successivamente il Senato decide che il disegno è in seconda deliberazione. Messo ai voti, l'art. 1 del progetto non è approvato. Questa votazione preclude l'art. 2 e comporta il rigetto dell'intero disegno.

Disegno di legge costituzionale stralciato dal Senato il 28 febbraio 1958 dal disegno di legge costituzionale S. n. 1931-1977 (S. n. **1931/1977**-*quater*): *Modifiche all'articolo 60 della Costituzione.* — Parifica in cinque anni la durata della legislatura sia per la Camera che per il Senato. — Il 5 marzo 1958, il Senato decide che il disegno è in prima deliberazione e non ne approva l'art. 1. Ciò comporta la preclusione dell'art. 2 e quindi il rigetto del provvedimento.

Interp. sen. Pastore Ottavio, Nasi, Lussu, Franza, Molè, Jannaccone e Nacucchi, ann. 30 ottobre e 12 novembre 1957; *interr.* sen. Amadeo, ann. 12 novembre 1957: Scioglimento anticipato del Senato. – Il 13 novembre svolgono le loro interpellanze i senatori *Lussu*, che lamenta che per motivi di parte il Governo voglia sciogliere il Senato senza la necessaria preliminare revisione dell'art. 60 della Costituzione e ricorda le ragioni politiche e costituzionali che consigliano di conservare la diversa durata del mandato rispettivamente dei deputati, dei senatori e del Presidente della Repubblica; *Pastore Ottavio*, che, dopo aver rilevato che non esiste una maggioranza disposta a modificare la norma costituzionale, mette in dubbio il diritto del Governo di proporre al Presidente della Repubblica lo scioglimento anticipato del Senato allorché la maggioranza di questa Assemblea si sia manifestata contraria; *Franza*, che, sottolineato l'isolamento della Democrazia cristiana, ribadisce che lo scioglimento del Senato può essere determinato solo da situazioni eccezionalissime che attualmente non sussistono; *Molé*, che ricorda ai democristiani la loro battaglia alla Costituente in favore del bicameralismo e quindi della diversa durata delle due Assemblee; *Jannaccone*, che sostiene anch'egli illegittimo dal punto di vista costituzionale l'eventuale scioglimento del Senato tanto più alla vigilia d'una consultazione elettorale; *Nacucchi*, che, ricordate precedenti proposte in materia di integrazione del Senato, mette in guardia la Democrazia cristiana dal compiere l'atto di prepotenza dello scioglimento. — Il Presidente del Consiglio *Zoli*, rispondendo agli intervenuti, dichiara che, in qualità di capo dell'esecutivo, gli incorre l'obbligo della massima discrezione in una materia in cui solo il Presidente della Repubblica può decidere. Ricorda poi che l'abbrevazione della legislatura senatoriale è stata proposta da un Governo tripartito, non dalla sola Democrazia cristiana, e che i costituenti stabilirono la diversa durata dei due rami del Parlamento solo per il timore che l'elettorato si trovasse confuso di fronte ad un'elezione simultanea, timore che l'esperienza ha dimostrato infondato. Conclude affermando che un frequente ricorso alla consultazione elettorale distruggerebbe la tranquillità e l'equilibrio del clima politico. In sede di replica i senatori *Lussu*, *Franza*, *Molè*, *Jannaccone* e *Amadeo* si dichiarano insoddisfatti, argomentando che il Presidente del Consiglio ha eluso la questione di fondo.

2. CONVOCAZIONI E AGGIORNAMENTI DEL SENATO.

D. P. R. 4 aprile 1953, n. 175: Convocazione dei comizi per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. I comizi sono convocati per il 7 giugno 1953.

Comunicato del Senato della Repubblica (*Gazz. Uff. n. 139 del 20 giugno 1953*): Convocazione. — Il Senato è convocato per il 25 giugno 1953 per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza.

25-28 giugno 1953 (5 sedute). — Aggiornamento per dimissioni del settimo Ministero De Gasperi.

21-28 luglio 1953 (2 sedute). — Aggiornamento per dimissioni dell'ottavo Ministero De Gasperi.

18-27 agosto 1953 (11 sedute). — Aggiornamento per ferie estive.

28 settembre-19 dicembre 1953 (56 sedute). — Aggiornamento per ferie natalizie.

26 gennaio 1954 (1 seduta). — Aggiornamento per dimissioni del Ministero Fanfani (30 gennaio 1954).

12 febbraio-9 aprile 1954 (30 sedute). — Aggiornamento per ferie pasquali.

27 aprile-30 luglio 1954 (73 sedute). — Aggiornamento per ferie estive.

21 settembre-21 dicembre 1954 (54 sedute). — Aggiornamento per ferie natalizie.

28 dicembre 1954 (1 seduta). — Aggiornamento per ferie natalizie.

18 gennaio-4 febbraio 1955 (14 sedute). — Aggiornamento per esaurimento dell'ordine del giorno.

15 febbraio-26 marzo 1955 (29 sedute). — Aggiornamento per ferie pasquali.

18-27 aprile 1955 (7 sedute). — Aggiornamento per l'elezione del Presidente della Repubblica.

24-27 maggio 1955 (4 sedute). — Aggiornamento per esaurimento dell'ordine del giorno.

7-17 giugno 1955 (9 sedute). — Aggiornamento per esaurimento dell'ordine del giorno.

23-24 giugno 1955 (2 sedute). — Aggiornamento per dimissioni del Ministero Scelba.

13-23 luglio 1955 (7 sedute). — Aggiornamento per ferie estive.

26 settembre-17 dicembre 1955 (45 sedute). — Aggiornamento per ferie natalizie.

24 gennaio-23 marzo 1956 (32 sedute). — Aggiornamento per ferie pasquali.

10 aprile-9 maggio 1956 (24 sedute). — Aggiornamento per esaurimento dell'ordine del giorno.

5 giugno-20 luglio 1956 (43 sedute). — Aggiornamento per ferie estive.

1° ottobre-21 dicembre 1956 (36 sedute). — Aggiornamento per ferie natalizie.

22 gennaio-12 aprile 1957 (42 sedute). — Aggiornamento per ferie pasquali.

6 maggio-11 giugno 1957 (8 sedute). — Aggiornamento per dimissioni del Ministero Segni.

25 giugno-25 luglio 1957 (26 sedute). — Aggiornamento per ferie estive.

24 settembre-20 dicembre 1957 (55 sedute). — Aggiornamento per ferie natalizie.

21 gennaio-14 marzo 1958 (37 sedute). — Aggiornamento con convocazione a domicilio.

D. P. R. 17 marzo 1958 n. 153. — Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

3. AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE, v. la voce: *Autorizzazioni a procedere.*

4. BILANCI INTERNI:

a) Progetti di bilancio delle spese interne.

Progetto di bilancio delle spese interne del Senato per l'esercizio finanziario 1953-54, pres. il *15 luglio 1953* dai questori Braschi, Vaccaro e Mancinelli (S. Doc. IX). — La previsione della spesa ammonta complessivamente a lire 1.812.000.000 di cui 553.667.800 per spese ordinarie, 11.250.000 per spese straordinarie e 247.082.200 per fondo di riserva, con una diminuzione di spesa rispetto all'esercizio 1952-53 di lire 162.332.000. — Approvato in comitato segreto il 25 marzo 1954.

Progetto di bilancio delle spese interne del Senato per l'esercizio finanziario 1954-55, pres. il *19 maggio 1954* dai questori Braschi, Vaccaro e Mancinelli

(S. Doc. LXXV). — La previsione della spesa ammonta complessivamente a lire 1.809.500.000 di cui 1.756.780.800 per spese ordinarie, 16.200.000 per spese straordinarie e 36.519.200 per fondo riserva, con una diminuzione di spesa rispetto all'esercizio 1953-54 di lire 2.500.000. — Approvato il 25 marzo 1955.

Progetto di bilancio delle spese interne del Senato per l'esercizio finanziario 1955-56, pres. il *20 maggio 1955* dai questori Braschi, Vaccaro e Mancinelli (S. Doc. LXXXVII). — La previsione della spesa ammonta complessivamente a lire 1.917.000.000 di cui 1.817.244.600 per spese ordinarie, 51.000.000 per spese straordinarie e 48.755.400 per fondo di riserva, con un aumento rispetto all'esercizio 1954-55 di lire 107.500.000. — Approvato il 23 luglio 1957.

Progetto di bilancio delle spese interne del Senato per l'esercizio finanziario 1956-57, pres. il *20 giugno 1956* dai questori Vaccaro, Mancinelli e Lepore (S. Doc. CXXII). — La previsione della spesa ammonta complessivamente a lire 2.016.500.000 di cui 1.952.859.600 per spese ordinarie, 35.000.000 per spese straordinarie e 28.640.400 per fondo di riserva, con un aumento rispetto all'esercizio 1955-56 di lire 99.500.000. — Approvato il 23 luglio 1957.

Progetto di bilancio delle spese interne del Senato per l'esercizio finanziario 1957-58, pres. il *22 giugno 1957* dai questori Vaccaro, Mancinelli e Lepore (S. Doc. CXXXVII). — La previsione della spesa ammonta complessivamente a lire 2.376.500.000 di cui 2.275.714.800 per spese ordinarie, 47.000.000 per spese straordinarie e 53.785.200 per fondo di riserva, con un aumento rispetto all'esercizio 1956-57 di lire 360.000.000. — Approvato il 23 luglio 1957.

b) Conti consuntivi delle spese interne.

Spese interne del Senato. — Conto consuntivo pes l'esercizio finanziario 1951-52, pres. *il 23 gennaio 1953* dei questori Braschi, Miceli Picardi e Priolo (I Legislatura S. Doc. CCVI; II Legislatura S. Doc. LXIII). — Le somme spese ammontano complessivamente a lire 1.643.096.494 con un disavanzo rispetto allo stanziamento in bilancio (1.519.694.263) di lire 114.402.231. — Approvato in comitato segreto il 25 marzo 1954.

Spese interne del Senato. — Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1952-53, pres. il *19 novembre 1953* dai questori Braschi, Vaccaro e Mancinelli (S. Doc. XL). — Le somme spese ammontano complessivamente a lire 1.693.925.692 con un avanzo rispetto allo stanziamento in bilancio (1.765.962.700) di lire 72.037.008. — Approvato in comitato segreto il 25 marzo 1954.

Spese interne del Senato. — Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1953-54, pres. l'*11 novembre 1954* dai questori Braschi, Vaccaro e Mancinelli (S. Doc. LXXXIV). — Le somme spese ammontano complessivamente a lire 1.756.293.726 con un avanzo, rispetto allo stanziamento in bilancio (1.812.000.000) di lire 55.706.274. — Approvato il 25 marzo 1955.

Spese interne del Senato. — Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1954-55, pres. il *20 novembre 1955* dai questori Vaccaro, Mancinelli e Lepore (S. Doc. CVIII). — Le somme spese ammontano complessivamente a lire 1.872.112.647 con un disavanzo rispetto allo stanziamento in bilancio (1.809.500.000) di lire 62.612.647. — Approvato il 23 luglio 1957.

Spese interne del Senato. — Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1955-56, pres. il *15 ottobre 1956* dai questori Vaccaro, Mancinelli e Lepore (S. Doc. CXXVI). — Le somme spese ammontano complessivamente a lire 1.917.080.140 con un disavanzo rispetto allo stanziamento in bilancio (1.917.000.000) di lire 80.140. — Approvato il 23 luglio 1957.

Spese interne del Senato. — Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1956-57, pres. il *21 novembre 1957* dai questori Vaccaro, Mancinelli e Lepore (S. Doc. CXLIII). — Le somme spese ammontano complessivamente a lire 2.164.648.121 con un disavanzo, rispetto allo stanziamento in bilancio (2.16.500.000) di lire 148.148.121.

c) **Stanziamenti.**

Relazione e d. P. R. 25 giugno 1953, n. 561: Prelevazione di lire 1.213.250.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1952-53. — Presentato per la convalidazione con *disegno di legge* del Min. del tesoro Gava il 20 ottobre 1953 (*S. n. **115**, C. n. **543**). — Di tale somma lire 100.000.000 sono stanziate per spese per il Senato della Repubblica. — **Legge 22 novembre 1954, n. 1133.**

5. COMITATI SEGRETI.

25 marzo 1954. — Discussione del bilancio interno del Senato per l'esercizio 1953-54 e dei conti consuntivi 1951-52 e 1952-53.

6. COMMEMORAZIONI (v. pure la sottovoce: *Interventi vari*).

a) **Capi di Stato.**

22 gennaio 1957. — Il Ministro degli affari esteri *Martino* ricorda la figura del Presidente della Repubblica austriaca Teodoro Koerner recentemente scomparso ed esprime il cordoglio del Governo e del popolo italiano per il grave lutto che ha colpito la Nazione amica. Il Presidente *Merzagora* si associa alle parole del Ministro Martino ed assicura l'Assemblea di avere espresso al Governo austriaco le condoglianze del Senato.

24 settembre 1957. — Il Ministro senza portafoglio *Del Bo* ricorda la recente scomparsa del Re Haakon VII di Norvegia. Invia al popolo e al Governo norvegese i sensi del cordoglio del popolo e del Governo italiano. A nome dell'Assemblea si associa alle parole del ministro Del Bo il presidente *Merzagora.*

14 novembre 1957. — Il Ministro senza portafoglio *Zotta* commemora il Presidente della Repubblica cecoslovacca Antonin Zapotocky recentemente scomparso ed esprime il cordoglio del Governo italiano per il lutto che ha colpito la vicina Nazione. A nome del Senato si associa il Presidente *Merzagora.*

b) **Senatori.**

30 settembre 1953. — Nel corso di un suo intervento sul bilancio trasporti 1953-54, il sen. Grazi Enrico è colto da improvviso malore e trasportato all'ospedale. Successivamente giunge notizia della sua morte. In segno di lutto il Presidente Merzagora toglie la seduta. — Il *1° ottobre* successivo il Presidente *Merzagora* lo commemora, ricordandone il passato antifascista e la preziosa opera svolta in seno all'Assemblea Costituente. A nome del Governo, si associa il Ministro di grazia e giustizia *Azara.*

18 novembre 1953. — Martini Ferdinando.

25 maggio 1954. — Caron Luigi Carlo.

3 giugno 1954. — Toselli Antonio.

22 marzo 1955. — Stagno Carlo.

26 settembre 1955. — Grieco Ruggero e Morandi Rodolfo.

21 febbraio 1956. — Vanoni Ezio. — Il Presidente *Merzagora* ricorda l'illustre tecnico dell'economia, deceduto dopo aver pronunciato un grande discorso, che è il suo testamento spirituale, e ne traccia, in rapida sintesi, la vita e le opere. Si associa il Presidente del Consiglio *Segni.*

28 febbraio 1956. — Pasquali Camillo.

5 giugno 1956. — Perrier Stefano.

12 luglio 1956. — Selvaggi Francesco.

22 ottobre 1956. — Caldera Carlo e Artiaco Alfonso.

22 gennaio 1957. — Pezzullo Raffaele.

9 aprile 1957. — De Sanctis Gaetano.

26 giugno 1957. — Caporali Raffaele.

24 luglio 1957. — Banfi Antonio.
22 ottobre 1957. — Cermignani Armando.
19 febbraio 1958. — Terragni Attilio.

c) Deputati.

27 aprile 1954. — Bosco Lucarelli Giambattista.
19 luglio 1954. — Morelli Luigi.
21 settembre 1954. — De Gasperi Alcide. — Il Presidente *Merzagora* commemora la figura di Alcide De Gasperi morto il 19 agosto scorso, e, nel ricordare la persona e le opere dell'illustre statista, i cui meriti gli valsero l'appellativo di « Presidente della Ricostruzione », rivolge un commosso pensiero alla famiglia e alla Democrazia cristiana colpite da questa grave perdita. A nome del Governo si associa il Presidente del Consiglio *Scelba*. In segno di lutto il Presidente toglie la seduta.
26 giugno 1956. — Cappa Paolo.
14 febbraio 1957. — Marchesi Concetto.
12 marzo 1957. — Selvaggi Vincenzo.
6 maggio 1957. — Matteucci Lionello.
12 novembre 1957. — Di Vittorio Giuseppe. — Il sen. *Terracini* ricorda la vita e le opere dell'insigne sindacalista, asceso fino alla presidenza della Federazione sindacale mondiale. Si associano, a nome del Governo, il Ministro senza portafoglio *Del Bo* e il Presidente *Merzagora* a nome dell'Assemblea.

d) Ex senatori, ex deputati e consultori.

26 giugno 1953. — Falk Enrico e Reale Vito.
28 settembre 1953. — Farioli Domenico.
15 ottobre 1953. — Bogianchino Edoardo.
16 ottobre 1953. — Lodato Ignazio.
26 ottobre 1953. — Bastianetto Celeste.
12 febbraio 1954. — Sessa Cesare.
11 marzo 1954. — Italia Salvatore.
27 aprile 1954. — Ferragni Gaetano.
20 maggio 1954. — Damaggio Giuseppe.
8 giugno 1954. — Abbiate Mario.
30 giugno 1954. — Gasparotto Luigi e Piscitelli Clemente.
30 luglio 1954. — Salvi Emilio.
22 settembre 1954. — Cosattini Giovanni e Mazzoni Nino.
9 ottobre 1954. — Ciraolo Giovanni.
18 ottobre 1954. — Zanardi Francesco.
26 ottobre 1954. — Miglioli Guido.
20 dicembre 1954. — Miceli Picardi Francesco.
18 gennaio 1955. — Brizzi Alessandro.
19 gennaio 1955. — De Feo Vincenzo.
15 febbraio 1955. — Mariotti Attilio.
24 febbraio 1955. — Platone Felice e Maffi Fabrizio.
18 aprile 1955. — Gelmetti Umberto.
20 aprile 1955. — Lavia Giuseppe.
7 giugno 1955. — Theodoli Alberto e Casati Alessandro.
25 ottobre 1955. — Caminiti Filippo.
10 novembre 1955. — Marescalchi Arturo.
24 gennaio 1956. — Borromeo Luigi.

31 gennaio 1956. — Loffredo Rodolfo.

22 febbraio 1956. — D'Aquino Michele.

28 febbraio 1956. — Jannelli Gabrielle.

12 marzo 1956. — Bergmann Giulio.

23 marzo 1956. — Turco Alessandro.

1° ottobre 1956. — Calamandrei Piero e Alberti Antonio.

6 novembre 1956. — Badoglio Pietro, Maresciallo d'Italia. — Il sen. *Guariglia* ricorda lo scomparso, cui è stato vicino in uno dei momenti più tragici della storia nazionale. Il Presidente *Merzagora* sottolinea che il nome di Badoglio resta legato a tutti gli avvenimenti militari italiani dal 1915 al 1945, e riserva alla Storia il giudizio sul suo operato. A nome del Governo, si associa il Presidente del Consiglio *Segni*.

22 gennaio 1957. — Boeri Giambattista.

30 gennaio 1957. — Bartoli Alfonso e Lovera Felice.

12 marzo 1957. — Conti Giovanni.

27 marzo 1957. — Panetti Modesto.

2 aprile 1957. — Dudan Alessandro.

6 maggio 1957. — Pieraccini Gaetano.

31 maggio 1957. — Sandicchi Pasquale.

3 giugno 1957. — Quagliarello Gaetano.

26 giugno 1957. — Fusco Giuseppe.

2 luglio 1957. — De Martino Giacomo.

24 luglio 1957. — Fazio Egidio.

27 settembre 1957. — Raja Giambattista.

26 novembre 1957. — Azzi Arnaldo.

21 gennaio 1958. — Pisani Alfredo.

12 febbraio 1958. — Traina Giuseppe.

e) **Diverse.**

18 agosto 1953. — Bianco Livio (comandante partigiano).

19 maggio 1954. — Selvaggi Giovanni (Alto Commissario per la Sicilia).

29 novembre 1954. — Fermi Enrico (scienziato).

28 dicembre 1954. — Rosselli Amalia (madre dei fratelli Rosselli).

19 aprile 1955. — Einstein Alberto (scienziato).

26 settembre 1955. — Galante Domenico (Segretario generale del Senato della Repubblica).

29 febbraio 1956. — Gnocchi Carlo (benefattore).

20 marzo 1956. — Joliot Curie Irene (scienziata).

10 luglio 1956. — Papini Giovanni (scrittore).

23 ottobre 1956. — Zennaro Sante (immolatosi per la salvezza di 100 bimbi a Terrazzano di Rho).

7 novembre 1956. — Rondoni Pietro (cancerologo).

22 gennaio 1957. — Toscanini Arturo (direttore di orchestra).

24 settembre 1957. — Salvemini Gaetano (storico e meridionalista).

9 ottobre 1957. — Battisti Ernesta (vedova di Cesare Battisti).

30 ottobre 1957. — Caproni Gianni (pioniere dell'aviazione).

7. DIMISSIONI DI SENATORI (per le sostituzioni, v. l'Appendice).

25 giugno 1957. — Non accettazione delle dimissioni del sen. Corti Carlo, presentate per motivi di salute. Le dimissioni ripresentate il *3 luglio* sono accolte dal Senato.

8. INCIDENTI E TUMULTI.

4 giugno 1954. — Nel corso dello svolgimento di interpellanze presentate da varî senatori sul rifiuto opposto dalle autorità di polizia a far tenere comizi o ad affiggere manifesti, l'intervento del Sottosegretario per l'interno *Bisori* è ripetutamente interrotto da violenti clamori provenienti dai banchi di estrema sinistra. Si distinguono particolarmente nelle interruzioni i senatori *Pastore Ottavio*, *Valenzi*, *Voccoli*, *Busoni*, *Bosi* e *Riccio*, che il Presidente richiama all'ordine. Le parole del Sottosegretario *Bisori* sono più volte coperte dai clamori e dalle proteste dell'estrema sinistra a cui si contrappongono altrettanto violente repliche dal centro. Il Presidente, Vicepresidente *Molè*, interviene energicamente richiamando all'ordine e al senso di responsabilità l'Assemblea (v. pure *Politica interna:* Diritto di riunione ecc.).

23 giugno 1954. — Al termine della discussione del bilancio affari esteri 1954-55 (n. 367), dovendo il Senato votare un o. d. g. *Santero* ed altri sull'approvazione del quale il Governo ha posto la fiducia, il sen. *Ferretti* dichiara che il M. S. I. voterà contro non condividendo la politica estera del Governo. Dichiara altresì che il suo partito, per quanto riguarda la C. E. D., si riserva ogni decisione, la quale sarà comunque improntata alle finalità della tutela e della garanzia dell'avvenire della Patria. Queste parole provocano violentissime interruzioni del sen. *Carelli*, cui replica vibratamente il sen. *Ferretti*. Seguono violenti clamori ed energici richiami del Presidente.

30 giugno 1954. — Il sen. *Cianca* osserva che il Ministro dell'interno non è presente alla discussione del bilancio del suo dicastero, e ne domanda la ragione. La richiesta provoca violentissime proteste dal centro, vivace scambio di invettive ed energici richiami del Presidente, Vicepresidente *Molè*. — Il Presidente fa presente che la Presidenza del Senato era stata informata che il Ministro stava per arrivare. — Infatti il Presidente del Consiglio e Ministro dell'interno *Scelba*, subito entrato in Aula, fa rilevare che, prima del suo ingresso, il Governo era rappresentato da due Ministri, e giustifica la sua momentanea assenza con altri impegni, derivantigli dalle sue funzioni di Presidente del Consiglio. — Il sen. *Cianca* precisa allora che, se uno dei due Ministri presenti in Aula avesse fatto sapere che il Ministro dell'interno era assente per ragioni inerenti alla sua carica, egli non avrebbe sollevato eccezione alcuna.

23 settembre 1954. — Nel corso della discussione sulle comunicazioni del Governo in merito ai recenti rimpasti ministeriali, l'intervento del sen. *Jannuzzi* prima e poi quello del sen. *Piola* sono reiteratamente interrotti da violenti clamori provenienti dall'estrema sinistra. Si scambiano invettive i senatori *Angelini Cesare* e *Mariotti*. Il Presidente *Merzagora* richiama al senso di responsabilità l'Assemblea, intervenendo energicamente per assicurare la libertà di parola a tutti i senatori.

6 ottobre 1954. — In sede di discussione sulle comunicazioni del Governo circa il *Memorandum* di intesa per Trieste, il sen. *Lussu* accusa i fascisti, responsabili dell'aggressione alla Jugoslavia, di agitarsi e protestare per la situazione triestina, determinata dalla loro politica, mentre essi avrebbero, a suo avviso, un solo dovere politico: e cioè tacere, sparire e farsi dimenticare. — L'affermazione provoca violente, ripetute interruzioni del sen. *Ferretti*, cui seguono proteste dalla sinistra, clamori dall'estrema destra ed energici richiami del Presidente. — Riprendendo, il sen. *Lussu* afferma di non poter considerare i rappresentanti del M. S. I. come colleghi, ma come permanenti nemici della nazione, a confusione dei quali potrebbe ricordare coloro che con il proprio sangue hanno conquistata Trieste contro quelli che l'avevano venduta allo straniero. Ciò provoca nuove vivaci proteste dall'estrema destra, vivi applausi dalla sinistra, clamori e nuovi richiami del Presidente.

9 marzo 1955. — Durante un intervento del sen. *Sereni*, che parla sul processo verbale, dai banchi dell'estrema destra sorgono alti clamori che costringono il Presidente *Merzagora* a intervenire energicamente. Le parole del sen. *Sereni* sono più volte interrotte da violente proteste provenienti dai banchi dell'estrema destra alle quali replicano i senatori di estrema sinistra. Vivaci scambi di invettive avvengono fra i senatori *Barbaro*, *Franza* e *Turchi* da una

parte e i senatori *Sereni*, *Mariotti* e *Marzola* dall'altra. I senatori della sinistra e dell'estrema destra scendono nell'emiciclo, e ne seguono violentissime colluttazioni. Il Presidente sospende quindi la seduta che, interrotta alle 10,40, è ripresa alle 12,30. Alla ripresa il Presidente *Merzagora* deplora vivamente l'accaduto considerando, con questo, chiuso l'incidente.

26 ottobre 1955. — Discutendosi il bilancio interni 1955-56 (n. 1168), l'intervento del sen. *Turchi* viene una prima volta interrotto dal sen. *Fedeli*, il che provoca violente repliche dalla destra e clamori. Il Presidente, Vicepresidente *Molè*, prega i senatori di non interrompere, minacciando, in caso contrario, di sospendere la seduta. — Successivamente il sen. *Turchi* e il Ministro dell'interno *Tambroni* sono, a più riprese, interrotti dalle sinistre, finché il Presidente, avendo il sen. *Ferretti* definito la democrazia un « regime », precisa che con tale termine si manca di rispetto allo Stato repubblicano, richiamando, conseguentemente, all'ordine lo stesso sen. Ferretti.

31 gennaio 1956. — Durante la discussione della mozione Lussu ed altri, circa l'applicazione della legge 20 giugno 1952, n. 645, per l'insegnamento nelle scuole dell'attività antidemocratica del fascismo – e dopo che il Presidente *Merzagora* ha fatto appello al senso di misura degli iscritti a parlare (stante la grave e dolorosa materia in discussione) – si hanno numerose interruzioni, sia da destra che da sinistra, nel corso degli interventi dei senatori *Lussu* e *Ferretti*.

13 luglio 1956. — In sede di discussione al Senato del bilancio delle poste e delle telecomunicazioni 1956-57 (n. 1539), il sen. *Gavina* insiste per la votazione del proprio o. d. g. che, alla lettera *a*), invita il Governo a non procedere alla riorganizzazione dei servizi telefonici senza il previo consenso del Parlamento. Il Ministro *Braschi* prima e il sen. *Gava* successivamente obiettano che, per le norme vigenti, la materia delle concessioni telefoniche rientra nell'esclusiva competenza dell'esecutivo per cui, allo stato della legislazione, non è possibile votare un o. d. g. come quello proposto. Tali affermazioni provocano a più riprese vivaci interruzioni dalla sinistra, proteste e clamori prolungati, che costringono il Presidente a numerosi richiami.

6 novembre 1956. — Durante l'intervento del Ministro degli esteri *Martino* sui fatti di Ungheria, si levano vivaci proteste dall'estrema sinistra, cui seguono scambi di invettive fra i vari settori. Dopo che il Presidente *Merzagora* ha invitato alla calma i senatori dell'estrema sinistra, il Ministro viene nuovamente e ripetutamente interrotto, mentre da destra si grida « Viva l'Ungheria ! » e il centro e la destra applaudono lungamente.

21 febbraio 1958. — Durante la discussione del disegno di legge concernente il riconoscimento giuridico del Corpo Volontari della Libertà, in seguito a talune affermazioni del sen. *Ferretti* si hanno vivacissime interruzioni del sen. *Lussu* e vibrate proteste dalla sinistra. Dopo clamori, richiami del Presidente e scambio di apostrofi tra i senatori *Lussu* e *Ferretti*, il Presidente, Vicepresidente *De Pietro*, sospende la seduta per 5 minuti. Alla ripresa, prima di ridare la parola al sen. *Ferretti*, lo ammonisce ad usare una maggiore moderazione, invitando, d'altra parte, i senatori della sinistra a compatire se qualche eccesso nella parola, non animato da intenzioni provocatorie, sfugga all'oratore. Il sen. *Ferretti* dichiara di accettare il monito del Presidente, pur dolendosi del termine « compatire » usato nei suoi confronti; e il Presidente precisa che in tale termine non può ravvisarsi nulla di offensivo.

9. INTERVENTI VARI:

a) **Anniversari.**

18 agosto 1953. — Per il centenario della nascita di Antonio Salandra.

29 settembre 1953. — Per il decimo anniversario delle Quattro Giornate di Napoli.

18 novembre 1953. — Per il decimo anniversario dell'eccidio di Ferrara.

12 febbraio 1954. — Per il centenario della morte di Silvio Pellico.

16 marzo 1954. — Per il decimo anniversario della morte di Silvio Trentin.

24 marzo 1954. — Per il decimo anniversitario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine.

26 marzo 1954. — Per il centenario della nascita di Giambattista Grassi.

7 maggio 1954. — Per il centenario della nascita di Giuseppe Veronese.

4 giugno 1954. — Per il decimo anniversario della liberazione di Roma.

10 giugno 1954. — Per il trentesimo anniversario dell'uccisione di Giacomo Matteotti.

13 dicembre 1954. — Per il decimo anniversario della fucilazione di Duccio Galimberti.

28 gennaio 1955. — Per il decimo anniversario dell'estensione dell'elettorato attivo e passivo alle donne.

26 febbraio 1955. — Per l'anniversario degli scioperi del marzo 1943.

24 marzo 1955. — Per l'undicesimo anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine.

22 aprile 1955. — Per il decimo anniversario della Liberazione.

23 luglio 1955. — Per il centenario della morte di Antonio Rosmini.

23 marzo 1956. — Per il dodicesimo anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine.

1° ottobre 1956. — Per il tredicesimo anniversario delle Quattro giornate di Napoli.

19 febbraio 1957. — Per il cinquantenario della morte di Giosuè Carducci.

2 luglio 1957. — Per il centenario della morte di Carlo Pisacane.

4 luglio 1957. — Per il centocinquantesimo anniversario della nascita di Giuseppe Garibaldi.

2 ottobre 1957. — Per il quattordicesimo anniversario delle Quattro giornate di Napoli.

26 novembre 1957. — Per il centenario della nascita di Filippo Turati.

22 gennaio 1958. — Per il centenario della nascita di Giovanni Segantini.

6 marzo 1958. — Per il centenario della nascita di Guglielmo Oberdan.

b) Incidenti e sciagure.

29 settembre 1953. — Per una sciagura occorsa a minatori italiani in Belgio.

5 ottobre 1953. — Per le sciagure di Modena e di Filattiera.

22 ottobre 1953. — Per le alluvioni in Calabria.

26 ottobre 1953. — Per una sciagura occorsa a minatori italiani in Belgio.

27 ottobre 1953. — Per il temuto allagamento di Padova.

18 novembre 1953. — Per un disastro navale nella Manica e per una sciagura occorsa a minatori italiani in Belgio.

17 dicembre 1953. — Per lo scoppio della polveriera di Mereto di Tomba nel Friuli e per gli incidenti avvenuti nei pressi del Senato.

18 febbraio 1954. — Per i luttuosi fatti di Mussomeli e di Milano. — Il sen. *Asaro* esprime il cordoglio proprio e del gruppo comunista per le quattro vittime di Mussomeli e per l'operaio di Milano, recentemente periti a seguito delle violenze della polizia. Si associano i senatori *Trigona della Floresta*, *Cianca* e *Di Rocco* (il quale ultimo però, per Mussomeli, afferma che elementi facinorosi hanno sobillato la popolazione per poi trarre profitto dagli incidenti). Il Presidente del Consiglio e Ministro degli interni *Scelba* e il Presidente *Merzagora* si associano al cordoglio a nome del Governo e dell'Assemblea, il primo riservandosi però ogni giudizio circa le responsabilità a dopo l'espletamento delle inchieste in corso.

25 febbraio 1954. — Per una sciagura avvenuta a Erice.

4 maggio 1954. — Per una sciagura nella miniera di Ribolla. — Il Sottosegretario al lavoro *Pugliese* comunica che, in mattinata, nella miniera di Ribolla

della Società Montecatini, si è prodotto uno scoppio di *grisou*, in seguito al quale alcune decine di minatori sono rimasti seppelliti nelle gallerie. Sono stati già estratti 5 cadaveri. I senatori *Bitossi*, *Braccesi* e *Mastrosimone* e il Presidente, Vicepresidente *Bo*, esprimono cordoglio per le vittime e l'augurio che le opere di soccorso approdino a risultati positivi. — Successivamente, il Sottosegretario *Pugliese* comunica che il numero dei morti è salito a 13, che i feriti sono 5 e che si nutrono gravissime preoccupazioni per la sorte di altri 15 minatori. — *Il 5 maggio* successivo, il Presidente *Merzagora*, in seguito alle gravissime conseguenze della sciagura, sospende la seduta per un'ora in segno di lutto.

11 maggio 1954. — Per un incidente aereo a Capodichino.

12 maggio 1954. — Per una sciagura automobilistica in Calabria.

13 luglio 1954. — Per l'alluvione nei Paesi dell'Europa centrale.

21 luglio 1954. — Per una sciagura aviatoria nel mare di Sicilia.

22 luglio 1954. — Per il crollo di un edificio in Roma.

26 ottobre 1954. — Per l'alluvione nel Salernitano (v. *Calamità pubbliche:* Alluvioni ecc.).

20 dicembre 1954. — Per una sciagura aviatoria all'aeroporto di Idlewild.

28 dicembre 1954. — Per una sciagura occorsa a minatori italiani in Belgio.

25 febbraio 1955. — Per incidenti avvenuti nei pressi del Senato.

22 marzo 1955. — Per le sciagure in una miniera di Morniano e sul lago Trasimeno.

26 marzo 1955. — Per una sciagura sul Flumendosa.

2 dicembre 1955. — Per la sciagura di Cantone di Agazzano.

14 febbraio 1956. — Per i disastri causati dalle avversità atmosferiche e per una sciagura occorsa a minatori italiani in Belgio.

14 e 15 marzo 1956. — Per i luttuosi incidenti di Barletta.

9 maggio 1956. — Per una sciagura sul lavoro nel Trentino.

10 luglio 1956. — Per il crollo di un edificio a Napoli.

1° ottobre 1956. — Per i morti nella sciagura mineraria di Marcinelle. — Il Presidente, Vicepresidente *Bo*, commemora gli italiani caduti nella miniera di Marcinelle ai primi di agosto. Complessivamente le vittime sono state 263, delle quali più della metà italiane, che si aggiungono a tutti gli altri minatori (in complesso 650) scomparsi nell'ultimo decennio nelle miniere del Belgio. Ricorda la responsabilità del Parlamento, del Governo e dell'intera società italiana, in ordine ai problemi della emigrazione, della disoccupazione e della miseria, ed auspica un impegno costruttivo di tutti per un domani migliore. Si associa il Presidente del Consiglio *Segni*, il quale assicura che il Governo improntera la sua azione alla creazione del maggior numero possibile di occasioni di lavoro, in modo che il tragico fenomeno dell'emigrazione possa essere, quanto più possibile, ridotto.

24 gennaio 1957. — Per un incidente aviatorio sul Monte Giner.

19 febbraio 1957. — Per una sciagura ad un reparto di alpini in Val Pusteria.

20 marzo 1957. — Per una sciagura ferroviaria sulla linea Battipaglia-Reggio Calabria.

10 aprile 1957. — Per una sciagura nelle miniere di zolfo di Caltanissetta.

6 maggio 1957. — Per una sciagura nelle miniere di zolfo di Caltanissetta.

9 luglio 1957. — Per il crollo di un edificio a Molfetta.

11 luglio 1957. — Per il crollo di un capannone dell'A. T. A. C. a Roma.

24 settembre 1957. — Per i luttuosi fatti di San Donaci e per una sciagura nella miniera di Trabia Talarita.

9 ottobre 1957. — Per il nubifragio nel Salento.

22 ottobre 1957. — Per gli incidenti sul lavoro verificatisi a Benevento e a Modena.

22 novembre 1957. — Per lo scoppio di una nave nel porto di Napoli.

10 dicembre 1957. — Per una sciagura ferroviaria nei pressi di Codogno.

29 gennaio 1958. — Per il naufragio del motopeschereccio « Nuova Adele ».

12 febbraio 1958. — Per il crollo di un edificio a Foggia.

14 febbraio 1958. — Per una sciagura mineraria in Sicilia.

c) Diversi.

9 giugno 1954. — Il Presidente *Merzagora* dà lettura di un prospetto riassuntivo dei regolari congedi richiesti e delle assenze ingiustificate dei senatori dal 25 giugno 1953 al 31 maggio 1954. I congedi sono stati in tale periodo 691 e le assenze ingiustificate 3613: in totale 4304. Dopo aver fornito le percentuali di assenza ripartite tra i vari gruppi, invita i senatori a tener conto dell'obbligo regolamentare di chiedere il congedo in caso di assenza.

21 luglio 1954. — Per una tregua d'armi in Indocina.

26 ottobre 1954. — Per l'ingresso delle truppe italiane in Trieste.

3 dicembre 1954. — Per la salute del Sommo Pontefice.

8 marzo 1955. — Per la Giornata della donna.

27 maggio 1955. — Sulle agitazioni sindacali degli insegnanti e dei parastatali.

10 giugno 1955. — Per i fatti avvenuti al sanatorio Forlanini in Roma.

17 giugno 1955. — Il sen. *Ferretti* si dichiara certo di interpretare l'unanime sentimento del Senato esprimendo il proprio compiacimento per la scelta della città di Roma come sede dei Giuochi olimpici del 1960.

27 ottobre 1955. — Per un attentato alla sede della C. G. I. L.

1° dicembre 1955. — Per lo sciopero degli insegnanti medi.

13 dicembre 1955. — Il Presidente *Merzagora* rivolge un deferente e cordiale saluto all'ex Presidente della Repubblica sen. *Einaudi* che riprende le sue funzioni di senatore. Si associa, a nome del Governo e suo personale, il Presidente del Consiglio *Segni*.

6 novembre 1956. — Per i fatti di Ungheria e di Suez (v. *Politica estera*).

28 giugno 1957. — Il Presidente *Merzagora*, riferendosi all'intervento del sen. Sturzo del giorno precedente (v. *Governo*), lamenta di essere stato rimproverato, anche in Aula, per aver consentito, senza interromperlo, un discorso che conteneva censure sull'opera del Capo dello Stato. Pur deplorando la sostanza dell'intervento del sen. Sturzo, dichiara di non averlo interrotto per rispetto della libertà di parola in Parlamento, della quale ritiene che il Presidente dell'Assemblea debba essere il più geloso tutore. Data però la situazione che si è creata, chiede al Senato una parola netta e chiarificatrice sui doveri del suo Presidente. I senatori *Lussu*, *Giua*, *Ceschi*, *Franza*, *Guariglia*, *Caristia*, *Amadeo*, *Mastrosimone*, *Scoccimarro*, *Molè* e *Battaglia* esprimono al Presidente la propria solidarietà; il sen. *Giua* riafferma però il proprio diritto di chiedere al Presidente del Senato di interrompere il sen. Sturzo, quando egli viola, se non la lettera, almeno lo spirito della Costituzione, relativamente al rispetto che ogni cittadino italiano deve al Presidente della Repubblica. Tutta l'Assemblea ed i membri del Governo applaudono poi lungamente all'indirizzo del Presidente del Senato, il quale ringrazia.

25 ottobre 1957. — Per il conferimento del Premio Nobel al prof. Daniele Bovet, parlano, per esprimere il proprio compiacimento, i senatori *Benedetti*, *Mastrosimone*, *Alberti*, *Donini* e *Barbaro*, nonché l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità *Mott* e il Presidente, Vicepresidente *De Pietro*.

26 novembre 1957. — Il sen. *Raffeiner* dichiara, a titolo personale, di deplorare e condannare l'attentato dinamitardo alla tomba del sen. Ettore Tolomei, nonché le offese rivolte al sentimento nazionale degli italiani da elementi irresponsabili in occasioni del raduno di Castel Firmiano. Ritiene che il sen. Brai-

tenberg, che non è presente in Aula e con il quale non ha potuto ancora conferire, concordi con lui nella deplorazione. — Il Presidente, Vicepresidente *Molè*, prende atto con soddisfazione delle dichiarazioni del sen. Raffeiner.

Auguri al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, ai membri del Governo ecc. in occasione di aggiornamento dei lavori: 19 dicembre 1953 (senatori *De Luca Carlo* e *Alberti*, Sottosegretario *Castelli* e Vicepres. *Molè*); 9 aprile 1954 (Vicepres. *Molè*); 30 luglio 1954 (senatori *Fortunati*, *Cornaggia Medici*, *Picchiotti*, *Ferretti*, *Paolucci di Valmaggiore* e *Zanotti Bianco*, Min. *De Pietro* e Pres. *Merzagora*); 21 dicembre 1954 (senatori *Jannuzzi* e *Picchiotti*, Min. *De Pietro* e Pres. *Merzagora*); 17 dicembre 1955 (sen. *Cornaggia Medici*, Min. *Andreotti* e Pres. *Merzagora*); 23 marzo 1956 (sen. *Cornaggia Medici*, Min. *Colombo* e Vicepres. *Cingolani*); 20 luglio 1956 (senatori *Cornaggia Medici* e *Alberti* e Pres. *Merzagora*); 21 dicembre 1956 (senatori *Cornaggia Medici*, *Alberti*, *Guariglia* e *Negarville*, Min. *Cassiani* e Pres. *Merzagora*); 12 aprile 1957 (Vicepres. *Bo* e Min. *Zoli*); 25 luglio 1957 (sen. *Schiavi*, Pres. *Merzagora* e Pres. del Cons. *Zoli*); 29 dicembre 1957 (sen. *Cornaggia Medici*, Pres. del Cons. *Zoli* e Vicepres. *De Pietro*).

10. LAVORI DEL SENATO (v. pure la sottovoce: *Processo verbale*).

30 ottobre 1953. — Parlando in sede di chiusura dei lavori, il Presidente *Merzagora* comunica alcuni dati statistici relativi all'attività del Senato. Sono stati approvati 16 bilanci e 32 progetti di legge (di quest'ultimi 21 dall'Assemblea e 11 dalle Commissioni). — Il sen. *Picchiotti* esprime il più vivo plauso e ringraziamento al Presidente, ai colleghi e al personale tutto del Senato per il buon lavoro compiuto.

19 dicembre 1953. — Il Sottosegretario di Stato per le finanze *Castelli* chiede che sia adottata la procedura urgentissima per l'esame del disegno di legge che converte il d.-l. 20 novembre 1953, n. 893, relativo all'istituzione di una imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali liquidi (n. 288), il cui termine viene a scadere il 19 gennaio prossimo. Il Presidente *Merzagora* pone in votazione la richiesta procedura urgentissima che, a norma dell'art. 53 Reg., deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi. L'Assemblea approva. Il Presidente avverte che la Commissione Finanze e tesoro, alla fine della seduta, sarà in grado di presentare la relazione orale.

19 dicembre 1953. — Il sen. *Gavina* propone di rinviare ad altra seduta la elezione dei membri effettivi e supplenti dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa e dei membri dell'Assemblea della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, per procedere ad un più approfondito scambio d'idee fra i rappresentanti dei vari gruppi. Il sen. *Cingolani* aderisce e il Presidente *Merzagora*, dichiara che, dal momento che non vi sono osservazioni, la proposta si intende approvata.

26 marzo 1954. — In sede di discussione del bilancio grazia e giustizia 1954-55 (n. 366), il Presidente *Merzagora* fa presente la situazione dei lavori in relazione alla necessità di terminare la discussione dei bilanci entro il 30 giugno, allo scopo di evitare l'esercizio provvisorio. Fa pertanto appello a tutti gli oratori affinché gli interventi siano i più brevi possibili.

14 maggio 1954. — In sede di discussione del bilancio lavoro e previdenza sociale 1954-55 (n. 372), il Ministro del lavoro *Vigorelli* prega il Senato di volergli consentire di assentarsi per partecipare ad una riunione del Consiglio dei Ministri, in cui sono in discussione provvedimenti da lui presentati. Ritiene di poter essere sostituito dai due Sottosegretari del suo Dicastero. Il sen. *Cianca* ritiene che provvedimenti importanti come i bilanci debbano essere discussi alla presenza del Ministro responsabile e chiede il rinvio della discussione nel caso che egli debba assentarsi. Il Presidente *Merzagora* lamenta lo scarso collegamento tra il Senato e il Governo, osservando che, se la Presidenza fosse stata avvertita della riunione del Consiglio dei Ministri, avrebbe fatto in modo di conciliare le esigenze del Senato con quelle del Governo. Dopo interventi dei senatori

Riccio, *Boccassi* e *Tomè* e replica del Ministro *Vigorelli*, il Presidente pone in votazione la proposta del sen. *Cianca* di rinviare la seduta a martedì 18. La proposta è approvata.

17 dicembre 1955. — Il Presidente *Merzagora* traccia un rapido bilancio dell'attività svolta dall'Assemblea e dalle Commissioni durante l'anno. Il Senato ha tenuto 115 sedute pubbliche e le Commissioni ne hanno tenute 291; nel complesso sono stati approvati 337 progetti di legge, di cui 234 di iniziativa del Governo e 103 di iniziativa parlamentare.

12 marzo 1956. — Il sen. *Bertone* chiede il rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa del dep. *Agrimi* ed altri, concernente provvidenze per la stampa (n. 1277), onde mettere in grado il Senato di avere maggiori elementi a disposizione e per procedere ad un suo esame più approfondito, specialmente da un punto di vista tributario. Ciò soprattutto in relazione alla sentenza 14 luglio 1954 della Corte di Cassazione a Sezioni unite che non ha ritenuto conforme alla Costituzione la legge 13 giugno 1940, n. 868, sui contributi all'Ente nazionale cellulosa. Parlano in favore della richiesta del sen. Bertone i senatori *Ferretti* e *De Pietro*, contro i senatori *Minio* e *Jannuzzi*. Il Presidente *Merzagora*, ricordato che per la proposta di legge in esame venne accordata la procedura d'urgenza, auspica che l'approvazione di tale procedura avvenga in futuro con maggiore cautela, onde evitare che, successivamente, si manifesti la necessità di chiedere il rinvio della discussione. Pone quindi ai voti, ai sensi dell'art. 31 Reg., un rinvio di 4 giorni, inteso a dar modo alla Commissione Finanze e tesoro di esprimere ufficialmente il suo parere sull'aspetto tributario della proposta. Il rinvio è approvato.

31 dicembre 1956. — Il Presidente *Merzagora* traccia un rapido consuntivo dell'attività del Senato durante l'anno e particolarmente dal 1° ottobre in poi. Ricorda l'approvazione dei disegni di legge di attuazione costituzionale relativi all'istituzione del Consiglio superiore della Magistratura e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Sottolinea che l'esercizio provvisorio è stato adottato per un solo mese, e ringrazia i colleghi e tutto il personale per il proficuo lavoro svolto.

25 giugno 1957. — Il Ministro dei lavori pubblici *Togni* presenta il disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per la riparazione dei danni causati dalle calamità naturali del giugno 1957 in Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Delta Padano » (n. 2026), per il quale è approvata la procedura di urgenza. Avverte pure che, nella seduta di domani, il Ministro dell'agricoltura presenterà un disegno di legge relativo ai danni causati dalle stesse calamità naturali all'agricoltura. Il sen. *Merlin Angelina* esprime l'avviso che sia opportuno, analogamente a quanto si fece nel 1951, deferire all'approvazione di una Commissione speciale i disegni di legge in questione, anche in considerazione del carico di lavoro che verrà a gravare sul Senato. Il Presidente del Consiglio dei Ministri *Zoli* dichiara che il Governo non si oppone a tale proposta, pur preferendo che sia riservata all'Assemblea l'approvazione dei provvedimenti in questione. Il Presidente *Merzagora* fa allora osservare al sen. Merlin Angelina che non sempre i lavori di una Commissione speciale assicurano un procedimento più rapido, tanto più che le Commissioni Lavori pubblici e Agricoltura svolgono normalmente la loro attività con notevole celerità. D'altra parte, il desiderio dei parlamentari delle zone colpite di partecipare alla discussione dei provvedimenti in questione può essere soddisfatto procedendo alle opportune sostituzioni in seno alle Commissioni competenti. Il sen. *Merlin Angelina* non insiste sulla sua proposta.

25 luglio 1957. — Durante l'ultima seduta prima delle ferie estive, il Presidente *Merzagora* compie un rapido bilancio del lavoro svolto dalla ripresa autunnale dell'ottobre 1956. Il Senato ha tenuto 112 sedute pubbliche e le Commissioni ne hanno tenute 288. L'assemblea ha approvato 96 progetti di legge, mentre 264 sono stati approvati dalle Commissioni in sede deliberante. Rivolge il proprio ringraziamento ai colleghi e ai dipendenti tutti per il proficuo lavoro compiuto.

19 novembre 1957. — Il Presidente, Vicepresidente *Molè*, comunica che, a seguito della richiesta formulata dal sen. *Terracini* nella seduta del 14 novembre, il Presidente del Senato ha preso accordi con il Governo per la fissazione della data di discussione della mozione concernente il mancato raduno a Roma dei combattenti della Resistenza. La discussione si svolgerà nella prossima settimana, dopo la partenza dall'Italia del Presidente della Repubblica federale tedesca. Il sen. *Terracini* esprime la propria insoddisfazione per la proposta del Governo, affermando che la sua parte non è disposta ad accettare un rinvio motivato con la presenza in Roma di un ospite illustre, non condividendo l'opinione che il contenuto della mozione possa concorrere a creare una atmosfera non consona. Chiede pertanto che sia messa ai voti la proposta di fissare la discussione per giovedì prossimo, 21 novembre. Il Presidente precisa che, data l'emotività dell'argomento in essa trattato, si è ritenuto di compiere atto di cortesia diplomatica fissando la discussione della mozione subito dopo la fine della visita del Presidente tedesco. Il sen. *Terracini* insiste nella sua richiesta, affinché il Governo non si abitui a tal genere di pretesti. Dopo che il Governo ha dichiarato di non avere alcuna difficoltà a che la discussione sia fissata per sabato 23 novembre, la proposta *Terracini*, messa ai voti, non è approvata. Pertanto resta ferma la determinazione della Presidenza del Senato.

21 gennaio 1958. — Il sen. *Terracini* osserva che l'ordine del giorno ha subito modificazioni di cui non ravvisa l'opportunità: i progetti relativi all'istituzione di nuove province sono stati posposti ad altri provvedimenti. A suo avviso, la decisione presa dal Senato alcuni giorni prima dell'inizio delle ferie natalizie di non iscrivere al primo punto dell'ordine del giorno di una seduta successiva la discussione dei provvedimenti relativi all'istituzione di nuove province non significa che tali provvedimenti debbano essere continuamente posposti ad altri. Chiede pertanto che il prossimo ordine del giorno non contenga nuove modifiche in proposito. Il Presidente *Merzagora* fa presente che quanto osservato dal sen. Terracini è esatto, ma è dipeso dalla circostanza che alcuni provvedimenti non potevano essere differiti, poiché era stata per essi votata la procedura urgentissima. Assicura comunque il sen. Terracini che non è nell'intenzione della Presidenza di posporre sistematicamente i progetti di legge relativi all'istituzione di nuove province.

22 gennaio 1958. — Il sen. *Lussu* ricorda di aver presentato, anche a nome del gruppo socialista, un esposto al Presidente del Senato, in cui, reso omaggio all'azione stimolatrice del Presidente Merzagora, grazie alla quale il Senato, nella Legislatura in corso, ha approvato leggi fondamentali, si chiede che sia attuata la norma costituzionale che concerne il *referendum* popolare in relazione alle leggi di revisione della Costituzione e che la Corte costituzionale sia integrata dai 16 membri, eletti dal Parlamento in seduta comune, per l'ipotesi di giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica o i Ministri. Il Presidente *Merzagora* fa osservare al sen. Lussu che la sua lettera, pur portando la data del 17 corrente, è stata recapitata alla Presidenza solo ieri sera alle 18, onde è impossibile pretendere che la Presidenza possa aver risolto, in così breve lasso di tempo, i due problemi sollevati. Quanto poi alla sostanza, precisa che i rilievi del sen. Lussu riguardano più l'ordine dei lavori della Camera dei deputati che del Senato, in quanto il progetto di legge sul *referendum* è stato presentato dalla parte socialista proprio alla Camera dei deputati. Per quanto concerne poi la nomina dei 16 membri aggiunti della Corte costituzionale, assicura che non mancherà di far presente la richiesta del sen. Lussu al Presidente della Camera, al quale spetta la convocazione del Parlamento in seduta comune. Il sen. *Lussu* ringrazia.

11. NUMERO LEGALE.

28 settembre 1953. — Procedendosi a votazione per appello nominale su un o. d. g. *Gavina* e *Pastore Ottavio* relativo al bilancio poste e telecomunicazioni 1953-54, il Senato non risulta in numero legale. Il Presidente toglie la seduta rinviandola all'indomani alla stessa ora e con lo stesso ordine del giorno.

12. PETIZIONI.

L'elenco n. 1 (Doc. LXXXIII) comprende 2 petizioni, di cui nessuna è presa in considerazione dal Senato il 14 dicembre 1954.

L'elenco n. 2 (Doc. LXXXV) comprende 1 petizione, presa in considerazione dal Senato l'8 giugno 1956.

L'elenco n. 3 (Doc. XCI) comprende 6 petizioni, di cui nessuna è presa in considerazione dal Senato il 25 marzo 1955.

L'elenco n. 4 (Doc. CI) comprende 1 petizione, non presa in considerazione dal Senato l'8 giugno 1956.

L'elenco n. 5 (Doc. CIX) comprende 1 petizione, considerata assorbita con l'approvazione del disegno di legge concernente provvidenze per la stampa (n. 1277) il 12 marzo 1956.

L'elenco n. 6 (Doc. CXXV) comprende 1 petizione. — La relazione alla proposta di legge relativa all'interpretazione autentica del d. P. R. 19 dicembre 1953, n. 922, in materia di reati finanziari (n. 1093-A), in una nota, fa presente che la petizione stessa si intenderà assorbita dalla discussione della proposta.

L'elenco n. 7 (Doc. CXXXI) comprende 1 petizione, rimasta in stato di relazione.

L'eleneo n. 8 (Doc. CXXXII) comprende 1 petizione assorbita con l'approvazione in Aula, il 28 novembre 1957, del disegno di legge n. 37-45.

L'elenco n. 9 (Doc. CXLI) comprende 1 petizione discussa unitamente alle proposte di legge concernenti gli assistenti e gli aiuti ospedalieri (nn. 1880 e 1924) e rimasta in stato di relazione.

L'elenco n. 10 (Doc. CXLII) comprende 1 petizione rimasta in stato di relazione.

Altre 54 petizioni sono rimaste presso le Commissioni competenti.

13. PROCESSO VERBALE.

22 agosto 1953. — Il sen. *Cingolani*, parlando sul processo verbale, fa presente che gli apprezzamenti fatti dal sen. Secchia sull'operato della Delegazione italiana alla conferenza internazionale del lavoro di Ginevra non possono essere a lui riferiti in quanto egli non era a capo della delegazione stessa.

2 ottobre 1953. — Il Presidente, Vicepresidente *De Pietro*, avverte che, in conformità alla prassi già seguita nel corso della prima legislatura, si darà lettura dei processi verbali delle sedute antimeridiane, pomeridiane e notturne nelle corrispondenti successive sedute.

28 ottobre 1953. — Il sen. *Carelli*, parlando sul processo verbale, fa presente una imprecisione contenuta nel resoconto della seduta precedente, secondo il quale egli avrebbe ritirato un suo ordine del giorno, il che non risponde a verità. Il Presidente assicura che il resoconto sarà modificato.

24 febbraio 1954. — Il sen. *Cadorna*, parlando sul processo verbale in relazione alle deplorazioni del sen. Secchia per la prefazione da lui scritta ad un libro del maresciallo Kessebring, recentemente pubblicato, fa presente che non di prefazione all'opera del maresciallo tedesco si trattava ma di una sua precedente recensione, nuovamente pubblicata insieme al libro nell'edizione italiana, e dalla casa editrice impropriamente denominata prefazione. Fa presente di aver acconsentito alla ripubblicazione della recensione perché il libro mette in luce l'opera della Resistenza italiana.

16 marzo 1954. — Il sen. *Zoli*, Presidente della Commissione Giustizia, parlando sul processo verbale, si meraviglia che sia stata iscritta all'ordine del giorno del Senato, senza relazione scritta, la proposta di legge Spezzano concernente la riabilitazione di diritto (n. 11), poiché si era concordato fra il sen. Spezzano stesso e il sen. Gavina (Vicepresidente della Commissione) che

l'esame della proposta in questione sarebbe stato ripreso quando lo stesso sen. Gavina ne avesse fatto richiesta. Il sen. *Spezzano*, intervenendo per fatto personale, precisa di aver richiesto la discussione in Aula della proposta poiché la stessa giaceva da molto tempo presso la Commissione senza essere discussa. Il Presidente *Merzagora* dichiara chiuso l'incidente poiché la proposta è ormai all'ordine del giorno del Senato.

21 giugno 1954. — Il sen. *Messe* chiede spiegazioni al sen. Spano su una frase da questi pronunziata nella precedente seduta nei suoi confronti, e che suonerebbe così: « È meglio che non ricordiamo quello che la riguarda, maresciallo ». Il Presidente *Merzagora*, nell'assenza del sen. Spano, assicura che le precisazioni del sen. Messe saranno inserite nel processo verbale. — Nella successiva seduta del *22 giugno*, il sen. *Spano* giustifica la frase da lui pronunciata con la posizione di capo responsabile che il gen. Messe aveva all'atto della dichiarazione di guerra (e che a suo avviso, gli avrebbe imposto di far presente a chi di dovere le reali condizioni della preparazione bellica italiana) e con il fatto che lo stesso maresciallo, quale comandante del C. S. I. R., è stato un aggressore fascista nei confronti dell'Unione Sovietica. Replicando, il sen. *Messe* fa la storia del suo passato militare, asserendo come egli non fosse, all'inizio del conflitto, uno dei capi responsabili ai quali spettava di decidere sulla pace o sulla guerra, ma semplicemente un generale di divisione che aveva il solo dovere di ubbidire agli ordini.

22 giugno 1954. — Il sen. *Guariglia*, riferendosi alle parole pronunciate nella seduta precedente dal sen. Lussu, secondo le quali egli avrebbe data per scontata l'ineluttabilità di un conflitto tra oriente e occidente, tiene a precisare di essersi riferito unicamente all'attuale inconciliabilità dei criteri e dei principî su cui si fonda la lotta ideologica, auspicando però che possa instaurarsi una solida pace. — Il sen. *Lussu* prende atto con viva soddisfazione delle precisazioni fornite dal sen. Guariglia.

21 luglio 1954. — Il sen. *Bitossi* precisa i motivi che hanno indotto il gruppo comunista ad astenersi nella votazione sull'emendamento Nasi all'art. 2 del progetto di legge di delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato (n. 232). Detta votazione non ha inteso modificare, in alcun modo, la posizione della sua parte sul problema dei cosiddetti proventi casuali.

28 luglio 1954. — Il sen. *Marina* protesta perché nella seduta precedente il Presidente, Vicepresidente Bo, non gli ha consentito di prendere la parola per svolgere un suo o. d. g. mentre, a norma di regolamento, ne aveva il diritto, pur essendo stato dichiarato decaduto in sede di discussione generale. Il Presidente, Vicepresidente *Molè*, assicura il sen. Marina che la Presidenza farà conoscere il suo pensiero sulla questione.

7 ottobre 1954. — Il sen. *Barbaro* chiede di parlare sul processo verbale per protestare a nome suo e del suo gruppo (M. S. I.) per le espressioni usate nei confronti del gruppo stesso dal sen. Lussu. Il Presidente, Vicepresidente *Bo*, fa presente che nel caso concreto non sussiste il fatto personale, che legittima l'intervento sul processo verbale, e pertanto non è possibile tenere conto delle sue dichiarazioni.

11 novembre 1954. — Il sen. *Angelini Nicola*, fa presente, in sede di approvazione del processo verbale, che le sue dimissioni da Presidente della Commissione per l'esame del progetto di legge sui fitti, contrariamente a quanto sostenuto del sen. Busoni (secondo il quale esse sarebbero state determinate da una iniziativa del gruppo senatoriale democristiano) sono state presentate per motivi di salute.

16 novembre 1954. — Il sen. *Gerini*, parlando sul processo verbale, contesta alcune affermazioni del sen. Donini secondo le quali egli avrebbe speculato su aree fabbricabili ricavandone un ingente profitto. Il sen. *Donini*, dopo aver affermato che le sue parole sono state travisate, conferma che il possesso da parte di pochi proprietari di immensi patrimoni terrieri (che, per l'estendersi della città di Roma, aumentano vorticosamente di valore) è un'offesa alla miseria di

tante famiglie di lavoratori. Uno di questi proprietari è il sen. Gerini, il quale, per la sua posizione di interessato alla legge sugli sfratti, non dovrebbe partecipare alla votazione.

18 novembre 1954. — Il sen. *Artiaco* dichiara che se fosse stato presente nella seduta precedente avrebbe votato contro l'o. d. g. Montagnani, presentato nel corso della discussione del progetto di legge in materia di locazioni urbane (n. 171).

20 dicembre 1954. — Il sen. *Negri*, in sede di approvazione del processo verbale, dichiara di non poter condividere l'interpretazione data dal sen. Riccio al Regolamento, secondo la quale su un disegno di legge approvato dal Senato e modificato dalla Camera non possono essere presentati ordini del giorno in sede di discussione degli emendamenti approvati dall'altro ramo del Parlamento. Il Presidente, Vicepresidente *Bo*, fa presente che sul processo verbale si può intervenire soltanto per fatto personale, per dichiarazione di voto o per una rettifica e pertanto, poiché nessuna di tali ipotesi ricorre nelle dichiarazioni del sen. Negri, di esse non si può prendere atto agli effetti del processo verbale.

26 febbraio 1955. — Il Sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale *Sabatini* intende rettificare l'interpretazione data dal sen. Fiore ad una sua dichiarazione concernente l'applicazione della legge 4 aprile 1952, n. 218. Sostiene che egli non intese, come afferma il sen. Fiore, riconoscere un errore nell'applicazione della legge, ma si limitò a comunicare che la questione relativa all'interpellanza aveva determinato iniziative parlamentari tendenti a modificare detta legge. Il Presidente *Merzagora*, pur riconoscendo che la questione sollevata dal Sottosegretario Sabatini non riguarda il processo verbale, dà atto a questi della sua rettifica.

7 marzo 1955. — Il sen. *Sereni*, chiede di parlare per fatto personale. Il Presidente *Merzagora* fa presente che il fatto personale cui il sen. Sereni si riferisce concerne evidentemente la seduta del 5 marzo, mentre il verbale che è stato letto si riferisce a quella del 4 marzo. Invita quindi il sen. Sereni ad esporre il suo fatto personale quando sarà approvato il verbale della seduta del 5 marzo. Nella seduta del *9 marzo 1955* il sen. *Sereni* chiede nuovamente la parola per fatto personale per difendere il suo operato quale combattente della resistenza e l'operato di tutti coloro che hanno combattuto per liberare l'Italia dai tedeschi. L'intervento del sen. Sereni è più volte interrotto da grida e proteste da parte dell'estrema destra. Invettive e ingiurie si susseguono fra i due settori estremi dell'assemblea sicché il Presidente sospende la seduta. La seduta, sospesa alle 10,40, è ripresa alle 12,30. Dopo le conclusioni del sen. Sereni, il processo verbale è approvato.

8 giugno 1955. — Il sen. *Angelini* raccomanda alla Commissione Finanze e tesoro di sollecitare la discussione e l'approvazione della proposta di legge presentata da lui e da altri senatori sull'adeguamento delle pensioni, corrispondendo così ad un impegno assunto dal Senato con voto del 24 marzo 1953. Alla richiesta del sen. Angelini si associa il sen. *Barbaro*.

28 settembre 1955. — Il sen. *Cingolani*, prendendo la parola sul processo verbale, intende rassicurare l'opinione pubblica sulle conseguenze dello scoppio della bomba H americana dopo le catastrofiche previsioni del sen. Palermo, elencando i vantaggi che deriveranno all'umanità dallo sfruttamento dell'energia nucleare.

2 dicembre 1955. — Il sen. *Minio* afferma che se fosse stato presente alla seduta precedente avrebbe votato insieme al suo gruppo contro l'emendamento proposto dal sen. Mariotti ed altri all'art. 1 del disegno di legge che modifica le tasse sulle concessioni governative, relativamente alle patenti automobilistiche (n. 1169).

22 febbraio 1956. — Il sen. *Ferretti* precisa che l'espressione da lui usata circa l'epoca più opportuna per sentire le dichiarazioni del Governo è stata: « dopo il ritorno dall'America del Presidente della Repubblica » e non « al mo-

mento più opportuno ». Chiede che il processo verbale sia rettificato in questo senso. Il Presidente assicura.

28 febbraio 1956. — Il sen. *Marina* deplora che nella Commissione parlamentare consultiva per il parere sui testi unici in materia fiscale non sia stato incluso alcun rappresentante del suo gruppo (M. S. I.). Il Presidente, Vicepresidente *Molè*, assicura che si renderà interprete di questa lamentela presso il Presidente del Senato.

6 maggio 1957. — Il sen. *Prestisimone* dichiara che, non essendogli stato consentito di esprimere il pensiero del suo gruppo sull'ordine del giorno che proponeva la riduzione delle spese militari, intende precisare che il suo gruppo (M. S. I.) è contrario a detto ordine del giorno.

14. SENATORI DI DIRITTO E A VITA.

24 maggio 1955. — Assunzione delle funzioni di senatore di diritto e a vita da parte dell'ex Presidente della Repubblica Luigi Einaudi.

15 dicembre 1955. — Sospensione dalle funzioni di senatore di diritto e a vita di Enrico De Nicola, perché nominato giudice della Corte costituzionale.

26 marzo 1957. — Riassunzione delle funzioni di senatore di diritto e a vita da parte di Enrico De Nicola, perché dimissionario dall'ufficio di giudice della Corte costituzionale.

12 novembre 1957. — Nomina a senatore a vita di Giuseppe Paratore.

28 novembre 1957. — Convalida della nomina a senatore a vita di Giuseppe Paratore.

SEPARAZIONE PERSONALE, v. *Codici* (Codice civile).

SE.PR.AL. (Sezioni provinciali dell'alimentazione), v. *Alimentazione* – *Ministeri* (Alti Commissariati: Alimentazione).

SERMONETA, v. *Enti locali* (Finanza ecc.).

SERVITÙ, v. *Forze armate* (Servitù militari) – *Trattati e convenzioni internazionali.*

SERVIZI ANTINCENDI

Vedi pure: *Assicurazioni private* – *Protezione civile.*

D. P. R. 5 luglio 1953, n. 702: Determinazione della spesa per la gestione dei servizi antincendi per l'anno 1952 da ripartire a carico dei Comuni delle provincie di Trento e Bolzano. — È determinata nella misura complessiva di lire 65.941.696.

D. P. R. 30 luglio 1953, n. 741: Determinazione della spesa di gestione dei Servizi antincendi per l'anno 1953 a carico dei Comuni. — È determinata nella misura complessiva di lire 5.335.219.967.

Proposta di legge del dep. Santi, ann. il 23 marzo 1954, svolta e presa in considerazione il 13 ottobre 1954 (C. n. **717**): *Adeguamento delle tariffe orarie per i servizi straordinari di vigilanza e di ispezione dei vigili del fuoco nei locali di pubblico spettacolo e in conto terzi in genere e dei compensi fissi annui e straordinari spettanti al personale volontario discontinuo.* — Rivaluta nella misura di 58 volte rispetto al periodo anteguerra le paghe dei vigili del fuoco per i servizi di vigilanza e di ispezione e nella misura di 75 e 40 volte rispettivamente i compensi orari per prestazioni straordinarie e quelli fissi annui spettanti al personale volontario a servizio discontinuo. — Discussa dalla Commissione Interni della Camera in sede legislativa (rel. *Sampietro Umberto*) il 15 giugno 1955 e assorbita dal disegno di legge C. n. 1565 (v. oltre).

Disegno di legge* pres. il 12 agosto 1954 dal Min. dell'interno Scelba (C. n. **1145, S. n. **993**): *Concessione di un contributo straordinario a favore della Cassa sovvenzioni antincendi.* — Approvato, con emendamenti, dalla Commissione Interni della Camera in sede legislativa (rel. *Sampietro Umberto*) il 4 marzo 1955. Approvato senza modificazioni dalla Commissione Interni del Senato in sede deliberante (rel. *Schiavone*) il 25 maggio 1955. — Nel testo definitivo autorizza la concessione di un contributo straordinario di lire 3600 milioni a favore della Cassa sovvenzioni antincendi per fare fronte alle spese occorrenti per ampliamenti, nuove costruzioni e attrezzature di locali destinati alle scuole centrali antincendi e alle caserme dei vigili del fuoco, nonché per provvedere al rinnovamento dei natanti del servizio antincendi nei porti. — **Legge 12 giugno 1955, n. 510.**

Legge della Regione Trentino-Alto Adige 20 agosto 1954, n. 24 (*Gazz. Uff. n. 152 suppl. del 1955*): Servizio antincendi (v. *Trentino-Alto Adige:* Legislaz. regionale).

Proposta di legge del dep. Scalia, ann. il 23 dicembre 1954 (C. n. **1378**): *Sospensione del collocamento a riposo degli ufficiali dei Vigili del fuoco di 3ª e 4ª classe.* — Ai sensi della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, gli ufficiali dei vigili del fuoco di terza classe sono collocati a riposo a 56 anni, e quelli di quarta classe a 53. La presente proposta sospende il collocamento a riposo, per limiti di età, del personale in questione, a partire dal 1° gennaio 1955 e fino alla nuova riorganizzazione dei ruoli, prevista dalla legge di delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato e, comunque, per un periodo non superiore a due anni. — Ritirata il 26 ottobre 1955.

Disegno di legge* pres. il 1° aprile 1955 dal Min. dell'interno Scelba (C. n. **1565, S. n. **1101**): *Modifiche ai decreti legislativi 21 aprile 1948, n. 641, e 2 ottobre 1947, n. 2154, recanti disposizioni sulla forza organica in servizio presso il corpo nazionale dei vigili del fuoco.* — La legge intende adeguare, corrispondentemente a quanto è stato fatto per altre categorie, i compensi spettanti al personale dei vigili del fuoco per i servizi di vigilanza fissa e le ispezioni giornaliere nei locali di pubblico spettacolo, nelle mostre, nelle fiere, nei porti e negli aeroporti per le operazioni di carico e scarico delle petroliere ed i servizi dei soccorsi tecnici in genere. Tali compensi sono rivalutati nella misura di 60 volte rispetto a quella stabilita per il periodo anteguerra, sia per i servizi di prevenzione nei locali di pubblico spettacolo, sia per le prestazioni a favore di terzi. Si provvede ad un corrispondente adeguamento dei compensi sia orari che annui spettanti al personale volontario in servizio discontinuo; analogo adeguamento è stabilito anche per i compensi a favore del personale permanente per prestazioni di carattere straordinario. Il relativo onere, valutato in lire 200.000.000 annue, è a carico della Cassa sovvenzioni antincendi. — Discusso e approvato dalla Commissione Interni della Camera in sede legislativa (rel. *Sampietro Umberto*) e dalla Commissione Interni del Senato in sede deliberante (rel. *Molinari*) rispettivamente il 15 giugno e il 5 ottobre 1955. — **Legge 24 ottobre 1955, n. 1077.**

Disegno di legge* pres. il 1° aprile 1955 dal Min. dell'interno Scelba (C. n. **1566, S. n. **1102**): *Trattamento di quiescenza agli ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.* — Agli ausiliari di leva divenuti inabili per cause dipendenti da servizio e, in caso di loro decesso per le cause medesime, ai loro congiunti, viene liquidato il trattamento di quiescenza privilegiato ordinario con le norme stabilite per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. — Approvato dalle Commissioni Interni della Camera e del Senato rispettivamente il 15 giugno e il 5 ottobre 1955. — **Legge 24 ottobre 1955, n. 1078.**

D. P. R. 31 maggio 1955, n. 900: Determinazione della spesa di gestione dei servizi antincendi per l'anno 1954 a carico dei Comuni. — Per il 1954 è fissata in lire 5.356.064.858.

Proposta di legge del dep. Scalia, ann. il 14 febbraio 1956, svolta e presa in considerazione l'8 marzo 1956 (C. n. **2058**): *Passaggio dalla terza alla seconda*

categoria del 22° Corpo dei vigili del fuoco di Catania. — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera in sede referente.

Proposta di legge del dep. Santi, ann. il 23 ottobre 1956, svolta e presa in considerazione il 22 febbraio 1957 (C. n. **2493**): *Norme relative alle qualifiche e gradi, ed al trattamento economico e di quiescenza del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.* — Intende eliminare notevoli sperequazioni in atto secondo le disposizioni vigenti. Le due principali modifiche consistono: 1°) in nuove denominazioni per i gradi e le qualifiche, nel senso che viene eliminata la caratteristica del Corpo dei vigili del fuoco come corpo militarmente organizzato, e vengono sostituite a quelle militari qualifiche proprie degli impiegati civili; 2°) in un miglioramento economico generale. Attualmente, nella stragrande maggioranza, i vigili del fuoco, per una serie di provvedimenti contraddittori, percepiscono, in media, meno degli uscieri, dei bidelli e delle donne operaie comuni: la proposta, considerata la loro caratteristica di operai specializzati, fissa per gli stessi un trattamento economico pari a quello del corrispondente personale ferroviario. Inoltre la proposta contiene alcune nuove disposizioni circa il trattamento di quiescenza.

Esaminata dalla Commissione Interni della Camera, in sede legislativa, nella seduta del 21 gennaio 1958, e successivamente unitamente al similare disegno governativo C. n. 3432 (v. oltre) viene rimessa all'Assemblea il 5 marzo 1958. — Rimasta alla Camera in stato di relazione.

D. P. R. 12 agosto 1957, n. 1373: Determinazione della spesa di gestione dei servizi antincendi a carico dei Comuni per l'anno 1957. — È determinata nella misura complessiva di lire 6.101.164.804 (escluso il Trentino-Alto Adige).

DD. P. R. 18 novembre 1957, nn. 1450 e 1451: Determinazione della spesa di gestione per i servizi antincendi per gli anni 1955 e 1956. — È determinata per il 1955 in lire 5.234.013.602 e per il 1956 in lire 5.221.063.368 (escluso il Trentino-Alto Adige).

Disegno di legge pres. il 31 dicembre 1957 dal Min. dell'interno Tambroni (C. n. **3432**): *Riordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico del personale permanente e volontario.* — Provvede alla riorganizzazione strutturale e tecnica del Corpo dei vigili del fuoco, centralizzandone l'organizzazione che, per la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, è, invece, basata su una strutturazione provinciale con amministrazione autonoma, anche se una successiva legge (9 aprile 1951, n. 338) ha escluso che i singoli Consigli di amministrazione dei Corpi provinciali abbiano entrate autonome. Al posto dei Corpi provinciali sono istituiti i comandi provinciali, quali organi periferici della Amministrazione dello Stato. Detti comandi, per una migliore funzionalità del servizio, vengono posti alle dirette dipendenze degli Ispettorati di zona i quali hanno il compito di assicurare, *in loco*, la più efficiente funzionalità del servizio. Il Corpo, posto alle dirette dipendenze del Ministero dell'Interno, si articola in una direzione generale, scuole antincendi, centro studi ed esperienze, ispettorati di zona, comandi provinciali, distaccamenti e posti di vigilanza. — Il personale del Corpo viene distinto in due grandi categorie: permanente e volontario. Il disegno di legge elimina una fondamentale sperequazione per la quale il personale tecnico direttivo ed esecutivo è inquadrato tra il personale della Amministrazione dello Stato, mentre i sottufficiali e vigili sono inquadrati nei corpi provinciali, creando, in tal modo, evidenti sperequazioni nella stessa organizzazione dei servizi. Con il disegno in esame, tutti i membri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco passano alle dipendenze della Amministrazione dello Stato e, conseguentemente, viene esteso ad essi l'applicazione dello statuto degli impiegati civili dello Stato. In caso di mobilitazione generale o parziale, è prevista la militarizzazione del Corpo. — Per quanto concerne l'organico, il disegno eleva il numero dei sottufficiali a 2.180 unità (da 1.022) e quello dei vigili scelti a 1360 (da 720), inquadrando nel nuovo ruolo le seguenti categorie di personale: quello già in servizio permanente, i vigili di prima classe, i vigili volontari in servizio continuativo, i vigili volontari in servizio temporaneo da almeno due anni. Con il 1° luglio 1959 l'organico definitivo sarà composto di 8.000 unità, più 2.000 ausiliari di leva. Nessuna modifica

è stata apportata dal disegno di legge per quanto concerne l'organico del personale volontario a servizio discontinuo che viene confermato, compresi i primi e secondi ufficiali, in 18.418 unità. — Il reclutamento avviene per pubblico concorso e per specialità di mestiere ed il limite di età per l'ammissione al concorso è portato ad anni 18. Particolari disposizioni disciplinano l'avanzamento.

Il trattamento economico dei sottufficiali, vigili scelti e vigili è determinato nella stessa misura di quello dei pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per quanto riguarda gli stipendi, le paghe, l'indennità di servizio speciale e di alloggio. Inoltre, al personale dei vigili del fuoco è concessa la mensa gratuita nei turni di servizio di 24 ore. Le norme previste nel disegno di legge per la cessazione dal servizio del personale permanente riproducono quelle vigenti fatta eccezione: per il limite di età che è stato elevato di 2 anni, per il collocamento a riposo per riforma dopo 15 anni di servizio, per la decadenza e per la dispensa dal servizio. — Il collocamento a riposo per riforma dopo 15 anni di servizio consente di eliminare personale scarsamente utilizzabile per infermità accertata, senza far perdere all'interessato un idoneo trattamento di quiescenza, anche se non abbia raggiunto il limite minimo di servizio necessario per la liquidazione della pensione.

Per il trattamento di quiescenza del personale permanente provvede la Cassa pensioni dipendenti dagli enti locali, alla quale il predetto personale è iscritto. Nel caso che la pensione liquidata risulti inferiore a quella spettante ad un pari grado, con eguale anzianità, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, la differenza fra i due trattamenti è corrisposta dalla Cassa sovvenzioni antincendi a titolo di integrazione. Il personale volontario in servizio continuativo, invece, non ha diritto all'integrazione della Cassa sovvenzioni antincendi. Il disegno di legge, infine, prevede l'istituzione di un « ruolo d'onore » nel quale vengono iscritti, d'ufficio, previo collocamento a riposo, i sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti non più idonei all'incondizionato servizio a seguito di mutilazione o inabilità riportate in servizio o per causa diretta ed immediata dello stesso. È previsto che detto personale, con il proprio consenso, possa essere richiamato in servizio in caso di particolari incarichi e servizi compatibili con le condizioni fisiche.

La Commissione Interni della Camera in sede legislativa inizia la discussione del disegno di legge il 2 febbraio 1958, unitamente alla proposta di legge del dep. Santi C. n. 2493 (v. retro). La Commissione, su proposta del rel. *Russo*, sceglie, quale testo base della discussione, il disegno di legge. Il 27 febbraio 1958 viene approvato un o. d. g. del rel. *Russo*, che impegna il Governo a non mettere in quiescenza i dipendenti del Corpo dei vigili del fuoco che abbiano raggiunto i limiti di età secondo le norme attualmente in vigore, in attesa del perfezionamento legislativo del provvedimento in esame. La discussione è ripresa il 5 marzo 1958, ma su richiesta del dep. *Tarozzi*, a nome di un decimo dei componenti l'Assemblea, il provvedimento è rimesso alla stessa.

Conseguentemente la Commissione presenta il 12 marzo 1958 la propria relazione, la quale, premessa un'ampia illustrazione del disegno governativo ed una critica alla proposta Santi, conclude pronunciandosi per l'accoglimento, senza modifiche, del primo. — Rimasto alla Camera in stato di relazione.

Disegno di legge* pres. il 15 gennaio 1958 dal Min. dell'interno Tambroni (C. n. **3440, S. n. **2497**): *Modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, concernente i requisiti di ammissione nei ruoli della carriera direttiva dei servizi antincendi ed il collocamento a riposo del personale statale dei servizi antincendi.* — Dispone delle modifiche alle norme vigenti per la partecipazione ai concorsi di ammissione alla carriera direttiva dei servizi antincendi, limitando il concorso ai soli esami con esclusione dei titoli, elevando il limite di età da 28 a 30 anni e sopprimendo i requisiti dell'esercizio professionale per almeno un anno e quello di ufficiale delle Forze armate. Conseguentemente viene portato da 4 a 6 mesi la durata del corso di applicazione tecnico-professionale. Inoltre il limite di età per il collocamento a riposo per tutte le categorie del personale direttivo è elevato di un anno. Gli ufficiali volontari, in possesso della laurea e con almeno sei mesi di servizio continuativo, ritenuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione, sono inquadrati nella

qualifica di ispettori del ruolo tecnico antincendi, ed analogo passaggio in ruolo viene previsto per gli ufficiali volontari in possesso di diploma di scuola media di secondo grado che sono inquadrati come coadiutori o coadiutori aggiunti nel ruolo ad esaurimento della carriera di concetto. — La Commissione Interni della Camera, in sede legislativa (rel. *Russo*), discute il provvedimento il 21 febbraio e l'approva il 25 febbraio 1958. Approva altresì un o. d. g. *Russo*, col quale si impegna il Governo a non collocare a riposo il personale statale dei servizi antincendi che abbia raggiunto il limite di età, secondo le norme vigenti, in attesa del perfezionamento dell'*iter* del presente disegno di legge. — Approvato dalla Commissione Interni del Senato, in sede deliberante (rel. *Molinari*), il 5 marzo 1958. — **Legge 14 marzo 1958, n. 251.**

Interr. Colitto, ann. 20 agosto 1953: Esenzione dal contributo sovvenzione antincendi per comuni montani (r. s.); es. 9 ottobre 1953.

Interr. Spampanato, ann. 15 ottobre 1953: Riconoscimento ai vigili del fuoco che abbiano prestato servizio in zone di operazioni della qualifica di ex-combattenti (r. s.); es. 17 novembre 1953.

Interr. De Meo, ann. 4 dicembre 1953: Conferimento di promozioni al grado VIII, gruppo *A*, degli ufficiali permanenti del servizio antincendi (r. s.); es. 26 gennaio 1954.

Interr. Degli Occhi, ann. 11 maggio 1954: Estensione della qualifica di ex-combattenti ai vigili del fuoco che prestarono servizio in zona di operazioni (r. s.); es. 3 giugno 1954.

Interr. Scalia, ann. 3 giugno 1954: Definizione dello stato giuridico e trattamento in servizio di vigili del fuoco volontari in servizio continuativo (r. s.); es. 30 giugno 1954.

Interr. Scotti, ann. 21 luglio 1954: Perequazione degli stipendi dei vigili del fuoco (r. s.); es. 24 settembre 1954.

Interp. Santi, ann. 12 ottobre 1954: Provvedimenti per risolvere i problemi del servizio antincendi e del personale del Corpo dei vigili del fuoco.

Interr. Scalia, ann. 12 ottobre 1954: Concessione di miglioramento economico ai vigili del fuoco (r. s.); es. 29 ottobre 1954.

Interr. Maglietta, ann. 13 dicembre 1954: Stato giuridico dei vigili del fuoco (r. s.); es. 22 dicembre 1954.

Interr. Colasanto, ann. 21 dicembre 1954: Sistemazione del Corpo dei vigili del fuoco (r. s.); es. 19 gennaio 1955.

Interr. Capalozza, ann. 7 marzo e 15 aprile 1955: Visite di prevenzione incendi (r. s.); es. 23 marzo e 24 maggio 1955.

Interr. Maglietta, ann. 14 aprile 1955: Distribuzione dei proventi per i servizi di prevenzione effettuati dagli ufficiali dei vigili del fuoco di Napoli (r. s.); es. 10 maggio 1955.

Interr. Spadazzi, ann. 24 maggio 1955: Ripristino dell'uso del congedo quindicinale presso il comando vigili del fuoco di Potenza (r. s.); es. 23 giugno 1955.

Interr. Degli Occhi, ann. 22 giugno 1956: Regolamentazione dei servizi antincendi (r. s.); es. 21 luglio 1956.

Interr. Angelino, ann. 16 gennaio 1957: Miglioramento del ruolo tecnico antincendi del Ministero dell'Interno (r. s.); es. 19 febbraio 1957.

Interr. Scalia e Maglietta, ann. 3 aprile e 23 ottobre 1957: Attività sindacale dei vigili del fuoco (r. s.); es. 29 maggio e 12 novembre 1957.

Interr. Santi, ann. 5 giugno 1957: Esenzione dall'imposta erariale sulla paga dei vigili del fuoco (r. s.); es. 24 settembre 1957.

Interr. sen. Tripepi, ann. 24 settembre 1957: Riliquidazione dell'assegno integrativo di cui all'art. 17 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ai vigili del fuoco (r. s.); es. 27 settembre 1957.

Interr. Maglietta e Barontini, ann. 10 ottobre 1957: Riordinamento del Corpo dei vigili del fuoco (r. s.); es. 28 ottobre 1957.

Interr. Scalia, ann. 20 dicembre 1957: Nuova sede per il 51° Corpo vigili del fuoco di Messina (r. s.); es. 28 gennaio 1958.

Interr. sen. Ferrari, ann. 28 gennaio 1958: Istituzione di distaccamenti di vigili del fuoco in alcuni comuni della provincia di Lecce (r. s.); es. 14 marzo 1958.

SERVIZI MARITTIMI, v. *Marina mercantile.*

SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO, v. *Ferrovie dello Stato – Trasporti* ecc.

SERVIZI TECNICI ERARIALI, v. *Catasto e servizi tecnici erariali.*

SERVIZIO MEDICO DI AZIENDA, v. *Lavoro* (Prevenzione ecc. e igiene del lavoro).

SERVIZIO MILITARE, v. *Aeronautica militare – Esercito – Forze armate – Marina militare – Trattati e convenzioni internazionali.*

SERVIZIO PER GLI ELENCHI NOMINATIVI DEI LAVORATORI E PER I CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA, v. *Agricoltura* (Contributi agricoli unificati) — *Lavoro* (Uffici del lavoro ecc.).

SESSA AURUNCA, v. *Agricoltura* (Riforma fondiaria e colonizzazione).

SETA

Vedi pure: *Enti e consorzi agrari – Esportazioni e importazioni – Imposte e tasse* (Imposte ecc. sugli affari: I.g.e.) – *Ministeri* (Agricoltura e foreste).

D. M. 10 luglio 1953 (*Gazz. Uff. n. 224*): Rinnovo della concessione di importazione temporanea riguardante la seta tratta destinata a lavoro di tessitura.

D. M. 25 febbraio 1954 (*Gazz. Uff. n. 53*): Determinazione dei tipi e qualità di semi di bachi da seta che potranno essere posti in vendita per la campagna bacologica 1955.

Proposta di legge del sen. Tartufoli ed altri, ann. il 22 aprile 1954 (*S. n. **497**, C. n. **1107**): *Ammasso volontario dei bozzoli.* — Autorizza il Ministero dell'agricoltura a disporre l'ammasso volontario dei bozzoli di produzione nazionale; a tale scopo, per agevolare il collocamento del prodotto ammassato, prevede l'istituzione di un fondo che il Ministero alimenterà versando 35 lire per ogni chilogrammo di bozzoli a fresco conferito all'ammasso. È prevista inoltre la costituzione di una commissione alla quale sono devoluti i compiti di vigilare sull'osservanza delle norme che regolano l'ammasso, di intervenire nelle eventuali contestazioni fra conferenti, ente ammassatore ed acquirenti e di amministrare il fondo citato. — La Commissione Agricoltura del Senato, in sede deliberante, discute il provvedimento nelle sedute del 27 e 30 luglio 1954 (rel. *Carelli*). Intervengono i senatori *Fantuzzi*, *Monni*, *Ristori*, *Tartufoli*, *Bosi*, *Fabbri* e *Liberali*, il relatore, i Sottosegretari per l'agricoltura *Vetrone* e per le finanze *Castelli*, nonché il Ministro dell'agricoltura e delle foreste *Medici* che esprime il parere favorevole del Governo. La Commissione approva il provvedimento con alcuni articoli aggiuntivi, proposti dal proponente stesso, che stabiliscono la sovrimposta di confine sui manufatti importati dall'estero ed autorizzano il Ministro delle finanze a stabilire nuovi canoni di abbonamento nei confronti dei filandieri di seta per la riscossione dell'imposta di fabbricazione. — Rimasta presso le Commissioni riunite Agricoltura e Industria della Camera in sede legislativa.

D. P. R. 10 dicembre 1954, n. 1408: Determinazione della misura definitiva del contributo previsto dall'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, a favore della produzione dei bozzoli 1947 (lire 61 al Kg.).

D. M. 25 febbraio 1955 (*Gazz. Uff. n. 50*): Determinazione dei tipi e qualità di semi di bachi da seta che potranno essere posti in vendita per la campagna bacologica.

Disegno di legge* pres. il 22 giugno 1955 dal Min. dell'agricoltura e foreste Medici (S. n. **1107, C. n. **1739**): *Concorso dello Stato per l'attuazione dell'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1955.* — In attesa che studi già in atto ed a buon punto consentano, a parità dei costi attuali, una produzione qualitativa-

mente superiore di bozzoli da seta in modo da permettere al mercato italiano la competizione con quello giapponese sul piano internazionale, la legge autorizza un intervento finanziario dello Stato prevedendo un concorso statale di lire 50 per kg. per i bozzoli di produzione 1955 conferiti agli ammassi volontari qualora il prezzo di vendita non superi le lire 500 al kg. — Discusso e approvato dalla Commissione Agricoltura del Senato in sede deliberante (rel. *Carelli*) il 23 luglio 1955, e dalla Commissione Agricoltura della Camera in sede legislativa (rel. *Fina*) il 29 luglio 1955. — **Legge 4 agosto 1955, n. 729.**

Disegno di legge* pres. il 22 giugno 1955 dal Min. dell'agricoltura e foreste Medici (S. n. **1108, C. n. **1740**): *Concessione di contributi dello Stato per iniziative intese al miglioramento della produzione bacologica nazionale.* — Autorizza lo stanziamento di 300 milioni per gli esercizi 1955-56, 1956-57, 1957-58. — Dispone che le norme relative alla destinazione e alla erogazione dello stanziamento suddetto sono per ciascun esercizio stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro. — Approvato dalle Commissioni Agricoltura del Senato e della Camera rispettivamente il 23 luglio 1955 e il 3 febbraio 1956. — **Legge 20 febbraio 1956, n. 94.**

D. M. 30 luglio 1955 (*Gazz. Uff. n. 30 del 1956*): Composizione del Consiglio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale Serico, per il triennio 1° luglio 19 55 30 giugno 1958.

D. M. 2 dicembre 1955 (*Gazz. Uff. n. 298*): Norme esecutive della legge 4 agosto 1955, n. 729, riguardante il concorso dello Stato per l'attuazione dell'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1955. — La gestione dell'ammasso è affidata alla Federconsorzi e all'Associazione nazionale bachicoltori. È prevista l'istituzione, con decreto del Ministro per l'agricoltura, di una commissione avente il compito di: 1°) controllare il regolare andamento dell'ammasso volontario dei bozzoli, avvalendosi, se del caso, anche dell'Ente nazionale serico; 2°) intervenire per ogni possibile amichevole composizione delle controversie che dovessero sorgere tra conferente ed ente ammassatore e fra quest'ultimo e gli acquirenti al momento del conferimento o della vendita del prodotto; 3°) calcolare il prezzo medio dei bozzoli; 4°) esprimere, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, pareri su quanto concerne l'applicazione del presente provvedimento.

D. M. 26 gennaio 1956 (*Gazz. Uff. n. 28*): Nomina dei componenti la Commissione prevista dall'articolo 6 del decreto Ministeriale 2 dicembre 1955, recante le norme esecutive della legge 4 agosto 1955, n. 729, riguardante il concorso dello Stato per l'attuazione dell'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1955.

D. M. 24 febbraio 1956 (*Gazz. Uff. n. 50*): Determinazione dei tipi e qualità di semi di bachi da seta che potranno essere posti in vendita per la campagna bacologica 1957.

D. M. 21 aprile 1956 (*Gazz. Uff. n. 124*): Norme relative alla destinazione ed erogazione del contributo statale, per l'esercizio 1955-56, previsto dalla legge 20 febbraio 1956, n. 94, a favore di iniziative intese al miglioramento della produzione bacologica nazionale.

D. M. 8 giugno 1956 (*Gazz. Uff. n. 143*): Nomina della Commissione prevista dall'art. 3 del decreto Ministeriale 21 aprile 1956 contenente norme per l'applicazione della legge 20 febbraio 1956, n. 94, riguardante la concessione di contributi statali per iniziative intese al miglioramento della produzione bacologica nazionale.

D. M. 29 dicembre 1956 (*Gazz. Uff. n. 47 del 1957*): Norme relative alla destinazione ed erogazione del contributo statale, per l'esercizio 1956-57, previsto dalla legge 29 febbraio 1956, n. 94, a favore di iniziative intese al miglioramento della produzione bacologica nazionale.

Circolare Min. agricoltura e foreste – Direz. gen. della produzione agricola – 14 febbraio 1957, n. 4 (*Boll. Uff. n. 2*): Programma bachicoltura calabrese 1957.

D. M. 25 febbraio 1957 (*Gazz. Uff. n. 56*): Determinazione dei tipi e qualità di seme di bachi da seta che potranno essere posti in vendita per la campagna 1958.

D. M. 23 gennaio 1958 (*Gazz. Uff. n. 51*): Norme relative alla destinazione ed erogazione del contributo statale, per l'esercizio 1957-58, previsto dalla legge 20 febbraio 1956, n. 94, a favore di iniziative intese al miglioramento della produzione bacologica nazionale.

D. M. 25 febbraio 1958 (*Gazz. Uff. n. 51*): Caratteristiche di nuove razze di bachi da seta riconosciute come stabilizzate.

Disegno di legge pres. il 26 febbraio 1958 dal Min. dell'agricoltura e delle foreste Colombo (*S. n. **2490**, C. n. **3628**): *Ulteriori stanziamenti per la concessione di contributi statali per iniziative intese al miglioramento della produzione bacologica nazionale.* — Autorizza lo stanziamento di 450 milioni, da suddividersi fra gli esercizi finanziari 1958-59, 1959-60 e 1960-61, per finanziare le iniziative, già previste dalla legge 20 febbraio 1956, n. 94, intese al miglioramento della produzione bacologica nazionale. — La Commissione Agricoltura del Senato in sede deliberante (rel. *Tartufoli*), dopo aver discusso i risultati dell'applicazione della legge n. 94 del 1956, approva il provvedimento, senza modifiche, nella seduta del 28 febbraio 1958. — La Commissione Agricoltura della Camera in sede legislativa (rel. *Fina*) discute il provvedimento nelle sedute del 5, 7 e 12 marzo 1958. Intervengono i deputati *Chiarini*, *Pavan*, *Miceli* e *Franceschini Francesco*. La discussione verte soprattutto intorno al problema delle eventuali situazioni di monopolio che la legge potrebbe agevolare nel settore. Successivamente il disegno viene rimesso all'Assemblea. — La relazione della Commissione Agricoltura della Camera (rel. *Fina*) è favorevole all'approvazione del provvedimento. La Camera lo discute il 14 marzo 1958. Il dep. *Miceli* lamenta la frettolosità con cui il Governo e la maggioranza ne hanno imposto la discussione. Successivamente viene approvata una proposta di sospensiva *Berlinguer*. — Rimasto all'ordine del giorno della Camera.

D. M. 26 febbraio 1958 (*Gazz. Uff. n. 51*): Determinazione dei tipi e qualità di seme di bachi da seta che potranno essere posti in vendita per la campagna 1958 (1).

D. M. 28 febbraio 1958 (*Gazz. Uff. n. 68*): Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Como ad esercitare un servizio pubblico per la stagionatura e l'assaggio della seta ed altri tessili.

Interr. Scarpa, ann. 24 luglio 1953: Imposizione di riduzione di salari ai lavoratori delle industrie seriche del novarese (r. s.); es. 22 agosto 1953.

Interr. Foderaro, ann. 29 settembre 1953: Provvedimenti in favore dell'industria serica calabrese (r. s.); es. 18 febbraio 1954.

Interr. Dosi, ann. 3 marzo 1954: Normalizzazione della gestione amministrativa dell'Ente nazionale serico (r. s.); es. 6 aprile 1954.

Interr. Calvi, ann. 3 agosto 1954: Sperimentazione su scala industriale del tipo cooperativo di bachicoltura meccanizzata (r. s.); es. 30 settembre 1954.

Interr. Calvi, ann. 3 agosto 1954: Corresponsione di una sovvenzione al dott. Fioruzzi, inventore del procedimento di bachicoltura meccanizzata (r. s.); es. 12 ottobre 1954.

Interr. Pavan e Albarello, ann. 23 e 24 settembre 1954: Tutela contrattuale delle lavoratrici delle filande seriche nelle province venete (r. s.); es. 19 ottobre 1954.

Interr. Concas, ann. 29 settembre 1954: Tutela contrattuale delle maestranze dell'industria della trattura della seta (r. s.); es. 19 ottobre 1954.

Interr. Martino Edoardo, ann. 24 gennaio 1955: Provvedimenti a favore della bachicoltura (r. s.); es. 14 aprile 1955.

---

(1) Il titolo del provvedimento nella *Gazz. Uff.* è errato; trattasi della campagna 1959 anzichè 1958.

Interr. sen. Tartufoli, ann. 15 febbraio 1955: Inserimento della bachicoltura nel piano di organizzazione delle nuove unità aziendali nei comprensori degli Enti di riforma agraria (r. s.); es. 1° marzo 1956.

Interr. Lucifredi, ann. 5 giugno 1956: Esportazione di tessuti di seta Sussah negli Stati Uniti (r. s.); es. 23 ottobre 1956.

Interr. Ghislandi, ann. 12 aprile 1957: Disposizioni per contributo alla produzione di bozzoli (r. s.); es. 11 giugno 1957.

Interr. Pavan, ann. 6 maggio 1957: Tassazione dell'industria serica (r. s.); es. 11 giugno 1957.

Interr. Ferrari Riccardo, ann. 27 novembre 1957: Criteri di tutela dell'industria serica (r. s.); es. 11 marzo 1958.

SEZIONI PROVINCIALI DELL'ALIMENTAZIONE, v. *Alimentazione* – *Ministeri* (Alti Commissariati: Alimentazione).

SEZZE ROMANO, v. *Enti locali* (Finanza ecc.: Provvedimenti ecc.).

SFARINATI, v. *Cereali.*

SFRATTI, v. *Locazioni.*

SICCITÀ, v. *Calamità pubbliche* (Gelate ecc.) – *Sardegna* (Legislazione statale).

SICILIA

1. LEGISLAZIONE STATALE: a) *Disposizioni varie* – b) *Alta Corte per la Regione siciliana* – 2. LEGISLAZIONE REGIONALE: a) *Acque ed impianti elettrici* – b) *Aeroporti* – c) *Agricoltura* – d) *Antichità, belle arti e monumenti* – e) *Artigianato* – f) *Assegni di benemerenza* – g) *Assicurazioni sociali* – h) *Assistenza e beneficenza* – i) *Bilanci* – l) *Calamità pubbliche* – m) *Ciechi* – n) *Cinematografia, teatri ed enti lirici* – o) *Colonie marine e montane* – p) *Cooperazione* – q) *Demanio regionale* – r) *Edilizia* – s) *Elezioni regionali e provinciali* – t) *Enti di cultura e ricerche scientifiche* – u) *Enti locali, finanza locale e circoscrizione amministrativa* – v) *Giardino coloniale di Palermo* – z) *Imposte e tasse* – aa) *Industrie e miniere* – bb) *Istruzione* – cc) *Lavoro* – dd) *Marina mercantile e pesca* – ee) *Mostre e fiere* – ff) *Opere pubbliche, strade e piani regolatori* – gg) *Ordinamento, amministrazione e personale* – hh) *Porti* – ii) *Sanità* – ll) *Sport* – mm) *Trasporti* – nn) *Turismo e alberghi* – oo) *Zootecnia.*

Vedi pure: *Acquedotti* – *Assicurazioni sociali* (Infortuni ecc. – Invalidità ecc. e disoccupazione: Disp. particolari relative all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria) – *Calamità pubbliche* – *Catania* – *Cereali* – *Credito industriale* – *Energia elettrica* – *Istruzione* (superiore) – *Marina mercantile* (Servizi marittimi) – *Messina* – *Mezzogiorno ed isole* – *Mutilati e invalidi* – *Palermo* – *Trasporti* ecc. (Ferrovie in concessione – Tramvie ecc.) – *Zolfo.*

1. LEGISLAZIONE STATALE:

a) Disposizioni varie.

D. P. R. 6 ottobre 1953 (*Gazz. Uff. n. 281*): Nomina del prefetto A. Gargiulo a Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

23 ottobre 1953. — In sede di discussione del *bilancio lavoro e previdenza sociale 1953-54* (C. n. 79), la Camera approva un o. d. g. *Calandrone* ed altri invitante il Governo a prendere provvedimenti per ridurre al minimo gli infortuni sul lavoro in Sicilia.

D. P. R. 18 dicembre 1953, n. 1113: Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti. — Stabilisce che la Regione siciliana svolge nell'àmbito del proprio territorio, per quanto con-

cerne i trasporti di qualsiasi genere di interesse regionale, le attribuzioni del Ministero dei trasporti ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Regione. Per l'esercizio di dette attribuzioni l'Amministrazione regionale si avvale degli uffici periferici dell'Amministrazione dei trasporti esistenti nella Regione siciliana, fino a quando non avrà diversamente provveduto. Considera di interesse regionale i pubblici servizi di comunicazione e trasporto (ad eccezione di quelli esercitati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato) che si svolgono esclusivamente nell'àmbito della Regione. Chiama a far parte del Comitato regionale di coordinamento per i trasporti due assessori delegati dal Presidente della Giunta regionale, uno dei quali designato con funzioni di presidente del Comitato. Detto Comitato deve essere sentito dall'Amministrazione regionale per la concessione di nuovi servizi di linea per viaggiatori e merci, nonché per la modificazione delle clausole riflettenti le concessioni già in vigore, riguardanti le modalità e lo esercizio dei servizi medesimi. Le suddette disposizioni non si riferiscono ai servizi postali e di telecomunicazioni per cui si applicano le norme dello Stato. Per l'istituzione e la regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei, che si svolgono nell'àmbito della Regione, o che direttamente la interessano, dovrà essere preliminarmente sentito il parere dell'Amministrazione regionale, da emettersi non oltre trenta giorni dalla richiesta. Alle riunioni che avranno luogo presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato per la determinazione delle tariffe nazionali per viaggiatori e merci che possano interessare la Regione siciliana, parteciperà un rappresentante della Regione medesima.

Disegno di legge* pres. il 2 gennaio 1954 dal Min. del tesoro Gava (C. n. **561, S. n. **443**): *Norme a favore degli Enti religiosi ed elemosinieri della Sicilia per la libera disposizione delle rendite già vincolate con il decreto dittatoriale 9 giugno 1860, n. 24* (v. *Chiesa cattolica*). — **Legge 15 maggio 1954, n. 263.**

D. M. 10 febbraio 1954 (*Gazz. Uff. n. 44*): Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I. R. F. I. S.), ente di diritto pubblico con sede in Palermo (v. *Credito industriale*).

9 aprile 1954. — In sede di discussione del *bilancio tesoro 1954-55* (C. n. **639**), la Camera approva un o. d. g. *Aldisio* e il dispositivo dell'o. d. g. *Failla* concernenti il versamento del contributo di solidarietà da parte dello Stato alla Regione siciliana e la corresponsione ai comuni della quota dell'I. G. E.

D. M. 23 aprile 1954 (*Gazz. Uff. n. 101*): Partecipazione dei Comuni e delle Provincie della Sicilia al provento della imposta generale sull'entrata, prevista dagli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703. — Stabilisce che detta partecipazione avviene con le modalità e i criteri stabiliti con d. M. 26 luglio 1952.

26 maggio 1954. — Durante la discussione del *bilancio agricoltura e foreste 1954-55* (C. n. **643**), il dep. *Marilli* insiste per la votazione del suo o. d. g. Il dep. *Giacone* dichiara che il gruppo comunista voterà a favore. Il dep. *Gui* ritiene che la Camera non possa votare l'o. d. g. Marilli circa la sollecita attuazione della riforma agraria in Sicilia, senza interferire nell'autonomia della Regione siciliana. Il Presidente *Gronchi* rileva che l'o. d. g. non rappresenta una interferenza, in quanto si limita ad esprimere un voto e fa un esplicito riferimento al rispetto sostanziale dello Statuto siciliano. Pone in votazione l'o. d. g. *Marilli* che non è approvato.

Disegno di legge* pres. il 28 giugno 1954 dal Pres. del Cons. Scelba (S. n. **611, C. n. **1060**): *Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto, per gli esercizi finanziari dal 1952-53 al 1954-55 e determinazione dei rimborsi allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, per gli esercizi medesimi.* — L'art. 38 dello Statuto regionale stabilisce che « lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nella esecuzione di lavori pubblici ». Questa somma, secondo la stessa disposizione, deve tendere a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto alla media nazionale. Inoltre il d. l. 12 aprile 1948, n. 507, stabilisce che lo Stato

provvede a sostenere per conto della Regione, salvo rimborso, le spese per i servizi da trasferire alla medesima e del personale addettovi. Il presente provvedimento stabilisce in 45 miliardi il contributo statale e in 22.500 miliardi i rimborsi dovuti dalla Regione. — Approvato dalla Commissione Finanze e tesoro del Senato in sede deliberante (rel. *Trabucchi*) il 21 luglio 1954. La Commissione Finanze e tesoro della Camera in sede legislativa (rel. *Caiati*) approva gli articoli il 2 agosto 1954, ma, prima della votazione a scrutinio segreto, dal dep. *Assennato* ed altri viene richiesta la remissione in Assemblea. Successivamente tale richiesta è ritirata e il disegno è votato ed approvato il 3 agosto 1954. — In sede di dichiarazione di voto il dep. *Faletra* dichiara che i gruppi comunista e socialista si asterranno dalla votazione, di fronte all'impossibilità di procedere ad un esame più approfondito del problema; lamenta altresì l'esiguità delle somme stanziate tanto più che la Cassa per il Mezzogiorno ha destinato alla Sicilia stanziamenti inferiori a quelli erogati per le altre Regioni meridionali. — **Legge 9 agosto 1954, n. 634.**

Proposta di legge* d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana, ann. il 2 agosto 1954 (S. n. **705): *Provvedimenti speciali per la città di Palermo* (v. *Palermo*). — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato in sede referente.

D. P. R. 22 ottobre 1954 (*Gazz. Uff. n. 45 del 1955*)*:* Nomina del prefetto di prima classe dott. Manlio Binna a commissario dello Stato per la Regione siciliana, in sostituzione del prefetto di prima classe dott. Attilio Gargiulo.

Proposta di legge costituzionale del dep. Michelini ed altri, ann. il 28 febbraio 1955 (C. n. **1488**): *Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto della Regione siciliana.* — Gli articoli 15 e 16 dello Statuto regionale siciliano che la proposta mira ad abrogare concernono la soppressione nella Regione dei comuni e delle provincie e la loro sostituzione con liberi consorzi comunali. Gli articoli abrogandi vengono sostituiti con altri due che prevedono nella Regione provincie e comuni dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria, e la possibilità per la Regione di istituire nuove provincie e di trasferire comuni da una provincia all'altra previo *referendum* tra le popolazioni interessate. I proponenti giustificano la loro proposta con l'affermare che le norme contenute negli articoli 15 e 16 dello Statuto siciliano non rispondono alle esigenze della popolazione isolana. Essi rilevano, infatti, che il fine recondito della soppressione dei tradizionali enti territoriali in Sicilia mirava, con la eliminazione dei prefetti, a minare l'unità nazionale. A giustificazione del loro assunto i proponenti sostengono che gli articoli 15 e 16 dello Statuto regionale non hanno trovato applicazione per molti anni e che la stessa legge regionale 24 febbraio 1951 proposta dal deputato regionale Cacopardo, per altro annullata per incostituzionalità dall'Alta Corte siciliana, si risolveva in una sostituzione dei prefetti statali con prefetti regionali, sintomo questo evidente dell'inutilità delle norme in questione, donde il dovere del legislatore di sopprimerle. — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera in sede referente.

D. P. R. 22 ottobre 1955 (*Gazz. Uff. n. 16 del 1956*): Nomina del Commissario dello Stato per la Regione siciliana (nomina del dr. S. Jannoni).

D. P. R. 22 ottobre 1955 (*Gazz. Uff. n. 16 del 1956*): Nomina di un componente effettivo del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

D. P. R. 9 aprile 1956, n. 510: Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione siciliana in materia di turismo. — Stabilisce che, nel territorio della Regione siciliana, le attribuzioni del Commissariato per il turismo sono esercitate dall'Amministrazione regionale, a norma e nei limiti dell'art. 20, in relazione all'art. 14, lettera *n*) dello Statuto siciliano. In particolare, la Regione esercita la vigilanza e la tutela sugli Enti provinciali per il turismo e sugli enti ed istituti locali che svolgono attività nella materia. L'assessore regionale per il turismo, o un suo delegato, partecipa con diritto a voto alle riunioni del Consiglio centrale del turismo nelle questioni che interessano la Regione. — Inoltre la Regione è competente, d'intesa col Commissariato per il turismo,

in materia di: 1°) programmi di massima per la propaganda e le manifestazioni turistiche di iniziativa regionale; 2°) provvedimenti in materia di classifica, di tariffe alberghiere e di vincolo alberghiero; 3°) nomina dei presidenti e dei segretari degli Enti provinciali per il turismo. I segretari dei detti Enti devono essere scelti tra gli iscritti nel ruolo nazionale degli abilitati a tali funzioni.

* *Proposta di legge* d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana, ann. il 10 aprile 1956 (S. n. **1430**, C. n. **2561**): *Modifica dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1950, n. 1069, concernente le caratteristiche dei vini tipici denominati « Marsala »* (v. *Vini*). — **Legge 17 aprile 1957, n. 248.**

D. P. R. 19 luglio 1956, n. 977: Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di Enti locali. — Le attribuzioni nei confronti degli enti locali conferite generalmente al prefetto, al Consiglio di prefettura in sede consultiva ed alla G. P. A. in sede amministrativa e rientranti nella competenza della Regione, sono esercitate dalle Commissioni provinciali di controllo. — In attesa che la delimitazione territoriale degli uffici amministrativi statali venga modificata per adeguarla al sistema dei comuni costituiti in libero consorzio, la competenza territoriale di tali uffici coincide con quella delle circoscrizioni delle soppresse provincie. — Il Consiglio del libero consorzio, in seduta pubblica ed a scrutinio segreto, nomina i membri elettivi della G. P. A. Se più liberi consorzi sono compresi nella circoscrizione di un'unica prefettura, a tale elezione provvedono i Consigli dei liberi consorzi interessati. È stabilita la disciplina di tale seduta comune e sono fissate le condizioni per la sua validità. — Stato e Regione devono coordinare i rispettivi controlli sugli enti locali e i risultati delle ispezioni che diano luogo a rilievi devono essere comunicati alle autorità del Governo e della Regione. — Le attribuzioni proprie della Commissione centrale per la finanza locale e della G. P. A. in materia di bilancio e di applicazione dei tributi sono esercitate dalla Regione mediante una Commissione regionale nominata dal Presidente della Regione e le Commissioni provinciali di controllo. Sono fissate la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione regionale per la finanza locale.

Disegno di legge pres. il 24 luglio 1956 dal Min. del tesoro Medici (C. n. **2442**): *Integrazioni all'articolo 15 della legge 11 aprile 1953, n. 298, in materia di assunzione del privilegio speciale sugli impianti e macchinari da parte dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I. S. V. E. I. M. E. R.), dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole imprese in Sicilia (I. R. F. I. S.) e del Credito industriale sardo (C. I. S.).* — Stabilisce che detto privilegio può essere assunto anche per i finanziamenti effettuati con fondi diversi da quelli originariamente previsti. — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro della Camera in sede legislativa.

D. P. R. 9 agosto 1956, n. 1111: Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di igiene, sanità pubblica ed assistenza sanitaria. — L'Amministrazione regionale svolge in Sicilia le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, fatti salvi i compiti statali per la tutela dell'igiene, della sanità pubblica e per l'assistenza sanitaria, in ordine ai quali l'Amministrazione regionale svolge un'attività amministrativa secondo le direttive dell'Alto Commissariato. L'Amministrazione regionale, avvalendosi per l'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici periferici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, esercita la vigilanza e la tutela sugli enti e gli istituti locali che svolgono un'attività in materia di igiene, sanità ed assistenza sanitaria di competenza regionale; la vigilanza e la tutela che in questo settore spetta allo Stato, sono esercitate dall'Amministrazione regionale secondo le direttive del Governo. — In via transitoria è stabilito che, su richiesta dell'Amministrazione regionale, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità può destinare propri funzionari nella posizione di comando o di distacco.

Disegno di legge* pres. il 3 ottobre 1956 (*urg.*) dal Pres. del Cons. Segni (C. n. **2474, S. n. **1864**): *Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello statuto per gli esercizi finanziari dal 1955-56 al 1959-60 e determinazione dei rimborsi allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948,*

n. 507, per gli esercizi medesimi. — Il contributo è determinato in 7 miliardi e i rimborsi vengono fissati in 37.500 milioni. — Assegnato alla Commissione Finanze e tesoro della Camera in sede legislativa, viene discusso il 26 ottobre 1956 ed è quindi rimesso all'Assemblea su richiesta del dep. *Faletra* ed altri. La rimessione è ritirata il 24 gennaio 1957 e il provvedimento è nuovamente discusso dalla Commissione Finanze e tesoro in sede legislativa il 30 gennaio e il 1° febbraio 1957. Dopo interventi dei deputati *Li Causi*, *Turnaturi*, *Musotto*, *Pignatone*, *Volpe*, *Cavallaro Nicola*, *Facchin* e *Assennato*, dei relatori *Faletra* (di minoranza) e *Scoca* (per la maggioranza), del Sottosegretario per il tesoro *Arcaini* e del Ministro per il tesoro *Medici*, il disegno di legge è approvato senza modificazioni. Un emendamento *Li Causi* tendente ad aumentare a 100 miliardi il contributo dello Stato è respinto. È approvato invece un o. d. g. *Turnaturi* in cui si fanno voti perché il Governo assuma in prosieguo l'iniziativa di integrare opportunamente il fondo al fine di accelerare lo sviluppo della economia e l'incremento dei redditi di lavoro del popolo siciliano. — Approvato dalla Commissione Finanze e tesoro del Senato in sede deliberante (rel. *Bertone*) il 13 marzo 1957 senza modificazioni. — **Legge 21 marzo 1957, n. 176.**

DD. P. R. 9 novembre 1956 (*Gazz. Uff. n. 323*): Nomina del prefetto di 1ª classe dottor Domenico Gambardella a Commissario dello Stato per la Regione siciliana e del prefetto dottor Giorgio Dreossi a componente effettivo del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

Disegno di legge pres. il 24 novembre 1956 dal Pres. del Cons. Segni (*S. n. **1763**, C. n. **2764**): *Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.* — Con d. l. 6 maggio 1948, n. 654, venne istituito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, demandando ad esso le funzioni consultive e giurisdizionali spettanti alle Sezioni regionali del Consiglio di Stato, previste dall'art. 23 dello Statuto della Regione. Ma il Consiglio di giustizia amministrativa presenta, nella sua attuale struttura, notevoli differenze rispetto alla composizione delle sezioni del Consiglio di Stato e non vi è neppure perfetta coincidenza fra le attribuzioni giurisdizionali e consultive dei due consessi. Il disegno di legge tende ad eliminare ed attenuare talune delle più rilevanti diversità strutturali e funzionali, provvedendo ad assicurare contemporaneamente il migliore svolgimento dell'esercizio delle funzioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di giustizia in rapporto all'elevato numero di affari e di ricorsi che è chiamato a trattare.

Il Consiglio di giustizia amministrativa nel nuovo ordinamento è composto di due sezioni, una consultiva ed una giurisdizionale, ed è presieduto da un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato. Viene previsto un adeguato aumento dei componenti le due sezioni – magistrati del Consiglio di Stato ed esperti designati dalla Giunta regionale – in corrispondente misura onde conservare il criterio di pariteticità nella composizione dei collegi. Nel caso di impedimento o di assenza di uno o più magistrati, il Presidente del Consiglio di Stato dispone, su richiesta del Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa, la sostituzione degli assenti o impediti con altri magistrati del Consiglio di Stato appositamente designati all'inizio di ogni anno. Vengono poi definite le categorie degli esperti entro le quali la Giunta regionale può operare la propria scelta per la designazione dei membri del Consiglio. Questi esperti debbono essere: professori universitari di facoltà giuridiche o economiche, avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori da almeno un quinquennio, magistrati dell'Ordine giudiziario o amministrativo che abbiano esplicato, in servizio, funzioni equiparate a quelle di consigliere di cassazione (quest'ultima categoria limitatamente alla sezione consultiva). Tutti gli esperti, al momento della nomina, debbono avere una età inferiore agli anni 66; è, tuttavia, consentita la conferma dell'incarico agli esperti che hanno superato detto limite di età, ma, in tal caso, essi cessano dalle funzioni al compimento del 70° anno. Gli avvocati, chiamati a far parte del consesso, non possono esercitare davanti alle giurisdizioni amministrative durante l'incarico.

Il Consiglio, in sede giurisdizionale, è composto dal Presidente, da tre magistrati e da tre esperti. In sede consultiva il collegio resta composto da cinque membri (Presidente, un magistrato, il prefetto e due esperti). La composizione

nominativa di ogni singola sezione è stabilita annualmente con decreto del Presidente. Viene sancito il principio della inamovibilità, e per la destinazione dei magistrati del Consiglio di Stato al Consiglio di giustizia è necessario il consenso dell'interessato, che resta compreso sempre nei ruoli di provenienza. Per quanto concerne i compiti di consulenza giuridico-amministrativa del Consiglio, nulla è innovato; una importante innovazione riguarda invece la restituzione alla competenza di primo grado del Consiglio di Stato delle materie per le quali le decisioni del Consiglio regionale siano appellabili, e la conseguente abolizione dell'appello avverso le decisioni del Consiglio regionale. Viene precisata la divisione di competenza tra le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato ed il Consiglio di giustizia in sede giurisdizionale, attribuendo al secondo piena competenza per i ricorsi avverso gli atti ed i provvedimenti definitivi dell'Amministrazione regionale, delle provincie, dei comuni e degli altri enti soggetti alla vigilanza o alla tutela dell'autorità regionale ovvero dell'autorità dello Stato nella Regione. In questi casi il Consiglio di giustizia amministrativa decide in unica istanza, al pari di una qualsiasi sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato. Corrispondentemente, nell'ambito regionale, il Consiglio di giustizia amministrativa, esercita, in grado di appello, le funzioni attribuite al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Resta ferma la normale competenza dell'adunanza plenaria nel caso in cui il Consiglio di giustizia amministrativa ritenga di deferire ad essa la cognizione dei ricorsi che abbiano dato o diano luogo a contrasti giurisdizionali con le sezioni del Consiglio di Stato. Per il conflitto di competenza che può verificarsi fra le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e la sezione giurisdizionale del Consiglio regionale è previsto un preventivo regolamento di competenza che è affidato all'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che in tale ipotesi risulta costituita di tre membri del Consiglio di giustizia di tre consiglieri di ciascuna sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato.

Il disegno di legge è discusso dalla Commissione Interni del Senato nella seduta, in sede deliberante, del 27 febbraio 1957 ed è approvato dopo favorevole relazione del sen. *Zotta*, con alcune lievi modifiche formali. — La Commissione Interni della Camera inizia la discussione il 12 aprile 1957. Il rel. *Lucifredi*, ritenendo opportuno dare al testo una formulazione più organica, sistematica e corretta dal punto di vista tecnico, presenta un nuovo testo rielaborato. Il 5 e 12 luglio 1957 la discussione viene rinviata. — Rimasto presso la Commissione Interni della Camera in sede legislativa.

D. P. R. 25 aprile 1957 (*Gazz. Uff. n. 131*): Nomina per il quadriennio 6 novembre 1956 – 5 novembre 1960, dei componenti del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

D. P. R. 2 agosto 1957 (*Gazz. Uff. n. 229*): Nomina del prefetto avv. Luigi Peano a componente supplente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

Proposta di legge del dep. Faletra ed altri, ann. il 25 ottobre 1957, svolta e presa in considerazione il 27 novembre 1957 (*urg.*) (C. n. **3249**): *Istituzione in Palermo di una Sezione civile e di una penale della Corte di cassazione.* — Rimasta presso la Commissione Giustizia della Camera in sede referente.

D. P. R. 21 gennaio 1958 (*Gazz. Uff. n. 55*): Nomina del presidente di sezione del Consiglio di Stato dott. Angelo De Marco a presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sostituzione del prof. dott. Carlo Bozzi.

D. P. R. 29 gennaio 1958 (*Gazz. Uff. n. 78*): Nomina del prefetto di 1ª classe dott. Angelo Vincenti a commissario dello Stato per la Regione siciliana.

Proposta di legge d'iniziativa dell'Assemblea Regionale Siciliana, ann. il 12 febbraio 1958 (S. n. **2434**): *Norme integrative all'articolo 1 della legge 4 novembre 1950, n. 1068, concernente il territorio di produzione e le caratteristiche del vino tipico denominato « Moscato di Pantelleria ».* — Stabilisce che nella preparazione di detto moscato è consentita l'aggiunta di mosto concentrato ottenuto da uva zibibbo appassita. — Rimasta presso la Commissione Agricoltura del Senato in sede deliberante.

Proposta di legge d'iniziativa dell'Assemblea Regionale siciliana, ann. il 12 febbraio 1958 (S. n. 2439): *Istituzione in Palermo di una sezione civile ed una penale della Corte di cassazione.* — Rimasta presso la Commissione Giustizia del Senato in sede referente.

Proposta di legge d'iniziativa della Assemblea regionale siciliana, ann. il 12 febbraio 1958 (S. n. 2440): *Istituzione della Sezione regionale del Tribunale superiore delle acque pubbliche.* — Rimasta presso la Commissione Giustizia del Senato in sede referente.

Proposta di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana, ann. il 12 febbraio 1958 (S. n. 2441): *Immunità di natura processuale ai deputati dell'Assemblea regionale siciliana.* — Stabilisce che i deputati dell'Assemblea regionale siciliana godono dell'immunità parlamentare accordata dal secondo comma dell'art. 68 della Costituzione ai membri della Camera e del Senato. L'autorizzazione a procedere viene concessa dall'Assemblea regionale siciliana. — Rimasta presso la Commissione Giustizia del Senato in sede referente.

D. P. R. 5 marzo 1958 (*Gazz. Uff. n. 94*): Trasferimento di componenti fra la Sezione consultiva e quella giurisdizionale del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

Interr. sen. Asaro, ann. 28 luglio 1953: Gravi condizioni in cui versa l'industria della pesca e conserviera in Sicilia; es. 13 maggio 1954.

Interr. sen. Russo Salvatore, ann. 18 agosto 1953: Rispetto delle leggi sociali e sul collocamento in provincia di Enna (r. s.); es. 23 ottobre 1953.

Interr. Pino, ann. 19 agosto 1953: Condizioni di vita dei lavoratori edili nella provincia di Enna (r. s.); es. 6 ottobre 1953.

Interr. Failla, ann. 20 agosto 1953: Dati relativi alla mortalità infantile negli anni 1950-52 nelle provincie della Sicilia (r. s.); es. 29 settembre 1953.

Interr. Failla, ann. 20 agosto 1953: Dati statistici riguardanti l'analfabetismo nelle province siciliane (r. s.); es. 2 ottobre 1953.

Interr. Failla, ann. 20 agosto 1953: Sistemazione della viabilità nelle provincie di Ragusa, Siracusa e Enna (r. s.); es. 28 ottobre 1953.

Interr. Failla, 21 agosto 1953: Costituzione azionaria, finanziamento e attività della Società anonima costruzione centrali ortofrutticole siciliane ed eventuale partecipazione ad essa della Regione siciliana e del Banco di Sicilia (r. s.); es. 17 novembre 1953.

Interr. Failla, ann. 21 agosto 1953: Situazione degli « aggrottati » nella Regione siciliana (r. s.); es. 26 gennaio 1954.

Interr. Failla, ann. 22 agosto 1953: Licenziamento di operai nei cantieri della Cassa per il Mezzogiorno nelle province di Ragusa e Siracusa (r. s.); es. 29 settembre 1953.

Interr. Pino, ann. 22 settembre 1953: Dati statistici sul numero degli analfabeti e su quello dei poveri delle provincie siciliane (r. s.); es. 6 ottobre 1953.

Interr. Pino, ann. 22 settembre 1953: Sistemazione della viabilità nelle provincie di Messina e Enna; costruzione di nuovi impianti per la lavorazione dei prodotti agricoli nella Regione siciliana (r. s.); es. 28 ottobre 1953.

Interr. Pino, ann. 22 settembre 1953: Impianto di centrali ortofrutticole in Sicilia; quoziente della mortalità infantile in Sicilia negli anni 1949-50-51-52 (r. s.); es. 26 gennaio 1954.

Interp. Marilli, ann. 24 settembre 1953: Direttive ai funzionari periferici di governo in Sicilia circa le controversie tra contadini e proprietari.

Interr. Nicosia, ann. 2 ottobre 1953: Autorizzazione al versamento del grano « bagnato » agli ammassi in Sicilia (r. s.); es. 28 gennaio 1954.

Interr. Basile Giuseppe, ann. 6 ottobre 1953: Elezioni amministrative nel comune di Saponara Villafranca (Messina) (r. s.); es. 27 ottobre 1953.

Interr. Giacone, ann. 27 ottobre 1953: Integrazione dei bilanci degli E. C. A. in Sicilia (r. s.); es. 19 novembre 1953.

Interr. Cottone, ann. 30 ottobre 1953: Costruzione dell'autostrada Trapani-Sicilia orientale (r. s.); es. 12 dicembre 1953.

Interr. Calabrò, ann. 17 novembre 1953: Finanziamenti agli E. C. A. delle province di Catania, Siracusa, Ragusa, Messina ed Enna (r. s.); es. 27 novembre 1953.

Interr. Calabrò, ann. 17 novembre 1953: Cantieri di lavoro nelle province di Catania, Siracusa, Enna, Ragusa e Messina (r. s.); es. 1° dicembre 1953.

Interp. Cottone, ann. 20 novembre 1953: Sull'attuale posizione dell'I. N. G. I. C. in Sicilia.

Interr. sen. Asaro, ann. 4 dicembre 1953: Costruzione di un'autostrada Trapani-Catania (r. s.); 12 febbraio 1954.

Interr. sen. Asaro, ann. 4 dicembre 1953: Istruzioni agli uffici competenti della provincia di Trapani relative alla misura degli aggi esattoriali da applicare sui ruoli delle imposte e delle sovraimposte dei comuni (r. s.); es. 26 febbraio 1954.

Interr. La Spada, ann. 5 dicembre 1953: Liquidazione ai comuni della Sicilia delle quote di compartecipazione sull'i. g. e. (r. s.); es. 4 maggio 1954.

Interr. Failla, ann. 9 dicembre 1953: Applicazione della legge regionale 6 giugno 1948, n. 9, concernente i maestri laureati (r. s.); es. 18 febbraio 1954.

Interr. Bontade Margherita, ann. 19 dicembre 1953: Assegnazione alla « I. N. I. A. S. A. » di corsi rapidi per disoccupati in Sicilia (r. s.); es. 30 gennaio 1954.

Interp. sen. Asaro, ann. 26 gennaio 1954: Mancata corresponsione ai comuni della Sicilia della quota di i. g. e. di cui all'art. 1 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

Interr. sen. Russo Salvatore, ann. 26 gennaio 1954: Deficienza di servizi di interesse pubblico a Villadoro (comune di Nicosia); es. 5 ottobre 1954.

Interp. Failla, ann. 9 marzo 1954: Provvedimenti per estendere la coltivazione della roccia asfaltica siciliana; svolta 16 novembre 1954.

Interr. Basile Giuseppe, ann. 25 marzo 1954: Provvedimenti per evitare espropriazioni concorrenti di terreni in Sicilia da parte dell'Opera combattenti e dell'Ente riforma (r. s.); es. 23 settembre 1954.

Interr. Bufardeci, ann. 5 maggio 1954: Costruzione dell'autostrada Siracusa-Catania (r. s.); es. 14 maggio 1954.

Interr. sen. Russo Salvatore, ann. 11 maggio 1954: Sospensione dei lavori di allacciamento della strada n. 19 con la frazione Villadoro (Enna); es. 14 dicembre 1954.

Interr. Di Stefano Genova, ann. 6 luglio 1954: Concessione di fondi all'I. R. F. I. S. per la ripresa delle attività industriali della Sicilia (r. s.); es. 28 settembre 1954.

Interr. Bontade Margherita, ann. 23 settembre 1954: Procedura della richiesta di contributo per la costruzione di edifici scolastici in Sicilia (r. s.); es. 19 gennaio 1955.

Interr. Bonino, ann. 12 ottobre 1954: Sistemazione idraulica del fiume Alcantara (r. s.); es. 19 gennaio 1955.

Interr. Di Mauro, ann. 16 ottobre 1954: Allagamento della miniera di Ciavolotta; es. 18 ottobre 1954.

Interp. Covelli, ann. 26 ottobre 1954: Azione dell'E. N. I. e dell'A. G. I. P. in Sicilia per determinare una situazione di monopolio antieconomico ed incostituzionale.

Interr. Di Leo, ann. 27 ottobre 1954: Dati sulle opere finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno nella provincia di Agrigento (r. s.); es. 23 novembre 1954.

Interr. Sala, ann. 11 novembre 1954: Riattamento della strada Piana degli Albanesi-Bivio Ficuzza (Palermo) (r. s.); es. 22 gennaio 1955.

Interr. Marilli, ann. 25 novembre 1954: Comportamento di alcune ditte appaltatrici di lavori affidati a pubbliche amministrazioni in Sicilia (r. s.); es. 21 aprile 1955.

Interr. De Vita, ann. 2 dicembre 1954: Motivi per cui gli impianti idrovori delle bonifiche dei Margi di Milo e delle paludi di Capofeto (Trapani) rimangono inattivi da più di un anno; es. 9 novembre 1955.

Interr. De Vita, ann. 13 dicembre 1954: Mancata esecuzione, da parte del Governo della Regione siciliana, delle decisioni emesse dal Consiglio di giustizia amministrativa, dalla Corte di cassazione e dal Consiglio di Stato, sulla nullità delle elezioni del Consiglio comunale di Enna, avvenute nel 1952; es. 24 gennaio 1956.

Interr. Li Causi, ann. 20 dicembre 1954: Sulle voci circa giacimenti di uranio scoperti in Sicilia (r. s.); es. 21 febbraio 1955.

Interr. Cucco, ann. 22 febbraio 1955: Precedenza nella costruzione dell'autostrada Palermo-Catania (r. s.); es. 21 aprile 1955.

Interr. Giacone, ann. 28 febbraio 1955: Stanziamenti per l'istituzione di cantieri di lavoro nella Sicilia (r. s.); es. 16 marzo 1955.

Interr. Andò, ann. 2 marzo 1955: Tentativi di rettifiche di confine a danno del comune di Piedimonte Etneo (Catania) (r. s.); es. 23 marzo 1955.

Interr. Dante, ann. 8 marzo 1955: Inquadramento di funzionari del Ministero dell'interno nei ruoli organici del personale della Regione siciliana (r. s.); es. 14 aprile 1955.

Interr. Scalia, ann. 18 marzo 1955: Provvidenze a favore del personale del Ministero dell'agricoltura che presta servizio presso gli uffici periferici della Regione siciliana (r. s.); es. 21 aprile 1955.

Interr. Failla, ann. 18 marzo 1955: Liquidazione definitiva delle quote dell'i. g. e. degli ultimi tre anni ai comuni della Sicilia (r. s.); es. 24 maggio 1955.

Interr. Basile Guido, ann. 19 aprile 1955: Facilitazioni di viaggio agli elettori siciliani che trovansi lontani dall'isola (r. s.); es. 10 maggio 1955.

Interr. Bozzi, ann. 10 maggio 1955: Scioglimento del consiglio comunale di Catenanuova (Enna) (r. s.); es. 24 maggio 1955.

Interr. Li Causi, ann. 10 maggio 1955: Concessione di una licenza per i militari iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Sicilia onde poter partecipare alle elezioni regionali (r. s.); es. 23 giugno 1955.

Interr. Colitto, ann. 24 maggio 1955: Credito di esercizio alle imprese artigiane siciliane (r. s.); es. 23 giugno 1955 e 27 novembre 1956.

Interr. Cucco, ann. 24 maggio 1955: Attuazione dell'ammasso volontario della manna di Sicilia a prezzo garantito (r. s.); es. 21 settembre 1955.

Interr. Bufardeci, ann. 20 luglio 1955: Elenco delle opere eseguite o in corso di esecuzione nelle province di Catania e Siracusa, mediante finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno (r. s.); es. 22 settembre 1955.

Interr. Marilli, ann. 27 luglio 1955: Opposizione del Ministero della difesa all'impianto di stabilimenti industriali nella zona di Augusta (Siracusa) (r. s.); es. 21 settembre 1955.

Interr. Musotto, ann. 21 settembre 1955: Provvedimenti per la soluzione della crisi della manna, che danneggia gli agricoltori di alcuni comuni della provincia di Palermo (r. s.); es. 28 ottobre 1955.

Interp. sen. Romano Antonio, ann. 26 settembre 1955: Provvedimenti da adottarsi per ridurre la preoccupante disoccupazione nella provincia di Enna.

Interr. Dante, ann. 4 ottobre 1955: Corresponsione della quota di compartecipazione sui proventi dell'i. g. e. dovuta ai comuni della Sicilia (r. s.); es. 28 ottobre 1955.

Interr. Scalia, ann. 4 ottobre 1955: Estensione a tutto il personale della Regione siciliana dell'indennità corrisposta al personale della Corte dei Conti e del Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia (r. s.); es. 28 marzo 1956.

Interr. sen. Asaro, ann. 7 ottobre 1955: Abusi operati dai grandi proprietari terrieri in Sicilia; es. 3 febbraio 1956.

Interr. Sala, ann. 3 dicembre 1955: Provvidenze per le popolazioni della zona di Partinico (Palermo) (r. s.); es. 14 febbraio 1956.

Interr. Gaudioso, Li Causi e Dugoni, ann. 18 gennaio 1956: Sui fatti di Comiso; es. 22 febbraio 1956.

Interp. Berti, ann. 26 gennaio 1956: Situazione della provincia di Agrigento.

Interr. Fiorentino, ann. 26 gennaio 1956: Risanamento economico e sociale delle province siciliane (r. s.); es. 9 maggio 1956.

Interr. La Malfa, De Martino Francesco, Li Causi, Pessi, Santi, Degli Occhi e Dante, ann. 3 e 14 febbraio 1956: Sull'arresto dello scrittore Danilo Dolci e sui problemi della disoccupazione nella zona di Partinico; es. 14 febbraio 1956.

Interr. sen. Russo Salvatore, ann. 3 febbraio 1956; *interp.* sen. Mancinelli e Nasi, ann. 14 e 16 febbraio 1956: Arresto di alcuni braccianti e dello scrittore Danilo Dolci

a Partinico e risoluzione del problema della disoccupazione in Sicilia. — Il 28 febbraio 1956, il sen. *Mancinelli* svolgendo la sua interpellanza sottolinea che i recenti fatti di Sicilia dimostrano l'aggravarsi della disoccupazione e della miseria nell'isola, mentre il Governo continua in una politica di repressione, senza adottare alcun provvedimento destinato ad avviare e potenziare il progresso economico sociale siciliano. Dopo aver esaltato lo spirito profondamente cristiano che ha animato le iniziative di Danilo Dolci afferma che le manifestazioni avvenute in Sicilia, sebbene illegali, aderiscono però allo spirito della Costituzione. — Il sen. *Nasi* svolge la sua interpellanza osservando che l'intervento violento della forza pubblica ha aggravato e fatto degenerare una innocua manifestazione in un luttuoso incidente, la responsabilità del quale ricade in via generale sulle autorità centrali che non hanno ancora attuato la riforma agraria in Sicilia ed in via particolare sulle autorità regionali che non hanno saputo mantenere pacificamente l'ordine ed hanno consentito all'arresto di Danilo Dolci. Considera meritevole di censura sia il comportamento del Governo, che sui fatti di Comiso ha dato spiegazioni tendenziose, sia quello della magistratura, che vuol condurre il processo con estrema lentezza e che ha negato al Dolci la libertà provvisoria. — Il Sottosegretario di Stato per l'interno *Bisori*, rispondendo all'interpellanza ed all'interrogazione, dopo aver esposto i fatti, sottolineandone il carattere illegale, ricorda le numerose iniziative avviate ed eseguite dallo Stato o dalla Regione a favore della zona di Partinico e contesta, sulla base di dati statistici, che si sia verificato un aumento della disoccupazione. Conclude affermando che i problemi meridionali potranno essere risolti non con pratiche illegali, ma solo mediante la già iniziata azione metodica ed organica che Governo e Regione intendono proseguire. — In sede di replica, dichiarano di essere insoddisfatti della risposta del Governo i senatori *Cianca*, *Nasi* e *Russo Salvatore*.

Interp. Aldisio, ann. 14 febbraio 1956; *interr.* Spadola e Faletra, ann. 14 e 21 febbraio 1956: Provvidenze a favore delle popolazioni della Sicilia colpite dal maltempo (v. *Calamità pubbliche*: Disp. gen.); svolte 6 marzo 1956.

Interr. sen. Mancinelli, ann. 21 febbraio 1956: Sui fatti di Comiso (Ragusa); es. 28 febbraio 1956.

Interr. Musotto, ann. 24 febbraio 1956: Concessione del nulla osta per il passaggio nei ruoli organici del personale della Regione siciliana dei funzionari del Ministero dell'interno (r. s.); es. 17 aprile 1956.

Interr. Dante, ann. 14 marzo 1956: Sospensione dei lavori della variante alla statale 114 tratta Messina-Giampilieri (r. s.); es. 15 giugno 1956.

Interp. Failla, ann. 24 marzo 1956: Situazione in provincia di Ragusa; Berti, ann. 3 ottobre 1956: Situazione in provincia di Agrigento; Li Causi, ann. 3 ottobre 1956: Situazione dell'ordine pubblico a Palermo. — Il 27 novembre 1956 svolgono le loro interpellanze i deputati: *Failla*, che contesta la versione dei fatti di Comiso data nel febbraio scorso dal Ministro Tambroni in sede di risposta a un'interrogazione, ricordando una recente sentenza della magistratura che esclude la resistenza aggravata da parte dei dimostranti, e denuncia gli arbitri rimasti impuniti delle forze di polizia e le inadempienze del Governo in merito alle misure decise per lenire la disoccupazione in Sicilia e per migliorare le condizioni di abitabilità di molti paesi; *Berti*, che, ricordato il preoccupante aumento della criminalità in provincia di Agrigento e la collusione esistente tra la mafia da una parte e una parte della classe dirigente e la stessa polizia dall'altra, cita numerosi esempi di colpevole inerzia dei tutori della legge specie riguardo a delitti a sfondo politico; *Li Causi*, che, dato atto all'Assemblea regionale siciliana di voler seriamente affrontare il problema della moralizzazione dell'isola, denuncia la collusione tra le autorità di polizia e i più noti capi mafia nella provincia di Palermo e l'azione di difesa operata, dalla delinquenza organizzata, di ben determinati interessi economici. — Il Sottosegretario per l'interno *Pugliese*, rispondendo agli interpellanti, respinge anzitutto le accuse mosse alla attuale classe dirigente siciliana di collusione con la mafia e al Governo centrale di inadempienza degli impegni presi verso l'isola per la lotta contro la disoccupazione. Ribadisce quindi la giustezza della versione data dal Ministro Tambroni dei fatti di Comiso e rassicura sull'efficienza della politica governativa sia nella provincia di Palermo che in quella di Agrigento. Quanto alla mafia, ritiene non trattarsi di un'organizzazione unitaria, alimentata da cause economico-sociali, ma di singoli gruppi di criminali contro i quali sono in corso azioni particolarmente efficaci. In sede di replica tutti gli interpellanti si dichiarano insoddisfatti della risposta del Sottosegretario.

Interr. Basile Guido, ann. 9 maggio 1956: Provvedimenti a favore di alcuni comuni della provincia di Messina gravemente minacciata dal maltempo; es. 4 dicembre 1956.

Interr. Bontade Margherita, ann. 5 giugno 1956: Tutela e impiego nel campo chimico-industriale della manna prodotta in Sicilia (r. s.); es. 23 ottobre 1956.

Interr. Giacone, ann. 12 giugno 1956: Riparazione delle frane nella rete stradale della provincia di Agrigento (r. s.); es. 1° ottobre 1956.

Interr. Basile Guido, ann. 12 giugno 1956: Completamento della carrozzabile che unisce il comune di Forza d'Agrò (Messina) alla strada statale n. 114; es. 15 gennaio 1957.

Interp. Santi, ann. 15 giugno 1956: Espropriazioni di numerosi appezzamenti di terreno coltivato nei comuni di Siracusa e Melilli iniziate dalla Società industriale Catanese allo scopo di costruire un impianto industriale per la produzione dei fertilizzanti complessi.

Interr. Di Leo, ann. 21 luglio 1956: Classificazione in strada nazionale della strada provinciale Ribera (Agrigento)-Chiusa Scalfani (Palermo) (r. s.); es. 3 ottobre 1956.

Interr. Di Bella, ann. 1° ottobre 1956: Applicazione, da parte di alcuni prefetti siciliani delle norme di legge di P. S. relative al confino di polizia (r. s.); es. 6 novembre 1956.

Interr. sen. Molinari, ann. 1° ottobre 1956: Definitiva sistemazione di strade nazionali in Sicilia (r. s.); es. 4 ottobre e 21 dicembre 1956.

Interp. sen. Nasi, ann. 4 ottobre 1956: Recrudescenza della criminalità in Sicilia.

Interp. Di Mauro, ann. 23 ottobre 1956: Impugnazione da parte del Governo della legge regionale siciliana concernente modifiche alle norme sul collocamento dei lavoratori.

Interp. Li Causi, ann. 25 ottobre 1956: Interferenza del Governo nella funzione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Interr. sen. Russo Salvatore, ann. 25 ottobre 1956: Completamento della strada statale Enna-Catania (r. s.); es. 21 dicembre 1956.

Interr. Pino, ann. 26 ottobre 1956: Assegnazione provvisoria di sedi agli insegnanti elementari da parte dell'assessorato alla pubblica istruzione della Regione siciliana (r. s.); es. 15 gennaio 1957.

Interr. Bontade Margherita, ann. 6 novembre 1956: Opere pubbliche in alcune località del territorio di Carini (Palermo) (r. s.); es. 29 gennaio 1957.

Interr. sen. Russo Salvatore, ann. 13 novembre 1956: Impugnazione da parte del Governo centrale della legge approvata dall'Assemblea siciliana in materia di avviamento al lavoro (r. s.); es. 6 maggio 1957.

Interp. sen. Asaro, ann. 15 novembre 1956: Assunzione di mutui da parte dei comuni della Sicilia con bilanci deficitari; svolta 27 febbraio 1957.

Interr. Pino, ann. 27 novembre 1956: Per impedire licenziamenti di dipendenti della Società laterizi siciliani (r. s.); es. 12 marzo 1957.

Interr. Dante, ann. 28 novembre 1956: Finanziamento della strada Taormina-Spisone (r. s.); es. 22 dicembre 1956.

Interp. Di Mauro, ann. 29 novembre 1956: Iniziative del Governo, in collaborazione col Governo regionale siciliano, per lo sviluppo delle ricerche minerarie, per la coltivazione dei giacimenti di zolfo e di sali potassici e per l'ampianto di aziende chimiche da parte dell'E. N. I. e dell'I. R. I.

Interr. Colitto, ann. 17 gennaio 1957: Costruzione di un bacino nell'ex lago Lentini (r. s.); es. 6 maggio 1957.

Interr. Colitto, ann. 24 gennaio 1957: Costruzione di silos nei pressi del porto di Siracusa (r. s.); es. 15 marzo 1957.

Interr. Schirò, ann. 30 gennaio 1957: Sistemazione della strada Taormina-Messina (r. s.); es. 12 marzo 1957.

Interr. Calabrò, ann. 13 febbraio 1957: Realizzazioni delle varianti alla strada statale 114 Messina-Catania (r. s.); es. 22 marzo 1957.

Interr. Sala, ann. 14 febbraio 1957: Sistemazione del bacino dello Scanzano (Palermo) (r. s.); es. 12 marzo 1957.

Interr. Failla, ann. 21 febbraio 1957: Opere pubbliche nelle province di Ragusa e Siracusa (r. s.); es. 6 maggio 1957.

Interr. Failla, ann. 21 febbraio 1957: Notizie sul comprensorio di bonifica di Ispica (Ragusa) (r. s.); es. 29 maggio 1957.

Interr. Giglia, ann. 14 marzo 1957: Sistemazione della strada Agrigento-Caltanissetta (r. s.); es. 29 maggio 1957.

Interr. Di Leo, ann. 2 aprile 1957: Sistemazione delle strade Menfi-Sciacca e Trapani-Agrigento (r. s.); es. 19 maggio 1957.

Interr. Grasso Nicolosi Anna, ann. 9 aprile 1957: Asili infantili costruiti e progettati in Sicilia (r. s.); es. 29 maggio 1957.

Interr. Grasso Nicolosi Anna, ann. 10 aprile 1957: Concessione, da parte della Regione siciliana, di 8.000 ettari di terreno in provincia di Enna alla Snia Viscosa per la produzione della cellulosa (r. s.); es. 18 novembre 1957.

Interr. Di Mauro, ann. 28 giugno 1957: Inadempienze contrattuali della miniera Saponaro-Garibaldi di Caltanisetta (r. s.); es. 18 settembre 1957.

Interr. Di Mauro, ann. 4 luglio 1957: Assunzione di operai di Riesi e Sommatino (Caltanisetta) nella miniera Trabia Tallarita verso pagamento di 150.000 lire ciascuno (r. s.); es. 2 agosto 1957.

Interr. Calabrò, ann. 16 luglio 1957: Costruzione delle autostrade Catania-Palermo, Siracusa-Catania, Catania-Messina e Messina-Palermo (r. s.); es. 7 ottobre 1957.

Interr. Failla, ann. 18 luglio 1957: Opere pubbliche in Scicli (Ragusa) (r. s.); es. 12 novembre 1957.

Interr. Failla, ann. 1° agosto 1957: Sistemazione del bacino del fiume Ippari (Ragusa) (r. s.); es. 24 settembre 1957.

Interr. Scalia, ann. 20 settembre 1957: Completamento strada Biancavilla-Etna (r. s.); es. 12 novembre 1957.

Interr. Grasso Nicolosi Anna, ann. 30 ottobre 1957: Emanazione, da parte dell'assessorato al lavoro della Regione siciliana delle norme di assistenza ai vendemmiatori e raccoglitori di olive (r. s.); es. 2 dicembre 1957.

Interr. Bufardeci, ann. 20 novembre 1957: Frane verificatesi nella nuova strada litoranea nel tratto Siracusa-Bivio Augusta; es. 18 febbraio 1958.

Interr. Scalia, ann. 21 novembre 1957: Sistemazione del fiume Salso in Agro di Centirupe (Enna) (r. s.); es. 11 marzo 1958.

Interp. Faletra, ann. 27 novembre 1957: Intervento dell'E. N. I. in Sicilia in relazione alle concessioni per lo sfruttamento dei minerali ed agli accordi intervenuti finora con il Governo regionale.

Interr. Turnaturi, ann. 28 novembre 1957: Provvidenze in Sicilia per il maltempo (tramutata in r. s.); es. 4 febbraio 1958.

Interr. Calandrone Giacomo, ann. 29 novembre 1957: Comportamento delle autorità di pubblica sicurezza in Sicilia nei confronti dei partiti politici di sinistra; es. 4 marzo 1958.

Interr. Calandrone Giacomo, ann. 3 dicembre 1957: Mancata apertura dei cantieri-scuola a San Gregorio (Catania); es. 11 marzo 1958.

Interr. Cuttitta, ann. 6 dicembre 1957: Ricostruzione di Pantelleria (tramutata in r. s.); es. 11 marzo 1958.

Interr. Basile Guido, ann. 13 dicembre 1957: Riparazione della strada nazionale n. 116 nel tratto Naso-Castelumberto-Messina; es. 11 marzo 1958.

Interp. Marilli, ann. 20 dicembre 1957: Risoluzione dei problemi relativi allo sviluppo della zona industriale Augusta-Siracusa.

Interr. Giacone, ann. 20 dicembre 1957: Assegni familiari e soccorso invernale ai disoccupati della provincia di Agrigento (r. s.); es. 28 gennaio 1958.

b) Alta Corte per la Regione siciliana.

29 luglio 1954. — Il Parlamento in seduta comune procede all'elezione di due membri dell'Alta Corte per la Regione siciliana in sostituzione dell'on. U. Merlin (dimessosi il 18 luglio 1953, in seguito alla sua nomina a Ministro) e dell'avv. A. Ortona (deceduto il 3 gennaio 1954). Alla seconda votazione risultano eletti *G. Migliori* e *A. Sandulli*.

Proposta di legge costituzionale del dep. Aldisio ed altri, ann. il 18 luglio 1956, svolta e presa in considerazione il 22 febbraio 1957 (*urg.*) (C. n. **2406**): *Istituzione*

di una sezione speciale della Corte costituzionale. — Discussa unitamente alla similare proposta di legge costituzionale Li Causi (C. n. 2810). — Il 27 febbraio 1958, il dep. *Caronia*, rilevato che la discussione delle due proposte giunge in un momento in cui è impossibile la conclusione dell'*iter* legislativo per lo scadere della legislatura, dichiara che è indispensabile procedere subito alla nomina dei membri mancanti dell'Alta Corte siciliana chiedendo, in conseguenza che il Presidente della Camera convochi, a tal fine, il Parlamento in seduta comune, restando sospesa la discussione delle due proposte in esame. Dopo un intervento del Presidente *Leone*, che rileva come la convocazione del Parlamento in seduta comune è provvedimento non suscettibile di discussione in Assemblea, perché è competenza del Presidente della Camera, la proposta di rinvio *Caronia* è approvata (v. pure *Corte costituzionale:* Disp. gen.). — Rimasta all'ordine del giorno della Camera.

Sentenza della Corte costituzionale n. 38 del 27 febbraio 1957 (comunicata alle Camere il *12 marzo 1957*). — Respinge l'eccezione di incompetenza della Corte costituzionale sollevata dalla difesa della Regione, ed afferma che la Corte costituzionale è l'unico giudice della legittimità costituzionale delle leggi statali e regionali e dei conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni o tra le Regioni. Precisa inoltre che l'assorbimento della competenza dell'Alta Corte non è avvenuto in virtù di una modifica dello Statuto siciliano, ma *ipso jure* per incompatibilità con la Costituzione, e al momento dell'entrata in vigore di questa, che operò l'inserimento dello Statuto nel nuovo ordinamento costituzionale.

Proposta di legge costituzionale del dep. Li Causi ed altri, ann. il 22 marzo 1957, svolta e presa in considerazione il 29 marzo 1957 (C. n. 2810): *Coordinamento dell'Alta Corte per la Sicilia con la Corte costituzionale* (v. *Corte Costituzionale*: Disp. gen.). — Rimasta all'ordine del giorno della Camera.

3 aprile 1957. — Il Presidente *Leone* informa la Camera circa una comunicazione del Presidente della Repubblica relativa alla convocazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione di un membro effettivo e di uno supplente dell'Alta Corte siciliana. In detta comunicazione il Presidente della Repubblica ritiene che, dopo la sentenza n. 38 della Corte costituzionale (in cui la Corte ha affermato la propria competenza a decidere su ogni controversia tra lo Stato e la Regione siciliana avente per oggetto tanto le questioni di legittimità costituzionale di leggi e regolamenti statali e regionali quanto i conflitti di attribuzione tra lo Stato e la Regione), sia opportuno prendere in esame il problema relativo all'ammissibilità della sopravvivenza dell'Alta Corte siciliana quale organo di giurisdizione meramente penale nei confronti dei reati compiuti dal Presidente e dagli assessori regionali secondo quanto è previsto dall'art. 26 dello Statuto della Regione siciliana.

Dopo altre considerazioni circa l'opportunità di ricostituire subito il *plenum* del collegio, il Presidente della Repubblica conclude ritenendo opportuno un rinvio della seduta comune delle due Camere indetta per il giorno successivo.

Il Presidente della Camera informa quindi che ha deciso di non dar corso a detta seduta comune.

Interp. Musotto, ann. 10 luglio 1956: Intendimenti del Governo in merito al permanere del funzionamento dell'Alta Corte Siciliana.

LEGISLAZIONE REGIONALE:

a) Acque ed impianti elettrici.

Legge regionale 18 dicembre 1953, n. 70 (Gazz. Uff. n. 60 suppl. del 1954): Ratifica del decreto legislativo presidenziale 26 giugno 1950, n. 27, concernente « Sviluppo delle ricerche idrogeologiche in Sicilia ».

Legge regionale 21 dicembre 1953, n. 71 (Gazz. Uff. n. 60 suppl. del 1954): Provvidenze in favore dei Comuni per impianti di produzione, per impianti di allacciamento a linee di trasporto e per impianti di distribuzione di energia

elettrica. — La legge tende a mettere tutti i comuni della Sicilia in condizione di provvedere alla illuminazione. A tal fine si autorizza la concessione di contributi da destinare alla costruzione o al potenziamento di impianti di produzione in quei comuni dove esistono aziende municipali, e di impianti di allacciamento e distribuzione nei comuni, borgate e frazioni con popolazione non superiore a 15.000 abitanti. Norme dettagliate stabiliscono le condizioni necessarie per beneficiare delle concessioni e disciplinano l'erogazione dei contributi. Per le finalità della legge sono stanziate lire 500.000.000 ripartiti in due esercizi finanziari. Il Governo regionale è delegato ad emanare il regolamento di attuazione entro un mese dall'entrata in vigore della legge.

D. P. regionale 15 marzo 1954, n. 1 (Gazz. Uff. n. 227 suppl.): Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge regionale 21 dicembre 1953, n. 71, concernente provvidenze in favore dei Comuni per impianti di produzione, per impianti di allacciamento a linee di trasporto e per impianti di distribuzione di energia elettrica.

Legge regionale 26 gennaio 1956, n. 3 (Gazz. Uff. n. 295 suppl.): Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 19 maggio 1953, n. 2, concernente: « Modifica all'art. 7 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 ».

Sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 17 gennaio 1957. — Dichiara la competenza dello Stato per la formazione degli elenchi delle acque pubbliche esistenti nel territorio siciliano, a norma delle disposizioni contenute nel T. U. 11 dicembre 1933, n. 1775.

Legge regionale 28 gennaio 1957 n. 8 (Gazz. Uff. n. 280 suppl.): Provvedimenti per la fornitura di energia elettrica a cave e miniere ubicate in zone sfornite di elettrodotti.

Legge regionale 20 settembre 1957, n. 55 (Gazz. Uff. n. 146 suppl. del 1958): Provvidenze in favore dei Comuni della Regione per impianti elettrici. — L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni contributi per la costruzione, l'ampliamento, il potenziamento e il rinnovamento di impianti di produzione, di allacciamento e di distribuzione di energia elettrica. Sono fissate le condizioni alle quali possono essere concesse le provvidenze, le formalità per la richiesta e le modalità del versamento dei contributi ai comuni. — All'onere relativo si provvede con una spesa complessiva di lire 1.250.000.000 ripartita in lire 250.000.000 per esercizio, a partire da quello 1957-58. — La Corte Costituzionale, con *sentenza n. 9* del *25 febbraio 1958 (Gazz. Uff. n. 66)*, dichiara l'illegittimità costituzionale della legge in quanto la stessa non contiene l'esplicita indicazione della copertura della spesa e pertanto incorre nella violazione dell'art. 81 della Costituzione.

b) Aeroporti.

Legge regionale 7 giugno 1957, n. 29 (Gazz. Uff. n. 280 suppl.): Intervento finanziario della Regione per la costruzione dell'Aeroporto civile di Palermo. — Autorizza l'Amministrazione regionale a partecipare alla spesa per la costruzione dell'aeroporto civile in Palermo, in misura pari al 40 % del costo di costruzione riconosciuto ammissibile, ad integrazione del concorso statale autorizzato con la legge 5 maggio 1956, n. 524. A tale scopo è autorizzata la spesa di 2 miliardi.

c) Agricoltura (v. pure le disposizioni sub *ff*).

Legge regionale 1° marzo 1954, n. 4 (Gazz. Uff. n. 227 suppl.): Modifiche alla composizione della Commissione di cui all'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, concernente provvidenze a favore della piccola proprietà contadina.

Legge regionale 5 aprile 1954, n. 9 (Gazz. Uff. n. 227 suppl.): Interventi finanziari di carattere straordinario per favorire lo sviluppo agricolo in Sicilia

e l'applicazione della legge 27 dicembre 1950, n. 104. — È stanziata la somma di circa 30.375 milioni (di cui 2.700 nell'es. 1953-54) per favorire un ulteriore incremento nei principali settori dell'agricoltura siciliana, e cioè per il completamento e la trasformazione delle trazzere in rotabili, per opere di bonifica e di miglioramento fondiario; per il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui, per la esecuzione di tali opere, per la costruzione di abbeveratoi pubblici, per l'incremento della meccanizzazione agricola mediante adeguati prestiti. — Sono disciplinate le modalità di progettazione ed esecuzione delle opere e previste particolari agevolazioni in favore delle cooperative per quanto riguarda i pagamenti e la durata dell'ammortamento delle operazioni di credito per prestiti o mutui.

DD. assessoriali 26 luglio 1954, nn. 470, 481, 484, 490, 491 (Gazz. Uff. nn. 234 e 246): Approvazione dei piani generali di bonifica dei seguenti comprensori di bonifica: Paludi di Scicli, Quattro Finaite Giardo, Salito, Birgi e Caltagirone.

Legge regionale 2 agosto 1954, n. 29 (Gazz. Uff. n. 106 suppl. del 1955): Norme integrative per l'assegnazione dei terreni conferiti in applicazione della legge sulla riforma agraria. — Stabilisce che la decadenza o l'esclusione dagli elenchi degli aventi diritto all'assegnazione dei lotti è pronunciata dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste, il quale può anche revocare l'assegnazione se l'assegnatario vi rinuncia, se non prende possesso della quota assegnatagli entro i termini o se risulta che ha acquistato prima del sorteggio terreni per un reddito dominicale superiore a lire 800. Regola il caso di morte dell'assegnatario dopo avvenuto il sorteggio, stabilendo che la quota verrà assegnata a un discendente diretto, anche non capo famiglia, in possesso degli altri requisiti. Se rimangono quote disponibili dopo avvenuto il sorteggio, l'Assessore per l'agricoltura può sorteggiarle fra gli iscritti agli elenchi dei comuni viciniori; se rimangono ancora quote in eccedenza può compilare un elenco di assegnatari fra i lavoratori anche proprietari, purché di fondi insufficienti all'impiego della manodopera familiare. Se i lotti da assegnare nella circoscrizione di un comune sono coltivati da contadini residenti in comuni viciniori, l'Assessore può stabilire che il sorteggio avvenga fra i contadini iscritti negli elenchi di tali comuni. La legge provvede a garantire i contadini che perdono il titolo all'assegnazione in seguito all'annullamento o alla modifica di un piano di conferimento o di ripartizione o abbiano assegnati terreni assolutamente inadatti alla coltivazione. — I prestiti di esercizio, concessi dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia, sono regolati dalle norme generali sul credito agrario, anche se i prestiti non siano stati conseguiti sotto forma cambiaria. — L'imposta fondiaria e qualsiasi altra imposta o contributo sui terreni espropriati è a carico dell'Ente regionale per la riforma agraria dalla data del rilascio; è a carico degli assegnatari dal giorno della materiale immissione in possesso dei lotti. — Viene modificato il termine della consegna dei terreni agli assegnatari, termine portato alla fine del mese di ottobre dell'anno in cui avviene il sorteggio. Si stabilisce infine che il proprietario può trattenere la quota pari al sesto dei terreni da conferire solo se la relativa domanda è presentata prima della pubblicazione del piano di conferimento.

D. l. P. regionale 19 agosto 1954, n. 7 (Gazz. Uff. n. 106 suppl. del 1955): Disposizioni per una più sollecita applicazione della legge 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria. — Introduce norme più circostanziate onde rendere più rapido il procedimento di diffida da notificarsi ai proprietari dei terreni da espropriare.

D. l. P. regionale 15 ottobre 1954, n. 11 (Gazz. Uff. n. 248 suppl. del 1955): Riordinamento dell'Ente di riforma agraria in Sicilia. — L'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, aveva stabilito che per l'attuazione della riforma agraria l'Assessorato si sarebbe avvalso dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, al quale veniva contemporaneamente mutata la denominazione in quella di Ente per la riforma agraria in Sicilia. Il presente decreto attua il riordinamento dell'Ente. — L'Ente, persona giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza e tutela dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è amministrato da un Presidente, nominato con decreto del Presidente della Regione,

che dura in carica per tre anni, ha tutti i poteri di rappresentante e sovrintende a tutte le attività dell'Ente; è assistito da un Consiglio composto dai rappresentanti dei Ministeri, degli Assessorati e delle categorie dei lavoratori interessati. È regolato il caso di scioglimento del Consiglio o di sostituzione del Presidente, qualora l'Ente funzioni irregolarmente o in maniera deficiente. Sono fissate le attribuzioni del direttore generale dell'Ente.

D. assessoriale 2 novembre 1954, n. 672 (Gazz. Uff. n. 295): Approvazione delle direttive fondamentali per la trasformazione dell'agricoltura per la zona « Buccheri, Caltagirone, Giarratana, Grammichele, Licodia, Eubea, Mineo, Monterosso Almo, Niscemi, San Michele Ganzeria, Vizzini ».

Legge regionale 23 dicembre 1954, n. 47 (Gazz. Uff. n. 196 suppl. del 1955): Provvedimenti per il potenziamento degli impianti e delle attrezzature di cooperative agricole.

Legge regionale 28 gennaio 1956, n. 5 (Gazz. Uff. n. 295 suppl.): Modifica all'art. 11 della legge regionale 2 agosto 1954, n. 29. — Stabilisce che anche l'Ente regionale per la riforma agraria in Sicilia può chiedere che ai fini del pagamento dell'imposta fondiaria e di ogni altra imposta o contributo sui terreni espropriati sia escusso l'Ente stesso.

Legge regionale 20 febbraio 1956, n. 14 (Gazz. Uff. n. 295 suppl.): Assegnazione dei terreni acquisiti alla coltura agraria a seguito di opere di bonifica idraulica. — Vengono applicate le norme della legge di riforma agraria ai terreni resi coltivabili da opere di bonifica di cui al 2° comma dell'art. 2 del r. d. 13 febbraio 1933, n. 215. Si stabilisce il sistema di conferimento in base alla determinazione del reddito dei terreni e si fissano i criteri per l'esenzione dal conferimento per i terreni migliorati.

Legge regionale 27 marzo 1956, n. 17 (Gazz. Uff. n. 295 suppl.): Modifiche al secondo e quarto comma dell'art. 6 della legge 5 aprile 1954, n. 9.

Legge regionale 27 marzo 1956, n. 21 (Gazz. Uff. n. 295 suppl.): Attuazione della riforma agraria nei casi di contestazione del diritto di proprietà. — Si intendono trasferite sull'indennità di trasferimento le contestazioni esistenti o sopravvenute sul diritto di proprietà relative ai terreni soggetti all'obbligo sul conferimento. Restano in ogni caso a carico del proprietario nei confronti del quale esistono le contestazioni gli obblighi di trasformazione agraria e fondiaria e di buona coltivazione.

D. assessoriale 7 maggio 1956 (317) (Gazz. Uff. n. 65 del 1957): Approvazione del piano generale di bonifica del comprensorio di acceleramento Borgo Bonsignore.

Legge regionale 25 giugno 1956, n. 37 (Gazz. Uff. n. 295 suppl.): Proroga delle provvidenze straordinarie in favore della pollicoltura e della coniglicoltura.

Legge regionale 25 giugno 1956, n. 38 (Gazz. Uff. n. 295 suppl.): Proroga delle provvidenze relative all'incremento olivicolo nell'ambito regionale. — Proroga fino al 30 giugno 1960 le provvidenze relative all'incremento olivicolo stabilite con legge regionale 3 luglio 1950, n. 50. Prevede alcune norme sulle modalità per l'ammissione al contributo e per la concessione del medesimo, fissato in lire 100 per ogni innesto eseguito su oleastri sparsi in terreni coltivati o in via di trasformazione agraria o fondiaria, in lire 150 per ogni innesto su oleastri in terreni non coltivati e in lire 200 per ogni pianta di olive da seme a dimora già innestata. Autorizza la spesa di lire 80.000.000 per l'esercizio finanziario 1955-56 e di lire 50.000.000 per l'esercizio 1956-57; per gli esercizi successivi fino al 1959-60 si provvederà con legge di bilancio. Una quota non inferiore al 50 % della spesa è destinata ai contributi alla piccola e media proprietà.

Legge regionale 30 giugno 1956, n. 39 (Gazz. Uff. n. 131 suppl. del 1957): Norme di attuazione della legge 27 dicembre 1950, n. 104, per i coloni perpetui. — Stabilisce che, nell'attuazione della legge per la riforma agraria in Sicilia, i coloni perpetui di godimento precedente al 27 dicembre 1950 avranno diritto all'assegnazione dei terreni che occupano. Se sono proprietari di altri terreni,

la superficie da assegnare va ridotta fino a portare la proprietà complessiva dell'assegnatario entro i limiti fissati dall'art. 38 della legge 27 dicembre 1950, n. 104, della quale restano ferme tutte le altre norme.

Legge regionale 6 luglio 1956, n. 43 (Gazz. Uff. n. 131 suppl. del 1957): Contributo per la costruzione di invasi collinari per irrigazione.

Legge regionale 13 settembre 1956, n. 46 (Gazz. Uff. n. 131 suppl. del 1957): Applicazione della riforma agraria ai terreni degli enti pubblici. — I terreni di cui sopra vengono assegnati, col sistema del sorteggio abbinato alla facoltà di permuta, ai lavoratori agricoli che in atto li coltivano i quali siano o no iscritti negli elenchi di cui all'art. 39 della legge di riforma agraria e ai lavoratori non coltivatori dei terreni da assegnare ma iscritti negli elenchi suddetti. Sono esclusi dall'assegnazione: terreni che abbiano particolari caratteristiche o siano destinati a finalità scientifiche, di istruzione ed a fini urbanistici. Apposite norme regolano l'ammontare e le modalità di pagamento del canone enfiteutico, l'estensione dei lotti da assegnare, la validità degli atti di trasferimento compiuti in data successiva all'entrata in vigore della legge.

D. l. P. regionale 13 dicembre 1956, n. 4 (Gazz. Uff. n. 280 suppl. del 1957): Norme per l'attuazione della legge regionale 13 settembre 1956, n. 46, in materia di riforma agraria sui terreni degli enti pubblici. — Stabilisce la creazione di commissioni provinciali incaricate di accertare i requisiti e le condizioni necessari per rendere i lavoratori beneficiari delle assegnazioni previste dalla riforma agraria dei terreni degli enti pubblici. Dette commissioni provvedono alla compilazione degli elenchi degli assegnatari distinti per categoria e vigilano sulle modalità delle assegnazioni.

Legge regionale 7 febbraio 1957, n. 15 (Gazz. Uff. n. 280 suppl.): Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate di cereali, foraggiere, piante orticole e di cotone.

Legge regionale 11 marzo 1957, n. 24 (Gazz. Uff. n. 280 suppl.): Agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina. — Il titolo primo, contenente agevolazioni per gli acquisti diretti alla formazione della piccola proprietà contadina, prevede la prestazione della garanzia sussidiaria della Regione per il rimborso dei prestiti concessi dagli istituti di credito a coltivatori diretti per lo acquisto di terreni destinati a formare la piccola proprietà contadina, per la parte del mutuo che superi i due terzi del valore del fondo. La Regione concorre nel pagamento degli interessi in modo che il tasso di interesse gravante sul mutuatario non superi il 3 %; è stabilito in quali casi e in che misura ha luogo il concorso della Regione. Norme particolari stabiliscono che per la concessione dei prestiti si deve tener conto della qualità dei terreni da acquistare, della congruità del prezzo, delle modalità di ammortamento dei mutui; altre norme indicano gli stanziamenti per provvedere al pagamento del concorso negli interessi sui mutui contratti. — Il titolo secondo detta norme per il consolidamento della piccola proprietà contadina gravata da canoni enfiteutici. A tal fine sono previsti la prestazione della garanzia sussidiaria della Regione ed il concorso negli interessi per i mutui diretti all'affrancazione di enfiteusi costituite prima del 21 agosto 1923 purché: *a*) il fondo da affrancare non sia superiore ai 6 ettari; *b*) il coltivatore eserciti su di esso in via esclusiva ed abituale l'attività lavorativa propria e della famiglia; *c*) ricorrano le altre condizioni obiettive e subiettive richieste dalla legge per la formazione della piccola proprietà contadina; *d*) il canone sia superiore al 10 % dell'indennità di esproprio. È stabilito come determinare il capitale di affrancazione del canone. Particolari norme sono dettate per alcune concessioni enfiteutiche effettuate ai sensi del d. l. 24 febbraio 1948, n. 114. — Il titolo terzo contiene agevolazioni per la formazione della piccola proprietà contadina attraverso contratti miglioratari. È prevista la concessione di contributi, fino al 66 % della spesa, per l'esecuzione di opere di trasformazione agraria, qualora il proprietario abbia stipulato o stipuli contratti poliennali di affitto miglioratario con coltivatori diretti, nei quali sia prevista, al termine del rapporto, l'attribuzione ai coltivatori, mediante sorteggio, della piena proprietà di una parte del terreno. Per la concessione di que-

sti contributi è stanziata una cifra pari a lire 50.000.000 per l'anno finanziario 1957-58. — Il titolo quarto detta disposizioni comuni ai titoli precedenti.

La legge, approvata dall'Assemblea regionale il 31 gennaio 1957, è impugnata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Commissario dello Stato presso la Regione siciliana con ricorso del 7 febbraio 1957; in pendenza del giudizio è promulgata e pubblicata ai sensi del secondo comma dell'art. 29 dello Statuto siciliano. La Corte costituzionale con *sentenza n. 123* del *4 luglio 1957* (*Gazz. Uff. n. 174*) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 in quanto dispone una misura di determinazione del capitale di affrancazione per le enfiteusi ivi indicate non conforme a quella adottata nell'ordinamento giuridico dello Stato; dichiara inoltre l'illegittimità dell'art. 10, nei sensi e nei limiti precisati nella motivazione.

Legge regionale 22 giugno 1957, n. 34 (*Gazz. Uff. n. 280 suppl.*): Concessione di contributi per la distillazione di vino genuino prodotto nel territorio della Regione.

Legge regionale 22 giugno 1957, n. 35 (*Gazz. Uff. n. 280 suppl.*): Concessione di contributi ai Consorzi e alle Cantine sociali per il pagamento degli interessi sulle anticipazioni bancarie.

Legge regionale 24 giugno 1957, n. 38 (*Gazz. Uff. n. 280 suppl.*): Modifiche al decreto legislativo Presidenziale 5 giugno 1949, n. 14 ed alla legge 11 luglio 1952, n. 23, concernente la concessione di contributi per l'acquisto di macchine agricole.

Legge regionale 26 luglio 1957, n. 43 (*Gazz. Uff. n. 146 suppl. del 1958*): Provvidenze per la manna. — È istituito il Consorzio obbligatorio tra i produttori siciliani di manna, avente il compito di promuovere studi e ricerche per il miglioramento della coltivazione e il potenziamento dell'industria e del commercio della manna, di provvedere alla propaganda, di allestire magazzini di ammasso, di tenere un albo delle aziende che operano nel settore, di registrare le operazioni di compra-vendita. Una commissione composta da rappresentanti del Governo regionale, dei produttori, degli industriali è incaricata di proporre all'Assessore all'agricoltura il prezzo di conferimento del prodotto per ogni annata agraria. Vengono autorizzati stanziamenti di lire 5.000.000 per le spese di primo impianto di Consorzio e di lire 3.000.000 per la garanzia delle operazioni di credito relative agli ammassi volontari della manna e per il contributo nel pagamento degli interessi connessi.

Legge regionale 5 agosto 1957, n. 49 (*Gazz. Uff. n. 146 suppl. del 1958*): Provvedimenti a favore della limonicoltura colpita dal malsecco.

Legge regionale 21 ottobre 1957, n. 56 (*Gazz. Uff. n. 146 suppl. del 1958*): Provvedimenti per la ricostituzione della piccola proprietà fondiaria nei comprensori di bonifica. — La legge provvede al riordinamento della piccola proprietà fondiaria nei comprensori di bonifica mediante la ricostituzione delle aziende già espropriate in seguito alla realizzazione di opere idrauliche. È prevista tale ricostituzione mediante esproprio delle proprietà rustiche del comprensorio irriguo che abbiano estensione superiore ai trenta ettari e sino alla concorrenza del 30 % della loro estensione. I coltivatori esclusi dalla ricostituzione delle aziende distrutte, a causa di eventuale deficienza di terreni da espropriare, sono equiparati agli estromessi dalla riforma agraria ed hanno quindi la possibilità di contrarre i mutui previsti dalla legge regionale 11 marzo 1957, n. 24, riguardante agevolazioni per la piccola proprietà contadina. Altre norme regolano il pagamento per le indennità dovute per i terreni espropriati.

Legge regionale 10 febbraio 1958, n. 4 (*Gazz. Uff. n. 244 suppl.*): Contributo regionale per il trasporto dei vini siciliani verso le altre Regioni d'Italia.

Legge regionale 18 febbraio 1958, n. 5 (*Gazz. Uff. n. 244 suppl.*): Concessione di contributi per l'acquisto di attrezzi agricoli e di animali da lavoro. — Prevede la concessione di contributi, nella misura del 40 % della spesa riconosciuta, per l'acquisto di attrezzi agricoli e di animali da lavoro a favore di piccoli proprietari e di lavoratori manuali della terra che conducono, a qualsiasi titolo,

un terreno di estensione non superiore a quella riconosciuta idonea alla formazione della piccola proprietà contadina. Apposite norme prevedono il divieto di alienare o cedere gli animali acquistati col contributo della Regione, nonché le modalità per l'istruttoria delle pratiche e per la liquidazione del contributo stesso.

Legge regionale 8 aprile 1958, n. 11 (*Gazz. Uff. n. 224 suppl.*): Agevolazioni per il grano duro.

d) Antichità, belle arti e monumenti.

Legge regionale 4 dicembre 1953, n. 60 (*Gazz. Uff. n. 60 suppl. del 1954*): Iscrizione in bilancio della spesa straordinaria relativa alle riparazioni, restauri ed adattamenti alle opere d'arte ed antichità. — La spesa autorizzata ammonta a lire 500.000.000.

Legge regionale 30 giugno 1954, n. 14 (*Gazz. Uff. n. 106 suppl. del 1955*): Erezione in Catania di un monumento a Giovanni Verga.

Legge regionale 30 giugno 1956, n. 43 (*Gazz. Uff. n. 131 suppl. del 1957*): Erezione in Milazzo di un monumento a Luigi Rizzo.

e) Artigianato.

Legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50 (*Gazz. Uff. n. 106 suppl. del 1955*): Istituzione di una Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane. — Per facilitare la concessione del credito alle imprese artigiane, la Cassa favorisce lo sviluppo di tali imprese mediante il finanziamento degli appositi istituti ed aziende di credito e concede garanzia in favore delle aziende di credito di cui all'art. 35 della legge dello Stato 25 luglio 1952, n. 949, che effettuino operazioni in favore di artigiani. Il fondo di dotazione ammonta a lire 50.000.000; quello di garanzia a lire 600 milioni. È previsto un concorso della Regione, nella misura massima del 3 %, nel pagamento degli interessi sui finanziamenti accordati dalla Cassa artigiana.

f) Assegni di benemerenza.

Legge regionale 2 luglio 1954, n. 15 (*Gazz. Uff. n. 106 suppl. del 1955*): Concessione di un assegno vitalizio a Pier Maria Rosso, in arte Rosso di San Secondo.

Legge regionale 22 dicembre 1955, n. 44 (*Gazz. Uff. n. 175 suppl. del 1956*): Concessione di un assegno vitalizio al poeta Achille Leto.

g) Assicurazioni sociali.

Sentenza della Corte costituzionale n. 8 del 17 gennaio 1957. — Dichiara la competenza dello Stato a determinare, anche per il territorio della Sicilia, le retribuzioni medie da valere agli effetti delle contribuzioni dovute per gli assegni familiari, per le assicurazioni invalidità e vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione involontaria, infortuni sul lavoro, malattie e per la gestione I. N. A.-Casa, a norma delle disposizioni vigenti.

h) Assistenza e beneficenza.

D. P. regionale 15 marzo 1953, n. 3 (*Gazz. Uff. n. 106 suppl. del 1955*): Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 26 gennaio 1953, n. 2, relativo alla concessione dei contributi per la costruzione, il completamento e la riparazione di edifici destinati a brefotrofi e orfanotrofi.

Legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65 (*Gazz. Uff. n. 60 suppl. del 1954*): Provvidenze assistenziali della Regione. — Si concedono sussidi straordinari, a carico del bilancio della Regione, in favore di istituzioni di assistenza e beneficenza pubbliche e private, di istituti per ciechi e sordomuti, di patronati costituiti per l'assistenza ai dimessi dagli istituti di prevenzione, di famiglie colpite

da pubbliche calamità. Sono altresì autorizzati contributi in favore di enti gestori di colonie marine, cucine economiche, mense popolari. Norme particolari regolano la concessione delle suddette provvidenze.

Legge regionale 28 dicembre 1953, n. 73 (Gazz. Uff. n. 60 suppl. del 1954): Modificazioni alla legge 26 gennaio 1953, n. 2, concernente: « Provvidenze in favore di Enti di assistenza e beneficenza ». — La modifica destina determinati proventi al pagamento di rette dipendenti da provvedimenti di ricovero di illegittimi, di orfani, di minori poveri, di inabili al lavoro, di vecchi, presso istituti di beneficenza, orfanotrofi, brefotrofi e ospizi.

D. P. regionale 8 luglio 1954, n. 8 (Gazz. uff. n. 248 suppl. del 1955): Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 23 marzo 1953, n. 23, concernente: « Provvidenze per case di riposo destinate a vecchi ed adulti inabili e per ricoveri notturni per indigenti ».

D. P. regionale 9 luglio 1954, n. 4 (Gazz. Uff. n. 106 suppl. del 1955): Modifiche al regolamento di esecuzione della legge 26 gennaio 1953, n. 2, approvato con decreto presidenziale 6 maggio 1953, n. 3.

Legge regionale 4 aprile 1955, n. 36 (Gazz. Uff. n. 248 suppl.): Cambiamento della denominazione di istituti di assistenza all'infanzia e agli indigenti esistenti nel territorio della Regione siciliana.

Legge regionale 29 luglio 1957, n. 44 (Gazz. Uff. n. 146 suppl. del 1958): Aggiunta all'art. 1 della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65.

Legge regionale 21 ottobre 1957, n. 58 (Gazz. Uff. n. 146 suppl. del 1958): Assegno mensile ai vecchi lavoratori. — Prevede la concessione di un assegno mensile non riversibile di lire 3.500 a favore di tutti i lavoratori residenti in Sicilia da oltre 6 anni che abbiano superato il 55° anno di età se donne ed il 60° se uomini, abbiano prestato opera manuale subordinata alle dipendenze di terzi per almeno 8 anni, non percepiscano pensioni o assegni di quiescenza, invalidità o vecchiaia e non abbiano mezzi propri di sussistenza né possibilità di ottenere gli alimenti a norma delle leggi vigenti. Le concessioni degli assegni sono decise da un'apposita Commissione regionale istituita presso l'Assessorato all'Amministrazione civile e solidarietà sociale, e stabilite con decreto assessoriale. Sono fissate le modalità per la presentazione delle domande di concessione e quelle per la corresponsione degli assegni. Una norma prevede la cessazione della vigenza della legge quando una legge statale stabilirà analoghe agevolazioni; se però queste saranno meno favorevoli la legge regionale conserverà vigore con carattere integrativo. — La copertura finanziaria è stabilita in lire 800.000.000 annue per quattro esercizi finanziari consecutivi, a partire dal 1957-58.

i) **Bilanci** (v. pure le disposizioni sub *d*).

Legge regionale 10 luglio 1953, n. 36 (Gazz. Uff. n. 60 suppl. del 1954): Esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1953-54. — L'esercizio provvisorio è autorizzato fino al 31 ottobre 1953.

Legge regionale 10 luglio 1953, n. 37 (Gazz. Uff. n. 60 suppl. del 1954): Variazione di bilancio per l'esercizio finanziario 1952-53 (2° provvedimento). — Sono previste, nel conto della competenza, entrate ordinarie e straordinarie in aumento rispettivamente per lire 910.000.000 e per lire 2.000.000, per un totale di lire 912.000.000. Sono previste, nel conto della competenza, spese ordinarie e straordinarie in aumento rispettivamente per lire 407.502.237 e per lire 595.227.755 per un totale di lire 1.002.729.992, e in diminuzione rispettivamente per lire 39.250.000 e per lire 62.000.000 per un totale di lire 101.250.000, con un aumento netto delle spese di lire 901.479.992. Sono previste variazioni anche negli stati di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

Legge regionale 9 novembre 1953, n. 54 (Gazz. Uff. n. 60 suppl. del 1954): Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno

finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954. — Sono previste entrate ordinarie e straordinarie effettive per lire 31.638.300.000 e partite di giro per lire 196.001.000, con un totale generale delle entrate di lire 31.834.301.000; sono previste spese ordinarie e straordinarie effettive per lire 33.599.935.000, un movimento di capitali di lire 1.000.000.000 e partite di giro per lire 196.001.000 con un totale generale della spesa di lire 34.795.936.000; la differenza tra il totale generale della spesa ed il totale generale dell'entrata è di lire 2.961.635.000.

Legge regionale 25 giugno 1954, n. 12 (*Gazz. Uff. n. 106 suppl. del 1955*): Variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1953-54 (primo provvedimento). — Nel conto della competenza sono previste entrate straordinarie in aumento per lire 2.938.000.000 ed entrate straordinarie in aumento per lire 1.000.000, con un aumento netto di lire 2.939.000.000; sono previste spese ordinarie in aumento per lire 1.050.919.586, spese straordinarie in aumento per lire 1.860.833.000 con un aumento netto di lire 2.911.752.586; spese ordinarie in diminuzione per lire 46.175.000 e spese straordinarie in diminuzione lire 97.800.000, con un totale delle diminuzioni di lire 143.975.000 e con un aumento complessivo delle spese di lire 2.767.777.586. Nel conto dei residui è previsto un aumento netto delle spese di lire 169.430.371, per cui il totale generale dell'aumento netto delle spese è di lire 2.937.207.957.

Legge regionale 5 luglio 1954, n. 23 (*Gazz. Uff. n. 106 suppl. del 1955*): Esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1954-55. — L'esercizio provvisorio è autorizzato fino al 31 luglio 1954.

Legge regionale 30 luglio 1954, n. 25 (*Gazz. Uff. n. 106 suppl. del 1955*): Proroga dell'esercizio provvisorio al 31 ottobre 1954.

Legge regionale 9 novembre 1954, n. 38 (*Gazz. Uff. n. 106 suppl. del 1955*): Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955. — Sono previste entrate ordinarie e straordinarie effettive per lire 36.663.256.241, per un movimento di capitali di lire 4.283.759 e partite di giro per lire 2.043.142.000, con un totale generale della entrata di lire 38.710.682.000; sono previste spese ordinarie e straordinarie effettive per lire 35.567.540.000, un movimento di capitali per lire 1.110.000.000 e partite di giro per lire 2.043.142.000, con un totale generale della spesa di lire 38.710.682.000.

Legge regionale 2 aprile 1955, n. 24 (*Gazz. Uff. n. 248 suppl.*): Variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1954-55 (1° provvedimento). — Nel conto della competenza sono previste entrate ordinarie e straordinarie in aumento per lire 6.300.882.000 ed entrate straordinarie in diminuzione per lire 10.000.000, con un aumento complessivo di lire 6.290.882.000; nel conto dei residui sono previsti aumenti per lire 6.896.984, con un aumento generale netto dell'entrata (competenze e residui) di lire 6.297.678.984. Nel conto delle competenze sono previste spese ordinarie e straordinarie in aumento per lire 6.250.768.725 e spese ordinarie in diminuzione per lire 55.307.000 con un aumento complessivo di lire 6.195.461.725; nel conto dei residui sono previsti aumenti per lire 912.973.157 e diminuzioni per lire 65.000.000 con un aumento di lire 847.973.157, sicché l'aumento generale netto della spesa (competenze e residui) è di lire 7.043.434.882. Sono previste variazioni anche negli stati di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

D. P. regionale 27 maggio 1955, n. 225-A (*Gazz. Uff. n. 175 suppl. del 1956*): Autorizzazione al prelevamento dal fondo di riserva per l'anno finanziario 1954-1955. — È autorizzata la prelevazione della somma di lire 50.000.000.

Legge regionale 8 agosto 1955, n. 41 (*Gazz. Uff. n. 175 suppl. del 1956*): Esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1955-56. — L'esercizio provvisorio è autorizzato fino al 31 ottobre 1955.

Legge regionale 9 novembre 1955, n. 42 (*Gazz. Uff. n. 175 suppl. del 1956*): Stati di previsione della entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956. — Sono previste entrate ordinarie e straordinarie effettive per lire 43.831.200.000, e partite di giro per

lire 944.000.000, con un totale generale delle entrate di lire 44.775.200.000; sono previste spese ordinarie e straordinarie effettive per lire 42.956.200.000, un movimento di capitali di lire 875.000.000 e partite di giro per lire 944.000.000 con un totale generale della spesa di lire 44.775.200.000.

Leggi regionali 22 dicembre 1955, nn. 45-49 (Gazz. Uff. n. 175 suppl. del 1956): Ratifica dei decreti legislativi presidenziali 24 giugno 1950, n. 19; 30 giugno 1950, n. 28; 20 marzo 1951, n. 3, e 13 aprile 1951, nn. 7 e 8, concernenti variazioni di bilancio per gli esercizi 1949-50 (2° e 3° provvedimento) e 1950-1951 (1°, 2° e 3° provvedimento).

Legge regionale 14 gennaio 1956, n. 1 (Gazz. Uff. n. 295 suppl.): Variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1955-1956 (Primo provvedimento). — Nel conto della competenza sono previste entrate ordinarie in aumento per lire 60.000.000, spese ordinarie e straordinarie in aumento per lire 1.730.925.075 ed in diminuzione per lire 710.925.075, con un aumento netto della spesa di lire 1.020.000.000.

DD. P. regionale 15 febbraio, 10 marzo, 13 aprile, 16 maggio e 3 giugno 1956, nn. 553-A - 567-A (Gazz. Uff. n. 280 suppl. del 1957): Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui al cap. 72 di complessive lire 285.944.775 per l'esercizio finanziario 1955-56.

Legge regionale 20 febbraio 1956, n. 15 (Gazz. Uff. n. 295 suppl.): Variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1955-56 (2° provvedimento). — Nel conto della competenza sono previste entrate ordinarie in aumento per lire 527.500.000 e spese ordinarie e straordinarie in aumento pure per lire 527.500.000.

Legge regionale 17 maggio 1956, n. 32 (Gazz. Uff. n. 295 suppl.): Variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1955-56 (3° provvedimento). — Nel conto della competenza sono previste entrate ordinarie e straordinarie in aumento per lire 3.810.000.000; sono previste spese ordinarie e straordinarie in aumento per lire 3.643.164.246, in diminuzione per lire 87.500.000 e un aumento nel conto dei residui di lire 264.335.754, sicché l'aumento generale della spesa è di lire 3.810.000.000. Sono previste variazioni anche negli stati di previsione della Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana e dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca.

Legge regionale 30 luglio 1956, n. 45 (Gazz. Uff. n. 131 suppl. del 1957): Esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1956-57. — L'esercizio provvisorio è autorizzato fino al 31 ottobre 1956.

DD. P. regionale 24 agosto e 15 dicembre 1956, nn. 568-A e 569-A (Gazz. Uff. n. 280 suppl. del 1957): Prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste di cui al cap. 33 di complessive lire 43.000.000 per l'esercizio finanziario 1956-57.

Legge regionale 11 dicembre 1956, n. 55 (Gazz. Uff. n. 131 suppl. del 1957): Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957. — Sono previste entrate ordinarie e straordinarie effettive per lire 49.375.600.000, un movimento di capitali per lire 43.230.000 e partite di giro per lire 11.592.250.000, con un totale generale dell'entrata di lire 61.011.080.000; sono previste spese ordinarie e straordinarie effettive per lire 55.223.912.191, un movimento di capitali per lire 918.230.000 e partite di giro per lire 11.592.250.000, con un totale generale della spesa di lire 67.734.392.191.

Legge regionale 28 giugno 1957, n. 39 (Gazz. Uff. n. 280 suppl.): Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957. — Nel conto della competenza sono previste entrate ordinarie e straordinarie in aumento per un totale netto di lire 6.718.718.728; sono previste spese ordinarie e straordinarie in aumento per lire 6.947.318.728 e in diminuzione per lire 228.600.000 con un aumento netto della spesa di lire 6.718.718.728.

DD. P. regionale 29 luglio 1957, nn. 251-A – 260-A (Gazz. Uff. n. 146 suppl. del 1958): Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste (per l'es. 1956-57). — La somma complessiva prelevata ammonta a lire 249.650.000.

Legge regionale 5 agosto 1957, n. 48 (Gazz. Uff. n. 146 suppl. del 1958): Esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1957-58. — L'esercizio provvisorio è autorizzato fino al 31 ottobre 1957.

Legge regionale 30 dicembre 1957, n. 60 (Gazz. Uff. n. 146 suppl. del 1958): Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958. — Sono previste entrate ordinarie e straordinarie effettive per lire 57.501.835.000, un movimento di capitali per lire 68.570.000 e partite di giro per lire 7.425.750.000, con un totale generale dell'entrata di lire 64.996.155.000; sono previste spese ordinarie e straordinarie effettive per lire 57.101.835.000, un movimento di capitali per lire 468.570.000 e partite di giro per lire 7.425.750.000, con un totale generale della spesa di lire 64.996.155.000.

Legge regionale 21 marzo 1958, n. 7 (Gazz. Uff. n. 244 suppl.): Norme per l'erogazione di spese e contributi rientranti nelle finalità istituzionali della Regione. — Prevede una serie di norme con le quali si rendono agibili alcuni capitoli del bilancio della Regione rimasti per qualche tempo inoperanti per la mancanza delle relative norme sostanziali.

Legge regionale 8 aprile 1958, n. 9 (Gazz. Uff. n. 244 suppl.): Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 (Primo provvedimento). — Nel conto della competenza è previsto un aumento netto dell'entrata di lire 855.698.564; sono previste spese in aumento per lire 2.123.629.364 e in diminuzione per lire 1.267.930.800 con un aumento netto della spesa di lire 855.698.564.

l) Calamità pubbliche.

Legge regionale 30 gennaio 1956, n. 6 (Gazz. Uff. n. 295 suppl.): Provvidenze per le aziende danneggiate da eventi meteorici.

Legge regionale 1° febbraio 1957, n. 13 (Gazz. Uff. n. 280 suppl.): Integrazione regionale del contributo a favore dei sinistrati dai terremoti del marzo 1952 in provincia di Catania.

m) Ciechi.

Legge regionale 3 luglio 1954, n. 17 (Gazz. Uff. n. 106 suppl. del 1955): Ordinamento dell'istruzione professionale dei ciechi in Sicilia. — L'istruzione professionale dei ciechi in Sicilia è affidata, nell'ambito della Regione, agli Istituti « Florio e Salomone » in Palermo e « Ardizzone Giochi » in Catania. Ad una commissione istituita presso l'Assessorato della pubblica istruzione spetta il compito di esaminare i problemi relativi all'istruzione ed educazione dei ciechi e di proporre all'Assessorato tutti i provvedimenti utili per la migliore esplicazione dell'attività degli Istituti succitati.

Legge regionale 2 marzo 1957, n. 21 (Gazz. Uff. n. 280 suppl.): Collocamento obbligatorio di centralinisti ciechi negli uffici della Regione e presso aziende pubbliche e private. — La legge prevede l'assunzione obbligatoria di un cieco diplomato da apposita scuola o da corsi professionali all'uopo istituiti, finanziati o riconosciuti dalla Regione o dallo Stato, da parte dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici dipendenti o vigilati da essa e dagli enti locali della Regione per ogni ufficio o stabilimento con centralino telefonico, nonché da parte delle aziende private con più di cento dipendenti. — La legge, approvata il 22 gennaio 1957, viene impugnata avanti alla Corte costituzionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Commissario dello Stato, in data 29 gennaio 1957. Nelle more del giudizio costituzionale la legge è promulgata e pubblicata ai sensi del secondo comma dell'art. 29 dello Statuto regionale. La Corte costituzionale con *sentenza n. 51* dell'*8 aprile 1957* (*Gazz. Uff. n. 104*),

dichiara l'illegittimità costituzionale delle norme contenute negli articoli 4 e 6 (relative alle aziende private) della legge, in riferimento all'art. 25 della Costituzione e all'art. 17 dello Statuto regionale.

D. P. regionale 20 febbraio 1958, n. 1 (Gazz. Uff. n. 244 suppl.): Approvazione del regolamento per l'attuazione della legge 2 marzo 1957, n. 21, concernente « Collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi negli uffici della Regione e presso aziende pubbliche ».

n) Cinematografia, teatri ed enti lirici.

Legge regionale 3 luglio 1954, n. 20 (Gazz. Uff. n. 106 suppl. del 1955): Emendamento al d. l. P. 12 marzo 1952, n. 9, ratificato con legge 21 luglio 1952, n. 45, recante provvedimenti per le sale cinematografiche.

Legge regionale 27 marzo 1956, n. 20 (Gazz. Uff. n. 295 suppl.): Contributo della Regione per il Teatro Vittorio Emanuele di Messina.

Legge regionale 20 aprile 1956, n. 26 (Gazz. Uff. n. 295 suppl.): Provvedimento per il funzionamento dell'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana.

o) Colonie marine e montane.

Legge regionale 20 settembre 1957, n. 54 (Gazz. Uff. n. 146 suppl. del 1958): Provvidenze per colonie permanenti marine e montane.

p) Cooperazione (v. pure le disposizioni sub *r*).

D. P. regionale 15 giugno 1955, n. 480-A (Gazz. Uff. n. 295 suppl. del 1956): Costituzione del Consorzio regionale fra cooperative di produzione e lavoro « Trinacria » con sede in Palermo ed approvazione del relativo statuto.

D. P. regionale 19 aprile 1956, n. 269-A (Gazz. Uff. n. 131 suppl. del 1957): Istituzione del Consorzio regionale fra le cooperative di lavoro ausiliarie del traffico « Sicania ».

Legge regionale 30 giugno 1956, n. 42 (Gazz. Uff. n. 131 suppl. del 1957): Istituzione della Commissione regionale per la cooperazione. — Alla Commissione, la cui composizione è regolata dalla legge, è demandato il compito di esprimere il parere sulla costituzione, sul riconoscimento e sullo scioglimento dei consorzi di cooperative per pubblici appalti conferiti dall'Assessorato regionale del lavoro, sulla devoluzione dei patrimoni degli enti cooperativistici iscritti nel registro prefettizio e nello schedario generale, nei casi in cui non risulti regolata dallo statuto dell'ente, nonchè sui progetti di legge e regolamenti interessanti il movimento cooperativistico regionale.

q) Demanio regionale.

Legge regionale 30 ottobre 1953, n. 52 (Gazz. Uff. n. 60 suppl. del 1954): Ratifica del decreto legislativo presidenziale 14 maggio 1953, n. 1, concernente: « Acquisto del Palazzo d'Orleans ed adiacenze in Palermo ».

D. l. P. regionale 20 dicembre 1954, n. 12 (Gazz. Uff. n. 248 suppl. del 1955): Istituzione delle Aziende autonome delle Terme di Sciacca e delle Terme di Acireale.

Legge regionale 7 febbraio 1957, n. 17 (Gazz. Uff. n. 280 suppl.): Norme per la sistemazione dei locali del Palazzo dei Normanni da destinare ad uffici dell'Assemblea regionale siciliana.

D. l. P. regionale 25 marzo 1957, n. 1 (Gazz. Uff. n. 280 suppl.): Istituzione dell'azienda autonoma delle Terme della Valle dei Templi di Agrigento.

r) Edilizia.

Legge regionale 13 maggio 1953, n. 35 (Gazz. Uff. n. 298 suppl.): Concessioni di mutui alle cooperative edilizie fra i dipendenti dell'Amministrazione regionale.

Legge regionale 10 luglio 1953, n. 38 (Gazz. Uff. n. 60 suppl. del 1954): Integrazioni e modifiche alla legge 12 aprile 1952, n. 12, per la costruzione di alloggi per le categorie più disagiate.

Legge regionale 27 febbraio 1954, n. 3 (Gazz. Uff. n. 227 suppl.): Modificazioni ed aggiunte alla legge regionale 5 febbraio 1953, n. 4, concernente: « Concessione di contributi per la costruzione di case comunali ».

Legge regionale 28 aprile 1954, n. 11 (Gazz. Uff. n. 227 suppl.): Sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie. — La legge prevede una serie di agevolazioni fiscali per la costruzione, l'ampliamento e la sopraelevazione di edifici destinati ad abitazione civile o ad albergo, che saranno iniziati e condotti a termine tra il 1° gennaio 1954 ed il 31 dicembre 1957. — La legge viene impugnata dal Commissario dello Stato; l'Alta Corte per la Regione Siciliana, con *sentenza* del *6 ottobre 1954* accoglie il ricorso in quanto la legge non esclude dalle agevolazioni tributarie previste le case di lusso, respingendo gli altri motivi di impugnativa. L'Assemblea regionale provvede all'approvazione della nuova legge 18 ottobre 1954, n. 37 (v. oltre), uniformandosi al giudicato dell'Alta Corte.

D. P. regionale 12 giugno 1954, n. 5 (Gazz. Uff. n. 106 suppl. del 1955): Approvazione del testo unico delle disposizioni contenute nelle leggi 5 febbraio 1953, n. 4 e 27 febbraio 1954, n. 3, concernenti la concessione di contributi per case comunali.

D. P. regionale 12 giugno 1954, n. 6 (Gazz. Uff. n. 106 suppl. del 1955): Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni contenute nelle leggi 5 febbraio 1953, n. 4 e 27 febbraio 1954, n. 3, concernenti la concessione di contributi per case comunali.

Legge regionale 3 luglio 1954, n. 21 (Gazz. Uff. n. 106 suppl. del 1955): Modifica alla legge 13 maggio 1953, n. 35: « Concessioni di mutui alle cooperative edilizie fra i dipendenti dell'Amministrazione regionale ».

Legge regionale 18 ottobre 1954, n. 37 (Gazz. Uff. n. 106 suppl. del 1955): Sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie (sino al 31 dicembre 1957).

Legge regionale 1 aprile 1955, n. 23 (Gazz. Uff. n. 248 suppl.): Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1953, n. 35.

Legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9 (Gazz. Uff. n. 295 suppl.): Provvedimenti per l'edilizia popolare. — L'Assessore ai lavori pubblici può assumere, per 35 anni, impegni per l'ammontare annuo di 200 milioni per il pagamento dei contributi in annualità costanti per la costruzione di alloggi popolari. Per le costruzioni edilizie finanziate in tutto o in parte con fondi regionali e destinate a sorgere in zone urbane o extraurbane di nuova formazione, i progetti relativi dovranno prevedere anche i servizi pubblici necessari; sono ammissibili ai finanziamenti anche le opere necessarie per i servizi sociali e religiosi.

Legge regionale 18 febbraio 1956, n. 11 (Gaz. Uff. n. 295 suppl.): Modifiche alla legge istitutiva dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori.

Legge regionale 19 maggio 1956, n. 33 (Gazz. Uff. n. 295 suppl.): Autorizzazione di spesa di lire venticinque miliardi per la costruzione di alloggi a tipo popolare. — Il Governo della Regione è autorizzato ad attuare un piano per la costruzione di case popolari da realizzarsi entro un periodo massimo di sette anni e per la cui attuazione è prevista la spesa di lire 25 miliardi, dei quali 2 miliardi a carico dell'esercizio 1955-56, 3 miliardi a carico dell'esercizio 1956-57 e 4 miliardi per ciascuno degli esercizi successivi fino al 1961-62. Sono precisati i modi di assegnazione degli alloggi e le persone che possono beneficiarne e sono dettate norme per la formulazione del piano di dettaglio delle opere e di un progetto di massima, nonché norme per regolare l'espropriazio-

ne dei terreni e degli immobili, la costruzione degli alloggi e delle opere pubbliche e in genere tutta l'attuazione del piano. Il Governo della Regione è autorizzato anche ad eseguire pagamenti in anticipazione sulle rate annuali stanziate nel bilancio dello Stato per costruzioni da eseguirsi nel territorio della Regione; a stipulare apposite convenzioni con gli enti incaricati dell'esecuzione delle opere per l'appalto dei lavori e ad emanare un testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica della Regione. — La legge, approvata l'11 aprile 1956, è impugnata, in data 19 aprile, dal Commissario dello Stato, il quale però successivamente, con atto del 19 maggio, dichiara di rinunziare all'impugnativa proposta.

Legge regionale 4 febbraio 1957, n. 14 (*Gazz. Uff. n. 280 suppl.*): Modifiche al d. l. P. 12 luglio 1952, n. 11: « Norme interpretative e di attuazione della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12 ».

Legge regionale 2 marzo 1957, n. 23 (*Gazz. Uff. n. 280 suppl.*): Aggiunte alla legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2, e successivo regolamento 25 maggio 1950, n. 22 (concernente sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie). — La Corte costituzionale, con *sentenza n. 116* del *1° luglio 1957* (*Gazz. Uff. n. 174*) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del 1° comma dell'art. 1.

Legge regionale 29 luglio 1957, n. 46 (*Gazz. Uff. n. 146 suppl. del 1958*): Proroga (al 31 dicembre 1959) delle agevolazioni fiscali per le nuove costruzioni edilizie stabilite con la legge regionale 18 ottobre 1954, n. 37.

s) Elezioni regionali e provinciali.

D. P. regionale 23 febbraio 1955, n. 60-A (*Gazz. Uff. n. 248 suppl.*): Riparto dei novanta deputati dell'Assemblea regionale siciliana fra le nove circoscrizioni elettorali della Regione.

D. P. regionale 29 marzo 1955, n. 106-A (*Gazz. Uff. n. 248 suppl.*): Convocazione dei comizi per la elezione dei Deputati alla Assemblea regionale siciliana. — Vengono fissate le elezioni per il 5 giugno 1955 e la prima riunione dell'Assemblea regionale siciliana per il 4 luglio 1955.

Legge regionale 7 febbraio 1957, n. 16 (*Gazz. Uff. n. 280 suppl.*): Elezione dei Consigli delle provincie siciliane. — Le norme contenute nella legge sono raggruppate in quattro capitoli. Il primo contiene le disposizioni di carattere generale: si stabilisce che i consiglieri delle provincie regionali sono eletti dai consiglieri comunali in carica col sistema proporzionale a scrutinio di lista; si fissano le norme sull'elettorato attivo e passivo, sull'ineleggibilità e incompatibilità, sul voto plurimo per ciascun consigliere, sulla ripartizione dei seggi. Il capitolo secondo detta norme sul procedimento elettorale preparatorio, mentre il terzo fissa le norme sulle operazioni di scrutinio. Infine il capitolo quarto detta alcune disposizioni finali.

Legge regionale 18 febbraio 1958, n. 6 (*Gazz. Uff. n. 244 suppl.*): Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29. — Il provvedimento tende a chiarificare alcuni punti della vigente legge elettorale per l'Assemblea regionale in materia di eleggibilità.

t) Enti di cultura e ricerche scientifiche.

Legge regionale 30 novembre 1953, n. 58 (*Gazz. Uff. n. 60 suppl. del 1954*): Concessione di un contributo straordinario al Centro studi filologici e linguistici siciliani.

Legge regionale 31 luglio 1954, n. 26 (*Gazz. Uff. n. 106 suppl. del 1955*): Provvedimenti a favore della Società scientifica « Circolo matematico di Palermo ».

Legge regionale 4 aprile 1955, n. 34 (*Gazz. Uff. n. 248 suppl.*): Norme integrative della legge regionale 12 febbraio 1951, n. 18 (concernente contributi per l'incremento di studi e ricerche scientifiche e statistiche di interesse regionale).

u) Enti locali, finanza locale e circoscrizione amministrativa (v. pure le disposizioni sub *r*, *s*, *z*, *ff* e *oo*).

Legge regionale 7 agosto 1953, n. 46 (*Gazz. Uff. n. 60 suppl. del 1954*):Provvedimenti a favore dei Comuni della Sicilia. — La legge consta di due parti: 1°) si autorizza la Regione ad erogare contributi costanti per la durata di trentacinque anni in favore dei comuni, fissando aliquote percentuali variabili per le singole voci: edifici scolastici, preventori e tubercolosai, strade, fognature ecc., in aderenza alle provvidenze disposte in campo nazionale con la legge 3 agosto 1949, n. 589; 2°) si autorizza la Regione ad assumere a proprio carico fino alla misura massima di un terzo, l'ammortamento dei mutui contratti o da contrarre dai comuni per il pareggio dei bilanci degli esercizi 1951, 1952 e 1953.

Legge regionale 30 novembre 1953, n. 55 (*Gazz. Uff. n. 60 suppl. del 1954*): Istituzione di una Commissione di studio delle riforme da attuarsi in materie di competenza dell'Assessorato degli enti locali.

Legge regionale 30 novembre 1953, n. 56 (*Gazz. Uff. n. 60 suppl. del 1954*): Istituzione di Commissioni consultive presso l'Assessorato degli enti locali.

Legge regionale 7 dicembre 1953, n. 62 (*Gazz. Uff. n. 60 suppl. del 1954*): Modificazioni ed aggiunte alla legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia comunale e provinciale. — In attesa della riforma amministrativa vera e propria, il provvedimento estende la legge statale 9 giugno 1947, n. 530, alla Regione e detta modifiche e aggiunte alla legislazione vigente le quali si concretano particolarmente nella soppressione del controllo di merito da parte dell'autorità prefettizia sulle deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali, nella soppressione della funzione consultiva dei Consigli di prefettura, nell'obbligo della pubblicazione delle deliberazioni dei Consigli e delle Giunte comunali e delle amministrazioni provinciali negli Albi pretori per quindici giorni nonché del loro invio al prefetto il quale, entro 20 giorni, deve pronunziare l'annullamento delle deliberazioni ritenute illegittime. La legge tende anche ad assicurare una maggiore speditezza per l'approvazione di progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei comuni, delle provincie e dei consorzi; infine sopprime il controllo governativo sui comuni capoluogo di provincia.

Il Commissario dello Stato, che aveva impugnato la legge, ritira l'impugnativa proposta con atto in data 28 novembre 1953.

Legge regionale 14 dicembre 1953, n. 66 (*Gazz. Uff. n. 60 suppl. del 1954*): Provvidenze in favore di Enti locali per impianti relativi ad uffici e servizi pubblici.

Legge regionale 14 dicembre 1953, n. 67 (*Gazz. Uff. n. 60 suppl. del 1954*): Aggiunte e modifiche al testo della legge approvata il 19 novembre 1953 (legge 7 dicembre 1953, n. 62) relativa alla legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia comunale e provinciale.

Legge regionale 18 dicembre 1953, n. 69 (*Gazz. Uff. n. 60 suppl. del 1954*): Cambiamento della denominazione del comune di Sclafani in Sclafani Bagni.

D. P. regionale 9 giugno 1954, n. 9 (*Gazz. Uff. n. 106 suppl. del 1955*): Approvazione del testo unico della legislazione in materia comunale e provinciale vigente nel territorio della Regione siciliana. — Il nuovo testo unico, emanato in base all'art. 2 della legge regionale 14 dicembre, n. 67, raccoglie e ordina norme contenute: *a*) nei testi unici 4 febbraio 1915, n. 148, e 3 marzo 1934, n. 383, sulla legge comunale e provinciale, e 5 aprile 1951, n. 203, sulla composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali; *b*) nelle seguenti altre disposizioni statali: r. d. 30 dicembre 1923, n. 2839; leggi 13 giugno 1935, n. 1220, e 3 giugno 1937, n. 847; r. d. 29 luglio 1938, n. 1121; r. d.-l. 24 novembre 1938, n. 1937; leggi 7 aprile 1942, n. 409, e 27 giugno 1942, n. 851; r. d.-l. 4 aprile 1944, n. 111; dd. ll. 21 settembre 1944, n. 315; 12 aprile 1945, n. 203; 21 agosto 1945, n. 553; 1° gennaio 1946, n. 1, e 22 febbraio 1946, n. 123; legge 23 dicembre 1946, n. 478; d. l. C. P. S. 25 marzo 1947, n. 204; legge 7 ottobre 1947, n. 1058; d. l. 6 maggio 1948, n. 654; leggi 8 marzo 1949, n. 277; 29 luglio 1949, n. 498; 5 gennaio 1950, n. 10; 15 luglio 1950, n. 539; 11 gen-

naio 1951, n. 25; 22 marzo 1952, n. 173; 2 luglio 1952, n. 703, e 15 febbraio 1953, n. 71; *c*) nelle seguenti disposizioni regionali: leggi 1° luglio 1947, nn. 2 e 3; 23 dicembre 1950, n. 103, e 20 marzo 1951, n. 29; d. l. P. 16 ottobre 1951, n. 33; leggi 5 aprile 1952, n. 11; 7 dicembre 1953, n. 62, e 14 dicembre 1953, n. 67.

Raccolte le disposizioni preliminari in sedici articoli, le restanti norme del testo unico sono distribuite in dieci titoli. Il titolo I riguarda le circoscrizioni amministrative, le autorità governative e gli organi di controllo sugli enti locali; il titolo II l'elettorato attivo e la tenuta e revisione annuale delle liste elettorali; il titolo III le elezioni dei consigli comunali. — I successivi titoli IV, V e VI trattano rispettivamente del comune, dell'amministrazione provinciale e dei consorzi tra comuni e provincie. Il titolo VII riguarda il segretariato comunale, mentre sotto i titoli VIII e IX sono rispettivamente raccolte le norme che stabiliscono le responsabilità degli amministratori, degli impiegati e di chi maneggia denaro pubblico e le disposizioni comuni alle amministrazioni comunali, provinciali e consorziali. Infine il titolo X raggruppa le disposizioni finali.

Legge regionale 3 luglio 1954, n. 18 (*Gazz. Uff. n. 106 suppl. del 1955*): Trasferimento della circoscrizione amministrativa del comune di Camporeale dalla provincia di Trapani a quella di Palermo.

Legge regionale 3 luglio 1954, n. 19 (*Gazz. Uff. n. 106 suppl. del 1955*): Erezione a Comune autonomo della frazione « Trappeto » del comune di Balestrate.

Legge regionale 3 luglio 1954, n. 22 (*Gazz. Uff. n. 106 suppl. del 1955*): Sostituzione della relazione allegata alla legge regionale 15 luglio 1950, n. 61, riguardante la erezione a Comune autonomo di Buseto Palizzolo frazione del comune di Erice.

Legge regionale 31 luglio 1954, n. 27 (*Gazz. Uff. n. 106 suppl. del 1955*): Cambiamento della denominazione della frazione « Castroreale Bagni » del comune di Castroreale (Messina) in quella di « Castroreale Terme ».

Legge regionale 31 luglio 1954, n. 28 (*Gazz. Uff. n. 106 suppl. del 1955*): Cambiamento della denominazione del Comune di Alì Marina (Messina) in Alì Terme.

Legge regionale 9 ottobre 1954, n. 36 (*Gazz. Uff. n. 106 suppl. del 1955*): Indennità di funzione ai sindaci ed agli assessori comunali. — I limiti entro cui i comuni possono fissare l'indennità di funzione a favore dei sindaci variano da un minimo di lire 10.000 mensili per i comuni fino a 2.000 abitanti ad un massimo di lire 100.000 mensili per i comuni capoluoghi di provincia con popolazione superiore ai 100.000 abitanti. Per i comuni capoluoghi di provincia agli assessori può essere attribuita un'indennità pari al 50 % di quella prevista per il sindaco.

Legge regionale 4 dicembre 1954, n. 44 (*Gazz. Uff. n. 106 suppl. del 1955*): Provvidenze integrative a favore degli Enti locali per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche.

Legge regionale 28 gennaio 1955, n. 4 (*Gazz. Uff. n. 248 suppl.*): Erezione a Comune autonomo della frazione « Santa Elisabetta » del comune di Aragona.

Legge regionale 28 gennaio 1955, n. 5 (*Gazz. Uff. n. 248 suppl.*): Erezione a Comune autonomo delle frazioni Paparella, San Marco, Bonagia, Crocevia, Misericordia, Fico, Casalbianco, Crocci, Lenzi, Chiesanuova del comune di Erice (Trapani) sotto la denominazione di « Paparella San Marco ».

Legge regionale 28 gennaio 1955, n. 6 (*Gazz. Uff. n. 248 suppl.*): Denominazione della frazione « Marzana » del comune di Ucria (Messina).

Legge regionale 29 gennaio 1955, n. 8 (*Gazz. Uff. n. 248 suppl.*): Erezione a Comune autonomo delle frazioni « Milo » e « Fornazzo » del comune di Santo Alfio (Catania) sotto la denominazione di « Milo ».

Legge regionale 29 gennaio 1955, n. 9 (*Gazz. Uff. n. 248 suppl.*): Distacco della frazione Torretta-Granitola dal comune di Castelvetrano ed aggregazione a quello di Campobello di Mazara.

D. P. regionale 7 marzo 1955, n. 86-A (*Gazz. Uff. n. 248 suppl.*): Cambiamento della denominazione del comune di Montalbano di Elicona in quello di « Montalbano Elicona ».

Legge regionale 18 marzo 1955 n. 17 (*Gazz. Uff. n. 248 suppl.*): Delega al Governo regionale della potestà di emanare norme per il nuovo ordinamento amministrativo degli Enti locali. — La legge stabilisce i principi e i criteri ai quali il Governo regionale deve uniformarsi nell'esercizio della potestà legislativa ad esso delegata per emanare entro tre mesi le norme sull'ordinamento amministrativo previsto dall'art. 15 dello Statuto della Regione. Il comune è posto alla base del nuovo ordinamento amministrativo; sono fissate le condizioni necessarie a che, da parte delle popolazioni interessate, si possa avanzare la richiesta di istituzione di nuovi comuni. Per la composizione del Consiglio e della Giunta comunali e per l'elezione del sindaco e dei membri della Giunta si rinvia al testo unico in materia comunale e provinciale vigente nella Regione 9 giugno 1954, n. 9; viene però introdotta l'innovazione del giuramento da parte dei consiglieri all'atto dell'insediamento del Consiglio. Altre innovazioni rispetto alle leggi nazionali riguardano: 1°) la possibilità di convocazione straordinaria del Consiglio su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri, se eletti col sistema maggioritario, e di almeno un terzo, se eletti col sistema proporzionale; 2°) l'introduzione dell'istituto della fiducia, per cui in seguito a votazione di mozione di sfiducia il sindaco e la Giunta cessano dal loro ufficio e fino all'elezione del nuovo sindaco o della nuova Giunta esercitano solo le funzioni di amministrazione ordinaria. Norme tassative regolano la materia della sospensione del sindaco e degli assessori, dello scioglimento del Consiglio comunale e della conseguente nomina di un commissario, nonché dei casi di ineleggibilità. In materia finanziaria si adottano norme di carattere transitorio – in attesa della riforma della vigente legislazione – tendenti a sgravare i comuni degli oneri relativi ai servizi d'interesse regionale e statale e a introdurre una nuova disciplina delle entrate.
È inoltre istituito il nuovo ente intermedio tra il comune e la Regione, denominato « Provincia regionale » e sottoposto al solo controllo della Regione: esso risulta dall'associazione di più comuni in libero consorzio in base a precisi criteri che riguardano: il capoluogo, il minimo numero di popolazione, la contiguità del territorio, le affinità nei prevalenti interessi materiali e morali. — Gli organi della provincia sono il Consiglio, la Giunta e il Presidente della Giunta. Con l'entrata in vigore della legge delega sono costituiti i liberi consorzi di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Siracusa, Ragusa e Trapani. In materia di controllo si prevede la costituzione d'una commissione, la cui composizione è regolata da precise norme, competente a rivedere gli atti della provincia e dei comuni. Al Governo è delegata anche la potestà di promulgare la legge delegata con le modificazioni conseguenti all'eventuale decisione dell'Alta Corte siciliana, la quale, con *sentenza* del *21 luglio 1955*, ha poi effettivamente annullato, per la loro formulazione, talune norme della legge stessa.

D. l. P. regionale 29 ottobre 1955, n. 6 (*Gazz. Uff. n. 175 suppl. del 1956*): Ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione siciliana. — Il titolo primo detta norme relative al comune, il quale è definito persona giuridica territoriale e regionale. Precisa le attribuzioni e le funzioni di competenza del comune e fissa le condizioni necessarie perché le popolazioni interessate possano chiedere l'istituzione di nuovi comuni; inoltre contiene le norme relative alle modificazioni territoriali e alla determinazione, rettifica e contestazione di confini. — Il titolo secondo disciplina il nuovo istituto del Consorzio, nella forma libera, facoltativa e obbligatoria e detta norme relative alla natura giuridica, alla costituzione e allo statuto del Consorzio medesimo. Allorché è costituito nella forma libera il Consorzio assume la denominazione di Provincia regionale. Norme precise regolano le attribuzioni amministrative e tributarie di questo nuovo ente intermedio. — Il titolo terzo disciplina la costituzione, la composizione ed il funzionamento della Commissione provinciale di controllo che ha il compito di controllare gli atti del Libero Consorzio dei comuni e degli altri enti locali. — Il titolo quarto regola il funzionamento dell'Amministrazione comunale, dettando disposizioni relative alla composizione, alla durata in carica, alle

attribuzioni e alla decadenza degli organi comunali (Consiglio comunale, Giunta municipale, sindaco) e degli uffici. Fissa inoltre le forme di controllo sugli atti del comune e disciplina la finanza e la contabilità comunale. — Nel titolo quinto sono raccolte le norme relative all'amministrazione del Libero Consorzio, le quali si concretano sia nelle disposizioni che regolano il funzionamento dei suoi organi (Consiglio del Libero Consorzio, Giunta del Libero Consorzio, Presidente della Giunta del Libero Consorzio) sia in quelle relative al controllo e alla finanza e contabilità. — Il titolo sesto raggruppa quindi le disposizioni comuni alle amministrazioni dei comuni e dei liberi consorzi, mentre il titolo settimo riguarda l'amministrazione del consorzio per i servizi di particolare interesse. — Il titolo ottavo regola tutta la materia degli impiegati e salariati dei comuni, dei liberi consorzi e dei consorzi di servizi; il titolo nono invece riguarda le responsabilità degli amministratori, degli impiegati, di chi maneggia pubblico denaro e fissa inoltre le forme della eventuale azione popolare in questa materia. Infine nel titolo decimo sono raccolte le disposizioni finali e transitorie.

Legge regionale 3 aprile 1956, n. 22 (*Gazz. Uff. n. 295 suppl.*): Concessione di anticipazioni a favore dei Comuni e delle Amministrazioni provinciali.

Legge regionale 23 aprile 1956, n. 29 (*Gazz. Uff. n. 295 suppl.*): Norme per il personale occorrente al funzionamento delle Commissioni di controllo previste dall'art. 30 del decreto legislativo 29 ottobre 1955, n. 6.

Legge regionale 30 giugno 1956, n. 41 (*Gazz. Uff. n. 131 suppl. del 1957*): Modifiche all'art. 5 della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, relativo all'ammortamento dei mutui contratti dai Comuni.

D. P. regionale 9 marzo 1957, n. 56-A (*Gazz. Uff. n. 280 suppl.*): Nomina dei componenti della Giunta provinciale amministrativa di Palermo per il quadriennio 1957-1960.

Legge regionale 13 maggio 1957, n. 27 (*Gazz. Uff. n. 280 suppl.*): Norme per il personale occorrente al funzionamento delle Commissioni provinciali di controllo e dei relativi uffici di segreteria.

Legge regionale 10 giugno 1957, n. 31 (*Gazz. Uff. n. 280 suppl.*): Concessione di contributi per la costruzione di case comunali.

Legge regionale 24 giugno 1957, n. 37 (*Gazz. Uff. n. 280 suppl.*): Contributi a favore dei Comuni siciliani per la realizzazione e sistemazione di villette e giardini pubblici.

Sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 26 giugno 1957 (*Gazz. Uff. n. 174*). — Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 5 aprile 1952, n. 11, della Regione siciliana, sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali della stessa regione, con riferimento agli articoli 3, 5 e 51 della Costituzione.

D. P. regionale 29 luglio 1957, n. 203-A (*Gazz. Uff. n. 146 suppl. del 1958*): Sostituzione di componente effettivo della Giunta provinciale amministrativa di Palermo per il quadriennio 1957-1960.

D. P. regionale 29 ottobre 1957, n. 3 (*Gazz. Uff. n. 146 suppl. del 1958*): Approvazione del regolamento per l'esecuzione del d. l. P. 29 ottobre 1955, n. 6, concernente l'ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione siciliana.

Legge regionale 25 gennaio 1958, n. 1 (*Gazz. Uff. n. 244 suppl.*): Cambiamento della denominazione del comune di Paparella San Marco in « Valderice ».

Legge regionale 7 maggio 1958, n. 15 (*Gazz. Uff. n. suppl.*): Istituzione della borgata « Roccella » in località omonima del comune di San Cataldo in provincia di Caltanissetta. — La Corte costituzionale, con *sentenza n. 61* del *19 novembre 1958* (*Gazz. Uff. n. 288*) ne dichiara l'illegittimità costituzionale.

v) Giardino coloniale di Palermo.

Legge regionale 4 aprile 1955, n. 35 (*Gazz. Uff. n. 248 suppl.*): Concessione di un contributo annuo di lire 3.000.000 al Giardino coloniale di Palermo.

z) Imposte e tasse (v. pure le disposizioni sub *r*, *ff* e *oo*).

Legge regionale 1° agosto 1953, n. 44 (*Gazz. Uff. n. 60 suppl. del 1954*): Disposizioni per l'applicazione della legge regionale 22 agosto 1952, n. 49, concernente agevolazioni tributarie per le anticipazioni ed i finanziamenti in genere in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti.

Legge regionale 7 agosto 1953, n. 49 (*Gazz. Uff. n. 60 suppl. del 1954*): Modifiche alla legge regionale 9 marzo 1953, n. 8, riguardante: « Proroga al 31 dicembre 1953 dei contratti di appalto esattoriali, conferma in carica degli agenti della riscossione per il decennio 1954-1963, meccanizzazione dei ruoli esattoriali e norme integrative transitorie per la gestione delle esattorie condotte in delegazione governativa od in gestione provvisoria ».

Legge regionale 5 febbraio 1954, n. 1 (*Gazz. Uff. n. 227 suppl.*): Norme integrative per la gestione di esattorie delle imposte dirette. — La legge prevede una serie di norme in virtù delle quali è concessa facoltà all'Assessore per le finanze di affidare le esattorie rimaste vacanti per qualunque causa ad un delegato governativo o ad un gestore provvisorio e di stabilire la durata, i modi di gestione nonché la misura dell'aggio, entro il limite massimo del 10 %. — La legge è stata impugnata dal Commissario dello Stato presso l'Alta Corte siciliana, che però, con *sentenza 6 ottobre 1954*, ha respinto il ricorso.

Legge regionale 30 giugno 1956, n. 40 (*Gazz. Uff. n. 131 suppl. del 1957*): Provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata. — La legge prevede che l'Assessore per le finanze può valersi della facoltà di cui all'art. 10 del d. l. L. 19 ottobre 1944, n. 348, ai fini della determinazione degli speciali regimi di imposizione della imposta sull'entrata ivi contemplati, oltre che per le entrate derivanti dagli atti economici indicati nel detto articolo e in altre disposizioni legislative nazionali. — La legge è impugnata dal Presidente del Consiglio dei Ministri avanti alla Corte costituzionale in data 21 luglio 1956. La Corte costituzionale con *sentenza n. 38* del *27 febbraio 1957* (comunicata alle Camere il *12 marzo 1957*), respinta l'eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa della Regione, dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Legge regionale 8 ottobre 1956 , n. 49 (*Gazz. Uff. n. 131 suppl. del 1957*): Criteri di ripartizione fra i comuni della Regione della imposta fondiaria. — La legge, che ha efficacia dal 15 maggio 1956 al 30 giugno 1958, prevede che la ripartizione tra i comuni della Sicilia del 75 % del gettito annuo della imposta sui terreni riscossa dalla Regione è effettuata in proporzione della popolazione di ciascun comune. In conseguenza viene modificata la ripartizione prevista dall'art. 259 del d. l. P. regionale 29 ottobre 1955, n. 6 (concernente ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione).

Legge regionale 12 ottobre 1956, n. 52 (*Gazz. Uff. n. 131 suppl. del 1957*): Modalità per la riscossione delle imposte erariali e delle sovrimposte provinciali e comunali gravanti sulle proprietà immobiliari della Regione siciliana.

Legge regionale 4 gennaio 1957, n. 1 (*Gazz. Uff. n. 280 suppl.*): Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 1953, n. 44. — La Corte costituzionale, con *sentenza n. 44* del *7 marzo 1957* (comunicata alle Camere il *20 marzo 1957*), dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1957, n. 1, mentre respinge il ricorso per quanto si riferisce all'art. 1.

Sentenza della Corte costituzionale n. 9 del 17 gennaio 1957. — Dichiara la competenza dello Stato e stabilire speciali regimi d'imposizione circa l'imposta generale sulla entrata anche per ciò che riguarda il territorio della Regione siciliana.

Sentenza della Corte costituzionale n. 11 del 18 gennaio 1957. — Dichiara la competenza dello Stato (nella specie: il Ministro delle finanze) a ricevere

e a decidere sui ricorsi contro le ordinanze degli intendenti di finanza irroganti pene pecuniarie ai sensi del titolo V della legge 7 gennaio 1929, n. 4, anche nella Regione siciliana.

Sentenza della Corte costituzionale n. 12 del 18 gennaio 1957. — Dichiara la competenza dello Stato per la nomina dei componenti le Commissioni tributarie nella Regione siciliana.

Sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 18 gennaio 1957. — Dichiara la competenza dello Stato anche nella Regione siciliana per l'esercizio della facoltà di revisione di accertamento di valore agli effetti della tassa di registro.

Sentenza della Corte costituzionale n. 14 del 18 gennaio 1957. — Dichiara la competenza della Regione siciliana a provvedere all'approvazione della tabella dei compensi da percepirsi dagli esattori a carico dei contribuenti morosi.

Legge regionale 28 gennaio 1957, n. 7 (Gazz. Uff. n. 280 suppl.): Norme transitorie per il collocamento delle esattorie delle imposte dirette gestite in delegazione governativa.

Legge regionale 22 febbraio 1957, n. 18 (Gazz. Uff. n. 280 suppl.): Provvedimenti concernenti il pagamento di tributi sui terreni assegnati in applicazione della legge di riforma fondiaria. — La Corte costituzionale, con *sentenza n. 113* del *28 giugno 1957* (*Gazz. Uff. n. 174*), dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 3.

Legge regionale 22 febbraio 1957, n. 19 (Gazz. Uff. n. 280 suppl.): Agevolazioni fiscali per la messa in opera di materiale da costruzione dei loculi nei cimiteri. — La Corte costituzionale, con *sentenza n. 58* del *13 aprile 1957* (*Gazz. Uff. n. 104*), ne dichiara l'illegittimità costituzionale.

Legge regionale 26 febbraio 1957, n. 20 (Gazz. Uff. n. 280 suppl.): Provvedimenti in materia di riscossione dei diritti erariali. — Il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dei diritti erariali e di tutte le altre imposte relative agli spettacoli e trattenimenti pubblici ordinari, ai giuochi e alle scommesse nonché alle diffusioni radio nell'ambito della Regione siciliana è affidato ad un ente all'uopo attrezzato, per il tempo e alle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione. — La legge, approvata il 18 gennaio 1957, è impugnata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Commissario dello Stato avanti la Corte costituzionale in data 25 gennaio 1957. La Corte costituzionale, con *sentenza n. 52* del *13 aprile 1957* (*Gazz. Uff. n. 109*), dichiara l'illegittimità costituzionale della legge regionale in riferimento al secondo comma dell'art. 36 dello Statuto regionale.

Legge regionale 22 luglio 1957, n. 42 (Gazz. Uff. n. 146 suppl. del 1958): Sospensione dell'imposta di consumo sui vini, mosti ed uve da vino e provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata per il commercio dei prodotti stessi. — Il provvedimento è stato deciso in considerazione delle particolari esigenze determinate dalla grave crisi creatasi in Sicilia nel settore vinicolo e dell'esigenza di incrementare il consumo dei prodotti vinicoli. — La legge, impugnata dal Commissario dello Stato avanti la Corte costituzionale, viene da questa, con *sentenza n. 124* del *31 ottobre 1957* (*Gazz. Uff. n. 277*), dichiarata illegittima dal punto di vista costituzionale in riferimento agli articoli 15 e 36 dello Statuto regionale.

Legge regionale 20 settembre 1957, n. 52 (Gazz. Uff. n. 146 suppl. del 1958): Norme per l'applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 6 agosto 1954, n. 603, concernente l'istituzione di una imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari. — La Corte costituzionale, con *sentenza n. 5* del *24 gennaio 1958* (*Gazz. Uff. n. 28*) ne dichiara l'illegittimità costituzionale.

aa) Industrie e miniere.

Legge regionale 7 agosto 1953, n. 48 (Gazz. Uff. n. 60 suppl. del 1954): Partecipazione della Regione al fondo di dotazione dell'Istituto regionale per i finanziamenti alle industrie in Sicilia.

Legge regionale 7 dicembre 1953, n. 61 (Gazz. Uff. n. 60 suppl. del 1954): Norme integrative alla legge 20 marzo 1950, n. 29, recante provvedimenti per lo sviluppo delle industrie nella Regione.

D. P. regionale 4 maggio 1954, n. 2 (Gazz. Uff. n. 227 suppl.): Categorie di stabilimenti industriali ammessi a fruire dei benefici delle leggi regionali 20 marzo 1950, n. 29 e 7 dicembre 1953, n. 61.

Legge regionale 28 luglio 1954, n. 24 (Gazz. Uff. n. 106 suppl. del 1955): Provvidenze in favore delle imprese zolfifere siciliane.

Legge regionale 23 dicembre 1954, n. 45 (Gazz. Uff. n. 106 suppl. del 1955): Autorizzazione all'Assessore per l'industria e commercio ad acquistare impianti ed attrezzature su scala industriale che tendano a migliorare i sistemi di fusione dello zolfo. — Modificata con *legge regionale 8 ottobre 1956, n. 50 (Gazz. Uff. n. 131 suppl. del 1957)*.

Legge regionale 26 marzo 1955, n. 19 (Gazz. Uff. n. 248 suppl.): Provvidenze per l'industria zolfifera.

D. P. regionale 2 luglio 1955, n. 5 (Gazz. Uff. n. 175 suppl. del 1956): Modifica alla tabella allegata al decreto presidenziale 4 maggio 1954, n. 2, concernente le categorie di stabilimenti industriali ammessi a fruire dei benefici delle leggi regionali 20 marzo 1950, n. 29, e 7 dicembre 1953, n. 61.

D. P. regionale 23 marzo 1956, n. 3 (Gazz. Uff. n. 295 suppl.): Disciplina per l'uso degli apparecchi per la produzione di acque e bevande gassate e regolamentazione dei locali delle fabbriche.

Legge regionale 4 aprile 1956, n. 23 (Gazz. Uff. n. 295 suppl.): Norme di polizia mineraria.

Legge regionale 1° ottobre 1956, n. 54 (Gazz. Uff. n. 131 suppl. del 1957): Disciplina della ricerca e coltivazione delle sostanze minerali nella Regione.

Legge regionale 8 ottobre 1956, n. 48 (Gazz. Uff. n. 131 suppl. del 1957): Agevolazioni per le imprese zolfifere.

Legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 (Gazz. Uff. n. 146 suppl. del 1958): Provvedimenti straordinari per lo sviluppo industriale. — Il titolo I prevede agevolazioni per gli stabilimenti industriali, e cioè la concessione di contributi per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di stabilimenti industriali nonché per la costruzione di opere di carattere sociale. — Il titolo II prevede agevolazioni per la gestione degli stabilimenti industriali. Così è prevista la concessione di prestiti ed aperture di credito per la costituzione di scorte di materie prime e di prodotti finiti necessarie al ciclo ed alla natura della produzione di determinate imprese industriali; a tal fine è costituito presso l'I. R. F. I. S. un fondo di 15 miliardi. È prevista anche la concessione di mutui per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati. — Il titolo III autorizza la Regione a prendere l'iniziativa per la costituzione di una Società finanziaria per azioni avente il compito di promuovere lo sviluppo ed il potenziamento industriale nella Regione; detta inoltre norme di dettaglio per il funzionamento di tale società. — Il titolo IV fissa alcune direttive di politica economica, prevede modalità per la concessione dei contributi disposti dalla legge ed impone alcuni obblighi alle imprese beneficiarie. — Il titolo V dispone delle agevolazioni fiscali ed il titolo VI contiene le disposizioni finali e transitorie.

Legge regionale 8 aprile 1958, n. 10 (Gazz. Uff. n. 244 suppl.): Provvedimenti per il pagamento dei salari ai dipendenti delle imprese minerarie zolfiere.

bb) Istruzione (v. pure le disposizioni sub *m* e *ff*).

D. l. P. regionale 19 maggio 1953, n. 4 (Gazz. Uff. n. 227 suppl. del 1954): Determinazione del contributo annuo a favore della Facoltà di agraria dell'Università degli studi di Catania (25 milioni).

Legge regionale 1° agosto 1953, n. 43 (*Gazz. Uff. n. 60 suppl. del 1954*): Istituzione a Catania di una scuola professionale femminile e di magistero per la donna.

Legge regionale 11 dicembre 1953, n. 63 (*Gazz. Uff. n. 60 suppl. del 1954*): Istituzione di un posto di professore di ruolo di lingua e letteratura albanese presso l'Università di Palermo. — Il relativo posto di ruolo convenzionato con con la Regione è stato istituito con d. P. R. 3 ottobre 1957, n. 1147.

Legge regionale 11 dicembre 1953, n. 64 (*Gazz. Uff. n. 60 suppl. del 1954*): Ratifica del d. l. P. 31 ottobre 1952, n. 20, concernente: « Contributo di lire cento milioni per il potenziamento delle attrezzature scientifiche delle Università degli studi di Palermo, Catania e Messina ».

D. P. regionale 5 marzo 1954, n. 41-A (*Gazz. Uff. n. 106 suppl. del 1955*): Approvazione dello statuto per il corso di laurea in lingua e letteratura straniera presso l'Università di Catania.

Legge regionale 18 marzo 1954, n. 6 (*Gazz. Uff. n. 227 suppl.*): Provvedimenti a favore dell'Osservatorio astronomico dell'Università degli studi di Palermo.

Legge regionale 3 aprile 1954, n. 7 (*Gazz. Uff. n. 227 suppl.*): Istituzione di un posto di professore di ruolo di diritto minerario presso l'Università degli studi di Palermo.

Legge regionale 3 aprile 1954, n. 8 (*Gazz. Uff. n. 227 suppl.*): Contributo annuo di funzionamento a favore della Facoltà di architettura dell'Università degli studi di Palermo (3 milioni).

Legge regionale 2 agosto 1954, n. 30 (*Gazz. Uff. n. 106 suppl. del 1955*): Fondazione « Mario Gatto » in Caltanissetta annessa all'Istituto tecnico industriale ad indirizzo minerario « Sebastiano Mottura ». — È istituita la fondazione « Mario Gatto », per il cui impianto è autorizzata una spesa di lire 135.000.000. Si prevede un contributo annuo di almeno lire 5.000.000 per il funzionamento della fondazione.

Legge regionale 2 agosto 1954, n. 34 (*Gazz. Uff. n. 106 suppl. del 1955*): Istituzione di un posto di professore di ruolo di clinica otorinolaringoiatrica presso l'Università degli studi di Palermo. — Il relativo posto di ruolo convenzionato con la Regione è stato istituito con d. P. R. 22 gennaio 1955, n. 35.

Legge regionale 26 novembre 1954, n. 39 (*Gazz. Uff. n. 106 suppl. del 1955*): Istituzione di una cattedra di clinica ortopedica di ruolo presso l'Università di Catania. — Il relativo posto di ruolo convenzionato con la Regione è stato istituito con d. P. R. 27 gennaio 1955, n. 19.

Legge regionale 26 novembre 1954, n. 40 (*Gazz. Uff. n. 106 suppl. del 1955*): Proroga della validità delle graduatorie dei concorsi di cui alla legge regionale 5 marzo 1951, n. 24. — Il termine di validità della graduatoria dei concorsi regionali per posti di direttore didattico e di insegnante elementare è prorogato al 15 ottobre 1954.

Legge regionale 27 novembre 1954, n. 41 (*Gazz. Uff. n. 106 suppl. del 1955*): Istituzione di una cattedra di ruolo di radiologia medica presso l'Università degli studi di Palermo. — Il relativo posto di ruolo convenzionato con la Regione è stato istituito con d. P. R. 8 marzo 1957, n. 100.

Legge regionale 27 novembre 1954, n. 42 (*Gazz. Uff. n. 106 suppl. del 1955*): Istituzione di una scuola d'arte per la lavorazione del legno e della ceramica e lo studio del disegno e di nozioni delle arti figurative in Grammichele.

D. l. P. regionale 4 dicembre 1954, n. 10 (*Gazz. Uff. n. 106 suppl. del 1955*): Determinazione del contributo annuo a favore della Facoltà di economia e commercio della Università degli studi di Messina (25 milioni).

Legge regionale 23 dicembre 1954, n. 48 (*Gazz. Uff. n. 106 suppl. del 1955*): Contributi per incrementare la costruzione di edifici destinati ad asili infantili o ad asili nido.

Legge regionale 23 dicembre 1954, n. 49 (*Gazz. Uff. n. 106 suppl. del 1955*): Norme per l'espletamento dei concorsi regionali per posti di insegnante elementare. — I concorsi, per titoli ed esami, sono banditi ogni biennio e si effettuano presso la sede di ogni Provveditorato. La legge detta precise norme per

la formazione delle commissioni giudicatrici; queste hanno anche il compito di formare le graduatorie di merito in cui vengono inclusi, in numero non superiore ai posti messi a concorso, i candidati che abbiano riportato una complessiva votazione non inferiore a 105/175 ed in ciascuna delle due prove, scritta e orale, un punteggio non inferiore a 30/50. I Provveditorati provvedono alla nomina dei vincitori che iniziano la carriera con il grado 12° di gruppo *B*. — Modificata, per quanto concerne la composizione delle commissioni giudicatrici, con *legge regionale 22 dicembre 1955, n. 43* (*Gazz. Uff. n. 175 suppl. del 1956*).

Legge regionale 29 gennaio 1955, n. 7 (*Gazz Uff. n. 248 suppl.*): Soppressione dei ruoli speciali transitori degli insegnanti delle scuole elementari. — La soppressione è prevista a decorrere dal 1° ottobre 1955. Sono dettate anche alcune norme per la sistemazione degli insegnanti già facenti parte dei ruoli speciali transitori o inclusi nelle rispettive graduatorie provinciali in attesa di essere assunti in ruolo.

D. P. regionale 14 febbraio 1955, n. 3 (*Gazz. Uff. n. 248 suppl.*): Approvazione del regolamento statuto della scuola per l'arte della ceramica in Santo Stefano di Camastra.

Legge regionale 21 marzo 1955, n. 18 (*Gazz. Uff. n. 248 suppl.*): Istituzione di premi turistici al merito scolastico e della bontà a favore della gioventù studiosa.

Legge regionale 28 marzo 1955, n. 20 (*Gazz. Uff. n. 248 suppl.*): Istituzione della Facoltà di magistero presso l'Università di Palermo.

Legge regionale 1° aprile 1955, n. 21 (*Gazz. Uff. n. 248 suppl.*): Ordinamento dei Patronati scolastici nella Regione siciliana. — La legge prevede che in ogni comune della Regione funzioni un patronato scolastico avente il compito di provvedere all'assistenza degli alunni bisognosi delle scuole pubbliche materne ed elementari nonché di quelle professionali; detta anche alcune norme riguardanti l'ordinamento dei predetti patronati.

Leggi regionali 4 aprile 1955, nn. 26, 27, 29 e *32* (*Gazz. Uff. n. 248 suppl.*): Istituzione di cattedre di semeiotica (Catania) e genetica medica, clinica delle malattie tropicali e subtropicali e clinica odontoiatrica (Palermo). — La cattedra di genetica medica è sostituita con quella di puericultura con *legge regionale 27 marzo 1956, n. 18* (*Gazz. Uff. n. 295 suppl*). — I relativi posti di ruolo convenzionati con la Regione sono stati istituiti con i seguenti dd. P. R.: semeiotica, 27 agosto 1955, n. 976; clinica odontoiatrica, 9 novembre 1955, n. 1292; genetica medica, 18 novembre 1955, n. 1404; puericultura, 28 giugno 1956, n. 756.

Legge regionale 4 aprile 1955, n. 28 (*Gazz. Uff. n. 248 suppl.*): Istituzione di un posto di professore di ruolo di lingua e letteratura russa presso l'Università degli studi di Palermo.

Legge regionale 4 aprile 1955, n. 30 (*Gazz. Uff. n. 248 suppl.*): Istituzione di un posto di aiuto e uno di assistente presso la cattedra di medicina del lavoro della Facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università degli studi di Palermo. — I relativi posti di ruolo convenzionati con la Regione sono stati istituiti con d. P. R. 3 ottobre 1957, n. 1211.

Legge regionale 4 aprile 1955, n. 31 (*Gazz. Uff. n. 248 suppl.*): Istituzione di un posto di professore di ruolo di idrologia medica presso l'Università degli studi di Messina.

Legge regionale 4 aprile 1955, n. 33 (*Gazz. Uff. n. 248 suppl.*): Istituzione, in Catania, di una scuola magistrale ortofrenica.

Legge regionale 6 maggio 1955, n. 40 (*Gazz. Uff. n. 248 suppl.*): Istituzione di un ruolo di insegnanti elementari in soprannumero. — Presso ogni Provveditorato agli studi della Regione è istituito un ruolo di maestri in soprannumero, il numero dei posti del quale è pari al decimo dei posti del ruolo organico in ogni provincia. — La legge è impugnata dal Commissario dello Stato, il quale successivamente rinunzia all'impugnativa proposta. — L'art. 8 viene rettificato con *legge regionale 25 gennaio 1957, n. 4* (*Gazz. Uff. n. 280 suppl.*).

D. P. regionale 29 agosto 1955, n. 7 (*Gazz. Uff. n. 175 suppl. del 1956*): Approvazione dello statuto della Fondazione « Mario Gatto » in Caltanissetta.

Legge regionale 4 aprile 1956, n. 24 (*Gazz. Uff. n. 295 suppl.*): Sovvenzione agli istituti scientifici universitari siciliani per il pagamento dei diritti doganali relativi alla importazione di apparecchiature scientifiche.

Legge regionale 22 giugno 1956, n. 34 (*Gazz. Uff. n. 295 suppl.*): Sistemazione definitiva nei ruoli organici degli insegnanti elementari aventi i requisiti di mutilati, invalidi di guerra ed assimilati, invalidi civili per fatti di guerra ed invalidi per servizio.

Legge regionale 22 giugno 1956, n. 35 (*Gazz. Uff. n. 295 suppl.*): Norme per il finanziamento di posti di professore e di assistente universitario.

Legge regionale 22 giugno 1956, n. 36 (*Gazz. Uff. n. 295 suppl.*): Borsa di studio « Prof. Luca Pignato ».

Legge regionale 25 gennaio 1957, n. 3 (*Gazz. Uff. n. 280 suppl.*): Borsa di studio prof. Francesco Guglielmini.

Legge regionale 26 gennaio 1957, n. 5 (*Gazz. Uff. n. 280 suppl.*): Provvedimenti a favore dell'Istituto di clinica di malattie tropicali.

Legge regionale 28 gennaio 1957, n. 6 (*Gazz. Uff. n. 280 suppl.*): Conferimento dei posti di ruolo degli insegnanti elementari, vacanti per effetto dell'esodo volontario (legge dello Stato 27 febbraio 1955, n. 53) e dei posti del ruolo in soprannumero vacanti all'inizio degli anni scolastici 1956-57, 1957-58, 1958-59.

Legge regionale 31 gennaio 1957, n. 10 (*Gazz. Uff. n. 280 suppl.*): Istituzione di una Scuola regionale d'arte femminile per la lavorazione del bianco.

Legge regionale 23 aprile 1957, n. 25 (*Gazz. Uff. n. 280 suppl.*): Conferimento incarico nelle scuole sussidiarie e popolari.

Legge regionale 13 maggio 1957, n. 26 (*Gazz. Uff. n. 280 suppl.*): Aumento del quinto dei posti messi a concorso con decreto dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione 20 gennaio 1955, n. 117 (in seguito alla legge regionale 23 dicembre 1954, n. 49).

Legge regionale 21 giugno 1957, n. 33 (*Gazz. Uff. n. 280 suppl.*): Disciplina dei trasferimenti e delle assegnazioni provvisorie di sede dei maestri elementari nella Regione siciliana. — Stabilisce che una commissione, nominata dal Provveditore agli studi, esamina le domande per i trasferimenti, che vengono effettuati in base ad una graduatoria; dispone inoltre che i trasferimenti suppletivi tra provincia e provincia e fra la Sicilia e le altre regioni avvengono secondo il criterio della compensazione. Una serie di norme regola le assegnazioni provvisorie, che si effettuano in base ad un'ordinanza assessoriale e secondo una graduatoria compilata dai Provveditori agli studi. — La legge, approvata il 2 maggio 1957, in data 8 maggio 1957 è impugnata per incostituzionalità dal Commissario dello Stato. Nelle more del giudizio costituzionale viene regolarmente promulgata e pubblicata, il 22 giugno 1957, ai sensi del secondo comma dell'art. 29 dello Statuto regionale. Con *sentenza n. 1* del *14 gennaio 1958* (*Gazz. Uff. 21*) la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale della legge in relazione all'art. 14, lettera *q*, e all'art. 43 dello Statuto regionale.

Legge regionale 24 giugno 1957, n. 36 (*Gazz. Uff. n. 280 suppl.*): Borse di studio premio « Papas Gaetano Petrotta ».

Legge regionale 9 novembre 1957, n. 59 (*Gazz. Uff. n. 146 suppl. del 1958*): Finanziamenti integrativi al programma di edifici scolastici previsto dalla legge regionale 16 gennaio 1951, n. 5. — È autorizzata la spesa di 6 miliardi in ragione di un miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1957-58 al 1962-63.

Sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 1° aprile 1958. — Dichiara che spetta allo Stato il riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Borse di studio Francesco Capizzi Petruzzella fu Giuseppe » trattandosi di ente il cui campo di attività trascende l'ambito del territorio regionale.

Legge regionale 5 aprile 1958, n. 8 (*Gazz. Uff. n. 244 suppl.*): Provvedimenti per l'Istituto tecnico agrario di Caltagirone.

cc) Lavoro.

D. l. P. regionale 2 ottobre 1954, n. 13 (Gazz. Uff. n. 248 suppl. del 1955): Norme per la determinazione dei compiti degli ispettori ai lavori, previsti dall'art. 27 della legge regionale 2 agosto 1954, n. 32.

Legge regionale 27 dicembre 1954, n. 51 (Gazz. Uff. n. 106 suppl. del 1955): Norme per la disciplina del lavoro di facchinaggio negli scali ferroviari della Regione siciliana.

Sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 17 gennaio 1957. — Dichiara la competenza della Regione siciliana a provvedere alla nomina dei componenti delle Commissioni provinciali di collocamento nell'ambito del territorio della Regione stessa.

Legge regionale 23 gennaio 1957, n. 2 (Gazz. Uff. n. 280 suppl.): Modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati. — Dispone che l'Assessore al lavoro, previdenza ed assistenza sociale eserciti le funzioni esecutive ed amministrative anche in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati, regolata dalla legge dello Stato 29 aprile 1949, n. 264. L'Assessore emette tutti i provvedimenti connessi ai pareri espressi dalla Commissione regionale per l'avviamento al lavoro; determina le modalità di raggruppamento dei lavoratori non qualificati; nomina le Commissioni provinciali e promuove la nomina della Commissione per il collocamento di cui all'art. 26 della legge citata, alla quale Commissione sono demandati compiti più vasti di quelli originari. Il Presidente della Regione valuta la necessità di organizzare il servizio di collocamento con carattere interprovinciale o regionale. — La legge, approvata il 5 ottobre 1956, viene impugnata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Commissario dello Stato davanti alla Corte costituzionale in data 10 ottobre 1956. Nelle more del giudizio costituzionale la legge è promulgata e pubblicata ai sensi del secondo comma dell'art. 29 dello Statuto. — La Corte costituzionale con *sentenza n. 38* del *27 febbraio 1957* (comunicata alle Camere il *12 marzo 1957*) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, secondo, terzo e quarto comma della legge regionale, in quanto tale articolo è fondato sul presupposto erroneo che nella materia in esso regolata siano tuttora in vigore le disposizioni contenute nella legge del 1949, mentre invece tali norme sono state abrogate dalla legge 16 maggio 1956, n. 562 (art. 21), che ha stabilito un diverso ordinamento della situazione giuridica ed economica dei collocatori e coadiutori comunali. — L'art. 7 è stato rettificato con *legge regionale 20 luglio 1957, n. 41 (Gazz. Uff. n. 146 suppl. del 1958)*.

Legge regionale 5 agosto 1957, n. 50 (Gazz. Uff. n. 146 suppl. del 1958): Provvidenze per lo sviluppo e l'incremento delle ricerche di fisica nucleare pura ed applicata in Sicilia.

dd) Marina mercantile e pesca.

Legge regionale 27 gennaio 1955, n. 1 (Gazz. Uff. n. 248 suppl.): Provvedimenti a favore di armatori o proprietari di unità da pesca e da traffico sinistrati da tempesta.

Legge regionale 29 luglio 1957, n. 45 (Gazz. Uff. n.146 suppl. del 1958): Istituzione del Consiglio regionale della pesca e delle attività marinare.

Legge regionale 21 ottobre 1957, n. 57 (Gazz. Uff. n. 146 del 1958): Provvidenze a favore delle aziende esercenti la piccola pesca.

Legge regionale 23 aprile 1958, n. 13 (Gazz. Uff. n. 244 suppl.): Proroga delle agevolazioni contenute nella legge regionale 26 gennaio 1953, n. 1, recante provvedimenti per lo sviluppo delle attività armatoriali nella Regione. — La Corte costituzionale, con *sentenza n. 76* del *16 dicembre 1958 (Gazz. Uff. n. 316)* ne dichiara l'illegittimità costituzionale.

ee) Mostre e fiere.

Legge regionale 14 dicembre 1953, n. 68 (Gazz. Uff. n. 60 suppl. del 1954): Aggiunte e modifiche al decreto legislativo presidenziale 15 novembre 1949, n. 24, ratificato con legge 25 febbraio 1950, n. 8, concernente contributi in favore di mostre e fiere siciliane e di convegni per l'esame e lo studio dei problemi economici regionali.

Legge regionale 28 gennaio 1957, n. 9 (Gazz. Uff. n. 280 suppl.): Modifiche alla legge regionale n. 68 del 14 dicembre 1953, concernente contributi in favore di mostre e fiere siciliane e di convegni per l'esame e lo studio di problemi economici regionali.

ff) Opere pubbliche, strade e piani regolatori (v. pure le disposizioni sub *u* e *ii*).

D. P. regionale 5 giugno 1953, n. 5 (Gazz. Uff. n. 106 suppl. del 1955): Regolamento per la esecuzione della legge regionale 28 dicembre 1948, n. 50, concernente la revisione dei prezzi contrattuali per i lavori di competenza della Regione e degli Enti pubblici locali.

Legge regionale 11 luglio 1953, n. *39 (Gazz. Uff. n. 60 suppl. del 1954)*: Provvedimenti per il completamento dei programmi di opere pubbliche regionali. — È autorizzata una spesa ulteriore di lire 3.000.000.000 per l'attuazione dei programmi previsti da varie leggi precedenti, in favore di settori particolari: edilizia scolastica, istituzioni di unità ospedaliere circoscrizionali e di posti di assistenza sanitaria e sociale, strade turistiche.

Legge regionale 11 luglio 1953, n. *40 (Gazz. Uff. n. 60 suppl. del 1954)*: Provvedimenti per la viabilità interna dei Comuni. — È autorizzata una spesa di lire 3.000.000.000 per la costruzione e sistemazione di strade interne dei comuni e per la esecuzione di opere di fognatura e di altri servizi del sottosuolo.

Legge regionale 25 giugno 1954, n. 13 (Gazz. Uff. n. 106 suppl. del 1955): Approvazione del piano di risanamento del rione San Berillo in Catania. — Le norme di attuazione sono state approvate con *d. P. regionale 2 marzo 1955, n. 1 (Gazz. Uff. n. 248 suppl.)*.

Legge regionale 2 agosto 1954, n. 31 (Gazz. Uff. n. 106 suppl. del 1955): Autorizzazione della spesa di lire 2.000.000.000 per la esecuzione di opere relative alla viabilità interna dei Comuni.

Legge regionale 2 agosto 1954, n. 32 (Gazz. Uff. n. 106 suppl. del 1955): Norme per l'acceleramento dell'esecuzione e dei pagamenti delle opere pubbliche di competenza della Regione nonché degli Enti locali. — Il Governo regionale è autorizzato ad eseguire opere pubbliche anche di competenza degli enti locali, purché siano d'interesse regionale. Per la progettazione e la direzione di tali opere l'Assessorato dei lavori pubblici può servirsi, oltre che dei propri uffici o di quelli di altri enti, anche di privati professionisti. — Sono dettate le norme relative alle modalità per le forniture dei materiali, all'espressione del parere tecnico da parte degli appositi organi, ai casi in cui i lavori possono essere condotti in economia o mediante appalto a trattativa privata, alle modalità per il pagamento degli stati di avanzamento o per le anticipazioni e le garanzie degli appalti, alle modalità per la revisione dei prezzi contrattuali.

Legge regionale 4 dicembre 1954, n. 43 (Gazz. Uff. n. 106 suppl. del 1955): Provvidenze in favore delle città della Regione con popolazione superiore a 150.000 abitanti. — Si autorizza il Governo regionale a concedere ai comuni della Regione, con popolazione superiore a 150.000 abitanti, contributi per le più urgenti opere relative alle condutture nel sottosuolo. Per una prima applicazione della legge, a favore della città di Palermo è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi ripartita in cinque esercizi finanziari a partire da quello 1954-55, nonché la concessione di lire 200.000.000 per l'elaborazione di un piano regolatore generale urbanistico.

Legge regionale 27 gennaio 1955, n. 2 (Gazz. Uff. n. 248 suppl.): Autorizzazione al Governo regionale ad eseguire indagini geologiche e geofisiche per accertare la possibilità di effettuare, attraverso un ponte sospeso, il collegamento fra la Sicilia e la Calabria.

Legge regionale 12 febbraio 1955, n. 12 (Gazz. Uff. 248 suppl.): Impiego del fondo di solidarietà nazionale. — Il fondo di lire 45.000.000.000 è destinato ad opere di viabilità (lire 23.000.000.000), di edilizia popolare (lire 9.000.000.000), di rimboschimento (lire 4.000.000.000), a nuove costruzioni alberghiere e di villaggi turistici (lire 2.000.000.000), alla costruzione ed attrezzatura di centrali idroelettriche (lire 2.000.000.000) ed al completamento ed all'integrazione di altre opere pubbliche (lire 5.000.000.000).

Legge regionale 4 aprile 1955, n. 25 (Gazz. Uff. n. 248 suppl.): Norme di finanziamento della legge regionale 4 dicembre 1954, n. 43. — La legge prevede che, in applicazione dell'art. 1 della legge regionale 4 dicembre 1954, n. 43, è autorizzata in favore delle città di Catania e di Messina la spesa complessiva di lire 4.000.000.000, distribuita negli esercizi compresi tra gli anni finanziari 1954-55 e 1959-60.

Legge regionale 27 gennaio 1956, n. 4 (Gazz. Uff. n. 295 suppl.): Ratifica del d. l. P. 7 agosto 1952, n. 15, concernente la progettazione di opere di competenza degli enti locali.

Legge regionale 17 febbraio 1956, n. 10 (Gazz. Uff. n. 295 suppl.): Provvedimenti per assicurare la continuità della esecuzione delle opere pubbliche regionali durante il periodo invernale e modifiche alla legge 2 agosto 1954, n. 32.

Legge regionale 18 febbraio 1956, n. 12 (Gazz. Uff. n. 295): Provvedimenti per il piano regolatore di Palermo e per il piano territoriale di coordinamento. — Dispone che il piano regolatore e particolareggiato delle opere di risanamento igienico ed edilizio della città di Palermo, disposto con legge regionale 4 dicembre 1954, n. 43 (v. retro), sarà elaborato dall'Amministrazione comunale di Palermo, unitamente al piano territoriale di coordinamento comprendente i territori di Altofonte, Bagheria, Belmonte Mezzagno, Capaci, Carini, Casteldaccia, Cinisi, Ficarazzi, Piana degli Albanesi, Santa Flavia, Terrasini, Torretta, Villabate (di alcuni per l'intero territorio ed altri parzialmente). Prevede inoltre che, nei limiti della spesa autorizzata con l'art. 3 della legge regionale n. 43 citata, l'Assessore per i lavori pubblici conceda al comune di Palermo anticipazioni d'importo non superiori a lire 20.000.000 ciascuna, e che le spese da sostenersi per la compilazione del piano territoriale di coordinamento gravino sul fondo stanziato con l'art. 3 della legge regionale citata. Per la presentazione dei piani il termine è prorogato al 31 gennaio 1957, e gli stessi piani saranno approvati e resi esecutivi con decreto del Presidente della Regione.

Legge regionale 18 febbraio 1956, n. 13 (Gazz. Uff. n. 295 suppl.): Provvedimenti per il completamento e la integrazione di programmi regionali di opere pubbliche. — È autorizzata la spesa ripartita di lire 5.000.000.000 per il completamento e l'integrazione di programmi di opere pubbliche già avviati e per la esecuzione di quelle opere pubbliche che comportano un maggior impiego di manodopera.

Legge regionale 13 ottobre 1956, n. 53 (Gazz. Uff. n. 131 suppl. del 1957): Modifiche alle norme per la revisione dei prezzi contrattuali.

Legge regionale 31 gennaio 1957, n. 11 (Gazz Uff. n. 280 suppl.): Modifica dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge 2 agosto 1954, n. 32, concernente compensi ai liberi professionisti.

Legge regionale 2 marzo 1957, n. 22 (Gazz. Uff. n. 280 suppl.): Agevolazioni fiscali per la costruzione della strada di grande comunicazione Palermo-Catania.

Legge regionale 14 giugno 1957, n. 32 (Gazz. Uff. n. 280 suppl.): Norme sulle opere stradali. — Fissa i criteri in base ai quali le strade possono essere classificate come regionali e stabilisce che tale classificazione è disposta con de-

creto del Presidente della Regione. Sono considerate opere stradali, oltre ai lavori relativi al corso stradale vero e proprio ed al piano viabile, anche tutti i lavori e gli impianti intesi a rendere agevole, regolare e sicuro il traffico.

Legge regionale 20 settembre 1957, n. 53 (Gazz. Uff. n. 146 suppl. del 1958): Modifiche alla legge regionale 2 agosto 1954, n. 32. — La Corte costituzionale con *sentenza n. 35* del *22 aprile 1958* (*Gazz. Uff. n. 135*) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8.

Legge regionale 1° febbraio 1958, n. 3 (Gazz. Uff. n. 244 suppl.): Autorizzazione di spesa per la viabilità interna (6 miliardi).

Legge regionale 18 aprile 1958, n. 12 (Gazz. Uff. n. 244 suppl.): Impiego del fondo di solidarietà nazionale relativo agli anni finanziari dal 1955-56 al 1959-60. — Il fondo di lire 75.000.000.000 è ripartito fra le seguenti categorie di opere: 1°) viabilità esterna; 2°) completamento ed integrazione di programmi regionali di opere pubbliche; 3°) complessi di opere per i servizi generali di nuclei di edilizia popolare di nuova organizzazione; 4°) porti pescherecci; 5°) opere pubbliche di bonifica; 6°) opere irrigue; 7°) opere di rimboschimento; 8°) opere d'interesse turistico; 9°) zone industriali, impianti ed attrezzature per la trasformazione, conservazione e valorizzazione dei prodotti dell'agricoltura, sistemazione e attrezzature di porti, punti e depositi franchi, ricerca scientifica e specializzazione tecnica; 10°) incremento della produzione di energia elettrica; 11°) potenziamento delle Università siciliane. — Sono dettate norme per la formulazione del programma delle opere da eseguire e per la sua pratica attuazione; è regolato il pagamento delle indennità per le espropriazioni effettuate in base alla legge e sono previste norme circa le esenzioni fiscali a favore delle varie categorie di opere e di impianti e delle relative operazioni finanziarie.

gg) Ordinamento, amministrazione e personale (v. pure le disposizioni sub *u*).

Legge regionale 11 luglio 1953, n. 41 (Gazz. Uff. n. 60 suppl. del 1954): Modificazioni alla tabella « C » allegata alla legge regionale 13 maggio 1953, n. 34 (concernente i ruoli organici dell'Amministrazione regionale).

Legge regionale 18 luglio 1953, n. 42 (Gazz. Uff. n. 60 suppl. del 1954): Ratifica del decreto legislativo presidenziale 7 agosto 1952, n. 14, concernente: Compensi a favore dei componenti di Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi, comunque denominati, istituiti presso l'Amministrazione regionale.

Legge regionale 30 ottobre 1953, n. 53 (Gazz. Uff. n. 60 suppl. del 1954): Ratifica del decreto legislativo presidenziale 31 ottobre 1952, n. 32, concernente: « Pagamento delle spese della Regione mediante accreditamento in conto corrente postale o con commutazione in vaglia bancari ».

Legge regionale 30 novembre 1953, n. 57 (Gazz. Uff. n. 60 suppl. del 1954): Elevazione del limite originario per l'emissione degli ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati.

Legge regionale 30 novembre 1953, n. 59 (Gazz. Uff. n. 60 suppl. del 1954): Istituzione in Roma di un Ufficio della Regione siciliana. — L'Ufficio espleta funzioni di segreteria e di assistenza amministrativa ed assicura a tutti i parlamentari un servizio di documentazione ed informazione sull'attività della Regione siciliana e sui problemi che la interessano.

Legge regionale 26 febbraio 1954, n. 2 (Gazz. Uff. n. 227 suppl.): Costruzione di edifici da destinare agli uffici dipendenti dall'Assessorato per l'agricoltura e le foreste nei capoluoghi di provincia.

Legge regionale 18 marzo 1954, n. 5 (Gazz. Uff. n. 227 suppl.): Liquidazione delle competenze al personale della Regione siciliana con il sistema meccanografico.

Legge regionale 2 luglio 1954, n. 16 (Gazz. Uff. n. 106 suppl. del 1955): Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 30 (concernente istituzione di ruoli speciali transitori per gli insegnanti elementari della Regione siciliana).

Legge regionale 2 agosto 1954, n. 33 (*Gazz. Uff. n. 106 suppl. del 1955*): Norme per la contabilità generale dell'Amministrazione regionale.

Legge regionale 2 agosto 1954, n. 35 (*Gazz. Uff. n. 106 suppl. del 1955*): Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1953, n. 34, sui ruoli organici della Amministrazione regionale.

Legge regionale 2 aprile 1955, n. 22 (*Gazz. Uff. n. 248 suppl.*): Concessioni delle agevolazioni ferroviarie al personale dell'Amministrazione regionale.

Legge regionale 21 aprile 1955, n. 37 (*Gazz. Uff. n. 248 suppl.*): Trattamento economico del personale dell'Amministrazione centrale della Regione. — Prevede l'istituzione di un fondo speciale per la corresponsione delle indennità previste dalla legge regionale 13 maggio 1953, n. 34. In una tabella allegata sono fissate le misure di una indennità non pensionabile né sequestrabile da corrispondersi al personale in servizio nell'Amministrazione ed ai componenti ed al personale del Consiglio di giustizia amministrativa e delle Sezioni della Corte dei conti. Con altra tabella si fissa la misura dell'indennità giornaliera per il personale salariato, giornaliero, cottimista o comunque denominato. La legge viene impugnata dal Commissario dello Stato, il quale però, con atto del 18 aprile 1955, dichiara di rinunciare all'impugnativa proposta.

Legge regionale 30 gennaio 1956, n. 7 (*Gazz. Uff. n. 295 suppl.*): Modifiche alla legge 8 agosto 1948, n. 49, sulle attribuzioni dell'Assessorato per il turismo e lo spettacolo.

Legge regionale 30 gennaio 1956, n. 8 (*Gazz. Uff. n. 295 suppl.*): Indennità mensile e rimborso spese per missioni al Presidente della Regione e agli Assessori.

Legge regionale 23 aprile 1956, n. 30 (*Gazz. Uff. n. 295 suppl.*): Istituzione del Consiglio regionale per il turismo, lo spettacolo e lo sport. — Fissa le attribuzioni e la composizione del Consiglio e prevede che nel suo seno siano istituite tre Commissioni incaricate di trattare argomenti specifici.

Legge regionale 23 aprile 1956, n. 31 (*Gazz. Uff. n. 295 suppl.*): Norme sulla delega di firma a funzionari preposti alla direzione di uffici centrali dell'Amministrazione regionale.

Legge regionale 13 settembre 1956, n. 47 (*Gazz. Uff. n. 131 suppl. del 1957*): Fondo sovvenzioni e prestiti per i dipendenti regionali. — Prevede una serie di norme che disciplinano la concessione agli impiegati e salariati dipendenti dalla Regione di sovvenzioni e di prestiti da estinguersi mediante cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti al netto e per periodi di cinque o dieci anni. Indica gli istituti ammessi a concedere i prestiti, garantiti dall'Amministrazione regionale. Detta norme per la liquidazione degli interessi, l'estinzione anticipata o il rinnovo dei prestiti ed il recupero da parte dell'Amministrazione dei crediti derivanti dalla prestata garanzia.

La legge, approvata il 6 luglio 1956, viene impugnata dal Presidente del Consiglio dei Ministri avanti la Corte costituzionale in data 21 luglio 1956. Nelle more del giudizio la legge è promulgata e pubblicata ai sensi del secondo comma dell'art. 29 dello Statuto siciliano. Con *sentenza n. 38* del *27 febbraio 1957* (comunicata alle Camere il *12 marzo 1957*) la Corte costituzionale, respinta l'eccezione d'incompetenza sollevata dalla difesa della Regione, dichiara la inammissibilità del ricorso.

Legge regionale 31 gennaio 1957, n. 12 (*Gazz. Uff. n. 280 suppl.*): Istituzione del ruolo del personale ausiliario per la conduzione degli autoveicoli dell'Amministrazione regionale.

Legge regionale 7 maggio 1958, n. 14 (*Gazz. Uff. n. 244 suppl.*): Norme sul personale della Regione. — Determina i coefficienti di stipendio per il personale regionale in conformità a quanto stabilito negli articoli 73, 77, 80 e 82 e nella tabella allegata al d. P. R. 11 gennaio 1956, n. 19; dichiara estensibili al personale regionale le norme contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, con-

cernenti lo stato giudirico ed economico del personale statale; prevede il collocamento in appositi ruoli speciali del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione centrale della Regione.

Legge regionale 12 maggio 1958, n. 17 (Gazz. Uff. n. 244 suppl.): Ampliamento dei ruoli organici dell'assessorato per l'agricoltura e le foreste.

hh) Porti (v. pure le disposizioni sub *ff*).

D. P. regionale 10 novembre 1953, n. 270-A (Gazz. Uff. n. 227 suppl. del 1954): Costituzione dell'Ente autonomo portuale di Messina (E. A. P. M.) con sede in Messina.

ii) Sanità.

D. P. regionale 3 marzo 1953, n. 28-A (Gazz. Uff. n. 295 suppl. del 1956): Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di ampliamento dell'Ospedale civico V. E. II di Catania.

Legge regionale 7 agosto 1953, n. 47 (Gazz. Uff. n. 60 suppl. del 1954): Liquidazione delle spedalità in favore delle Amministrazioni ospedaliere. — Modificata con *legge regionale 8 luglio 1957 (Gazz. Uff. n. 146 suppl. del 1958).*

Legge regionale 12 febbraio 1955, n. 13 (Gazz. Uff. n. 248 suppl.): Concessione di contributi per il miglioramento, l'ampliamento, il restauro e per l'attrezzatura dei mattatoi comunali.

Legge regionale 19 febbraio 1955, n. 16 (Gazz. Uff. n. 248 suppl.): Contributi per i servizi igienico-sanitari e per i servizi pubblici obbligatori dei Comuni delle isole minori comprese nel territorio della Regione.

Legge regionale 26 aprile 1955, n. 38 (Gazz. Uff. n. 248 suppl.): Estensione al personale dei Laboratori provinciali di igiene e profilassi della Sicilia delle norme della legge 28 novembre 1952, n. 54, della Regione siciliana.

Legge regionale 26 gennaio 1956, n. 2 (Gazz. Uff. n. 295 suppl.): Ulteriore finanziamento per l'attuazione del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 6 giugno 1949, n. 13 (concernente istituzione di posti di assistenza sanitaria e sociale).

Legge regionale 27 marzo 1956, n. 19 (Gazz. Uff. n. 295 suppl.): Ulteriore finanziamento per l'attuazione della legge regionale 5 luglio 1949, n. 23, concernente le unità ospedaliere circoscrizionali.

Legge regionale 4 aprile 1956, n. 25 (Gazz. Uff. n. 295 suppl.): Norme per la sistemazione definitiva degli ufficiali sanitari liberi esercenti con incarico provvisorio. — Modificata con *legge regionale 23 aprile 1956, n. 28 (Gazz. Uff. n. 295 suppl.).*

Legge regionale 13 maggio 1957, n. 28 (Gazz. Uff. n. 280 suppl.): Contributi a favore dei Consorzi provinciali antitubercolari.

Legge regionale 29 luglio 1957, n. 47 (Gazz. Uff. n. 146 suppl. del 1958): Istituzione di un Centro regionale di profilassi visiva.

ll) Sport.

Legge regionale 28 dicembre 1953, n. 72 (Gazz. Uff. n. 60 suppl. del 1954): Provvedimenti in favore delle attività sportive. — Istituisce presso l'Assessorato regionale del turismo un fondo speciale destinato al potenziamento delle attività sportive calcistiche isolane.

Legge regionale 12 febbraio 1955, n. 14 (Gazz. Uff. n. 248 suppl.): Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1951, n. 35, recante provvidenze per l'incremento dello sport.

D. P. regionale 23 febbraio 1955, n. 2 (Gazz. Uff. n. 248 suppl.): Disciplina per la richiesta e la erogazione dei contributi previsti dalla legge regionale 28 dicembre 1953, n. 72.

Legge regionale 20 aprile 1956, n. 27 (Gazz. Uff. n. 295 suppl.): Provvedimenti per l'incremento dello sport. — Autorizza il Governo della Regione ad assumere oneri finanziari per la costruzione, l'ampliamento, l'adattamento, il restauro e le modifiche di impianti sportivi e loro accessori. Per la realizzazione di tali finalità l'Amministrazione può provvedere direttamente o mediante l'erogazione di contributi. Le iniziative dirette regionali sono prese tenendo conto delle realizzazioni che il C. O. N. I. deve attuare nell'isola. — Prevede alcune norme relative alla progettazione ed esecuzione delle opere eseguite direttamente dalla Regione, alla determinazione dell'ente al quale è affidato l'esercizio degli impianti sportivi, alla scelta delle aree occorrenti per la costruzione dei nuovi impianti, all'eventuale espropriazione del suolo occorrente per la realizzazione delle opere e all'assunzione da parte della Regione dell'onere relativo. — I contributi erogati per le opere minori, alle quali la Regione provvede mediante questo sistema, possono essere concessi, entro il limite massimo del 40 % delle disponibilità per ogni esercizio finanziario, a favore di enti pubblici o di enti e società sportive regolarmente costituiti e riconosciuti da una federazione sportiva. La concessione dei contributi per impianti ed attrezzature fisse è subordinata alla sottoscrizione da parte dell'ente concessionario di un apposito disciplinare contenente l'impegno di non destinare ad altro uso le opere eseguite.

mm) Trasporti.

Legge regionale 23 dicembre 1954, n. 46 (Gazz. Uff. n. 106 suppl. del 1955): Provvidenze in favore dell'Azienda siciliana trasporti.

Legge regionale 29 gennaio 1955, n. 10 (Gazz. Uff. n. 248 suppl.): Ratifica del decreto legislativo presidenziale 19 aprile 1951, n. 21, concernente costruzione e gestione di stazioni ad uso di linee automobilistiche.

D. P. regionale 21 marzo 1955, n. 4 (Gazz. Uff. n. 248 suppl.): Regolamento per l'esecuzione del decreto legislativo presidenziale 19 aprile 1951, n. 21, sulla costruzione e gestione di stazioni ad uso di linee automobilistiche.

nn) Turismo e alberghi (v. pure le disposizioni sub *ff* e *gg*).

Legge regionale 3 agosto 1953, n. 45 (Gazz. Uff. n. 60 suppl. del 1954): Ratifica dei decreti legislativi presidenziali 11 marzo 1952, n. 6, concernente: « Provvedimenti per agevolare la costruzione, l'ampliamento e l'attrezzatura di villaggi turistici, campeggi e tendopoli » e 31 ottobre 1952, n. 31, concernente: « Modifiche al decreto legislativo presidenziale 11 marzo 1952, n. 6, concernente provvedimenti per agevolare la costruzione, l'ampliamento e l'attrezzatura di villaggi turistici, campeggi e tendopoli ».

Legge regionale 30 ottobre 1953, n. 50 (Gazz. Uff. n. 60 suppl. del 1954): Ratifica del decreto legislativo presidenziale 26 ottobre 1952, n. 29, concernente: « Istituzione in Sicilia di Uffici informazioni e di assistenza per i turisti ».

Legge regionale 30 ottobre 1953, n. 51 (Gazz. Uff. n. 60 suppl. del 1954): Ratifica del decreto legislativo presidenziale 31 ottobre 1952, n. 30, concernente: « Composizione della Commissione di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2302 ».

Legge regionale 9 aprile 1954, n. 10 (Gazz. Uff. n. 227 suppl.): Agevolazioni fiscali per l'incremento delle attrezzature turistiche, climatiche e termali della Regione. — Dette agevolazioni sono prorogate con legge regionale *12 maggio 1958, n. 16 (Gazz. Uff. n. 244 suppl.).* — La Corte costituzionale, con *sentenza n. 60* del *19 novembre 1958 (Gazz. Uff. n. 288)* dichiara l'illegittimità costituzionale della legge di proroga.

Legge regionale 28 gennaio 1955, n. 3 (Gazz. Uff. n. 248 suppl.): Provvedimenti a favore delle industrie alberghiere e turistiche. — È prevista la costi-

tuzione di un fondo di rotazione per la concessione di prestiti a favore delle industrie alberghiere e turistiche per un ammontare massimo di lire 3.000.000.000, fermo restando che il costo dei mutui non può eccedere la misura annua del 3 % e che le operazioni di prestito godono delle agevolazioni fiscali previste dalla legge regionale 18 ottobre 1954, n. 17. È prevista inoltre la concessione di contributi per opere con finalità turistiche nel limite ventennale di impegno annuo di lire 20.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1955-56 al 1959-1960. Altre norme regolano la concessione dei prestiti e dei mutui.

Legge regionale 4 febbraio 1955, n. 11 (Gazz. Uff. n. 248 suppl.): Modifica alla legge 10 febbraio 1951, n. 8, concernente: « Istituzione del fondo di solidarietà alberghiera ».

Legge regionale 18 febbraio 1955, n. 15 (Gazz. Uff. n. 248 suppl.): Provvidenze turistico-alberghiere. — Si autorizza il Governo della Regione a procedere alla costituzione di un proprio patrimonio turistico - alberghiero mediante nuove costruzioni e ad integrarlo mediante l'espropriazione o l'acquisto di immobili già destinati ad albergo. È prevista anche l'istituzione in Palermo d'una scuola alberghiera. Per la gestione del patrimonio, che può essere affidata a società alberghiere di riconosciuta idoneità tecnica e finanziaria, è autorizzata l'istituzione di due aziende autonome i cui bilanci saranno iscritti come appendici a quello della Regione. Per il raggiungimento dei predetti fini è autorizzata la spesa di lire 500.000.000.

D. P. regionale 22 novembre 1955, n. 8 (Gazz. Uff. n. 295 suppl. del 1956): Approvazione del testo coordinato delle leggi relative alla istituzione del Fondo di solidarietà alberghiera. — Coordina le disposizioni delle leggi regionali 10 febbraio 1951, n. 8, e 4 febbraio 1955, n. 11.

D. P. regionale 9 aprile 1956, n. 1 (Gazz. Uff. n. 295 suppl.): Regolamento per l'attuazione della legge regionale 28 gennaio 1955, n. 3, concernente provvedimenti a favore delle industrie alberghiere e turistiche.

Legge regionale 12 ottobre 1956, n. 51 (Gazz. Uff. n. 131 suppl. del 1957): Istituzione di uffici e mostre del turismo siciliano nel territorio nazionale.

Legge regionale 7 giugno 1957, n. 30 (Gazz. Uff. n. 280 suppl.): Provvidenze straordinarie per lo sviluppo turistico delle isole minori della Regione. — Si provvede, mediante la spesa di lire 300.000.000 ripartiti in tre esercizi, all'esecuzione di lavori pubblici per potenziare le strutture turistiche delle isole minori. È previsto inoltre uno stanziamento di lire 210.000.000, ripartiti in sette stanziamenti annui di lire 30.000.000, per la concessione di contributi non superiori al 40 % del costo di esercizio, in favore di enti pubblici e di privati che istituiscono servizi turistici verso le isole stesse.

D. l. P. regionale 14 agosto 1957, n. 2 (Gazz. Uff. n. 146 suppl. del 1958): Istituzione dell'Azienda autonoma per la gestione del patrimonio turistico alberghiero della Regione. — La legge istituisce, con sede a Palermo, l'Azienda autonoma turistico-alberghiera col compito di valorizzare e amministrare gli impianti turistici e alberghieri facenti parte del patrimonio della Regione. Gli organi dell'Azienda sono: il presidente, il vice presidente, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori, il direttore amministrativo; una serie di precise norme regola la nomina, le funzioni, la composizione, la durata, i rapporti reciproci di tali organi. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono soggette all'approvazione dell'Assessore al turismo e allo spettacolo il quale, ove ricorressero giustificati motivi, può proporre al Presidente della Regione di avvalersi della facoltà di sciogliere il Consiglio di amministrazione ed affidare l'amministrazione straordinaria ad un commissario. Sono assegnati all'Azienda, costituendone patrimonio indisponibile, i beni mobili ed immobili, le attrezzature e l'arredamento facenti parte del complesso turistico alberghiero presente e futuro della Regione. Altre norme regolano l'impostazione e le scadenze del bilancio dell'Azienda e il ricorso ad anticipazioni o mutui al fine di incrementare il patrimonio affidato all'Azienda.

Legge regionale 31 gennaio 1958, n. 2 (Gazz. Uff. n. 244 suppl.): Contributo al comune di Taormina per la costruzione di un teatro.

oo) Zootecnia.

D. P. regionale 28 novembre 1952, n. 204-A (Gazz. Uff. n. 227 suppl. del 1954): Approvazione del regolamento per l'anagrafe del bestiame nella Regione siciliana.

Legge regionale 2 maggio 1955, n. 38 (Gazz. Uff. n. 248 suppl.): Modifiche nella composizione del Consiglio di amministrazione del Deposito cavalli stalloni di Catania e concessione al medesimo di un contributo straordinario.

Legge regionale 20 febbraio 1956, n. 16 (Gazz. Uff. n. 295 suppl.): Esenzione dalla imposta sul bestiame.

SICUREZZA PUBBLICA

1. ORDINAMENTO E PERSONALE – 2. CASERME – 3. DISPOSIZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA.

Vedi pure: *Agricoltura* (Disp. gen. e varie) – *Enti locali* (Finanza ecc.: Provvedimenti ecc.) – *Esattorie* ecc. – *O. V. R. A.* – *Passaporti.*

1. ORDINAMENTO E PERSONALE (v. pure: *Amministrazione del patrimonio* ecc. – *Caccia* – *Case economiche e popolari:* Case per i dipendenti statali ecc. – *Codici:* Codice di procedura penale – *Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali* – *Forze armate* – *Giustizia militare* – *Istituti di prevenzione e di pena* – *Medaglie* ecc. – *Pensioni civili e militari* – *Roma*).

D. P. R. 21 marzo 1953, n. 738: Approvazione del regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Disegno di legge* pres. il 19 settembre 1953 dal Min. dell'interno Fanfani (C. n. **139, S. n. **306**): *Promozioni in soprannumero nei gradi di colonnello* (4) *e di tenente colonnello* (4) *nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.* — **Legge 13 luglio 1954, n. 541.**

Disegno di legge pres. il 19 settembre 1953 dal Min. dell'interno Fanfani (C. n. **140**): *Sistemazione in ruolo del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza assunto in servizio temporaneo, in possesso di particolari requisiti.* — Prevede il passaggio in ruolo degli ufficiali assunti in servizio temporaneo purché siano in possesso di titolo di studio – licenza di maturità classica e titoli equiparati – partecipino con esito favorevole ad apposito concorso avendo almeno tre anni di servizio e siano in possesso dei requisiti richiesti per il normale reclutamento ed in età non superiore ad anni 35. Ammette la domanda di cessazione dal servizio con la corresponsione di una indennità *una tantum.* — Discusso dalla Commissione Interni della Camera in sede legislativa (rel. *Marotta*) il 10 e 11 dicembre 1953. In questa ultima seduta viene nominato un Comitato ristretto con il compito di esaminare i vari emendamenti presentati. — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera in sede legislativa.

Disegno di legge* pres. il 21 settembre 1953 dal Min. dell'interno Fanfani (S. n. **41, C. n. **409**): *Misura delle indennità per i servizi a richiesta e con retribuzione previste dall'articolo 171 del Regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629.* — Tali indennità variano da un minimo di lire 200 ad un massimo di lire 1.200 giornaliere. — Approvato dalle Commissioni Interni del Senato e della Camera, rispettivamente il 19 novembre e il 18 dicembre 1953. — **Legge 27 dicembre 1953, n. 963.**

DD. Pres. Cons. Min. 23 settembre 1953 (Gazz. Uff. n. 293): Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei nelle scuole di polizia per gli esercizi 1952-53 e 1953-54 (133 unità). — Detti contingenti restano invariati nei successivi esercizi (*dd. Pres. Cons. Min. 20 giugno 1954, Gazz. Uff. n. 286; 10 febbraio 1955, Gazz. Uff. n. 113; 10 marzo 1956, Gazz. Uff. n. 179; 1° febbraio 1957, Gazz. Uff. n. 122*).

Disegno di legge* pres. il 1° ottobre 1953 dal Min. dell'interno Fanfani (C. n. **214, S. n. **1334**): *Norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.* — Integra la legge 26 gennaio 1943, n. 39, istitutiva del ruolo degli ufficiali di pubblica sicurezza. Infatti, secondo tale legge, gli ufficiali in questione quasi non hanno uno stato giuridico proprio, essendo in alcuni casi trattati come i militari, ed in altri come impiegati civili. — Il disegno riordina quindi l'intera materia.

Discusso dalla Commissione Interni della Camera (rel. *Marotta*) nelle sedute in sede legislativa del 25 maggio e 16 dicembre 1955 e del 20 gennaio 1956, unitamente alla proposta C. n. 361 (v. oltre). — Nella seduta del 25 maggio 1955, il relatore rileva che, nel frattempo, è stato approvato un nuovo stato giuridico delle Forze armate, ed è in corso di approvazione il disegno di legge sull'avanzamento. Ritiene perciò opportuno modificare anche il disegno in esame, onde tener conto delle norme più favorevoli già approvate per gli appartenenti alle altre Armi ed agli altri Corpi. Annuncia, in conseguenza, numerosi emendamenti, per l'esame dei quali chiede il rinvio della discussione. La richiesta è accolta dopo che il Sottosegretario per l'interno *Russo* ha precisato che l'approvazione della proposta C. n. 361, isolatamente considerata, non avrebbe alcun effetto, mentre esiste nel nuovo testo predisposto dal relatore un articolo che ne salvaguarda le finalità. — Il 16 dicembre successivo, il relatore illustra il proprio testo, che viene approvato con poche modifiche nella stessa seduta ed in quella successiva del 20 gennaio 1956. — In quest'ultima seduta viene ampiamente dibattuta la migliore formulazione dell'articolo sostitutivo della proposta C. n. 361, e si finisce per concedere agli ufficiali subalterni, andati a riposo al compimento del 56° anno di età (mentre con la nuova legge vi sarebbero andati a 54 anni), i quali non possano essere richiamati in servizio per avere ormai superato il 54° anno, il collocamento nella ausiliaria o nella riserva, con decorrenza dalla data di raggiungimento dei nuovi limiti di età per il collocamento in congedo. — Il disegno viene approvato dalla Commissione Interni del Senato, in sede deliberante (rel. *Zotta*), il 21 marzo 1956.

Il testo definitivo si divide in 5 titoli. — Il titolo I (disposizioni generali) precisa le funzioni e le mansioni degli ufficiali di pubblica sicurezza, la loro dipendenza gerarchica a seconda dei reparti di cui fanno parte, nonché l'estensione ad essi del codice penale militare, del regolamneto di disciplina dell'Esercito (in quanto applicabili) e delle disposizioni dell'Esercito relative alle licenze, accertamenti medico-legali, documenti matricolari, ecc. Fissa pure le attribuzioni dei questori sul piano disciplinare e la composizione e le mansioni delle Commissioni provinciali di disciplina. — Il titolo II contempla le norme sullo stato degli ufficiali. Essi sono nominati e promossi con decreto del Presidente della Repubblica, e sono suddivisi in tre « categorie »: 1°) *in servizio permanente* che comprende le seguenti « posizioni » *a*) servizio effettivo, dal quale si cessa per raggiunti limiti di servizio e di età, per infermità, per non idoneità agli uffici del grado, per applicazione delle norme sull'avanzamento, per perdita del grado a seguito di dimissioni volontarie o di autorità, per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio degli ufficiali e a domanda. I limiti di servizio e di età si raggiungono dopo 20 anni di servizio e quando si siano compiuti i 62 anni di età per il grado di maggiore generale, e, a scalare di 2 anni per grado, sino a 54 anni per gli ufficiali subalterni. Tre anni prima del raggiungimento dei predetti limiti di età, l'ufficiale con 20 anni di servizio può cessare dallo stesso a domanda; *b*) aspettativa, che può essere concessa anche a tratti successivi ma non mai per più di due anni complessivamente in un quinquennio per causa di prigionia di guerra, infermità temporanea, motivi privati; *c*) sospensione dall'impiego, che può essere disposta per motivi precauzionali, disciplinari e a seguito di condanna penale; 2°) *in congedo*, che comprende le « posizioni » di: *a*) congedo illimitato; *b*) servizio temporaneo; *c*) sospensione dalle funzioni del grado; 3°) *in congedo assoluto*. Il congedo comprende pure sotto un diverso punto di vista le « posizioni » di: *a*) ausiliaria, per cui l'ufficiale in congedo resta sempre a disposizione dello Stato e non può assumere altro impiego né ricoprire determinate cariche pubbliche, né partecipare alla direzione di enti, imprese ecc. che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione dell'interno. La durata massima dell'ausiliaria, cui è connessa una

speciale indennità, è di anni 8; *b*) riserva, con obblighi di servizio soltanto in caso in speciali esigenze dei servizi di polizia; *c*) congedo assoluto, quando l'ufficiale abbia raggiunto gli anni 70 per il grado di maggior generale e, a scalare di anni 2 per grado, l'età di 62 per gli ufficiali subalterni.

Il titolo III detta le norme disciplinari che vanno dalla sospensione dall'impiego o dalle funzioni del grado, alla perdita del grado per rimozione. Dette sanzioni sono proposte, a seguito di apposita istruttoria, dal Consiglio di disciplina, che ha il dovere di contestare gli addebiti all'ufficiale e di consentirne la difesa, ed erogate dal Ministro, che può discostarsi dal giudizio del Consiglio, in favore dell'ufficiale ed, eccezionalmente, anche a sfavore. L'ufficiale può estinguere l'azione disciplinare dimettendosi. — Il titolo IV comprende le norme sull'avanzamento che ha luogo: a scelta per i gradi di maggior generale e colonnello, a scelta o per esami per il grado di maggiore, per anzianità in tutti gli altri gradi (sempre che l'ufficiale abbia una permanenza, a seconda dei casi, da 2 a 4 anni nel grado di provenienza, abbia riportato determinate qualifiche di valutazione nel biennio precedente e, per i gradi di maggiore o colonnello, abbia frequentato i corsi speciali di aggiornamento ed esercitato un periodo effettivo di comando). Gli ufficiali dichiarati idonei dalla apposita Commissione di avanzamento sono promossi secondo l'ordine di iscrizione nei ruoli quando si verifichino delle vacanze nei gradi superiori. Particolari norme sono dettate per l'avanzamento a seguito di esame per il grado a maggiore. L'avanzamento per meriti eccezionali è proposto dai superiori dell'ufficiale prescelto e questi viene iscritto al primo posto della graduatoria degli idonei al grado superiore. Nelle categorie degli ufficiali in congedo l'avanzamento si effettua per gli ufficiali in ausiliaria e per quelli della riserva, ed ha luogo solo per anzianità. — Seguono (al titolo V) le disposizioni transitorie e finali. — **Legge 29 marzo 1956, n. 288.**

Disegno di legge* pres. il 19 ottobre 1953 dal Min. dell'interno Fanfani (S. n. **98, C. n. **513**): *Sistemazione dei ruoli organici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.* — Aumenta l'organico degli ufficiali di P. S. di 3 posti di maggiore, di 8 di capitano e lo riduce di 15 posti di subalterno. Aumenta l'organico dei sottufficiali e delle guardie di 2.568 posti per poter sistemare in ruolo il personale della soppressa P. A. I. Autorizza inoltre un reclutamento straordinario nel Corpo delle guardie di P. S., mediante concorso per titoli, di elementi già appartenenti alla disciolta milizia portuaria (23 posti per gli ufficiali, 146 per i sottufficiali e 773 per le guardie). — Approvato dalle Commissioni Interni del Senato e della Camera rispettivamente il 10 dicembre 1953 e il 26 marzo 1954. — **Legge 10 aprile 1954, n. 217.**

Proposta di legge del dep. Basile Giuseppe, ann. il 17 novembre 1953 (C. n. **361**): *Sospensione dell'applicazione dei limiti di età previsti dalla legge 26 gennaio 1942, n. 39, per i tenenti e sottotenenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.* — Poiché il disegno di legge C. n. 214 eleva, fra l'altro, da 50 a 54 anni il limite di età per il collocamento in congedo dei sottotenenti e dei tenenti di P. S., nell'interesse del predetto personale sospende il congedamento dello stesso per raggiunti limiti di età fino a che siano emanate le nuove disposizioni. — Assorbita dal disegno di legge C. n. 214 (v. retro) nella seduta del 20 gennaio 1956 della Commissione Interni della Camera.

Circolare Min. Interno – Direz. gen. P. S. – 24 dicembre 1953, n. 333/9048: Riposo settimanale del personale della Pubblica sicurezza.

Disegno di legge* pres. il 4 gennaio 1954 dal Min. della difesa Taviani (C. n. **570, S. n. **456**): *Aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza e allievi agenti di custodia.* — È stabilita in lire 110 giornaliere dal 1° luglio 1951. — **Legge 15 maggio 1954, n. 271.**

D. Pres. Cons. Min. 8 maggio 1954 (*Gazz. Uff. n. 266*): Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso l'Amministrazione dell'interno per i servizi dei magazzini V. E. C. A. del Corpo Guardie di pubblica sicurezza per l'esercizio finanziario 1952-53 (18 unità). — Detto contingente resta immutato per l'esercizio 1953-54 (*d. Pres. Cons. Min. 8 maggio*

1954, Gazz. Uff. n. 268). È elevato a 24 unità per gli esercizi 1954-55, 1955-56, 1956-57, 1957-58 (*dd. Pres. Cons. Min. 23 ottobre 1954, Gazz. Uff. n. 106 del 1956; 2 luglio 1956, Gazz. Uff. n. 313; 2 luglio 1956, Gazz. Uff. n. 326; 17 giugno 1957, Gazz. Uff. n. 217*).

D. P. R. 19 agosto 1954, n. 968: Decentramento dei servizi del Ministero dell'interno. — Attribuisce al prefetto la competenza del Ministero dell'interno in materia di : *a*) concessione della rafferma per le guardie, le guardie scelte e i sottufficiali di P. S. che abbiano tenuto regolare condotta, data prova di adeguata capacità e che siano stati riconosciuti fisicamente idonei a continuare il servizio; *b*) pagamento dell'indennità di alloggio a favore del personale delle forze di polizia (v. pure *Enti locali:* Decentramento amministrativo).

D. P. R. 27 novembre 1954, n. 1406: Norme regolamentari per l'assegnazione e la gestione degli alloggi dell'I. N. C. I. S., da assegnare in locazione al personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Proposta di legge del dep. Del Fante, ann. il 30 novembre 1954 (C. n. **1284**): *Istituzione del Corpo di polizia del traffico e del turismo.* — Istituisce il Corpo di polizia del traffico e del turismo con una forza organica di 14.000 unità, contro le 3.678 unità dell'attuale organico della polizia stradale. I compiti del nuovo Corpo saranno i seguenti: 1°) applicazione delle leggi sulla circolazione, 2°) tutela delle opere stradali e loro accessori, 3°) soccorso stradale e accertamento delle responsabilità dei sinistri per l'autorità giudiziaria, 4°) collaborazione con tutti gli organi della polizia giudiziaria su argomenti del traffico, 5°) sovraintendenza ad attività esercitate sulla strada o connesse alla strada. La competenza territoriale del nuovo Corpo si estenderà a tutte le strade e le aree della pubblica viabilità, comprese le autovie esercitate da società private. La spesa annua per il funzionamento del Corpo è prevista in 21 miliardi di lire, contro i 5 miliardi attualmente stanziati per la polizia della strada. È pure prevista una spesa straordinaria di 14 miliardi per la costruzione di edifici (comandi, officine, caserme ecc.), per le relative dotazioni di arredi ed attrezzature e per l'acquisto di autoveicoli. — Rimasta alla Camera (da svolgere).

Disegno di legge* pres. il 22 dicembre 1954 dal Min. dell'interno Scelba (C. n. **1369, S. n. **945**): *Collocamento a riposo dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.* — Innova al principio del collocamento a riposo del personale di ruolo dopo 35 anni di servizio e lo sostituisce con il raggiungimento del limite d'età, che viene fissato in 60 anni per i marescialli, 58 per i brigadieri e vicebrigadieri e 56 per le guardie scelte e per le guardie. È in facoltà del Ministero di collocare a riposo il personale di ruolo quando abbia compiuto 20 anni di servizio, se giudicato inidoneo ad ulteriore attività. I richiamati o trattenuti in servizio potranno, a domanda, essere ulteriormente trattenuti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età, purché idonei fisicamente e meritevoli per spiccati requisiti. — Approvato dalle Commissioni Interni della Camera e del Senato rispettivamente il 28 gennaio e il 16 febbraio 1955. — **Legge 11 marzo 1955, n. 85.**

Proposta di legge dei deputati Pieraccini e Coggiola, ann. l'8 marzo 1955, svolta e presa in considerazione il 29 settembre 1955 (C. n. **1515**): *Collocamento a riposo dei vigili urbani a 55 anni di età.* — Oltre ad abbassare il limite di età per il collocamento a riposo stabilisce che al vigile è concesso un aumento di 10 anni di servizio utile sia ai fini della liquidazione dell'indennità *una tantum* sia ai fini della pensione. — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera in sede legislativa.

D. P. R. 27 aprile 1955, n. 409: Adeguamento della indennità di servizio speciale spettante ai funzionari di pubblica sicurezza. — L'indennità, a decorrere dal 1° maggio 1955, varia da un minimo di lire 140.000 annue (gr. XI, celibi) ad un massimo di lire 510.000 (gr. IV, ammogliati) e non è cumulabile con l'indennità di funzione.

27 maggio 1955. — In sede di discussione del disegno di legge concernente *modifiche al Codice di procedura penale* (C. n. **1121**, v. *Codici*: Codice di pro-

cedura penale), la Commissione Giustizia della Camera approva un o. d. g. *Amatucci* ed altri in cui si fanno voti per l'istituzione di un valido ed efficiente nucleo di polizia giudiziaria.

Proposta di legge dei deputati Ferrario e Pedini, ann. il 13 giugno 1955 (C. n. **1652**): *Modifica all'articolo 12 della legge 1° marzo 1952, n. 113, concernente modificazioni alle disposizioni del testo unico sull'edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.* — Mira ad estendere ai questori e agli ispettori generali di pubblica sicurezza il beneficio della dispensa dall'obbligo residenziale per concorrere all'assegnazione di appartamenti costruiti in cooperativa. — La Commissione Lavori pubblici della Camera, nella sua relazione (rel. *Pacati*), esprime parere contrario all'approvazione della proposta. — Rimasta in stato di relazione alla Camera.

Disegno di legge* pres. il 21 giugno 1955 dal Min. dell'interno Scelba (C. n. **1686, S. n. **1378**): *Norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia* (v. *Forze armate:* Matrimonio). — **Legge 23 marzo 1956, n. 185.**

Proposta di legge del dep. Dal Canton Maria Pia ed altri, ann. il 24 giugno 1955, svolta e presa in considerazione il 28 settembre 1955 (C. n. **1701**): *Costituzione di un Corpo di polizia femminile.* — Detta norme per la costituzione di un Corpo di polizia femminile alle dipendenze del Ministero dell'interno con il compito di concorrere alla prevenzione dei reati commessi da donne, da minori, o in loro danno, con particolare riguardo ai delitti contro la integrità e la sanità della stirpe e contro la famiglia. L'organico del personale permanente è di 1.000 unità che vengono arruolate mediante pubblico concorso al quale possono partecipare donne di ineccepibile moralità, di età non inferiore agli anni 25 e non superiore ai 35, fornite di laurea o di diploma di assistente sociale. Il personale volontario viene scelto mediante concorsi regionali per titoli fra donne che abbiano almeno il diploma di scuola media inferiore. Questo personale è chiamato a prestare la propria opera nei casi di particolare urgenza ed ogni qualvolta l'autorità competente lo ritenga opportuno. Per il Corpo di polizia femminile valgono, per quanto applicabili, le disposizioni in vigore per il Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza. — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera in sede referente.

D. P. R. 8 agosto 1955, n. 901: Soppressione della « Fondazione in favore degli agenti, personale di governo ed allievi della Regia scuola tecnica di polizia in Roma » e devoluzione del patrimonio sociale al « Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale della Pubblica sicurezza ».

* *Disegno di legge* pres. il 6 ottobre 1955 (*urg.*) dal Min. dell'interno Tambroni (C. n. **1799**, S. n. **1483**): *Sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia, ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126.* — Il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire un concorso per la nomina a sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di P. S. A tale concorso potranno partecipare gli ufficiali che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio continuativo e siano in possesso di adeguato titolo di studio. Inoltre il Ministero è autorizzato a provvedere alla sistemazione in ruolo di 10.000 unità fra sottufficiali, guardie scelte e guardie di P. S. Tale sistemazione potrà avere luogo anche in soprannumero, che verrà progressivamente riassorbito con le vacanze nei posti attualmente coperti. Il personale assunto ai sensi del d. l. 20 gennaio 1948, n. 15, e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126, può, a domanda, essere trattenuto in servizio fino al compimento dei limiti di età. Seguono le norme per il computo del servizio ai fini del trattamento pensionistico e di quiescenza. — Approvato dalle Commissioni Interni della Camera e del Senato rispettivamente il 4 maggio e il 27 giugno 1956. — **Legge 11 luglio 1956, n. 699.**

* *Proposta di legge* del dep. Spadazzi ed altri, ann. l'11 ottobre 1955, svolta e presa in considerazione il 18 dicembre 1956 (C. n. **1812**, S. n. **2244**): *Sop-*

pressione del ruolo degli impiegati di polizia (gruppo C) ed istituzione del personale di segreteria di pubblica sicurezza (gruppo B*).* — Il vigente ordinamento stabilisce, per l'amministrazione della P. S., due categorie di carriere del personale esecutivo, e cioè: 1°) la carriera del « personale di polizia »; 2°) la carriera del « personale di archivio ». — Poiché la categoria del personale di polizia ha una vera e propria funzione di concetto (mentre secondo l'ordinamento vigente appartiene alla carriera esecutiva o gruppo *C*) si propone di inquadrare gli appartenenti alla stessa fra il personale di concetto.

La proposta, assegnata alla Commissione Interni della Camera in sede referente (rel. *Bubbio*), viene deferita alla stessa, in sede legislativa, l'8 luglio 1957, ed in tale sede discussa nelle sedute del 25, 29 e 30 ottobre 1957, unitamente alla similare proposta Bersani (v. oltre C. n. 1967). — Nella seduta del 29 ottobre, la Commissione riconosce la validità del principio invocato dai presentatori delle due proposte, ma, da alcune parti, si chiede di estendere il beneficio anche al personale di archivio. Infine viene nominato un Comitato ristretto con l'incarico di predisporre un testo unificato. — Detto testo, approvato nella successiva seduta del 30 ottobre, si ispira ai seguenti principî: 1°) istituzione del ruolo della carriera di concetto – segretari di polizia; 2°) precisazione delle funzioni degli appartenenti al nuovo ruolo; 3°) fissazione della sua consistenza numerica in 700 unità (con un aumento di 140 posti in organico); 4°) precisazione del titolo di studio e dell'anzianità di servizio nel Corpo delle guardie di P. S. occorrenti per partecipare ai relativi concorsi di ammissione. — Le norme transitorie risolvono i problemi del personale già in servizio, stabilendo l'inquadramento nelle prime tre posizioni della nuova carriera degli attuali aiutanti di polizia (salvo eccezione per gli elementi giudicati inidonei, che restano nel vecchio ruolo ad esaurimento). Al nuovo ruolo può anche accedere il personale di archivio (col grado almeno di archivista) ma solo per concorso, fruendo di un'aliquota riservata pari a un terzo dei posti messi ogni volta a concorso. — Viene pure modificato il titolo come segue: « *Istituzione del ruolo della carriera di concetto – segretari di polizia – presso l'Amministrazione di pubblica sicurezza* ».

Discussa dalla Commissione Interni del Senato, in sede deliberante (rel. *Piechele*), l'11 dicembre 1957 e il 29 gennaio e 5 febbraio 1958, ed approvata senza modifiche. — **Legge 20 febbraio 1958, n. 98.**

D. P. R. 30 novembre 1955, n. 1299: Temporanea riduzione dell'anzianità di grado per la promozione a questore. — È ridotta da tre anni ad un anno e mezzo fino all'entrata in vigore delle norme da emanarsi in base alla delega contenuta nella legge 20 dicembre 1954, n. 1181.

Disegno di legge, stralciato dal Senato il 14 dicembre 1955 dal disegno di legge S. n. 751 (S. n. **751-*bis*-2**, *C. n. **377-*B*-2**): *Ratifica, con modificazioni, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, del decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510, riguardante la riorganizzazione dei servizi di polizia stradale.* — Il Senato approva la ratifica del d. l. n. 1510 il 4 ottobre 1956 con una modifica proposta dalla Commissione speciale (rel. *Cerica*) che riconosce al personale della polizia stradale proveniente dai ranghi del servizio permanente effettivo della disciolta Milizia nazionale della strada l'anzianità di grado per il servizio d'istituto precedentemente prestato. — Approvato dalla Commissione speciale della Camera in sede legislativa (rel. *Fabriani*) il 26 ottobre 1956. — Nella *Gazzetta Ufficiale* dal titolo è soppresso l'inciso « *ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98* ». — **Legge 8 novembre 1956, n. 1326.**

Proposta di legge* del dep. Bersani, ann. il 17 dicembre 1955, svolta e presa in considerazione il 6 dicembre 1956 (C. n. **1967, S. n. **2224**): *Soppressione del ruolo degli impiegati di polizia (gruppo C) ed istituzione del personale di segreteria di pubblica sicurezza (B).* — Approvata in un testo unificato con la proposta Spadazzi ed altri, C. n. 1812 (v. retro). — **Legge 20 febbraio 1958, n. 98.**

D. P. R. 31 agosto 1956, n. 1131: Approvazione delle modificazioni ed aggiunte allo statuto organico del Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale della pubblica sicurezza.

D. P. R. 10 gennaio 1957, n. 3: Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. — La parte III, capo III, sezione III riguarda il personale della pubblica sicurezza (v. pure Ministeri: *Interno*).

D. P. R. 10 gennaio 1957, n. 362: Revisione dei ruoli organici dei dipendenti di alcune Amministrazioni statali. — Per quanto riguarda il Ministero dell'Interno fissa la consistenza numerica dei seguenti ruoli: ruolo organico della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza: 2.086 posti; ruolo organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza: 1084 posti.

Disegno di legge* pres. l'11 gennaio 1957 dal Min. dell'interno Tambroni (S. n. **1821, C. n. **2754**): *Utilizzazione dei materiali dei servizi automobilistico e del naviglio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.* — Estende per due anni le disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1953, n. 962 (v. *Forze armate:* Disp. gen.), anche ai materiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. — Approvato dalle Commissioni Interni del Senato e della Camera rispettivamente il 20 febbraio e il 5 aprile 1957. La Commissione Interni del Senato modifica il titolo come segue: « *Utilizzazione dei materiali dei servizi automobilistici e di naviglio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dei materiali radiotelegrafici, telegrafici e telefonici dell'Amministrazione di pubblica sicurezza* ». — **Legge 17 aprile 1957, n. 287.**

Circolare Min. interno – Direz. gen. P. S. – 4 marzo 1957 n. 400-2-6 Amm. (*Boll. Uff. n. 3*): Corpo delle guardie di P. S. — Ordinamento generale. — In base a un recente parere espresso dal Consiglio di Stato, al personale appartenente al Corpo delle guardie di P. S. non possono ritenersi applicabili le disposizioni relative agli impiegati civili dello Stato, ma debbono applicarsi soltanto – in mancanza di specifiche norme – le disposizioni comuni a tutte le Forze armate e i principî generali in materia di pubblico impiego.

Disegno di legge* pres. il 29 luglio 1957 dal Min dell'interno Tambroni (C. n. **3122, S. n. **2171**): *Adeguamento dell'indennità di servizio speciale spettante ai funzionari di pubblica sicurezza.* — Fissa l'indennità di servizio speciale per i funzionari di pubblica sicurezza da un massimo di lire 360.000 annue per gli ispettori generali capi coniugati (lire 240.000 se celibi) ad un minimo di lire 125.000 per i vice commissari, se celibi (lire 250.000 se ammogliati). Le indennità decorrono dal 1° luglio 1956 e sono dovute nella misura prevista per gli ammogliati, anche al personale vedovo o celibe con figli legittimi, o legittimati o figliastri, purché minori o inabili al lavoro ed a carico, ovvero con figli naturali legalmente riconosciuti, adottivi o affiliati, minori o inabili al lavoro ed a carico. L'indennità è computabile, entro determinati limiti, ai fini della pensione. — Approvato dalle Commissioni Interni della Camera e del Senato rispettivamente il 4 ottobre e il 13 novembre 1957. — **Legge 25 novembre 1957, n. 1138.**

Disegno di legge* pres. il 18 ottobre 1957 dal Min. dell'interno Tambroni (C. n. **3237, S. n. **2313**): *Soprassoldo per il personale a cavallo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.* — È attribuito nella misura stabilita per i pari grado dell'Arma dei carabinieri. — **Legge 7 febbraio 1958, n. 62.**

Disegno di legge* pres. il 18 ottobre 1957 dal Min. dell'interno Tambroni (C. n. **3238, S. n. **2286**): *Soppressione del posto organico di ispettore medico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.* — **Legge 7 febbraio 1958, n. 53.**

Disegno di legge* pres. il 29 ottobre 1957 dal Min. dell'interno Tambroni (C. n. **3259, S. n. **2304**): *Ruoli organici dei sottufficiali, graduati e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.* — Fissa il nuovo organico dei sottufficiali, graduati ed allievi del Corpo delle guardie di P. S. nell'ammontare di 72. 950 unità, alle quali vanno aggiunte altre 2.500 unità, nel grado di guardia, già assunte in servizio temporaneo. Inoltre il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere, secondo l'ordine di anzianità e nei limiti dei posti di organico disponibili, all'inquadramento in ruolo di tutto il personale assunto in servizio tem-

poraneo di polizia ai sensi del d. l. 20 gennaio 1948, n. 15, e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126. Tale sistemazione in ruolo è disposta nel grado di guardia, qualunque sia stato il grado rivestito durante il servizio, previa frequenza, con esito favorevole, di apposito corso di istruzione presso le scuole di polizia. Viene disposto che per i primi due concorsi che saranno banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge, per l'avanzamento al grado di vice-brigadiere, i limiti di età stabiliti dalle vigenti disposizioni vengano elevati di due anni. — Approvato dalle Commissioni Interni della Camera e del Senato rispettivamente il 4 dicembre 1957 e il 29 gennaio 1958. — **Legge 27 febbraio 1958, n. 43.**

Disegno di legge* pres. l'8 novembre 1957 dai Ministri della difesa Taviani e dell'interno Tambroni (S. n. **2231, C. n. **3361**): *Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza.* — Le modifiche alla legge n. 288 stabiliscono: *a*) la data di determinazione annuale delle aliquote di ufficiali da valutare per l'avanzamento; *b*) la possibilità di avanzamento nella posizione di congedo degli ufficiali non idonei nel servizio permanente (v. pure *Forze armate:* Ufficiali ecc.). — **Legge 27 febbraio 1958, n. 295.**

Disegno di legge pres. il 17 dicembre 1957 dal Min. dell'interno Tambroni (C. n. **3388**, S. n. **2530**): *Disposizioni transitorie concernenti talune categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.* — Estende le disposizioni contenute nella legge 8 novembre 1956, n. 1326, ai capitani del Corpo delle guardie di P. S. i quali, già tenenti in s. p. e. presso le altre Forze armate, siano stati assunti in servizio prima dell'entrata in vigore della presente legge; agli ufficiali, ai sottufficiali ed alle guardie di P. S., già appartenenti alla soppressa M. V. S. N., e successivamente inquadrati nel corpo delle guardie di P. S., riconoscendo a tutti l'anzianità acquisita nei servizi precedentemente prestati. Vengono istituiti tre posti nel ruolo dei tenenti colonnelli del Corpo di P. S. che saranno riservati e conferiti agli ufficiali di grado inferiore del soppresso corpo della Polizia Africa Italiana. — La Commissione Interni della Camera in sede legislativa, discute il provvedimento il 21 e 27 febbraio e 5 marzo 1958 e l'approva con un emendamento, proposto dal rel. *Russo*, concernente le promozioni. — Rimasto presso la Commissione Interni del Senato in sede deliberante.

Disegno di legge* pres. il 9 gennaio 1958 (*urg.*) dal Min. dell'interno Tambroni (S. n. **2377, C. n. **3601**): *Stato giuridico e avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.* — Con l'entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 599, recante norme sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica (che ha innovato in merito al rapporto di impiego intercorrente tra detto personale e l'Amministrazione dello Stato, in quanto ha regolato con diverso assetto molteplici istituti) venne posto concretamente il problema di analoghe norme per il personale dei Corpi di polizia che fanno parte integrante delle Forze armate dello Stato, come il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Il presente disegno di legge è inteso appunto alla soluzione di tale problema. — I punti fondamentali del provvedimento sono: abolizione – eccezion fatta per i vice brigadieri, come per le altre Forze armate – delle rafferme; regolamentazione, con particolari garanzie, delle cause di cessazione dal servizio, integrandole con norme di favore sinora vigenti solo per gli ufficiali; regolamentazione del rapporto permanente di impiego con particolare riguardo alla aspettativa ed alla sospensione; determinazione delle categorie dei sottufficiali (in servizio permanente, in ferma volontaria, in rafferma, nella posizione di complemento, di riserva, di congedo assoluto) dando, in tal modo, una precisa posizione a tutto il personale sia in servizio che in congedo; determinazione della posizione del sottufficiale agli effetti delle funzioni, della sua dignità di grado e dei doveri inerenti alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria; generale revisione di tutte le posizioni al fine di dare ad ognuna di esse una precisa e definitiva normazione confortata, ove necessario, da ogni possibile garanzia nei riguardi del sottufficiale sia in servizio che in congedo; completa regolamentazione di tutta la materia disciplinare, attraverso un insieme di norme omogenee atte a regolare i procedimenti, le garanzie contenziose, i mezzi

di difesa, i procedimenti degli organi collegiali (innovando, in tal modo questa materia rispetto alle precedenti norme frammentarie, e ciò anche in analogia alla ormai uniforme legislazione adottata per il personale appartenente alle Forze armate dello Stato); generale revisione – con criteri profondamente innovativi – di tutta la materia concernente il conferimento del grado di sottufficiale (vice brigadiere) e l'avanzamento ai gradi successivi di brigadiere e maresciallo delle tre classi, tenuto conto del particolare ordinamento e struttura del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; istituzione di una particolare indennità per i sottufficiali che passano nella posizione di riserva; introduzione di un procedimento formale nei giudizi disciplinari con costituzione di contradditorio e difesa (procedimento che, peraltro, non ha potuto prescindere dalla particolare struttura gerarchica funzionale cui sottostanno i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che si trovano alle dirette dipendenze, a seconda dell'impiego, di funzionari civili o di militari); estensione delle provvidenze di carattere economico contenute nella citata legge n. 599, con decorrenza, considerata l'attuale situazione di bilancio, dal 1° gennaio 1958. — Ciò premesso, il disegno si divide nei seguenti 15 titoli: disposizioni generali, sottufficiali in servizio permanente, sottufficiali in ferma volontaria o rafferma, sottufficiali in congedo, sottufficiali in congedo assoluto, passaggio all'impiego civile, perdita del grado, disciplina, avanzamento dei sottufficiali in servizio e dei sottufficiali in congedo, avanzamento per merito straordinario e promozione per merito di guerra, avanzamento in tempo di guerra e dei reduci dalla prigionia, sospensione od esclusione dal conferimento del grado o dalla promozione, Commissione d'avanzamento e Commissioni giudicatrici, disposizioni transitorie e finali. — Al disegno è anche annessa una tabella dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, dalla ferma volontaria e dalla rafferma, che fissa i predetti limiti in anni 60 per i marescialli ed in anni 58 per i brigadieri e vicebrigadieri.

Approvato dalla Commissione Interni del Senato, in sede deliberante (rel *Piechele*) il 19 febbraio 1958, con emendamenti consistenti: in un articolo aggiuntivo che istituisce un ruolo d'onore, dove saranno iscritti d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali riconosciuti permanentemente inabili al servizio per determinate mutilazioni o invalidità riportate per servizio di guerra; in una disposizione transitoria per la quale i sottufficiali che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano compiuto il 13° e non superato il 15° anno di servizio nel Corpo, possono, entro sei mesi, presentare domanda d'impiego civile; in altri emendamenti di carattere formale. — Approvato dalla Commissione Interni della Camera, in sede legislativa (rel. *Russo*) il 7 marzo 1958. — **Legge 3 aprile 1958, n. 460.**

Disegno di legge* pres. il 31 gennaio 1958 (*urg.*) dal Min. dell'interno Tambroni (C. n. **3496, S. n. **2461**): *Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.* — Eleva detta indennità del 400 % per gli ufficiali e dell'800 % per i sottufficiali ed i militari (v. pure *Forze armate*: Trattamento economico ecc.). — **Legge 7 marzo 1958, n. 193.**

Proposta di legge del dep. Spadazzi ed altri, ann. il 7 febbraio 1958 (C. n. **3531**): *Modifica dell'articolo 1 della legge 15 novembre 1952, n. 2379, concernente il conferimento di posti di impiegato civile ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie di pubblica sicurezza.* — I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che abbiano compiuto almeno 12 anni di servizio e siano in possesso della licenza di scuola media o di titolo equipollente possono far domanda per essere collocati al grado iniziale della carriera esecutiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. In difetto del titolo di studio possono essere collocati nei posti di usciere. — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera in sede legislativa.

Proposta di legge del dep. Chiarolanza, ann. il 28 febbraio 1958 (C. n. **3624**): *Interpretazione autentica del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15.* — Col d. l. n. 15 il Ministero dell'interno fu autorizzato ad assumere, temporaneamente,

personale per i servizi di polizia. Nuovo personale fu assunto, allo stesso titolo, in applicazione della legge 2 ottobre 1951, n. 1126; ma né al primo né al secondo contingente sono stati mai corrisposti gli aumenti periodici di stipendio o paga in relazione all'anzianità di servizio maturata. — Poiché con la legge 11 luglio 1956, n. 699, il predetto personale è stato sistemato in ruolo, la proposta concede allo stesso gli aumenti periodici, calcolando i servizi prestati alle dipendenze del Corpo delle guardie di P. S. dal 1948 in poi, ed inoltre i benefici combattentistici riconosciuti agli altri dipendenti dello Stato. — Rimasta alla Camera (da svolgere).

Interr. sen. Lamberti, ann. 21 luglio 1953: Sistemazione definitiva di agenti ausiliari di P. S. mancanti di requisiti fisici non essenziali; es. 6 ottobre 1953.

Interr. Riccio, ann. 28 luglio 1953: Istituzione del gruppo B del personale dipendente dalla Direzione generale della P. S. (r. s.); es. 19 agosto 1953.

Interr. Marzano, ann. 22 settembre 1953: Collocamento a riposo dei questori al raggiungimento del limite di età e di servizio (r. s.); es. 6 ottobre 1953.

Interr. Pirastu, ann. 14 ottobre 1953: Negata concessione del porto d'armi agli agenti di P. S. e ai carabinieri contrariamente a quanto concesso ai sottufficiali degli stessi Corpi (r. s.); es. 17 novembre 1953.

Interr. Madia, ann. 21 ottobre 1953: Disposizioni sul matrimonio degli agenti di P. S. (r. s.); es. 17 novembre 1953.

Interr. sen. Stagno, ann. 22 ottobre 1953: Sanzioni disciplinari a carico degli agenti di P. S. che dal 1° gennaio 1945 al 31 dicembre 1947, contrassero matrimonio senza la prescritta autorizzazione (r. s.); es. 18 novembre 1953.

Interr. Di Stefano Genova, ann. 17 novembre 1953: Avanzamento dei sottufficiali e delle guardie del Corpo di P. S. (r. s.); es. 27 novembre 1953.

Interr. Calabrò, ann. 17 novembre 1953: Indennità di alloggio ai dipendenti delle Forze armate di polizia (r. s.); es. 12 dicembre 1953.

Interr. Spadazzi, ann. 24 novembre 1953: Trattamento di missione dei vicecommissari aggiunti di P. S. (r. s.); es. 12 dicembre 1953.

Interr. Spadazzi, ann. 26 gennaio 1954: Passaggio di agenti ausiliari nei ruoli della P. S. (r. s.); es. 18 febbraio 1954.

Interr. Alliata di Montereale, ann. 23 marzo 1954: Concessione del riposo settimanale agli agenti di P. S. telefonisti (r. s.); es. 10 aprile 1954.

Interr. Spadazzi, ann. 30 settembre 1954 e 18 gennaio 1956: Aumento dell'indennità di specializzazione agli agenti di P. S. con qualifica di autisti-meccanici (r. s.); es. 19 ottobre 1954 e 31 gennaio 1956.

Interr. Spadazzi, ann. 18 gennaio 1955: Adeguamento all'odierno costo della vita dell'indennità di specializzazione mensile, corrisposte agli agenti di P. S. (r. s.); es. 31 gennaio 1956.

Interr. Roberti, ann. 20 gennaio 1955: Per il ripristino dell'indennità di alloggio agli agenti di P. S. in convalescenza per riconosciuta causa di servizio (r. s.); es. 21 febbraio 1955.

Interr. Romualdi, ann. 21 febbraio 1955: Miglioramento della situazione economica del personale subalterno di P. S. (r. s.); es. 8 marzo 1955.

Interr. Degli Occhi, ann. 21 febbraio 1955: Corresponsione di indennità speciali ai sottufficiali di P. S. (r. s.); es. 14 aprile 1955.

Interr. De Felice, ann. 14 aprile 1955: Perequazione delle licenze ordinarie delle guardie di P. S. con quelle godute dagli appartenenti alle altre Forze armate; provvidenze amministrative a favore di ufficiali e guardie di P. S. collocati a riposo (r. s.); es. 21 aprile 1955.

Interr. Spadazzi, ann. 14 aprile 1955: Proroga di un mese, in occasione delle festività pasquali, del collocamento in congedo di 8.000 dipendenti della P. S. (r. s.); es. 21 aprile 1955.

Interr. Romualdi, ann. 14 aprile 1955: Sospensione del collocamento a riposo dei sottufficiali ed agenti di P. S. che non hanno raggiunto l'anzianità voluta per il trattamento di quiescenza (r. s.); es. 10 maggio 1955.

Interr. Colitto, ann. 13 luglio 1955: Sistemazione del personale aggiunto della P. S. (r. s.); es. 21 settembre 1955.

Interr. Spadazzi, ann. 18 luglio 1955: Istituzione del gruppo *B* nell'amministrazione di P. S. (r. s.); es. 21 settembre 1955.

Interr. Scalia, ann. 22 luglio 1955: Effetti sperequativi derivati dall'applicazione del decreto relativo all'adeguamento dell'indennità di servizio speciale attualmente prevista per i funzionari di P. S. (r. s.); es. 21 settembre 1955.

Interr. Priore, ann. 29 luglio 1955: Adeguamento dell'ammontare dell'indennità di vestiario ai sottufficiali ed alle guardie di P. S. (r. s.); es. 21 settembre 1955.

Interr. Priore, ann. 29 luglio 1955: Adeguamento dell'indennità di alloggio ai sottufficiali di P. S. e ai carabinieri (r. s.); es. 22 settembre 1955.

Interr. Basile Giuseppe, ann. 21 settembre 1955: Concessione dell'indennità di riserva ai sottufficiali delle guardie di finanza, della P. S. e degli agenti di custodia (r. s.); es. 24 gennaio 1956.

Interp. Berlinguer, ann. 23 settembre 1955: Riorganizzazione dei servizi e della attrezzatura tecnica e scientifica della polizia giudiziaria.

Interr. sen. Asaro, ann. 26 settembre 1955: Corresponsione di un compenso per il lavoro straordinario effettuato dagli agenti e sottufficiali di P. S.; es. 21 ottobre 1955.

Interr. sen. Asaro, ann. 26 settembre 1955: Corresponsione a funzionari e graduati della polizia di emolumenti straordinari che superano talvolta l'importo dello stipendio; es. 16 dicembre 1955.

Interr. Marzano, ann. 29 settembre 1955: Estensione ai capitani delle guardie di P. S., reduci di guerra, del trattamento fatto ai pari grado dell'esercito (r. s.); es. 19 ottobre 1955.

Interr. Spadazzi, ann. 19 ottobre 1955: Perfezionamento della scuola di polizia stradale (r. s.); es. 9 novembre 1955.

Interr. Berlinguer, ann. 22 febbraio 1956: Applicazione dell'art. 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, nei confronti dei sottufficiali ed agenti di P. S. in pensione richiamati o trattenuti in servizio temporaneo (r. s.); es. 5 giugno 1956.

Interr. Sponziello, ann. 6 marzo 1956: Diniego agli ufficiali di P. S. dei benefici relativi all'esodo volontario dei dipendenti civili dello Stato (r. s.); es. 28 marzo 1956.

Interr. Berlinguer, ann. 11 aprile 1956: Aumento di stipendio ai carabinieri ed agenti di P. S. (r. s.); es. 21 luglio 1956.

Interr. Buffone, ann. 13 aprile 1956: Aumento dell'indennità di specializzazione corrisposta agli agenti di P. S. (r. s.); es. 9 maggio 1956.

Interr. Capalozza, ann. 17 aprile 1956: Mancata corresponsione alle guardie di finanza, ai carabinieri e alle guardie di P. S., dell'assegno pensionabile previsto dalla legge 8 aprile 1952, n. 212 (r. s.); es. 15 giugno 1956.

Interr. Cuttitta, ann. 4 maggio 1956: Promozione dei capitani di P. S. (r. s.); es. 6 giugno 1956.

Interr. Lizzadri, ann. 8 maggio 1956: Mancata corresponsione alle guardie scelte di P. S. dell'assegno suppletivo previsto dall'art. 2 della legge 2 marzo 1954, n. 19; es. 17 dicembre 1956.

Interr. Albizzati, ann. 7 giugno 1956: Inquadramento ai fini assicurativi e previdenziali del personale di servizio della polizia (r. s.); es. 10 luglio 1956.

Interr. Cottone, ann. 15 giugno 1956: Perequazione del trattamento economico dei funzionari di P. S. a quello degli ufficiali dello stesso corpo (r. s.); es. 21 luglio 1956.

Interr. Ceccherini, ann. 18 luglio 1956: Concorso per l'inquadramento nel Corpo delle guardie di P. S. degli appartenenti alla disciolta milizia portuaria (r. s.); es. 1° ottobre 1956.

Interr. Colitto, ann. 23 ottobre 1956: Aumento dell'indennità di alloggio ai sottufficiali e agli agenti di P. S. (r. s.); es. 13 novembre 1956.

Interr. Pieraccini, ann. 23 ottobre 1956: Mancato bando di concorsi a vicebrigadiere di P. S. (r. s.); es. 13 novembre 1956.

Interr. Spadazzi, ann. 23 ottobre 1956: Promozione al grado superiore dei sottufficiali delle guardie di P. S. aventi diritto (r. s.); es. 13 novembre 1956.

Interr. sen. Lamberti, ann. 24 ottobre 1956: Estensione di alcuni benefici al personale in servizio temporaneo di P. S. (r. s.); es. 20 novembre 1956.

Interr. Buffone, ann. 5 dicembre 1956: Esclusione delle guardie di P. S. dai benefici coloniali o di guerra per la concessione degli scatti biennali (r. s.); es. 15 gennaio 1957.

Interr. De Totto, ann. 15 gennaio 1957: Concorso a direttore della banda del Corpo delle guardie di P. S. (r. s.); es. 12 febbraio 1957.

Interr. sen. Asaro, ann. 2 aprile 1957: Sospensione dall'incarico di alcuni funzionari ed ufficiali di polizia e dei carabinieri imputati di gravi delitti; es. 3 aprile 1957.

Interr. Spadazzi, ann. 2 aprile 1957: Estensione ai funzionari di P. S. di taluni benefici di cui fruiscono gli ufficiali del Corpo delle guardie di P. S. (r. s.); es. 6 maggio 1957.

Interr. Priore, ann. 11 aprile 1957: Proga del congedo delle guardie di P. S. (r. s.); es. 29 maggio 1957.

Interr. Priore, ann. 29 maggio 1957: Limite di età per il congedo delle guardie di P. S. (r. s.); es. 9 luglio 1957.

Interr. Bardanzellu, ann. 29 maggio 1957: Rivalutazione delle indennità delle guardie di P. S. (r. s.); es. 2 dicembre 1957.

Interr. Colitto, ann. 12 luglio 1957: Norme sul congedo per motivi di salute degli agenti di P. S. (r. s.); es. 24 settembre 1957.

Interr. Almirante, ann. 1° ottobre 1957: Applicazione della legge 8 novembre 1956, n. 1326, concernente il personale della ex milizia della strada (r. s.); es. 21 ottobre 1957.

Interr. Sponziello, ann. 18 ottobre 1957: Scatti paga e assistenza sanitaria al personale militare di polizia fuori ruolo (r. s.); es. 18 novembre 1957.

Interr. Preti, ann. 21 ottobre 1957: Sistemazione di sottufficiali ausiliari di polizia (r. s.); es. 12 novembre 1957.

Interr. Scarpa, ann. 22 ottobre 1957: Indennità e incarichi di funzionari di P. S. (r. s.); es. 18 novembre 1957.

Interr. Capalozza, ann. 28 ottobre, 1957: Trasferimento degli ufficiali di polizia giudiziaria (r. s.); es. 5 dicembre 1957.

Interr. Romualdi, ann. 12 novembre 1957: Attribuzione ai vicebrigadieri e ai militari dei corpi di polizia dello stato giuridico e dell'indennità speciale recentemente conferiti agli altri sottufficiali (tramutata in r. s.); es. 11 marzo 1958.

Interr. Villelli, ann. 20 novembre 1957: Concessione dei benefici di guerra e colonia agli appartenenti al Corpo di P. S. (r. s.); es. 20 dicembre 1957.

Interr. Maglietta, ann. 4 febbraio 1958: Indennità di alloggio ai militari di P. S. in convalescenza (r. s.); es. 11 marzo 1958.

2. CASERME.

Disegno di legge pres. il 16 giugno 1954 dal Min. dei lavori pubblici Romita (*C. n. **969**, S. n. **939**): *Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la costruzione di caserme per le forze di polizia.* — La costruzione delle nuove caserme è giustificata dall'aumentato numero dei carabinieri e delle forze di P. S., dalla sempre crescente motorizzazione dei reparti e dalla maggiore onerosità degli affitti da corrispondersi ai privati.

La relazione della Commissione Lavori pubblici della Camera (rel. *Bernardinetti*), presentata il 12 novembre 1954, premesso un ampio quadro di quanto realizzato nel dopoguerra per la costruzione di alloggi popolari, esprime parere favorevole al disegno. — In Aula, il 28 gennaio 1955, lo stesso è approvato dopo interventi dei deputati *Bottonelli* e *Berlinguer* (entrambi contrari), del relatore e del Sottosegretario ai lavori pubblici *Colombo*.

La relazione della Commissione Lavori pubblici del Senato (rel. *Romano Domenico*), presentata il 16 febbraio 1957, si pronunzia pure favorevolmente. — In Aula, il 23 luglio successivo, intervengono i senatori *Locatelli* (che

preannunzia l'astensione del P. S. I.) e *Cappellini* (il quale presenta un o. d. g. inteso ad utilizzare per le forze di polizia le caserme dismesse dalla Difesa e a destinare il miliardo stanziato per la eliminazione delle abitazioni malsane, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640). Dopo interventi del relatore e del Ministro dei lavori pubblici *Togni*, l'o. d. g. Cappellini, messo ai voti, non è approvato, mentre il disegno è approvato con un emendamento governativo, che chiarisce come il provvedimento trovi ancora la propria copertura nei fondi di bilancio stanziati per l'esercizio 1954-55, in deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64, secondo la quale le disponibilità del bilancio statale destinate, in ciascun esercizio, alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati al termine dell'esercizio stesso, possono essere utilizzate, per la copertura degli oneri medesimi, solo nell'esercizio successivo.

Definitivamente approvato dalla Commissione Lavori pubblici della Camera, in sede legislativa, il 2 agosto 1957. — **Legge 13 agosto 1957 n. 798.**

3. DISPOSIZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA (v. pure: *Inchieste parlamentari – Miniere e cave – Ordinamento giudiziario – Politica interna – Turismo*).

Proposta di legge del sen. Merlin Angelina, ann. il 22 agosto 1953 (*S. n. **28**, C. n. **1439**): *Abolizione della regolamentazione della prostituzione e per la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui* (v. *Prostituzione*). — **Legge 20 febbraio 1958, n. 75.**

Proposta di legge del sen. Picchiotti, ann. l'8 settembre 1953 (S. n. **35**): *Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento.* — Abroga l'art. 19 della legge comunale e provinciale e gli articoli 2, 18, 21, 113, 157, nonché, i capi III e IV del titolo VI, il titolo VIII e il titolo IX del testo unico delle leggi di P. S., ritenendo che, per un più rigoroso rispetto dei diritti di libertà dei cittadini sanciti dalla Costituzione, sia necessario addivenire ad una trasformazione degli istituti del rimpatrio, dell'ammonizione, del confino di polizia, del diritto di associazione, della dichiarazione dello stato di pericolo pubblico e dello stato di guerra (per il seguito v. oltre S. n. 400). — Rimasta all'ordine del giorno del Senato.

Proposta di legge del sen. Spallino, ann. il 9 ottobre 1953 (*S. n. **72**, C. n. **1559**): *Uso delle armi da parte della Guardia di finanza in servizio alla frontiera e in zona di vigilanza. Abrogazione di disposizioni vigenti.* — Limita l'uso delle armi, per le ipotesi di cui all'intitolazione, ai casi previsti dagli articoli 52, 53 prima parte e 54 del Codice penale (legittima difesa, stato di necessità, adempimento di un dovere del proprio ufficio – quando sussista la necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza). Conseguentemente proibisce di fare uso delle armi contro le persone che tentino di sottrarsi all'arresto o di sottrarre al sequestro le merci di contrabbando; lo consente contro gli animali e gli altri mezzi di trasporto, quando non vi sia pericolo per le persone, e dispone che, nel caso di operazioni eseguite da agenti in drappello, l'ordine di far fuoco sia dato dal più elevato in grado.

La relazione della Commissione Giustizia del Senato (rel. *Papalia*), presentata il 20 gennaio 1955, premesso un ampio esame dei precedenti e delle ragioni a favore e contro l'uso delle armi nella repressione del contrabbando, illustra gli emendamenti proposti e cioè: 1°) estensione delle norme a tutta la forza pubblica in servizio alla frontiera ed in zona di vigilanza; conseguentemente il titolo viene così modificato: « *Uso delle armi da parte dei militari e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio alla frontiera e in zona di vigilanza* »; 2°) facoltà di usare le armi anche nelle seguenti tre ipotesi: che il contrabbandiere sia armato palesemente, che il contrabbando sia compiuto di notte, che i contrabbandieri agiscano raggruppati in non meno di tre persone; 3°) divieto di far uso delle armi semplicemente contro le persone che tentino di sottrarsi all'arresto con la fuga; 4°) limitazione dell'uso delle armi contro i veicoli all'ipotesi che i militari non abbiano altra possibilità di raggiun-

gerli; 5°) precisazione che l'uso delle armi deve essere preceduto da intimazione a voce o col gesto e dalla esplosione di almeno due colpi in aria; 6°) facoltà di usare le armi quando il contrabbando sia compiuto con imbarcazioni e i capitani non ottemperino alle intimazioni di fermo, date con l'esplosione di almeno tre colpi in aria e, di notte, con segnalazioni luminose.

In Aula la discussione si svolge il 25 e 26 marzo 1955. — Il 25 parlano i senatori *Picchiotti* e *Terracini* (entrambi contrari agli emendamenti della Commissione che sminuiscono notevolmente la portata dell'originale proposta), il Presidente della Commissione Giustizia *Zoli* (secondo cui il testo della Commissione rappresenta un notevole miglioramento della legislazione attuale, contemperando, nello stesso tempo, le diverse ed innegabili esigenze in materia) e il rel. *Papalia* (secondo cui è opportuno senz'altro approvare il progetto, anche se esso non soddisfa le esigenze di tutti). — Successivamente, di fronte ai numerosi emendamenti presentati, su richiesta del Ministro di Grazia e giustizia *De Pietro* e del Presidente della Commissione *Zoli*, la discussione è rinviata di un giorno, onde permettere alla Commissione di esaminare gli emendamenti stessi. — Il 26 marzo successivo, il nuovo rel. *Piola* informa che la Commissione ha deliberato di mantenere il testo già proposto. Successivamente il Ministro delle finanze *Tremelloni* si dichiara soddisfatto del testo della Commissione, ricordando che spesso gli agenti sono vittime di aggressioni di contrabbandieri e sottolineando la gravità delle ripercussioni psicologiche che si avrebbero tra gli agenti se si sancisse il divieto assoluto del ricorso alle armi. — Il provvedimento viene quindi approvato nel testo della Commissione.

Alla Camera, la proposta viene assegnata alla Commissione Giustizia in sede legislativa, ma, il 12 luglio 1957, viene rimessa all'Assemblea, ai sensi dell'art. 40 Reg. La Commissione presenta pertanto (rel. *Riccio*), in data 7 febbraio 1958, la propria relazione, la quale, dopo aver respinto l'argomento principe degli oppositori (secondo cui non si possono mettere sullo stesso piano una vita umana e una bricolla), poiché il problema è quello di impedire l'equiparazione fra applicazione e violazione della legge, e dopo aver sottolineato gli ingenti danni causati dal contrabbando (specie di stupefacenti), dà ragione dell'unico emendamento sostanziale proposto, secondo cui è vietato far uso delle armi quando il contrabbandiere si dà alla fuga ed abbandona il carico.

In Aula, il 19 febbraio 1958, dopo interventi contrari dei deputati *Capalozza*, *Merizzi* e *Pigni* e le repliche del rel. *Riccio* e del Sottosegretario alle finanze *Natali*, il testo della Commissione è approvato nei singoli articoli. La votazione e l'approvazione a scrutinio segreto dell'intera proposta hanno luogo nella successiva seduta del 20 febbraio 1958.

Definitivamente approvata dalla Commissione Giustizia del Senato, in sede deliberante, il 26 febbraio 1958. — **Legge 4 marzo 1958, n. 100.**

Proposta di legge del dep. Luzzatto ed altri, ann. il 24 novembre 1953 (*urg.*) (C. n. **394**): *Adeguamento della legge di pubblica sicurezza alle norme della Costituzione.* — Tende a porre in armonia il T. U. delle leggi di pubblica sicurezza con i dettami della Carta costituzionale. In concreto, detta nuove norme sulle autorizzazioni di polizia, sulle riunioni in luogo pubblico, sull'intervento dei funzionari di pubblica sicurezza in occasione di discorsi pronunciati durante le riunioni stesse, sulle modalità dello scioglimento degli assembramenti. Sostituisce pure la licenza di pubblica sicurezza per gli spettacoli ed i trattenimenti con un semplice preavviso. — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera in sede referente.

Disegno di legge pres. il 10 dicembre 1953 dal Min. dell'interno Fanfani (S. n. **254**): *Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento.* — Intende, nel quadro della revisione della legislazione di pubblica sicurezza, adeguare ai precetti constituzionali alcune norme ed istituti fondamentali, quali: il rimpatrio delle persone sospette, l'uso delle armi per impedire i passaggi abusivi di frontiera, la possibilità di scioglimento da parte dei prefetti di associazioni ed enti, la dichiarazione dello stato di guerra da parte degli organi di Governo e la conseguente devoluzione ai tribunali militari dei giudizi relativi a particolari categorie di reati, le riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico,

l'impiego della forza ai fini dello scioglimento di riunioni o di assembramenti e l'ammonizione e il confino di polizia (per il seguito, v. oltre S. n. 400). — Rimasto all'ordine del giorno del Senato.

D. M. 14 dicembre 1953 (*Gazz. Uff. n. 291*): Divieto dell'uso in pubblico di divise e uniformi da parte di associazioni o organizzazioni. — Fino al 31 dicembre 1954 è vietato l'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di aderenti ad associazioni od organizzazioni di qualsiasi natura, fatta eccezione per le associazioni sportive e per gli istituti o convitti di istruzione. — Analogo divieto per gli anni successivi è stato stabilito con *dd. MM. 23 dicembre 1954* (*Gazz. Uff. n. 299*), *21 dicembre 1955* (*Gazz. Uff. 297*), *15 dicembre 1956* (*Gazz. Uff. n. 319*) e *4 dicembre 1957* (*Gazz. Uff. n. 303*).

D. P. R. 2 marzo 1954, n. 802: Autorizzazione al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ad innalzare, sui propri natanti a motore, nei servizi di polizia marittima, lacuale e fluviale e di rappresentanza, la bandiera navale della marina militare.

Proposta di legge del sen. Terracini ed altri, ann. il 12 marzo 1954 (S. n. 400): *Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione.* — Mira ad abrogare quei disposti del T. U. delle leggi di pubblica sicurezza in più patente contrasto con la Costituzione. In particolare: l'esercizio dei poteri eccezionali dei prefetti; la proibizione, senza motivazione, delle riunioni in luogo pubblico; la molestia alle stesse riunioni in luogo aperto al pubblico; l'applicazione delle misure dell'ammonizione e del confino; la proibizione discriminata della propaganda politica; la censura sugli spettacoli e le produzioni artistiche ad essi destinate.

La Commissione Interni del Senato esamina la proposta unitamente a quella d'iniziativa del senatore Picchiotti e al disegno di iniziativa del Governo (v. retro S. nn. 35 e 254) e presenta (rel. *Schiavone*) la propria relazione il 6 giugno 1956. — Detta relazione, premesso che la Commissione ha ritenuto, in base ad analoga dichiarazione fatta dal sen. *Agostino* nella seduta del 16 febbraio 1955, doversi considerare assorbita la proposta n. 35 da quella n. 400, dà ragione del nuovo testo predisposto, il quale risulta notevolmente limitativo rispetto alla stessa proposta 400.

Secondo il testo proposto, sono abrogati gli articoli 21 (esposizione di bandiere o emblemi contro lo Stato), 129 e 130 (assunzione e licenziamento di operai e domestici), 157 e 158 commi 1° e 3° (persone sospette, rimpatri con fogli di via ed espatri abusivi), 210 (scioglimento di associazioni contrarie agli ordinamenti politici dello Stato), 217, 218 e 219 (dichiarazione dello stato di guerra da parte delle autorità amministrative, al fine di affidare all'autorità militare la tutela dell'ordine pubblico) e i capi III (dell'ammonizione) e V (del confino di polizia) del titolo VI del T. U. in questione.

Altri articoli sono modificati come segue: *art. 2:* il prefetto può adottare i provvedimenti indifferibili ed indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica, ma limitatamente al periodo di sussistenza delle esigenze medesime e con l'osservanza dei principî generali dell'ordinamento giuridico; *art. 6:* aumenta da 10 a 30 giorni il termine utile per ricorrere contro i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza; *art. 18:* rivede l'intera materia delle riunioni, limitando l'intervento dell'autorità solo a quelle da tenersi in luogo pubblico, e riducendo i motivi per cui le riunioni stesse possono essere vietate; *art. 19:* permette di arrestare chi porti armi in riunioni pubbliche, solo in caso di flagranza; *art. 20:* possibilità di sciogliere riunioni ed assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico solo quando avvengano o siano fomentati disordini, ovvero siano commessi reati che comportino un pericolo attuale per la sicurezza e l'incolumità pubblica o sia compiuta istigazione a commettere tali reati; *articoli 22, 23 e 24:* lo scioglimento delle riunioni e degli assembramenti, da eseguirsi con la forza graduata alle esigenze dell'ordine pubblico, deve essere preceduto da un invito e da tre distinte intimazioni, precedute ognuna da uno squillo di tromba; *art. 41:* possibilità di operare perquisizioni per reperire armi solo quando vi siano gravi e fondati sospetti della loro esistenza (e non in base

ad un semplice indizio); *art. 62:* iscrizione dei portieri, custodi ecc. nell'apposito registro di pubblica sicurezza e condizioni per la revoca di detta iscrizione; *art. 74:* sulla licenza per le produzioni teatrali; *art 77:* regolamentazione della preventiva revisione delle pellicole cinematografiche: essa viene sottratta alle autorità di pubblica sicurezza e affidata a speciali commissioni di primo e di secondo grado, delle quali si precisa la composizione; *articoli 78* e *78-bis:* migliore regolamentazione in ordine agli spettacoli cinematografici vietati ai minori di anni 16; *art. 78-ter:* istituzione in ogni provincia di un Comitato di sorveglianza sulle sale cinematografiche e teatrali, e sua composizione; *art. 95:* liberalizzazione delle licenze per la vendita di alcoolici e superalcoolici; *art. 112:* proibizione dei soli oggetti in contrasto con gli ordinamenti costituzionali dello Stato (e non più con gli ordinamenti politici, sociali ed economici); *art. 113:* sostituzione del semplice preavviso alla licenza delle autorità di pubblica sicurezza, in materia di stampa, avvisi acustici, ecc.; *art. 215:* consente che durante lo stato di pericolo pubblico, il prefetto possa ordinare il fermo provvisorio (e non più l'arresto e la detenzione) di persona. Il fermo deve essere convalidato dall'autorità giudiziaria entro 96 ore. — Seguono una serie di articoli intesi a disciplinare *ex novo* gli istituti della diffida, del rimpatrio con foglio di via obbligatorio, della libertà vigilata, del divieto di soggiorno in uno o più comuni o una o più province, e del confino di polizia.

La stessa Commissione Interni presenta, il 1° dicembre 1956, una relazione aggiuntiva, resa necessaria da talune sentenze della Corte costituzionale sul testo unico in questione, e dalla presentazione e approvazione da parte del Senato del disegno di legge S. n. 1676 (v. oltre), concernente le misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la moralità pubblica. — Conseguentemente la Commissione propone di eliminare dal proprio testo tutte le norme successivamente regolate dal disegno n. 1676, e di mantenere, nella sostanza, il 5° comma dell'art. 113 del T. U. delle leggi di pubblica sicurezza (giudicato legittimo dalla Corte costituzionale) riguardante il divieto delle affissioni fuori dei luoghi a ciò destinati dalle competenti autorità municipali.

In Aula la discussione si svolge nelle sedute del 26, 27, 28 e 29 marzo, 2, 3 e 4 aprile 1957. — Il 26 intervengono i senatori: *Jannuzzi* (premesso che la materia in esame si è ridotta a seguito dell'approvazione dei provvedimenti sull'ammonizione, sul confino e sull'acquisto di armi, nonché per la presentazione di un apposito progetto di legge recante norme sulla cinematografia, si dichiara favorevole al testo della Commissione e difende l'imparzialità della polizia), *Gramegna* (critiche alla Commissione, che non ha tenuto conto dello spirito ma solo della lettera delle recenti sentenze della Corte costituzionale in materia), *Picchiotti* (ritiene il provvedimento un'offesa alle tradizioni di libertà del Paese e una violazione della Costituzione; violente critiche al Governo e all'operato dell'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi avanti alla Corte costituzionale) e *Romano Antonio* (difesa del testo della Commissione sotto il profilo della costituzionalità). — Il 27 marzo parlano i senatori: *Leone* (esaltazione della Corte costituzionale; giudica fascista non soltanto la legge di polizia, ma anche il Codice penale, quello di procedura penale, il Codice civile e la legge comunale e provinciale), *Agostino* (necessità di abrogare integralmente la legge di pubblica sicurezza; ritiene esistere incompatibilità assoluta fra detta legge e la Costituzione) e *Terracini* (critiche alla maggioranza, che è riuscita in qualche punto persino a peggiorare la legge fascista; la sua protesta non è contro la polizia, intesa come corpo unitario, ma contro chi la comanda, e cioè i governanti che se ne avvalgono per perseguire i loro scopi al di fuori della legge). — Il 28 marzo il rel. *Schiavone* illustra, punto per punto, il testo della Commissione, difendendolo sotto il profilo della costituzionalità e dell'opportunità. Successivamente il Ministro dell'interno *Tambroni*, dopo aver respinto l'affermazione del sen. Terracini, secondo cui, a causa della carenza del Parlamento, la Corte costituzionale è divenuta l'unica guarentigia della libertà dei cittadini, afferma che il Governo non può né deve tollerare il sistema antidemocratico dei comitati di agitazione, giacché ogni dibattito sui problemi che assillano il Paese trova la sua sede naturale in Parlamento. Ritiene che le pronunzie della Corte costituzionale non debbano diventare strumento di speculazione politica, giacché

Parlamento e Governo non possono rinunziare alle proprie attribuzioni, e asserisce che nessuna legislazione di polizia in Europa è migliore di quella italiana. Conclude affermando che il Governo difende da 10 anni lo Stato democratico contri tutti coloro che insidiano la sua validità.

Successivamente si passa all'esame degli articoli, che prosegue nelle sedute successive. Sono discussi numerosi emendamenti, per molti dei quali viene richiesta la votazione per appello nominale, e si hanno moltissimi interventi per lo svolgimento degli emendamenti stessi o per dichiarazioni di voto. Nessun emendamento, presentato dall'opposizione e votato per appello nominale, è approvato. Da segnalare, nella seduta del 2 aprile, un violento attacco del sen. *Pastore Ottavio* al Vaticano, accusato di illecite interferenze nella vita dello Stato. Nella seduta del 4 aprile viene approvato l'art. 7 del progetto, dopo di che la discussione è rinviata. — Rimasta all'ordine del giorno del Senato.

27 marzo 1954. — Il Ministro di grazia e giustizia *De Pietro* trasmette la relazione della Commissione nominata dal Min. di grazia e giustizia con decreto 28 febbraio 1952 per accertare lo svolgimento della fase preliminare di procedimenti penali già definiti (C. Doc. IX) (v. *Codici:* Cod. di proc. penale).

D. M. 24 luglio 1954 (*Gazz. Uff. n. 198*): Trasferimento all'Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale (E. N. D. A. S.) delle disposizioni a favore del Movimento di Azione Sociale (M. A. S.) in ordine al riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite ai fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 705. — Il d. l. n. 705 esclude dal rapporto limite per gli esercizi di vendita o di consumo di qualsiasi bevanda alcolica di cui all'art. 75 del T. U. 18 giugno 1931, n. 773, gli spacci annessi ai circoli degli enti a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministro dell'interno.

Proposta di legge del dep. Trabucchi, ann. il 16 marzo 1955 (C. n. **1519**): *Modifica all'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.* — Vieta la vendita di armi ai minori, a persone che appaiono affette da malattie di mente, ed a quelle che non siano munite di licenza di porto d'armi oppure di autorizzazione all'acquisto rilasciata dalla competente autorità di pubblica sicurezza. — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera in sede referente.

Proposta di legge del dep. Fabriani, ann. il 16 luglio 1955 (C. n. **1722**): *Estensione ai Circoli promossi dagli Enti di riforma, e organizzati dalle cooperative fra assegnatari, delle stesse agevolazioni concesse ai Circoli E. N. A. L., A. C. L. I. e combattenti in materia di bevande alcooliche e giuochi* (v. *Agricoltura:* Riforma fondiaria ecc.). — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera in sede legislativa.

Proposta di legge del dep. Ferrari Francesco ed altri, ann. il 20 luglio 1955 (C. n. **1729**): *Modifica dell'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.* — Prevede la soppressione dell'obbligatorietà dell'iscrizione nei registri di pubblica sicurezza per tutti coloro che aspirano ad esercitare il commercio ambulante. — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera in sede referente.

Sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 5 giugno 1956 (*Gazz. Uff. n. 146*). — Dichiara l'illegittimità costituzionale dei commi 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, e 7° dell'art. 113 del T. U. delle leggi di P. S. 18 giugno 1931, n. 773 (concernenti la distribuzione e l'esposizione in luogo pubblico di scritti o disegni, l'uso di mezzi acustici e luminosi per comunicazioni al pubblico ecc.) e di conseguenza dell'art. 1 del d. l. 8 novembre 1947, n. 1382.

Sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 14 giugno 1956 (*Gazz. Uff. n. 155*). — Dichiara l'illegittimità costituzionale: *a*) del 1° comma dell'art. 157 del T. U. delle leggi di P. S. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte relativa al rimpatrio obbligatorio o per traduzione di persone sospette; *b*) dei commi 2° e 3° dello stesso articolo nelle parti relative al rimpatrio per traduzione.

Sentenza della Corte costituzionale n. 11 del 19 giugno 1956 (*Gazz. Uff. n. 168*). — Dichiara l'illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T. U. delle leggi di P. S. 18 giugno 1931, n. 773 (concernenti l'ammonizione), modificate col d. l. L. 10 dicembre 1944, n. 419, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, salva l'ulteriore necessaria disciplina della materia.

Proposta di legge del dep. Spadazzi ed altri, ann. il 25 giugno 1956 (C. n. **2340**): *Modifica dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.* — Fissa il rapporto di un esercizio per la vendita di alcoolici per ogni 200 abitanti e di un esercizio ogni 500 abitanti per alcoolici non superiori al 4,5 % del volume. — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera in sede referente.

Proposta di legge del dep. Bogoni ed altri, ann. il 21 luglio 1956 (C. n. **2433**): *Modifica dell'articolo 25 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773* (libertà di riunione e di culto). — Prevede che chi dirige o promuove funzioni, cerimonie o pratiche religiose ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie od in altro luogo pubblico, deve darne preavviso almeno tre giorni prima alla locale autorità di P. S. — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera in sede referente.

Disegno di legge pres. il 27 settembre 1956 dal Min. dell'interno Tambroni (S. n. **1676**, C. n. **2503**): *Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.* — Sana la carenza legislativa creatasi a seguito delle decisioni della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 2 del 14 giugno 1956, ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale dei primi tre commi dell'art. 157 del T. U. delle leggi di P. S. nella parte relativa al rimpatrio per traduzione e, con la sentenza n. 11 del 19 giugno 1956, analogamente dichiarò incostituzionali le disposizioni di cui agli articoli dal 164 al 176 del predetto T. U., precisando che le misure di prevenzione non sono in contrasto con le libertà garantite dall'art. 13 della Costituzione, ma che tali misure debbono esser adottate con atto motivato dell'autorità giudiziaria.

In omaggio alle predette sentenze il disegno di legge dà facoltà al questore di « diffidare »: gli oziosi ed i vagabondi abituali, validi al lavoro; coloro che sono abitualmente e notoriamente dediti a traffici illeciti; coloro che, per la condotta ed il tenore di vita, siano da ritenersi vivere abitualmente con il provento di delitti o con il favoreggiamento o che abbiano dato motivo di ritenere fondatamente che siano proclivi a delinquere; coloro che siano ritenuti dediti al favoreggiamento o allo sfruttamento della prostituzione, alla corruzione dei minori, al traffico di stupefacenti e sostanze analoghe; coloro che svolgano abitualmente altre attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume.

Con la « diffida » il questore ingiunge alle persone di cui sopra di cambiare condotta, avvertendole che, in caso contrario, si farà luogo alle misure di prevenzione. Queste ultime consistono (oltre al rimpatrio obbligatorio anche con divieto di ritorno, che può essere irrogato subito dallo stesso questore) nella vigilanza speciale della P. S., nel divieto di soggiorno in uno o più comuni o province, e, in casi di particolare gravità, nell'obbligo del soggiorno in un determinato comune. — Gli ultimi provvedimenti possono essere presi soltanto dall'autorità giudiziaria, su proposta motivata inoltrata dal questore al presidente del tribunale. Il tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato, entro trenta giorni, con l'intervento del pubblico ministero e dell'interessato. Il provvedimento immediatamente esecutivo viene comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato e tutti hanno la facoltà di ricorrere, anche per il merito, entro 10 giorni. La Corte di appello provvede in camera di consiglio entro trenta giorni; è ammesso l'ulteriore gravame davanti alla Cassazione per violazione di legge, sia ad iniziativa del pubblico ministero che dell'interessato.

Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione è comunicato, per l'esecuzione, al questore. In ogni modo, di fronte ad una proposta del questore che comporti l'obbligo del soggiorno del diffidato in un determinato comune, qualora sussistano gravi motivi, il presidente del tribunale, con provvedimento

motivato, può disporre che, nelle more del procedimento, la persona diffidata sia tenuta sotto custodia in un carcere giudiziario sino al momento in cui la misura di prevenzione non diventi esecutiva. I provvedimenti di assegnazione al confino emanati anteriormente all'entrata in vigore della legge sono sottoposti entro 30 giorni a convalida da parte dell'autorità giudiziaria. — Le misure di prevenzione possono esser revocate o modificate a seguito di ricorso dell'interessato, sentita l'autorità di P. S. che le propose, quando venga a cessare o a mutare la causa che ebbe a determinarle. Segue tutto un complesso di norme per i contravventori ai provvedimenti sopra indicati e per le persone pericolose per la pubblica sicurezza o moralità che, trovandosi fuori del comune di residenza, abbiano contravvenuto al rimpatrio con foglio di via obbligatorio.

La relazione della Commissione Interni del Senato (rel. *Schiavone*), presentata il 13 ottobre 1956, dà ragione dei numerosi emendamenti proposti, i quali sono intesi o ad un miglioramento formale della legge o ad aumentare le garanzie dei cittadini. Fra questi ultimi si citano l'emendamento che precisa che il questore non può inibire al diffidato, rimpatriato con foglio di via obbligatorio, il ritorno nel comune dal quale è stato allontanato per più di tre anni, e quello che elimina la norma secondo cui il ricorso alla Corte d'appello non ha effetto sospensivo della misura deliberata dal tribunale.

In Aula la discussione si svolge nelle sedute del 22, 23, 24 e 25 ottobre 1956. Si delineano due tendenze: le sinistre criticano il disegno ritenendo che esso riproponga, sotto altre forme, vecchi istituti di polizia propri del regime fascista; la maggioranza ritiene invece il disegno stesso rispondente ai dettami della Corte costituzionale e alla necessità intrinseca della difesa della società. — In particolare, il 22 ottobre, intervengono i senatori: *Saggio* (contrario, specie alla conservazione di residui poteri – ammonizione e rimpatrio – al questore), *Romano Antonio* (favorevole, sia pure con qualche riserva, perché il provvedimento sancisce la competenza dell'autorità giudiziaria per ogni atto che investe la libertà del cittadino), *Mancinelli* (contrario: gli oziosi e i vagabondi non esisterebbero in una società come quella configurata dalla Costituzione) e *Jannuzzi* (favorevole; nega che la diffida irrogata dal questore ed accompagnata da ordine di rimpatrio sia incostituzionale). — Il 23 ottobre parlano i senatori: *Cerabona* (contrario, perché il provvedimento finge di eliminare alcune delle più gravi disposizioni previste dal T. U. fascista, ma in realtà ne mantiene la sostanza), *Papalia* (contrario; invoca un'organica revisione di tutto il T. U. delle leggi di P. S.) e *De Pietro* (favorevole per motivi pratici di sicurezza). — Il 24 ottobre intervengono i senatori: *Franza* (favorevole, perché il legislatore non può ignorare che le attività delinquenziali sono in aumento, da cui l'esigenza fondamentale di fornire gli organi di polizia di idonei strumenti per la prevenzione dei reati) e *Gramegna* (contrario). — Dopo l'intervento del rel. *Schiavone*, il Ministro dell'interno *Tambroni* sostiene la costituzionalità del disegno e fornisce le cifre, relativamente modeste, riguardanti gli ammoniti (1507) e i confinati (299). Conclude affermando che l'Italia, con il disegno in esame, si pone tra i paesi a legislazione più progredita nel settore. — Nella stessa seduta sono respinti un emendamento e un sub-emendamento *Agostino* (rispettivamente soppressivo e limitativo dell'istituto della diffida). — Infine, il 25 ottobre, il disegno è approvato nel testo della Commissione, con emendamenti *Jannuzzi* (che ripristina il principio che il ricorso non ha effetto sospensivo), *Monni*, *Ravagnan*, *Agostino* e *Picchiotti* (tutti di scarso rilievo). Viene pure approvato un articolo aggiuntivo, già proposto dalla Commissione, secondo il quale l'applicazione delle misure di prevenzione stabilite dalla legge comporta gli stessi effetti prodotti dall'ammonizione e dall'assegnazione al confino secondo il precedente ordinamento.

La Commissione Interni della Camera presenta due relazioni. — La prima, per la maggioranza (rel. *Lombardi Ruggero*), presentata il 28 novembre 1956, afferma che la P. S., nell'esercizio di misure di prevenzione, deve poter disporre di strumenti idonei; e, dopo aver sottolineato il limitato uso che la stessa P. S. ha fatto in passato dei suoi poteri, conclude per l'approvazione del disegno. — La relazione di minoranza (relatori *Ferri* e *Gianquinto*), presentata il 14 dicembre 1956, accusa il disegno di voler ridare alla polizia quegli strumenti che la Corte costituzionale ha dichiarato incompatibili con la Costituzione, preten-

dendo di rimetterli in vigore con un rimaneggiamento più formale che sostanziale. Conclude chiedendo il non passaggio agli articoli.

In Aula la discussione si svolge il 18 e 20 dicembre 1956. — Il 18 intervengono i deputati: *Amatucci* (favorevole: dimostra che gli istituti dell'ammonizione e del confino sono precedenti al periodo fascista, e li ritiene tuttora validi), *Colitto* (dubbi di carattere costituzionale perché si verrebbe ad intaccare la libertà di circolazione), *Musolino* (contrario), *Cuttitta* (contrario perché la polizia potrà continuare, sulla base di meri sospetti, a conculcare i fondamentali diritti del cittadino) e *Marilli* (contrario; problemi della delinquenza in Sicilia). — Il 20 dicembre parlano, nell'ordine, il rel. di minoranza *Ferri*, quello per la maggioranza *Lombardi Ruggero* e il secondo relatore di minoranza *Gianquinto*. Replica il Ministro *Tambroni* esprimendo l'avviso che non spetti al Parlamento, ma alla Corte costituzionale giudicare della costituzionalità dei provvedimenti di legge. Ciò premesso, afferma che il disegno prevede una casistica ben definita di forme delinquenziali, per le quali non si può certo parlare di democrazia oltraggiata. Conclude ridimensionando l'istituto della diffida. — Dopo che è stato respinto un o. d. g. *Ferri* ed altri per il non passaggio agli articoli, il disegno è approvato nel testo del Senato, con la reiezione di numerosi emendamenti, due dei quali (*Gianquinto* e *Cuttitta*) a scrutinio segreto. — **Legge 27 dicembre 1956, n. 1423.**

Proposta di legge del sen. Spallino, ann. l'8 novembre 1956 (S. n. **1720**): *Disciplina e controllo delle armi.* — 1°) Precisa meglio il concetto di armi, chiarendo che per « armi » si intendono tutte quelle da sparo, e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, tutti gli strumenti atti ad offendere dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo, le bombe e qualsiasi altra macchina od involucro contenente materie esplodenti, i gas asfissianti od accecanti, e tutti gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona; 2°) sottopone a licenza la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione e la vendita delle armi; 3°) vieta la vendita delle armi a persone che non esibiscano un certificato medico attestante le normali condizioni fisiche e psichiche dell'acquirente; 4°) ordina un censimento generale delle armi esistenti; 5°) prevede adeguate sanzioni penali per i trasgressori. — Ritirata il 4 aprile 1957.

D.-l. 22 novembre 1956, n. 1274: Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi e materie esplodenti. — Presentato per la conversione il 23 novembre 1956 con *disegno di legge* del Min. dell'interno Tambroni (S. n. **1759**, C. n. **2606**). — Le modifiche sono le seguenti: 1°) divieto di vendere, o comunque cedere, armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi o di nulla osta all'acquisto, rilasciato dal questore. Il nulla osta non può essere rilasciato ai minori, ha validità di un mese ed è esente da ogni tributo. Il questore può subordinare il suo rilascio alla presentazione di un certificato medico, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali o da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere. Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire 50.000; l'acquirente con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire 50.000; 2°) il prefetto ed il questore possono subordinare alla presentazione del certificato medico anche il rilascio o la rinnovazione del permesso di porto d'armi; 3°) le nuove disposizioni valgono anche per la vendita di materie esplodenti; 4°) le stesse si applicano anche alle cessioni di armi tra privati.

La relazione della Commissione Interni del Senato (rel. *Schiavone*), presentata il 5 dicembre 1956, si pronunzia favorevolmente. — In Aula, il 7 dicembre successivo, il decreto-legge è convertito dopo interventi dei senatori *Mancinelli* e *Gramegna* (i quali subordinano il proprio voto favorevole all'accoglimento di emendamenti limitativi del potere discrezionale dei questori) del relatore e del Ministro dell'interno *Tambroni* (che respinge gli emendamenti proposti dall'opposizione). È invece approvato un emendamento *Monni*, che estende al cessionario inadempiente le penalità previste per l'acquirente.

La Commissione Interni della Camera non presenta una relazione, ma un documento con cui propone un nuovo testo inteso: *a*) a sopprimere la facoltà

del questore di chiedere il certificato medico sia per il nulla osta all'acquisto che per il rilascio o il rinnovo del porto d'armi; *b*) a precisare che le nuove disposizioni non si applicano alle armi da caccia (che non siano carabine a ripetizione), né a quelle ad aria compressa, alle pistole e carabine Flobert e munizioni relative. — In Aula, dopo che il ff. rel. *Pedini* ha chiarito il pensiero della Commissione, il dep. *Lucifredi* parla contro gli intralci che si verrebbero a creare all'attività venatoria; infine il Ministro *Tambroni* concorda con quanto proposto dalla Commissione in materia di munizioni da caccia e armi ad aria compressa e Flobert, ma insiste per sottoporre ai vincoli previsti dal decreto tutte le armi da caccia. La Camera approva quanto proposto dal Ministro e, circa il certificato medico, mantiene il testo del decreto-legge per ciò che riguarda il nulla osta all'acquisto, mentre sopprime la facoltà del questore illustrata *sub* 2°). Il disegno è approvato, a scrutinio segreto, nella successiva seduta del 20 dicembre 1956. — Gli emendamenti della Camera sono approvati dal Senato nella seduta del 21 dicembre successivo. — **Legge 22 dicembre 1956, n. 1452.**

Sentenza della Corte costituzionale n. 45 dell'8 marzo 1957 (comunicata alle Camere il *20 marzo 1957*). — Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 del T. U. delle leggi di P. S. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte che implica l'obbligo del preavviso per le funzioni, cerimonie, o pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico, in riferimento all'art. 17 della Costituzione.

Proposta di legge del dep. Nicoletto ed altri, ann. il 25 luglio 1957 (C. n. **3100**): *Modifica al decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452, in materia di acquisto di armi e di materie esplodenti.* — Dispone la libera vendita delle armi da caccia e relative munizioni, delle armi ad aria compressa, nonché delle pistole e carabine Flobert. — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera in sede legislativa.

D. M. 2 settembre 1957 (*Gazz. Uff. n. 275*): Sostituzione del modello della carta d'identità.

Proposta di legge del dep. Bonomi ed altri, ann. il 14 ottobre 1957 (*C. n. **3222**, S. n. **2456**): *Modifica degli articoli 86 e 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in merito alla vendita al minuto del vino.* — Approvata dalla Commissione Interni della Camera in sede legislativa in un testo unificato con l'analoga proposta C. n. 3239 (v. oltre) il 13 febbraio 1958 (v. pure *Vini*). — Rimasta presso la Commissione Interni del Senato in sede referente.

Proposta di legge del dep. Jacometti ed altri, ann. il 21 ottobre 1957 (*C. n. **3239**, S. n. **2456**): *Modifiche ad alcune norme del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che approva il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.* — Approvato dalla Commissione Interni della Camera in sede legislativa il 13 febbraio 1958 in un testo unificato con l'analoga proposta C. n. 3222 (v. retro) e con il titolo di questa ultima (v. pure *Vini*). — Rimasta presso la Commissione Interni del Senato in sede referente.

Disegno di legge pres. il 18 dicembre 1957 (*urg.*) dal Min. dell'interno Tambroni (S. n. **2337**): *Fermo per misure di sicurezza pubblica e moralità.* — Conformemente al disposto della sentenza n. 2 del 1956 della Corte costituzionale, riforma l'istituto del fermo di pubblica sicurezza. — Pertanto gli ufficiali o gli agenti di P. S., per motivi di sicurezza pubblica o di moralità, hanno facoltà di ordinare, in ogni tempo ed a chiunque, di dar conto della propria identità personale. Le persone che, a seguito della richiesta, non possono o non vogliono dar contezza di sé, o che, in relazione ad obiettive circostanze di luogo e di tempo, facciano fondatamente ritenere di essere in procinto di commettere un delitto o di essere pericolose per la sicurezza o la moralità pubblica, possono essere fermate e perquisite. La notizia del fermo deve essere immediatamente comunicata all'autorità giudiziaria, la quale deve convalidarlo entro 96 ore, altrimenti il fermato deve essere rilasciato. L'autorità giudiziaria può prorogare il termine fino al settimo giorno. — Rimasto presso la Commissione Interni del Senato in sede referente.

Disegno di legge pres. il 29 dicembre 1957 dal Min. dell'interno Tambroni (S. n. **2371**): *Modifica al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.* — La modifica si rende indilazionabile dopo la sentenza n. 1 del 5 giugno 1956 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 113 del T. U. di cui all'intitolazione. — Pertanto, il predetto articolo viene modificato nel senso che alla licenza della locale autorità di P. S. (senza la quale non si potevano distribuire o mettere in circolazione, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni o fare uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico o, comunque, collocare iscrizioni, anche se lapidarie) viene sostituito un semplice preavviso, da darsi tre giorni prima alla medesima autorità, la quale può, per comprovati motivi di sicurezza, moralità o incolumità pubblica, vietare in tutto o in parte quanto richiesto, o prescrivere determinate modalità di tempo e di luogo. Contro il provvedimento della locale autorità di P. S. è ammesso ricorso al prefetto, il quale provvede in via definitiva. — Resta sottratto alla nuova disciplina (come già alla precedente) quanto riguarda la stampa periodica, la materia ecclesiastica e quella elettorale nonché gli scritti e i disegni delle autorità e delle pubbliche amministrazioni e quelli relativi a vendite o locazioni di fondi rustici o urbani o vendite all'incanto. — Rimasto presso la Commissione Interni del Senato in sede referente.

Sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 31 marzo 1958 (*Gazz. Uff. n. 89*). — Dichiara l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 18 del T. U. delle leggi di P. S., approvato con r. d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico, in riferimento all'art. 17 della Costituzione.

Interr. Failla, ann. 26 giugno 1953: Procedimento giudiziario a carico del commissario e del tenente di pubblica sicurezza di Ragusa (r. s.); es. 23 luglio 1953.

Interr. Calandrone, ann. 27 giugno 1953: Comportamento del commissario di pubblica sicurezza di Lentini (Siracusa); es. 30 settembre 1953.

Interr. Montelatici, ann. 22 luglio 1953: Discriminazioni nel rilascio di passaporti e porto d'armi (r. s.); es. 6 ottobre 1953.

Interr. sen. Nasi, ann. 28 luglio 1953: Raccolta di notizie sulla vita privata e politica dei parlamentari di opposizione da parte di organi di polizia; es. 13 ottobre 1953.

Interr. sen. Nasi, ann. 28 luglio 1953: Arresto ed espulsione del giornalista austriaco Bruno Frei; es. 13 ottobre 1953 e tramutata in *interpellanza.*

Interr. sen. Terracini, ann. 18 agosto 1953: Informazioni sulle colonie di confino tuttora funzionanti (r. s.); 23 ottobre 1953.

Interr. Gullo, ann. 20 agosto 1953: Arresto arbitrario eseguito dalle autorità di polizia a carico di lavoratori della provincia di Cosenza (r. s.); es. 29 settembre 1953.

Interr. Pirastu, ann. 21 agosto 1953: Abolizione della Commissione per il confino di polizia (r. s.); es. 6 ottobre 1953.

Interr. Di Stefano Genova, ann. 22 settembre 1953: Abrogazione delle norme sul confino di polizia (r. s.); es. 6 ottobre 1953.

Interr. Natta, ann. 22 settembre 1953: Espulsione dall'Italia del signor Georges Tabaraud, giornalista de « Le Patriote » di Nizza (r. s.); es. 6 ottobre 1953.

Interr. Luzzatto, ann. 22 settembre 1953: Indagini da parte dei commissariati di pubblica sicurezza di Venezia e rilascio di certificati attestanti che determinate persone non sono iscritte ad organizzazioni politiche o sindacali; es. 5 maggio 1954.

Interr. Zamponi, ann. 10 dicembre 1953: Comportamento della polizia di Livorno nei confronti di giovani disoccupati (r. s.); es. 26 gennaio 1954.

Interr. Geraci, ann. 26 gennaio 1954: Assoggettamento a licenza delle officine di riparazione di velocipedi e autovetture (r. s.); es. 2 marzo 1954.

Interr. Barattolo, ann. 26 gennaio 1954: Permanenza di navi sovietiche nel porto di Napoli e precauzioni nei confronti degli equipaggi (r. s.); es. 27 aprile 1954.

Mozione Nenni Giuliana, letta 10 marzo 1954: Osservanza da parte degli organi di P. S. delle norme inderogabili del pieno rispetto della dignità e dell'incolumità dei cittadini.

Interr. Targetti, ann. 23 marzo 1954: Conclusioni della commissione ministeriale di inchiesta sui metodi e sulle responsabilità della polizia in procedimenti penali (r. s.); es. 6 aprile 1954.

Interr. Troisi, ann. 25 marzo 1954: Individuazione dei responsabili dell'uccisione del lavoratore Roccotelli in Minervino Murge (tramutata in r. s.); es. 3 giugno 1954.

Interr. Amendola Pietro, ann. 30 marzo 1954: Indagini sulla scomparsa del sindaco di Battipaglia (r. s.); es. 30 aprile 1954.

Interr. Gatti Caporaso Elena, ann. 29 aprile 1954: Rinnovo della licenza di porto d'armi a cittadini incensurati della provincia di Livorno (r. s.); es. 25 maggio 1954.

Interr. sen. Lussu, ann. 12 maggio 1954: Espulsione effettuata da parte della questura di Roma di cinque studenti oriundi dell'America Latina dal territorio italiano; es. 13 maggio 1954.

Interr. Massola, ann. 4 giugno 1954: Provvedimenti a carico della pubblica sicurezza di Ancona per un intervento della « Celere » contro operai del cantiere navale (r. s.); es. 30 giugno 1954.

Interr. Lizzadri, ann. 22 giugno 1954: Incostituzionalità della diffida della pubblica sicurezza a lavoratori dell'Italcable e del sanatorio Forlanini di Roma astenutisi dal lavoro (r. s.); es. 23 settembre 1954.

Interr. Jacometti, ann. 22 giugno 1954: Cause della manomissione da parte della questura di Novara di materiale fotografico proveniente dall'Unione Sovietica e diretto a un cittadino italiano (r. s.); es. 16 novembre 1954.

Interp. Tolloy e Cavallari, ann. 30 giugno 1954: Comportamento delle forze di polizia in provincia di Ferrara.

Interr. Spadazzi, ann. 30 giugno 1954: Controllo dell'afflusso degli stranieri in Italia a tutela della sicurezza pubblica (r. s.); es. 20 luglio 1954.

Interr. Pollastrini Elettra, ann. 1° luglio 1954: Arbitrario intervento delle forze di pubblica sicurezza durante lo svolgimento di un funerale in Forlì; es. 18 gennaio 1955.

Interr. Maglietta, ann. 14 luglio 1954: Repressione dei delitti compiuti da militari americani in Napoli; es. 24 gennaio 1955.

Interr. Minasi, ann. 21 luglio 1954: Abusività delle discriminazioni praticate dagli organi di polizia di Reggio Clabria nella concessione di licenze per porto di fucile da caccia (r. s.); es. 24 settembre 1954.

Interr. sen. Picchiotti, ann. 28 luglio 1954: Arresto di undici assegnatari di terre in Ponte Ginori (Volterra); es. 5 ottobre 1954.

Interr. Cremaschi, ann. 23 settembre 1954: Provvedimenti a carico di un agente di P. S. per maltrattamenti nei locali della questura di Modena (r. s.); es. 19 ottobre 1954.

Interr. Giacone, ann. 23 settembre 1954: Arresto del sig. Rampello per aver distribuito blocchetti per la sottoscrizione al giornale *l'Unità*; es. 16 marzo 1955.

Interp. sen. Bitossi, ann. 24 settembre 1954: Motivazione con la quale il questore di Firenze ha tentato di giustificare il divieto della festa de *l'Unità* alle Cascine.

Interr. Maglietta, ann. 28 settembre 1954: Recente episodio di omicidio e di rapina avvenuto a Torre del Greco e necessità di evitare il rimpatrio di connazionali espulsi dagli U. S. A. perchè dediti ad attività criminali (r. s.); es. 26 ottobre 1954.

Interr. Berlinguer e Pirastu, ann. 28 e 30 settembre 1954: Abolizione di controlli di polizia nei confronti di passeggeri imbarcati per la Sardegna (r. s.); es. 26 ottobre 1954.

Interr. Sansone, ann. 29 settembre 1954: Circa il comportamento del commissario di P. S. di Aversa; es. 24 maggio 1955.

Interr. sen. Spallino, ann. 19 ottobre 1954: Stato delle indagini svolte dalla polizia relativamente all'uccisione e al ferimento di alcuni parroci; es. 30 novembre 1954.

Interp. sen. Asaro, ann. 13 novembre 1954: Abusi perpetrati nei confronti di alcuni cittadini di Trapani da parte di funzionari ed agenti della questura.

Interr. Buffone, ann. 25 novembre 1954 e 21 gennaio 1955: Concessione del porto d'arma da caccia agli agenti, carabinieri e guardie di pubblica sicurezza (r. s.); es. 17 dicembre 1954 e 2 marzo 1955.

Interr. Marilli e Calandrone Giacomo, ann. 24 gennaio 1955: Arresti operati dalla pubblica sicurezza nella provincia di Catania durante le indagini per il ritrovamento di alcuni scheletri di soldati tedeschi; es. 25 febbraio 1955.

Interr. sen. Donini, ann. 24 febbraio 1955: Sequestro di un album di fotografie sui campi di sterminio tedeschi da parte della questura di Roma, es. 5 marzo 1955.

Interr. sen. Cerabona, ann. 26 febbraio 1955: Fermi operati dalla polizia di Irsina; es. 1° marzo 1955.

Interr. Berlinguer, ann. 14 aprile 1955: Accertamenti effettuati dalla polizia alla stazione di Torino nei confronti dell'identità dei parlamentari che arrivano o che partono (r. s.); es. 10 maggio 1955.

Interr. Miceli, ann. 14 aprile 1955: Sull'arresto di F. Vonella da Girifalco (Catanzaro) imputato dell'affissione del giornale *l'Unità* (r. s.); es. 10 maggio 1955.

Interr. Romualdi, ann. 10 maggio 1955: Sui servizi di polizia attuati dalla questura di Roma in occasione della messa in suffragio di Mussolini nella chiesa di Sant'Agostino (r. s.); es. 13 giugno 1955.

Interr. Madia, ann. 24 maggio 1955: Per disciplinare l'acquisto di armi da fuoco (r. s.); es. 23 giugno 1955.

Interr. Bogoni, ann. 24 maggio 1955: Sull'arresto dell'operaio D'Ambrosio effettuato dal commissario di P. S. del rione Tre Carrare di Taranto; es. 14 gennaio 1956.

Interr. Ortona, ann. 14 giugno 1955: Sulle informazioni politiche richieste dalla polizia sul conto di cittadini chiamati ad incarichi di carattere pubblico (r. s.); es. 21 settembre 1955.

Interr. Bubbio, ann. 23 giugno 1955: Agevolazioni dell'attività dei consorzi volontari per la tutela della proprietà privata e per la custodia delle campagne mediante guardie giurate (r. s.); es. 21 settembre 1955.

Interr. Spadazzi, ann. 13 luglio 1955: Anacronismo delle disposizioni del testo unico di P. S. relative alla vendita della birra (r. s.); es. 21 settembre 1955.

Interr. Calasso, ann. 18 luglio 1955: Arresto del sig. A. Stella consigliere comunale di Lecce; es. 26 gennaio 1956.

Interr. Almirante, ann. 19 luglio 1955: Inchiesta per accertare la verità sugli abusi commessi presso la questura di Bologna nel 1949; es. 26 gennaio 1956.

Interr. Barontini, ann. 21 settembre 1955: Diniego da parte del questore di La Spezia del rilascio e rinnovo ad alcuni cittadini del porto d'armi per uso caccia (r. s.); es. 19 ottobre 1955.

Interr. Bianchi Chieco Maria, ann. 21 ottobre 1955: Limitazione della vendita delle armi da fuoco (r. s.); es. 9 novembre 1955.

Interr. Riccio, ann. 15 novembre 1955: Disposizioni agli uffici di polizia perchè non richiamino nelle informazioni le assoluzioni per insufficienza di prove (r. s.); es. 13 dicembre 1955.

Interr. Capalozza, ann. 24 novembre 1955: Intervento del questore di Pesaro per modificare il percorso di un corteo funebre che trasportava al cimitero la salma di un «repubblichino»; es. 2 maggio 1956.

Interr. Geraci, ann. 25 novembre 1955: Scioglimento di una riunione di signore, convenute per una sfilata di modelli, da parte della questura di Reggio Calabria; es. 31 gennaio 1956.

Interr. Repossi, ann. 18 gennaio 1956: Sul criminoso episodio verificatosi nella notte di San Silvestro ad Anzano; es. 1° ottobre 1956.

Interr. Berry, ann. 21 febbraio 1956: Revoca del permesso di soggiorno in Italia al corrispondente a Roma della *Pravda*, Vladimir Ermanov (r. s.); es. 20 marzo 1956.

Mozione Nenni Pietro, letta 28 marzo 1956: Divieto di portare armi da fuoco per le guardie di P. S. impiegate in servizio d'ordine.

Interr. Del Fante, ann. 11 aprile 1956: Sicurezza pubblica nella zona delle Acque Albule di Tivoli (r. s.); es. 5 giugno 1956.

Interp. sen. Terracini, ann. 11 luglio 1956: Ricorsi per illegittimità avanzati contro numerose norme del testo unico delle leggi fasciste di pubblica sicurezza.

Interr. Del Fante, ann. 1° ottobre 1956: Per prevenire gli incidenti nelle fabbriche di fuochi artificiali (r. s.); es. 3 ottobre 1956.

Interr. Gray, ann. 1° ottobre 1956: Potenziamento del servizio di vigilanza e di prevenzione a Roma (r. s.); es. 3 ottobre 1956.

Interr. Gallico Spano Nadia, ann. 1° ottobre 1956: In merito all'applicazione dell'art. 133 della legge di polizia, da parte del pretore di Cagliari, anche dopo la sentenza di incostituzionalità della Corte costituzionale; es. 29 gennaio 1957.

Interr. Corona Achille, ann. 1° ottobre 1956: Circa il divieto opposto dalla questura di Ancona alla sezione del partito socialista italiano di Melano, nel comune di Fabriano, di organizzare una festa da ballo; es. 19 febbraio 1957.

Interr. Maglietta, ann. 1° ottobre 1956: Regolamentazione del possesso di armi da parte di stranieri (r. s.); es. 26 febbraio 1957.

Interr. sen. Palermo, ann. 23 ottobre 1956: Mancato rilascio di porto d'armi per fucile da caccia ad alcuni cittadini domiciliati a Marano (Napoli); es. 25 gennaio 1957.

Inter. Priore, ann. 24 gennaio 1957: Divieto dei tradizionali spari nella notte di San Silvestro a Taranto (r. s.); es. 26 febbraio 1957.

Interp. Gomez D'Ayala, ann. 11 aprile 1957: Disposizioni impartite alle questure in ordine alla concessione delle licenze di porto d'armi.

Interr. Priore, ann. 11 aprile 1957: Proibizione di acquisto di detonanti per festeggiamenti (r. s.); es. 25 giugno 1957.

Interr. Calandrone Giacomo, ann. 25 luglio 1957: Operato di agenti di polizia nel catanese (r. s.); es. 18 settembre 1957.

Interr. sen. Marzola, ann. 24 settembre 1957: Risultato delle indagini svolte dall'autorità di P. S. inerenti alle numerose rapine verificatesi in provincia di Milano (r. s.); es. 12 novembre 1957.

Interr. Colitto, ann. 26 settembre 1957: Abrogazione dell'art. 95 del T. U. delle leggi di P. S. che fissa il rapporto limite per la concessione di licenze di vendita di bevande alcoliche e autorizzazione nel frattempo a rilasciare la licenza per la libera vendita di alcoolici agli alberghi forniti di ristorante sorti in località turistiche del Molise (r. s.); es. 21 ottobre 1957.

Interr. Cuttitta, ann. 19 novembre 1957: Licenze di porto d'armi in Sicilia (r. s.); es. 16 dicembre 1957.

Interr. sen. Valenzi, ann. 17 dicembre 1957: Interferenza del questore di Napoli nell'agitazione degli allievi dell'Accademia di belle arti (r. s.); es. 30 gennaio 1958.

Interr. Angioy e Berlinguer, ann. 17 e 18 dicembre 1957: Intervento della polizia nella festa delle matricole universitarie in Sassari (r. s.); es. 28 gennaio 1958.

Interr. sen. Imperiale, ann. 18 dicembre 1957: Ingiustificata operazione di polizia ai danni di alcuni disoccupati in Foggia (r. s.); es. 30 gennaio 1958.

Interr. Brusasca, ann. 21 dicembre 1957: Giochi d'azzardo tenuti ai passaggi a livello in Piemonte (r. s.); es. 28 gennaio 1958.

Interr. sen. Valenzi, ann. 22 gennaio 1958: Criteri discriminatori della Questura di Napoli nel rilascio di porto d'armi (r. s.); es. 14 marzo 1958.

Interp. Cianca, ann. 12 febbraio 1958: Provvedimenti eccezionali di polizia adottati dal questore nella città di Roma.

SIDERURGIA, v. *Industrie* (meccaniche e siderurgiche) e le voci ivi richiamate.

SIGARETTE, v. *Monopoli di Stato.*

SILA, v. *Agricoltura* (Riforma fondiaria ecc.) – *Calabria.*

SILI, v. *Cereali.*

SILICOSI, v. *Assicurazioni sociali* (Infortuni e malattie professionali) – *Lavoro* (Prevenzione degli infortuni e delle malattie ecc.) – *Valle d'Aosta* (Legislazione regionale).

SIMETO, v. *Genio civile.*

SINDACATI, v. *Artigianato* ecc. (Disp. gen.) – *Fascismo* – *Lavoro* (Rapporti e contratti di lavoro ecc.) – *Professioni* (Disp. gen.) – *Trattati e convenzioni internazionali* (Emigrazione ecc.).

SOCCORSO INVERNALE, v. *Fondo nazionale di soccorso invernale.*

SOCIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE STATALI E A PARTECIPAZIONE STATALE

Proposta di legge del dep. Roberti ed altri, ann. il 25 luglio 1955, svolta e presa in considerazione il 21 ottobre 1955 (C. n. **1742**): *Socializzazione delle imprese statali ed a partecipazione statale.* — Il titolo primo, che riguarda la partecipazione del lavoro alla gestione delle imprese, nella sua prima sezione, detta norme circa la socializzazione delle imprese di proprietà dello Stato, precisando la costituzione degli organi (consiglio di gestione, capo dell'impresa e collegio dei revisori) e stabilendo che degli organi collegiali fanno parte membri eletti dai lavoratori dell'impresa. — La sezione seconda regola, con norme analoghe, la socializzazione delle imprese di proprietà privata (eccetto quelle che raccolgono il risparmio o che svolgono attività assicurative) nelle quali lo Stato contribuisce alla formazione del capitale per una aliquota superiore al 50 % e che hanno un capitale di almeno 100 milioni o impiegano almeno 100 lavoratori. — La terza sezione, che contiene disposizioni comuni alle precedenti, fissa in particolare i requisiti necessari perché i lavoratori possano partecipare agli organi direttivi dell'impresa. — La quarta sezione regola la responsabilità del capo dell'impresa e degli amministratori e stabilisce le relative sanzioni. — Il titolo secondo ha per oggetto la determinazione e la ripartizione degli utili delle imprese socializzate, mentre il terzo ed ultimo raccoglie le disposizioni finali e transitorie. — Rimasta presso la Commissione Industria della Camera in sede referente.

SOCIETÀ

Vedi pure: *Codici* (civile) – *Cooperazione* – *Fascismo* (Epurazione) – *Imposte e tasse* (Imposte dirette) – *Inchieste parlamentari* – *Marina mercantile* (Costruzioni navali).

Disegno di legge* pres. il 4 gennaio 1954 dal Min. dell'industria e commercio Malvestiti (C. n. **579, S. n. **2323**): *Norme per la formazione dei bilanci e dei rendiconti economici delle società di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, di acqua e gas.* — Ha lo scopo di evitare che, attraverso una miriade di voci diversamente interpretabili, i bilanci delle società di produzione e distribuzione di energia elettrica, acqua e gas, siano del tutto indecifrabili e si sottraggano ai controlli di legge. A tal fine prevede dei modelli tipo di bilancio da predisporsi dal Ministero. Sono, tuttavia, escluse dall'obbligo le aziende autonome o comunali.

La Commissione Lavori pubblici della Camera, il 9 aprile 1954, nell'esprimere parere favorevole, lo condiziona all'estensione delle norme alle aziende municipalizzate e di Stato ed alla elaborazione, nella legge stessa, del bilancio tipo. — Il 29 ottobre 1954, la Commissione Industria inizia la discussione in sede legislativa. Il 1° dicembre 1954 la Commissione Giustizia, data l'importanza giuridica del provvedimento, chiede – ottenendola – la discussione a Commissioni riunite Giustizia e Industria. — Il 20 aprile 1955 ha inizio tale discussione cui partecipano i relatori *Zerbi* e *Gorini*, i Presidenti delle Commissioni *Cappa* e *Tosato*, il Sottosegretario *Battista* ed i deputati *Capalozza*, *Lombardi Riccardo*, *Faletti*, *La Malfa* e *Ferrario Celestino*, decidendo di limitare l'obbligatorietà alle sole società del settore elettrico e di allegare alla legge lo schema di bilancio. Un Comitato ristretto è incaricato di predisporlo. Nelle sedute del 27 novembre e 4 dicembre 1957 le Commissioni riunite approvano lo schema di bilancio tipo predisposto dal Comitato ristretto ed illustrato dal rel. *Zerbi*. Il disegno di legge è quindi approvato con il nuovo titolo « *Norme per la formazione del bilancio d'esercizio delle società, aziende ed enti di produzione o distribuzione dell'energia elettrica* ».

Al Senato è discusso, in sede deliberante, dalla Commissione Industria il 13 febbraio 1958. Riferisce il sen. *Bussi* ed intervengono, oltre al Ministro *Gava*, i senatori *Busoni*, *Marina*, *Battista*, *De Luca Carlo*, *Piegari* e *Turani*. — Il disegno di legge è approvato senza modificazioni. Sono anche approvati un o. d. g. *Turani* per precisare che l'approvazione non costituisce precedente per altri settori economici, ed un o. d. g. *Bussi*, per invitare gli organi competenti a compiere studi intesi a fissare nuovi termini di omogenea valutazione dei redditi, anche agli effetti fiscali, specie in tema di ammortamento degli impianti. — **Legge 4 marzo 1958, n. 191.**

D. M. 15 gennaio 1954 (*Gazz. Uff. n. 46*): Autorizzazione alla Società « F. I. D. A. T. » con sede in Palermo, ad esercitare nel territorio della Repubblica l'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

Disegno di legge pres. il 26 gennaio 1954 dal Min. delle finanze Zoli (*S. n. **359**, C. n. **958**): *Istituzione di una imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari* (v. *Imposte e tasse:* Imposte dirette: Imposta sulla società). — **Legge 6 agosto 1954, n. 603.**

Proposta di legge del sen. Trabucchi, ann. il 21 maggio 1954 (S. n. **541**, C. n. **1094**): *Modificazioni alle norme del Codice civile e delle leggi del Registro e sulle successioni relativamente al regime delle società anonime ed a responsabilità limitata.* — Ha lo scopo di aumentare i minimi di capitale per le società per azioni e per quelle a responsabilità limitata, onde adeguarli all'intervenuto deprezzamento della moneta e rendere più difficoltoso il sorgere di società di comodo. — Pertanto: 1°) eleva di 50 volte (rispettivamente a 50.000.000 e a 2.500.000) i limiti minimi del capitale per le società per azioni ed a responsabilità limitata (articoli 2327 e 2474 Cod. civ.); 2°) correlativamente modifica i limiti di cifra, previsti dal Codice civile, per l'obbligatorietà del collegio sindacale (art. 2488) e per la scelta di taluni membri del collegio fra gli iscritti nel ruolo dei revisori dei conti (art. 2397); 3°) modifica pure l'art. 2479 Cod. civ., nel senso di impedire che l'iscrizione del trasferimento di quote sociali possa risultare da semplice dichiarazione nel libro dei soci (la disposizione ha lo scopo di combattere evasioni fiscali); 4°) oltre gli articoli del Codice civile modifica pure le leggi di registro e sulle successioni; 5°) concede infine un anno per effettuare gli aumenti di capitale necessari per adeguarsi ai nuovi minimi.

La relazione della Commissione Giustizia del Senato (rel. *Zoli*), pres. il 22 luglio 1954, dichiara in primo luogo che la Commissione ha ritenuto di occuparsi solo delle modifiche al Codice civile, rinviando ad altra sede le modifiche d'ordine fiscale. Conseguentemente propone di modificare il titolo come segue: « *Modificazioni alle norme del Codice civile relative al minimo di capitale delle società per azioni e a responsabilità limitata* ». Inoltre migliora formalmente il testo proposto e sopprime quanto illustrato *sub* 3°). — In Aula, il 27 luglio 1954, dopo interventi dei senatori *Minio*, *Roda* e *Trabucchi*, il quale ultimo propone di ripristinare la disposizione *sub* 3°), il rel. *Zoli* informa che la Commissione accetta di ridurre il capitale minimo delle società per azioni da 50 a 40 milioni e quello delle società a responsabilità limitata da 2.500.000 a 2.000.000. Successivamente, dopo che il Ministro di grazia e giustizia *De Pietro* si è dichiarato favorevole con qualche riserva, la proposta è approvata con gli emendamenti della Commissione, il ripristino della disposizione *sub* 3°) ed emendamenti *Bertone* e del Governo di minore rilievo.

La relazione della Commissione Finanze e tesoro della Camera (rel. *Roselli*), presentata il 1° marzo 1955, dopo aver dato conto dei pareri espressi dalle Commissioni Giustizia ed Industria, propone le seguenti principali modifiche: 1°) diminuzione a 25.000.000 del limite minimo di capitale per le società per azioni; 2°) obbligo di scegliere una certa aliquota di sindaci tra gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri invece che tra gli iscritti nel ruolo dei revisori di conti; 3°) riduzione a lire 1.500.000 del capitale minimo per le società a responsabilità limitata; 4°) aumento da uno a due anni del termine per adeguare i vecchi capitali ai nuovi limiti. — In Aula, il 5 marzo, dopo interventi dei deputati *Colitto* e *Ferreri*, una proposta sospensiva di quest'ultimo, motivata con l'opportunità di consentire alla Camera un più attento esame del problema, viene approvata. — Rimasta all'ordine del giorno della Camera.

Disegno di legge* pres. il 15 dicembre 1954 dal Min. del tesoro Gava (S. n. **863, C. n. **1451**): *Norme per la emissione di azioni e di obbligazioni delle Società.* — Subordina alla preventiva autorizzazione del Ministero del tesoro le costituzioni di società con capitale superiore ai 250 milioni di lire, gli aumenti di capitale non gratuiti e le emissioni di obbligazioni delle società stesse, che superino comunque nel complesso la somma di lire 250 milioni. — Assegnato in sede deliberante alla Commissione Finanze e tesoro del Senato, il disegno di legge è approvato, su relazione del sen. *Braccesi*, nella seduta del 3 febbraio 1955, con una modifica, proposta dal sen. *Piola*, che eleva da 250 a 500 milioni sia il limite di capitale, che quello dell'aumento di capitale e dell'emissione di obbligazioni. — Alla Camera è approvato senza modificazioni, su relazione del dep. *Tosi*, dalla Commissione Finanze e tesoro in sede legislativa nella seduta del 22 aprile 1955. — **Legge 3 maggio 1955, n. 428.**

Proposta di legge del sen. Trabucchi ed altri, ann. il 21 luglio 1955 (*S. n. **1128**, C. n. **1741**): *Agevolazioni tributarie per lo scioglimento e la trasformazione di società immobiliari* (v. *Imposte e tasse:* Agevolazioni ecc.). — **Legge 18 ottobre 1955, n. 930.**

Proposta di legge del dep. Berry, ann. il 2 maggio 1956 (C. n. **2219**): *Divieto di corresponsione di emolumenti da parte di enti, istituti o società ai rappresentanti ministeriali nei Consigli di amministrazione e nei Collegi sindacali.* — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera in sede referente.

D. M. 6 giugno 1956 (*Gazz. Uff. n. 138*): Norme concernenti le quote di partecipazione in società aventi la sede all'estero e i titoli azionari e obbligazioni emessi o pagabili all'estero, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476 (v. *Valute*).

Proposta di legge del sen. Mariotti ed altri, ann. il 19 luglio 1956 (S. n. **1620**): *Modifica al secondo comma dell'articolo 2375 del Codice civile.* — Stabilisce che il verbale dell'assemblea straordinaria delle società per azioni può essere redatto, oltre che da un notaio, anche da un iscritto nell'ordine dei dottori commercialisti, purché estraneo alla società (v. pure *Codici:* Codice civile). — Respinta il 27 marzo 1957 dalla Commissione Giustizia del Senato in sede deliberante.

Proposta di legge del dep. Villabruna ed altri, ann. il 21 dicembre 1956, svolta e presa in considerazione il 4 luglio 1957 (C. n. **2644**): *Riforma delle società per azioni.* — Si propone i seguenti obiettivi: 1°) impedire i collegamenti di gruppi monopolistici attraverso la tecnica delle partecipazioni azionarie reciproche; 2°) creare le condizioni di un effettivo sindacato della maggioranza dei piccoli azionisti sull'operato dei gruppi minoritari, che di fatto governano le grandi società per azioni, attraverso la pubblicità del bilancio e le norme sul rilascio delle deleghe di voto in assemblea e sui sindacati di azioni; 3°) rendere pubblici i confini dei grandi gruppi finanziari ed industriali con l'obbligo di compilare bilanci nei quali sia dettagliato l'elenco di tutte le partecipazioni azionarie in portafoglio e dei finanziamenti erogati ad altre società. — Rimasta presso la Commissione Giustizia della Camera in sede referente.

Legge regionale sarda 12 aprile 1957, n. 10 (*Gazz. Uff. n. 283 suppl.*): Facoltà di emettere azioni al portatore per le nuove industrie sarde (v. *Sardegna*).

Interr. Gorini, ann. 22 luglio 1955: Esenzione tributaria per favorire la liquidazione e la trasformazione delle società immobiliari (r. s.); es. 21 settembre 1955.

SOCIETÀ COOPERATIVE, v. *Cooperazione.*

SOCIETÀ FINANZIARIA INTERNAZIONALE, v. *International Finance Corporation.*

SOCIETÀ GEOGRAFICA ITALIANA, v. *Enti di cultura.*

SOCIETÀ INTERNAZIONALE della TRASFUSIONE del SANGUE, v. *Congressi e convegni.*

SOCIETÀ ITALCABLE, v. *Radiocomunicazioni.*

SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ed EDITORI, v. *Autori ed editori – Previdenza sociale* (Enti vari ecc.).

SOCIETÀ ITALIANA per l'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

Disegno di legge* pres. il 18 marzo 1955 dal Min. degli affari esteri Martino (S. n. **1004, C. n. **1594**): *Concessione di un contributo annuo* (di 40 milioni) *alla Società italiana per l'organizzazione internazionale, con sede in Roma.* — **Legge 4 agosto 1955, n. 704.**

SOCIETÀ ITALIANA per il PROGRESSO delle SCIENZE, v. *Enti di cultura.*

SOCIETÀ ITALIANA per il TRAFORO del MONTE BIANCO, v. *Monte Bianco.*

SOCIETÀ MANIFATTURE COTONIERE MERIDIONALI, v. *Cotone.*

SOCIETÀ MINERARIA CARBONIFERA SARDA, v. *Combustibili – Comunità europee* (Comunità europea del carbone e dell'acciaio) – *Ministeri* (Partecipazioni statali) – *Sardegna.*

SOCIETÀ NAZIONALE OLIVICOLTORI, v. *Olivicoltura* ecc.

SOCIETÀ di STORIA PATRIA, v. *Enti di cultura.*

SOLFATO DI RAME, v. *Agricoltura* (Disposizioni generali).

SOMALIA

Vedi pure: *Impiegati* e *salariati dello Stato* (Legge delega ecc.) – *Ministeri* (Africa Italiana).

Disegno di legge pres. il 14 ottobre 1953 dal Min. degli affari esteri Pella (C. n. **261**, S. n. **558**): *Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo Italiano ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sulle disposizioni di carattere finanziario ed economico riferentesi alla consegna della Somalia all'Italia e conseguente alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la quale l'Italia è stata invitata ad accettare l'Amministrazione fiduciaria della Somalia, concluso a Londra, mediante scambio di Note, il 20 marzo 1950.* — L'Accordo stabilisce che l'Amministrazione britannica, prima della consegna del territorio somalo, riscuoterà tutte le entrate e pagherà tutte le spese dell'amministrazione fino alla data di tale consegna; dopo tale data questi obblighi graveranno sull'Amministrazione italiana. Il Governo italiano si impegna a ritirare tutta la moneta East-Africa circolante nel territorio ed a consegnarla al Governo inglese, a sostituirsi a quest'ultimo in tutti gli impegni da esso presi in Somalia e ad emettere nuova moneta. Il Governo inglese rinuncia a qualsiasi richiesta d'indennizzo per spese sostenute. L'Accordo detta anche norme per il periodo transitorio durante il quale la nuova moneta somala dovrà sostituire integralmente quella East-Africa. — Con il disegno di legge proposto è data piena ed intera esecuzione all'Accordo. Per l'esecuzione degli obblighi da questo derivanti è autorizzata una spesa di lire 2.200.000.000 così ripartita: lire 1.000.000.000 per reclami ed indennizzi e lire 1.200.000.000 per restituzione della moneta East-Africa ritirata dalla circolazione. Per facilitare il ritiro di questa moneta è autorizzata anche un'anticipazione recuperabile di lire 500.000.000 alla Società per azioni « Cassa per la circolazione monetaria della Somalia » la quale è contemporaneamente eretta in ente di diritto pubblico, soggetto alla vigilanza dei Ministeri del tesoro e degli affari esteri.

Assegnato alla Commissione Esteri della Camera (rel. *Vedovato*) in sede referente, è discusso ed approvato in Assemblea il 21 maggio 1954, dopo interventi del dep. *Berti*, che comunica il voto contrario del gruppo comunista, del rel. *Vedovato*, che rileva come l'Accordo in esame sia un atto esecutivo dell'Accordo di tutela già ratificato dal Parlamento, e del Sottosegretario *Badini Confalonieri* che concorda con le conclusioni del relatore. — Esaminato dalla Commissione Esteri del Senato in sede referente (rel. *Galletto*), nel corso della discussione in Aula il 25 giugno 1954 intervengono i senatori: *Pastore Ottavio*, il quale lamenta che l'Accordo sia stato firmato il 20 marzo 1950, e cioè prima della definitiva risoluzione dell'O. N. U. circa il conferimento all'Italia del mandato sulla Somalia, e sostiene che la correttezza avrebbe dovuto imporre al Governo l'obbligo di presentare al Parlamento l'Accordo dal quale deriva un ulteriore onere di 3 miliardi, insieme al disegno di legge relativo all'assunzione del mandato, mentre va anche deprecato che l'attuale provvedimento non faccia riferimento alle modalità di costituzione della Cassa per la moneta somala, che risulta così costituita all'insaputa del Parlamento; *Bertone*, il quale, pur riconoscendo l'esattezza di alcuni rilievi mossi in merito alla Cassa per la moneta somala, precisa che la copertura dell'onere derivante dall'Accordo era stata a suo tempo assicurata con una nota di variazione; *Cianca*, che concorda con le osservazioni fatte dal sen. Pastore; il rel. *Galletto*, che ricorda le ragioni di ordine politico che hanno indotto il Governo ad accettare il mandato in Somalia e contesta il volume di spese per la Somalia denunciato dall'opposizione, ed il Sottosegretario *Badini Confalonieri*, il quale, dopo aver contestato le osservazioni dell'opposizione ed aver sottolineato il carattere esecutivo della convenzione in esame, la quale non doveva nemmeno essere necessariamente ratificata dal Parlamento, osserva che l'Accordo non presenta per l'Italia una eccessiva onerosità. — Nella stessa seduta il disegno di legge viene approvato. — **Legge 30 giugno 1954, n. 677.**

D. P. R. 5 marzo 1955, n. 371: Funzionamento dell'ente di diritto pubblico « Cassa per la circolazione monetaria in Somalia ». — La Cassa, il cui fondo di dotazione di lire 87.500.000 è interamente conferito dallo Stato, provvede all'esclusiva fabbricazione ed emissione di carta moneta e monete metalliche a corso legale in Somalia. Una serie di norme regola il funzionamento degli organi, la gestione esecutiva e la destinazione degli utili della Cassa. È approvato contemporaneamente lo statuto della Cassa, allegato al decreto.

DD. MM. 4 giugno 1956 (*Gazz. Uff. n. 150*): Nomina del presidente (dott. Ugo Maceratini), dei componenti il Consiglio e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia.

Disegno di legge pres. il 26 marzo 1957 (*urg.*) dal Pres. del Cons. Segni e dal Min. degli affari esteri Martino (C. n. **2814**, S. n. **2107**): *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati in Roma il 25 marzo 1957:* a) *Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati;* b) *Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati;* c) *Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee.* — All'atto finale è allegata una dichiarazione di intenzioni con cui i 6 Paesi firmatari accettano che la Somalia, allo scadere dell'amministrazione italiana, si associ alla Comunità economica europea (v. pure *Comunità europee:* Disp. comuni). — **Legge 14 ottobre 1957, n. 1203.**

Disegno di legge* pres. il 18 luglio 1957 dal Min. degli affari esteri Pella (C. n. **3063, S. n. **2158**): *Estensione al personale militare somalo, già dipendente dal cessato Governo della Somalia italiana, delle norme della legge 2 novembre 1955, n. 1117.* — Il disegno di legge regola la corresponsione delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza agli ex-militari somali, mutilati, invalidi veterani: ciò in analogia a quanto dispone la legge 2 novembre 1955, n. 1117, relativa al pagamento delle pensioni ed altri trattamenti di quiescenza a favore del personale libico ed eritreo, con le modifiche e gli adattamenti richiesti dalla diversa situazione giuridica e amministrativa della Somalia. — Approvato dalle Commissioni Esteri della Camera e del Senato rispettivamente il 25 settembre e il 16 ottobre 1957. — **Legge 22 ottobre 1957, n. 1053.**

Interr. sen. Mariotti, ann. 19 ottobre 1953: Pagamento di antichi debiti, contratti dal Ministero dell'Africa italiana, da parte dell'Amministrazione fiduciaria della Somalia (r. s); es. 18 novembre 1953.

Interp. Dugoni, ann. 12 ottobre 1954: Situazione finanziaria dell'Amministrazione fiduciaria della Somalia.

Interr. Spadazzi, ann. 26 aprile 1955: Ritrovamenti di petrolio in Somalia (r. s.); es. 26 maggio 1955.

Interr. Anfuso, ann. 14 dicembre 1955: Attentati contro cittadini e beni italiani in Somalia (r. s.); es. 24 gennaio 1956.

Interr. sen. Spallino, ann. 15 dicembre 1955: Nuovo ordinamento giudiziario in Somalia (r. s.); es. 31 gennaio 1956.

Interr. Romualdi, ann. 8 giugno 1956: Orientamenti del Governo italiano nei riguardi della Somalia (r. s.); es. 3 ottobre 1956.

Interr. sen. Menghi, ann. 22 gennaio 1957: Creazione e diffusione di cooperative, nei settori della pesca e dell'agricoltura, in territorio somalo (r. s.); es. 20 marzo 1957.

Interr. Di Giacomo, ann. 6 giugno 1957: Trattamento agli ufficiali già appartenenti al Corpo di sicurezza della Somalia che contrassero malattie (r. s.); es. 1° ottobre 1957.

Interr. D'Ambrosio, ann. 5 febbraio 1958: Inquadramento nei ruoli di insegnanti fuori ruolo in servizio attualmente in Somalia (r. s.); es. 11 marzo 1958.

SONDRIO, v. *Calamità pubbliche* (Disp. gen.).

SOPRINTENDENZE ALLE ANTICHITÀ, MONUMENTI E GALLERIE, v. *Antichità e belle arti.*

SORDOMUTI

Vedi pure: *Istruzione* (Istruzione elementare: Personale insegnante ecc.).

Proposta di legge del dep. Riva, ann. il 10 dicembre 1953, svolta e presa in considerazione il 18 maggio 1954 (C. n. 488): *Adeguamento di carriera degli insegnanti dei sordomuti e dei ciechi.* — Migliora la carriera di tali insegnanti, elevando di un grado la posizione dei direttori e vicedirettori degli istituti governativi per sordomuti e ciechi. — Rimasta presso la Commissione Istruzione della Camera in sede legislativa.

Proposta di legge* del dep. Riva ed altri, ann. il 29 luglio 1954, svolta e presa in considerazione il 23 febbraio 1955 (C. n. **1085, S. n. **1927**): *Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55, di un contributo ordinario di lire 1.500.000.000 annui a favore dell'Ente nazionale sordomuti per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698.* — Oltre all'assegnazione del contributo di cui al titolo della proposta, è stabilito anche un assegno alimentare non inferiore a lire 8.000 mensili, la cui erogazione è compito dell'Ente nazionale sordomuti, a favore dei cittadini sordomuti che abbiano compiuto i 18 anni e siano inabili a proficuo lavoro e comunque manchino di mezzi di sussistenza. — Assegnata alla Commissione Interni della Camera in sede legislativa (rel. *Cotellessa*), è discussa il 13 febbraio e il 15 marzo 1957 ed approvata con emendamenti, per i quali è escluso l'assegno alimentare ed è ridotta la misura del contributo ordinario, sicché lo stesso titolo della proposta è così modificato: « *Aumento del contributo ordinario a favore dell'Ente nazionale sordomuti a lire 575.000.000 per l'esercizio 1956-57 ed a lire 750.000.000 a decorrere dall'esercizio 1957-58* ». — Assegnata alla Commissione Interni del Senato in sede deliberante (rel. *Zotta*), è discussa e approvata nella seduta del 3 aprile 1957. — **Legge 17 aprile 1957, n. 247.**

Proposta di legge* del dep. Riva, ann. il 1° marzo 1955, svolta e presa in considerazione il 26 maggio 1955 (C. n. **1492, S. n. **1892**): *Agevolazioni ed esenzioni fiscali in favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.* — Equipara l'Ente, ai fini fiscali, alle Amministrazioni dello Stato ed estende ad esso le agevolazioni previste dall'art. 4 della legge 13 aprile 1953, n. 337, per

l'Unione nazionale mutilati per servizio. — Approvata dalla Commissione Finanze e tesoro della Camera in sede legislativa (rel. *Longoni*) il 20 febbraio 1957 con un emendamento che stabilisce che dette agevolazioni cesseranno col 31 dicembre 1959. Approvata dalla Commissione Finanze e tesoro del Senato in sede deliberante (rel. *Tomè*) il 17 luglio 1957. — **Legge 30 luglio 1957, n. 656.**

Disegno di legge* pres. il 6 febbraio 1956 dal Min. dell'interno Tambroni (C. n. **2049, S. n. **1571**): *Erogazione da parte dello Stato di un contributo straordinario di lire 100 milioni in favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.* — **Legge 31 luglio 1956, n. 988.**

D. P. R. 3 luglio 1957, n. 826: Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 21 agosto 1950, n. 698, recante norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti. — Indica i compiti dell'Ente per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, e stabilisce come è costituito il suo patrimonio. Precisa quali categorie di soci ne fanno parte e detta norme relative alle modalità di iscrizione e di dimissione. Altre norme si riferiscono agli organi dell'Ente, alla loro costituzione, funzionamento e compiti. L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero degli interni.

Proposta di legge* del dep. Riva, ann. il 28 gennaio 1958 (C. n. **3464, S. n. **2496**): *Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti.* — Dispone che le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, gli enti pubblici, comprese le Aziende di Stato e municipalizzate, nonché le aziende private che occupino almeno 30 dipendenti, escluse le Ferrovie dello Stato, debbano assumere personale sordomuto nella percentuale non superiore all'1 % dei posti in organico. — Discussa in sede legislativa dalla Commissione Interni della Camera (rel. *De Maria*) nella seduta del 21 febbraio 1958 ed approvata nella seduta del 25 febbraio 1958. Approvata dalla Commissione Interni del Senato, in sede deliberante (rel. *Molinari*), nella seduta del 5 marzo 1958. — **Legge 13 marzo 1958, n. 308.**

Interr. Bontade Margherita, ann. 27 aprile 1954: Sistemazione giuridica delle insegnanti incaricate presso gli istituti statali dei sordomuti (r. s.); es. 8 giugno 1954.

Interr. Lombardi Carlo, ann. 8 luglio 1954: Parificazione del trattamento giuridico ed economico tra insegnanti per sordomuti in scuole parificate e in istituti statali (r. s.); es. 26 luglio 1954.

Interr. Buffone, ann. 15 luglio 1955: Aumento del contributo statale in favore dell'Ente nazionale sordomuti (r. s.); es. 21 settembre 1955.

Interr. Pedini, ann. 18 novembre 1955: Istituzione di classi post-elementari per sordomuti (r. s.); es. 17 dicembre 1955.

Interr. Pino, ann. 16 dicembre 1955: Istituzione in Messina di due corsi di addestramento professionale per lavoratori disoccupati sordomuti (r. s.); es. 18 gennaio 1956.

Interr. Foderaro, ann. 11 giugno 1957: Aumento degli istituti per sordomuti in Calabria (r. s.); es. 18 settembre 1957.

SORVEGLIANTI IDRAULICI, v. *Opere pubbliche* (Opere idrauliche).

SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA, v. *Codici* (Codice penale).

SOVRANO MILITARE ORDINE di MALTA, v. *Pensioni civili e militari* (Personale delle Forze armate ecc.).

SPAGNA (Guerra civile di), v. *Fascismo* (M. V. S. N.) - *Medaglie* ecc.

SPEDIZIONI SCIENTIFICHE v. *Consiglio nazionale delle ricerche.*

SPEDIZIONIERI

Vedi pure: *Porti* ecc. – *Previdenza sociale* (Enti vari di previdenza).

Disegno di legge pres. il 4 dicembre 1953 dal Min. di grazia e giustizia Azara (S. n. **229**, *C. n. **1344**): *Modifiche all'articolo 1279 del Codice della navigazione* (v. *Codici:* Codice della navigazione). — **Legge 27 febbraio 1955, n. 66.**

Disegno di legge pres. il 2 luglio 1955 dal Min. dell'industria e del commercio Villabruna (S. n. **1125**): *Abrogazione della vigente legislazione sulla disciplina dell'esercizio dell'attività di spedizioniere.* — Propone l'abrogazione delle leggi 14 novembre 1941, n. 1442, e 15 dicembre 1949, n. 1138, sugli elenchi autorizzati degli spedizionieri e conseguentemente la soppressione di ogni vincolo all'esercizio dell'attività di spedizioniere. Resta ferma l'attuale disciplina per l'ammissione alle funzioni di spedizioniere doganale e di procuratore delle dogane, contenuta nel regolamento per l'esecuzione della legge doganale.

Per le imprese estere è prevista la condizione di reciprocità, salvo per quelle già iscritte negli elenchi di cui alle abrogande disposizioni: esse continueranno ad esplicare l'attività di spedizioniere nel territorio della Repubblica qualunque sia il trattamento che l'ordinamento degli Stati cui appartengono faccia ai cittadini italiani. Le commissioni istituite ai sensi della legge 14 novembre 1941, n. 1442, sono soppresse con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di abrogazione. — Ritirato il 1° ottobre 1956.

Interr. Colitto, ann. 23 marzo 1954: Riforma della legge istitutiva degli elenchi autorizzati degli spedizionieri (r. s.); es. 6 aprile e 12 luglio 1954.

Interr. Colitto, ann. 24 novembre 1954: Estensione agli istituti di assicurazione della facoltà di garantire le case di spedizione (r. s.); es. 25 gennaio 1955.

Interr. Colitto, ann. 5 dicembre 1956: Per impedire l'esercizio abusivo dell'attività di spedizioniere (r. s.); es. 12 febbraio 1957.

SPETTACOLI

Vedi pure: *Cinematografia – Circhi – Fondo nazionale di soccorso invernale – Imposte e tasse* (Imposte indirette sui trasferimenti ecc.: Diritti erariali ecc.) – *Ministeri* (Presidenza del Consiglio – Turismo, spettacolo e sport) – *Previdenza sociale – Servizi antincendi – Sicilia* (Legislazione regionale) – *Sicurezza pubblica* (Disposizioni di pubblica sicurezza) – *Teatri* ecc.

D. M. 19 giugno 1953 (*Gazz. Uff. n. 147*): Estensione agli iscritti all'Associazione nazionale reduci dalla prigionia (A. N. R. P.) e all'Associazione nazionale ex internati (A. N. E. I.) della riduzione del prezzo dei biglietti d'ingresso nei cinematografi e nei teatri.

D. M. 20 giugno 1953 (*Gazz. Uff. n. 290*): Composizione della Commissione consultiva per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

D. M. 23 agosto 1954 (*Gazz. Uff. n. 203*): Estensione a favore degli iscritti al Dopolavoro dei Monopoli di Stato del beneficio di cui all'art. 5 della legge 7 aprile 1951, n. 226, in materia di riduzione dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso nelle sale di pubblico spettacolo.

D. M. 22 agosto 1955 (*Gazz. Uff. n. 299*): Ricostituzione per il biennio 1955-1957 della Commissione consultiva per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

D. P. R. 16 gennaio 1956 (*Gazz. Uff. n. 136*): Riorganizzazione del servizio di collocamento per i lavoratori dello spettacolo.

D. M. 28 ottobre 1957 (*Gazz. Uff. n. 20 del 1958*): Costituzione della Commissione consultiva per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

Interp. Cavaliere Alberto, ann. 18 dicembre 1953: Situazione di disagio in cui si trovano i lavoratori dello spettacolo.

Interr. sen. Locatelli, ann. 2 aprile e 12 maggio 1954: Censura cinematografica, teatrale e televisiva (r. s.); es. 25 giugno 1954.

Interr. Bubbio, ann. 5 luglio 1954: Destinazione dei proventi del 2° Festival nazionale città di Roma per la canzone italiana (r. s.); es. 23 settembre 1954.

Interr. Buffone, ann. 29 settembre 1954: Organizzazione del collocamento per i lavoratori dello spettacolo (r. s.); es. 19 ottobre 1954.

Interp. Mazzali, ann. 18 dicembre 1954: Mancata presentazione di un disegno di legge sullo spettacolo in genere, sul teatro ed il cinema.

Interr. Semeraro Gabriele, ann. 19 gennaio 1956: Difesa dell'attività degli spettacoli viaggianti (r. s.); es. 5 giugno 1956.

Interr. Colasanto, ann. 4 maggio 1956: Collocamento dei lavoratori dello spettacolo (r. s.); es. 9 ottobre 1956.

SPEZIE, v. *Imposte e tasse* (Imposte indirette sui trasferimenti e sugli affari: I. g. e).

SPIAGGE, v. *Demanio e patrimonio dello Stato – Porti* ecc.

SPINA (Zona archeologica di), v. *Antichità e belle arti.*

SPIRITI

Vedi pure: *Dogane* (Dazi doganali) – *Sicurezza pubblica* (Disp. di pubblica sicurezza) – *Vini.*

D. M. 30 maggio 1953 (*Gazz. uff. n. 140*): Autorizzazione alla produzione e immissione al commercio di « acquavite di genziana ».

D. M. 22 giugno 1953 (*Gazz. Uff. n. 149*): Sostituzione del commissario liquidatore del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria.

D.-l. 3 dicembre 1953, n. 879: Modificazioni all'imposta di fabbricazione e ai diritti erariali sugli alcoli. — Presentato per la conversione il 4 dicembre 1953 con *disegno di legge* del Min. delle finanze Vanoni (S. n. **228**, C. n. **629**) (v. *Imposte e tasse:* Imposte di fabbricazione: Imposta sugli spiriti). — **Legge 31 gennaio 1954, n. 3.**

D. M. 28 maggio 1954 (*Gazz. Uff. n. 141*): Caratteristiche dei contrassegni di Stato e modalità della loro applicazione ai recipienti contenenti spirito puro.

D.-l. 24 settembre 1954, n. 859: Fissazione al 15 settembre 1955 del termine di scadenza del trattamento fiscale degli spiriti, stabilito dal decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3. — Presentato per la conversione il 24 settembre 1954 con *disegno di legge* del Min. delle finanze Tremelloni (S. n. **742**, C. n. **1201**). — **Legge 22 novembre 1954, n. 1060.**

D.-l. 16 settembre 1955, n. 836: Proroga e modifica del regime fiscale degli alcoli. — Presentato per la conversione il 17 settembre 1955 con *disegno di legge* del Min. delle finanze Andreotti (C. n. **1763**, S. n. **1210**) (v. *Imposte e tasse:* Imposte di fabbricazione: Imposta sugli spiriti). — **Legge 15 novembre 1955, n. 1037.**

D. M. 24 settembre 1955 (*Gazz. Uff. n. 227*): Limiti di impurezze delle acqueviti.

D. P. R. 23 dicembre 1955, n. 1278: Modificazioni di alcune caratteristiche delle acqueviti invecchiate da almeno cinque anni e ottenute dalla distillazione di vini sani e genuini (v. *Dogane*: Dazi doganali).

D.-l. 11 gennaio 1956, n. 3: Aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti alcoolici e disciplina della produzione e del commercio del vermouth e degli altri vini aromatizzati. — Presentato per la conversione il 18 gennaio 1956 con *disegno di legge* del Min. dell'agricoltura e foreste Colombo (C. n. **1981**, S. n. **1406**). — Il capo I riguarda il prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti alcoolici, che viene raddoppiato per gli spiriti puri e all'incirca triplicato per i liquori e le acqueviti (v. pure *Vini*). — **Legge 16 marzo 1956, n. 108.**

Disegno di legge* pres. il 18 gennaio 1956 dal Min. delle finanze Andreotti (C. n. **2000, S. n. **1401**): *Modificazione al regime fiscale degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico* (v. *Imposte e tasse:* Imposte di fabbricazione: Imposta sugli spiriti). — **Legge 31 marzo 1956, n. 286.**

D. M. 27 gennaio 1956 (*Gazz. Uff. n. 33*): Ammissione dei prodotti paraformaldeide e esametilentetramina esportati al beneficio dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione sull'alcool metilico impiegato.

D. P. R. 19 aprile 1956, n. 1019: Norme di esecuzione della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, che disciplina la produzione ed il commercio delle acqueviti.

D.-l. 14 dicembre 1956, n. 1363: Modifica della gradazione alcoolica minima, stabilita nella nota alla voce ex 200-a, della tariffa doganale per le acquaviti di vino invecchiato da almeno cinque anni, e riduzione del dazio per le macchine rotative a rotocalco per la stampa di giornali e di altre pubblicazioni periodiche. — Presentato per la conversione il 17 dicembre 1956 con *disegno di legge* del Min. delle finanze Andreotti (C. n. **2615**, S. n. **1832**) (v. *Dogane:* Dazi doganali). — **Legge 13 febbraio 1957, n. 11.**

D. M. 14 gennaio 1957 (*Gazz. Uff. n. 35*): Avocazione al Ministero del tesoro delle operazioni di liquidazione del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di 2ª categoria.

D.-l. 16 marzo 1957, n. 69: Ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per lo spirito e l'acquavite di vino accordate con il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, e con il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118. — Presentato per la conversione il 18 marzo 1957 con *disegno di legge* del Min. delle finanze Andreotti (C. n. **2796**, S. n. **1966**) (v. *Imposte e tasse:* Imposte di fabbricazione: Imposta sugli spiriti). — **Legge 12 maggio 1957, n. 307.**

D. M. 11 aprile 1957 (*Gazz. Uff. n. 105*): Autorizzazione alla produzione ed all'immissione al commercio di « acquavite o distillato di fichi ».

Disegno di legge* pres. il 6 maggio 1957 dal Pres. del Cons. Segni (S. n. **1984, C. n. **3073**): *Disciplina della produzione e del commercio dell'alcole etilico.* — Per soddisfare un'esigenza igienico-sanitaria, precisa i requisiti che deve presentare l'alcole etilico, sia di produzione nazionale che importato, che non sia destinato alla denaturazione; stabilisce che l'alcole sfornito di tali requisiti non può essere immesso al consumo se non adulterato con denaturante generale dello Stato e con denaturanti speciali per usi industriali. Commina sanzioni penali a carico di coloro che producono, importano, detengono o mettono in vendita alcole non rispondente ai requisiti stabiliti. Demanda all'autorità sanitaria l'esercizio della vigilanza sulla produzione e la vendita dell'alcole, nonchè sull'alcole in importazione; la vigilanza sulla produzione è esercitata anche dal Ministero dell'industria e del commercio. — Assegnato in sede deliberante alla Commissione Igiene e sanità del Senato (rel. *Alberti*), è discusso il 10 ed approvato il 17 luglio 1957. — La Commissione Lavoro e sanità della Camera in sede legislativa (rel. *Bartole*) lo discute ed approva nella seduta del 25 settembre 1957. — **Legge 3 ottobre 1957, n. 1029.**

Proposta di legge del sen. Tomè ed altri, ann. il 25 luglio 1957 (S. n. **2090**): *Soppressione della imposta comunale di consumo sulle acqueviti, sui liquori e sull'alcole ed istituzione di una addizionale all'imposta erariale di fabbricazione dell'alcole etilico non denaturato; modifica al regime della imposta di consumo per i prodotti di cui alla nota 2 dell'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703.* — Sop-

prime l'imposta comunale di consumo sulle acqueviti, sui liquori e sull'alcole, e, al suo posto, istituisce un'addizionale all'imposta erariale di fabbricazione sull'alcole etilico non denaturato ed alla corrispondente sovrimposta di confine, nella misura di lire 20.000 per ettolitro anidro di alcole e di lire 13.500 per ettolitro anidro di acquavite naturale di vino e di grappa. Il provvedimento eliminerà gli intralci burocratici derivanti dalla riscossione dell'imposta da parte dei comuni e faciliterà la lotta alle evasioni fiscali. — Il provento dell'istituenda addizionale è interamente destinato ai comuni, ognuno dei quali ha diritto al versamento di un importo pari a quello realizzato nel 1956 per la sopprimenda imposta di consumo. Il residuo (derivante dalle nuove aliquote e dal prevedibile incremento dei consumi) sarà distribuito ai comuni in proporzione alla popolazione residente. Si precisa pure che i prodotti come crema marsala, marsala all'uovo, aperitivi e zabaioni anche a base vinosa e simili sono considerati come vino, agli effetti della imposta comunale di consumo, qualora rientrino fra i vini aromatizzati. — Discussa dalla Commissione Finanze e tesoro del Senato, in sede deliberante, il 20 febbraio 1958. In tale sede, il rel. *Cenini* solleva numerose riserve circa il provvedimento, e notevoli perplessità vengono pure espresse dai senatori *Trabucchi*, *Fortunati* e *Minio*. Successivamente il Sottosegretario di Stato *Piola* afferma la necessità di esaminare e risolvere preliminarmente alcuni problemi di carattere generale. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato in sede deliberante.

D.-l. 14 settembre 1957, n. 812: Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino; esenzione dall'imposta generale sull'entrata per le vendite di vino al pubblico da parte dei produttori; nuova disciplina dell'esenzione dall'imposta comunale di consumo a favore dei produttori di vino; concessione di un contributo negli interessi sui mutui contratti dagli Enti gestori degli ammassi volontari di uva attuati per la campagna vinicola 1957. — Presentato per la conversione il 14 settembre 1957 con *disegno di legge* dei Ministri delle finanze Andreotti, dell'interno Tambroni, del bilancio Zoli, del tesoro Medici e dell'agricoltura e delle foreste Colombo (C. n. **3165**, S. n. **2178**) (v. *Vini*). — **Legge 27 ottobre 1957, n. 1031.**

Proposta di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna, ann. il 12 novembre 1957 (C. n. **3267**): *Tassa sugli spiriti in Sardegna.* — Propone che in Sardegna sia ripristinata l'esenzione dalla tassa sugli spiriti, esenzione abolita con r. d.-l. 15 settembre 1915, n. 1373. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro della Camera (per riferire all'Assemblea ai fini della presa in considerazione).

D. M. 4 dicembre 1957 (*Gazz. Uff. n. 313*): Abbuono dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sull'alcool metilico impiegato nella preparazione della formaldeide destinata all'esportazione.

D. M. 19 aprile 1958 (*Gazz. Uff. n. 99*): Riconoscimento dell'idoneità dei certificati per acqueviti francesi.

Interr. sen. Cadorna, ann. 26 agosto 1953: Opportunità di modificare la legge di pubblica sicurezza per consentire la vendita di bevande alcooliche aventi gradazioni superiori ai 21 gradi nelle località di soggiorno e cura che non hanno tale qualifica (r. s.); es. 28 settembre 1953.

Interr. Bartole, ann. 17 novembre 1953: Impiego dell'alcool denaturato per usi sanitari (r. s.); es. 30 gennaio 1954.

Interr. sen. Bosia, ann. 26 gennaio 1954: Fabbricazione degli estratti per liquori (r. s.); es. 26 febbraio 1954.

Interr. Buffone, ann. 18 febbraio 1954: Abrogazione delle limitazioni sul rilascio delle licenze di vendita o consumo di bevande alcooliche (r. s.); es. 23 marzo 1954.

Interr. Spadazzi, ann. 5 giugno 1954: Concessione di licenze di bevande alcooliche e superalcooliche (r. s.); es. 30 giugno 1954.

Interr. De Marzi, ann. 19 novembre 1954: Tutela delle acqueviti di distillato dei vini (r. s.); es. 22 febbraio 1955.

Interr. Spadazzi, ann. 14 aprile 1955: Concessione di licenze per la vendita di alcoolici nel Mezzogiorno (r. s.); es. 10 maggio 1955.

Interr. Chiaramello, ann. 14 dicembre 1955: Limitazione delle difese doganali italiane per gli spiriti, le acqueviti e i liquori (r. s.); es. 24 gennaio 1956.

Interr. Daniele, ann. 16 dicembre 1955: Abrogazione dei rapporti-limite fissati per la concessione di licenze di vendita di bevande alcooliche (r. s.); es. 24 gennaio 1956.

Interr. Scotti Alessandro, ann. 27 novembre 1956: Destinazione dei vini di bassa gradazione alla distillazione al fine di mescolare l'alcool prodotto con la benzina (r. s.); es. 29 gennaio 1957.

Interr. Cottone e Faletti, ann. 6 e 29 maggio 1957: Revoca della liberalizzazione unilaterale dell'alcool, dei liquori ed acqueviti (r. s.); es. 9 luglio 1957.

Interr. Cottone, ann. 24 luglio 1957: Agevolazioni per la distillazione straordinaria del vino (r. s.); es. 9 dicembre 1957.

Interr. Colitto, ann. 26 settembre 1957: Abrogazione dell'art. 95 del T. U. delle leggi di P. S. che fissa il rapporto limite per la concessione di licenze di vendita di bevande alcooliche e autorizzazione nel frattempo a rilasciare la licenza per la libera vendita di alcoolici agli alberghi forniti di ristorante sorti in località turistiche del Molise (r. s.); es. 21 ottobre 1957.

Interr. Michelini, ann. 22 novembre 1957: Provvidenze per produttori di bevande alcooliche e derivati (r. s.); es. 21 dicembre 1957.

SPÖL, v. *Trattati e convenzioni internazionali* (Acque ecc.).

SPOLETO, v. *Calamità pubbliche* (Terremoti) – *Enti di cultura.*

SPORT

Vedi pure: *Aeronautica civile – Caccia – Case da giuoco – Fondo nazionale di soccorso invernale – Imposte e tasse* (Imposte indirette sui trasferimenti ecc.: Diritti erariali ecc.) – *Lotto, lotterie,* ecc. – *Ministeri* (Turismo, spettacolo e sport) – *Navigazione interna – Opere pubbliche* (Disp. gen.) – *Sicilia* (Legislazione regionale) – *Strade* (Disp. gen.) – *Tiro a segno* ecc. – *Trentino-Alto Adige* (Legislazione regionale) – *Turismo.*

D. Prcs. Cons. Min. 27 luglio 1953 (Gazz. Uff. n. 189): Nomina del presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C. O. N. I.) per il quadriennio 1952-1956 (avv. G. Onesti).

Proposta di legge del dep. Muscariello ed altri, ann. il 27 novembre 1953 (C. n. 423): *Concessione perpetua a titolo gratuito dei campi sportivi già di proprietà del partito fascista, ai comuni che ne facciano richiesta.* — Rimasta alla Camera (da svolgere).

D. P. R. 8 febbraio 1954, n. 176: Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale per le corse al trotto, con sede in Roma.

17 giugno 1955. — Il sen. *Ferretti,* dichiarandosi certo di interpretare l'unanime sentimento del Senato, esprime il proprio compiacimento per la scelta della città di Roma come sede delle Olimpiadi del 1960.

D. M. 16 novembre 1955 (Gazz. Uff. n. 273): Approvazione del nuovo regolamento per le corse dei cani levrieri. — Sostituisce il regolamento approvato con d. M. 7 gennaio 1953, di cui venne sospesa l'applicazione con ordinanza del Consiglio di Stato n. 30 del 28 aprile 1953.

Legge della Regione siciliana 20 aprile 1956, n. 27 (Gazz. Uff. n. 295 suppl.): Provvedimenti per l'incremento dello sport (v. *Sicilia:* Legislazione regionale).

Proposta di legge del dep. Tarozzi ed altri, ann. il 20 aprile 1956 (C. n. **2204**): *Nuove norme per la disciplina della costruzione dei campi sportivi.* — Stabilisce l'obbligatorietà delle spese relative alla costruzione o all'acquisto o all'adattamento, sistemazione, custodia e manutenzione dei campi sportivi per i comuni con po-

polazione superiore a 5.000 abitanti. Estende inoltre la legge 3 agosto 1949, n. 589, all'esecuzione di opere relative ai campi sportivi, prevedendo a tal fine, un contributo statale costante per 35 anni ai comuni con popolazione non superiore ai 100.000 abitanti nella misura del 4 % della spesa per la costruzione di campi sportivi nuovi e del 3 % per acquistare, adattare e sistemare campi già esistenti. Per l'esercizio 1956-57 limita la spesa a lire 40.000.000, di cui la metà per l'Italia meridionale ed insulare. I progetti per le opere relative ai campi sportivi sono approvati con decreto prefettizio o con decreto ministeriale, a seconda della loro importanza. — Rimasta alla Camera (da svolgere).

D. M. 2 luglio 1956 (*Gazz. Uff. n. 178*): Inquadramento nell'Unione società veliche italiane di associazioni nautiche.

D. P. R. 18 luglio 1956, n. 805: Approvazione del nuovo statuto dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine, con sede in Roma (v. *Zootecnia*).

Disegno di legge* pres. il 17 settembre 1956 dal Pres. del Cons. Segni (S. n. **1671, C. n. **2533**): *Concessione di un contributo di lire 200 milioni al comune di Cortina d'Ampezzo per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Olimpici invernali del 1956.* — **Legge 27 dicembre 1956, n. 1454.**

D. Pres. Cons. Min. 18 aprile 1957 (*Gazz. Uff. n. 111*): Nomina del Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C. O. N. I.) per il quadriennio 1957-1960 (avv. G. Onesti).

D. Pres. Cons. Min. 2 maggio 1957 (*Gazz. Uff. n. 148*): Costituzione del Comitato interministeriale per le Olimpiadi del 1960. — Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituito un « Comitato interministeriale per le Olimpiadi », con il compito di coordinare l'azione delle amministrazioni interessate all'organizzazione dei giuochi olimpici del 1960. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto: dal sindaco di Roma, vicepresidente; da un Sottosegretario di Stato per ciascuno dei seguenti Ministeri: affari esteri, interno, bilancio, finanze, tesoro, difesa, pubblica istruzione, lavori pubblici, trasporti e poste e telecomunicazioni; dal Commissario per il turismo; dal presidente dell'Amministrazione provinciale di Roma e dal presidente del C. O. N. I. Il Comitato si avvale per i propri lavori di una segreteria generale alla quale sovraintende il consigliere di Stato dott. F. Costantino.

Disegno di legge* pres. il 16 maggio 1957 dal Pres. del Cons. Segni e dal Min. del tesoro Medici (S. n. **1998, C. n. **3103**): *Costituzione di un Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma.* — Il costituendo Istituto è ente di diritto pubblico con gestione autonoma. È provvisto di un fondo di dotazione iniziale di lire 500 milioni conferito per metà dal C. O. N. I. e per metà dalla Banca nazionale del lavoro. È previsto l'aumento di tale fondo con ulteriori conferimenti, per quote non inferiori a 100 milioni, da parte degli enti fondatori o di altri enti pubblici. L'Istituto ha pure un fondo di garanzia di 2 miliardi e mezzo, conferito dal C. O. N. I. Suo scopo è l'esercizio, nella forma di mutui a medio e lungo termine, del credito a favore di enti pubblici locali e di altri enti pubblici per la costruzione, l'ampliamento, la ricostruzione ed il potenziamento di impianti sportivi fissi. — Si provvede alla concessione del credito: *a*) con il fondo di dotazione e quello di garanzia, *b*) con le riserve ordinaria e straordinarie, *c*) con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti, *d*) con l'emissione, per un importo massimo pari a quello del patrimonio dell'Istituto, di obbligazioni assistite da garanzie sussidiarie, rappresentate da delegazioni su imposte, sovrimposte e tributi permanenti che gli enti richiedenti i mutui siano autorizzati per legge ad esigere ed a cedere, *e*) con le disponibilità di un fondo speciale, alimentato con il versamento dell'1 % degli incassi lordi dei concorsi pronostici esercitati dal C. O. N. I., nonché con l'importo dei premi dei concorsi medesimi colpiti da decadenza. — Sono organi dell'Istituto: il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci. Infine l'attività e l'ordinamento dell'Istituto,